GIORNALE MILITARE

1873

PARTE PRIMA

CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1873.

GIORNALE MILITARE
ANNO 1873

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 nov. 1872	(Amministrazione centrale). R. decreto che stabilisce l'aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città	1	2	1
28 »	(Amministrazione centrale). R. decreto che stabilisce la riduzione del ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra	2	3	1
15 dic. 1872	(Reclutamento) R. Decreto che stabilisce il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari d'un anno	9	18	9
22 »	(Quadri organici). R. Decreto che stabilisce il personale dell'istituto topografico militare	17	13	21
1° gen. 1873	(Regolamento d'amministrazione). Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato	3	30	2
2 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte alle disposizioni sulle contabilità interne dei corpi in data 26 dicembre 1871	4	31	3
2 »	(Reclutamento). Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato	10	19	10
3 »	(Regolamento d'amministrazione) Operazioni di conto corrente coll ufficio d'amministrazione di personali militari vari	5	32	5
4 »	(Regolamento di disciplina). Errata-corrige al Regolamento di disciplina	6	2	7
5 »	(Circoscrizione militare territoriale). Scioglimento dell ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno . .	7	11	7
6 »	(Divisa e vestiario) Copertura bianca pei chepì di truppa. (*Con tavola annessa*)	8	64	8
7 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria	15	24	15

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 gen. 1873	(Regolamento di disciplina). Modificazioni al Regolamento speciale per le compagnie di disciplina .	11	3	11
10 »	(Bardatura ed accessorii. Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza (*Con tavola annessa*)	12	2	11
11 »	Divisa e vestiario. Giubba di panno da attendente	13	65	11
12 »	(Milizia provinciale. Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74	14	5	12
14 »	(Servizio territoriale. Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . .	16	5	15
15 »	(Amministrazione e contabilità. Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio, addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia . .	18	33	22
15 »	(Quadri organici. R. Decreto che stabilisce la formazione d'una nuova compagnia operai d'artiglieria (da costa)	25	14	26
16 »	(Amministrazione e contabilità) Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . .	19	31	22
17 »	(Reclutamento) Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva	20	20	23
19 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli attendenti . .	21	66	24
19 »	(Regolamento d'amministrazione). R. Decreto che aumenta l'*indennità per spese di ufficio ai comandi* delle divisioni di Verona e Palermo	26	37	32
20 »	(Amministrazione e contabilità. Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi.	22	35	24
21 »	(Amministrazione e contabilità). Decreto ministeriale che *stabilisce gli assegni per spese* di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare, ...	23	36	25
21 »	(Regolamento di disciplina). Errata corrige al Regolamento di disciplina	24	4	27
25 »	(Reclusione militare) Assegnazione ai corpi degli individui che sortono dalla reclusione militare .	27	1	32
26 »	(Divisa e vestiario). Fori ventilatori sui chepi . .	28	67	34
26 »	(Divisa e vestiario. Nuovo modello di spallini. .	29	68	34
26 »	(Divisa e vestiario). Treccia da chepi per gli ufficiali e per la truppa (*Con tavola annessa*) . .	30	69	36
27 »	(Divisa e vestiario). Quando si deve ornare il chepi della treccia	31	70	37

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
27 gen. 1873	(Scrivani locali). Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri. (Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto stesso)	32	2	37
29 »	(Istruzione delle reclute ai distretti Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale.	3	4	38
1° feb. 1873	(Equipaggiamento). Modificazioni alle guaine del seggiolo a mammaresa dei zappatori di fanteria e bersaglieri (*Con tavola annessa*)	34	2	41
2 »	(Circoscrizione militare territoriale). Soppressione del comando locale del genio di Salerno .	35	12	41
3 »	(Matricola . Memorie storiche dei corpi	36	4	42
4 »	(Reclutamento). Disposizioni circa ai capisarti, capicalzolai e capisellai	37	21	50
8 »	(Attribuzioni dei comandanti territoriali del genio). Collaudazione dei conti finali	38	1	51
10 »	(Reclutamento). Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina . .	39	22	51
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze.	40	25	53
24 »	(Istruzione per l'ammaestramento tattico per la fanteria e per la cavalleria). Errata corrige ai numeri 78, 87 e 88 della parte 2ª — Servizio di sicurezza delle truppe in campagna — . . .	41	1	55
25 »	(Reclutamento). Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti. . . .	42	23	55
25 »	(Regolamento di disciplina). Errate corrige al Regolamento di disciplina	43	5	55
26 »	(Regolamento di disciplina). Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti agli ufficiali	44	6	56
26 »	(Reclutamento) Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione	45	24	56
26 »	(Amministrazione e contabilità). Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . .	46	38	57
27 »	Divisa e vestiario). Nuovo modello di zoccoli da scuderia.	47	71	57

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° mar. 1873	(Regolamento d'amministrazione). Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e di bersaglieri, con indicazione di quelli che possono essere acquistati dai consigli . . .	48	39	59
2 »	(Divisa e vestiario). Divisa dei capisarti, capicalzolai, capisellai, sellai, maniscalchi, allievi maniscalchi e vivandieri	49	72	61
3 »	(Regolamento d'avanzamento). Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione	50	0	69
6 »	(Regolamento d'amministrazione). Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi d'esercito.	51	40	69
10 »	(Quadri organici). Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti (Regio Decreto)	52	15	75
10 »	(Armi e buffetterie). Nuovo cinturino da cavalleria (*Con tavola annessa*)	53	5	75
11 »	(Amministrazione e contabilità). Esito di documenti vecchi o di stampati di vecchio modello non più in uso o non servibili	54	41	77
11 »	(Divisa e vestiario). Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia . .	55	73	78
12 »	(Reclutamento). Tenuta dei fogli nominativi di deconto o dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale	56	25	78
12 »	(Quadri organici). Regio Decreto che costituisce la casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo duca d'Aosta	60	16	83
13 »	(Divisa e vestiario). Abolizione delle uose di panno .	57	74	78
16 »	(Ferrovie). Convenzione colla compagnia reale delle ferrovie sarde per trasporti militari	58	6	79
17 »	(Milizia provinciale). Istruzione degli ufficiali della milizia provinciale e compilazione degli specchi caratteristici	59	6	81
17 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Pescara-Popoli. .	61	7	83
18 »	(Regolamento d'avanzamento). Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione.	62	10	84
20 »	(Regolamento d'avanzamento). Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia	63	11	85
20 »	(Regolamento d'avanzamento). Concorso speciale ai posti di sottotenente nell'artiglieria e genio .	64	12	85

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
21 mar. 1873	(Divisa e vestiario). Modificazioni al chepì di truppa.	65	75	86
21 »	(Divisa e vestiario). Berretto di panno da scuderia.	66	76	87
22 »	(Equipaggiamento). Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino	67	21	88
24 »	(Regolamento d'amministrazione). Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale	68	42	88
25 »	(Divisa e vestiario). Cappello per le compagnie alpine.	69	77	89
25 »	(Divisa e vestiario). Copertura pel cappello da compagnie alpine	70	78	91
26 »	(Disposizioni generali amministrative). Regio Decreto che fissa l'indennità agli individui ammessi in esperimento all'Istituto topografico militare .	103	5	139
26 »	(Regolamento d'amministrazione). Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . .	71	43	92
30 »	(Disposizioni amministrative generali). Regio Decreto che approva il Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito.	87	3	119
1° apr. 1873	(Istruzione permanente per le operazioni della leva). Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva	72	1	95
1° »	(Matricola). Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo.	73	5	96
2 »	(Regolamento d'amministrazione). Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze. .	74	44	96
2 »	(Divisa e vestiario). Berretto per gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria. (*Con tavola annessa*) .	75	79	96
2 »	(Trasporti sul mare e sui laghi). Convenzione per il trasporto sul lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata ed istruzione per l'eseguimento	76	1	98
3 »	(Disposizioni amministrative generali). Amministrazione delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	77	1	104
4 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Varianti alle disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi	78	45	107
4 »	(Divisa e vestiario). Pantaloni di panno per la cavalleria. (*Con tavola annessa*)	79	80	108

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 apr. 1873	(Regolamento di disciplina) Pubblicazione degli allegati N. 1, 2, 5, 6 e 17, del Regolamento di disciplina	80	7	111
8 »	(Disposizioni amministrative generali) Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare	81	2	112
8 »	(Regolamento di disciplina) Errata corrige al § 651 del Regolamento di disciplina	82	8	112
9 »	(Divisa e vestiario) Fregio al berretto degli ufficiali del treno d'artiglieria	83	81	112
9 »	(Servizio territoriale). Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale	84	6	113
10 »	(Equipaggiamento) Istruzione sull'affardellamento *dello zaino per i bersaglieri*	85	22	113
10 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine	86	82	118
18 »	(Scrivani locali) Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari	88	3	123
19 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla copertura del chepì da truppa	89	83	124
20 »	(Divisa e vestiario). Stivali e gambali per gli ufficiali delle armi a piedi	90	84	124
20 »	(Quadri organici). Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi	91	17	124
21 »	(Divisa e vestiario) Cucitura delle due aperture *laterali alla giubba di panno ed alla giubba di* tela per la truppa (*Leggasi nota 84 bis*)	92	84bis	125
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Errata-corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872)	93	26	125
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	94	27	125
23 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale	95	46	12[illegible]
27 »	(Reclutamento). Regio Decreto che chiama all'istruzione la 2ª categoria classe 1852	104	26	140
28 »	(Regolamento di disciplina). Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	96	9	133

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
29 apr. 1873	(Disposizioni amministrative generali) Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto proventi casuali	97	4	133
30 »	(Circoscrizione militare territoriale). Soppressione del comando locale del genio in Livorno .	98	13	134
30 »	(Istruzione permanente per le operazioni di leva). Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale	99	2	134
30 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Schiarimento all'Atto N. 37 circa agli assegnamenti dei capi operai	100	47	134
1° mag. 1873	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi). Modificazioni relative all'ordine sparso	101	4	135
2 »	(Regolamento d'avanzamento). Regio Decreto che dà facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie	102	13	136
3 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . .	105	28	140
4 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità) Assegnamenti agli ufficiali contabili	106	48	141
6 »	(Divisa e vestiario). Divisa degl'ufficiali contabili.	107	85	141
6 »	(Regolamento di disciplina). Delegazione di vece di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri	108	10	142
6 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili . .	109	49	142
10 »	(Regolamento d'avanzamento) Retrocessione per incapacità nei graduati di truppa.	110	14	143
10 »	(Ferrovie) Ristabilimento della tappa a Falconara.	111	8	144
11 »	(Quadri organici) Regio Decreto che assegna scrivani locali all'ufficio revisione	126	19	175
12 »	(Matricola). Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze . . .	112	6	145
12 »	(Franchigia postale). Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale. .	113	2	46
14 »	(Matricola) Militari riavuti da altri corpi . . .	114	7	146
15 »	(Istruzione delle reclute. Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria (*Leggasi nota N. 4 bis*). .	115	4 bis	146
15 »	(Servizio sanitario. Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civile.	116	1	161

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
19 mag. 1873	(Sussistenze militari). Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate.	117	1	163
22 »	(Quadri organici). Gli ufficiali contabili sono ufficiali affettivi (Regio Decreto)	118	18	168
22 »	(Divisa e vestiario). Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio.	119	86	169
22 »	(Servizio territoriale). Iscrizione sui ruolini e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia *assertiti come ufficiali di complemento* ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente . . .	120	7	171
22 »	(Matricola). Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente. .	121	8	171
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71.	122	29	172
22 »	(Istruzione per l'ammaestramento tattico per la fanteria e cavalleria). Lunghezza della marcia d'esercitazione, cambiamento del N. 5 della parte 4ª della succitata istruzione.	123	2	173
23 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente . .	124	87	174
23 »	(Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito). Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia: Variante all'istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872.	125	2	174
27 »	(Istruzione delle reclute). Aggiunte all'atto N. 115 circa l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria	127	5	176
28 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Seconda edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria	128	30	177
30 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Iscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze	129	50	178
31 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi	130	51	179

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° giug. 1873	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze.	131	31	181
2 »	(Divisa e vestiario) Modello di pantaloni di tela.	132	88	183
3 »	(Disposizioni amministrative generali). Modificazioni ad aggiunte al Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito, in data 30 marzo 1873, Atto N. 87	133	6	185
4 »	(Stipendi ed assegnamenti vari) Riparto dei contabili capitani in due classi	134	21	185
5 »	(Servizio territoriale) Iscrizione degli ufficiali contabili sui ruoli delle posizioni degli ufficiali.	135	8	186
6 »	(Archivio di stato). Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato	136	1	187
6 »	(Istruzione per la mobilizzazione dell'esercito). Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria	137	3	187
7 »	(Disposizioni generali di massima). Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili.	138	2	188
9 »	(Regolamento d'amministrazione). Spese per il servizio della musica presso i corpi	139	52	189
14 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzione per la cavalleria Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria	140	1	191
15 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Aggiunta all'istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinc.	141	53	192
17 »	(Divisa e vestiario). Distintivi pei capi operai operai e vivandieri	142	89	193
2 luglio 1873	(Reclutamento. Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 . . .	143	27	195
2 »	(Matricola Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa.	144	9	196
3 »	(Divisa e vestiario). Campione di scimbola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti	145	90	196
3 »	(Ferrovie. Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie	146	9	197
4 »	(Equipaggiamento Modificazioni all'astuccio reggibacchetta per pistoloni modello 1860, di cavalleria.	147	23	197

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 luglio 1873	(Pubblicazioni varie regolamentari) Pubblicazione del Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	148	32	197
5 »	(Reclutamento). Schiarimento all' Atto N. 65 del 1872.	149	28	198
6 »	(Divisa e vestiario). Pezzuole per avvolgere i piedi	150	91	198
6 »	(Regolamento di disciplina). Uso di un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari	151	11	199
7 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle istruzioni per la mobilizzazione dell' esercito, tomo 2°.	152	33	200
9 »	(Divisa e vestiario. Modificazioni alla giubba e al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N 44, 14 aprile 1872	153	92	200
11 »	(Reclutamento) Regio Decreto che fissa la tassa d' affrancamento dal servizio della classe 1853 .	168	29	217
14 »	(Divisa e vestiario) Modificazione alla copertura del chepi e colbacco da truppa.	154	93	203
15 »	(Armi e bersagli) Riduzione dei turaccioli di fucile modello 1870 (*Con tavola annessa*) . . .	155	6	203
15 »	(Corsi d' istruzione ai sottufficiali. Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma	156	1	204
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	157	34	205
20 »	(Accampamento. Lanterna da campagna per le truppe a piedi	158	1	207
21 »	(Divisa e vestiario). Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . .	159	94	207
22 »	Ferrovie. Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia	160	10	208
23 »	(Matricola Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell' *errata corrige* all' Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . .	161	10	210
26 »	(Regolamento d'amministrazione) Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve.	162	54	213
27 »	(Regolamento d'amministrazione). Variante al Regolamento in data 4° dicembre 1870.	163	55	213
28 »	(Divisa e vestiario) Campione di scimbola da ufficiale d' artiglieria, genio, bersaglieri e del corpo di stato maggiore	164	95	214

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
29 luglio 1873	(Divisa e vestiario). Scarpe per la truppa delle compagnie alpine	165	96	214
30 »	(Matricola) Circa le formole di variazioni annesse all' istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa	166	11	214
1° agosto 1873	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria — 2ª edizione	167	35	215
2 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di stella per berretto di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari compresa la milizia provinciale e per le compagnie infermieri . . .	169	97	218
2 »	(Equipaggiamento) Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie d'artiglieria . . .	170	24	219
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Variante al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria	171	36	219
3 sett. 1873	(Regolamento di disciplina). Errata-corrige al Regolamento per le licenze (allegato al Regolamento di disciplina	172	12	221
4 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti	173	37	221
4 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi, modello 1870-71	174	38	222
4 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze	175	39	223
5 »	(Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria). Errata-corrige alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria	176	2	224
8 »	(Reclutamento) Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento	177	30	235
9 »	(Regolamento per i volontari di un anno) Schiarimento all art. 34 di detto Regolamento e prescrizione relativa	178	1	235
9 »	(Divisa e vestiario) Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore	179	98	236

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
10 sett. 1873	(Servizio territoriale militare). Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. — Ispezione permanente degli ospedali	180	9	236
14 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne la matricola.	181	56	239
15 »	(Ferrovie). Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetella	182	11	244
15 »	(Bardatura ed accessori). Brigiia a cavezza di nuovo modello per cavalleria *(Con tavola annessa)*	183	3	245
16 »	(Bardatura ed accessori). Nuova coreggia di cavezza da briglia	184	4	247
17 »	(Regolamento di disciplina). Segno particolare dei soldati delle compagnie alpine assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato n° 1 del Regolamento di disciplina. — (Regolamento sull'uniforme)	185	13	248
20 »	(Milizia provinciale). Specchietti caratteristici per gli ufficiali della milizia provinciale	186	7	248
21 »	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872	187	1	249
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria	188	40	257
30 »	(Ordinamento dell'esercito). Legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	195	»	263
30 »	(Quadri organici). R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso R. Decreto	196	1	280
30 »	(Circoscrizione militare territoriale). Legge per la circoscrizione militare territoriale del regno .	197	14	364
30 »	(Circoscrizione militare territoriale). R Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità e di commissariato, e pel servizio d'artiglieria e del genio	198	1	368
1° ott. 1873	(Requisizione di cavalli). Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito.	199	1	387

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 ottob. 1873	(Avanzamento). Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito	200	15	391
8 »	(Avanzamento). Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente	201	16	391
9 »	(Leggi sulle pensioni di ritiro). Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario	202	1	392
9 »	(Leggi sulle pensioni di ritiro). Circa gli effetti della legge, n° 1068 del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici	203	2	392
14 »	(Servizio territoriale militare). Gli ufficiali a disposizione di altro Ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio	189	10	259
14 »	(Ferrovie). Aggiunte all'Istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia.	190	12	260
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti alle istruzioni per la mobilizzazione dell' esercito	191	41	260
15 »	(Reclutamento). Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato, mod. n° 99	192	31	260
16 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Aggiunte all'Istruzione sulla amministrazione e contabilità degli assegnamenti degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio	193	58	261
17 »	(Quadri organici). Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e Brescia.	194	20	261
25 »	(Milizia provinciale). Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75	204	8	393
26 »	(Divisa e vestiario). Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali (*Con tavola annessa*) . . .	205	99	393
26 »	(Istruzione permanente per le operazioni della leva). Circa al periodo di 3 mesi di servizio militare che gl'inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria	206	3	396
7 nov. 1873	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che determina il riparto in classi degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali	214	1	413

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
7 nov 187	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali	215	2	417
7 »	(Ordinamento dell esercito) R Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio.	216	3	421
7 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito.	217	4	423
7 »	(Ordinamento dell esercito) R. Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari	218	5	427
7 »	(Ordinamento dell'esercito) R Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari	219	6	427
7 »	(Ordinamento dell'esercito' R. Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare.	220	7	430
10 »	(Divisa e vestiario). Errata-corrige al n° 48, § 4, del Regolamento sull'uniforme (allegato n° 4 al Regolamento di disciplina)	207	100	397
11 »	(Regolamento di disciplina) Computo della licenza degli ufficiali	208	14	397
11 »	(Regolamento d'amministrazione) Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica	209	59	398
12 »	Pubblicazioni varie regolamentari. Adozione di taluni oggetti per grande arredo attendamento e cucina e modificazioni di alcuni oggetti di cucina. *Con sei tavole*)	210	42	398
13 »	(Armi e bufferie). Adozione del modello di sciabola da ufficiale di cavalleria (*Con tavola annesso*	211	7	409
13 »	(Ufficiali di riserva). Dichiarazione	212	1	409

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
14 nov. 1873	(Regolamento d'amministrazione). Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi.	213	60	410
16 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari. (*Con tavola annessa*)	221	101	432
16 »	(Quadri organici). R. Decreto relativo alle case militari di S. M. e dei RR. Principi	231	2	449
17 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione degli articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina	222	15	134
18 »	(Regolamento di disciplina). Modificazioni di alcuni numeri dell'allegato n. 5 al Regolamento di disciplina	223	16	455
19 »	(Bardatura ed accessori) Tela delle taschette da binda e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime . .	224	5	137
20 »	(Zappatori di fanteria e cavalleria) Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. — Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli (*Con tavola annessa*)	225	1	137
20 »	(Giustizia militare) Scrivani fissi presso i tribunali militari	226	9	139
21 »	(Mobilitazione e formazione di guerra) Istruzione sulla formazione di guerra dell'esercito e dei suoi vari reparti e servizi	227	1	139
27 »	(Ordinamento dell'esercito) Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace	228	8	141
27 »	(Circoscrizione militare territoriale) Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio	229	2	143
1° dic. 1873	(Bardatura ed accessori). Numeri da incidersi sui due bottoni gemelli ellittici di metallo bianco che fanno parte del frontale della briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria *Con tavola annessa*.	230	6	146
4 »	(Ordinamento dell'esercito). Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio . .	232	9	150
4 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità. Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze dallo stato per i comandanti generali e pei presidenti di comitato	233	61	163

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 dic. 1873	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione	234	62	464
5 »	Milizia mobile. Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi	235	9	464
6 »	Divisa e vestiario. Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . .	236	102	466
6 »	(Divisa e vestiario). Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena	237	103	466
7 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali.	238	63	467
7 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari	239	64	467
11 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità) Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena	240	65	468
11 »	(Ordinamento dell esercito). Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali. .	241	10	469
12 »	(Ordinamento dell esercito). Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena	242	11	472
12 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzione circa il conteggio del assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena, da rimborsarsi da altri dicasteri	243	66	473
12 »	(Regolamento d'avanzamento). Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, sottufficiali di maggiorità, caporali maggiori di compagnia ed appuntati . .	244	17	474
12 »	(Circoscrizione militare territoriale) Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione e dai comandanti generali al Ministero della guerra	245	3	476

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 dic. 1873	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 4° dicembre 1870, per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874 . .	246	67	476
12 »	(Divisa e vestiario). Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio.	247	104	185
12 »	(Divisa e vestiario). Uniforme dei farmacisti militari.	248	105	187
14 »	(Quadri organici). Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti . . .	249	3	457
16 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Assegni eventuali per gli ufficiali commissari . .	250	66	488
17 »	(Ferrovie). Apertura delle stazioni di Pentima, Pratola e Solmona sul prolungamento del tronco Pescara-Popoli (ferrovie meridionali).	251	13	458
18 »	(Disposizioni varie). Smercio di carte dell'istituto topografico militare	252	14	491
19 »	(Regolamento di disciplina). Chiarimento all'articolo 471 del Regolamento di disciplina . . .	253	17	492
20 »	(Regolamento di disciplina). Veci di capo di corpo o di servizio, e di comandante di presidio o di distaccamento.	254	18	493
21 »	(Regolamento di disciplina. Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali . . .	255	19	494
22 »	(Regolamento d'avanzamento). Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori	256	18	494
23 »	(Legge sullo stato degli ufficiali. Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli o di commissioni di disciplina	257	1	495
24 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio addetti al comitato, ai comandi territoriali ed alle direzioni delle armi suddetto.	258	69	496

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli Atti contenuti nel *Giornale Militare* 1873

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ACCAMPAMENTO	
158	1	Lanterna da campagna per le truppe a piedi	207
		AMMINISTRAZONE CENTRALE	
1	2	Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città	1
2	3	Riduzione del ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra	1
		ARCHIVIO DI STATO	
136	1	Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato	187
		ARMI E BUFFETTERIE	
53	5	Nuovo cinturino da cavalleria.	75
155	6	Riduzione dei turaccioli di fucili modello 1870	203
211	7	Adozione del modello di sciabola da ufficiali di cavalleria .	409
		ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI TERRITORIALI DEL GENIO	
38	1	Collaudazione dei conti finali	51

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		BARDATURA ED ACCESSORI	
12	2	Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza . .	11
183	3	Briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria . . .	245
184	4	Nuova coreggia di cavezza da briglia	247
224	5	Tela delle taschette da binda e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime .	437
230	6	Numeri da incidersi sui due bottoni gemelli ellittici di metallo bianco che fanno parte del frontale della briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria	446
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
7	11	Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno	7
35	12	Soppressione del comando locale del genio di Salerno . .	41
98	13	Soppressione del comando locale del genio in Livorno . .	134
197	14	Legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.	364
245	3	Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali e dai comandanti generali al Ministero della guerra	476
198	1	Regio Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità e di commissariato, e pel servizio d'artiglieria e del genio .	368
229	2	Norme di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio	443
		CORSI D'ISTRUZIONE AI SOTTUFFICIALI	
156	1	Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma	204
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
77	1	Amministrazione della scuola d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	104
81	2	Richiesta di medaglie commemorative italiane, e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare	112

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
27	3	Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito (R Decreto)	119
97	4	Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto (proventi casuali)	133
103	5	Indennità agl' indivi lui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell' istituto topografico militare	139
133	6	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito, in data 30 marzo 1873, Atto 87	185
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA	
138	2	Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili . . .	188
		DISPOSIZIONI VARIE	
252	14	Smercio di carte dell' istituto topografico militare. . . .	491
		DIVISA E VESTIARIO	
X 8	64	Copertura bianca per il chepì di truppa	8
X X 13	65	Giubba di panno da attendente	11
X 21	66	Divisa degli attendenti	24
X 28	67	Fori ventilatori sui chepì	34
X 29	68	Nuovo modello di spallini	31
X 30	69	Treccia da chepì pegli ufficiali e per la truppa.	36
X 31	70	Quando si deve ornare il chepì della treccia.	37
47	71	Nuovo modello di zoccoli da scuderia	57
X 49	72	Divisa dei capi sarti, capisellai, sellai, allievi maniscalchi e vivandieri	61
X 55	73	Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia	78
X 57	74	Abolizione delle uose di panno	78
X 65	75	Modificazioni al chepì di truppa	86
X 66	76	Berretto di panno da scuderia	87
X 69	77	Cappello per le compagnie alpine	89
X 70	78	Copertura pel cappello da compagnie alpine.	91
X 75	79	Berretto per gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria. . .	96
X 79	80	Pantaloni di panno per cavalleria	108
X 83	81	Fregio al berretto degli ufficiali del treno d'artiglieria . .	112
X 86	82	Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine.	118
X 89	83	Modificazioni alla copertura del chepì da truppa	124
X 90	84	Stivali e gambali per gli ufficiali delle armi a piedi. . .	124
X 92	84 bis	Cucitura delle due coperture laterali alla giubba di panno ed alla giubba di tela per la truppa	125
X 107	85	Divisa degli ufficiali contabili.	141
X 110	86	Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria sì del genio.	169

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
124	87	Divisa degli ufficiali di milizia ascritti, come ufficiali di complemento, ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente.	174
132	88	Modello di pantaloni di tela	183
142	89	Distintivo pei capi operai operai e vivandieri	193
145	90	Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti.	196
150	91	Pezzuole per avvolgere i piedi	198
153	92	Modificazioni alla giubba e al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N 44, 14 aprile 1872).	200
151	93	Modificazione alla copertura del chepì e colbacco della truppa.	203
159	94	Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria	207
164	95	Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e del corpo di stato maggiore	214
165	96	Scarpe per la truppa delle compagnie alpine	214
169	97	Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera pei reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale e per le compagnie infermieri	218
179	98	Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore	236
205	99	Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali	393
207	100	Errata-corrige al N 48 § 4 del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina)	397
221	101	Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari	432
236	102	Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio	466
237	103	Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena	466
247	104	Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio	485
248	105	Uniforme dei farmacisti militari	485

EQUIPAGGIAMENTO

34	20	Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri	41
67	21	Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianca e turchino	88
85	22	Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri.	113
147	24	Modificazione all'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni modello 1860, di cavalleria	197
170		Civetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie d'artiglieria	219

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		FERROVIE	
58	6	Convenzione colla compagnia reale delle ferrovie sarde pei trasporti militari	79
62	7	Apertura del tronco Pescara-Popoli	83
111	8	Ristabilimento della tappa a Falconara	144
146	9	Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie . . .	197
160	10	Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870, pei trasporti militari in ferrovia	208
182	11	Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambatella.	241
190	12	Aggiunta all'istruzione 8 giugno 1870, che fa seguito al regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia.	260
251	13	Apertura delle stazioni di Pentima, Pratola e Sulmona sul prolungamento del tronco Pescara-Popoli (ferrovie meridionali)	288
		FRANCHIGIA POSTALE	
113	2	Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale.	146
		GIUSTIZIA MILITARE	
226	9	Scrivani fissi presso i tribunali militari	439
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI	
32	4	Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale.	38
115	4 bis	Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria	146
127	5	Aggiunta all'Atto 115 circa l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria	176
		ISTRUZIONI PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO PER LA FANTERIA E CAVALLERIA	
41	1	Errata-corrige ai numeri 78, 87 e 88 della parte 2ª (Servizio di sicurezza delle truppe in campagna).	55
123	2	Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N. 5 della parte 4ª della succitata istruzione	173

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA	
72	1	Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva.	95
99	2	Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale.	134
206	3	Circa al periodo di tre mesi di servizio militare che gl'inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria	396
		ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO	
125	2	Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia: Variante all'istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 . .	174
137	3	Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria . . .	187
		LEGGI SULLE PENSIONI DI RITIRO	
202	1	Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del corpo sanitario	392
203	2	Circa gli effetti della legge N. 1068, del 9 ottobre 1873, concernemente gli ufficiali medici.	392
		LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI	
257	1	Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli e di commissioni di disciplina	495
		MATRICOLA	
36	4	Memorie storiche dei corpi.	42
73	5	Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo	98
112	6	Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze.	145
114	7	Militari riavuti da altri corpi.	146
121	8	Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento ai corpi dell'esercito permanente.	171
144	9	Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . .	196
161	10	Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'errata-corrigo all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa	210
166	11	Circa le formole di variazioni annesse all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa	214

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MILIZIA MOBILE	
235	9	Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi	464
		MILIZIA PROVINCIALE	
14	5	Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74	12
59	6	Istruzione degli ufficiali della milizia provinciale e compilazione degli specchi caratteristici	81
186	7	Specchietti caratteristici per gli ufficiali della milizia provinciale.	248
244	8	Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75	393
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA	
227	1	Istruzione sulla formazione di guerra dell' esercito e dei suoi vari reparti e servizi	439
		ORDINAMENTO DELL' ESERCITO	
193	»	Legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	263
214	1	Regio Decreto che determina il riparto in classi degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali	413
215	2	Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell' istituto topografico militare dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d' artiglieria e del genio e degli scrivani locali.	417
216	3	Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegnieri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d' artiglieria. dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d' artiglieria e del genio	421
217	4	Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito	423
218	5	Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . .	427
219	6	Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari	427

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
220	7	Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare	420
228	8	Composizione in materiale e bardatura delle batterie, nella formazione sul piede di pace	441
232	9	Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio.	450
241	10	Aiutante di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	469
242	11	Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena	472
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
15	24	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	15
40	25	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze	53
93	26	Errata-corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872)	125
94	27	Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	125
105	28	Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	140
122	29	Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71	172
128	30	Seconda edizione delle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria	177
131	31	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze	181
148	32	Pubblicazioni del Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	197
152	33	Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2°	200
157	34	Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi	205
167	35	Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria — 2ª edizione	215
171	36	Variante al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria	219
173	37	Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti	221
174	38	Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi 1870-1871	222

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
175	39	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze	223
188	40	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	257
191	41	Variante alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito .	260
210	42	Adozione di talum oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina .	398
		QUADRI ORGANICI.	
17	13	Personale dell'istituto topografico militare	21
25	14	Formazione d'una nuova compagnia operai d'artiglieria (da costa)	29
52	15	Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti	75
60	16	Costituzione della casa militare di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta	83
91	17	Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi	124
118	18	Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi	168
126	19	Assegnamenti di scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi	175
194	20	Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e di Brescia	261
196	1	Regio Decreto che determina le tabelle graduali o numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso Regio Decreto.	280
231	2	Regio Decreto relativo alle case militari di S. M. e dei RR. Principi.	449
249	3	Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti	487
		RECLUTAMENTO.	
9	18	Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno	9

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
10	19	Esonerazione ai comandanti dei R. Carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª o 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato	10
20	20	Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva	23
37	21	Disposizione circa i capi-sarti, capi-calzolai e capi-sellai .	50
39	22	Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina .	51
42	23	Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti	55
45	24	Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione	56
56	25	Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale	78
104	26	Chiamata all'istruzione sotto le armi della 2ª categoria classe 1852	140
143	27	Legge con la quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853	195
149	28	Schiarimento all'Atto n° 65 del 1872	198
168	29	R. Decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853	217
177	30	Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.	235
192	31	Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato modello n° 99	260
		RECLUSIONE MILITARE.	
27	1	Assegnazione ai corpi degl'individui che sortono dalla reclusione militare	32
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.	
3	30	Circa il pagamento d'una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato	2
4	31	Aggiunta alle disposizioni sulle contabilità interne dei corpi in data 26 dicembre 1871	3

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
5	32	Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari	5
18	33	Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio, addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia	22
19	34	Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito	22
22	35	Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi . . .	24
23	36	Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare	25
26	37	Aumento dell'indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo	32
46	38	Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito	57
48	39	Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri con indicazione di quelli che possono essere acquistati dai consigli	59
51	40	Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'esercito	62
51	41	Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili	77
68	42	Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale .	88
71	43	Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito	92
74	44	Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze	96
78	45	Varianti alle disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi	107
93	46	Istruzione intorno al pagamento e contoggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale	126
100	47	Schiarimenti all'Atto n° 37 circa agli assegnamenti dei capi operai	134
106	48	Assegnamento agli ufficiali contabili	141
109	49	Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili	142
129	50	Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze .	178
130	51	Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi	179
139	52	Spese per il servizio della musica presso i corpi	189
141	53	Aggiunta all'istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale	192
162	54	Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve	213

Atto	Nota	OGGETTO	Pagin
163	55	Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . .	213
181	56	R. Decreto che dà incarico all ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole	239
193	58	Aggiunta all istruzione sull'amministrazione e contabilità degli assegnamenti degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio	261
209	59	Variante relativa al colore della etichetta per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica	398
213	60	Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di dette armi	410
233	61	Indennità di carica e spesa d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato .	463
234	62	Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sott' ufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d' istruzione	464
238	63	Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali . . .	467
239	64	Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari	467
240	65	Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena	468
243	66	Istruzione circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena, da rimborsarsi da altri dicasteri	473
246	67	Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870, per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874.	476
250	68	Assegni eventuali per gli ufficiali commissari	488
258	69	Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato, ai comandi territoriali ed alle direzioni delle armi suddette.	496
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
6	2	Errata-corrige al Regolamento di disciplina	7
11	3	Modificazioni al Regolamento speciale delle compagnie di disciplina	11
24	4	Errata-corrige al Regolamento di disciplina	27
43	5	Errata-corrige al Regolamento di disciplina	55
44	6	Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti agli ufficiali	56

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
80	7	Pubblicazione degli allegati N. 1, 2, 5, 6, 17 del Regolamento di disciplina	111
82	8	Errata corrige al § 651 del Regolamento di disciplina . .	112
96	9	Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme)	133
108	10	Delegazione di voci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri	142
151	11	Uso d'un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari	199
172	12	Errata-corrige al Regolamento per le licenze (allegato al Regolamento di disciplina	221
185	13	Segno particolare ai soldati delle compagnie alpine assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1 del Regolamento di disciplina — Regolamento sull'uniforme	248
208	14	Cómputo della licenza degli ufficiali	397
222	15	Modificazione degli articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina	434
223	16	Modificazioni di alcuni numeri dell'allegato N. 5 al Regolamento di disciplina	435
253	17	*Chiarimento all'art. 171 del Regolamento di disciplina* . .	492
251	18	Voci di capo di corpo o di servizio, e di comandante di presidio o di distaccamento.	493
255	19	Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali.	494
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
50	9	Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione	62
62	10	Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione	84
63	11	Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia	85
64	12	Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio	85
102	13	R. Decreto che dà facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie	136
110	14	Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa . . .	143
200	15	Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito	391
201	16	Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente .	391
244	17	Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, sottufficiali di maggiorità, caporali maggiori di compagnia ed appuntati	474

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
256	18	Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori	494
		REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI.	
101	4	Modificazioni relative all'ordine sparso	135
		REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA.	
140	1	Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria	191
176	2	Errata-corrige alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria	224
		REGOLAMENTO PEI VOLONTARI DI UN ANNO.	
178	1	Schiarimento all'articolo 34 di detto regolamento e prescrizione relativa	235
		REQUISIZIONE CAVALLI.	
199	1	Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito	387
		SCRIVANI LOCALI.	
32	2	R. Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri. — Istruzione per l'oseguimento del Regio Decreto stesso	37
88	3	R. Decreto con cui sono assegnati scrivani locali alle direzioni generali degli ospedali militari. — Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto stesso	123
		SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE.	
16	5	Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali	15
84	6	Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale	113

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
120	7	Inscrizione sui ruolini o sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente	171
135	8	Inscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali	186
180	9	Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. — Ispezione permanente degli ospedali	236
189	10	Gli ufficiali a disposizione di altro Ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio	259
		SERVIZIO SANITARIO.	
116	1	Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili	161
		STATISTICA.	
187	1	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872	249
		STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI.	
134	21	Riparto dei contabili capitani in due classi (*leggasi invece:* Nota N. 11)	185
		SUSSISTENZE MILITARI.	
117	1	Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari presso truppe mobilizzate	163
		TRASPORTI SUL MARE E SUI LAGHI.	
76	1	Convenzione per il trasporto sul lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata, ed istruzione per l'eseguimento	98
		UFFICIALI DI RISERVA.	
212	1	Dichiarazione	409
		ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA.	
225	1	Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. — Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli	437

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 16 gennaio Parte I.

NOVEMBRE 17. — Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in detta città. *pag* 1.

» 28. — Riduzione del ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag* 1.

GENNAIO 1. — Pagamento di una parte del credito di massa agli uomini partenti in congedo illimitato. *pag.* 2.

» 2. — Aggiunta alle *Disposizioni* sulle contabilità interne dei corpi. *pag.* 3.

» 3. — Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari *pag.* 5.

» 4. — Errata-corrige al Regolamento di disciplina. *pag.* 7.

» 5. — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno. *pag.* 7.

» 6. — Copertura bianca per il chepi di truppa. *pag.* 8.

Atto N. 1 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 2) — **Aggregazione dell' archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città.** — 17 novembre 1872. — N. 1121 (Serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. L'archivio del Ministero della guerra in Torino, a cominciare dal 1° gennaio 1873, è posto sotto la dipendenza del Ministero dell'interno mediante l'aggregazione allo archivio di Stato in Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA. — RICOTTI.

N. 2 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 3) — **Riduzione nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 28 novembre 1872. — N. 1139 (Serie 2ª) della raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto in data 17 novembre 1872, col quale l'archivio del Ministero della guerra in Torino è aggregato all'archivio di Stato nella detta città:

Visto il nostro decreto 3 luglio 1871, numero 329, che stabilisce il quadro organico nel personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. In conseguenza dell'aggregazione sancita col nostro decreto suaccennato, il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è ridotto:

Di 1 capo sezione di prima classe
» 1 segretario di prima classe
» 1 applicato di quarta classe
» 1 usciere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **3** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 30) — **Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato.** — 1° gennaio 1873.

Dopo che fu determinata la riduzione dello assegno di primo corredo per gl'individui che si arruolano, e venne stabilita invece una indennità con cui rifornirli, in caso di richiamo sotto le armi, degli oggetti di prima necessità, vien meno il bisogno di obbligare il soldato a conservare nella cassa del proprio corpo tutto intiero il fondo di massa che ha nell'atto che viene inviato in congedo illimitato. Disponendo che il soldato possa ricevere una parte del suo credito di massa, ed una parte anche del prezzo degli oggetti che gli sono ritirati dal distretto, mediante accredito sulla di lui massa, il Ministero ritiene che in tal guisa si possa ottenere il duplice scopo: di eccitare il soldato a meglio conservare il suo corredo per formarsi un fondo di massa, ed a non disfarsi o altrimenti sostituire ai proprii più scadenti oggetti di corredo, ben sapendo che quando li consegna al distretto, gli si corrisponde una parte della somma, che come valore di essa viene inscritta a credito sul suo conto di massa. Per tali considerazioni si aggiungono ai §§ 106 e 107 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871, quelli, qui in appresso:

« § 100bis. Al militare che si reca in congedo illimitato, verrà « corrisposta la metà del suo credito di massa, quale resulterà « dopo avervi compreso il valore degli oggetti restituiti. Tal « pagamento sarà fatto dalle amministrazioni distrettuali. « Per norma delle dette amministrazioni, i corpi inscriveranno « nell' elenco avviso modello N. 100 il credito di massa dei « singoli individui, quale apparirà dopo assestati i libretti per « parte dei comandanti di compagnia ».

« § 107bis. Sono esclusi dal beneficio sopraindicato quelli « individui, il cui credito di massa fosse inferiore alle lire due, « e quelli dei quali constasse che avessero venduto o cambiato « parte del loro corredo ».

Queste nuove prescrizioni hanno vigore dal 1° gennaio 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 4 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 31) — **Aggiunta alle *Disposizioni* sulle contabilità interne dei corpi in data 26 dicembre 1871.** — 2 gennaio.

Alle succitate *Disposizioni* si aggiunge l'articolo seguente:

Art. 107.

Esito delle carte, dei documenti, e dei registri contabili ultimati.

§ 590. Trascorso il termine di 6 mesi dopo l'ispezione annuale dei conti interni, le amministrazioni dei corpi non aventi residenza fissa (1), dovranno spedire all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilita dei corpi, per esservi riposti in archivio, le seguenti carte e registri ultimati e relativi a contabilità già saldate, — *Registri degli atti di amministrazione e contabilità del consiglio permanente. — Giornali di cassa del consiglio permanente. — Registri a madre e figlia delle quietanze rilasciate. — Registri delle robe del governo in caricamento al consiglio e relativi giornali. — Abbozzi dei riassunti trimestrali della contabilità interna, coi relativi allegati. — Abbozzi dei bilanci della massa generale nomini, cogli allegati che vi siriferiscono.*

§ 591. La trasmissione delle preaccennate carte e registri all' ufficio di revisione sarà accompagnata da elenco descrittivo dei medesimi in duplice esemplare, colla precisa indicazione dell'esercizio contabile cui riguardano. Un esemplare del prelette elenco, verrà, dopo gli opportuni riscontri, restituito all'amministrazione mittente, munito della dichiarazione di ricevuta per parte dell'ufficio di revisione.

---

(1) Per corpi non aventi residenza fissa s'intendono i reggimenti di fanteria, bersaglieri, artiglieria, genio e cavalleria.

§ 592. Le altre amministrazioni continueranno a tenere nel proprio archivio le carte e registri menzionati nel precedente § 590.

§ 593. Tutte indistintamente le amministrazioni dei corpi, dovranno, dopo il termine di sei mesi dalla ispezione annuale dei conti interni, esitare le rimanenti carte, registri e documenti contablii non tassativamente indicati al § 590.

§ 594. Le amministrazioni stesse avvertiranno tuttavia di non disfarsi di quei registri, e documenti amministrativi che interessino in qualunque modo le contabilità tra corpo e lo Stato, se prima non hanno ricevuto il relativo mandato di saldo, in quanto alle gestioni in contanti, o non siano stati approvati i rendicoti delle contabilità in materie. Avvertiranno parimenti di ritardare la vendita di quei registri e documenti che possano ancora essere necessari per appurare le differenze o risolvere le questioni amministrative vertenti e ciò fino alla completa definizione d'ogni cosa.

§ 595. L'esito delle carte, i registri o documenti contabili enunciato al § 593, seguirà colle stesse norme stabilito per gli oggetti fuori uso, e la vendita potrà effettuarsi tanto al commercio che alle cartiere, secondo la maggiore o minore importanza delle carte e registri medesimi, lasciandosi ciò al giusto apprezzamento dei consigli d'amministrazione.

§ 596. Resta stabilito che le carte, registri e documenti enumerati al § 590 debbano rimanere in archivio per lo spazio di cinque anni, trascorso il qual termine, saranno anche esitati a cura del predetto ufficio di revisione, o delle amministrazioni aventi residenza fissa, nel modo indicato al § 595.

Andranno però esclusi dalla vendita i *registri degli atti amministrativi e di contabilità* non che gli abbozzi dei *riassunti* e dei *bilanci trimestrali*, i quali dovranno essere versati all'archivio permanente del Ministero della guerra, colle norme accennate al § 591.

§ 597. L'ufficio di revisione e le amministrazioni aventi residenza fissa procederanno annualmente alla vendita di quei registri e documenti accennati al § 590, riferentisi a gestioni amministrative già ispezionate e saldate da cinque anni, fatta sempre eccezione per quelli indicati al secondo capoverso del § precedente.

§ 598. Le somme che i consigli di amministrazione dei corpi ricaveranno dalle vendite prescritte dai § § 593, 597 dovranno introitarsi a beneficio della rispettiva massa generale uomini, ed il retratto dall'ufficio di revisione saranno versate a profitto della massa generale uomini dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

N. **5** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N.32) — **Operazioni di conto corrente coll'Ufficio d'amministrazione di personali militari varî.** — 3 gennaio.

L' ordinamento dell'*Ufficio d'amministrazione di personali militari varî*, subentrato al soppresso *Ufficio del quartiermastro per l'armata*, avendo creato la necessità di introdurre alcune modificazioni nelle disposizioni che regolano il servizio de'conti correnti, il Ministero determina, che allo articolo 75 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871* sia sostituito il seguente:

Art. 75.

Operazioni coll'Ufficio d'amministrazione di personali militari varî.

§ 412. L'intermedio delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente e per quelle che loro occorra di eseguire fuori della propria sede è l'Ufficio d'amministrazione di personali varî.

§ 413. Per siffatte operazioni l'Ufficio di personali varî ha solo corrispondenza coi consigli permanenti dei corpi e questa per via de' rispettivi comandanti; epperò i consigli eventuali e di distaccamento non potranno mai commettergli alcuna operazione.

§ 414. Le operazioni di conto corrente sono di due sorta: o si svolgono tra corpo e corpo; o si compiono tra l'Ufficio di personali varî ed i singoli corpi.

§ 415. Le operazioni che l'Ufficio di personali varî compie per conto de' corpi sono:

La riscossione di mandati relativi alle somme che gli vengono assegnate;

La riscossione degli interessi delle cartelle e polizze di deposito degli assoldati e de' surrogati;

La riscossione de' soprasoldi e delle pensioni de' riassoldati con premio;

Le riscossioni ed i pagamenti da farsi nel luogo dov'esso ha sede;

L'accreditamento o l'addebitamento delle differenze risultanti sugli elenchi trimestrali di conto corrente, che i corpi a vicenda si trasmettono;

Infine la spedizione di tutti gli affari amministrativi, nei quali il suo concorso sia dai regolamenti o da altra disposizione richiesto.

§ 416. L'eseguimento di queste operazioni è, quando occorra, dai corpi promosso collo invio, della corrispondente nota d'operazione all'Ufficio di personali varî.

Alla nota vogliono pure essere uniti i documenti che si riferiscono alla operazione, come richieste, atti deliberativi, atti di delegazione e simili, i quali, se sono necessari a giustificare i movimenti di cassa, dovranno poi rimanere presso l'Ufficio medesimo.

§ 417. L'ultima nota d'operazione per far eseguire pagamenti dall'Ufficio di personali varî in conto del trimestre scaduto dev'essere dai corpi trasmessa non mai più tardi del giorno 16 del primo mese del trimestre susseguente, scrivendo a canto al numero d'ordine la parola *ultima;* e quella riferentesi alla liquidazione delle differenze di conto corrente tra corpo e corpo è impreteribilmente mandata l'ultimo giorno del primo mese del trimestre.

§ 418. L'Ufficio di personali varî tiene, per ogni amministrazione, un quaderno a madre-figlia per la registrazione delle operazioni di conto corrente, dal quale stacca gli *avvisi* ogniqualvolta gli occorra dare contezza ai corpi delle operazioni per loro conto compiute. Le operazioni di conto corrente, appena ricevuti gli avvisi, saranno tosto distintamente trascritte sul giornale di cassa del consiglio permanente alle colonne *in credito* o *in debito verso l'Ufficio di personali varî* con applicazione delle somme alle masse cui le partite si riferiscono, ponendovi a corredo gli avvisi stessi dopo averli segnati col numero d'ordine progressivo dei titoli giustificativi.

§ 419. L'Ufficio di personali varî ha pur l'incarico di:

Anticipare ai distretti militari i fondi che loro occorrono per i pagamenti delle indennità di viaggio, dei crediti di massa e delle altre spese per conto dei corpi;

Anticipare agli spedali militari i fondi necessari per il mantenimento degli ammalati;

Anticipare alle direzioni del genio militare i fondi per provvedere alle spese che cadono a carico della massa dei corpi collettivamente presi;

Pagare alle società di navigazione il prezzo de' trasporti sul mare, dandone debito ai singoli corpi;

Riscuotere dalla cassa militare e da quella dei depositi e prestiti i debiti di massa lasciati verso i corpi dai surrogati ed assoldati, che conseguano l'assoluto congedo, vengano giubilati, riformati, ammessi a servizio sedentario, promossi uffiziali o guardarmi, o vengano a morire;

Fare, quando occorra, gli atti necessari per depositare presso la Cassa de' depositi e prestiti l'importare delle eredità giacenti de' militari defunti;

Versare nelle casse dello Stato le somme dovute dai corpi all'erario.

§ 420. Le amministrazioni provvedono perchè sia sempre mantenuto presso l'Ufficio di personali varî un fondo non minore di L. 8000 per i reggimenti di fanteria, bersaglieri, artiglieria, genio, per le legioni de' carabinieri reali e per il corpo invalidi e veterani, e di L. 4000 per i reggimenti di cavalleria; esse hanno altresì l'obbligo di assegnare al medesimo, di mano in mano siano in condizione di farlo, i fondi esuberanti ai loro bisogni ordinari, e ciò per mettere in caso l'Ufficio stesso di compiere le proprie incumbenze.

§ 421. Avvenendo che i corpi abbiano assoluto bisogno di prendere somme sul credito che hanno verso l'Ufficio di personali vari al di là del fondo normale, dovranno fargliene domanda collo invio di apposita richiesta sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal segretario del consiglio permanente. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **6** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N° 2) — *Errata-corrige* al Regolamento di disciplina. — 4 gennaio.

Nella stampa del Regolamento di disciplina (*edizione ufficiale*) incorsero i seguenti errori di stampa, che giova correggere:

§ 130 — riga 1ª e 2ª: invece di *riunita in armi e vestita colla propria divisa spettano...* leggasi: *riunita, in armi o vestita colla propria divisa, spettano...*

§ 241 — riga 6ª: aggiungasi: (*Istruzione circa l'igiene della truppa* — allegato N° 10).

§ 373 — riga 2ª: aggiungasi: *od anche non militari.*

§ 643 — riga ultima: invece di (allegato N° 11) leggasi: (allegato N° 14).

§ 645 — riga 3ª e 4ª: si sopprimano le parole: *e sull'apposito registro delle punizioni tenuto dalla maggiorità.*

§ 708 — riga ultima: si sopprimano le parole: *e sugli appositi registri delle punizioni.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **7** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 14)—**Scioglimento dell'Ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno.** — 5 gennaio.

A datare del 16 gennaio 1873 s'intende sciolto l'Ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno, instituito a mente della Nota (N. 215) in data 12 dicembre 1870. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **8** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N.64) — **Copertura bianca per il chepi di truppa.** — 6 gennaio.

Per coprire il chepi del nuovo modello approvato con gli atti N. 116, 155 e 195 dell'anno 1872, la truppa delle varie armi e corpi per cui è adottato essa specie di copricapo, farà uso di una copertura di tela bianca (*domestic*).

Tale coperta è formata di un tondino ovale e di due pezzi *disuguali* formanti la fascia. La forma e le dimensioni di queste parti rilevansi dal disegno che si pubblica di seguito alla presente nota. Le dimensioni in altezza sono invariabili; variano soltanto i diametri del tondino e le lunghezze delle due parti della fascia a seconda del numero del chepi. I due pezzi di fascia cuciti insieme sono pur cuciti al tondino; un cordoncino di cotone bianco è tenuto al bordo inferiore in una guaina, onde fermare la coperta; in alto sul dinanzi havvi uno spacco orizzontale pel passaggio del gambo della nappina; sul centro del dinanzi è dipinto in nero il numero del reggimento e distretto, oppure l'emblema speciale esistente entro il cerchio della stella metallica del chepi. Tanto il numero, quanto l'emblema avranno l'altezza di millimetri 32.

Il conto di costruzione è il seguente:

Tela di cotone bianco (*domestic*) alta 0,72 M. 0,25 a L. 0,70	L.	0,175
Cordoncino in cotone bianco	»	0,030
Fattura e fornitura, compresa la stampa del numero	»	0,200
Costo di costruzione	L.	0,405
Prezzo di conteggio	L.	0,410

Sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1873) sarà fatta la seguente aggiunta: Categ.ª 1ª, N. 523*bis* *Copertura da chepì*: L. 0,410.

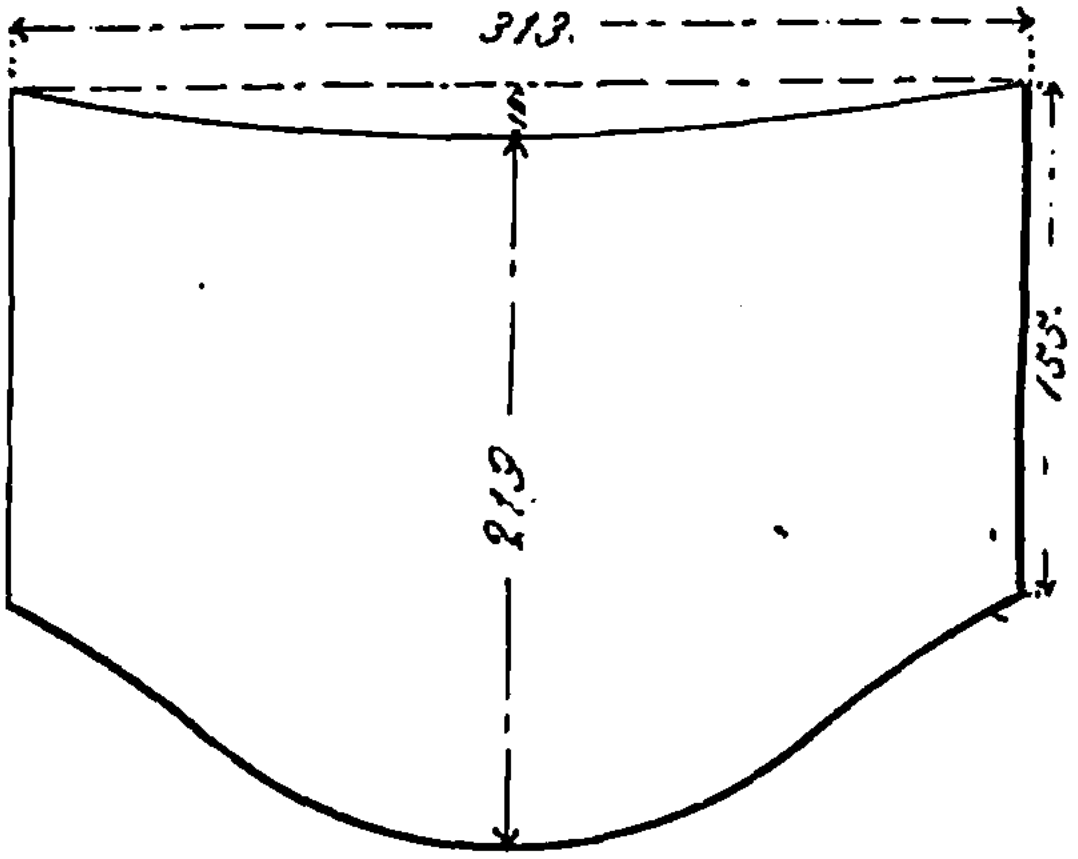
L'Opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire ai distretti e corpi il campione della copertura suddetta.

Il Ministro — Ricotti.

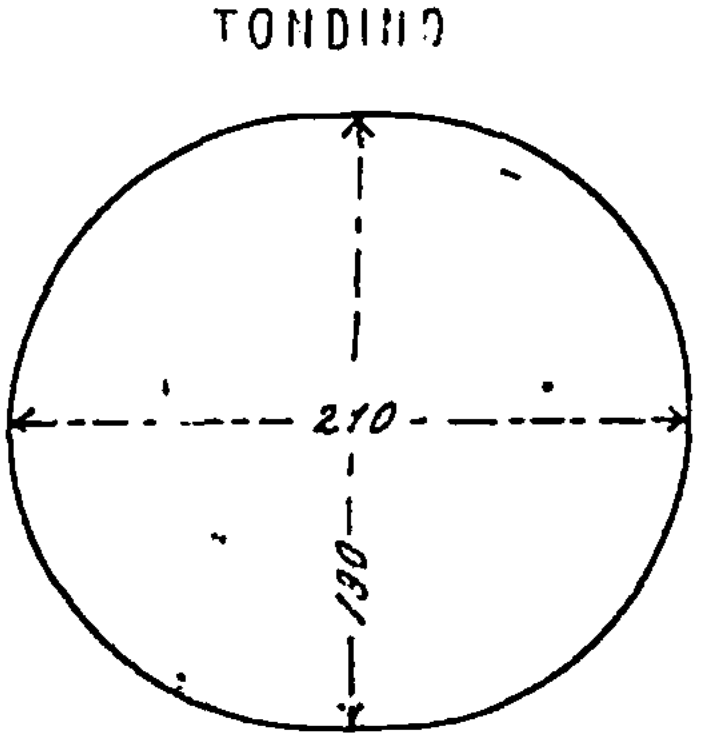
COPERTURA DA CHEPÌ

SCALA DI $\frac{1}{5}$

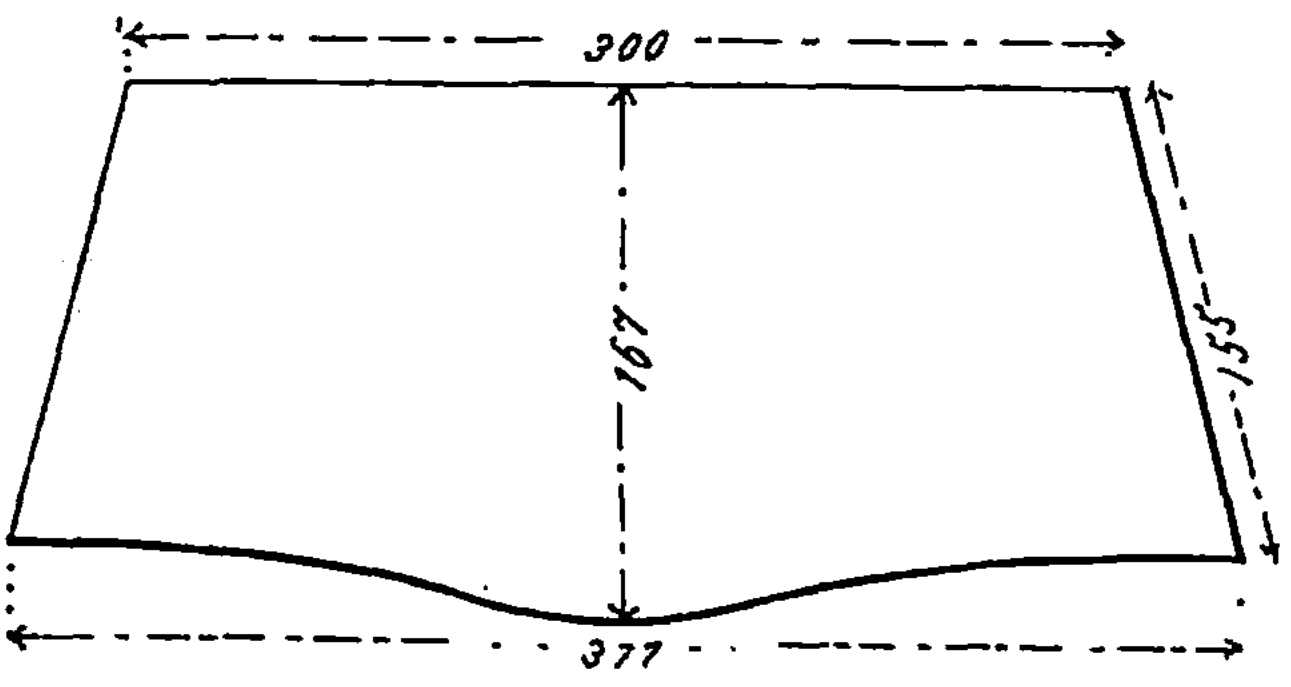
FASCIA, Parte posteriore



TONDINO



FASCIA Parte anteriore



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 17 gennaio Parte 1.

1872 DIC. 15. — Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno. *pag.* 9.

GENNAIO 2. — Esonerazione ai comandanti dei RR. carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato, *pag.* 10.

» 9. — Modificazioni al regolamento speciale per le compagnie di disciplina *pag.* 11.

» 10. — Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza. *pag.* 11.

» 11. — Giubba di panno da attendente. *pag.* 11.

» 12. — Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74. *pag.* 12.

» 7. — Aggiunte e Varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei Corpi e distretti. *pag.* 15.

» 15. — Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra ed altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali. *pag.* 15.

Atto N. **9** — RECLUTAMENTO (Nota N. 18) — **Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno.** — Atti del governo N. 1184 (Sezione 2ª). — 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5° della legge in data 19 luglio 1871, N. 349 (Serie II).

Visto il Nostro decreto del 17 settembre 1872 col quale il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria per la leva della classe 1852 venne fissata in lire 2500;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria pei giovani che impresero l'arruolamento volontario di un anno nel decorso ottobre o che lo imprenderanno nel prossimo anno 1873 è stabilito nella somma di lire 600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. **10**. — RECLUTAMENTO — (Nota N° 19) — **Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato.** — 2 gennaio 1873.

1° A datare dal 1° gennaio 1873 cessa l'obbligo per i comandanti dei reali carabinieri di provincia e di circondario di tenere i ruoli matricolari dei militari compresi nella zona della loro giurisdizione.

In conseguenza di ciò i distretti non trasmetteranno più ai comandanti dei reali carabinieri di provincia e di circondario la copia dei ruoli matricolari per gli uomini di 1ª e 2ª categoria d'ogni classe di leva, conformemente a quanto veniva prescritto dai §§ 1051 e 1056 del Regolamento sul reclutamento, ed i comandanti dei carabinieri sono esonerati dal compilare i ruoli parziali che a mento degli stessi §§ del regolamento suddetto, dovevano consegnare ai propri comandanti di stazione. I comandanti di distretto cesseranno pure dal far conoscere ai comandanti dei carabinieri reali le iscrizioni da eseguirsi sui ruoli matricolari per il disposto del § 1050 e le variazioni determinate dal successivo § 1054 del regolamento precitato.

I ruoli matricolari e le carte relative che i comandanti dei reali carabinieri attualmente posseggono per gli uomini, tanto di 1ª quanto di 2ª categoria, dovranno versarsi ai distretti militari.

2° I militari in congedo illimitato non hanno più obbligo di presentarsi al comandante la stazione dei carabinieri per la vidimazione del foglio di congedo, come era disposto dal § 995 del regolamento sul reclutamento.

3ª Per le domande di espatriazione i militari in congedo illimitato non avranno più da rivolgersi al comandante la stazione dei carabinieri reali, restando perciò abrogato quanto a tale riguardo è disposto dai §§ 1134, 1137, 1138 e 1139 del medesimo regolamento.

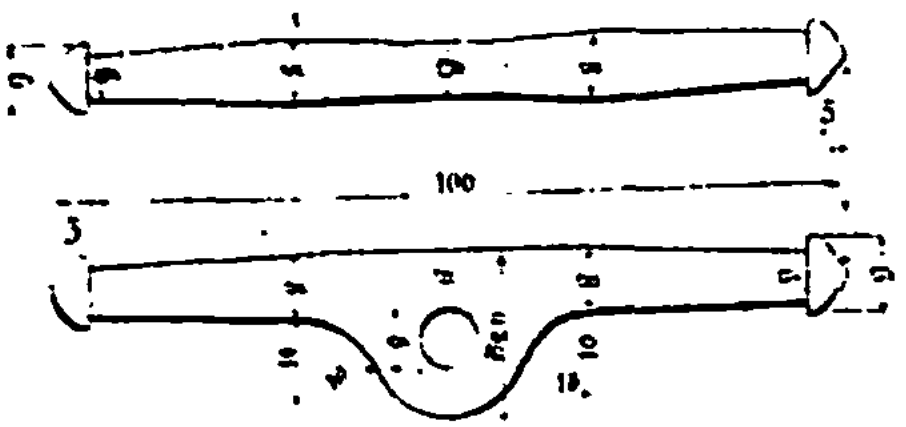
Le domande di espatriazione dei militari predetti saranno presentate ai sindaci, i quali le trasmetteranno ai comandanti di distretto cui i militari appartengono per fatto di leva; i comandanti di distretto per mezzo dei sindaci faranno conoscere ai richiedenti l'esito delle domande.

4° Nulla è innovato per quanto riguarda i sindaci, i quali continueranno a tenere i ruoli per gli uomini di 1ª e 2ª categoria, vidimeranno i fogli di congedo degli uomini in con-

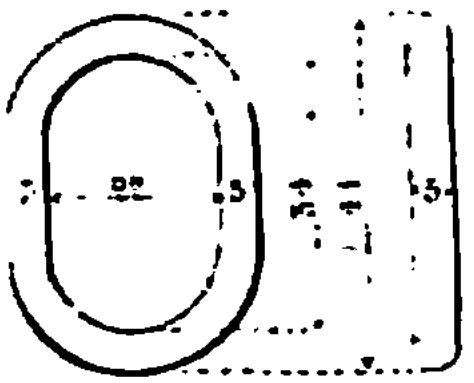
CATENA DA CAVEZZA

Catena

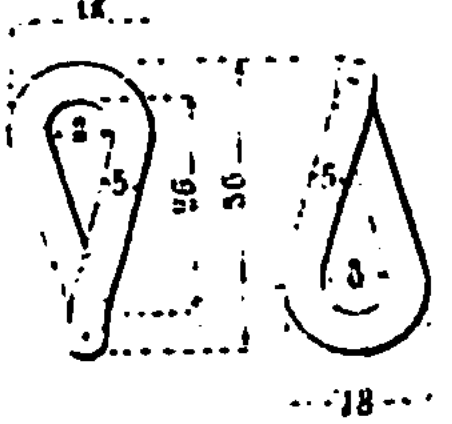
Traversino



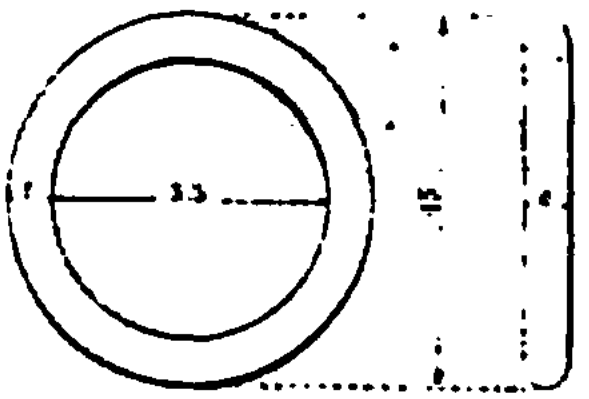
Campanella oblunga



Maglia torta



Campanella tonda



La catena si compone di: 1 traversino; N.° 55. maglie torte; una campanella oblunga ed una campanella tonda.

Peso della catena Ch 0.-750.

gedo illimitato, e riceveranno dai comandanti dei distretti militari comunicazione delle iscrizioni e delle variazioni da eseguirsi sui ruoli stessi per il disposto dei §§ 1050 e 1054 del più volte citato regolamento *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **11** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 3) — **Modificazioni al regolamento speciale per le compagnie di disciplina.** — 9 gennaio.

A modificazione del prescritto dai numeri 5 e 7 del § 83 del regolamento per le compagnie di disciplina 22 marzo 1868 rimane stabilito:

a) La prigione di rigore in una sala, con o senza ferri, sarà da *otto* a *trenta* giorni.

b) I puniti colla prigione di rigore o colla cella di rigore non ricevono altro vitto che la razione di pane (compreso il quarto da zuppa) qualunque sia la durata della punizione, come è determinato dal § 727 del regolamento di disciplina.

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **12.** — BARDATURA ED ACCESSORI (Nota N. 2) — **Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza.** — 10 gennaio.

Essendosi riconosciuto conveniente di modificare l'attuale modello di catena da cavezza, giusta il disegno che va annesso alla presente, le nuove catene da cavezza, a provvedersi da ora in poi, avranno la forma e le dimensioni che ivi appaiono, e saranno similmente modificate quelle esistenti in distribuzione presso i varî corpi dell'esercito.

Il costo della riduzione a praticarsi non dovrà eccedere lire 0, 20 e dovrà essere sopportato dalla massa generale quadrupedi.

Colla nuova forma di catena, questa, invece di venir come per lo addietro assicurata all'anello della cavezza in modo stabile, vi sarà adattata a guisa di laccio scorrevole, passandone l'estremità, munita del traversino, nella campanella tonda ora sostituita all'S (esse). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **13** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 65) — **Giubba di panno da attendente.** — 11 gennaio.

È adottato un nuovo modello di *giubba di panno da attendente.*

Questa giubba, sì per la qualità e colore del panno come per la forma e per le dimensioni, corrisponde a quella stata

ultimamente approvata per la truppa delle varie armi dell'Esercito con l'Atto n° 101 del 29 maggio 1872 (pagina 230 del *Giornale Militare*, parte 1ª).

Se non che a differenza di quest'ultima, tale giubba non avrà i seguenti accessori, cioè: *lo specchietto sul bavero, gli spallini e controspallini, le finte tasche coi quattro bottoni grandi sul di dietro, le aperture laterali e le filettature in panno colorato ai parantani.*

Sarà però aggiunta sul lato destro della giubba medesima una tasca interna.

Per le varie taglie, in cui si suddividono le nuove giubbe di panno da attendente, si osserveranno le tabelle stesse pubblicate per le diverse armi con l'Atto sovracitato.

Sebbene per costruire la giubba di panno da attendente, secondo il modello prescritto dal presente Atto, occorra qualche poco meno di stoffe e di bottoni ed anche minore lavoro che non per confezionare una giubba ordinaria da soldato, tuttavia, siccome ne risulterebbe una differenza di prezzo quasi insignificante, il Ministero determina che il prezzo della nuova giubba da attendente debba essere uguale a quello della giubba ordinaria da soldato della stessa arma.

Sul modello per gl'inventarî del materiale pei servizi amministrativi (Edizione 1872) si faranno le seguenti aggiunte:

Cat. I, N. 524bis	Giubbe di panno da attendente	di fanteria	L. 18.970
» 525bis	dette	idem	di bersagl. » 19.210
» 526bis	dette	idem	di cavalleria » 18.340
» 527bis	dette	idem	di artiglieria » 19.250
» 528bis	dette	idem	del genio » 18.900

La giubba ordinaria da soldato può facilmente e con poca spesa essere trasformata in giubba da attendente, e viceversa. La spesa di trasformazione sarà determinata dai consigli d'am-ministrazione e verrà posta a carico della massa individuale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **14**. — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 5) — **Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74.** — 12 gennaio.

1. Nel corso del biennio 1873-74 tutti gli ufficiali della milizia provinciale dovranno prestare due mesi di servizio sotto le armi.

2. Tale tempo di servizio potrà esser prestato, a scelta degli ufficiali, o continuatamente od in due periodi, di ugual durata od il più breve dei quali non sia minore di 20 giorni,

e purchè uno di questi almeno sia nell'anno corrente e possibilmente tra il 1° aprile ed il 1° agosto.

3. L'ufficiale che per ragione d'impiego o per altri affari o per salute si trovasse impedito a recarsi sotto le armi tra il 1° aprile ed il 1° agosto dell'anno corrente, potrà, mediante regolare e giustificata domanda, ottenere dal comandante del distretto ov'è domiciliato, di prestare più tardi il tempo prescritto di servizio.

4. Il servizio sarà prestato:

a) Dagli ufficiali di fanteria di linea e bersaglieri: appo il distretto militare ove sono domiciliati. Quelli però che sono effettivi ad un distretto diverso da quello ove hanno domicilio, possono eleggere di servire nel distretto cui sono effettivi;

b) Dagli ufficiali d'artiglieria e genio: appo il reggimento o la brigata distaccata dell'arma rispettiva, che loro sarà designata dal comandante del distretto ove sono domiciliati. Quelli ascritti al treno dovranno servire nelle compagnie del treno. Quelli di artiglieria potranno sciegliere di prestare i due mesi di servizio nell'artiglieria da piazza o nell'artiglieria da battaglia.

5. Le competenze dovute agli ufficiali della milizia, chiamati sotto le armi, sono determinate dal capoverso *c*) art. 7 R. D. 10 marzo 1872 (*atto* N. 48).

L'indennità giornaliera di L. 5 va corrisposta in ragione delle giornate di presenza (esclusa quella d'arrivo e compresa quella di partenza).

Le indennità di viaggio sono quelle stabilite per gli ufficiali di ugual grado nell'esercito permanente; e sono corrisposte pel viaggio d'andata dal domicilio dell'ufficiale al luogo ove deve recarsi per prestar servizio, e per il viaggio di ritorno al precedente domicilio dell'ufficiale.

Affinchè essi ufficiali possano fruire della riduzione di trasporto sulle ferrovie e sul mare, i comandanti dei distretti, ove hanno domicilio, loro procureranno per tempo, il *mod. B* di cui è caso ai §§ 12, 14, 17, 18, 19 e 24 del regolamento per l'esecuzione della convenzione 16 marzo 1870 e § 18 dell'istruzione delli 16 giugno per l'eseguimento della nuova convenzione pei trasporti sul mare in data 18 marzo 1871; ed il *Mod. D* indicato dai §§ 32 e 33 del regolamento sovracitato.

Questi documenti saranno recapitati, per gli ufficiali che non si trovano nella città sede del distretto, a mezzo dei sindaci dei rispettivi comuni di domicilio:

6. Agli ufficiali, che faranno servizio nelle batterie d'artiglieria o nelle compagnie del treno, sarà da queste fornito un cavallo di truppa ogni volta ne abbisognino per servizio. Se però sono provveduti di cavalli propri atti al servizio, riceveranno tante razioni di foraggio quanti saranno i cavalli, senza però eccedere il numero delle razioni di foraggio dovute all'ufficiale dell'arma di pari grado.

7. L'ufficiale di milizia che, trovandosi sotto le armi, venga a cadere ammalato sarà lasciato in libertà, per riprendere più tardi il suo servizio, se la indisposizione si protrarrà oltre una settimana, ovvero se fin da principio la malattia si presentasse di una durata maggiore di 7 giorni. L'ufficiale ha diritto di essere ricoverato negli ospedali militari, pagando la tangente stabilita per gli ufficiali subalterni dell'esercito permanente. Se la malattia si protraesse oltre a sette giorni, egli potrà rimanere all'ospedale; gli cesserà però l'indennità giornaliera di lire 6; se la malattia fu incontrata per servizio, cotesta indennità giornaliera gli sarà corrisposta fino a compiuta guarigione.

8. I comandanti dei distretti manderanno a ciascuno degli ufficiali della milizia domiciliati nei distretti un esemplare del presente *Atto*; e ciò varrà di notificazione ad essi delle disposizioni contenute nell'*Atto* medesimo. A quelli di artiglieria e del genio indicheranno inoltre il corpo e la brigata, appo cui ciascuno dovrà prestar servizio

9. Ciascun ufficiale della milizia dovrà, entro il venturo febbraio, notificare al comandante del distretto, ov'è domiciliato, il periodo od i periodi di tempo in cui intenderebbe prestare i due mesi di servizio a norma del disposto dai precedenti 1, 2 e 3;

10. L'ufficiale che desiderasse prestar servizio ad altro distretto che non quello cui è effettivo od aggregato, o se dell'artiglieria o del genio, od altro corpo o distaccamento di esse armi, che non quello che gli sarà stato designato, dovrà, nel mese di febbraio, farne domanda al comandante del distretto ov'è domiciliato. Questi aderirà alla fattagli istanza, e ne avvertirà il comandante del distretto o corpo prescelto dall'ufficiale di milizia.

In tal caso però l'ufficiale non ha diritto alle indennità di viaggio nè per l'andata, nè pel ritorno; bensì ai fogli B e D e di cui all'ultimo capoverso del precedente N. 5.

11. L'ufficiale che ha prestato servizio per un primo periodo di tempo presso un distretto (corpo o brigata d'arti-

glieria o genio) deve quivi servire anche il secondo periodo. È fatta però eccezione per quelli d'artiglieria o genio, quando venisse a mutare di stanza il corpo o distaccamento, appo cui furono ammessi nel primo periodo, ovvero anche nel corso di uno qualunque dei periodi di servizio.

12. Il tempo di servizio prestato dagli ufficiali della milizia sarà inscritto sul rispettivo stato di servizio. A quest'oggetto i distretti che hanno in aggregazione ufficiali effettivi ad altri distretti, dovranno a tempo debito fare a questi ultimi le opportune partecipazioni. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **15** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 24) — **Aggiunte e Varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria.**

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di Misura	Prezzo Regolamentare dell'Unità L.	C.	Annotazioni
3ª	12bis	Porta granate da cent. 7	N°	»	75	Aggiunta
6ª	1113	Parti di buffetterie in cuoio	»	»	»	Id.
»	1114	Parti di buffetterie in metallo	»	»	»	Id.
7ª	316	Casse d'imballo per granate oblunghe da cent. 7.	»	6	»	Id.
8ª	507	Parti di bardature e finimenti	»	»	»	Variante
»	508	Parti di finimenti.	»	»	»	Abolita
»	589	Parti diverse di bardature e finimenti. .	»	»	»	Variante
»	590	Parti diversi di finimenti	»	»	»	Abolita

Roma, addì 7 gennaio 1873. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **16** — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 5) — **Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali** — 14 gennaio.

1. I ruolini degli ufficiali mod. 8 che tutti i corpi erano tenuti di trasmettere mensilmente al Ministero della guerra ed in principio d'ogni anno ai comandanti generali delle divisioni, ed i ruolini degli ufficiali in aspettativa, mod. N. 540 *ter* d'or-

dine, che i comandanti di distretto dovevano mensilmente spedire al Ministero della guerra, sono soppressi.

2. Nei primi tre giorni d'ogni mese spediranno un ruolino, secondo l'annesso mod.:

a) AL MINISTERO DELLA GUERRA:

Segretariato generale: Il comitato delle armi di linea — l'avvocato generale militare — i comandi generali di corpo d'esercito — il comando generale del corpo di stato maggiore — l'istituto topografico militare — i comandi delle divisioni militari — gli istituti e le scuole militari — i tribunali militari;

Direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria — il comitato ed i comandi di legione dei carabinieri reali — i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria — i distretti militari (comprese le compagnie di disciplina) ed il corpo moschettieri;

Direzione generale d'artiglieria e genio: I comitati dell'artiglieria e del genio — i reggimenti d'artiglieria e del genio — i comandi territoriali e le direzioni territoriali d'artiglieria e del genio — le direzioni di stabilimenti di artiglieria.

Direzione generale dei servizi amministrativi: Il consiglio superiore militare di sanità — il laboratorio farmaceutico — le direzioni degli ospedali militari (comprese le compagnie infermieri) — gli uffici di intendenza militare e delle sussistenze militari — l'ufficio di revisione per le contabilità e le matricole dell'esercito — l'ufficio di personali militari vari — le direzioni dei magazzeni militari e l'opificio meccanico militare.

b) AI COMANDI GENERALI DI CORPO D'ESERCITO:

Tutti i corpi, distaccamenti, comandi, direzioni ed uffici che dai medesimi dipendono.

c) AI COMANDI DI DIVISIONE:

Tutti i corpi, distaccamenti, comandi, direzioni ed uffici che dai medesimi dipendono.

d) AI COMANDI DI BRIGATA (ovvero ai comandi territoriali di artiglieria e genio):

I corpi e reparti di corpo dipendenti.

3. I comandi di divisione comprenderanno nel loro ruolino i comandanti di brigata di fanteria e cavalleria, i veterinari capi, i comandanti stabili di presidio e di fortezza cogli ufficiali addetti.

4. I ruolini dovranno presentare la posizione degli ufficiali ed impiegati assimilati, (effettivi, comandati od aggregati) al 1° del mese, come pure quella degli impiegati non assimilati, compresi gli scrivani locali e provvisori. Per l'ordine d'iscrizione

e le indicazioni da apporre nella casella N. 4 si avranno presenti gli esempi pratici dei modelli annessi.

5. I comandanti di distretto nei primi tre giorni di ciascun trimestre trasmetteranno un simile ruolino per gli ufficiali delle milizia provinciale al Ministero della guerra (direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria).

6. L'ufficio di personali militari vari trasmetterà pure un simile ruolino a ciascuna direzione generale del Ministero della guerra per gli ufficiali ed impiegati assimilati e non assimilati, in aspettativa ed in disponibilità, che da essa dipendono, indicando nella casella N. 4, il distretto nel quale ciascuno trovasi domiciliato.

A tale scopo i comandanti di distretto sono tenuti di comunicare all'ufficio di personali militari vari i cambi di domicilio degli ufficiali ed impiegati assimilati e non assimilati, in aspettativa ed in disponibilità, di mano in mano che succedono.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 406 d'ordine
del modellario

... REGGIMENTO DI FANTERIA

RUOLINO *DEGLI UFFICIALI ED IMPIEGATI ASSIMILATI*

effettivi, comandati od aggregati al suddetto reggimento al 1° di gennaio 1

GRADO	IMPIEGO	COGNOME E NOME			POSIZIONE DELL'UFFICIAL Indicazioni diverse
Colonn.	Comandante il reggim.	Bossi	cav.	Annibale	Presente.
Maggiore	Relatore	Grossardi	»	Enrico	Id.
Id.	Comandante il 2° batt.	Santoro	»	Giovanni	Id.
Id.	Id. il 1° id.	Morello	»	Pietro	Id.
Capitano	Comand. la 6ª comp.	Serafino	sig.	Nazzaro	Id.
Id.	Id. la 5ª id.	Berti	nob.	Stefano	Ammalato in camera di dicembre 1872.
Id.	Id. la 3ª id.	Bini	sig.	Ernesto	In licenza ordinaria di 30 a Pisa dal 20 dic.
Id.	Id. la 1ª id.	Gizzi	»	Giacomo	Presente.
Id.	Id. la 2ª id.	Solone	»	Alcide	Id.
Id.	Id. la 4ª id.	Sapelli	cav.	Carlo	Distaccato a Genzano 31 ottobre 1872.
Id.	Id. la 9ª id.	Rizzo	sig.	Giacomo	Presente.
Id.	Id. la 7ª id.	Serpi	»	Angelo	Id.
Id.	Id. la 10ª id.	Tosi	»	Illumin.	Id.
Id.	Id. la 8ª id.	Caro	cav.	Giovanni	Id.
Id.	Aiutante maggiore in 1°	Revera	sig	Ferdin.	Id.
Id.	Comand. la comp. deposito	Sozzi	»	Antonio	In breve licenza di gio a Firenze dal 27 dic.
Id.	Comand. la 12ª comp.	Roberti	march.	Ademaro	Id.
Id.	Direttore dei conti	Sordi	sig.	Raim.	Id.
Id.	Comand la 11ª comp.	Cossa	»	Aless.	Id.
Luogoten.	Addetto alla 11ª comp.	Riversi	»	Ferdin.	Id.
Id.	Id. alla 5ª id.	Cosentini	»	Carlo	Comandato per il cost struzione in Parma ottobre 1872.
Id.	Id. alla 7ª id.	Miglio	»	Franc.	Presente.
Id.	Ufficiale d'amm. (pagatore)	Zeni	»	Luigi	Id.
Id.	Addetto alla 12ª comp.	Bevilacqua	»	Pietro	Comandato al distret Arezzo per l'istr delle reclute.
Id.	Id. alla 10ª id.	Monti	»	Giovanni	Presente.
Id.	Id alla 4ª id.	Gagliano	»	Enrico	Distaccato a Genza 31 ottobre 1872.
Id.	Id. alla 1ª id.	Gavelli	»	Rinaldo	Presente.
Id.	Aiutante maggiore in 2° (addetto al 3° batt.)	Confalonieri	»	Emilio	Id.
Id.	Addetto alla 2ª comp.	Solera	»	Rosario	Comandato a prest vizio presso il com della divisione di

ADO	IMPIEGO	COGNOME E NOME	POSIZIONE DELL'UFFICIALE Indicazioni diverse
igaten.	Addetto alla 3ª comp	CASELLI conte Rinaldo	Presente.
Id.	Id. alla 6ª id.	SONNINO sig. Carlo	Id.
Id.	Id. alla 12ª id.	CARMINE nob. Landolfo	Comandato al distretto di Lucca per l'istruzione delle reclute.
toten.	Porta bandiera	SOLA sig. Enrico	Presente.
Id.	Addetto alla 11ª comp.	MILLO nob. Carlo	Id.
Id.	Id. alla 9ª id.	BISI sig. Franc.	Id.
Id.	Id. alla 7ª id.	CHIAPEROTTI » Antonio	Id.
Id.	Id. alla 3ª id.	SARDI » Vincenzo	Id.
Id.	Id. alla 8ª id.	PASTORE » Cesare	Id.
Id.	Id. alla 5ª id.	SACCHI » Vincenzo	Id.
Id.	Id. alla 6ª id.	LAURENT » Gugl.	Id
Id.	Id. alla 1ª id.	SEVERINI » Adolfo	All'ospedale divisionario di Roma dal 16 dic. 1872.
Id.	Id. alla 4ª id.	MARCHESE » Enrico	Presente.
idico reggim.	Addetto al reggimento	SERRA dottor Augusto	Id.
idico batt.	Addetto al 3° batt.	COLOMBO » Vincenzo	Id.

COMANDATI ED AGGREGATI D'ALTRI CORPI.

goten. 52 fan.	Aggreg. alla comp S. M.	ALMICI sig. Edoardo	Comandato per insegnare al regg. il metodo Capurro.

SCRIVANI PROVVISORI.

ivano vvis. d.	Add. all'ufficio di matric.	SANTO sig. Gabriele	Per lavori straordinari dell'ufficio matricola.
	Id. id.	MERLO » Agostino	

1° gennaio 1873.

L'Aiutante maggiore in 1°

V° IL COMANDANTE IL REGGIMENTO

N. 106 d'ordine
del modellario

... DISTRETTO MILITARE

RUOLINO *DEGLI UFFICIALI DELLA MILIZIA PROVINCIALE*

effettivi od aggregati al suddetto distretto al 1° gennaio 1873.

GRADO	IMPIEGO	COGNOME E NOME	POSIZIONE DELL'UFFICIALE Indicazioni diverse
		UFFICIALI EFFETTIVI	
		Fanteria di linea.	
Capitano		ROBERTI sig. Angelo	
Tenente		MARTORI » Ernesto	
Sottoten.		DELFINO » Enrico	Aggregato al distretto militare di Verona.
Id.		MASSOLI » Luigi	
Id.		MAUZIO » Raffaele	Aggregato al distretto militare di Roma.
		Bersaglieri.	
Tenente		FEDERICI sig. Gugl.	
		Artiglieria.	
Capitano		AIMONE sig. Edoardo	
Tenente		SCOTTI » Bened.	
		AGGREGATI D'ALTRI DISTRETTI	
		Fanteria di linea.	
Capitano		SINI sig. Edoardo	Effettivo al distretto militare di Cosenza.
Tenente		MARIO » Camillo	Id. di Benevento.
Sottoten.		SOMMA » Napol.	Id. di Caserta.
		Bersaglieri.	
Tenente		MOGLIA sig. Carlo	Id. di Bologna.

1° gennaio 1873.

L'Aiutante maggiore in 1°

V° IL COMANDANTE IL DISTRETTO

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 24 gennaio **Parte 1.**

DICEMBRE 22. — Personale dell'istituto topografico militare, *pag.* 21.
GENNAIO 15. — Decreto Ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio, addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia, *pag.* 22.
» 16. — Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito, *pag.* 22.
» 17. — Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva, *pag.* 23.
» 19. — Divisa e vestiario, *pag.* 21.
» 20. — Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi, *pag.* 21.
» 21. — Decreto Ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare, *pag* 25.
» 21. — Errata-corrige al § 256 del regolamento di disciplina, *pag.* 27.

Atto N. **17** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 13) — **Personale dell' Istituto topografico militare.** —

VITTORIO EMÀMUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1872 col quale è istituito l'Istituto topografico militare.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1° Il passaggio degli impiegati tecnici del corpo di stato maggiore nel personale civile dell' Istituto topografico militare, prescritto dall'art. 7° del citato Nostro decreto, avrà luogo secondo il seguente quadro di pareggiamento fra i gradi e le classi del cessato e del nuovo organico.

Antico organico *Gradi attuali*	**Nuovo organico** *Nuovi gradi*
Ing. geogr. di 1ª cl. e prof. di geod.	Geogr. princip. di 1ª cl.
Ingegnere geografo di 1ª cl.	Geografo principale di 2ª cl.
Topografo principale anziano	Topografo principale di 1ª cl.
Topografo principale di 1ª cl.	
Ingegnere geografo di 2ª cl.	Geografo di 1ª classe.
Topografo principale di 2ª cl.	Topografo principale di 2ª cl.
Ingegnere geografo di 3ª cl.	Geografo di 2ª classe.
	Topografo di 1ª classe,
Topografo di 1ª classe. . .	Aiutante geografo di 1ª classe
	Topografo di 2ª classe.
Topografo di 2ª classe. . .	Aiutante geografo di 2ª classe
	Aiutante calcolatore di 1ª cl.
	Aiutante topografo di 1ª classe
Topografo di 3ª classe. . .	Aiutante calcolatore di 2ª cl.
	Aiutante topografo di 2ª cl.
Allievo topografo militare. .	Aiutante calcolatore di 3ª cl.
	Allievo topografo.

Art. 2° Coloro fra i topografi a cui per la loro specialità artistica era finora corrisposto un supplemento di soldo sui fondi speciali del corpo, potranno essere trasferti nel grado e nella classe immediatamente superiore a quella corrispondente nel quadro di pareggiamento, semprechè a tale posizione corrispondano l'impiego e le attribuzioni loro affidate.

Art. 3° Le vacanze risultanti nei vari gradi del nuovo quadro potranno essere compensate da altrettante eccedenze nei gradi inferiori.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

Registrato alla Corte dei Conti
il 16 gennaio 1873
Vol. 68 decreti amministrativi, carte 144.
AYRES.

N. **18** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N° 33) — **Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio, addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia.** — 15 gennaio.

Visto l'articolo 2° del Regio Decreto 20 giugno 1867.

Il Ministro della guerra determina quanto segue:

ARTICOLO UNICO. Agli ufficiali inferiori ed agli impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio per le fortificazioni di Spezia sarà continuata pel corrente anno la concessione del soprassoldo giornaliero di lire *una*, stabilito dal precedente Decreto ministeriale delli 26 aprile 1872, in sostituzione delle indennità di trasferta, che nel disimpegno degli studi e nella circostanza di lavori potrebbero ai medesimi competere per effetto del Regio Decreto 12 aprile 1865.

Detto soprassoldo sarà pagato dalla menzionata direzione del genio coi fondi che verranno a tal uopo alla medesima assegnati sul capitolo 32 (parte straordinaria) del corrente bilancio.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte de'conti per la dovuta registrazione. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **19** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N° 34) **Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito.** — 16 gennaio.

Il Ministero determina che alle disposizioni 10 ottobre 1871 siano apportate le seguenti varianti.

Al primo capoverso del § 19 è sostituito il seguente:

« § 19. Perchè il Ministero possa conoscere la situazione « dei magazzini in stoffe, merci ed oggetti di corredo, allo « spirare di ogni trimestre, i consigli d'amministrazione per- « manenti dei distretti, dei reggimenti di cavalleria, d'arti- « glieria e del corpo zappatori del genio, gli trasmettono « entro i primi quindici giorni dopo scaduto il trimestre uno « specchio indicante .....

Al § 49 sostituire il seguente:

« § 49. Affinchè il Ministero possa conoscere la situazione « dei magazzini, i consigli d'amministrazione permanenti dei « distretti, dei reggimenti di fanteria, bersaglieri, cavalleria, « d'artiglieria e del corpo zappatori del genio, gli trasmettono « entro la prima quindicina di ogni semestre i sunti di si- « tuazione conforme ai modelli che verranno somministrati « dal Ministero stesso.

Alcuni sunti rappresentano la situazione delle armi, buffetterie, del carreggio e delle bardature (*da spedirsi alla Direzione generale d'artiglieria e genio*) altri fanno conoscere quanto esiste in oggetti di servizio generale, di ambulanza e da campo (*da spedirsi alla Direzione generale dei servizi amministrativi*).

Le direzioni degli ospedali hanno l'obbligo di spedire semestralmente il sunto relativo agli oggetti d'ambulanza che hanno in consegna. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **20**. — RECLUTAMENTO (Nota N° 20) — **Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva.** — 17 gennaio.

In aggiunta alle disposizioni contenute nell'*Atto* N° 145 dell'anno 1872, si prescrive, che gli uomini appartenenti alle compagnie infermieri, ad eccezione di quelli appartenenti ai distretti militari di Cagliari e Sassari, all'atto del loro invio in congedo illimitato, debbano far passaggio nella compagnia infermieri di quella divisione militare dentro la cui giurisdizione è compreso il distretto al quale appartengono per fatto di leva. Le norme da osservarsi per il trasferimento degli uomini predetti, saranno le medesime che analogamente sono prescritte dal N° 14 dell'*Atto* precitato per l'invio in congedo illimitato dei militari ascritti con ferma temporanea alla truppa permanente dei distretti.

Si rammenta che i militari delle compagnie infermieri sono, a mente dell'art.° 21 della legge 19 luglio 1871, esclusi dal passaggio nella milizia provinciale. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **21** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 66) — **Divisa degli attendenti** — 19 gennaio.

La divisa speciale per gli attendenti di cui all'art. 5 dell'Istruzione annessa al R. D. 23 aprile 1871 sulla concessione degli attendenti, è determinata come segue:

a) Berretto con visiera, prescritto dagli *Atti* 140, 209, 233, del 1872.

b) Cravatta a sciarpa di stoffa bianca.

c) Giubba di panno da attendenti, giusta l'*Atto* N. 13 del corrente anno:

d) Pantaloni di panno, come gli altri soldati del corpo rispettivo.

e) Lose, per quelli appartenenti a corpi la cui truppa ne sia provvista.

Con tale divisa il soldato non porta la sciabola.

A partire del 1° luglio 1873 non sarà ammessa verun'altra divisa speciale per gli attendenti; ferma restando la facoltà concessa dal N. 48 della succitata Istruzione a certi attendenti di vestire l'abito borghese.

Coll'abito borghese però non si potrà far uso di alcun oggetto di uniforme militare.

L'attendente, autorizzato a far uso della divisa speciale, non può indossare il cappotto, la mantellina od il pastrano, senza vestire interamente l'uniforme degli altri soldati che non sono attendenti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **22** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N° 35) **Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi.** — 20 gennaio.

Per porre l'ordinamento dei ruoli amministrativi in armonia col riparto dello stato di prima previsione delle spese dell'anno 1873 per il Ministero della guerra occorrendo alcuni cambiamenti alle preesistenti disposizioni, si determina:

1° Dal primo di gennaio la parte prima del ruolo amministrativo della *scuola superiore di guerra* (§ 2° Istruz. 11 gennaio 1871) comprenderà il personale militare e civile permanente, e gli uffiziali allievi;

2° Quello della *scuola d'applicazione d'artiglieria e genio* (§ 6° *ivi*) conterrà parimenti il personale militare e civile permanente ad essa addetto, e gli uffiziali allievi;

3° Infine quello della *scuola di fanteria e di cavalleria* (§ 4° *ivi*) comprenderà alla parte prima il personale permanente militare e civile, ed alla parte seconda gli allievi sott'ufficiali del corso speciale, che per ciò dovranno amministrativamente considerarsi come effettivi alla medesima.

L'Ufficio di revisione per la contabilità dei corpi ed i rammentati Istituti dovranno conseguentemente provvedere, che anche gli uffiziali e sott'uffiziali allievi, dal primo di gennaio corrente, siano rispettivamente compresi nel proprio foglio generale delle competenze. *Il Ministro*, — RICOTTI

N. **23** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N° 36) — **Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare.** — 21 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Regio Decreto 23 dicembre 1865 sull' assegno per le spese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare.

Visto i Decreti ministeriali 18 gennaio e 30 novembre 1866 2 gennaio 1867 e 1° gennaio 1870;

Visto il Decreto ministeriale 16 dicembre 1867 col quale è stabilito che col predetto assegno gli uffici del genio debbono provvedere anche gli stampati regolamentari occorrenti al servizio:

Visto il Regio Decreto in data 4 dicembre 1870 relativi all'ordinamento de'diversi uffici del genio.

Visto il Regio Decreto in data 25 giugno 1871 col quale viene istituita una direzione provvisoria del genio per le fortificazioni di Spezia;

Riconosciuta la necessità di stabilire un nuovo riparto delle spese di cancelleria e combustibile per i predetti uffici;

Tenuto riguardo alla situazione delle masse di economia delle direzioni del genio a tutto l'anno 1872;

Determina:

ARTICOLO UNICO. — Gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per il servizio del materiale del genio nell'anno 1873 sono stabiliti come dagli specchi A e B annessi al presente decreto.

A tali assegni sarà provveduto col fondo appositamente stanziato per l'arma del genio nel capitolo 4 — Esercito — del bilancio del Ministero della guerra.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte de' conti per la sua registrazione.

Roma, li 21 gennaio 1873. *Il Ministro* — RICOTTI.

Specchio A

Assegni per ispese di cancelleria e di combustibile ai comandi territoriali del Genio ed all'Ufficio di revisione per la contabilità del materiale del Genio per l'anno 1873

INDICAZIONE DELL'UFFICIO		SOMME ASSEGNATE per le spese di Cancelleria	Combustibile	Totale	Tempo per cui è assegnata ed in cui deve pagarsi la quota pel combustibile
Ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio.		1,400	600	2,000	Novem., dic., genn. e febb.
Comandi territoriali del genio di.....	Torino	340	200	540	Nov., dic., genn. febb. e mar.
	Milano	340	200	540	
	Verona	400	200	600	
	Firenze	380	160	540	Novem., dic., genn. e febb.
	Napoli	440	100	540	Dicembre, gennaio e febbr.
			Totale L.	4,760	

Specchio B

Assegni ai vari uffici del Genio per ispese di cancelleria; combustibile e stampati regolamentari per tutto l'anno

INDICAZIONE DEGLI UFFICI	ASSEGNO
Comitato del Genio	6,000
Direzione del Genio di Alessandria	7,100
Id. Ancona	1,900
Id. Bari	2,064
Id. Bologna	5,300
Id. Capua	2,900
Id. Firenze	3,300
Id. Genova	3,200
Id. Mantova	2,000
Id. Messina	5,20
Id. Milano	1,472
Id. Napoli	2,000
Id. Palermo	1,800
Id. Roma	5,000
Id. Spezia (Fortificazioni)	2,405
Id. Torino	3,000
Id. Venezia	3,000
Id. Verona	4,755
Corpo Zappatori (Direzione delle officine)	764
Totale L.	63,160

N. **24** REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 4) — **Errata corrige al Regolamento di disciplina** — 21 gennaio.

§ 140. Tra la 5ª e la 6ª riga aggiungasi la seguente:

« Ai senatori e ai deputati riuniti in corpo o per deputazione ».

§ 158, riga 4ª, dopo le parole *Capi di stato esteri* aggiungasi, *i senatori e i deputati riuniti in corpo o per deputazione.*

§ 158, riga 8ª, invece di *questa posizione*, leggasi la *posizione del saluto.*

Al secondo capoverso del § 256 va fatta la seguente aggiunta:

« ....; saranno quindi muniti del *visto* del comandante del corpo ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 31 gennaio Parte I.

GENNAIO 15. — Formazione di una nuova compagnia operai d'artigl. (da costa). *pag* 29
» 19. — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo. *pag* 32.
» 25. — Assegnazione ai corpi degl'individui che escono dalla reclusione militare. *pag* 32.
» 26. — Fori ventilatori sui chepi. *pag.* 31.
» 26. — Nuovo modello di spallini. *pag.* 34.
» 26. — Treccia da chepi pegli ufficiali e pella truppa. *pag.* 36.
» 27. — Quando si deve ornare il chepì della treccia. *pag.* 37.
» 27. — R. Decreto ed istruzione per l'assegnamento di scrivani locali al comitato e legioni dei RR. Carabinieri. *pag.* 37.
» 29 — Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale. *pag* 38.

Atto N. **25** — QUADRI ORGANICI. (Nota N° 14) **Formazione di una nuova compagnia operai d'artiglieria (da costa).** — 15 gennaio.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Il servizio delle artiglierie di grande potenza destinate alla difesa delle coste richiede il concorso di un personale speciale, il quale, oltre alla conoscenza perfetta del maneggio di un materiale così complicato, abbia le cognizioni pratiche necessarie per ben conservarlo, e pereseguire attorno almedesimo i ripieghi e le piccole riparazioni che possono occorrere nel suo impiego.

Nel corrente anno 1873 avremo disponibile un certo numero di cannoni di gran potenza con tutto il relativo materiale; il referente crede pertanto che sia giunto il momento di preparare detto personale speciale.

Per il numero di cannoni di grande potenza che si avranno disponibili nel corso dell'anno, sarà sufficiente costituire per ora una sola compagnia, la quale prenderebbe il nome di compagnia operai, d'artiglieria (da costa).

Più tardi, ed a misura che aumenterà il numero delle artiglierie di gran potenza da collocarsi nelle nostre piazze marittime, sarà il caso di addivenire alla formazione di altre compagnie.

In pari tempo; ho pure l'onore di proporre alla M. V. la soppressione di una delle nove compagnie attive di pontieri, soppressione già contemplata nel progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito stato presentato al parlamento; il quadro di questa compagnia varrà a costituire quella della nuova compagnia operai.

Quando la M. V. sia per approvare siffatte proposte, il referente ha l'onore di pregarla a voler apporre l'augusta sua firma all'unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 13 novembre 1870 che riordina i reggimenti d'artiglieria;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1870 che stabilisce la formazione delle cinque compagnie operai e della compagnia veterani d'artiglieria;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. A far tempo dal 1° marzo 1873, il numero delle compagnie attive di pontieri del 1° reggimento d'artiglieria è ridotto ad otto.

Art. 2. Al 1° marzo 1873 sarà formata una sesta compagnia operai d'artiglieria (da costa) composta com'è indicato nel quadro annesso al presente decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 3. Le competenze della sesta compagnia operai d'artiglieria (da costa) saranno quelle stesso stabilite per le altre cinque compagnie operai.

Il Ministro della guerra provvederà per l'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 15 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

QUADRO DI FORMAZIONE

della sesta compagnia operai d'artiglieria (da costa)

Capitano comandante	1
Uffiziali subalterni	3
TOTALE UFFIZIALI	4
Furiere	1
Sergenti	8
Caporale furiere	1
Trombettieri	2
Caporali	16
Cannonieri di 1ª classe	8
Cannonieri di 2ª classe	64
TOTALE TRUPPA	100
TOTALE GENERALE COMPRESI GLI UFFIZIALI	104

Addì 15 gennaio 1873.

D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Disposizioni per la formazione di compagnie operai d'artiglieria (da costa).

1. Le compagnie operai d'artiglieria (da costa) sono destinate a fornire militari per concorrere, quali *guarda pezzi*, colle compagnie d'artiglieria da piazza al servizio delle artiglierie di gran potenza collocate a difesa delle coste marittime.

2. Colla denominazione di *guarda pezzi* s'intende, che detti militari avranno il carico: *a*) di attendere alla buona conservazione dei pezzi coi relativi armamenti, congegni, attrezzi e munizioni; *b*) di eseguire quei ripieghi e quelle riparazioni ai pezzi, loro armamenti, congegni ed attrezzi che sono possibili nel sito stesso in cui i pezzi sono collocati in batteria; *c*) di coadiuvare i graduati delle compagnie da piazza nella direzione della manovra e del tiro delle artiglierie di gran potenza.

3. Le compagnie operai d'artiglieria (da costa) saranno rette, come le altre compagnie operai d'artiglieria, per l'amministrazione, la contabilità e la matricola, dal consiglio amministrativo delle compagnie operai e veterani d'artiglieria, e dipenderanno per tutte le altre parti, che sostituiscono il governo di un corpo di truppe, dai direttori territoriali d'artiglieria, cui sono sottoposte le piazze nelle quali le medesime si trovano di presidio.

4. Le compagnie predette saranno reclutate come le altre compagnie operai, e ne vestiranno la stessa divisa.

5. La truppa delle stesse compagnie godrà dei seguenti soprassoldi di lavoro:

Sott'ufficiali	L. 0, 50
Caporali	» 0, 30
Cannonieri	» 0, 25

per ogni giornata di presenza alla compagnia.

I sott'ufficiali, caporali e cannonieri alla prigione non fruiranno del detto soprassoldo.

I soprassoldi predetti saranno pagati sul capitolo 17 del bilancio.

I sott'ufficiali, caporali e cannonieri predetti che venissero impiegati in lavori retribuibili, non potranno mai cumulare il soprassoldo di cui al N° 5, e la paga giornaliera di lavoro e di picchetto; ma, quando questa superi il soprassoldo, ai medesimi sarà inoltre pagata la differenza.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **26** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 37) **Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo** — 19 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 5 gennaio 1871, con cui furono determinate le indennità fisse per le spese d'ufficio;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La somma annua per spese d'ufficio è recata:

Da L. 2000 a L. 2500 pel comando della divisione territoriale di Verona;

Da L. 1600 a L. 2000 per quello della divisione territoriale di Palermo.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente *Decreto*, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed avrà effetto dal 1° gennaio 1873.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **27** — RECLUSIONE MILITARE. (Nota N° 1) — **Assegnazione ai corpi degli individui che sortono dalla reclusione militare.** — 25 gennaio.

La Nota ministeriale N° 47, in data 12 marzo 1871, prescrive che i militari condannati alla reclusione militare vi facciano passaggio effettivo, e che al tempo della loro uscita da detto stabilimento di pena siano ripresi in forza dai corpi ai quali prima appartenevano. Con altra Nota N° 74, in data 17 aprile 1871, fu poi stabilito il modulo di variazione per gli individui che passano effettivi alla reclusione militare, la quale è così sempre in grado di conoscere i corpi dai quali essi provengono.

In seguito al prescritto dal n° 9 del capo 1° del Codice penale militare, tutti i graduati condannati alla reclusione militare incorrono nella retrocessione, ed il Regolamento di disciplina al § 703 prescrive che i sott'ufficiali retrocessi debbano fare passaggio in altro corpo; non possono quindi, all'uscita dalla reclusione militare, far ritorno in quello al quale appartenevano. Così pure i militari provenienti da alcuni stabilimenti e corpi, in causa del carattere speciale di essi, non è conveniente vi facciano ritorno.

Perciò a regolare l'assegnazione ai corpi degli individui che sortono dalla reclusione militare, rimane stabilito:

a) *i caporali e soldati* faranno ritorno come semplici soldati al corpo al quale appartenevano;

b) i sottufficiali di qualunque arma, retrocessi per effetto della condanna, saranno cambiati di corpo;

c) fanno eccezione al prescritto dal capoverso *a*), e saranno quindi cambiati di corpo, i provenienti dagli *istituti militari*, i provenienti dai *battaglioni d' istruzione*, i *carabinieri reali*, i graduati e trombettieri provenienti dalle *compagnie di disciplina*, i *moschettieri*.

L'assegnazione ai corpi degli individui, di cui ai comma *b*) e *c*), sarà fatta direttamente dal comandante della reclusione militare colle seguenti norme al tempo della uscita di ciascuno dal luogo di pena.

1. Nessuno dovrà essere cambiato di arma, meno i carabinieri reali ed i sott' ufficiali retrocessi del corpo zappatori del genio.

2. In base al disposto dei numeri precedenti saranno assegnati:

a) ai reggimenti di fanteria:
i provenienti dai reggimenti di fanteria,
id. dai distretti militari (comprese le compagnie alpine e quelle di disciplina),
id. dai moschettieri,
id. dalle compagnie infermieri,
id. dai battaglioni d'istruzione,
id. dagli istituti militari,
id. dai sott'ufficiali del corpo zappatori del genio,
id. dai carabinieri reali a piedi;

b) ai *bersaglieri* i provenienti dai reggimenti bersaglieri.

c) ai reggimenti di *cavalleria*:
i provenienti dai reggimenti di cavalleria,
id. dal deposito cavalli stalloni,
id. dalla scuola normale di cavalleria,
id. dai carabinieri a cavallo;

d) ai reggimenti d'artiglieria:
i provenienti da detti reggimenti e da quello dei pontieri.

3. Gl'individui che hanno o superano la statura di metri 1 77, e che devono essere destinati alla fanteria, saranno assegnati ad uno dei due reggimenti granatieri.

4. Gl'individui che hanno o superano la statura di metri 1,66, e che devono essere destinati all'arma di cavalleria, saranno assegnati ad uno dei primi *dieci* reggimenti di cavalleria; quelli

di statura inferiore a metri 1.66 saranno assegnati agli altri *dieci* reggimenti.

5. I provenienti dal corpo invalidi e veterani o dai veterani dell'artiglieria o del genio, di qualsiasi grado fossero rivestiti prima della condanna, dovranno far ritorno come semplici soldati al proprio corpo o compagnia.

Il comandante del corpo rispettivo vedrà se sia il caso per la natura del reato commesso o per altro motivo di proporne al Ministero della guerra l'espulsione od il collocamento a riposo d'autorità dei medesimi.

6. Gl'individui che uscendo dalla reclusione militare devono essere inviati in congedo illimitato, saranno assegnati ai corpi nel modo prescritto pei diversi casi.

Quelli però che appartengono ai distretti di Sassari e Cagliari, saranno transitati al rispettivo distretto di leva per essere assegnati alla *milizia provinciale* a mente dell'*Atto* 275 dell'anno 1872.

7. Nell'assegnare gl'individui ai reggimenti, il comandante della reclusione militare procurerà di ripartirli in modo uguale fra tutti i reggimenti delle diverse armi, come è prescritto ai numeri precedenti, osservando di assegnare ciascuno ad uno dei reggimenti che si reclutano nel distretto militare al quale esso individuo appartiene per fatto di leva.

Qualora non fosse possibile, come ad esempio per quelli che appartengono ad un distretto di complemento, o per quelli nel cui distretto si recluta il solo reggimento di artiglieria, o di cavalleria o di bersaglieri dal quale provengono, il comandante della reclusione militare li assegnerà ad un reggimento qualunque dell'arma alla quale devono essere destinati, sempre ricercando però un giusto riparto nella successione delle assegnazioni. — *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **28** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 67) — **Fori ventilatori sui chepi.** — 26 gennaio.

Al comma 3 del N. 8 dell'*Atto* 116, del *Giornale Militare* del 1872, viene sostituito il seguente:

« Due occhielli in metallo sono collocati ai due fianchi « quattro centimetri al di sotto del piano superiore del tondino ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **29** DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 68) — **Nuovo modello di spallini.** — 26 gennaio.

A sostituzione dell'attuale spallino per cappotti da fanteria e zappatori del genio, e per giubbe di panno delle varie

armi è adottato un unico modello di spallino di ugual forma e dimensioni, costrutto in panno turchino con filettatura pure in panno colorato.

Tale nuovo spallino, quando è ultimato, deve presentare nella parte superiore una lunghezza sviluppata di centimetri 18 ed una larghezza al centro di millimetri 40 a millimetri 42.

Lo spallino onde si tratta, oltre all'essere distinto dal fregio speciale per le varie armi stabilito dall'*Atto* N. 276 del 1872, avrà pure le seguenti specialità:

a) *Filettatura in panno scarlatto*, per cappotti e giubbe da granatieri, fanteria di linea, battaglioni d'istruzione, distretti militari, compagnie infermieri, compagnie di disciplina e corpo moschettieri;

b) *Filettatura in panno cremisi*, per cappotti e giubbe da zappatori del genio, accademia militare, scuola di fanteria e cavalleria, collegio militare di Napoli, come pure per le giubbe da bersaglieri;

c) *Filettatura in panno giallo*, per giubbe d'artiglieria;

d) *Filettatura in panno bianco*, per giubba da cavalleria e scuola normale dell'arma stessa.

Le modificazioni che in forza di questa determinazione vengono introdotte nel modello degli spallini non recano alcuna variante nè al prezzo rispettivo del cappotto e delle giubbe, nè ai relativi conti di costruzione che fanno seguito agli *Atti* N. 101 e N. 109 del decorso anno.

Per norma però dei consigli amministrativi dei corpi, si avverte che nella confezione degli spallini di nuovo modello, il conto di costruzione di un paio di essi senza i fregi è il seguente:

Panno turchino alto 1,30 a	L. 11,75	metri 0,027	L.	0,318
Id. colorato id. 1,20	» 11,55	» 0,092	»	0,092
Ovatta			»	0,030
Mano d'opera			»	0,100
Prezzo di costo e conteggio			L.	0,510

Nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) detti spallini prenderanno posto al N. 522 *bis*, 1ª categoria.

L'Opificio meccanico militare è stato incaricato di spedire ai consigli amministrativi suddetti il campione degli spallini in discorso, sprovvisti dei relativi fregi.

Allo scopo poi di ovviare agli inconvenienti che si riconobbero negli spallini del modello abolito, è necessario che

nel costruire quelli secondo il nuovo campione, si abbia l'avvertenza di comprimere il più possibile la ovatta per dare maggior consistenza all'oggetto ed impedirne così lo sfaldamento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **30** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 69) — **Treccia da chepi pegli ufficiali e pella truppa.** — 26 gennaio.

Il Ministro determina che il chepi, sì degli ufficiali come della truppa delle armi presso le quali il medesimo è in uso, venga ornato di una treccia conforme alle figure 4ª e 5ª dell'annessa tavola di disegni.

La treccia per gli ufficiali (fig. 4ª) è in cordone di filato d'argento o d'oro, secondochè il distintivo di grado sia di argento o di oro.

La treccia per i sott'ufficiali (fig. 5ª) è formata da un cordone in lana, dello stesso colore che i tre montanti e la trecciuola attaccata in giro al tondino del chepi, intrecciato ad un cordone d'argento o d'oro, secondochè il distintivo di grado sia di argento o d'oro.

La treccia per i caporali e soldati (fig. 5ª) è fatta in cordone di lana dello stesso colore dei tre montanti e della trecciuola apposta in giro al tondino del chepi.

La treccia è lunga 50 centimetri e larga 15 millimetri; essa finisce ad un capo con un occhiello ed all'altro con un uncinetto di ferro. Quella degli ufficiali è ornata di una ghiandina ricoperta di tessuto d'argento o d'oro, al capo ov'è l'uncinetto.

L'uncinetto di ferro deve essere foggiato a risvolto piuttosto largo, affinchè penetrando nel chepi per lo stesso foro, per cui entra il cordoncino montante posteriore, possa fermare la treccia come vedesi nella figura 1ª.

La treccia scende quindi trasversalmente al lato destro del chepi (fig. 2ª e 3ª), passa sopra la visiera e viene a fermare l'occhiello dell'altro suo capo ad un bottoncino uguale a quello delle manopole della giubba e cucito saldamente nel punto ove la congiunzione della sopraſascia e della visiera è intersecata dal prolungamento del cordoncino montante dal lato sinistro.

Affinchè poi la treccia rimanga bene in assetto, al lato destro del chepi ed in posizione simmetrica al bottoncino suddetto ne va posto un altro, al quale sarà fermata la

Treccia al Chepi da Ufficiale e da Truppa

Fig. 3.

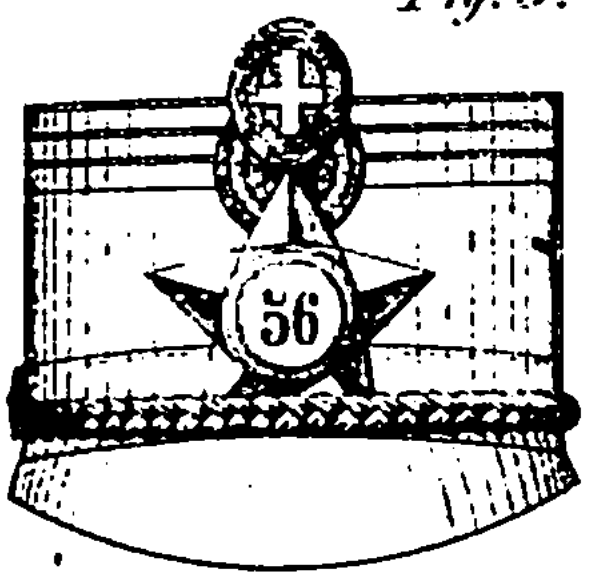
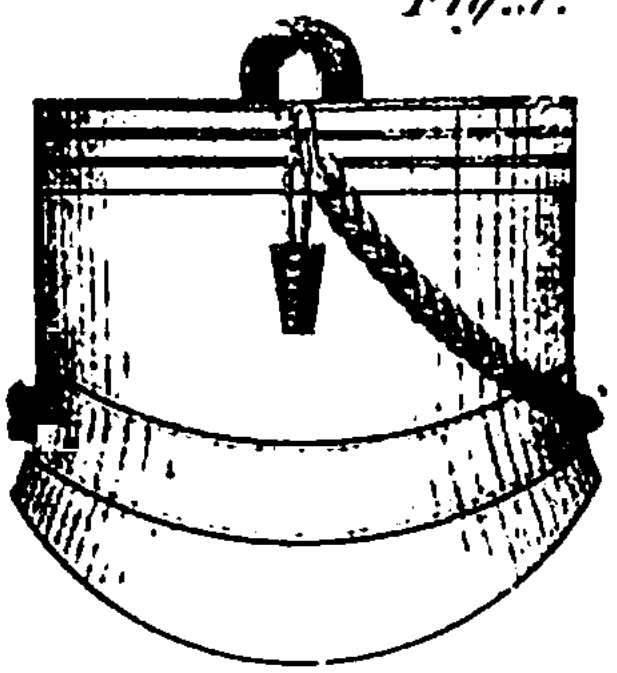


Fig. 1.



Scala di $\frac{1}{3}$

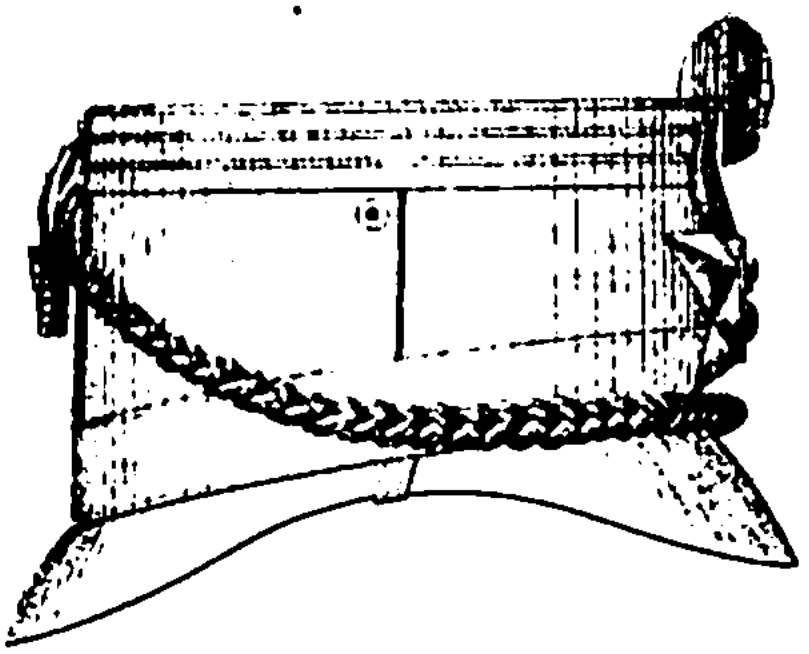


Fig. 2.

Scala di $\frac{1}{3}$

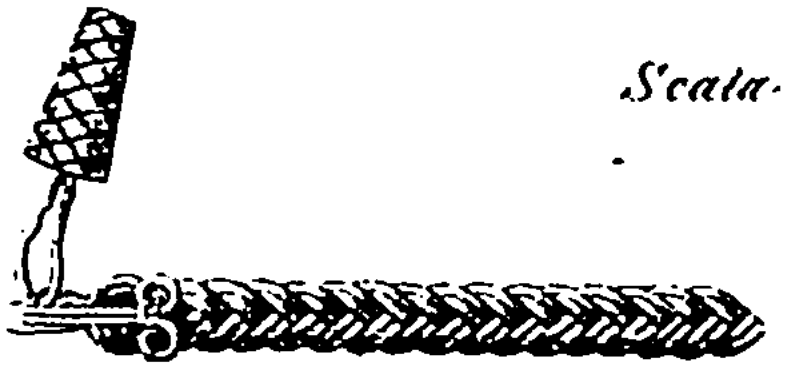


Fig. 4.

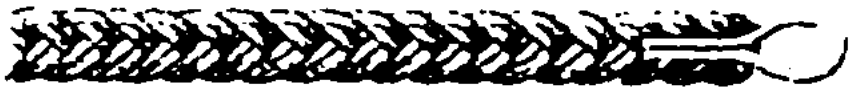


Fig. 5.





Le Roi

treccia mediante un piccolo occhiello di cordoncino nero, cucito sotto la treccia stessa a giusta distanza.

Il Ministero, mentre si riserba la cura di provvedere per la spedizione ai singoli consigli di amministrazione del campione della treccia per i chepì degli ufficiali, ha disposto perchè quelli delle treccie da sott'ufficiale e da soldati vengano ad essi spediti dalla direzione dell'Opificio meccanico militare di Torino.

Sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) saranno fatte le seguenti aggiunte:

Categ. 1ª N. 529 *bis* treccia da chepì da soldato L. 0,45
Id. » 530 *bis* id. id. da sott'uff. » 3,00

Il Ministro — RICOTTI.

N. **31** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 70) — **Quando si deve ornare il chepì della treccia.** — 27 gennaio.

Nell'uniforme festiva e nella grande uniforme, sì gli ufficiali come la truppa delle armi che fanno uso del chepì, esclusi i soldati delle compagnie di disciplina, porteranno sul chepì stesso la treccia di cui è parola nell'*Atto* N. 30.

Pel 1° maggio venturo dovranno avere la treccia suddetta tutti coloro che fanno uso del chepì di nuovo modello.

È però in facoltà dei comandanti di corpo l'ordinare che questo ornamento venga portato anche prima di detta epoca tanto dagli ufficiali quanto dalla truppa, purchè contemporaneamente da tutti gli ufficiali del reggimento o da tutta la truppa del medesimo.

Quanto agli uffiziali del corpo di stato maggiore, nulla è mutato al prescritto dell'*Atto* N. 246 del 1872.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **32** — SCRIVANI LOCALI. (Nota N. 2) — **R. Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto stesso.** — 27 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Sono assegnati all'arma dei reali carabinieri 261 scrivani locali, i quali verranno ripartiti fra il comitato e le legioni nel modo che verrà stabilito dal Ministro della guerra.

Art. 2° Ai detti scrivani locali è applicabile il Nostro Decreto

in data 5 giugno 1865, N. 2316, contenente l'ordinamento degli impiegati civili chiamati al disimpegno di servizi contabili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 gennaio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Istruzione per l'eseguimento del precedente Regio Decreto.

Il Ministero, visto il Regio Decreto degli 11 corrente gennaio, col quale sono assegnati 261 scrivani locali all'arma dei reali carabinieri da ripartirsi fra il comitato e le legioni nel modo da stabilirsi dal Ministro della guerra, determina che la ripartizione degli scrivani locali ora detti sia la seguente:

5 al comitato.
28 alle legioni di Napoli e Palermo.
24 id. Bologna, Milano e Torino.
20 id. Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze e Verona.

I 28 scrivani locali che rimangono a completare il numero di 261 portato dal succitato Regio Decreto saranno assegnati in seguito.

Per la nomina di questi scrivani saranno applicate le norme contenute nell'*Atto* N. 255, del 1872.

Il ministro — RICOTTI.

N. **33** — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI. (Nota N. 4) — **Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale.** — 29 gennaio.

Sono portate le seguenti modificazioni all'*Atto* N. 47, in data del 12 marzo 1872.

N. 2: si sostituisca: « Gli uomini di 2ª categoria si presenteranno, nel giorno ed ora indicati nel manifesto, al sindaco del rispettivo mandamento di leva, dal quale riceveranno la somma fissa per recarsi alla sede del distretto rispettivo, giusta quanto viene prescritto dall'Istruzione delli 18 agosto 1872.

« Coloro che appartengono al mandamento ove ha sede il comando del distretto si devono presentare direttamente a questo, e per il giorno della presentazione non hanno diritto ad alcuno assegnamento. Non hanno parimenti diritto ad alcun assegnamento pel giorno dell'arrivo coloro di cui è caso ai N. 5, 8 e 9 del manifesto ».

N. 3 e 4: sono soppressi.

N. 28: ultimo capoverso, si sostituisca: « Le giornate di presenza vanno calcolate dal giorno dopo l'arrivo degli inscritti alla sede del distretto a tutto il giorno della loro partenza dal distretto per il licenziamento ».

N. 31, capoverso *A)*, si sostituisca: « Alla spesa dell'indennità di via e dei mezzi di trasporto per ferrovia e per mare, se n'è il caso, dal capoluogo di mandamento alla sede del distretto e dal distretto al capoluogo di mandamento dopo l'istruzione ».

Ove sono accennati il ruolo matricolare modello N. 20 ed i fogli matricolari *F*, *G*, ed *H*, s'intendono invece accennati il foglio matricolare modello N. 17 ed i fogli matricolori modello N. 23, 21 e 22 della nuova Istruzione per la matricola.

N. 2, del manifesto: si sostituisca: « Nel sopradetto giorno dovranno presentarsi al sindaco del capoluogo del proprio mandamento prima delle 12 meridiane ».

Al N. 7 del manifesto, si sostituisca: « Coloro che si presenteranno il.... (10) ... al sindaco del proprio mandamento di leva riceveranno una somma fissa per le spese di viaggio onde raggiungere la sede del comando del distretto ».

N. 9, del manifesto, si sostituisca: « Coloro che appartengono ad un mandamento diverso da quello ove ha sede il distretto e che desiderano di presentarsi direttamente a questo comando stesso, potranno farlo, ma in tal caso non avranno diritto al rimborso di veruna spesa di viaggio ».

N. 10, del manifesto: si sostituisca: « Coloro che non si presenteranno il giorno..... e che ritarderanno a presentarsi senza averne avuto il permesso a mente del N. 3 del presente manifesto, saranno puniti disciplinarmente, se giungono al distretto senza addurre giustificati motivi di forza maggiore: se la tardanza a presentarsi si protrae oltre il 31 dicembre dell'anno corrente saranno dati disertori ».

Nella dichiarazione modello *E*, si sopprima l'ultimo inciso « trascorsi 5 giorni dal qual tempo, senza che egli si presenti od ottenga una nuova proroga, incorrerà nel reato di disertore».

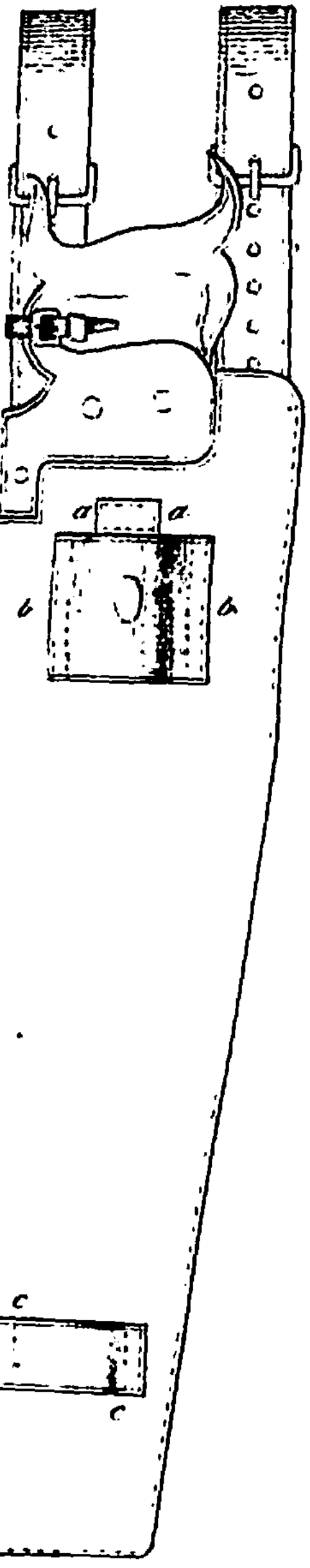
Il Ministro — RICOTTI.

Leggenda

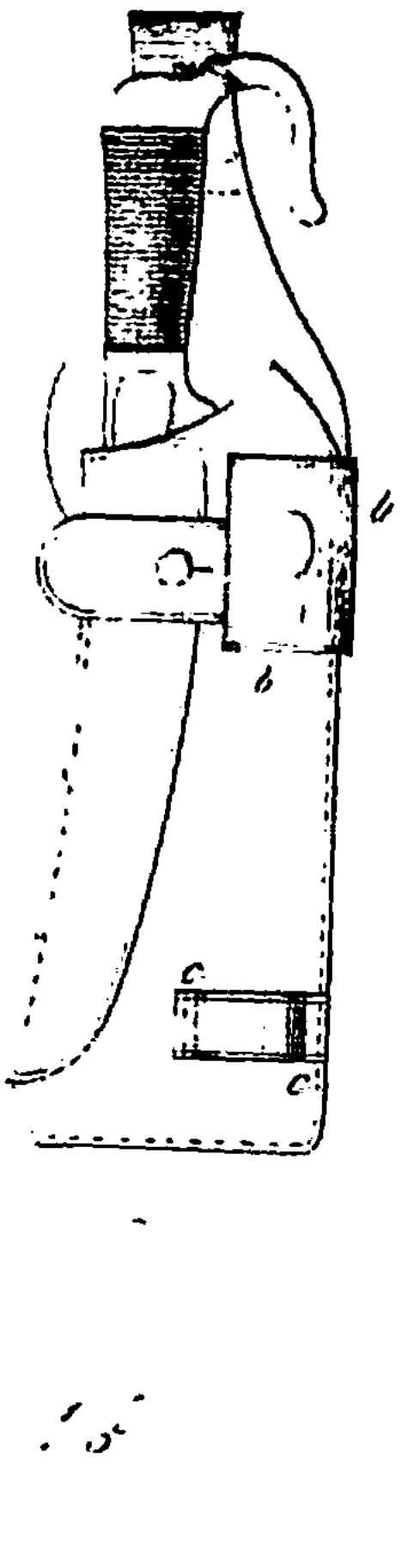
a. Tassella in cuojo

bb. Sostegno superiore della scambola bajonetta

cc id. inferiore id. id.



Gamba dx. Segmento



Gamba dx. ginocchio

Scala di ½

Firma Ex. I. R.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 7 febbraio Parte 1.

FEBBRAIO 1. — Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri, *pag.* 41.
» 2. — Soppressione del comando locale del genio di Salerno, *pag.* 41.
» 3. — Memorie storiche dei corpi, *pag.* 42.
» 4. — Disposizioni circa i capisarti, capicalzolai e capisellai, *pag.* 50.

Atto N. **34** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 20) — **Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri.** — 1° febbraio.

Di mano in mano che i reggimenti di fanteria e bersaglieri riceveranno in distribuzione il nuovo fucile modello 1870, alle guaine del segaccio e mannarese, dei rispettivi zappatori, si praticheranno le seguenti modificazioni richieste dall'introduzione della sciabola-baionetta in luogo della baionetta;

Nelle guaine anzidette, il sostegno superiore ed il sostegno inferiore avranno la forma e la disposizione che appariscono dall'annessa tavola di disegno;

Il sostegno superiore *b*, *b* alto in entrambe centimetri sette, avrà un foro elittico nel mezzo per farvi passare il *bottone* del fodero della sciabola-baionetta;

L'attuale sostegno superiore della baionetta sarà utilizzato quale sostegno inferiore *c*, *c* della sciabola-baionetta;

Contro alla guaina del segaccio ed all'imboccatura del sostegno superiore della sciabola-baionetta, sarà applicato un *tassello a*, *a* di cuoio foggiato in modo da ricoprire il vuoto fra la sciabola-baionetta ed il segaccio.

Pei reggimenti bersaglieri che fanno ancora uso del fucile Remington, le modificazioni ora indicate, potranno egualmente servire, in via provvisoria, pella sciabola-baionetta di detto fucile.

Le spese relative a queste modificazioni saranno sopportate dalla massa generale uomini. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **35** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 12) — **Soppressione del comando locale del genio di Salerno.** — 2 febbraio.

A datare dal 1° p. v. mese di marzo, viene soppresso il comando locale del genio militare istituitosi in Salerno con

---

ERRATA CORRIGE. — In calce alla pag. 18 si aggiunga:

« Il ruolino del formato di carta protocollo semplice ed a macchina, § 35 dell'istruzione 17 dicembre 1871 ».

Nota (N.° 15) del 7 febbraio 1871, e sostituita al medesimo una sezione staccata dipendente dalla direzione dell'arma stessa in Napoli. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **36.** — MATRICOLA (Nota N. 4) — **Memorie storiche dei corpi.** — 3 febbraio.

Trovandosi opportuno che le memorie storiche che debbono dai corpi inviarsi annualmente al comando generale del corpo di stato maggiore a mente del prescritto nell'*Atto* N. 70 del 17 aprile 1872, sieno redatte con una certa uniformità, per facilitarne anche la revisione e l'iscrizione a matricola delle variazioni, questo Ministero prescrive che d'ora innanzi tali memorie siano compilate secondo gli annessi modelli, ed autorizza il comandante del corpo di stato maggiore a far ricompilare in conformità dei modelli stessi le memorie storiche del 1871 o 1872 che da taluni corpi, istituti o stabilimenti militari gli fossero già state inviate.

Il Ministro — RICOTTI.

MEMORIE STORICHE

(Modello pei reggimenti di fanteria, bersaglieri, artiglieria e pel corpo del genio).

1° Comando del reggimento.	Nome e cognome del comandante titolare del reggimento. — Menzionare inoltre l'ufficiale superiore che tenne temporaneamente il comando del reggimento in tempo di guerra, accennando il motivo dell'assenza del comandante titolare.
2° Mutazioni organiche.	Citare le modificazioni organiche subite dal corpo e le disposizioni (R. Decreti o determinazioni ministeriali), che le ordinavano.
3° Stanze del reggimento. – Distaccamenti. – Cambi di brigata.	Dislocazione del reggimento al 1° gennaio. — Durata normale dei distaccamenti. — Distaccamenti, di compagnia o maggiori, soppressi od aggiunti durante l'anno. — Cambi di sede del reggimento e cambi di brigata.
4° Campi d'istruzione e grandi manovre.	Indicare se il reggimento, od una parte di esso, fu destinato a campi d'istruzione od a grandi manovre, dove e sotto gli ordini di qual comandante di brigata, di divisione o di corpo d'esercito.
5° Aumento e diminuzione d'effettivo: *a*) Uomini.	Accennare i passaggi di classi alle milizie provinciali, le chiamate ed i congedamenti di classi, citando le disposizioni che li ordinavano. Indicare inoltre il numero degli individui sia ricevuti, sia congedati; le epoche in cui giunsero al corpo o ne vennero rinviati, e, pei nuovi giunti di leva, i distretti di loro reclutamento.
b) Cavalli.	Nuove rimonte avute nell'anno. — Numero dei cavalli e razza. — Cavalli perduti per riforma ed altre cause.
6° Concorso di reparti del corpo alla formazione di altri corpi.	Indicare i reparti, od un determinato numero d'uomini del reggimento, che concorsero alla formazione di altri corpi, e per quali disposizioni; omettendo però i passaggi di singoli individui ad altri corpi.
7° Volontari di un anno	Numero dei volontari di un anno che ricevettero l'istruzione presso il corpo.
8° Ispezioni	Specie — Da chi passate ed in quale epoca dell'anno.

9° Stato sanitario del reggimento.	Indicare le circostanze straordinarie dello stato sanitario, come epidemie, infezioni od altre cause che in una data epoca dell'anno produssero un peggioramento nello stato sanitario sì degli uomini sì dei quadrupedi.
10° Avvenimenti straordinari.	Far menzione dell'opera prestata dal reggimento, o da qualche reparto di esso in occasione di gran disastri pubblici, come inondazioni, grandi incendii, epidemie, terremoti e simili, e della parte da esso presa ad avvenimenti di un grave interesse pubblico e nella repressione di sommosse popolari di qualche entità.
11° Operazioni di guerra.	Indicare se il reggimento od una parte di esso fu mobilitato per scopo di guerra o per altri motivi, accennando: *a)* di quali brigate, divisioni e corpi d'esercito fece parte; *b)* a quali operazioni di guerra prese parte e le perdite sofferte.
12° Ricompense . . .	Notare le ricompense al valor militare ed al valore civile, accordate all'intero corpo od a reparti di esso, come pure a singoli individui, accennando brevissimamente il motivo per ricompensa cui la fu accordata.

MEMORIE STORICHE

(Modello pei Distretti militari)

1° Comando del distretto.	Nome e cognome del comandante titolare.
2° Mutazioni organiche e territoriali.	Indicare le modificazioni avvenute nell'ordinamento del distretto e nella sua circoscrizione territoriale, citando le disposizioni che le ordinarono.
3° Traslocazione di sede e distaccamenti.	Notare se il comando del distretto cambiò sede, citando la disposizione che ordinò il cambiamento. — Distaccamenti fatti per l'istruzione di inscritti sì di 1ª sì di 2ª categoria, indicando la sede dei distaccamenti medesimi.

6° Chiamate di classi, passaggi di classi alla milizia provinciale - congedamenti.	Indicare: *a)* le chiamate di classi di 1ª categoria, citando: le disposizioni che le ordinarono; l'epoca in cui gli inscritti giunsero al capo luogo del distretto; il loro numero; la durata dell'istruzione; l'epoca in cui furono inviati ai corpi ed a quali corpi. *b)* le chiamate di classi di 2ª categoria, citando le disposizioni che le ordinarono; l'epoca in cui gli inscritti giunsero al capoluogo del distretto; la durata dell'istruzione loro impartita; l'epoca del rinvio alle case loro o di invio ai corpi ed a quali. *c)* i passaggi di classi in congedo illimitato alla milizia provinciale, accennando le disposizioni che li ordinarono ed il numero degli individui di ciascuna classe e da quali corpi provenienti. *d)* i congedamenti assoluti di classi in congedo illimitato, citando le disposizioni che li ordinarono ed il numero degli individui congedati.
7° Volontari di un anno.	Numero dei volontari di un un anno che ricevettero l'istruzione presso il distretto.
8° Ispezioni	Specie. — Da chi passate ed in quale epoca dell'anno.
9° Milizie provinciali.	Numero delle compagnie del distretto, distinguendo quelle di fanteria di linea da quelle di bersaglieri. — Variazioni organiche avvenute nelle medesime. — Chiamate sotto le armi degli uomini della milizia, citando le disposizioni che le ordinarono. — Data del loro arrivo al capo luogo del distretto e della formazione delle compagnie. — Loro forza. — A quali servizi speciali furono destinate. — Epoca in cui la milizia venne rinviata in congedo.
10° Avvenimenti straordinari.	Far menzione dell'opera prestata in occasione di grandi disastri pubblici, come inondazioni, grandi incendi, epidemie, terremoti e simili, e della parte presa ad avvenimenti di un grave interesse pubblico e nella repressione di sommosse popolari di qualche entità.

9° Mobilizzazione dell'esercito.	In caso di mobilizzazione dell'esercito, a quali corpi si somministrò il carreggio ed altri attrezzi da campo.
10° Ricompense . . .	Notare le ricompense al valor militare ed al valore civile accordate a individui dipendenti dal distretto, accennando brevissimamente il motivo per cui la ricompensa fu accordata.

MEMORIE STORICHE

(Modello per le Legioni dei Carabinieri Reali).

1° Comando della legione.	Nome e cognome del comandante titolare della legione.
2° Mutazioni organiche e territoriali.	Notare le modificazioni avvenute nell'ordinamento della legione e nella sua circoscrizione territoriale, accennando le disposizioni che lo ordinarono.
3° Carabinieri avuti. 4° Carabinieri aggiunti ricevuti.	*a*) Dalla legione allievi. *b*) Dai carabinieri aggiunti. *a*) Dai corpi di fanteria. *b*) Dai corpi a cavallo. } numericamente. NB. S'intende che la legione allievi indicherà invece il numero degli uomini avuti di nuova leva.
5° Congedi	Indicare il numero dei congedati per termine di ferma.
6° Mobilizzazione. . .	Indicare le frazioni od il numero d'individui, sì a piedi sì a cavallo, forniti dalla legione in occasione di mobilizzazione dell'esercito, accennando a quali divisioni o corpi d'esercito furono assegnati.
7° Stato sanitario delle legioni.	Indicare le circostanze straordinarie dello stato sanitario, come epidemie, infezioni, od altre cause che in una data epoca dell'anno produssero un peggioramento nello stato sanitario sì degli uomini sì dei cavalli.
8° Arresti.	Indicare il numero d'arresti operati nell'anno, distinguendoli per categorie. Così si dirà: Per diserzione N. . .

	Per renitenza alla leva N. . . . Per associazioni a malfattori (ricatti, grassazioni, ecc.) N. . . . Per omicidii N. . . . Per reati diversi N. . . .
9° Avvenimenti straordinari.	Far menzione dell'opera prestata dalla legione o da qualche reparto di essa in occasione di gran disastri pubblici, come inondazioni, grandi incendi, epidemie, terremoti e simili, e dalla parte presa ad avvenimenti di un grave interesse pubblico e nella repressione di sommosse popolari di qualche entità.
10° Ricompense . . .	Notare le ricompense al valor militare ed al valore civile, accordate alla intera legione o ad una frazione di essa, come pure a singoli individui, accennando brevissimamente il motivo per cui la ricompensa fu accordata.

MEMORIE STORICHE

(*Modello per gli Ospedali militari Divisionari*).

1° Direttore degli ospedali della divis.	Nome e cognome del direttore titolare.
2° Ospedali dipendenti	Indicare nominativamente gli ospedali succursali dell'ospedale divisionario; se nel corso dell'anno ne furono soppressi o se ne aumentò il numero.
3° Compagnia infermieri.	Varianti organiche subite dalla compagnia, citando le disposizioni che le hanno ordinate. — In caso di mobilizzazione dell'esercito, indicare i distaccamenti somministrati pel servizio degli ospedali temporanei e delle ambulanze, accennando gli ospedali, le divisioni ed i corpi d'esercito, presso cui prestarono servizio.
4° Movimento degli ammalati.	Indicare: *a*) il numero degli ammalati esistenti nei varii ospedali della divisione al 1° gennaio. *b*) il numero degli entrati nel corso dell'anno. *c*) il numero degli usciti nel corso dell'anno. *d*) il numero dei morti nel corso dell'anno. *e*) il numero degli ammalati rimasti nei varii ospedali a tutto il 31 dicembre.

5°	Notare le epoche della maggiore mortalità e delle maggiori entrate all'ospedale, accennandone sommariamente le cause.
6°	Accennare le malattie dominanti e le cause. Dare infine quelle altre indicazioni che si credessero di notevole interesse storico o statistico.

MEMORIE STORICHE

(*Modello per le Compagnie di Disciplina*).

1° Comando della compagnia.	Indicare il nome e cognome del capitano della *compagnia*.
2°	Indicare se la compagnia venne traslocata di sede, se cambiò denominazione ecc. ecc.
3° Movimento nei soldati della compagnia.	Indicare: *a*) il numero degli individui che si trovavano alla compagnia il 1° gennaio. *b*) il numero degli individui nuovi giunti alla compagnia nel corso dell'anno. *c*) il numero degli individui usciti nel corso dell'anno. *d*) il numero degli individui rimasti al 31 dicembre. Quest'ultima cifra verrà poi scomposta in tante unità quante sono le categorie di mancanze per cui gl'individui furono assegnati alla compagnia.
4° Stato sanitario.	Indicare le circostanze straordinarie dello stato sanitario, come epidemie, infezioni, od altre cause che in una data epoca dell'anno produssero un peggioramento nello stato sanitario dei soldati.
5°	Dare infine quelle altre indicazioni che si credessero d'interesse per la storia della compagnia.

MEMORIE STORICHE

(Modello per la Reclusione militare).

1° Comando della reclusione.	Indicare il nome e cognome del comandante titolare.
2° Mutazioni organiche.	Indicare se l'organico del personale di governo subì modificazioni nel corso dell'anno — Se furono soppresse delle succursali e delle carceri militari, o se ne aggiunsero delle nuove, accennando le disposizioni che le ordinarono.
3° Movimento dei condannati.	Indicare: *a*) distintamente il numero dei condannati che si trovavano alla reclusione militare e sue succursali, e nelle varie carceri militari al 1° gennaio. *b*) il numero degli entrati nel corso dell'anno. *c*) il numero degli usciti nel corso dell'anno. *d*) il numero dei condannati rimasti alla reclusione, nelle sue succursali e nelle varie carceri militari, distinguendoli per categorie di reati.
4° Stato sanitario.	Indicare le circostanze straordinarie dello stato sanitario, come epidemie, infezioni, od altre cause che in una data epoca dell'anno produssero un peggioramento nello stato sanitario dei reclusi.
5° Industrie esercite.	Indicare le industrie esercite nei varii stabilimenti di pena; dare qualche cenno sommario sul movimento delle industrie stesse espresso in valore e quantitativo di produzione; accennare i progressi fatti nelle industrie; ecc.
6°	Dare infine quelle altre indicazioni che si credessero d'interesse per la storia.

N. **37** — RECLUTAMENTO (Nota N. 21) — **Disposizione circa i capisarti, capicalzolai e capisellai** — 4 febbr.

Visto il disposto del § 373 del Regolamento di disciplina (*) il sottoscritto determina quanto segue:

1. D'ora innanzi i capisarti, i capicalzolai e i capisellai più non saranno sottoposti all'arruolamento militare.

I consigli d'amministrazione dei corpi, che nei loro quadri organici hanno tali capi operai, sceglieranno essi stessi quei capi operai borghesi che più loro potranno convenire, vincolandoli con apposito contratto di carattere interamente civile, per un periodo di tempo più o meno lungo, purchè non oltre otto anni.

2. Gli attuali capisarti, capicalzolai e capisellai devono deporre i distintivi di sergente ed essere considerati semplici soldati. Quelli però di essi che preferissero rescindere la propria ferma, sono in facoltà di farlo, purchè ciò avvenga entro il mese venturo.

3. Quelli dei predetti capi operai, che opteranno per continuare nella intrapresa ferma di servizio militare, non potranno, ultimata questa, essere ammessi a contrarne una nuova, salvochè al termine della ferma ora in corso, essi avessero 18 anni o più di servizio militare; in questo caso potranno essere ammessi ad una nuova ferma fino a raggiungere il tempo di servizio richiesto per conseguire la pensione di ritiro.

Il Ministro — RICOTTI.

(*) Veggasi *l'Errata Corrige* di cui l'Atto N. 6.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 21 febbraio **Parte 1.**

FEBBRAIO 8. — Collaudazione dei conti finali, *pag.* 51.
» 10. — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sott'ufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina, *pag.* 51.
» 12. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze, *pag.* 53.

Atto N. **38**. — ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI TERRITORIALI DEL GENIO (Nota N. 1). — **Collaudazione dei conti finali**. — 8 febbraio.

All'oggetto di porre in accordo le prescrizioni del § 23 delle istruzioni annesse al R. Decreto 21 maggio 1865, circa le attribuzioni dei comandanti territoriali del genio col disposto dell'art. 130 del *Regolamento sulla contabilità generale dello Stato*, approvato con R. Decreto 4 settembre 1870, N. 5852, questo Ministero determina che:

Nessun conto finale possa quind'innanzi essere dispensato dalla collaudazione; per le imprese tuttavia non eccedenti le lire 6 mila i comandanti territoriali potranno prescindere, ove lo credano, dall'atto formale di collaudazione, ma in tal caso disporranno che i direttori uniscano ai relativi conti finali un certificato che attesti la regolare esecuzione dei lavori a senso dell'art. 363 della legge sui lavori pubblici, delli 20 marzo 1861.

Ove per altro ai comandanti territoriali per decidere sui rilievi fatti dall'ufficio di revisione in base alla *Nota* N. 51 delli 21 dicembre 1872, inserta a pag. 188 del *Giornale del Genio Militare*, occorresse di recarsi sul sito dei lavori, in allora procederanno alla collaudazione dei conti quand'anche il loro ammontare fosse nel limite delle L. 6,000.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **39** — RECLUTAMENTO (Nota N. 22) — **Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruziene, agl'istituti militari, ai moschettieri, ed alle compagnie di disciplina** — 10 febbraio.

I sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni d'istruzione ed agli istituti militari, allorchè non sono rico-

ERRATA-CORRIGE. — Dispensa 1ª, pag. 35, riga 31, *invece di* metri 0,092, *leggasi:* metri 0,008.

nosciuti idonei a continuare in tale servizio, devono fare passaggio in uno dei corpi dell'arma alla quale appartengono od appartenevano.

I comandanti di detti battaglioni e quelli degl'istituti militari propongono motivamente questi passaggi al comandante della divisione dal quale dipendono, accennando i corpi ai quali gl'individui dovrebbero essere destinati.

Per la designazione di questi corpi essi osserveranno che gli individui devono essere assegnati ai reggimenti che si reclutano nei distretti ai quali rispettivamente appartengono per fatto di leva.

In tali destinazioni i comandanti predetti procureranno di tenere un equo riparto fra i diversi corpi nella successione delle assegnazioni.

Ottenuta l'autorizzazione essi faranno eseguire il passaggio e daranno comunicazione dell'ordine del comandante della divisione al corpo ricevente.

Analogamente praticheranno:

a) I comandanti le legioni dei carabinieri reali, dopo le decisioni del generale presidente del comitato dell'arma; i carabinieri a piedi saranno assegnati all'arma di fanteria, quelli a cavallo all'arma di cavalleria;

b) Il comandante il 7° reggimento artiglieria, per gl'individui appartenenti alla batteria d'istruzione;

c) Il comandante la scuola normale di cavalleria, per quelli appartenenti allo squadrone d'istruzione;

d) I comandanti dei distretti per i sottufficiali, caporali, e trombettieri delle compagnie di disciplina;

e) Il comandante della reclusione militare, per i sottufficiali, caporali e moschettieri. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **40** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 25) **— Aggiunte e Varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze.** — 12 febbraio.

Categoria	N° d'ordine.	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo Regolamentare dell'unità		Annotazioni
4ª	143*bis*	Barili di carri d'ambulanza per medicinali. . .	N°	5	25	
»	144*bis*	Cassette di carri d'ambulanza per medicinali . .	»	—	—	
»	145*bis*	Incassaturo di barili di carri d'ambulanza per medicinali	»	2	75	
6ª	1115	Cinghie per moschetti da cavalleria M° 1870 . .	»	0	65	
13ª	2331	Badili da zappatori di fanteria.	»	2	95	
»	2332	Badili da zappatori di fanteria, senza manico. .	»	2	10	
»	2333	Gravine da zappatori di fanteria	»	5	40	
»	2334	Gravine da zappatori di fanteria, senza manico .	»	4	40	
»	2335	Guaine di badili da zappatori di fanteria . . .	»	4	95	
»	2336	Guaine di gravine da zappatori di fanteria . .	»	3	90	
»	2337	Guaine di mannaresi da zappatori di fanteria. .	»	1	90	
»	2338	Guaine di piccozze da zappatori di fanteria . .	»	5	00	Aggiunta
»	2339	Guaine di segacci da zappatori di fanteria. . .	»	5	15	
»	2340	Manici di badili da zappatori di fanteria . . .	»	0	85	
»	2341	Manici di gravine da zappatori di fanteria. . .	»	1	00	
»	2342	Manici di piccozze da zappatori di fanteria . .	»	1	10	
»	2343	Manici di succhi da zappatori di fanteria . . .	»	0	15	
»	2344	Mannaresi da zappatori di fanteria	»	5	00	
»	2018	Misure di lunghezza in legno. diverse	»	—	—	
»	2345	Misure di lunghezza in nastro a rotella, diverse.	»	—	—	
»	2346	Parti di guaine di attrezzi da zappatori di fanteria.	»	—	—	
»	2347	Piccozze da zappatori di fanteria	»	5	20	
»	2348	Piccozze da zappatori di fanteria, senza manico .	»	4	10	
»	2349	Segacci da zappatori di fanteria	»	5	50	
»	2350	Succhi da zappatori di fanteria, assortiti . . .	»	—	—	

NB. La matassa di funicella per zappatori di fanteria sarà contabilizzata al N. 189 dell'11ª categoria.

La misura di 1 metro, pieghevole, per zappatori di fanteria sarà contabilizzata al N. 2018 della 13ª categoria, aggiungendovi tra parentesi: *di 1 metro, pieghevole*, ed al prezzo di L. 1,00.

La misura di 20 metri di nastro a rotella, per zappatori di fanteria sarà contabilizzata al N. 2345 della 13ª categoria aggiungendovi tra parentesi, *di metri 20* ed al prezzo di L. 4,40.

I succhi da zappatori di fanteria saranno contabilizzati tutti al N. 2350 della 13ª categoria ai prezzi per ordine di grandezza di L. 1,90; 1,80; 1,70.

Le cassette di carri d'ambulanza per medicinali, che occorra inventarizzare separatamente dai carri, saranno tutte classificate al N. 144bis della 4ª categoria, quantunque di diversa forma, però i prezzi delle varie cassette, supposto, per distinguerle, diviso il cassone del retrotreno in 5 scompartimenti dal dinanzi all'indietro, saranno i seguenti:

Cassetta del	1°	scompartimento	sul fondo a destra	L. 3,50
Id.	1°	»	a sinistra	» 4,80
Id.	1°	»	nel mezzo	» 5,00
Id.	1°	»	1° piano . .	» 4,20
Id.	3°	»	sul fondo e 1° piano	» 5,20
Id.	3°	»	2° piano a sinistra	» 2,60
Id.	4°	»	sul fondo . .	» 7,20
Id.	della sotto cassa		anteriore . . .	» 6,10
Id.	»	»	posteriore . . .	» 5,50

Avvertenze all'Appendice con Estratto.

Pag. 1 Alle parti-amovibili dei retrotreni dei carri d'ambulanza per medicinali si aggiungono le seguenti:

12 cassette.
1 barile.
1 incassatura di barile.

» 10 Nelle avvertenze alla 6ª categoria, si aggiunga la seguente:

Le armi portatili sono inventariate in questa categoria *compiute*, cioè composte di tutte le rispettive loro parti quali sono indicate sulla ripartizione della stessa categoria intitolata *parti d'armi* e prive degli *assortimenti* ed *accessori* i quali vanno contabilizzati a parte col proprio numero d'inventario.

» 10 Si sopprimano le linee seguenti:

Cinturini da cavalleria. — Hanno i fermagli speciali del Corpo.

Cinturini da treno e cavalleria per bassi ufficiali. Hanno il fermaglio speciale del Corpo, e nella cavalleria servono per la piccola tenuta.

» 13 In calce, si aggiunga il seguente:

NB. Le bardature e finimenti per batterie da campagna potranno anche inventarizzarsi senza gualdrappa ai numeri 75, 95, 97, 99, deducendo il prezzo di questa e facendo seguire la rispettiva nomenclatura dall'annotazione (senza gualdrappa).

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 28 febbraio **Parte 1.**

FEBBRAIO 24 — Errata-corrige alla parte 2ª del servizio di sicurezza delle truppe in campagna, *pag.* 55.
» 25 — Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti, *pag.* 55.
» 25 — Errata-corrige al regolamento di disciplina, *pag.* 55.
» 26 — Incarico al portalettere di ritirare pieghi raccomandati od assicurati per gli ufficiali, *pag.* 56.
» 26 — Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione, *pag.* 56
» 26 — Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito, *pag.* 57.
» 27 — Nuovo modello di zoccoli da scuderia, *pag.* 57.

Atto N. **41**. — ISTRUZIONI PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO PER LA FANTERIA E PER LA CAVALLERIA (Nota N. 1) — ***Errata-corrige ai n. 78, 87 e 88 della parte 2ª*** **(Servizio di sicurezza delle truppe in campagna)**. — 24 febbraio.

Pagina 88, N. 78: riga 8, invece di: *appena si accorga di aver perduto di vista il reparto...* leggasi: *appena teme di poter perdere di vista il reparto*

Pagina 92, N. 87: righe 5, 6 e 7, invece di: *Le distanze fra i vari reparti, come quelle fra questi e i gruppi di collegamento sono diminuite...* leggasi: *Le distanze fra i vari reparti non cambiano, ma si aumenta il numero dei gruppi di collegamento...*

Pagina 92, N. 88: righe 4, 5 e 6, si sopprimano le parole: *di tenersi più ravvicinate al nerbo del reparto da cui sono distaccate e*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **42**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 23) — **Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti.** — 25 febbraio.

La disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'*Atto* N. 103 dell'anno 1872, va intesa nel senso che nissun comandante di corpo può, *senza previa autorizzazione di questo Ministero,* promuovere a sergenti caporali i quali non accettino il passaggio alla ferma permanente.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **43**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 5) — ***Errata-corrige al Regolamento di disciplina.*** — 25 febbraio.

§ 148. Riga 3 e 4, dopo la parola *uniforme* aggiungasi: *da ufficiale.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **14.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 6) — **Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti agli ufficiali.** — 26 febbraio.

Gli ufficiali che, a termini del § 362 del Regolamento di disciplina, intendessero d'incaricare il portalettere di ritirare dagli uffici postali le lettere ed i pieghi *raccomandati* od *assicurati* loro diretti, dovranno munire il medesimo di una dichiarazione in iscritto, dalla quale risulti il dato incarico.

Questa dichiarazione dovrà portare il visto del comandante di corpo o di distaccamento, o del capo di servizio da cui l'ufficiale dipende ed esser munita del rispettivo bollo d'ufficio, meno i distaccamenti che non l'hanno, per rimanere appo l'ufficio postale come documento giustificativo.

Il Ministro RICOTTI.

N. **15.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 24). — **Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione.** — 26 febbraio.

A modificazione di quanto è prescritto dal N. 18 dell'Istruzione in data 5 dicembre 1871, si determina che gli arruolamenti dei volontari per i battaglioni, lo squadrone e la batteria d'istruzione, come pure per i plotoni d'istruzione del corpo zappatori del genio e del 1° reggimento artiglieria, debbono essere quindi innanzi eseguiti alla sede dei riparti stessi d'istruzione.

In conseguenza di ciò i comandanti di distretto, presentandosi un giovane per contrarre l'arruolamento volontario predetto, si assicureranno che il medesimo abbia tutti i requisiti prescritti dal N. 9 dell'Istruzione precitata, assoggettandolo a visita medica, facendogli eseguire un saggio di lettura e scrittura e verificando che tutti i documenti presentati siano regolari. Riconosciutolo idoneo, ne informeranno il comandante del riparto d'istruzione nel quale l'individuo desidera arruolarsi, mandandogli i relativi documenti e il saggio di scrittura, per sapere se intende accettarlo. In caso di risposta affermativa, lo invieranno alla sede del riparto d'istruzione, provvedendolo dell'indennità di via e dei mezzi di trasporto per ferrovia e per mare, se n'è il caso.

Giunto al reparto d'istruzione il giovane sarà sottoposto a nuova visita medica; se riconosciuto abile sarà incorporato; se no, egli verrà rimandato alla sede del distretto che lo ha

inviato, e sarà provveduto dell'indennità di via e dei necessari mezzi di trasporto.

Le spese che i distretti incontreranno per l'invio dei giovani predetti ai riparti d'istruzione per contrarvi l'arruolamento volontario, saranno loro rimborsate dai consigli d'amministrazione dei riparti stessi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **46**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 38). — **Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito.** — 26 febbraio.

Il Ministero determina che alle Disposizioni 10 ottobre 1874, siano apportate le seguenti varianti.

1. Alle lettere *b*) e *d*) del § 5, si sostituisca quanto segue;

b) Agli uomini di leva ascritti alla fanteria e ai bersaglieri che in ogni anno sono radunati presso i distretti prima di essere avviati ai reggimenti.

d) Ai reggimenti di fanteria e dei bersaglieri e rispettivi distaccamenti stanziati nel territorio distrettuale.

2. Si sopprima la parola *bersaglieri* nell'ultimo capoverso del § succitato, nell'8° e nel 20°.

3. Si aggiunga la parola *bersaglieri* dopo la parola *fanteria* tanto nel § 6° quanto nel 7°. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **47**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 74). — **Nuovo modello di zoccoli da scuderia.** — 27 febbraio.

In sostituzione degli zoccoli da scuderia attualmente in uso presso le armi a cavallo è adottato un nuovo modello di zoccoli, non avente la parte in cuoio sul di dietro.

Il loro costo è di L. 1,80 il paio, e sul modello d'inventario prendendo il numero che ora avevano quelli che si intendono aboliti, si dovrà eseguire sul medesimo soltanto la variazione del prezzo.

L'Opificio meccanico militare spedirà ai corpi che fanno uso di questi zoccoli il relativo campione.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 7 marzo Parte 1.

MARZO 1. — Dotazioni di oggetti di corredo dei regg. di fant. e bersagl., *pag.* 59.
» 2. — Divisa dei capioperai ed operai militari, *pag.* 61.
» 2. — Nomine a caporali nei reparti d'istruzione, *pag.* 62.
» 5. — Istruzione per le ispezioni amministrative e annuali ai corpi dell'esercito, *pag.* 62.

Atto N. **48** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 39) — **Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri, con indicazione di quelli che possono essere acquistati dai consigli.** — 1° marzo.

Le modificazioni introdotte nella divisa della truppa, mediante le quali alcuni oggetti furono aboliti e altri ricevettero nuova denominazione, rendono necessaria una riforma dello specchio annesso alla circolare 97 delli 25 febbraio 1871 dimostrante le robe di corredo che ciascun reggimento di fanteria deve tenere presso di sè, quale fondo sempre pronto pei loro bisogni ordinari.

L'esperienza dimostrò altresì conveniente di apportare qualche variante nelle cifre dello specchio medesimo; ed ora poi devesi provvedere che anche i reggimenti bersaglieri abbiano un piccolo fondo di oggetti per i più urgenti bisogni, mentre anche per essi venne testè determinato che debbano al pari dei reggimenti di fanteria esser forniti di tutto l'occorrente corredo militare dai distretti, cui viene a questo riguardo fissata apposita dotazione.

In conseguenza di quanto sopra si pubblica qui appresso, per norma dei reggimenti di cui è parola, lo specchio delle robe che possono tenere in fondo.

I comandanti di reggimento, in caso che qualche battaglione debba essere distaccato dalla sede del corpo, stabiliranno il fondo di oggetti che il battaglione potrà conservare presso di sè pei propri eventuali bisogni, senza che occorra perciò di aumentare il quantitativo di oggetti stabilito pel reggimento.

I consigli d'amministrazione dei reggimenti di fanteria e bersaglieri debbono in massima richiedere ai distretti viciniori gli oggetti di corredo di cui abbisognano; tuttavia si fa eccezione per gli oggetti segnati con asterisco nell'unito specchio, i quali a scelta dei consigli stessi dei reggimenti potranno esser richiesti ai distretti od acquistati direttamente, siccome ravviseranno più conveniente in ogni singolo caso. Le giubbe di panno pei sott'ufficiali di fanteria saranno sempre fatte costruire direttamente dai consigli di amministrazione dei reggimenti.

Il Ministro. — RICOTTI

SPECCHIO *dimostrante le robe che ciascun reggimento di fanteria e dei bersaglieri deve tenere nel proprio magazzino, quale fondo disponibile.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di confronto	QUANTITÀ per un reggimento di fanteria	QUANTITÀ per un reggimento di bersagl.	*Annotazioni*
Asciugatoi.	N.	100	140	
Berretti da fanteria.	»	100	»	
*Berretti (fetz) da bersaglieri .	»	»	140	
Bende e filaccie).	Gomitoli	100	140	
Borraccie con correggia . . .	N.	50	60	
*Borse di pulizia complete . .	»	20	30	
Camicie	»	250	300	
Cappelli da bersaglieri . . .	»	»	70	
Cappotti da fanteria . . .	»	50	»	
Chepi da fanteria	»	50	»	
*Copertura da chepi (tela cotone bianca).	»	50	»	Solo quando abbiansi i chepi di nuovo modello.
*Coralони di parata da bersaglieri	»	»	70	
*Correggie da pantaloni . . .	»	20	30	
*Cravatte da collo	»	200	260	
*Cravatte da sciabola . . .	»	50	»	
*Cucchiai	»	20	30	
*Distintivi in genere	»	»	»	A misura del bisogno.
*Fazzoletti	»	150	200	
Fodere da cappelli	»	»	70	
*Fregi in lana da berretti . .	»	200	»	
Gavette di latta	»	40	50	
*Ginocchielli:	»	30	40	
Giubbe di panno da bersaglieri.	»	»	20	
Id di tela crociata . . .	»	100	150	
*Guanti di cotone, bianchi . .	»	200	»	
Id. di lana, turchini . . .	»	»	250	
Libretti di deconto	»	20	30	
Mantelline	»	»	70	
Mutande	»	250	300	
*Nappine da fanteria	»	200	»	
*Numeri da spallini	»	500	600	
Panciotti.	»	50	80	
Pantaloni di panno da fanteria.	»	60	»	
Id. id da bersagl.	»	»	80	
Id di tela	»	200	250	
*Pennacchiatti	»	»	70	
*Pezzuole da piedi	Paia	100	100	

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di confronto	QUANTITÀ per un reggimento di fanteria	QUANTITÀ per un reggimento di bersagl.	*Annotazioni*
*Picchetti per teli da tenda . .	N.	80	100	
*Sacchetti per vestiario fuori uso	»	50	60	
* Id. per galletta. . . .	»	100	150	
Scarpe	Paia	300	400	
*Scatoletta pel grasso. . . .	N.	20	30	
*Stelle da chepi o cappello . .	»	100	100	
*Stelletto di divisa.	»	500	600	
*Spazzole da abiti.	»	50	60	
* Id. da scarpe	»	50	60	
* Id. da fango. . . .	»	50	60	
Teli da tenda con picchetti. .	»	30	40	
Tasche a pane	»	30	40	
*Tazze di latta	»	30	40	
*Treccia da chepi da sottufficiale	»	»	»	A misura del bisogno.
* Id. id. da soldato . .	»	50	»	
Uose di tela	Paia	200	250	
Zaini a pelo (nuovo modello) .	N.	5	10	

(*) Gli oggetti segnati con questo asterisco possono essere acquistati direttamente o fatti costruire, prelevando le stoffe dai magazzini generali.

N. **49** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 72) — **Divisa dei capisarti, capicalzolai, capisellai, sellai, maniscalchi, allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri.**— 2 marzo.

I soldati capisarti, capicalzolai, capisellai, sellai, maniscalchi, allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri faranno uso della stessa divisa degli attendenti del corpo rispettivo, stabilita coll'*Atto* n° 21 del corrente anno; se non che sulla manica destra della giubba, ed alla stessa posizione in cui nella fig. 4ª della tavola 7ª dell'*Atto* n° 101 del 1872, è indicato il collocamento del distintivo da tiratore scelto, essi porteranno i seguenti distintivi d'impiego speciale:

Caposarto	un' S	in panno rosso	(alta 4 cent.)
Capocalzolaio . . .	un C	id.	(alto id.)
Caposellaio	un' S	in panno bianco	(alta id.)
Sellaio	un' S	id.	(alta 2 cent)
Maniscalco . . .	un ferro da cavallo	id.	(alto 4 cent.)

Allievo armaiolo . .	un A	in panno rosso	(alto 2 cent.)
Allievo sellaio. . .	un' S	id.	(alta id.)
Allievo maniscalco	un ferro da cavallo	id.	(alto id.)
Vivandiere. . . .	un V	id.	(alto 4 cent.)

Il Ministero manderà a ciascun corpo i campioni di questi distintivi speciali.

A partire dal 1° luglio 1873 non sarà ammessa verun'altra divisa speciale pei militari sovraccennati: e tranne in guerra essi non potranno fare uso di cappotto, mantellina o pastrano; e non saranno armati.

Ai capi operai ed ai vivandieri può essere concesso dal comandante del corpo l'uso dell'abito borghese, tranne nelle riviste, ai campi ed allorquando sono addetti a truppe in marcia o mobilizzate. Coll'abito borghese non potranno far uso di alcun arnese di uniforme militare. *Il Ministro* — Ricotti.

N. 560 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 9) — **Promozione a caporale massimo dei caporali che coprono cariche portando due quadri di formazione nei reparti d'istruzione** — 3 marzo.

I battaglioni, lo squadrone e la batteria d'istruzione, dovendo provvedere da sè al numero di caporali portati dal proprio organico, ad ottenere che questi possano avere la voluta autorità sugli altri caporali, non compresi nel quadro organico, si determina quanto segue:

1° Gli allievi dei battaglioni, dello squadrone e della batteria d'istruzione, i quali per attitudine, buona volontà ed istruzione siano chiamati a riempire i posti di caporale, caporale furiere o caporale maggiore portati dal quadro di formazione, avranno il distintivo e grado di *caporale maggiore*, con paga però di semplice caporale.

2° Gli allievi che dopo trascorso il tempo di servizio prescritto, verranno riconosciuti meritevoli del grado di caporale, saranno promossi tali, ma riceveranno la paga di appuntato (soldato di prima classe), e presteranno servizio anche come semplici soldati. *Il Ministro* — Ricotti.

N. 561 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 40) — **Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'Esercito.** — 6 marzo.

Ufficiali incaricati delle ispezioni; entro qual termine debbano esser fatte; disposizioni preliminari.

§ 1. Sono incaricati delle ispezioni amministrative:

a) I rispettivi comandanti di brigata, per i reggimenti di fanteria e cavalleria;

b) I rispettivi comandanti territoriali, per i reggimenti di artiglieria e pel consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria;

c) Il comandante territoriale del genio sotto la cui giurisdizione trovasi il corpo zappatori per detto corpo;

d) I generali addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali, che saranno designati dal presidente del comitato stesso, per le legioni dei carabinieri;

e) I comandanti di brigata o i comandanti territoriali dell'artiglieria e del genio, che vi saranno delegati dai comandanti delle divisioni, per i reggimenti di bersaglieri, battaglioni d'istruzione e distretti che risiedono nel territorio della rispettiva divisione. Gli stessi comandanti di divisione provvederanno pure per l'ispezione a quei reggimenti, che, per un motivo qualsiasi, non potessero essere ispezionati dalle persone indicate alla lettera *a*) e *b*).

f) Gli ufficiali che verranno destinati dal ministero per il corpo di stato maggiore, i comitati dell'artiglieria e del genio, gl'istituti, il corpo dei veterani ed invalidi, la reclusione militare e gli ospedali.

§ 2. Le ispezioni seguiranno dal 15 marzo a tutto maggio di ogni anno alla sede dei consigli d'amministrazione permanenti.

Nel regolare il turno delle ispezioni si farà in modo che prima siano ispezionati i reggimenti e corpi e poscia i distretti.

§ 3. L'ufficiale ispettore, prima di intraprendere la propria missione, prende gli ordini dal comandante generale della divisione, da cui il corpo da ispezionarsi dipende, circa il giorno in cui potrà incominciar la rassegna; ne lo avverte altresì per lettera, allorchè l'ispezione è terminata.

Se trattasi di ispezione ai conti dei comitati dell'artiglieria e del genio, l'ispettore prende preventivi concerti coi presidenti dei comitati stessi e li avverte quando avrà ultimata la propria missione.

§ 4. Ogni ispettore nel corso della rassegna è assistito da un funzionario dell'intendenza militare, da destinarsi dal comandante generale della divisione, sulla proposta del capo dell'ufficio d'intendenza della divisione.

Nel caso che in qualche divisione siavi difetto di funzionari da assegnarsi agli ispettori, il comandante ne dà avviso al ministero per i provvedimenti che saranno ravvisati opportuni.

§ 5. Il ministero provvede gli ispettori, per mezzo dei comandi generali delle divisioni, di appositi fascicoli, i quali

serviranno alla compilazione del rapporto da farsi sui risultati delle ispezioni.

Scopo dell'ispezione ed incombenze degl'ispettori.

§ 6. Lo scopo dell'ispezione è di riconoscere come abbia proceduto il governo economico dei corpi durante l'esercizio amministrativo dell'anno decorso, onde rilevarne i risultati della amministrazione, e dare ai consigli ed ai loro agenti le direzioni che possono occorrere alla più giusta interpretazione ed alla più esatta applicazione dei precetti, che regolano l'amministrazione e le contabilità militari.

È pure in occasione delle ispezioni amministrative che dev'essere accertata l'esistenza del danaro e del vestiario, lo stato del materiale, la situazione finanziaria, la regolare distribuzione degli assegnamenti agli uomini, il buon mantenimento dei cavalli, l'esattezza delle scritture, in quanto che siano, come si vuole, la fedele espressione dei fatti.

§ 7. Incombe pertanto agl'ispettori:

a) Praticare la verificazione dei fondi di cassa o di magazzino;

b) Riandare gli atti amministrativi del consiglio ed esaminare i contratti stipulati nel corso dell'annata;

c) Farsi render ragione della situazione finanziaria delle masse generali ed individuali e delle differenze di credito o di debito di confronto alle risultanze dell'anno antecedente;

d) Prendere in esame i registri, quaderni e documenti dell'amministrazione, dei vari uffici e delle compagnie;

e) Passare in rassegna il personale e i cavalli;

f) Assicurarsi della buona qualità del vitto delle truppe;

g) Visitare i locali, le infermerie, le sellerie, le scuderie; riconoscere lo stato delle suppellettili di caserma, dei mobili e degli altri oggetti di proprietà dei corpi.

Norme per le ispezioni.

§ 8. *Verificazione di cassa.* — Le norme da seguirsi per mandare ad atto la verificazione di cassa sono quelle tracciate dall'articolo 105 delle Disposizioni 26 dicembre 1871.

Sarà redatto un processo verbale di verificazione conforme al modello n. 117 (*) e verrà annesso al rapporto d'ispezione, unitamente all'elenco prescritto dal § 582 ed alla nota dei

(*) I modelli indicati nella presente Istruzione si riferiscono a quelli prescritti dalle Disposizioni 31 ottobre e 26 dicembre 1871.

vaglia del tesoro spediti dall'ufficio di personali varî durante il trimestre in cui ha luogo l'ispezione.

§ 9. *Verificazione di magazzino.* — La verificazione del magazzino procederà colle norme stabilite dall'articolo 106 delle precitate Disposizioni; se non che gl'ispettori sono dispensati dal far numerare tutte quante le specie di oggetti: basterà che facciano operare il riscontro di alcuni fra i capi di roba di maggior valore ed in tal misura da poter pronunciare un giudizio sull'accordo che deve esistere tra le scritture dell'ufficiale di massa e la realtà degli oggetti. Le risultanze di questa operazione saranno indicate negli stati modello n. 119, da compilarsi dall'ufficiale di massa e da unirsi egualmente al rapporto d'ispezione.

In occasione della verificazione di magazzino l'ispettore riconoscerà se gli oggetti di equipaggiamento esistenti in fondo siano conformi ai campioni, sia in quanto alla qualità della roba, sia in quanto alla forma e dimensioni; esaminerà se vi sieno avarie e deperimenti, ed investigherà le cause che le hanno prodotte, prescrivendo che l'importare dei danni sia tosto versato in cassa a carico di chi ne ebbe colpa, ovvero sopportato dalle masse generali, quando i guasti siano stati riconosciuti indipendenti da trascuranza.

Presso i distretti ed i corpi che hanno facoltà di far costruire effetti di vestiario, si assicurerà che le costruzioni siano state diligentemente eseguite e che i capi di corredo costruiti siano in tutto e per tutto conformi ai campioni. — Non tralascerà di farsi presentare ed esaminare il registro dei conti di costruzione, modello 102.

Egli rivolgerà altresì la sua attenzione sugli oggetti di corredo usati, e si accerterà che non siano ritirati in magazzino effetti che non possano poi nuovamente distribuirsi od altrimenti utilizzarsi.

Riconoscerà se il fondo delle robe di cui è provveduto il magazzino del corpo non ecceda quello prescritto; si farà presentare le teste delle pezze di panno adoperate nelle manufazioni dall'epoca dell'ultima ispezione, e, dopo essersi assicurato che queste portano il numero delle pezze ed il bollo d'accettazione, ne autorizzerà la vendita a favore della massa generale uomini.

In questa circostanza l'ispettore visita il magazzino per riconoscere come sia stato distribuito il locale, per osservare se sia adatto all'uso cui venne destinato, se la roba vi sia ben conservata, se disposta con ordine ed allogata secondo che la

specialità degli oggetti sia per richiederlo. — Dello stato dei locali per i magazzini dei distretti, dei reggimenti di artiglieria, di cavalleria e del corpo zappatori del genio, e del modo con cui vi è conservata la roba, gl'ispettori faranno speciale menzione nei rapporti d'ispezione.

Ultimata la visita del magazzino, l'ispettore passerà nei locali dove è custodito il carreggio e le bardature per riconoscere lo stato di conservazione e di servizio dei carri da foraggio, delle carrette da battaglione, dei finimenti, e del materiale dell'artiglieria e del genio che vi si trova in fondo.

§ 10. *Esame degli atti del Consiglio.* — Colla scorta dei registri degli atti di amministrazione e contabilità l'ispettore si assicura se i consigli amministrativi hanno esercitato il proprio ufficio nelle forme e secondo lo spirito dei regolamenti.

È suo speciale incarico di esaminare:

Il modo con cui furono stipulate le convenzioni per la fornitura dei viveri, della paglia per le lettiere, ed i contratti per la provvista delle robe, che i corpi hanno facoltà di acquistare direttamente dal commercio. Osserverà pertanto se si stabilirono patti onerosi per l'amministrazione; se le robe furono consegnate in tempo; se furono incassati i depositi dei provveditori e se formarono oggetto d'introito a benefizio delle masse generali gli sconti pattuiti e le multe applicate; e se per caso vi sono abrasioni o cancellature nelle scritture relative alle convenzioni ed ai contratti, se ne farà rendere conto.

Vedrà parimente:

Se la ricognizione ed accettazione delle robe abbiano riportata l'approvazione del consiglio;

Se i prezzi fissati per le riparazioni agli oggetti di corredo, alle bardature, ed agli oggetti di cuoio e di servizio generale sieno stati equi e convenienti;

Come venne utilizzato o venduto il materiale dichiarato fuori d'uso, facendosi dare notizia intorno al tempo pel quale fu adoperato.

Porterà inoltre particolare attenzione:

Sul numero degli scrivani straordinarii impiegati negli uffici e sulla retribuzione loro assegnata;

Sull'utilità e sui prezzi dei mobili acquistati per gli uffici, sulle compre di stoviglie, suppellettili, utensili ed arredi per le mense, cucine, infermerie, per le scuole, le compagnie, la musica, ecc.;

Sul combustibile consumato nelle cucine, e se quello

impiegato nel riscaldamento dei locali ecceda la misura di un discreto consumo;

Sul modo con cui venne provvisto al bucato delle biancherie, all'illuminazione delle caserme ed alla cancelleria e agli stampati per gli uffici; sulle indennità fissate per il barbiere, il bianco, la manteca, e sull'alta paga assegnata ai musicanti: per manifestare il proprio giudizio circa la convenienza dei fatti provvedimenti e sui risultati economici che ne derivarono;

Sulle disposizioni fatte per l'associazione vestiario degli ufficiali; come questa proceda; e quale sia la somma anticipata dall'amministrazione per le relative spese.

§ 11. *Osservazioni sulla situazione delle masse generali ed individuali.* — Per formarsi un concetto del modo con cui venne regolata l'amministrazione delle masse, l'ispettore si farà presentare la relazione sulle contabilità trimestrali già rivedute dall'ufficio di revisione, e terrà conto del risultato delle praticate verificazioni e del giudizio emesso in ordine al governo economico del corpo. Osserverà se l'amministrazione abbia seguite le direzioni date dall'ufficio di revisione e se gli appunti fatti in un dato trimestre siensi riprodotti nei trimestri successivi.

Riconoscerà quale fosse il credito o debito delle masse al principio dell'anno antecedente e quale sia la situazione di esse al 1° dell'anno in corso, chiamando il relatore non solo a render conto delle risultanti differenze, ma anche a specificare i motivi da cui esse derivarono.

Sul suo rapporto l'ispettore accennerà le proprie considerazioni circa l'amministrazione delle masse, annoterà infine gli abusi che avesse potuto rilevare, i provvedimenti presi contro gli autori di essi e le disposizioni date per farli cessare.

§ 12. *Esame dei registri, quaderni e documenti relativi all'amministrazione e alla contabilità.* — L'ispettore prende in esame tutti i registri, quaderni e documenti che si riferiscono all'amministrazione e alla contabilità, per verificare se sono tenuti in pari, con diligenza e nitidezza, notando specialmente che le varie scritture siano fra loro concordi nelle date delle variazioni, dei movimenti del materiale, delle distribuzioni, nelle indicazioni relative alle posizioni individuali, alle competenze, alle riscossioni ed ai pagamenti.

E perchè l'ispettore possa adempiere a siffatto còmpito, il comandante del corpo disporrà perchè i capi degli uffici e le compagnie mettano a sua disposizione i registri, quaderni e

documenti indicati nella tabella che fa seguito alla presente Istruzione.

In quest'ispezione si raccomanderà particolarmente agli ufficiali ed alle compagnie di attenersi nella tenuta e dimostrazione dei conti alle norme stabilite, e di non introdurre metodi speciali, i quali terminano coll'ingenerare confusione e rendere più difficile l'opera del verificatore.

Terminato l'esame dei registri, il funzionario che assiste l'ispettore certifica con apposita dichiarazione, da scriversi sul giornale e sui registri di magazzino, le rimanenze stabilite alla chiusura dell'esercizio dell'anno decorso e compila gli specchi dei fondi esistenti, i quali devono poi essere annessi al rapporto d'ispezione. Le dichiarazioni del funzionario vanno cerziorate dalla firma dell'ispettore.

§ 13. *Rassegna del personale e dei cavalli.* — La rivista al personale avrà luogo sul terreno o nelle caserme nell'uniforme indicata dall' ispettore, il quale procurerà di far in maniera da vedere i militari nelle diverse uniformi prescritte.

In questa rivista l'ispettore porterà la sua attenzione sull'uniforme degli ufficiali per osservare se curano la propria tenuta, se ogni parte della divisa sia conforme ai campioni regolamentari.

In quanto ai sottufficiali, caporali e soldati riconoscerà se ognuno sia provvisto di tutti gli oggetti prescritti, accertandosi che gli appartengano realmente; visiterà il corredo, osservandone la qualità e le fogge, onde risulti che, oltre all'essere in buono stato, non si scosti dai prescritti modelli: si assicurerà parimente della buona conservazione delle munizioni da guerra, e delle razioni viveri di riserva; esaminerà pure i libretti di deconto, onde vedere se siano tenuti alla giornata e assestati in fine d'ogni trimestre, e infine se tutte le registrazioni portino la stessa data emergente dai relativi quadri del giornale di contabilità.

Col mezzo degli stessi libretti rileverà la condizione delle masse individuali, notando specialmente:

a) Se vennero operate le ritenzioni ordinarie e straordinarie;

b) Se le distribuzioni degli oggetti nuovi di corredo non hanno ecceduto il presumibile bisogno;

c) Se le riparazioni al vestiario e alla calzatura furono regolate con giusta parsimonia, verificando sopra tutto se si ebbe a tollerare il grave abuso di lasciar distribuire dagli operai oggetti nuovi sotto il simulato titolo di riparazioni;

d) Se i pagamenti sulle masse di deconto a titolo di piccoli

bisogni, od eccedenza di massa furono ristretti in giusti limiti e pei soli casi prescritti dai regolamenti;

e) Se agli individui che sono in debito sulla loro massa furono di preferenza distribuiti oggetti di corredo usati.

Non tralascierà l'ispettore d'interrogare gli individui per accertarsi se ricevono regolarmente le competenze, se conoscono la situazione della loro massa e per verificare se per caso fossero state operate abusive ritenzioni sulla paga.

L'ispettore, nell'indicare le cause di eccessivi debiti sulle masse di deconto, segnalerà i nomi dei comandanti di compagnia, alla cui trascuratezza, negligenza o tolleranza sieno imputabili gli abusi più sopra rimarcati.

La rivista dei cavalli e muli di truppa è operata nel cortile della caserma o in quell'altra località che verra dall'ispettore designata.

I cavalli sono condotti a mano ed a pelo, onde se ne possano osservare le condizioni di sanità e di nutrizione, e giudicare della cura che si ha di essi e dello stato della ferratura; importerà altresì guardare se tutti i quadrupedi di truppa sono marcati coi bolli e numeri prescritti.

§ 14. *Ordinario della truppa.* — Dovrà l'ispettore rivolgere la sua attenzione sulla mensa sottufficiali e sull'ordinario dei caporali e soldati; si informerà quale scotto pagano i conviventi alla mensa, e se essa è regolata ad economia o stabilita presso i vivandieri; guarderà le sale della mensa e di convegno dei sottufficiali, la biancheria, le stoviglie e gli altri utensili da tavola e da cucina, per osservare se sono in buona condizione e adatti all'uso cui sono destinati.

Quanto all'ordinario dei caporali e soldati vedrà se è regolato secondo le vigenti discipline, se i viveri sono di buona qualità, quale sia la composizione e il costo della razione giornaliera, se il rancio riesce abbastanza gradito al soldato, e infine se non vi sono abusi in questo importante ramo del servizio.

Esaminerà pure la qualità del pane, della legna e dei foraggi e s'informerà se la distribuzione ne è fatta dai magazzini delle sussistenze o dalle imprese, se vi furono reclami e, in caso affermativo, come vennero risolti.

§ 15. *Visita dei locali e delle infermerie.* — Nel percorrere le caserme l'ispettore osserva lo stato dei locali, e se in quanto alla manutenzione e pulizia nulla lascino a desiderare, riconosce la qualità e la condizione del mobilio di caserma, nè trascura di assicurarsi che le lenzuola sieno state scambiate all'epoche determinate, e che la paglia dei letti sia

della voluta condizione. Visiterà pure i laboratori, le officine, le sellerie e le scuderie, prendendo notizia se ogni cosa vi proceda in regola.

Nel visitare l'infermeria uomini, l'ispettore, dopo di avere osservato se il locale è salubre ed adatto a tale uso; si assicurerà se i malati sono provveduti del necessario e se le medicazioni sieno fatte a dovere; esaminerà gl'istrumenti di chirurgia e gli zaini d'ambulanza affidati alla custodia degli ufficiali sanitari, per accertarsi che siano in buono stato di servizio; e riconoscerà dai quaderni dei movimenti d'infermeria se siansi tenuti o si tengano ricoverati individui che, per la natura dell'infermità, avrebbero dovuto esser mandati all'ospedale.

Visitando l'infermeria cavalli, esaminerà se i locali a tale uso assegnati sono ripartiti nel modo voluto; farà risultare del numero dei cavalli infermi nel giorno della visita; le malattie che hanno predominato e quelle che dominano al momento; osserverà se i ferri da veterinario siano conservati colla debita cura; riconoscerà se il direttore dell'infermeria invigili col dovuto impegno sull'andamento di ogni parte del servizio, e se i veterinari si prestino in tutte le occorrenze per la cura dei cavalli.

Prenderà conto altresì se i medicinali e le droghe occorrenti all'infermeria siano sempre state acquistate dalle farmacie degli ospedali militari, o se si sono fatte regolari convenzioni con farmacisti civili nel caso in cui le farmacie militari si trovano lontane dalla sede del corpo.

Volgerà pure la sua attenzione sul personale addetto all'infermeria, perchè il numero dei soldati inservienti sia proporzionato alle esigenze del servizio; e sopratutto che quelli che prestano servizio nelle scuderie occupate da cavalli affetti da morbo contagioso non siano per alcun motivo chiamati a servire nelle altre scuderie.

Domande e reclami.

§ 16. Prima di por termine alla rassegna, l'ispettore, con apposito ordine del giorno, farà avvertire i militari che a termini del § 138 del Regolamento di disciplina possono presentarglisi direttamente per le domande o reclami che avessero a porgergli.

Rapporto d'ispezione, sua compilazione, registrazione, lettura ed invio da farsene al ministero.

§ 17. Colla scorta degli appunti presi durante l'ispezione, l'ispettore compila il suo rapporto, sul quale, oltre ai dati

richiesti dal relativo modulo noterà pure le osservazioni di maggior conto da esso fatte, le disposizioni impartite per il miglior procedimento del servizio amministrativo e contabile e le proposte che crede conveniente di fare intorno a qualche particolare che si riferisca all'amministrazione.

Prima di dipartirsi dal corpo, l'ispettore riunisce il consiglio d'amministrazione ed i comandanti di compagnia per far loro sentire il tenore del rapporto d'ispezione, il quale dovrà poscia esser trascritto sul registro degli atti di amministrazione e contabilità del corpo.

In questa circostanza non tralascierà di ricordare al consiglio ed ai comandanti di compagnia la proibizione assoluta di fondi o masse particolari a qualunque titolo, ed insisterà sul dovere degl'incaricati dell'amministrazione di farla procedere coscienziosamente e bene nell'interesse così dell'intero corpo come dei singoli individui.

§ 18. Il rapporto sarà quindi, per il tramite del comandante generale della divisione, trasmesso al ministero (*Direzione Generale dei servizi amministrativi*) accompagnato dai documenti di cui al § 8, 9 e 12 e da una relazione confidenziale caratteristica sulle persone aventi ingerenze amministrative e contabili.

In questa l'ispettore emette sul conto di ciascuno il proprio giudizio, facendone rilevare la capacità, la moralità e lo zelo, affinchè il ministero possa formarsi un giusto concetto sull'attitudine di ognuno nel disimpegno delle incombenze che è chiamato ad esercitare.

I rapporti e documenti relativi alle ispezioni amministrative dei comitati di artiglieria e del genio e degli istituti militari verranno però trasmessi direttamente al ministero.

§ 19. Le norme tracciate colla presente Istruzione riguardano più particolarmente i reggimenti, corpi e distretti; dovranno tuttavia servire di guida nelle ispezioni delle altre amministrazioni, per applicarle in quei particolari che possano ad esse riferirsi.

Il Ministro — RICOTTI.

TABELLA *dei registri, quaderni e documenti contabili da presentarsi dagli uffici e dalle compagnie agli ispettori.*

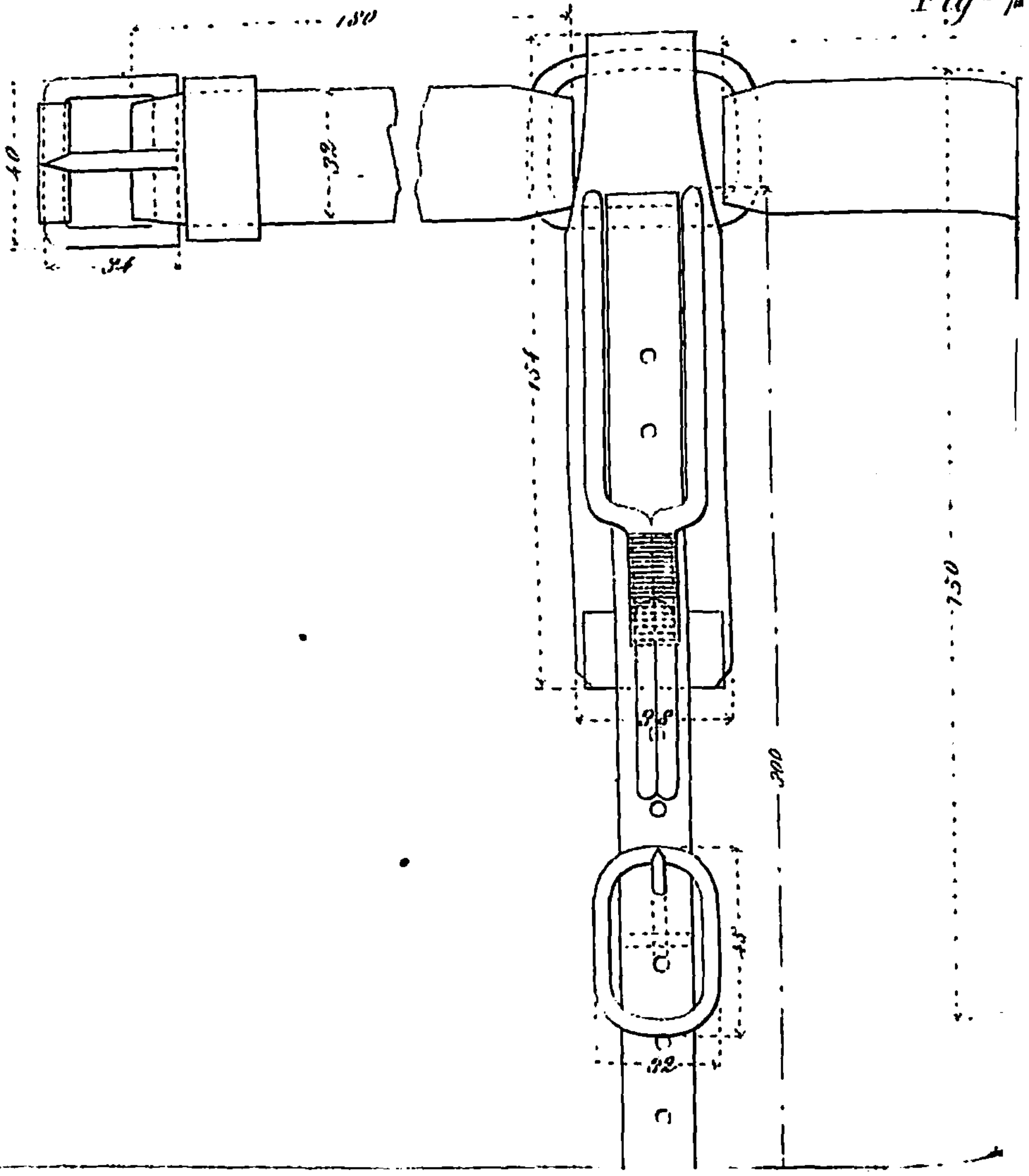
Uffici e compagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
L'ufficio di maggiorità di battagl.	I ruolini delle posizioni individuali del trimestre in corso.	Se concordano coi ruoli; se la forza nominativa confronta colla numerica indicata sui rapporti-situazione; se le variazioni sono in relazione con quelle indicate sul fascicolo 1° dei giornali di contabilità.
	I quaderni dei rapporti-situazione.	Se la forza, le punizioni ed ogni altro particolare notato sui rapporti-situazione siano fedelmente registrati sui quaderni
L'ufficio di maggiorità di corpo.	I registri della situazione della forza del corpo.	Se sono in relazione coi dati profferti dalle situazioni delle compagnie.
	Il registro generale di carico e scarico degli oggetti di casermа	Se le registrazioni concordano con quelle dei giornali di contabilità delle compagnie e coi buoni parziali.
	I quaderni a madre e figlia per i buoni generali del pane, foraggio ecc. (*mese in corso*).	
	Il registro delle munizioni da guerra.	Se presentano chiaramente la quantità di munizioni da guerra e da bocca in consegna alle compagnie.
	Quaderno delle razioni viveri di riserva.	
	I registri delle licenze.	Se concordano colle registrazioni esistenti sui giornali di contabilità delle compagnie.
	I quaderni dei ruolini mensuali degli uffiziali.	
	Il giornale di contabilità e gli altri documenti relativi ai conti dello stato maggiore.	Se tenuti in regola come si dirà per quelli delle compagnie.
	I registri dei fogli di via, delle richieste di trasporto, delle dichiarazioni per trasporto delle famiglie dei militari.	Se regolarmente tenuti ed in armonia coi giornali di contabilità, coi conti di trasporto, e cogli stati delle competenze eventuali e casuali, in quella parte dove debbono andare d'accordo con tali documenti.
	I fogli matricolari dei componenti lo stato maggiore.	Se tenuti in regola come si dirà per quelli delle compagnie.
	I ruoli amministrativi.	Se in pari e tenuti colla voluta diligenza, se le variazioni che vi sono registrate concordano con quelle annotate sui rapporti-situazione e trascritte sugli abbozzi dei fogli quindicinali delle munizioni.
L'ufficio di amministr.	I registri degli atti d'amministrazione e contabilità.	Se i dati profferti corrispondono col giornale di cassa e coi registri del magazzino nei particolari che si riferiscono ai movimenti di cassa e di magazzino.
	Il memoriale e giornale di cassa.	Se il memoriale sia effettivamente tenuto dal direttore dei conti, e se le registrazioni coincidano con quelle del giornale di cassa. Riconoscere se risultino eseguite le prescritte verificazioni dei fondi.
	I titoli comprovanti i movimenti di cassa che si trovano presso il corpo.	Se regolarmente compilati, firmati e quitanzati, e se fedelmente registrati sul memoriale e sul giornale di cassa.
	Il registro delle quietanze.	Se le matrici delle quietanze portano la firma del mittente; se le somme riscosse furono scritte in entrata sul giornale il giorno stesso della riscossione.

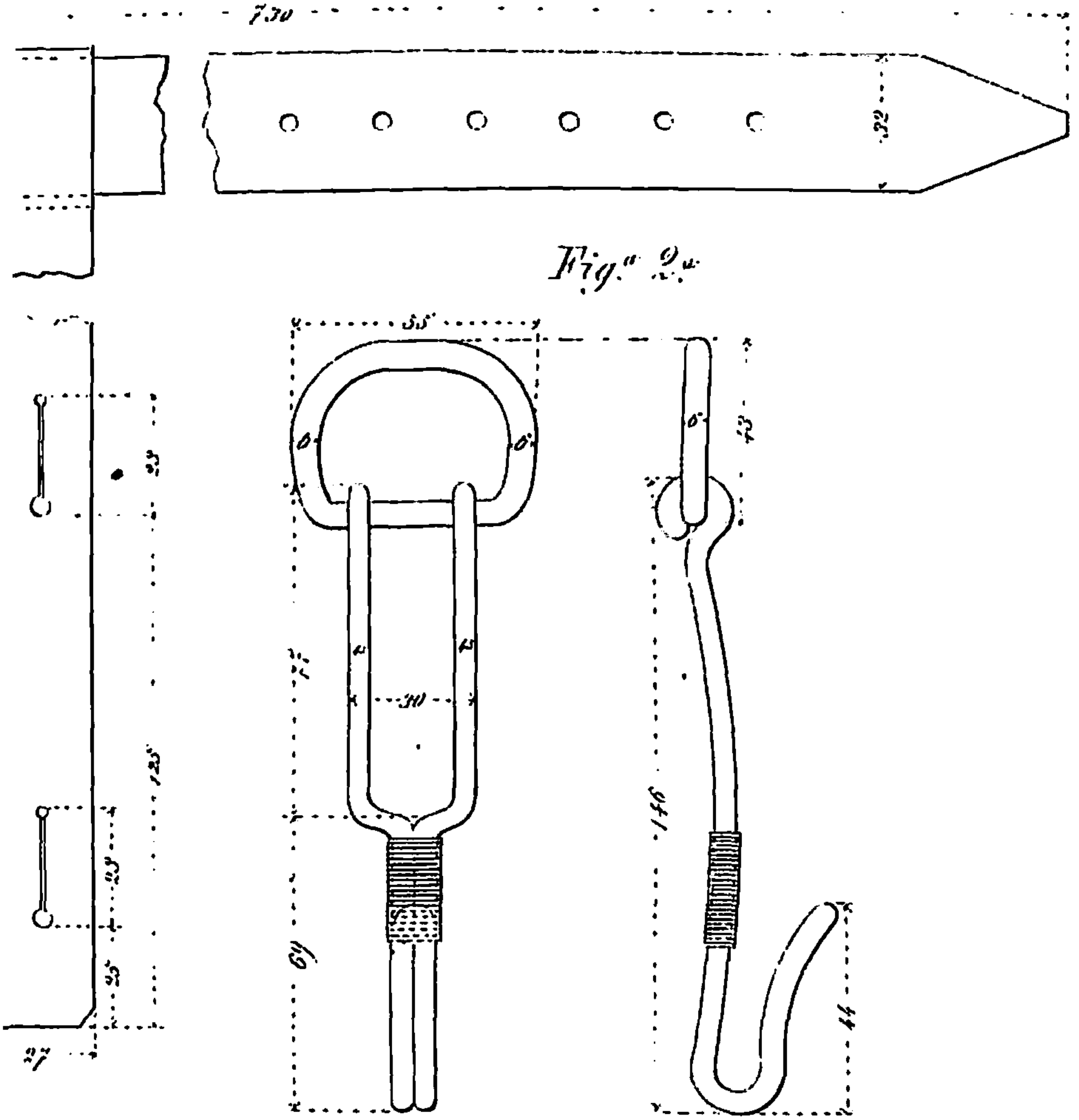
Uffici o mpagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
	I quaderni mensuali dei buoni generali rilasciati per le somministrazioni in natura ed i relativi quaderni trimestrali.	Se diligentemente compilati, e se le registrazioni confrontano con quelle fatte nei giornali di contabilità di compagnia.
	I fogli dimostrativi delle competenze dovute alle compagnie.	Se compilati con accuratezza, e se i risultati dei fogli dimostrativi corrispondono con quelli dei fogli generali delle competenze, coi riepiloghi dei fogli di stipendio e di paga, colla registrazione dei buoni delle somministrazioni in natura e coi fogli nominativi di deconto.
	I quaderni di movimenti alle masse individuali e i fogli nominativi di deconto dell'annata.	Se le registrazioni corrispondono con quelle dei riepiloghi dell'amministrazione e dei fogli nominativi di deconto.
	I riassunti trimestrali dei bilanci e i relativi allegati.	Se tutti i documenti sono ben ordinati e conservati; se in relazione coi riepiloghi e coi risultati della contabilità delle compagnie.
ufficio di mministr.	Il registro degli avvisi di morte.	Se gli avvisi sono spediti in tempo e se l'amministrazione cura la sollecita liquidazione degli averi dei morti.
	Il registro dei movimenti d'ospedale.	Se le date delle variazioni confrontano con quelle dei movimenti scritti nel registro.
	I registri relativi alle operazioni di conto corrente.	Se sono effettivamente tenuti dall'uffiziale pagatore e riconosciuti dal direttore dei conti come è prescritto.
	Il registro dei crediti di massa lasciati dai morti, e quello dei crediti e debiti lasciati dai disertori.	Se tenuti in regola, e se le masse segnatevi confrontano con quelle emergenti dai fogli nominativi di deconto.
	I registri e quaderni relativi all'amministrazione, che i distaccamenti sono in obbligo di consegnare a termini del § 231 delle Disposizioni 26 dicembre 1871.	Se i distaccamenti hanno consegnati all'amministrazione i registri e quaderni relativi alla loro contabilità; se sono ben tenuti ed in relazione colle scritture dell'amministrazione e delle compagnie.
	Il foglio generale delle competenze del trimestre in corso.	Se è ben tenuto ed alla giornata.
	I conti di massa individuali.	Se sono ben tenuti e firmati dall'uffiziale dei conti al termine d'ogni gestione trimestrale.
fficio dei ti delle mpagnie	I giornali di contabilità dei mesi anteriori a quello, in cui avviene l'ispezione.	Se tanto per parte delle compagnie, quanto per parte dell'uffiziale dei conti sono tenuti colla richiesta regolarità; e se le registrazioni corrispondono con quelle dell'amministrazione.
	I fogli dimostrativi delle competenze, i quaderni di movimenti alle masse individuali, e i fogli nominativi di deconto del trimestre in corso.	Se sono tenuti alla giornata e se le registrazioni sono esatte.
	I registri e quaderni di movimento e situazione giornaliera di magazzino (§. 469 *Disposizioni 26 dicembre* 1871).	Se sono in pari e se le registrazioni concordano coi buoni rilasciati dalle compagnie.
	I registri di caricamento modello N. 29 - I giornali e le richieste.	Se ben tenuti, e se tutti i movimenti sono comprovati dalle prescritte richieste
fficio di usa.	Il registro delle robe di proprietà del Corpo.	Se sono tenuti secondo le avvertenze poste in fronte ai registri stessi.
	Il registro delle costruzioni dei capi di corredo.	
	I buoni delle distribuzioni fatte.	Se compilati con diligenza, o se per caso presentano cancellature, abrasioni, e se concordano colle scritture dell'uffiziale di massa.

Uffici e compagnie	DESIGNAZIONE dei registri, quaderni e documenti contabili	PARTICOLARI da osservarsi dagli ispettori
L'ufficio di massa.	Le situazioni generali delle armi e robe del governo in distribuzione alle compagnie	Se tanto nella parte di compilazione fatta dalle compagnie, quanto in quella operata dall'ufficio dei conti sono in regola; se le *rimanenze* trimestrali concordano con quelle emergenti dai giornali di contabilità, e se dalle differenze si sono specificati i motivi.
	Il quaderno e le ricevute dei mobili, degli arredi ed utensili diversi in consegna agli uffici, alle mense, alla musica, alle infermerie e alle compagnie.	Se presentano la reale situazione del mobilio, degli arredi e degli altri oggetti in proprietà del corpo
	Gli abbozzi degli elenchi delle variazioni matricolari degli uffiziali e della truppa.	Se bene conservati, e se le variazioni sono state desunte dai rapporti-situazione, e fedelmente trascritte sui fogli matricolari del corpo e delle compagnie.
L'ufficio di matricola	Rubrica e ruoli matricolari.	Se tenuti con diligenza e al corrente.
	I fogli di matricola, punizioni e note caratteristiche dei sott'ufficiali, caporali e soldati	Se tenuti con accuratezza; se le punizioni trascrittevi sono state esattamente desunte dai rapporti-situazione e riscontrate coi quaderni mensuali della maggiorità di corpo; se le note caratteristiche sono state fedelmente estratte dai fogli matricolari delle compagnie.
	Registri dei militari ammogliati ed altri relativi allo stato civile.	Se sono in regola ed alla giornata.
	Abbozzi de' documenti relativi alla statistica	Se i dati richiesti per la compilazione della statistica furono raccolti colla necessaria diligenza, e se i risultati somministrati possano ritenersi come la reale espressione dei fatti.
Le compagnie.	I ruoli tascabili.	Se bene intavolati ed in relazione coi ruolini delle posizioni ed i giornali di contabilità.
	Il giornale di contabilità / Il libretto d'ordinario — del mese in corso.	Se sono alla giornata e se le scritture del giornale e libretto confrontano coi documenti rilasciati durante il mese.
	Il quaderno dei biglietti d'entrata negli spedali.	Se le date d'entrata all'ospedale confrontano con quelle delle operate variazioni e se i dati relativi allo stato civile siano stati desunti dai fogli matricolari o dai ruoli tascabili.
	Le copie dei fogli di matricola, punizioni e note caratteristiche dei sott'ufficiali, caporali e soldati.	Se ben conservate e se concordano in tutto e per tutto coi corrispondenti fogli tenuti dall'ufficio di matricola.
	Gli stati delle situazioni di massa restituiti alle campagnie dall'ufficio dei conti.	Se le *rimanenze* trimestrali concordano con quelle dei conti individuali tenuti dall'ufficio dei conti.
Le direz. delle mense sott'uffiz.	Il libretto d'ordinario e il quaderno delle robe in consegna.	Se sono regolarmente tenuti; se convalidati dal relatore, e se concordano colle scritture delle compagnie o dell'amministrazione in quei particolari che vi si riferiscono
Le direz. delle infermerie.	I quaderni dei movimenti d'infermeria; quelli delle minute spese, degli oggetti in consegna, dei medicinali, ecc.	

CINTURINO

Fig.a 1a




730
32
27
125
53
53
53

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 14 marzo **Parte 1.**

MARZO 10 — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori, *pag. 75.*
» 11 — Nuovo cinturino da cavalleria, *pag. 75.*
» 11 — Esito di documenti e stampati vecchi, *pag. 77.*
» 11 — Nei giorni piovosi non si porta la treccia al chepi e colbacco, *pag. 78.*
» 12 — Tenuta dei fogli di deconto e conti di massa della milizia, *pag. 78.*
» 13 — Abolizione delle uose di panno all'artiglieria da piazza, *pag. 78.*

Atto N. **52** — QUADRI ORGANICI — (Nota N. 15). — **Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti** — 10 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto in data 15 ottobre 1872 col quale si fissava un nuovo quadro organico pei distretti militari;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Per il comando delle compagnie alpine il personale permanente dei distretti di Como e Cuneo è aumentato di un maggiore, ed è aumentato di due maggiori quello del distretto di Torino.

Art. 2. Ai maggiori comandanti di un riparto di compagnie alpine sono assegnate le razioni di foraggio, come ai maggiori dei reggimenti di fanteria.

Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore a datare dal 1° marzo 1873.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addi 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. **53** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N 5). — **Nuovo cinturino da cavalleria.** — 10 marzo.

1° È adottato un nuovo cinturino da truppa di cavalleria, come scorgesi dall'annessa tavola *Fig. 1ª*

Esso è in cuoio bufalo ed è formato di una cinghia, di due pendagli, di un riparo, di una campanella con gancio, di una fibbia doppia con tubicino girevole, di una fibbia doppia e di un bottone gemello d'ottone.

ERRATA-CORRIGE.

Nello specchio che fa seguito nell'*Atto* N. 48, aggiungere l'asterisco ai **Guanti di lana turchini.*

In tutte le precedenti disposizioni ove è detto *Ufficio pei conti delle compagnie*, leggasi: *Sezione pei conti delle compagnie.*

a) La cinghia è alta mill. 30 ed è divisa in due parti, l'una di mill. 730 di lunghezza e fatta a riscontro con parecchi fori, ha inoltre una ripiegatura di mill. 40 per cucirsi alla campanella; l'altra è lunghia mill. 185 ed ha due ripiegature e di mill. 40 caduna per attaccarsi da una parte alla campanella e dall'altra cucirvi la fibbia.

b) Un pendaglio è scorrevole, lungo 750, largo 25, con ripiegatura di mill. 45 ad una estremità che forma passante per la cinghia, ed all'altra ha due occhielli distanti mill. 100 da centro a centro pel bottone gemello d'ottone, che serve ad assicurare il pendaglio alla campanella inferiore del fodero della sciabola.

c) L'altro pendaglio è lungo mill. 710, largo mill. 20, fatto a punta ad un'estremità con parecchi fori, e dall'altra ha una ripiegatura di mill. 40 per cucirvi una fibbia doppia; al dissotto della fibbia vi ha un passante fisso; questo pendaglio passa per la campanella superiore del fodero della sciabola e per la parte piana della campanella della cinghia del cinturino.

d) Il riparo è lungo mill. 154 oltre ad una ripiegatura sufficiente per cucirlo alla parte superiore della campanella, largo mill. 38, contiene all'estremità libera un passante pel pendaglio.

e) La campanella (*Fig. 2ª*), alta mill. 43, larga mill. 55, è formata di filo di ferro stagnato del diametro di mill. 6, è di forma ellittica con la parte inferiore piana, alla quale è fissato un gancio di filo di ferro stagnato, di mill. 45 di diametro e di forma corrispondente alla *Fig. 2ª*.

f) La fibbia della cinghia ha un tubicino girevole, è lunga nell'interno mill. 22 e larga mill. 30 ed è formata di filo di ferro stagnato del diametro di mill. 5,25.

g) La fibbia del pendaglio è doppia, larga nell'interno mill. 24 e lunga mill. 35, ed è formata di filo di ferro stagnato di mill. 3 di diametro.

h) Il bottone gemello d'ottone ha il gambo di mill. 5 di diametro e di mill. 9 di altezza, identico e quello delle cinghie a fucili mod. 1870.

2° Il detto cinturino è di tre taglie e varia soltanto nella lunghezza della parte di cinghia fatta a punta, che è di mill. 780 per la prima, di 730 per la seconda e di mill. 680 per la terza taglia, in modo che la lunghezza totale della cinghia, compresa la fibbia, sia di mill. 1000 per la 1ª, mill. 950 per

la 2ª e mill. 900 per la 3ª. Le provviste dovranno farsi per 1/5 di 1ª, per 3/5 di 2ª e per 1/5 di 3ª.

3° Il conto di costruzione del nuovo cinturino è il seguente.

Cuoio bufalo	L.	2, 220
Campanella con gancio in ferro stagnato	»	0, 650
Fibbia con tubicino girevole in ferro stagnato	»	0, 100
Fibbia doppia in ferro stagnato . . .	»	0, 100
Bottone gemello d'ottone.	»	0, 075
Mano d'opera.	»	0, 250
Prezzo di costo	L.	3, 395
Prezzo di conteggio	»	3, 400

4° Nell'*Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria* (edizione 1866) si farà la seguente variante.

Categoria 6ª, N. 1029. Cinturini da cavalleria Mod. 1873 L. 3,400.

5° Faranno uso di eguale cinturino, coloro che nella truppa d'artiglieria e del genio portano la sciabola lunga.

6° La cinghia dev'essere lasciata nel colore naturale del cuoio; i pendagli invece saranno tinti: in bianco per la cavalleria; in giallo per l'artiglieria; ed in nero per il treno del genio.

7° Per cura dell'opificio meccanico militare i consigli amministrativi dei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio riceveranno un campione del nuovo cinturino, quindi toglieranno il cartellino ed il bollo agli attuali campioni e li porranno in distribuzione.

8° In conseguenza resta annullato il modello di cinturino da cavalleria adottato coll'*Atto N.* 191 delli 3 ottobre 1872.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **54** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. (Nota N. 44). — **Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili.** — 11 marzo.

L'art. 11 della *Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa* e l'*Atto* n° 4 del 2 gennaio del corrente anno, determinano chiaramente come e quali carte e documenti riferentesi all'amministrazione, alla contabilità ed alla matricola dei corpi, debbano essere conservati e quali venduti al commercio, per non produrre inutile ingombro negli uffici o negli archivi dei corpi.

Coerentemente a tali disposizioni i consigli di amministrazione dei corpi sono pure autorizzati ad esitare le carte, documenti e registri, tenuti dall'ufficio di maggiorità, la cui conservazione sia giudicata inutile, come pure a vendere gli stampati di vecchio modello, non più in uso, e che, mediante correzioni a mano, non si possano ridurre a servire come gli stampati nuovi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **55** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 73). — **Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepi della treccia.** — 11 marzo.

Questo Ministero crede opportuno di determinare che, nei giorni piovosi, quando debba essere vestita la grande uniforme o la uniforme festiva:

a) Gli ufficiali e la truppa di cavalleria che han per copertura del capo il colbacco, lo portino senza la treccia.

b) Gli ufficiali che fanno uso del chepi, lo rivestano della copertura di tela incerata, senza ornarlo della treccia, ad eccezione degli ufficiali del corpo di stato maggiore, i quali devono sostituire alla treccia d'oro quella in seta nera.

c) La truppa provvista del chepì di nuovo modello, lo porti senza la treccia. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **56** — RECLUTAMENTO (Nota N. 25). — **Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale.** — 12 marzo.

Ora innanzi i fogli nominativi di deconto ed i conti di massa degli uomini della milizia provinciale saranno tenuti, presso i distretti, dall'ufficiale incaricato dei conti delle compagnie e non più dall'aiutante maggiore in 2°, come era prescritto dall'*Atto* N. 260, in data 12 dicembre 1872, fermo restando quanto in detto Atto è disposto relativamente agli altri documenti delle compagnie di milizia da tenersi dall'aiutante maggiore predetto. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **57** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 74). — **Abolizione delle uose di panno.** — 13 marzo.

Questo Ministero ha determinato di abolire le uose di panno delle quali fece uso fino ad ora l'artiglieria da piazza; appena esaurite, dovranno essere sostituite da un secondo paio di quelle di tela. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 21 marzo Parte I.

MARZO 16. — Convenzione colle ferrovie sarde pei trasporti militari, *pag.* 79.
» 17. — Istruzione degli ufficiali della milizia provinciale e compilazione degli specchi caratteristici, *pag.* 81.

Atto N. **58.** — FERROVIE (Nota N. 6) **Convenzione colla Compagnia reale delle ferrovie Sarde pei trasporti militari** — 16 marzo.

Essendo testè stata conchiusa colla Compagnia reale delle ferrovie Sarde una convenzione, mediante cui i trasporti militari sulle strade ferrate della Sardegna — a partire dal 1° aprile prossimo — verranno eseguiti in base alla convenzione stabilitasi il 16 marzo 1870 colle altre società ferroviarie, e sotto l'osservanza del regolamento e delle istruzioni relative, se ne pubblica qui appresso il testo a norma dei corpi, uffici e stabilimenti militari.

Perchè poi si possa effettuare il conteggio delle varie specie di trasporto, si fanno seguire al testo della convenzione stessa le tavole poliometriche delle distanze che corrono fra le stazioni dei tronchi già in esercizio. *Il Ministro* — RICOTTI.

CONVENZIONE *colla Compagnia reale delle ferrovie Sarde per il trasporto degli uomini, famiglie e bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata.*

L'anno mille ottocento settantatre ed alli tre nel mese di febbraio in Roma e negli uffici del Ministero della guerra.

Nello scopo di avere norme e tariffe uniformi per tutti i trasporti militari, i Ministeri della guerra e della marina aprivano, colla Compagnia reale delle ferrovie Sarde, pratiche per ottenere che anche alle strade ferrate della Sardegna fosse estesa la convenzione stabilitasi colle altre società ferroviarie li 16 marzo 1870, e venissero applicati i regolamenti relativi. Avendo le pratiche intraprese sortito presso la prelodata reale Compagnia buon effetto se ne comunicarono i risultati al Ministero dei lavori pubblici, il quale, per la parte che lo riguarda, vi diede la sua approvazione.

Volendosi ora dare forma concreta di regolare convenzione agli accordi presi, sono in oggi convenuti i signori

GRASSI cav. Francesco, sotto-commissario di guerra nel corpo d'intendenza militare, stato appositamente delegato dal Ministero della guerra come da dispaccio delli 30 maggio 1871,

N. 2260, direzione generale dei servizi amministrativi, ufficio gabinetto, ed intendenza militare;

Conti cav. Eugenio, capo di sezione al Ministero della marina, stato delegato dal Ministero stesso con dispaccio delli 2 andante mese, N. 1476, direzione generale del personale e servizio militare;

Della Stufa marchese Lotteringo, Direttore delegato delle ferrovie Sarde, stato autorizzato a rappresentare la Compagnia reale delle ferrovie stesse con deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 scorso gennaio; i quali in virtù dei poteri loro rispettivamente conferiti hanno stabilito e convenuto quanto appresso:

Art. 1. I trasporti militari sulle ferrovie della Sardegna già aperte al pubblico servizio, o da aprirsi in seguito, verranno fatti in base ai prezzi portati dalla convenzione stipulatasi li 16 marzo 1870, colla società delle ferrovie dell'alta Italia, Meridionali e Romane, e colla impresa delle Calabro Sicule.

Art. 2. Essi trasporti saranno regolati in conformità delle condizioni stabilite nella predetta convenzione, nel regolamento 8 giugno 1870 e nelle varianti accennate nella circolare Ministeriale delli 22 marzo 1872, N. 36, che si uniscono alla presente per farne parte sostanziale ed integrante

Art. 3. La presente convenzione sarà sottoposta all'approvazione voluta dalla legge e dai regolamenti in vigore, ed avrà effetto dal 1° aprile 1873.

Fatta, letta e sottoscritta in tre originali nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

All'originale firmati.

Grassi Francesco. — Eugenio Conti. — L. Della Stufa.

Visto si approva
Il Ministro della Guerra
Firmato: Ricotti.

Il Ministro della Marina
Firmato: Ribotti.

Linea CAGLIARI-ORISTANO

CON DIRAMAZIONE

DECIMO-IGLESIAS

Cagliari													
8	Elmas												
13	5	Assemini											
17	9	4	Decimomannu										
26	18	13	9	Villasor									
31	23	18	14	5	Serramanna								
38	30	25	21	12	7	Samassi							
45	37	32	28	19	14	7	Sanluri						
50	42	37	33	24	19	12	5	San Gavino					
58	50	45	41	32	27	20	13	8	Pabillonis				
69	61	56	52	43	38	31	21	19	11	Uras			
77	69	64	60	51	46	39	32	27	19	8	Marubbiu		
91	86	81	77	68	63	56	49	44	38	25	17	Oristano	
30	23	17	13	22	27	34	41	48	54	65	73	90	Siliqua
44	38	31	27	36	41	48	55	60	68	79	87	101	11	Musei
54	46	41	37	46	51	58	65	70	78	89	97	114	24	10	Iglesias

Tronco SASSARI-PORTO TORRES

Sassari				
4	Sant' Orsola			
5	1	San Giorgio		
7	8	2	San Giovanni	
20	16	15	13	Porto Torres

N. **59.** — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 6). — **Istruzione degli uffiziali della milizia provinciale e compilazione degli specchi caratteristici.** — 17 marzo.

Con *Atto* N. 14 del corrente anno, venne stabilito che gli uffiziali della milizia provinciale debbano prestare, nel corso del biennio 1873-74, due mesi di servizio sotto le armi per loro istruzione.

Onde raggiungere lo scopo per cui gli uffiziali della milizia provinciale sono chiamati in temporaneo servizio, i comandanti dei distretti militari ed i comandanti dei reggimenti di artiglieria e del corpo del genio si atterranno alle seguenti norme:

1° Sarà loro fatto un brevissimo corso teorico sul regolamento d'esercizio e di evoluzioni e sopra tutte le altre istruzioni militari di qualche importanza, proprie all'arma nella quale sono chiamati a prestar servizio.

2° Ai capitani e tenenti sarà pure fatto un brevissimo corso d'amministrazione e di contabilità, in quanto concerne la compagnia; mentre pei sottotenenti il corso stesso si limiterà all'amministrazione e contabilità di distaccamento.

3° Gli uffiziali della milizia provinciale adempiranno ai servizi interni e di quartiere alternando cogli altri uffiziali effettivi al distretto o corpo presso il quale prestano servizio; ed interverranno a tutte le istruzioni del reparto di truppa al quale saranno addetti.

4° I distretti o corpi, dovranno compilare lo specchio caratteristico per ciascun uffiziale di milizia che avrà prestato il servizio, sia per l'intero trimestre il una volta, sia soltanto per una parte di esso, conforme al modello stabilito dalla istruzione 10 settembre 1868, inserta a pag. 223 del *Giornale Militare* (supplemento n° 9)

5° Tali specchi caratteristici saranno trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale delle armi di fanteria e cavalleria) 15 giorni dopo che ciascun uffiziale della milizia abbia cessato di prestare servizio.

Nel tempo stesso i distretti o corpi che avranno avuto uffiziali di milizia effettivi ad altro distretto o corpo, trasmetteranno a questo copia di detto specchio caratteristico.

6° I comandanti dei distretti militari si procureranno fin d'ora gli stampati modello *A*, per la compilazione degli specchi caratteristici facendo altresì richiesta all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi degli stati di servizio di ciascun uffiziale della milizia.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 28 marzo **Parte 1.**

MARZO 12. — Casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo. *pag.* 83.
» 17. — Apertura tronco ferroviario Pescara-Popoli. *pag.* 83.
» 18. — Promozioni e passaggio dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione a Modena e a Parma. *pag.* 84.
» 20. — Legge per l'anzianità degli allievi del 3° anno dell'accademia. *pag.* 85.
» 20. — Legge per un concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio, *pag.* 85.
» 21. — Modificazione al chepi di truppa. *pag.* 86.
» 21. — Berretto da scuderia. *pag* 87.
» 22. — Tasche a pane, nuovo prezzo. *pag.* 88.
» 24. — Pagamenti fatti dalle casse con vaglia postali. *pag.* 88.
» 25. — Cappello per le compagnie alpine. *pag.* 89.
» 25. — Copertura pel cappello da compagnie alpine. *pag.* 91.
» 26. — Variante al § 48 delle *Disposizioni* 10 ottobre 1871 sul servizio del materiale in uso presso i corpi. *pag.* 92.

Atto N. **60**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 16). — **Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta** — 12 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 24 gennaio 1849, 31 marzo 1851 ed 11 aprile 1869, relativi alla Nostra Casa militare ed a quelle dei R.R. principi,

Sentito il consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stato della Casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta,, Nostro amatissimo figlio, è composto:

Di un primo aiutante di campo (colonnello),
Di due aiutanti di campo (tenenti colonnelli o maggiori),
Di due ufficiali d'ordinanza (capitani), e
Di due ufficiali d'ordinanza (ufficiali subalterni).

Art. 2. Le competenze per i componenti la Casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo saranno le medesime che sono stabilite per la Nostra Casa militare dai Decreti in vigore.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **61**. — FERROVIE — (Nota N. 7). — **Apertura del tronco *Pescara-Popoli*** — 17 marzo.

Essendosi dalla società delle strade ferrate Meridionali aperto al pubblico servizio il tronco *Pescara-Popoli,* il Ministero ne

dà avviso alle autorità militari, aggiungendo che al tronco predetto s'intende estesa la convenzione 16 marzo 1870.

Intanto a conveniente norma notifica che le distanze che corrono fra le stazioni del tronco medesimo sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:

Pescara

15	Chieti					
24	9	Manopello				
29	14	5	Alanno			
32	17	8	4	S. Valentino		
39	24	15	10	7	Torre dei Passeri	
50	35	26	22	18	12	Bussi
53	38	30	25	22	15	4 Popoli

Occorrendo di dover fare spedizioni da una stazione qualunque del regno ad una di quelle suindicate si dovrà cercare la distanza che corre tra il punto di partenza e *Pescara* ed aggiungere a quella la distanza fra *Pescara* e la stazione di arrivo. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **62**. — REGOLAMENTO DI AVANZAMENTO (Nota N. 10). — **Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottuffiziali ai corsi speciali d'istruzione.** — 18 marzo.

Quindi innanzi, contrariamente a quanto veniva disposto con nota n° 243, delli 29 dicembre 1871, non si faranno più promozioni fra i sottuffiziali che trovansi al corso speciale presso la scuola di fanteria e cavalleria od al corso di contabilità presso la scuola centrale di tiro. Potranno però i medesimi essere sempre ammessi al riassoldamento con premio, e le relative proposte dovranno essere fatte dai comandanti delle scuole predette.

Nello stesso tempo si determina pure che a datare dal 1° aprile prossimo i sottuffiziali dei corsi speciali sopraccennati debbano essere trasferti effettivamente alle scuole rispettive di Modena e di Parma con tutte le norme stabilite per i regolari passaggi di corpo.

Ultimato il corso, o venendo ad interromperlo per qualunque motivo essi ritransiteranno al primitivo corpo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **63.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 11). — **Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare accademia.** — (Atti del governo n° 1291). — 20 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° È abrogata la legge 28 maggio 1871, relativa all'anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare accademia promossi sottotenenti.

Art. 2° Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare accademia, promossi sottotenenti nell'Esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui, per determinazione del Ministero della guerra, saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso.

Art. 3° Durante lo stesso ultimo anno, la intera pensione degli allievi sarà a carico dell'erario.

Art. 4° Le disposizioni del precedente articolo terzo sono soltanto applicabili agli allievi ammessi alla Regia militare accademia dopo il 1872.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **64.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 12). — **Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio.** — (Atti del governo n° 1292). 20 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° Il Ministero della guerra è autorizzato ad aprire negli anni 1873 e 1874 un concorso speciale, onde coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e nel genio.

Art. 2° Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Essere regnicoli;

b) Avere ottenuto la licenza in matematiche in una delle università del regno, o aver fatto in una scuola superiore na-

zionale pareggiata o in una straniera un corso o superato gli esami che saranno giudicati equivalenti;

c) Aver compiuto l'età di 18 anni e non superare quella di anni 26 al 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo il concorso;

d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento dell'Esercito.

Art. 3. Il concorso sarà deliberato in seguito ad apposito esame sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale; però, prima di essere nominati sottotenenti i giovani riesciti nel concorso sopraddetto dovranno servire per tre mesi come semplici soldati nell'arma di artiglieria, onde ne possa essere constatata l'idoneità militare.

Art. 4. I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso di esami allo esperimento di servizio di cui sopra, saranno ammessi ad un breve corso preparatorio agli studi della scuola di applicazione delle armi di artiglieria e del genio e quindi al corso biennale della scuola medesima.

Art. 5. Potranno essere ammessi a godere del disposto della legge, mediante concorso per titoli e quindi senza gli esami di cui all'articolo 3, coloro che hanno la laurea o il diploma d'ingegneri o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di corso in una scuola di ingegneri del regno o in un istituto che sarà giudicato equivalente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **65**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 75). — **Modificazioni al chepi di truppa.** (*Con tavola annessa*) — 21 marzo.

1. Per ovviare all'inconveniente che scorgesi in alcuni chepì delle varie armi, che la visiera e coprinuca per la loro sporgenza, là ove si congiungono, facciano pressione sulle orecchie, rendesi necessario apportare modificazioni in talune parti del chepì, come vedonsi spiegate nell'annesso disegno.

2. La prima consiste nel sopprimere la parte rientrante del tubo di feltro, tagliando via la parte punteggiata nella figura 1ª, la cui sezione *a b c* ha la base *a c* di due centimetri ed il vertice *b* trovasi al piede della perpendicolare ab-

Fig.ª 2.

280

Coprinnca

Fig.ª 3

Modificazione al Chepì di truppa

Feltro

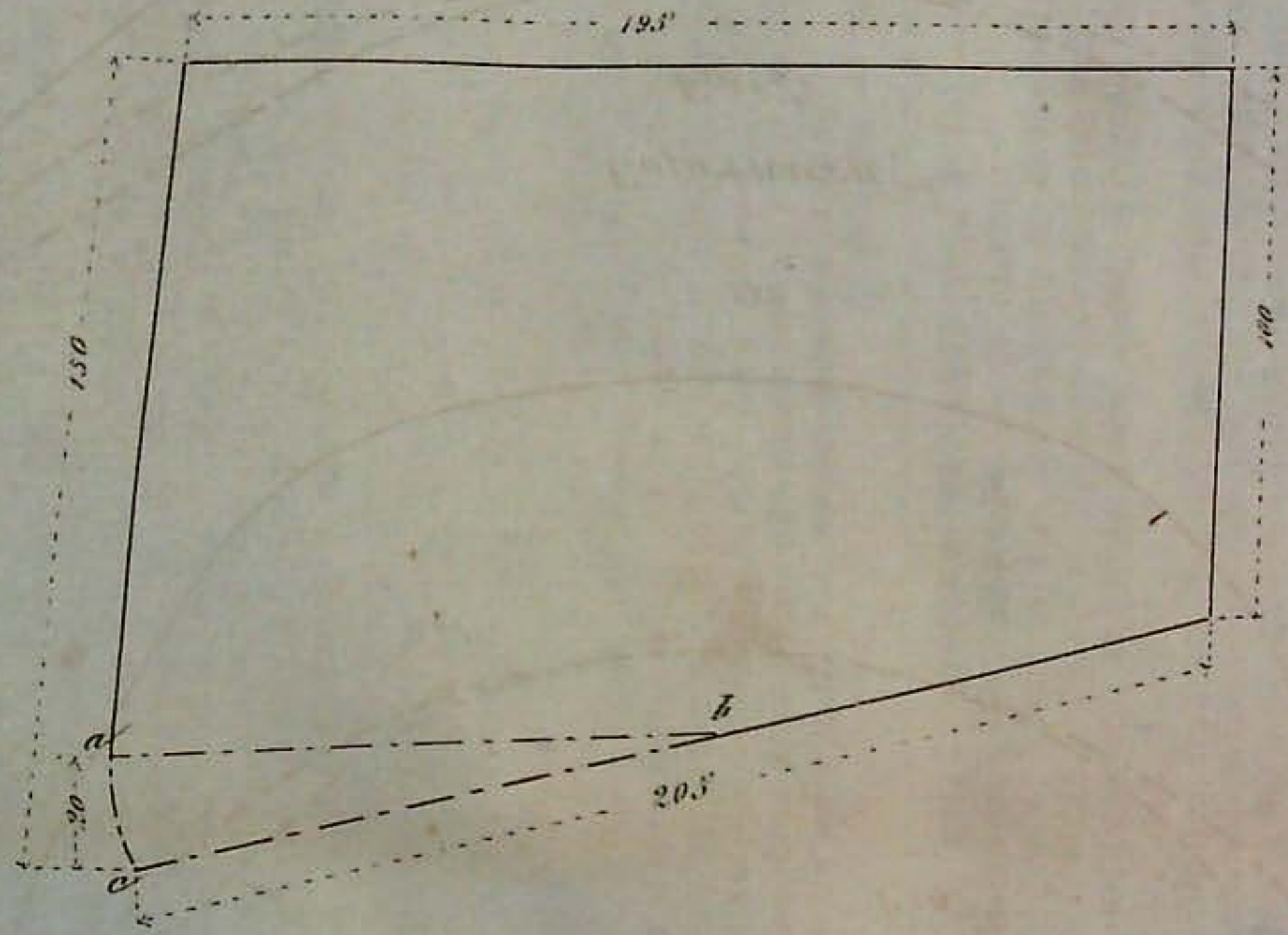


Fig.a 1.

Visiera

bassata dal centro del piano superiore del tubo, riducendo così l'altezza posteriore del tubo a centimetri 13.

3. La seconda consiste nell'incavare maggiormente tanto la visiera (fig. 2ª) quanto il coprinuca (fig. 3ª), in modo che conservando intatta la larghezza al loro centro, trovisi ridotta ad un centimetro sulle estremità.

4. Per applicare tali modificazioni ai chepì già costrutti, bisogna staccare la sopraffascia, la visiera, il coprinuca e l'alluda, rifilare quindi il tubo, la fascia di panno, la visiera ed il coprinuca, riattaccare le parti medesime.

5. La spesa di riduzione sarà la seguente:

Per distacco della sopraffascia, visiera, coprinuca ed alluda	L. 0,02
Per rifilatura del tubo e fascia di panno	» 0,02
Per rifilatura della visiera e coprinuca	» 0,02
Per cucitura della visiera, coprinuca ed alluda	» 0,15
Per cucitura della sopraffascia	» 0,15
Totale della spesa . . .	L. 0,36

6. Per i chepì non ancora confezionati, si eseguiranno le modificazioni a tutti, ma la spesa dovrà limitarsi a L. 0,04 per la rifilatura del tubo, fascia di panno, visiera e coprinuca; per i chepì costrutti deve limitarsi a quelli che manifestano l'inconveniente suaccennato; ed in ambedue i casi verrà addebitata alla massa generale uomini.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **66**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 76). — **Berretto di panno da scuderia**. — 21 marzo.

Questo ministero ha determinato di abolire il berretto a maglia da scuderia e che tutta la truppa la quale fa uso di simile oggetto, abbia da usare quello di panno, come già lo adopera l'artiglieria.

Inoltre, siccome fu pure deciso che quest'oggetto debba essere foderato, non più con tela cotone bigia, ma con tela di filo liscivata, così si pubblica per norma di tutti il relativo conto di costruzione.

Panno turchino alto metri 1,30 a L. 1,75; metri 0,70	L. 0,820
Tela liscivata in 9/° » » 0,64 » 0,80; » 0,150	» 0,122
Fattura ed ogni altra fornitura	» 0,150
Prezzo di costo	L. 1,092
Prezzo di conteggio . . .	» 1,100

Il Ministro — RICOTTI.

N. **67**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 21). — **Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino.** — 22 marzo.

Venne riconosciuto che la stoffa assegnata per la costruzione delle tasche a pane era alcun poco superiore al bisogno, e che per converso il prezzo di fattura non era tale da compensare equamente il lavoro di cucitura.

Perciò si è formato un nuovo conto di costruzione, tenendo pur presente il valore attribuito alla nuova correggia di cuoio naturale, approvata con *Atto* n° 150 del 1872.

Pubblicando tale conto si determina che, a cominciare dal 1° aprile prossimo venturo, il prezzo della tasca a pane sia fissato come appresso, sia per quelle esistenti in magazzino, sia per quelle che verranno in seguito costruite:

Tela di cotone (traliccio) alta 0,72 a L. 1,30; metri 0,49				L. 0,637
Tela liscivata 9%	» 0,64	» 0,80;	» 0,36	» 0,288
Correggia di cuoio naturale con fibbia				» 0,690
Fattura ed ogni altra fornitura				» 0,150
			Costo	L. 1,765
			Conteggio . . .	» 1,770

Rimane inoltre determinato, che dopo esaurito il traliccio esistente nei magazzini, venga in sua vece adoperata per la costruzione delle tasche a pane la tela di cotone misto bianco e turchino che si presta benissimo a tale uopo, sebbene sia di un centimetro meno alta del traliccio, senza alterare il relativo conto di costruzione.

Il prezzo di questa tela è ridotto a L. 1,30 per metro dal 1° aprile prossimo. *Il Ministro* — RICOTTI.

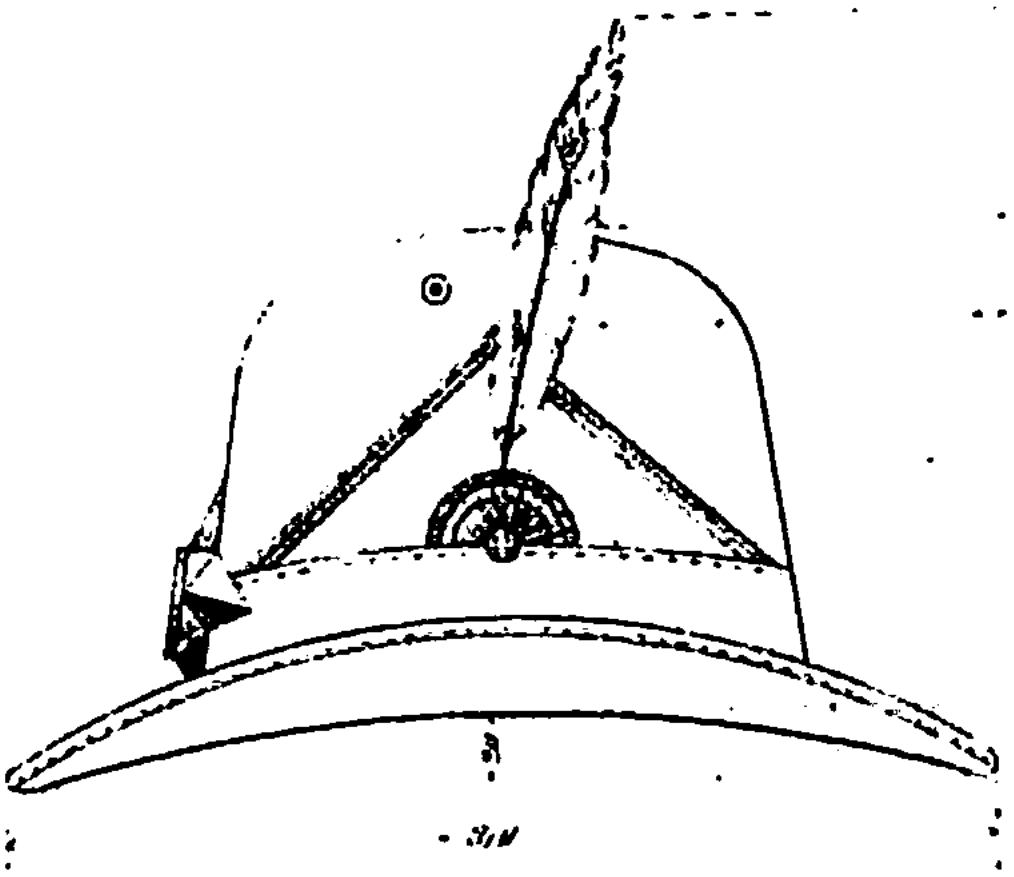
N. **68** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 42). — **Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale.** — 24 marzo.

La Direzione generale delle poste ha stabilito che, cominciando dal corrente anno, i vaglia postali sia ordinari che militari, oltre agli altri dati, possano anche indicare i motivi del pagamento.

Questa indicazione potendo in molti casi tornar utile, il Ministero della guerra alla sua volta determina, che all' art. 15 delle *Disposizioni 31 ottobre 1871* sia aggiunto il seguente:

§ 18.*bis* Ogniqualvolta occorra dover fare pagamenti per vaglia postali, l'ufficiale pagatore dovrà sul loro rovescio annotare anche, in modo sommario, la ragione del pagamento.

Cappello per le compagnie Alpine





Scala di ½

Affinchè poi più chiaramente sia manifesta la ragione di cotale provvedimento, il Ministero crede conveniente, pubblicandola qui appresso, recare a cognizione dei corpi anche la stessa Ordinanza della direzione generale delle poste, che è così concepita:

« Venne determinato di concedere, a datare dal 1° gennaio « 1873, ai mittenti vaglia ordinari e militari un' agevolezza, « in molte circostanze utile, cioè la facoltà di scrivere a tergo « dei vaglia stessi qualunque comunicazione, che vogliano di- « rigere ai destinatari.

« In tal modo i mittenti saranno messi in grado di poter « provare, all'occorrenza, non solo di aver spedito in un dato « giorno una data somma ad una data persona, ma anche « di aver spedito la somma stessa piuttosto per un oggetto « che per un altro, la qual prova risulterebbe da analogo « certificato della direzione generale delle poste, nel cui ar- « chivio i vaglia pagati si conservano pel periodo di cinque « anni.

« Oltre a ciò i mittenti potranno in molti casi fare a meno « di accompagnare i vaglia ai destinatari con lettera e ba- « sterà che li chiudano in una busta, poichè il motivo del- « l'invio del relativo importo potrà essere scritto sui vaglia « medesimi.

« Per ora lo spazio in bianco esistente a tergo dei vaglia « è assai limitato, ma l'amministrazione si riserva di lasciarne « di più, in occasione della prossima ristampa; intanto nulla « vieta di scrivere anche sopra le osservazioni che vi si leggono ».

È poi superfluo avvertire, che alla prescritta aggiunta alle discipline che regolano i pagamenti debbano attenersi, non solo gli uffiziali pagatori de' consigli permanenti, ma altresì qualsiasi altro uffiziale che ne eserciti le funzioni e presso qualsiasi altra cassa di reparti di corpo o di uffici militari.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **69.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 77). — **Cappello per le compagnie alpine.** — (*Con tavola annessa*) — 25 marzo 1873

1. Per i sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie alpine è adottato un cappello, la cui forma e dimensioni sono date dalle figure contenute nell'annessa tavola e dalla seguente descrizione.

2. Il cappello è di feltro tinto in nero, di forma tronco-conica sormontato da una calotta sferica e munito al fondo

di un'ala leggermente incurvata sul dinnanzi e sul dietro e rialzata alle parti laterali. L'altezza del cappello è costante, variano soltanto in giusta proporzione le basi del tronco di cono, ritenendo che lo sviluppo interno del cappello compresa l'alluda, deve corrispondere ai diversi numeri di cappello sotto indicati.

3. Nell'interno è foderato nella sua parte inferiore da un alluda di marocchino nero alta millimetri 135 e frastagliata a punte dell'altezza di millimetri 70; un piccolo lacciuolo di cuoio serve a stringere le punte stesse; e due spacchi laterali danno passaggio al soggolo, il quale è tenuto al cappello da due passanti di cuoio cuciti nell'interno in alto.

4. Il soggolo è una strisciuolina di cuoio lunga millimetri 830 fatta a punta da una parte e dall'altra munita di una fibbia nera con passante, larga millimetri 17.

5. Nella parte inferiore esterna è apposta tutto all'ingiro una sopraffascia di pelle nera verniciata dell'altezza di millimetri 45; e l'estremità dell'ala è bordata della stessa pelle.

6. In fronte del cappello è collocata inferiormente una stella metallica di alpaca bianco a cinque punte portante il numero della compagnia, identica a quella adottata per i chepì di fanteria, come dall'*Atto* N. 116 del 1872.

7. Al lato sinistro è posta una coccarda in lana del diametro di millimetri 50, munita al suo centro di un bottone di metallo bianco, avente una croce *scannellata*, in modo che la sopraffascia si trovi presa fra la coccarda stessa ed il bottone.

8. Dallo stesso lato è posta una trecciuola di lana rossa ad angolo leggermente ottuso, com'è indicato dalle figure 1ª e 2ª.

Due occhielli in metallo sono collocati ai due fianchi all'altezza di circa millimetri 120 e più sul dinnanzi di millimetri 22.

9. Una penna di corvo dell'altezza di millimetri 140 e larga in media da 30 a 35 millimetri viene posta sotto la coccarda e tenuta a sito da apposito passante in pelle nera inverniciata.

Deve portarsi leggermente inclinata indietro, come è indicato dalla fig. 1ª.

10. I cappelli sono di otto diversi numeri e la proporzione con cui debbono provvedersi è la seguente:

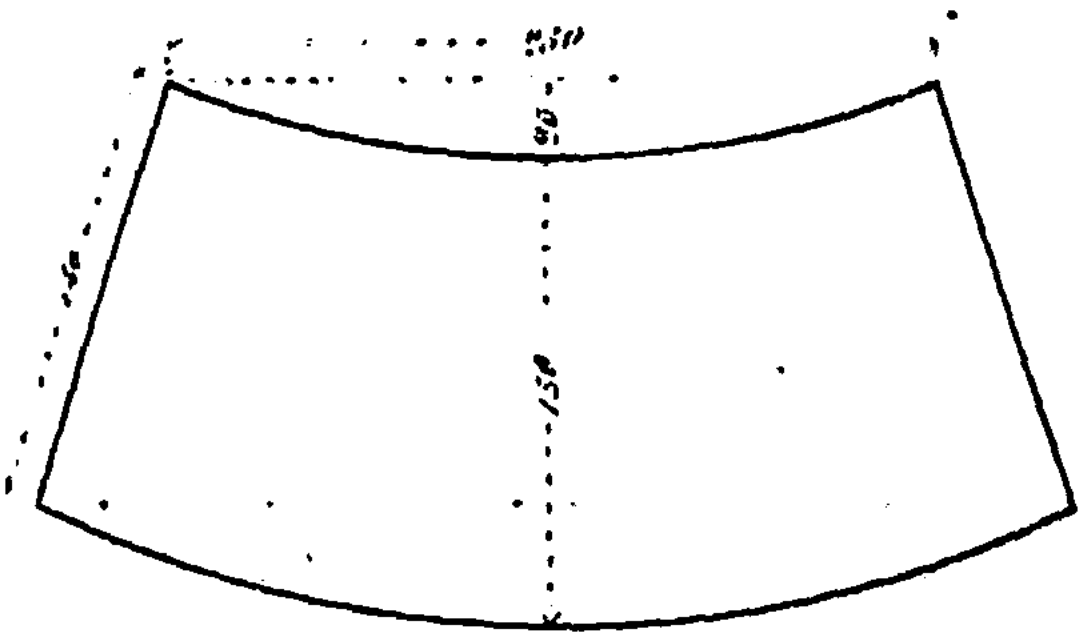
Sviluppo interno di centimetri	60	59	58	57	56	55	54	53
Proporzione su 100 . . .	5	5	10	10	25	25	10	10

11. Il conto di costruzione del cappello è il seguente:

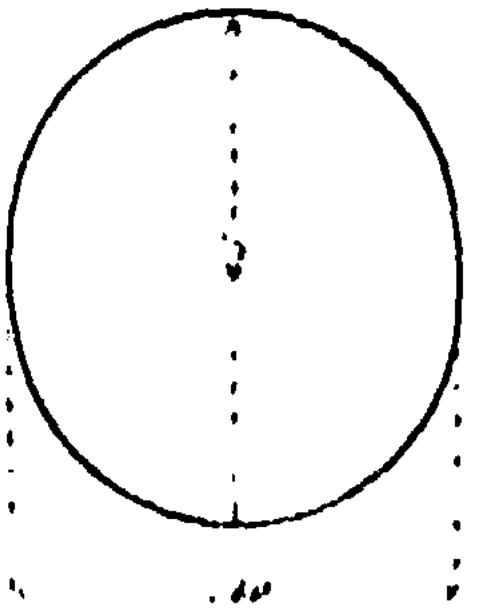
COPERTURA DEL CAPPELLO

per le compagnie Alpine

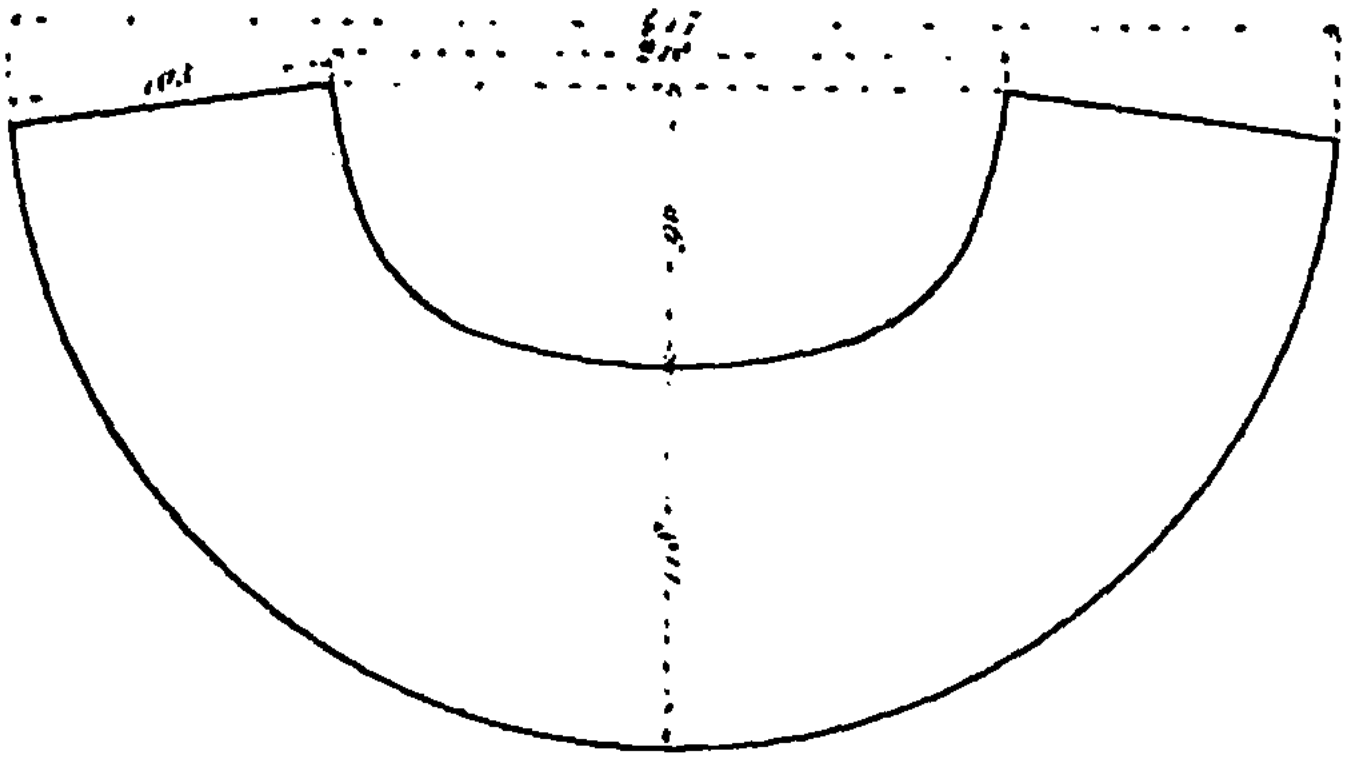
Fascia del cono tronco



Tondino



Fascia dell'Ala



Roma. Lit Rolla

Cappello guernito di alluda, sopraffascia, bordatura, passanti ed occhielli.	L.	5,70
Soggolo di cuoio nero	»	0,30
Stella metallica	»	0,40
Coccarda	»	0,12
Bottone con croce	»	0,08
Trecciuola di lana rossa ed attaccamento . .	»	0,08
Penna di corvo	»	0,07
Totale	L.	6,55

12. Sotto la trecciuola di lana rossa e simmetrici alla stessa, sono posti i distintivi dei gradi, siccome è indicato al N. 12 dell'*Atto* 146 succitato.

13. Nel *modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi* (edizione 1872) si faranno le seguenti aggiunte:

Categoria I, N.	531bis	Cappelli per compagnie alpine	L.	6,55
Id.	» 532bis	Bottoni con croce scannellata	»	0,08
Id.	» 533bis	Coccarda in lana	»	0,12
Id.	» 534bis	Penne di corvo	»	0,07
Id.	» 535bis	Soggoli da cappelli per compagnie alpine	»	0,30

14. L'Opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire ai distretti, che hanno compagnie alpine, il campione del cappello.

15. Per gli ufficiali delle compagnie alpine è adottato lo stesso cappello che per la truppa, tranne che: la coccarda è in seta; la stella e il bottone sono in metallo argentato; la penna è d'aquila, i distintivi di grado non sono sormontati dalla trecciuola di cui ai N. 8 e 12, e sono di gallone d'argento, della stessa specie e delle stesse dimensioni di quelli prescritti dall'*Atto* N. 84 per il chepì degli ufficiali di fanteria.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **70**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 78). — **Copertura pel cappello da compagnie alpine.** — (*con tavola annessa*). — 25 marzo.

1. Per coprire il cappello delle compagnie alpine, approvato con *Atto* N. 69, si farà uso di una copertura di tela bianca (*domestic*) per riparo del sole.

Tale copertura è formata di un tondino ovale, di due pezzi uguali formanti la fasciatura della parte conica e di altri due pezzi uguali che servono a fasciare l'ala del cappello. La forma e le dimensioni di queste parti rilevansi

dal disegno annesso. Le dimensioni in altezza dei pezzi non variano; variano soltanto i diametri del tondino e le lunghezze dei pezzi a seconda del numero del cappello. I due pezzi della parte conica cuciti insieme, sono pur cuciti al tondino e ai due pezzi che coprono l'ala; le cuciture dei primi trovansi ai fianchi e quelle dei secondi pezzi sul dinnanzi e sul dietro del cappello.

Sul dinnanzi è dipinto in nero numero della compagnia, dell'altezza di millimetri 32; un cordoncino è tenuto all'estremità inferiore della fascia dell'ala in una guaina onde fermare la copertura.

2° Il conto di costruzione della copertura bianca è il seguente:

Tela di cotone bianca (*domestic*) alta metri 0,72 a L. 0,70 metri 0,40	L.	0,28
Cordoncino in cotone bianco	»	0,05
Fattura e fornitura compresa la stampa del numero	»	0,20
Prezzo di costo e conteggio	L.	0,53

3. Nel *modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi* (edizione 1872) si faranno le seguenti aggiunte:

Categ. I, N. 536.*bis* Copertura bianca per cappello da compagnie alpine	L.	0,53

4. L'Opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire ai distretti, che hanno compagnie alpine, il campione della suddetta copertura.

5. Gli ufficiali faranno pure uso di consimile copertura in cambrì bianco; ed inoltre di una copertura di tela incerata giallognola e trasparente, come quella usata dagli altri ufficiali per ricoprire il chepì in caso di pioggia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **71.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 43). — **Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito.** — 26 marzo.

Il Ministero determina che all'attuale § 48 delle *Disposizioni* 10 *ottobre* 1871 venga sostituito il seguente:

§ « 48. Le spese di trasporto cui dà luogo il movimento « degli oggetti sono a carico della massa generale uomini dei « corpi che richiedono di fare il versamento delle robe o di « riceverle in distribuzione.

« Sono parimenti a carico della detta massa le spese di « trasporto delle robe che il Ministero fa spedire ai corpi dai « magazzini dell'Amministrazione militare, come anche di « quelle che ordina di versare ai detti magazzini.

« I consigli di amministrazione che debbono eseguire spe- « dizioni di materiali (armi, assortimenti d'armi, pezzi di « ricambio, munizioni da guerra, oggetti di corredo, buffet- « teria, bardatura, carreggio, ecc.) dovranno citar sempre « sulla lettera di vettura il documento in seguito al quale « fanno la spedizione, indicando altresì la parte a cui carico « deve cadere la spesa relativa al trasporto. »

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 1 aprile Parte 1.

APRILE 1. — Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva *pag.* 95.
» 1. — Ruolo matricolare per gli ufficiali comandati in servizio speciale e non assegnati ad alcun corpo *pag.* 96.
» 2. — Compilazione dei ruoli amministrativi speciali pegli ufficiali della milizia provinciale e ruoli pegli inservienti locali. *pag.* 96.
» 2. — Berretto per gli ufficiali di cavalleria e di bersaglieri. *pag.* 96.
» 2. — Pubblicazione della convenzione per i trasporti sulla ferrovia del lago di Como ad istruzione per l'eseguimento. *pag.* 98
» 3. — Amministrazione delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi *pag.* 101
» 4. — Addebiti dei trasporti su mare a carico dei militari. *pag.* 102
» 1. — Pantaloni di panno per cavalleria. *pag.* 102.

Atto N. **72**. — ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA (Nota N. 1). — **Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva.** — 1° aprile.

Nella Istruzione permanente del 18 novembre 1872 per le operazioni della leva fu provveduto alle funzioni degli ufficiali delegati presso i consigli di leva durante la sessione ordinaria e quella completiva.

Nello intervallo tra le due sessioni ed in quello che passa tra l'una e l'altra leva potendo però occorrere ai consigli di leva di convocarsi in sedute straordinarie, questo Ministero stima opportuno di dichiarare che le funzioni di ufficiale delegato devono in tal caso essere esercitate, presso i consigli di leva residenti dove esiste comando di distretto militare, da un ufficiale superiore o capitano del distretto stesso all'uopo incaricato dal rispettivo comandante, e presso quelli nella cui sede non esiste comando di distretto, dal comandante dei carabinieri reali della provincia o del circondario.

L'ufficiale predetto intervenendo alle sedute straordinarie del consiglio di leva quale ufficiale delegato membro del consiglio medesimo, procederà, ove ne sia il caso, allo arruolamento degli inscritti, e compirà quindi tutti gli altri incarichi inerenti alle assunte funzioni, osservate le norme prescritte nella Istruzione 18 novembre 1872 di sopra citata.

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel conto di costruzione del berretto da scuderia (*Atto* N. 66), rettificare il prezzo del panno che deve essere a L. *11, 75* il metro, e importa L. *0, 822*; e correggere anche l'importo della tela che ascende a L. *0, 120*.

Dispensa 11ª, pag. 91, riga 9ª, *invece di*: Totale L. 6, 55, *leggasi*: Totale L. 6, 75.

Dispensa 11ª, pag. 91, riga 15ª, *invece di*: Cappelli L. 6, 55, *leggasi*: Cappello L. 6, 75. e dopo la parola: alpino, *aggiungasi*: completo.

N. **73.** — MATRICOLA (Nota N. 5). — **Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo.** — 1° aprile.

Essendovi ufficiali che per essere destinati a servizi speciali, non sono assegnati ad alcun corpo dell'Esercito, si determina che detti ufficiali siano inscritti in apposito ruolo da tenersi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a mente del capoverso *g*) del § 29 dell'Istruzione per la matricola, e quindi dopo la 6ª linea della pag. 14 della stessa Istruzione s'intenderà aggiunto il seguente capoverso: *Di ufficiali non assegnati a corpo.*

Il Ministro — RICOTTI

N. **74.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 44). — **Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze.** — 2 aprile.

I distretti ed il corpo zappatori del genio, per gli ufficiali della milizia provinciale, compileranno un ruolo amministrativo speciale, secondo il mod. n° 1, in duplice copia, di cui una da spedirsi all'ufficio di revisione (contabilità dei corpi).

Nello stesso tempo si determina che gli scrivani locali assegnati ai distretti militari debbono venire inscritti nella parte prima del ruolo mod. n° 1 del personale permanente dei distretti e che le loro competenze siano quelle di scrivani di 3ª classe, le promozioni degli scrivani a classi superiori non potendo aver luogo, se non nel modo previsto dal R. decreto 5 giugno 1865. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **75.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 79). — **Berretto per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria** (*con tavola annessa*). — 2 aprile.

L'attuale berretto degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria non avendo fatto buona prova, questo Ministero è venuto nella determinazione di sostituirvi un nuovo modello a poco presso foggiato come quello degli ufficiali delle altre armi, e la cui descrizione è data qui in appresso.

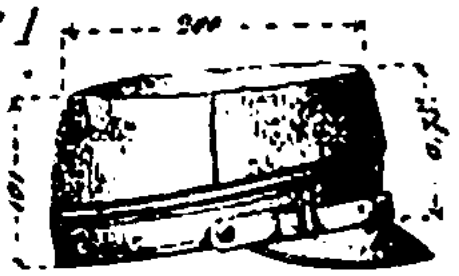
1. Il berretto (fig. 1ª) è di panno turchino oscuro, con *sopraffascia* di velluto nero, *visiera* e *soggolo* di cuoio nero verniciato.

2. Le dimensioni delle sue varie parti sono precisate dalle figure della tavola annessa.

Berretto dell'Ufficiale di cavalleria e di bersa...

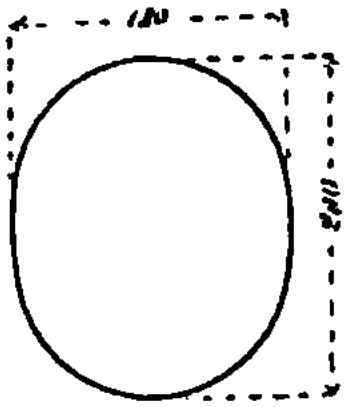
Berretto

Fig.ª 1



Tondino

Fig.ª 2.



Fascia

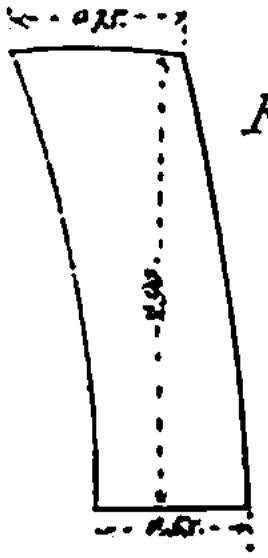
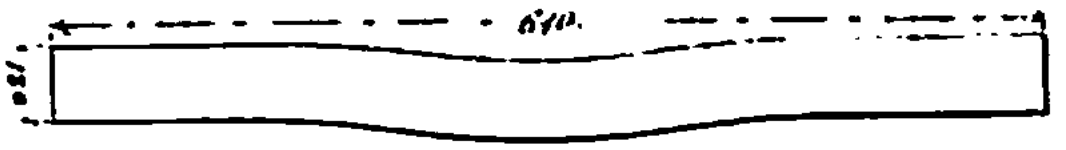


Fig.ª 3.

Soprafascia

Fig.ª 4.



Visiera

Fig.ª 6.

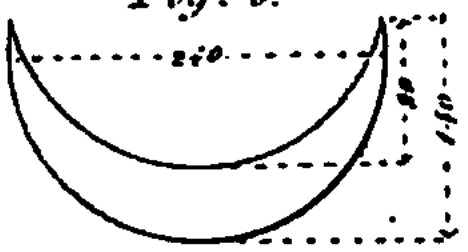


Fig.ª 8.



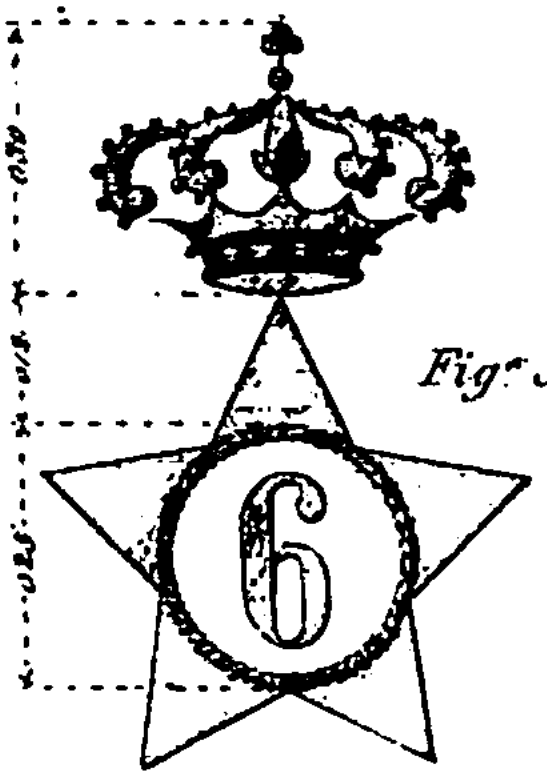
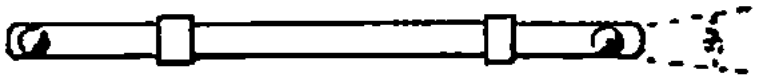


Fig.ª 5.

Soggolo, Fig.ª 7.



Roma, Lit. Rolla

Però nell'altezza del berretto è tollerato 1|2 centimetro di più o 1|2 centimetro di meno delle dimensioni prescritte, secondo che l'ufficiale abbia la statura maggiore o minore di metri 1,70.

3. Le due cuciture laterali e la posteriore della *fascia* (fig. 3ª) del berretto, sono ornate di cordoncino d'oro di 2 millimetri di grossezza, che partendo dall' orlo del *tondino* scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado. L'orlo inferiore della *sopraffascia* è guernita di una filettatura di panno, larga 4 millimitri e dello stesso colore della filettatura del bavero della giubba.

4. Sul dinanzi del berretto havvi il fregio dell'arma indicato dalla fig. 5ª, ricamato in argento per la cavalleria, ed in oro per l'artiglieria. Gli uffiziali appartenenti ai reggimenti hanno in mezzo alla stella del detto fregio il numero del reggimento ricamato in argento od oro, in campo nero; per quelli invece dello stata maggiore d'artiglieria, nell'interno della stella è ricamata in oro un piccolo trofeo formato da due cannoni ed una granata; per gli ufficiali della scuola normale di cavalleria e per quelli dell'arma stessa non ascritti ad un corpo, nell'interno della stella sarà ricamata in argento la croce di Savoia in campo pur d'argento.

Il fregio dev'essere attaccato in modo che la piccola croce della corona reale sovrapposta alla stella giunga all' orlo superiore del berretto. Il ricamo tanto della corona quanto della stella dev'essere interamente aderente al panno turchino scuro sul quale è eseguito, e ciò onde non possa facilmente rompersi nel ripiegare comunque il berretto.

5. La *visiera* (fig. 6ª), di cuoio nero verniciato, è leggermente inclinata in basso, ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. Alla estremità laterale dell'attaccatura ed in corrispondenza alle cuciture sulla fascia superiore sono collocati due bottoncini di metallo argentato o dorato, uguali a quelli delle manopole della giubba (fig. 8ª).

6. Ad essi bottoni è fermato il *soggolo* (fig. 7ª), composto di due strisciuole di cuoio nero verniciato, larghe 20 millimetri. La strisciuola di destra finisce con una fibbietta annerita; quella di sinistra è appuntata, ed ha parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

Le strisciuole devono avere fra tutte e due tale lunghezza da passar sotto la gola ed affibbiarsi per tenere fermo il berretto

sul capo, e per modo che la fibbietta riesca sulla guancia sinistra all'altezza della bocca.

La strisciuola di destra deve avere un passante fisso alla attaccatura della fibbia, e l'altra un passante scorrevole, per tener in sesto il soggolo, sia sulla visiera, sia sotto la gola.

7. *Il distintivo di grado* consiste di galloncino d'oro largo 18 millimetri e di trecciuole, parimenti d'oro, alte 3 millimetri.

Pel sottotenente una trecciuola; pel luogotenente due trecciuole; pel capitano tre trecciuole; pel maggiore un galloncino con sopra una trecciuola; pel luogotenente colonnello un galloncino con sopra due trecciuole; pel colonnello un galloncino con sopra tre trecciuole.

Le trecciuole saranno attaccate sulla parte inferiore della fascia: la prima ad una grossezza di trecciuola sopra l'orlo superiore della sopraffascia, e successivamente le altre distanziate sempre di una grossezza di trecciuola. Il galloncino degli ufficiali superiori va attaccato sul mezzo della sopraffascia.

8. I colonnelli tutti indistintamente, ed i tenenti colonnelli i quali siano comandanti di corpo o d'istituto, ovvero comandanti o direttori territoriali d'artiglieria o capi di servizio, avranno la sopraffascia di panno color robbio e parimenti ricamato su panno robbio il fregio del berretto.

9. Questo berretto non ammette copertura di tela incerata.

I reggimenti riceveranno un campione del nuovo modello di berretto.

Gli ufficiali possono usar fin d'ora il nuovo berretto; però non sarà obbligatorio che per il 1° ottobre 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **76.** — TRASPORTI SUL MARE E SUI LAGHI (Nota N. 1). — **Convenzione per il trasporto sul Lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'Esercito ed all'armata ed istruzione per l'eseguimento.** — 2 aprile.

L'anno mille ottocento settantatre, ed alli ventotto del mese di febbraio, in Como.

Nello scopo di regolare in miglior modo il servizio dei trasporti militari sul Lario, di avere norme e tariffe per quanto possibile uniformi per ogni specie di trasporto, e di procurare nel tempo stesso qualche vantaggio tanto all'erario, quanto agli ufficiali, assimilati, ed impiegati in viaggio per conto

proprio, i Ministeri della guerra e della marina aprivano delle pratiche colla direzione della Società Lariana, affine di ottenere che ai trasporti militari sui laghi di Como e di Lecco venissero applicate le tariffe vigenti per le strade ferrate e fossero estesi ad essi il Regolamento 8 giugno 1870, e le relative Istruzioni.

Le pratiche intraprese sortirono buon effetto; e volendosi in oggi addivenire alla stipulazione di un regolare contratto, sono convenuti i signori:

Grassi cav. Francesco, sotto commissario di guerra nel corpo d'intendenza militare, stato appositamente delegato come da dispaccio del Ministero della guerra in data 18 corrente mese, N. 747, ufficio gabinetto ed intendenza militare, e da altro del Ministero della marina in data dello stesso giorno, N. 2231, direzione generale del personale e servizio militare marittimo.

Pessina cav. ing. Enrico, segretario generale della Società Lariana di navigazione, autorizzato a rappresentare la società medesima, i quali, a nome e nell'interesse delle amministrazioni da essi rispettivamente rappresentate, hanno stabilito e convenuto quanto segue:

Art. 1. La Società Lariana si obbliga di trasportare sui battelli a vapore di sua proprietà che viaggiano sui laghi di Como e di Lecco, gli ufficiali, gli assimilati e gl'impiegati dei Ministeri della guerra e della marina, tanto delle amministrazioni centrali, che di quelle dipendenti, siano in viaggio per conto del Governo o per conto loro particolare.

Art. 2. L'importare dei trasporti da eseguirsi verrà pagato a partenza, e sarà calcolato in base del numero dei chilometri che corse tra il luogo d'imbarco e quello di sbarco.

Le distanze in chilometri fra i vari punti di approdo verranno stabilite d'accordo fra i prelodati Ministeri e la Società precitata, salvo a modificarle quando vengano a variarsi le corse che si fanno attualmente, o a sopprimersi od aumentarsi gli approdi.

Art. 3. I prezzi a corrispondersi per ogni specie di trasporto saranno i seguenti cioè:

Personale.

Ufficiali, assimilati ed impiegati e loro famiglie (1ª classe) per persona e per chilometro . . .	L. 0,0198
Militari di bassa forza e loro famiglie (2ª classe) per persona e per chilometro	» 0,01375

Bagagli, merci e materiali d'ogni genere.

Per ogni tonnellata (1000 chilogrammi) divisibile di 10 in 10 chilogramma e per ogni chilometro L. 0,22

Cavalli.

Per capo e per chilometro . . . . . L. 0,06875

Veicoli.

A due ruote per pezzo e per chilometro . . L. 0,165
A quattro ruote id. id. . . . » 0,275

Art. 4. I ragazzi saranno trasportati gratuitamente se in età inferiore ai tre anni; dai tre ai sette pagheranno la metà della tariffa stabilita.

Ar. 5. Ogni ufficiale, assimilato ed impiegato che prenda passaggio a bordo dei battelli della Società, avrà diritto al trasporto gratuito del quantitativo di bagaglio assegnatogli come competenza dal Regio Dereto 21 luglio 1870 pel Ministero della guerra e dall'altro 5 novembre 1868 per quello della marina.

I guardarmi, i carabinieri reali, ed i militari di bassa forza della marina, avranno diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio in ragione di chilogrammi *quaranta* per ognuno.

Gli impiegati delle amministrazioni centrali avranno diritto al trasporto gratuito del loro bagaglio in ragione del grado a cui sono o possono intendersi parificati.

Ogni membro componente la famiglia avrà diritto pure al trasporto gratuito del bagaglio nella quantità competente al rispettivo capo.

Nel caso di movimenti di corpi intieri o di frazioni di corpi, il bagaglio cosidetto *al seguito* verrà trasportato gratuitamente.

Art. 6. Le eccedenze di bagaglio che si avessero a riscontrare si pagheranno in base alla tariffa di cui all'art. 3.

Lo stesso prezzo verrà pure pagato per il bagaglio che fosse spedito senz'essere accompagnato dal proprietario, e per i mobili che si facessero trasportare da un punto all'altro del Lago.

Art. 7. L'imbarco e lo sbarco negli approdi, dove non vi fossero ponti imbarcatori, saranno a carico della Società per quanto riflette la bassa forza.

Gli ufficiali saranno tenuti al pagamento delle tasse che si corrispondono dai borghesi per l'imbarco e per lo sbarco tanto della persona che del bagaglio.

Art. 8. I militari, gli assimilati e gli impiegati e le famiglie

aventi diritto al trasporto ai prezzi fissati dalla presente convenzione saranno tenuti a presentare agli agenti della Società i documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia.

Art. 9. Pei trasporti ad effettuarsi sui laghi di Como e di Lecco saranno in tutto e per tutto applicati il Regolamento 8 giugno 1870 e le Istruzioni relative, che si uniscono per farne parte integrante.

Art. 10. La presente convenzione comincierà ad avere il suo effetto a partire dal 1° aprile prossimo, e da tale epoca s'intenderà cessata quella stata stipulata fra l'intendenza militare di Como e la Società li 22 maggio 1861.

Fatta, letta e sottoscritta in tre originali nel giorno ed anno di cui sopra.

All'originale firmati.

GRASSI FRANCESCO — ING. ENRICO PESSINA.

Visto si approva
Il Ministro della Guerra
Firmato: RICOTTI.

Il Ministro della Marina
Firmato: RIBOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento della convenzione 28 febbraio 1873 relativa ai trasporti militari sul Lario.*

1. A partire dal primo del prossimo mese di aprile l'importare dei trasporti militari sui laghi di Como e di Lecco verrà pagato allo scalo d'imbarco.

2. I militari che dovranno prendere imbarco sui laghi predetti riceveranno dai corpi rispettivi le somme occorrenti.

3. I trasporti verranno pagati in base al numero dei chilometri che corre fra i diversi scali, risultanti dall'annessa tavola poliometrica.

4. I prezzi a corrispondersi per ogni specie di trasporto sono quelli stessi che si pagano pei trasporti in ferrovia.

Per istituire quindi i calcoli relativi, i corpi, uffici e stabilimenti militari si serviranno della tabella dei prezzi unita al prontuario generale delle distanze fra le stazioni ferroviarie del regno.

Siccome però nei piroscafi che fanno servizio sul Lario non vi hanno che due sole classi, così gli ufficiali, senza distinzione di grado, prendendo posto nella 1ª classe pagheranno il prezzo che si corrisponde per la 2ª sulle ferrovie, ed i sott'ufficiali e soldati prendendo posto in 2ª pagheranno il prezzo stabilito per la 3ª.

5. Gli individui di bassa forza dovranno viaggiare in 2ª classe, e non potranno mai prendere posto in 1ª.

6. Il trasporto del bagaglio tanto degli ufficiali che dei corpi o reparti di corpo viene eseguito gratuitamente per la quantità fissata dai vigenti regolamenti, epperciò — per le traversate sul Lario — non verrà mai corrisposto per esso alcuna indennità.

7. I quantitativi di bagaglio che si facessero trasportare in eccedenza alle quantità fissate dai regolamenti in vigore verranno pagati in base al prezzo stabilito dall'art. 3° della convenzione. Lo stesso prezzo verrà pure pagato per il bagaglio che fosse spedito senza essere accompagnato dal proprietario e per le masserizie e per i mobili tanto di proprietà dell'amministrazione militare che degli ufficiali che si facessero trasportare da uno scalo all'altro del lago.

8. L'imbarco e lo sbarco negli scali, dove non vi fossero *ponti imbarcatori* verranno fatti gratuitamente dalla società per quanto riguarda la bassa forza. Gli ufficiali però dovranno pagare la tassa istessa che si corrisponde dai passeggieri ordinari.

A convenienti norma poi si aggiunge che gli scali, ove non vi sono *ponti imbarcatori* sono i seguenti, cioè Moltrasio, Torno, Palanzo, Torrigia, Nesso, Argegno, Campo-Lezzeno, Lenno, Varenna, Rezzonico, Dervio, Cremia, Dongo, Gravedona, Domaso e Mandello.

9. La retribuzione che gli ufficiali pagheranno per farsi trasportare dalla spiaggia sul piroscafo e viceversa non è rimborsata.

10. Per i trasporti militari sul Lario dovranno essere esibiti gli stessi documenti prescritti pei trasporti in ferrovia.

11. Per il pagamento e per il conteggio dei trasporti e per tutto ciò che non è previsto dalle presenti istruzioni, saranno applicabili le disposizioni vigenti pei trasporti militari sulle ferrovie.

Il Ministro — RICOTTI.

TAVOLA POLIOMETRICA DELLE DISTANZE

fra i varii punti di approdo dei laghi di COMO e di LECCO

Como																
0	Moltrasio															
7	1	Torno														
9	3	2	Carate													
12	6	5	3	Palanzo												
13	7	6	4	2	Torriga											
16	10	9	7	5	3	Nesso										
19	13	12	10	8	7	4	Argegno									
21	14	17	15	13	12	9	6	Campo-Lezzeno								
26	20	19	17	15	13	10	7	2	Lenno							
28	22	21	19	17	15	12	9	4	3	Tremezzo						
29	23	23	20	18	16	13	10	6	4	1	Cadenabbia					
30	24	23	21	19	17	14	11	6	5	2	2	Bellagio				
35	29	28	24	24	22	19	16	11	10	7	6	5	Menaggio			
38	32	31	29	27	26	23	20	14	13	11	10	9	4	Varenna		
43	37	35	34	32	30	27	24	19	18	15	14	13	8	5	Bellano	
46	39	38	36	34	33	30	27	24	20	18	17	16	11	7	3	Rezzonico
48	42	41	39	37	35	32	29	24	25	20	19	18	13	10	6	3	Dervio
49	43	42	40	38	38	33	30	25	23	21	20	19	14	11	6	4	2	Cremia
54	48	47	45	43	41	38	37	30	29	26	25	24	20	16	12	9	7	6	Dongo
58	52	51	49	47	45	42	39	34	33	30	30	28	24	20	16	13	11	10	5	Gravedona
60	53	53	50	48	47	44	40	35	34	32	31	30	25	21	17	14	12	11	6	2	Domaso
62	56	55	53	51	49	46	43	38	36	34	33	32	27	24	19	17	15	14	8	4	3	Colico
43	37	36	34	32	30	27	24	19	18	15	14	13	18	21	20	25	31	32	37	41	42	45	Mandello
53	47	46	44	42	40	37	34	29	27	25	24	23	28	31	30	38	40	42	47	51	52	55	10	Lecco

N. **77.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 1). — **Amministrazione delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi** — 3 aprile.

1. L'amministrazione e la contabilità delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi è tenuta dal distretto, che ha sede nel capoluogo di ciascuna divisione, per tutte le scuole istituite nella circoscrizione territoriale divisionale e sotto l'alta sorveglianza del comandante generale della divisione medesima.

2. Ognuno di questi distretti assume pertanto il carico di tutto il materiale destinato in servizio delle scuole poste nel territorio della rispettiva divisione, a norma delle dotazioni dal Ministero somministrate.

3. Con apposito *registro di carico*, e corrispondenti *giornali d'entrata e d'uscita* (mod. 28 e 29, Regolamento 1° dicembre 1870), tiene conto delle variazioni che avvengono negli oggetti del materiale.

Con apposito *quaderno* tiene conto degli introiti e delle spese risguardanti cotali scuole; e stabilisce per ogni semestre scaduto le rimanenze di credito o debito, che conteggia, con distinto articolo, sul proprio bilancio tra le partite riferentisi ai conti particolari (colonna 25 del *riassunto trimestrale*).

4. Per provvedere i fondi occorrenti al mantenimento del materiale, tutti coloro che sono ammessi a frequentare una delle scuole sono soggetti ad un contributo, da ritenersi sullo stipendio, di L. 5 al mese.

Per l'ufficiale però che sia ammesso alla scuola dopo la prima metà del mese o ne cessi, non per fatto proprio (malattia, servizio, sospensione o cessazione del corso d'istruzione), innanzi alla seconda metà del mese, la quota sarà per il mese medesimo ridotta a L. 2,50.

5. Gli introiti delle scuole d'equitazione sono pertanto costituiti:

Dal contributo da pagarsi dagli ufficiali che frequentano le scuole;

Dalle somme che potranno ricavarsi dalla vendita degli oggetti di bardatura ed altri arnesi messi fuori d'uso.

6. Con essi introiti si deve sopperire alle spese:

Della conservazione in buono stato di servizio delle selle compiute, copertine, briglie, dei filetti da maneggio e degli altri arnesi relativi alla bardatura;

Della rinnovazione degli oggetti medesimi allorchè si rendono inservibili;

Dei trasporti del materale qualsiasi impiegato nelle scuole;
Del pagamento di rimunerazioni agli uomini di truppa destinati al servizio delle scuole;
Infine pel pagamento di ogni altra spesa che possa abbisognare pel mantenimento delle scuole e delle cavallerizze.

7. Per la riscossione ed il conteggiamento del contributo e per l'eseguimento delle riparazioni al materiale si osserveranno norme analoghe a quelle tracciate nei seguenti § 10, 11, 12 e 13.

8. Alla fine d'ogni semestre i distretti delle divisioni rendono separatamente conto del materiale delle scuole all'ufficio di revisione nel modo voluto per gli altri consimili oggetti in materie di proprietà dello Stato.

Disposizioni amministrative speciali per le scuole fuori del capoluogo di divisione.

9. Per le scuole d'equitazione stabilite fuori del capoluogo di divisione l'amministrazione e contabilità sarà affidata, per disposizione del comandante generale della divisione, ad un corpo o distaccamento del presidio ov'esse si trovano (preferendo però sempre il distretto.se vi ha), il quale ne conserva ed amministra il materiale per conto del distretto che ha sede nel capoluogo divisionale.

A questo scopo il distretto o corpo consegnatario terrà distintamente conto del materiale cogli stessi registri e giornali indicati nel precedente § 3; e delle operazioni contabili che conseguono per le riparazioni e la conservazione del medesimo, come pure delle somme che si ricavano dalle ritenute mensuali ai frequentatori delle scuole, con uno speciale *rendiconto* conforme al mod. 11 delle *Disposizioni 31 ottobre 1871.*

10. Prima della fine di ogni mese il distretto o corpo, che ha l'amministrazione di una scuola, si procura dal direttore di essa e trasmette ai corpi ed agli uffici, a cui appartengono gli ufficiali che la frequentano, la nota di questi indicando la quota da pagarsi da ciascuno di essi.

11. I comandanti di corpo od i capi d'ufficio interessati dispongono per le ritenute della quota e pel pagamento dell'importare delle note ricevute all'amministrazione che le trasmise.

La nota stessa, da loro autenticata, sarà indi unita al rendiconto.

12. L'amministrazione che riceve le somme le conteggia

in entrata sul proprio speciale rendiconto, inscrivendole distintamente per corpo od ufficio secondo le note rilasciate.

13. Colle somme che riscuote la eseguire, a proposta del direttore della scuola, le riparazioni che possano occorrere alle selle ed agli altri arnesi della cavallerizza per mantenerli sempre in buono stato di servizio, ed inscrive le spese sullo stesso rendiconto, unendovi pure le note particolareggiate delle operazioni eseguite e le relative quietanze.

14. Occorrendo di dover procedere alla vendita di oggetti fuori d'uso, che non possano essere adoperati nella riparazione di altri, o di dover acquistare arnesi in luogo di altri divenuti inservibili, il distretto o corpo consegnatario ne parteciperà, sovra proposta del direttore della scuola, al distretto del capoluogo della divisione, che ammette la vendita e dispone, se sia necessario, per la somministrazione degli oggetti richiesti, oppure dà facoltà di acquistarli direttamente dai produttori locali secondo che sia più conveniente.

15. Nei primi cinque giorni di ogni semestre i corpi o distretti consegnatari rendono conto al distretto del capoluogo della divisione degl'introiti e delle spese eseguite durante il semestre scaduto, mandandogli il rendiconto corredato de'corrispondenti titoli giustificativi.

Del risultante credito o debito si farà la liquidazione mediante operazione di conto corrente.

16. Alla fine del corso annuale i direttori delle scuole d'ogni presidio possono proporre al comandante generale della divisione la concessione di rimunerazioni agli uomini di truppa, che prestarono servizio presso la cavallerizza.

Nel concederle, il comandante della divisione deve tener conto delle condizioni economiche della scuola.

17. Chiusa la scuola annuale, come pure nel caso che la scuola d'equitazione in un dato presidio venisse ad essere soppressa, il materiale di dotazione sarà versato al distretto del capoluogo della divisione, ovvero al distretto più vicino al presidio, secondo che sarà determinato dal comandante generale della divisione, sentito prima il parere del comandante del distretto del capoluogo.

18. Se occorrano aumenti alla preesistente dotazione di ogni singola divisione, vi provvederà il distretto capoluogo di divisione, solo però in seguito a ordini ricevuti dal comandante della divisione.

Disposizioni transitorie.

19. Dal primo di giugno 1873 la Scuola normale di cavalleria in Pinerolo rimane esonerata dalla contabilità delle scuole di equitazione per gli uffiziali delle armi a piedi.

20. Da quella data essa si darà pertanto scarico del materiale di queste scuole, e se ne daranno invece definitivamente carico i distretti aventi sede nel capoluogo di divisione, ciascuno per le scuole che si trovano nella propria circoscrizione territoriale divisionale.

Le operazioni di carico o di scarico seguiranno nel modo stabilito dal Regolamento di contabilità.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **38.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. (Nota N. 45) — **Varianti alle disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti sui quali a carico dei corpi.** — 4 *aprile*.

Lo addebito ai corpi dello importare dei trasporti a loro carico potendo essere con maggior facilità e speditezza eseguito dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari, anzichè dai corpi stessi, il Ministero determina che all'Istruzione 16 giugno 1871 vengano portate le seguenti varianti, cioè:

Il § 58 rimane soppresso ed ai §§ 59 e 60 vengono sostituiti i seguenti:

§ 59. *I corpi e stabilimenti che ricevano stati di addebito verificano tosto se siavi osservazioni da fare sui conti loro rimessi; e, quando non vi sia eccezione, trasmettono all'intendenza militare, che ne fece la spedizione, una dichiarazione (Mod. N. 6) comprovante l'accettazione dell'addebito, e la somma a cui ascendono i trasporti fatti per proprio conto.*

§ 60. *Ricevute tutte le dichiarazioni riferentisi agli stati di addebito di ciascuna contabilità, gli uffici d'intendenza compilano uno stato riepilogativo (Mod. N. 5) da rimettersi, colle dichiarazioni stesse, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per lo addebito ai corpi delle somme poste a loro carico e ne danno avviso alle Società ed al Ministero, affinchè questo possa provvedere, per mezzo del surriferito ufficio d'amministrazione, per il pagamento del saldo delle contabilità.*

In conseguenza delle suindicate varianti saranno fatte le seguenti modificazioni ai modelli stabiliti dall'Istruzione stessa:

1° Alla intestazione del mod. N. 4 sarà sostituita la seguente, cioè:

Stato dimostrativo delle somme dovute dal . . . . . per trasporti eseguiti per di lui conto dalla Società di navigazione . . . . . e risultanti dalle annesse richieste;

2° A quella del mod. N. 5 sarà sostituita quest'altra:

Stato riepilogativo delle somme da addebitarsi ai consigli di amministrazione infra specificati per trasporti eseguiti, per conto loro, dalla Società di navigazione . . . . . durante il mese di . . . . . 18 . . come risulta dalle unite dichiarazioni.

3° Dalla dichiarazione mod. N. 6 verranno cancellate le parole: *epperciò il consiglio d'amministrazione con Nota N. . . . in data . . . . si è dato debito verso il quartier mastro per l'armata del somma di L. . . . . ed aggiunte le seguenti: ed accertato nella somma di L. . . . . .*

Queste varianti comincieranno ad essere applicate alle contabilità, per le quali gli uffici d'intendenza militare non abbiano ancora spediti ai corpi gli stati di addebito, mod. N. 4.

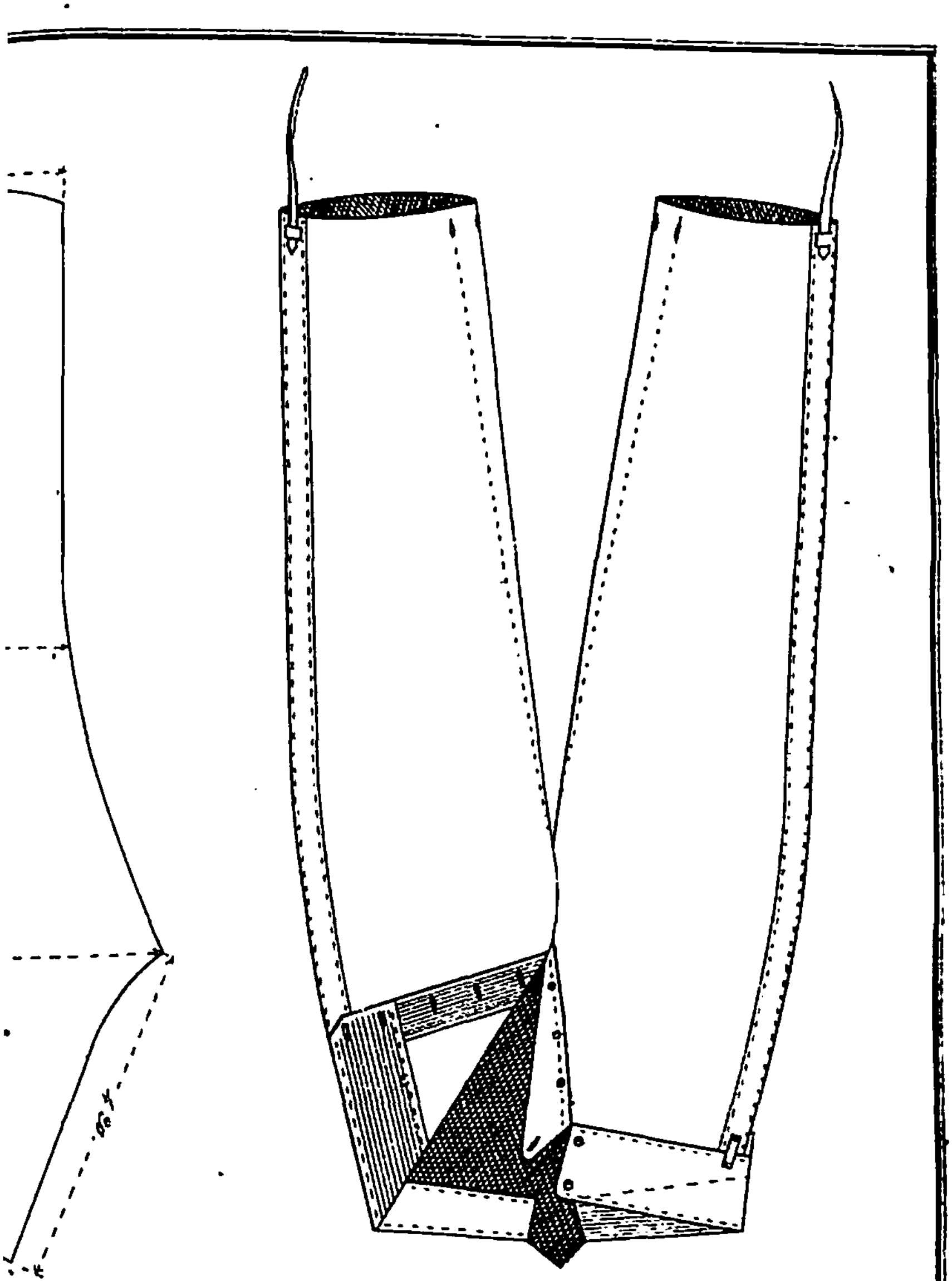
Il Ministro — RICOTTI.

N. **79.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 80). — **Pantaloni di panno per cavalleria** *(con tavola annessa).* — 4 aprile.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello tipo di pantaloni in panno per la cavalleria, come scorgesi dalla tavola annessa. La tabella delle misure, la quantità della stoffa col riparto delle taglie per i diversi reggimenti come pure il conto di costruzione si rilevano dagli specchi seguenti.

La direzione dell'Opificio meccanico militare è incaricata di spedire ai reggimenti ed alla scuola normale di cavalleria il relativo campione, perchè possa servire di norma nelle future costruzioni; dovranno però mettersi dapprima in distribuzione fino ad esaurimento i pantaloni di cavalleria esistenti in magazzino del tipo approvato con *Atto* N. 159 del 1872.

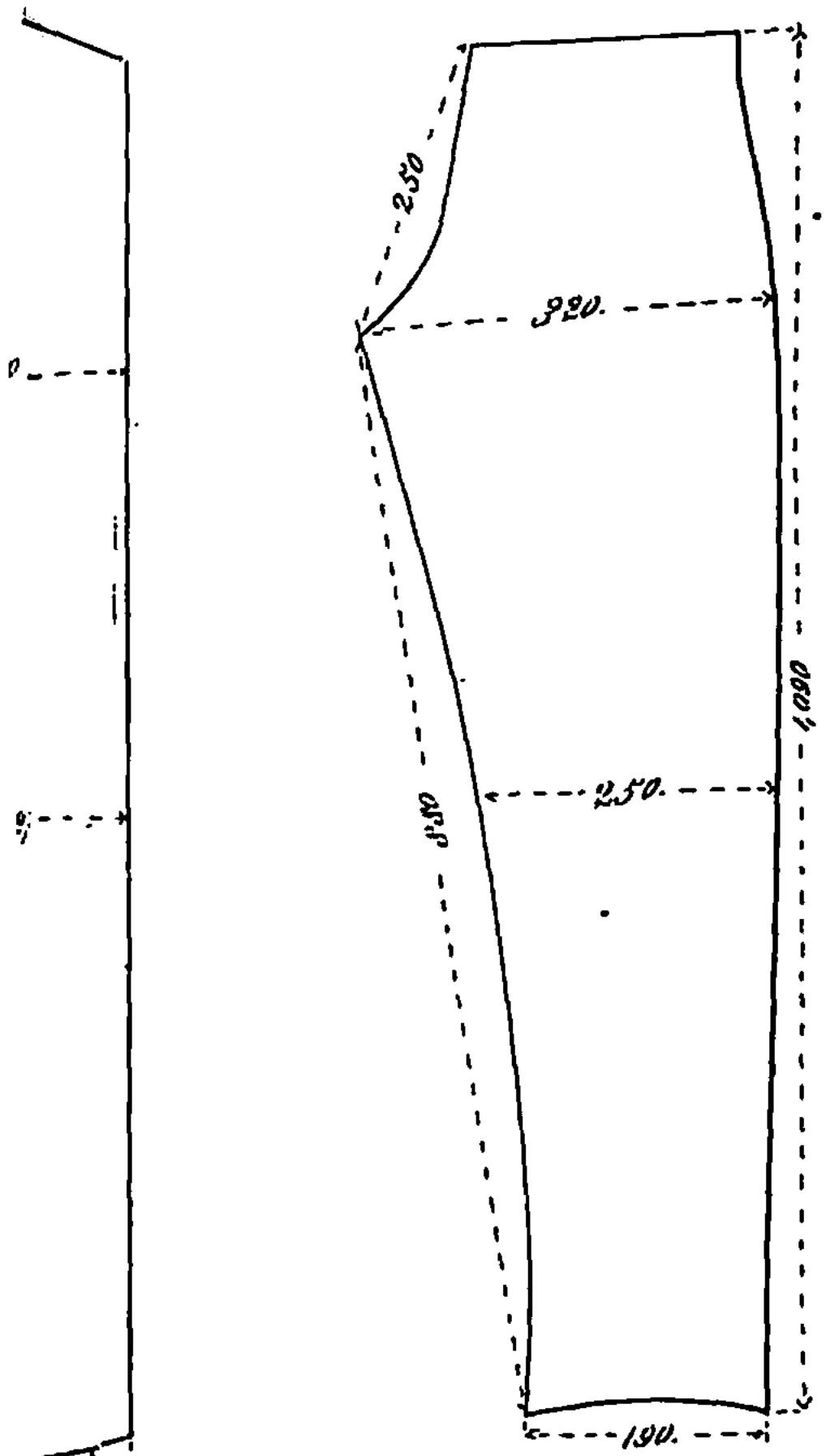
Il Ministro — RICOTTI.



...PPA. DI CAVALLERIA

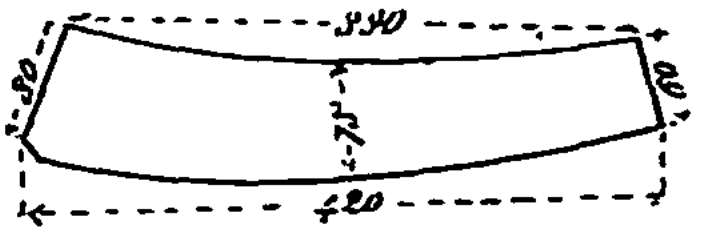
Dietro

Davanti



Scala di 1/10

Cintura



Roma. Lit. Rella.

SPECCHIO *delle misure con cui debbono costrursi i* Pantaloni *di panno da cavalleria*

Taglio	LUNGHEZZA				ALTEZZA DEL		MEZZA GROSSEZZA				ALTEZZA DELLA CINTURA		
	esterna		interna dell' inforcatura		davanti	dietro	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	davanti	fianco	dietro
1ª	1	130	»	900	» 260	» 450	» 400	» 380	» 260	» 230	» 085	» 075	» 060
2ª	1	110	»	890	» 255	» 450	» 400	» 370	» 260	» 230	» 085	» 075	» 060
3ª	1	090	»	880	» 250	» 420	» 390	» 350	» 260	» 225	» 085	» 075	» 060
4ª	1	070	»	870	» 245	» 420	» 390	» 350	» 250	» 225	» 085	» 075	» 060
5ª	1	050	»	860	» 240	» 420	» 380	» 350	» 250	» 225	» 085	» 070	» 060

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei suddetti pantaloni.*

Taglie	Quantità di stoffa per cadun capo	Lavorazioni generali — Quantità a costruirsi per cadauna taglia	Lavorazioni generali — Quantità di stoffa per cadauna taglia	Pei primi 10 reggimenti — Quantità a costruirsi per cadauna taglia	Pei primi 10 reggimenti — Quantità di stoffa per cadauna taglia	Pei secondi 10 reggimenti — Quantità a costruirsi per cadauna taglia	Pei secondi 10 reggimenti — Quantità di stoffa per cadauna taglia	STATURA dei soldati di cavalleria per ogni taglia
1ª	1 25	5	6 25	10	12 50	»	» »	Da metri 1 73 a 1.75
2ª	1 20	30	36 »	60	72 »	»	» »	1 70 a 1 72
3ª	1 16	20	23 20	20	23 20	20	23 20	1.67 a 1 69
4ª	1 14	35	39 90	10	11 40	60	68 40	» 1 65 a 1 66
5ª	1 12	10	11 20	»	» »	20	22 40	1 60 a 1 64
		100	116 55	100	119 10	100	113 00	
Media			1. 17		1. 20		1. 14	

CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti		PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio .	alto 1.30	11	650	1	170	13	631
Id. turchino . .	» 1.30	11	750	»	150	1	763
Tela cotone bigia (basino)	» 0,62	»	700	»	900	»	630
Sottopiedi di cuoio nero con fibbie		»	»	2			550
Fattura ed ogni altra fornitura .		»	»	»	»	1	400
			Prezzo di costo .		L.	17	974
			Id. di tornaggio		L.	17	980

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato l'11 aprile **Parte 1.**

APRILE 6. — Pubblicazione degli Allegati n° 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina, *pag.* 111.
» 8. — Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare, *pag.* 112.
» 8. — *Errata corrige* al § 651 del Regolamento di disciplina, *pag.* 112.
» 9. — Fregio al berretto degli ufficiali del treno d'artiglieria, *pag.* 112.
» 9. — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale, *pag* 113.
» 10. — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri, *pag.* 113.
» 10. — Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine, *pag.* 118.

Atto N. **80.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 7). — **Pubblicazione degli Allegati n° 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina.** — 6 aprile.

Sono stati pubblicati i seguenti Allegati al *Regolamento di disciplina.*

Allegato n° 1 *Regolamento sull'uniforme.*
» » 2 *Regolamento sulle licenze.*
» » 5 *Istruzione pel reparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie.*
» » 6 *Istruzione pel governo dei cavalli.*
» » 17 *Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali carabinieri.* (Quest'Allegato è in aggiunta a quelli citati nell'*Atto* n. 253 del 1872).

Le disposizioni contenute in questi vari Allegati avranno vigore dal 1° maggio venturo.

Il Regolamento sulle licenze è quello stesso del 17 settembre 1871, salve pochissime modificazioni; ne furono però tolte tutte le disposizioni amministrative, nel divisamento di pubblicarle poi nel Regolamento d'amministrazione e di contabilità; frattanto però le disposizioni medesime sono mantenute in vigore.

Per le richieste e pei pagamenti i capi di servizio o di corpo si regoleranno, come era stabilito dall'*Atto* n° 253 del 1872 pel Regolamento di disciplina; e questo Ministero ha fin d'ora disposto che a ciascun corpo, distretto od ufficio siano spedite

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 75, pag. 97, linea 6ª, dopo le parole: di cordoncino: aggiungere *d'argento o.*
» 75, » 98, » 6ª, dopo le parole: di galloncino: aggiungere *d'argento o.*
» 75, » 98, » 7ª, dopo la parola: parimenti: aggiungere *d'argento o.*

altrettante copie di essi Allegati, quante ne furono spedite del Regolamento di disciplina.

I prezzi dei 5 Allegati sono i seguenti:

Allegato	n° 1	L. 0,10	— Dai distretti	o dall'editore	L. 0,15
»	» 2	» 0,15	— »	»	» 0,20
»	» 5	» 0,10	— »	»	» 0,15
»	» 6	» 0,10	— »	»	» 0,15
»	» 17	» 0,05	— »	»	» 0,05

Il Ministro — RICOTTI.

N. **81.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 2). — **Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare.** — 8 aprile.

Trovandosi presso le direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare alcune medaglie commemorative italiane, con le relative fascette, se ne avvertono i consigli amministrativi dell'Esercito, perchè occorrendo loro di prelevarne, rivolgano direttamente a dette direzioni le relative richieste e non più a questo Ministero, siccome era prescritto dalla circolare 4 maggio 1867, n° 54, inserta a pagina 353 del *Giornale Militare*.

L'importo, in ragione di L. 5,40 per ogni medaglia e di L. 0,75 ogni fascetta, dovrà essere accreditato alla direzione che ne eseguisce l'invio, mediante operazione di conto corrente, a senso dell'articolo 76 delle Disposizioni 26 dicembre 1871.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **82.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 8). — **Errata corrige al § 651 del Regolamento di disciplina.** — 8 aprile.

§ 651. Righe 4ª e 6ª, dopo *da ufficiale*, aggiungasi: *o sott'ufficiale*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **83.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 81). — **Fregio al berretto degli ufficiali del treno d'artiglieria.** — 9 aprile.

Al primo capoverso dell'*Atto* n° 75 aggiungasi quanto segue: — « Il fregio pel berretto degli ufficiali del treno d'artiglieria ha in ricamo d'oro i raggi della stella, ed in ricamo d'argento la corona reale, il toro della stella ed il numero del reggimento ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **84.** — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 6). — **Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale.** — 9 aprile.

Venendo a morte ufficiali della milizia provinciale, i comandanti di presidio dovranno far loro rendere gli stessi onori militari che dalle vigenti disposizioni sono prescritti per gli ufficiali dello stesso grado dell'Esercito permanente.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **85** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 22). — **Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri.** — 10 aprile.

1. Lo specchio annesso indica il corredo di cui dev'essere fornito in tempo di pace ed in tempo di guerra ogni sottufficiale, caporale e soldato dei bersaglieri.

2. Gli arnesi di corredo, i quali non sono indossati, vanno tenuti sempre assestati in modo conveniente, ed uniforme o nello zaino o nel sacchetto pegli arnesi fuori d'uso, a seconda delle norme generali che seguono.

3. Normalmente nello zaino si collocano i seguenti arnesi:

Contro la faccia dello zaino, che viene a combaciare colla schiena del soldato, si mettono, piegate a rettangolo e l'una all'altra sovrapposta, una camicia e la giubba di tela, affine di avere robe soffici a contatto col dorso.

Sopra la camicia e la giubba si pongono:

a) Le scarpe (con entro la spazzola, la scatoletta pel grasso e le pezzuole da piedi) una a destra e l'altra a sinistra colla suola volta in su, e la punta appoggiata sulla cassetta per le cartuccie.

b) Le uose di tela, una per parte nel vuoto risultante sotto il tomaio delle scarpe.

c) Le due razioni di galletta e le due scatolette di carne in conserva, nello spazio tra le scarpe, quelle contro il lato inferiore dello zaino, queste contro la parete inferiore della cassetta per le cartuccie.

Negli interstizi trovano posto gli asciugatoi, i cordoni, il gomitolo di benda e filacce, la borsa di pulizia, il sapone ed altre robe di piccolo volume di cui è munito il soldato.

Fra la mantellina dello zaino ed il falso coperchio si collocano i pantaloni di panno o di tela convenientemente piegati.

Entro la saccoccia della mantellina dello zaino si pone un fazzoletto, il berretto (*fez*), il libretto di deconto, una cravatta, i guanti, il ginocchiello e la fodera del cappello; quando non

convenga riporre questi due ultimi arnesi nella tasca a pane per averli meglio alla mano in caso di bisogno.

4. Chiusa ed affibbiata la mantellina dello zaino vi si colloca supra la gavetta, col manico assestato sopra di essa, rattenendovela colla relativa correggia.

5. La mantellina arrotolata strettamente a forma di cilindro, vien disposta attorno ai tre lati dello zaino, superiore, destro e sinistro; ed ivi assicurata colle correggiuole e con spago.

Per arrotolare la mantellina la si pone sopra un piano col rovescio in giù, e piegatala in due nel senso della cucitura lungo il dorso, si rivoltano i lembi del mezzo disco risultante, in modo da formare un rettangolo di metri 1,20 per metri 0,60 circa di lati; ed infine si arrotola incominciando dal lato lungo ove si trova il bavero.

6. Il telo da tenda piegato in quattro e poi arrotolato strettamante in forma di cilindro, lungo un po' meno di quanto è largo lo zaino, viene collocato sul lato superiore di questo, contro al rotolo formato dalla mantellina, dalla parte della gavetta, rattenendolo colle stesse due coreggiuole con cui è assicurata la mantellina.

I due picchetti si arrotolano col telo in guisa che riescano al centro del cilindro, e non ne possano sfuggire.

La funicella va lasciata sempre unita al telo; quando questo è arrotolato serve a tener viemmeglio stretto il rotolo alla sua metà (1).

7. I pacchi di cartucce chiusi nel rispettivo sacchetto di tela, sono allogati nell'apposita cassetta.

8. Gli arnesi di cucina, od altri, che talora in marcia sono dati a portare ai soldati, vengono collocati ad uno dei lati dello zaino rattenendoveli con spago assicurato alle campanelle tonde.

9. Quando il soldato veste la giubba di tela, se si trova nel luogo di sua ordinaria guarnigione, lascia quella di panno in quartiere col sacchetto pegli arnesi fuori d'uso; nelle altre

---

(1) Quando i soldati sono muniti del bastone per sorreggere le tende, ne collocano i tre pezzi sul lato superiore dello zaino contro al rotolo formato col telo da tenda dalla parte opposta alla mantellina, assicurandoveli colla funicella e collo due correggiuole.

La coperta da campo, quando viene distribuita ai soldati, si arrotola e si dispone attorno ai tre lati dello zaino come si è detto della mantellina, tra questa e i tre pezzi del bastone.

In tale circostanza il telo da tenda, convenientemente piegato, si pone tra il falso coperchio ed i pantaloni, ed i picchetti entro lo zaino contro la cassetta per le cartucce.

circostanze la colloca, piegata a rettangolo, fra i pantaloni ed il falso coperchio dello zaino.

10. Il farsetto a maglia, quando non si indossa, la terza camicia ed il secondo paio di mutande, che il soldato ha nel corredo di pace, sono lasciati insieme al sacchetto su menzionato.

11. La tazza di latta ed il cucchiaio sono riposti nella tasca-pane.

12. Il panciotto va portato sempre sulla pelle.

Il Ministro — RICOTTI

SPECCHIO *indicante gli arnesi di corredo dei bersaglieri.*

DENOMINAZIONE DEGLI ARNESI	Dotazione in tempo di		Annotazioni
	pace	guerra	
Arnesi di corredo.			
Asciugatoi	2	1	
Berretto (fez)	1	1	
Boraccia con corroggia .	1	1	
Bastone da tenda . . .	1	1	Agli uomini provvisti di telo da tenda e non armati di fucile.
Borsa di pulizia compita.	1	1	Essa contiene un pettine, un ditale, un paio forbici, un rocchetto, un paio di sottopiedi per uose, 4 bottoni gemelli d'ottone, e un assortimento di bottoni in osso.
Camicie	3	2	I bersaglieri provvisti del proprio di una camicia di flanella, portano in campagna questa ed una sola di cotone.
Cappello con pennacchio e fodera	1	1	
Cordoni.	1	»	
Correggia da pantaloni .	1	1	
Cravatta a sciarpa. . .	2	2	
Cucchiaio	1	1	
Farsetto	1	1	Non si porta in campagna quando la stagione non richiede che venga indossato.
Fazzoletti	2	»	
Gavetta	1	1	
Ginocchiello	1	»	Agli uomini armati di fucile.
Giubba di panno . . .	1	1	
Giubba di tela	1	1	
Gomitolo di benda e filacce.	1	1	
Guanti di lana (paio). .	1	»	
Libretto di deconto . .	1	1	
Mantellina.	1	1	
Mutande (paia) . . .	2	1	
Panciotto	1	1	
Pantaloni di panno (paio)	1	1	
Pantaloni di tela (paio) .	1	1	
Pezzuole da piedi (paia) .	2	2	
Sacchetto per gli arnesi fuori d'uso.	1	»	
Sacchetti per la galletta.	2	2	

DENOMINAZIONE DEGLI ARNESI	Dotazione in tempo di pace	Dotazione in tempo di guerra	Annotazioni
Sapone	1	1	Provvisto dal soldato a sue spese: però quando gli viene ordinato di lavarsi la biancheria propria, o gli arnesi di vestiario in tela, il sapone gli viene somministrato dalla massa generale uomini.
Scarpe (paia).	2	2	I sottufficiali possono far uso di stivalini.
Scatoletta pel grasso o lucido	1	1	
Spazzola	1	1	Sono di 3 specie; da abiti, da scarpe e da fango, ma ogni militare ne ha una sola; la distribuzione va fatta in modo che per quanto possibile ogni 3 uomini dello stesso plotone sieno forniti di 3 spazzole differenti, le quali devono servire ad uso comune dei medesimi.
Tasca-pane con correggia	1	1	
Tazza di latta	1	1	
Telo da tenda con picchetti e funicella	1	1	
Uose di tela (paia). . .	2	2	
Zaino	1	1	
Viveri.			
Razioni di galletta. . .	2	2	Ciascuna di 400 grammi, viene riposta e cucita dal soldato stesso nell'apposito sacchetto.
Razioni di carne in conserva (in scatolette). .	2	2	Per aprire le scatolette ogni sergente di compagnia ha in consegna un *coltello a leva*, e lo porta nello zaino.
Sale 50 grammi. . . .	»	1	Racchiuso in un pezzo di carta od in una scatoletta di legno, procuratasi dal soldato, viene riposto nella borsa di pulizia.
Cartucce a pallottola			Dotazione fissata dall'*Istruz. sulle armi.*

N. B. Per la pulitura dei bottoni potendo bastare il palmo della mano od una pezzuola di lana, il lustrino fu soppresso. Fu pure soppressa la scatoletta per la manteca. La manteca continuando ad essere somministrata dalla massa generale uomini, sarà ripartita nelle camerate in piccoli recipienti addatti.

In tempo di pace il militare oltre al possedere in buono stato gli arnesi di corredo descritti in questo specchio e conservare quelli fuori uso indicati all'*Atto* N. 67 del 1879; può provvedersi a sue spese di una seconda spazzola, uno spazzolino da denti, uno specchietto, un rasoio, un coltello non accuminato, una camicia di flanella, e qualche paio di calzerotti.

In tempo di guerra il soldato può portar seco uno o due fazzoletti, qualche paio di calzerotti, ed altri piccoli arnesi d'uso più comune.

N. **86.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 82). — **Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine.** — 10 aprile.

Il ministero ha determinato che la divisa sì degli ufficiali, come della truppa delle compagnie alpine, debba essere identica a quella in uso presso la fanteria di linea, salve le appresso indicate modificazioni:

1° Al chepi e relativa copertura è sostituito il cappello stabilito dall'*Atto* N. 69 e le relative coperture prescritte dal successivo *Atto* N. 70.

2° Il berretto per gli ufficiali è simile a quello stabilito per gli ufficiali di fanteria, salvo il fregio da opporsi in fronte al medesimo, il quale consisterà in una stella in ricamo d'oro con entro il numero della compagnia ricamato in argento; e la stella sarà sormontata dalla corona reale, pure ricamata in oro, avente le dimensioni prescritte dalla figura 5ª, tavola III, annessa alla istruzione approvata con R. Decreto 2 aprile 1872.

3° Il berretto per la truppa è eguale a quello adottato per la fanteria con *Atto* N. 140 del 1872, compreso il fregio, il quale consisterà in una stella rossa col numero della compagnia in bianco su campo nero.

4° Sugli spallini, tanto delle giubbe (usate soltanto dai sottufficiali), quanto dei cappotti della truppa, dovrà essere apposto il numero in color giallo del rispettivo distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 25 aprile **Parte 1.**

MARZO 30 — Regolamento per compera ad economia di cavalli per l'esercito, *pag.* 119
APRILE 18 — Assegnazione di scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari, *pag.* 123.
» 19 — Modificazioni alla copertura del chepì da truppa, *pag.* 124.
» 20 — Stivali e gambali per gli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 124.
» 20 — Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi, *pag.* 124.
» 21 — Cucitura delle due aperture laterali alla giubba di panno ed alla giubba di tela per la truppa, *pag.* 125.
» 22 — Errata corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872), *pag.* 125.
» 22 — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 125.
» 23 — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli uffiziali ed ai medici della milizia provinciale, *pag* 126.

Atto N. **87.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 3) — **Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito.** — 30 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 5 (n° 4) e 45 della legge 28 aprile 1869 sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale;

Vista la convenienza di regolare con norme fisse le compre che occorre qualche volta di fare ad economia di cavalli per le rimonte dell'Esercito;

Visto il parere del consiglio di Stato in data 27 marzo 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito e d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 30 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

---

§ 1. Il Ministero della guerra, quando determina che si comprino ad economia cavalli per l'Esercito, affida le operazioni relative alla compera a commissioni da lui appositamente nominate, e quelle di contabilità a consigli d'amministrazione dei corpi militari, aventi sede nelle zone assegnate alle commissioni predette.

§ 2. Ciascuna commissione di compera cavalli, sarà composta di 2 ufficiali e di un veterinario.

L'ufficiale più elevato in grado od, a grado uguale, il più anziano, assumerà la presidenza.

Un sott'ufficiale farà il servizio di scrivano.

§ 3. Il Ministero determina e fa conoscere al presidente di ogni commissione di compera cavalli:

a) La quantità di cavalli da comperare;

b) I requisiti ai quali i cavalli devono soddisfare, a seconda delle armi, alle quali devono essere destinati;

c) Il *maximum* dei prezzi da pagarsi;

d) La zona di territorio nella quale la commissione deve estendere le sue operazioni;

e) Quelle altre istruzioni che pel buon esito della compera, in vista delle condizioni di tempo e di luogo, saranno stimate opportune.

§ 4. Il Ministero della guerra mediante avvisi da pubblicarsi nei comuni compresi nella zona assegnata a ciascuna commissione di compera cavalli, farà noto la nomina ed il mandato della commissione predetta, invitando i proprietari di cavalli a presentarli per la vendita; nell'avviso saranno indicate le condizioni generali, alle quali i cavalli devono soddisfare, il giorno, e la località in cui la commissione accetterà le offerte.

L'avviso di cui sovra, dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello, in cui la commissione darà principio alle sue operazioni.

§ 5. Al sindaco del comune in cui la commissione eseguisce le sue operazioni, per cura della commissione medesima, sarà fatta istanza perchè voglia intervenire personalmente o delegare alcuno dei consiglieri comunali ad intervenire agli atti della commissione per l'acquisto dei cavalli, affine di porgerle, all'occorrenza, quegli schiarimenti che giovasse di chiedergli per le proprie determinazioni, avvertendo che di esse rimane soltanto responsabile la commissione.

In caso d'intervento, il sindaco o chi per esso firmerà gli atti di compera, senza responsabilità di sorta per quanto è materia del contratto, ma solo per fare risultare di tale suo intervento.

§ 6. I consigli d'amministrazione dei corpi militari dal Ministero incaricati della contabilità delle compere in discorso, appena ricevutone l'avviso, inoltreranno al Ministero stesso opportuna richiesta d'anticipazione per la somma occorrente.

Se la medesima eccede le L. 30,000, non potendosene anticipare una maggiore, i consigli predetti domanderanno appunto L. 30,000, per avanzare, occorrendo, altra domanda di anticipazione, appena saranno in grado di giustificare la erogazione di almeno due terzi della somma precedentemente avuta.

§ 7. Con questi fondi i consigli d'amministrazione somministreranno alle commissioni di compera cavalli le somme loro occorrenti, osservando in ciò le norme che il Ministero della guerra, a seconda dei casi, si riserva di emanare.

§ 8. Le commissioni di compera cavalli, dopo essersi assicurate che i cavalli posseggono i requisiti prescritti dal Ministero, concorderanno direttamente coi proprietari, cogli allevatori, che loro presenteranno i cavalli, le condizioni di compera e vendita, salva sempre l'azione redibitoria della quale è cenno all'articolo 1505 del Codice civile.

Gli animali saranno visitati uno per uno, attribuendo a ciascuno il relativo prezzo, il quale, affinchè la compera possa avere l'effetto legale, dev'essere accettato, oltrechè dal venditore, anche da non meno di due membri della commissione.

§ 9. Il pagamento di tal prezzo si effettua in presenza di tutta la commissione e del sindaco, o consigliere comunale quando sia intervenuto agli atti della medesima, dopo compilato l'atto della compera.

L'atto della compera conterrà:

a) Il numero progressivo degli atti di compera compilati dalla commissione e la data;

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del venditore;

c) Le note qualitative dell'animale;

d) Il numero di rimonta che verrà impresso nell'atto dell'accettazione con bollo a fuoco nello zoccolo destro anteriore del quadrupede;

e) Il corpo cui questo è destinato;

f) Il prezzo convenuto col venditore;

g) Le condizioni di guarentigia od altre, accettate dal venditore medesimo;

h) La quietanza del prezzo.

In uno stesso atto di compera si possono comprendere tutti i cavalli acquistati da uno stesso venditore.

Gli atti di compra devono essere firmati da tutti i membri della commissione e dal sindaco o consigliere comunale che la abbia assistita.

§ 10. Per cura d'ogni commissione di compra cavalli:

a) Saranno giornalmente spediti al consiglio d' amministrazione incaricato della contabilità gli atti di compra, unitamente ai documenti giustificanti le varie spese;

b) Saranno inviati ai corpi, cui furono destinati i cavalli acquistati, gli stati qualitativi dei medesimi, debitamente firmati da tutta la commissione.

§ 11. Ogni consiglio d'amministrazione incaricato della contabilità della compera di cavalli, verifica tutti i documenti indicanti le spese, i quali saranno divisi nelle seguenti categorie:

a) Indennità fisse stabilite pel personale addetto alla commissione compra cavalli, le quali saranno comprovate mediante gli elenchi nominativi debitamente certificati dalla commissione stessa;

b) Spese varie (pagamento di sensali, di uomini per il governo e custodia dei quadrupedi acquistati, pagamento per acquisto di robe occorrenti alla cura di cavalli e simili) pagato dalla commissione, che si comproveranno con le quietanze relative munite del visto della commissione;

c) Trasporti della commissione o di personale occorrente alla medesima pagati dalla commissione stessa comprovabili o con le quietanze dei conducenti o con apposite dichiarazioni della commissione predetta;

d) Trasporti dei cavalli sulle ferrovie dal sito d'acquisto alle sedi dei corpi cui sono destinati, certificati da apposite dichiarazioni della commissione;

e) Prezzo dei cavalli risultante dagli atti di compra, cui si uniranno gli stati qualitativi certificati dalla commissione coll'indicazione del corpo al quale furono destinati i cavalli.

§ 12. Coll'appoggio di questi documenti ogni consiglio d'amministrazione compila il suo rendiconto che trasmette al Ministero della guerra:

a) Subito che la commissione di compra cavalli ha compiuto il suo incarico quando non occorre altra anticipazione oltre quella ricevuta, per far fronte ai bisogni della commissione;

b) Appena che l'anticipazione ricevuta sia giustificata per i due terzi almeno, quando occorrano altre anticipazioni perchè la commissione possa mandare a compimento l' incarico ricevuto.

In questo secondo caso unitamente al rendiconto il consiglio d'amministrazione spedirà al Ministero altra richiesta d'anticipazione per una somma la quale col residuo dell'anteriore non ecceda il limite di L. 30,000. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **88.** — SCRIVANI LOCALI. (Nota N. 3). — **Assegnazione di scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari.** — 18 aprile.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d' Italia.

Sulla proposta del ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Sono assegnati alle direzioni degli ospedali militari divisionari 57 (cinquantasette) scrivani locali, i quali verranno ripartiti nel modo che verrà stabilito dal ministro della guerra.

Art. 2. Ai detti scrivani locali è applicabile il Nostro decreto 5 giugno 1865, n° 2346, contenente l'ordinamento degli impiegati civili chiamati al disimpegno di servizi contabili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 20 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del precedente R. Decreto.*

Il Ministero, visto il R. Decreto delli 20 marzo 1873 col quale sono assegnati 57 scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari divisionari a ripartirsi fra le direzioni stesse nel modo da stabilirsi dal Ministro della guerra, determina che gli scrivani ora detti siano ripartiti come segue:

Direzione dell'ospedale milit.	divisionario	Alessandria	N°	4
Id.	id.	id.	Bari. . .	»	3
Id.	id.	id.	Bologna .	»	4
Id.	id.	id.	Chieti . .	»	3
Id.	id.	id.	Firenze. .	»	4
Id.	id.	id.	Genova. .	»	3
Id.	id.	id.	Messina .	»	3
Id.	id.	id.	Milano . .	»	4
Id.	id.	id.	Napoli . .	»	4
Id.	id.	id.	Padova. .	»	4
Id.	id.	id.	Palermo .	»	3
Id.	id.	id.	Perugia .	»	3
Id.	id.	id.	Roma . .	»	4
Id.	id.	id.	Salerno. .	»	3
Id.	id.	id.	Torino . .	»	4
Id.	id.	id.	Verona. .	»	4
			Totale . .	N°	57

Il Ministro — Ricotti.

N. **89.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 83). — **Modificazioni alla copertura del chepi da truppa.** — 19 aprile.

In seguito alle modificazioni apportate al chepi per la truppa delle varie armi con l'*Atto* n° 65 del corrente anno, rendesi necessaria una leggiera modificazione alla relativa copertura bianca stata adottata col precedente *Atto* n° 8.

Tale modificazione consiste nel ridurre l'altezza al centro della parte posteriore a millimitri 200. come rilevasi dall'annesso disegno, da sostituirsi alla figura 1ª della tavola unita all'*Atto* n° 65 sovraccitato.

Per eseguire la riduzione di quelle coperture che trovinsi già confezionate in magazzino e in distribuzione, si dovrà scucire la guaina della fascia posteriore, rifilar questa portandone l'altezza al centro a millimetri 200 e rifare la guaina.

La spesa di L. 0,02 all'uopo occorrente verrà addebitata alla massa generale uomini. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **90.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 84. — **Stivali e gambali per gli ufficiali delle armi a piedi.** — 20 aprile.

Gli stivali che gli ufficiali delle armi a piedi, a mente del N. 71 del regolamento sull'uniforme, possono portare sopra i pantaloni devono essere di cuoio annerito, col gambale verniciato o no a piacimento dell'ufficiale. La loro forma è quella stabilita per quelli degli ufficiali di cavalleria (Istruzione 2 settembre 1871, pag. 838 del *Giornale Militare*), senonchè sono senza rosetta sul davanti, e la loro altezza dev'esser tale che giungano a circa 10 centimetri sotto al ginocchio.

I gambali adattati sugli stivalini o sulle scarpe, devono presentare la stessa forma degli stivali sopradetti.

Il Ministro — RICOTTI.

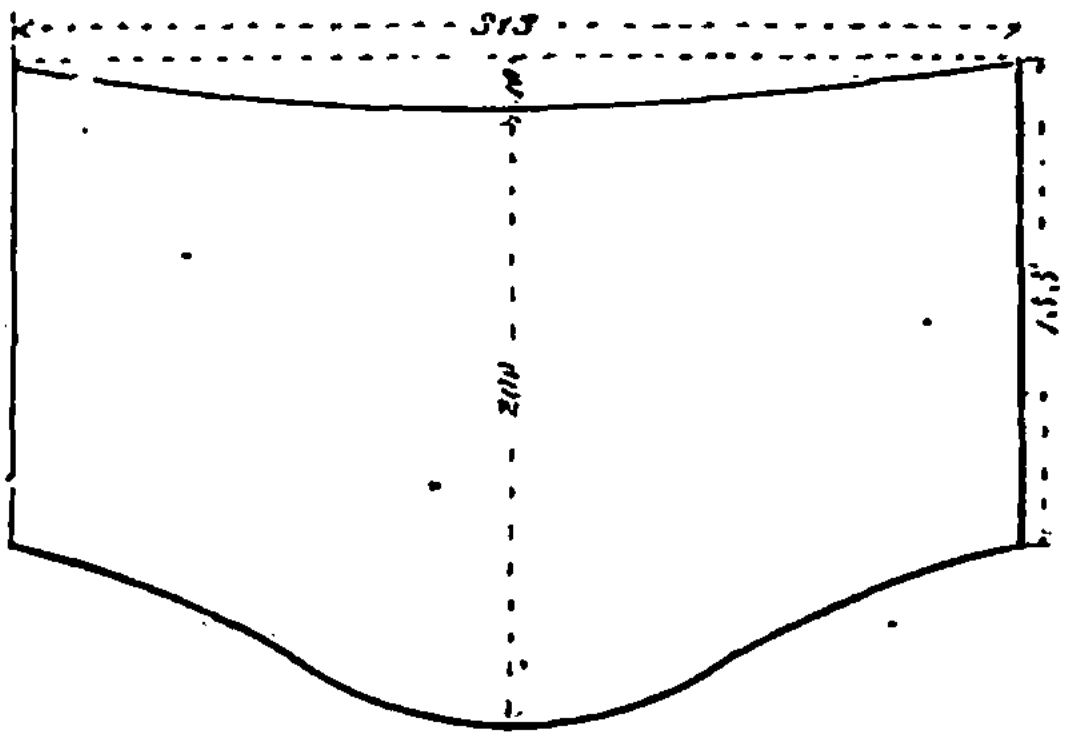
N. **91.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 17) — **Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi.** — 20 aprile.

L'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata in Firenze e l'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi in Asti, avendo compiuti i lavori di assestamento dei conti per i quali erano stati temporaneamente instituiti, sono sciolti come era accennato nell'istruzione che tien dietro al Regio decreto 17 novembre 1872 (*Atto* n° 231 *Giornale Militare*, parte 1ª), a decorrere dal 1° maggio 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

Modificazione alla Fodera per Chepi

Fascia-Parte posteriore



Scala di ½

Tel Rolla

N. **92**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 84). — **Cucitura delle due aperture laterali alla giubba di panno ed alla giubba di tela per la truppa.** — 21 aprile.

Le due aperture praticate sui fianchi della giubba sì di panno sì di tela per la truppa, essendo fatte per poter dar passaggio alla parte anteriore del cinturino quando si è messa la giberna, ne segue che tutti coloro i quali non hanno da portare la giberna appesa al cinturino devono avere cucite le dette aperture, onde tenere meglio in assetto la giubba. Tale cucitura potendo esser fatta facilmente dallo stesso individuo cui è distribuita la giubba, non implica veruna spesa in aggiunta al prezzo di conteggio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **93**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 26. — **Errata corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872).** — 22 aprile.

Pag. 3. *Dopo* manubrio di ruote d'arrotare da campagna:
Aggiungasi dentro la stessa *chiave;*
N° 1 Asse di ruote d'arrotare, da campagna.
» 4. *Invece di:* Chil. 3,60 grampie da ruote, assortite ecc.
Leggasi: Chil. 0,800 grampie da ruote, assortite ecc.
» 4. *Si sopprima ciò che segue:*
N. 1 Cassetta scoperchiata di cofani (modello 1844) per avantreni di fucine da campagna. } Contro la parete di dietro del cofano sopra le due caselle del medesimo.
» 16. *Dopo* Categ.ª 13ª — 668 Attizzatoi di fucine da campagna curvi . . . . . N. 2
Aggiungasi: Categ.ª 13ª — 664 Assi di ruote d'arrotare, da campagna . . . . . » 1
» 17. *Si sopprima ciò che segue:*
Categ. 4ª — 472 Cassetta scoperchiata di cofani (modello 1844) per avantreni di fucine da campagna . . . . . » 1
» 18. *Invece di:* Grampie da ruote, assortite. . chil. 3,60
Pongasi: Grampie da ruote, assortite. . » 0,800
Il Ministro — RICOTTI.

. N. **94**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 27) — **Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi.** — 22 aprile.

Facendo seguito alle circolari numero 113 e 153 del 20 agosto e 8 dicembre 1872 a pagine 347 e 477 del *Giornale Militare;*

parte 1ª, si pubblica qui appresso un elenco di alcuni capi di corredo, con l'indicazione della sede categorica d'ordine, ove nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi debbono essere inscritti.

Per norma poi dei consigli d'amministrazione, si avverte che gli oggetti sottodescritti dovranno contabilizzarsi alla categoria e numero qui appresso, poichè essi già figurano nel modello d'inventario per oggetti consimili tanto per forma che per valore.

Nappina per colbacco	N° 465	I^a^	categoria
Alluda per colbacco	» 474		id.
Stella metallica per colbacco e cappello alpino	» 482		id.
Coccarda per chepì di fanteria . .	» 533bis		id.
Penna di corvo per colbacco . . .	» 534bis		id.

Numero d'ordine categorico	Categoria	NOMENCLARURA DELLE MATERIE ED OGGETTI	Unità di Misura	Prezzo Regolamentare	
		VESTIARIO E PICCOLO ARREDO			
		Modello regolamentare			
537bis	1ª	Cappello alpino (sguarnito)	N°	5	70
538bis	»	Colbacco (sguarnito)	»	6	45
539bis	»	Coccarda in lana per colbacco	»	»	15
540bis	»	Soggolo di montone verniciato per colbacco e per berretto	»	»	25
541bis	»	Soggolo di montone verniciato per chepi . .	»	»	20
542bis	»	Scodellini di pacfond con gancio per colbacco.	pajo	»	30
543bis	»	Treccia per colbacco	N°	»	80

Il Ministro — RICOTTI.

N. **95**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 46). — **Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli uffiziali ed ai medici della milizia provinciale.** — 23 aprile.

Art. 1. — *Degli assegnamenti.*

§ 1. Gli assegnamenti spettanti agli uffiziali ed ai medici della milizia provinciale sono stabiliti dal Reale Decreto 10 marzo

1872 (*Atto* n° 48 del *Giornale Militare* 1872) e dall'*Atto* n° 14 del 12 gennaio 1873.

§ 2. Per il tempo di pace essi sono:

a) *Una indennità di prima entrata di lire trecento* per sopperire alle prime spese per l'acquisto del vestiario e degli altri effetti costituenti la divisa;

b) *Una indennità annua di lire duecento* per le spese di mantenimento del vestiario e delle armi, salve le eccezioni di cui al successivo § 4°;

c) *Una indennità giornaliera di lire cinque* per il tempo che gli uffiziali siano chiamati sotto le armi;

d) *Indennità di viaggio e trasporto;*

e) *Il foraggio* per gli uffiziali delle armi a cavallo, che compiano al servizio con cavalli propri.

Art. 2. — *Della indennità di prima entrata.*

§ 3. Gli uffiziali ed i medici acquistano il diritto alla indennità di prima entrata nella milizia dal giorno della prestazione del giuramento.

Nei primi quindici giorni dalla nomina pubblicata sulla *Gazzetta Uffiziale del Regno,* quelli ascritti alla milizia di un distretto diverso da quello ove hanno domicilio debbono far conoscere, con lettera affrancata, al comandante del distretto o corpo cui sono effettivi, la loro residenza e il distretto al quale desiderano essere aggregati. Il distretto o corpi che ricevono tale notificazione, la comunicano tosto al distretto ove l'uffiziale ha eletto domicilio; e questo avverte l'uffiziale stesso di averlo inscritto come aggregato.

Entro i primi trenta giorni dalla data della nomina pubblicata nella *Gazzetta Uffiziale del Regno,* l'uffiziale deve presentarsi al comandante del distretto o corpo, cui è effettivo o aggregato, per farsi riconoscere, prestare giuramento e riscuotere le 300 lire di prima entrata dovutegli. Quegli che in cotal termine di tempo non potesse, per motivi di forza maggiore, presentarsi al comandante del distretto, dovrà informarnelo, giustificando il motivo dell'impedimento.

La indennità di prima entrata è pagata dalla cassa del distretto o del corpo nel giorno stesso che gli uffiziali prestano il giuramento sulla presentazione di apposito elenco nominativo dei creditori, sul quale, all'atto del pagamento, questi dovranno apporre la occorrente soscrizione di quietanza.

Presso i distretti l'elenco sarà presentato dall'uffiziale in-

caricato di tenere i ruolini della milizia; presso i corpi dall'aiutante maggiore in 1°, dovendo essi essere in forza allo stato maggiore del corpo.

Art. 3. — *Della indennità annua.*

§ 4. La indennità annua di lire duecento è uguale per tutti gli uffiziali e medici a qualunque grado ed arma appartengano.

Essa però non spetta nè agli uffiziali provenienti dai volontari di un anno, nè ai medici che non abbiano antecedentemente servito come medici nell'esercito permanente.

§ 5. Questa indennità è pagata ad annate scadute ed intere, senza cioè che possa andar soggetta a frazionamento di sorta.

La data della nomina degli uffiziali e medici della milizia provinciale dovendo sempre decorrere dal 1° luglio dell'anno, nel quale la nomina è decretata, l'annata s'intende compiuta e scaduta e il diritto all'indennità perfetto, il 1° luglio dell'anno successivo.

Epperò quegli che a questa data più non si trovasse effettivamente rivestito del grado di uffiziale o di medico militare della milizia provinciale non ha diritto al pagamento d'indennità veruna per il tempo antecedentemente trascorso.

§ 6. La indennità annua è pagata entro il mese di luglio di ogni anno dal distretto o corpo cui gli uffiziali sono effettivi.

Dove però gli uffiziali siano aggregati ad altro distretto, la indennità sarà loro pagata dal distretto d'aggregazione.

Anche questi pagamenti saranno fatti sulla presentazione dell'elenco, onde tratta il precedente § 3.

§ 7. Per ottenerne il pagamento, gli uffiziali debbono presentarsi in persona al comandante del distretto o corpo, cui sono effettivi od aggregati.

Se però ne dimorano lontani, possono farne richiesta con domanda autenticata dal sindaco del comune di residenza; e se in questa abbiano indicato il luogo del pagamento, il distretto o corpo vi provvede per mezzo di vaglia postale, sul cui rovescio indicherà pure l'oggetto del pagamento.

Quando occorra di servirsi di questo mezzo, i diritti di posta, dovendo andare a carico del creditore, saranno prima detratti dalla somma che si domanda, e la ricevuta del vaglia varrà di titolo giustificativo dell'eseguito pagamento.

Art. 4. — *Della indennità giornaliera.*

§ 8. La *indennità giornaliera di lire cinque* dovuta all'uffiziale chiamato a prestar servizio in tempo di pace è anche

essa uguale per tutti gli uffiziali, qualunque sia il grado e l'arma.

§ 9. Questa indennità è dovuta in ragione delle giornate di presenza, esclusa quella dell'arrivo e compresa quella della partenza dal servizio.

Quando però al servizio, per ordine superiore, fosse assegnata una durata minore di dieci giorni, la indennità sarà, ciò non ostante, computata in ragione di dieci giornate; sarà cioè pagata nella somma di lire *cinquanta*.

§ 10. L'indennità è pagata posticipatamente il 1° ed il 16 di ogni mese, sulla presentazione di foglio di stipendio da compilarsi dalla compagnia, presso cui gli uffiziali prestano servizio.

Ai comandanti dei corpi e dei distretti è però fatta facoltà di concedere, che a quegli uffiziali, i quali all'arrivo sotto le armi ne facciano domanda, il pagamento della indennità delle prime dieci giornate dovute sia fatto anticipatamente.

§ 11. Durante la prestazione del servizio all'uffiziale della milizia provinciale non può essere accordata alcuna licenza, tranne i casi di chiamata in *giudizi penali* avanti a *tribunali ordinari* o di altro eccezionalissimo bisogno. Ma durante la licenza perde il diritto alla indennità giornaliera.

§ 12. Se viene ricoverato in uno spedale militare, ha diritto alla continuazione dell'indennità soltanto per i primi sette giorni; ma se vi si trova in conseguenza di malattia dichiarata dai medici militari incolta per occasione del servizio, l'indennità sarà continuata sino a compiuta guarigione.

§ 13. Per la cura ed il ricovero nell'ospedale l'uffiziale della milizia dovrà pagare la stessa retta quotidiana, che è fissata per l'uffiziale dell'esercito permanente.

La retta dovrà essere prelevata dalla indennità giornaliera: e nel caso che questa, dopo i primi sette giorni di ricovero, venga a cessare, la retta costituirà un debito dell'uffiziale verso l'amministrazione.

§ 14. Per analogia a quanto è disposto per gli uffiziali dell'esercito permanente, l'uffiziale della milizia agli arresti di rigore od agli arresti in fortezza continua a ricevere, durante la punizione, la indennità giornaliera.

Se sostenuto in attesa di giudizio per reato militare, cominciando dal giorno che sarà posto in aspettazione di giudizio, dovrà riceverne solamente la metà; ma quando il giudizio non sia susseguito da condanna, ne riceverà dopo anche la differenza.

§ 15. L'uffiziale, che per fatto proprio cessasse innanzi tempo la prestazione del servizio sotto le armi e rimanesse in debito

per anticipazione conseguita ai termini del § 10, il debito dovrà poi essere ritenuto sul più prossimo pagamento dell'indennità annuale di lire duecento.

Nell'istessa guisa sarà pur ritenuto il debito lasciato verso l'amministrazione, a norma del precedente § 13, per retta d'ospedale.

Art. 5. — *Indennità di viaggio.*

§ 16. L'uffiziale chiamato in tempo di pace a prestar servizio, e che per attendere alla chiamata dovesse allontanarsi dal proprio domicilio, ha diritto alle indennità di viaggio stabilite per l'ufliziale di pari grado dell'esercito permanente.

Queste indennità sono date pel viaggio d'andata dal luogo di domicilio al luogo ove deve recarsi per prestare servizio, e per il viaggio di ritorno al domicilio medesimo, tanto se dal luogo dove presta servizio quanto se esca da spedale militare, dove sia stato ricoverato.

§ 17. Affinchè gli ufliziali della milizia provinciale possano fruire della riduzione sul prezzo di trasporto dei militari sulle ferrovie, sul mare e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, dovranno essere per tempo provvisti dal distretto o corpo d'aggregazione delle dichiarazioni mod. *B* e *D* prescritte dalle Istruzioni sull'eseguimento delle convenzioni 16 marzo 1870, e 18 marzo 1871, facendole loro recapitare, se non si trovano nella stessa città, per mezzo del sindaco del comune di domicilio.

§ 18. L'uffiziale che abbia chiesto ed ottenuto di prestare servizio presso altro distretto, che non sia quello in cui è effettivo od aggregato, o ad altro corpo o distaccamento, che non quello che gli sarà stato designato, non ha diritto all'indennità di viaggio nè per l'andata nè per il ritorno; sarà però provvisto delle dichiarazioni *B* e *D* nel precedente paragrafo enunciate.

§ 19. In ogni caso gli uffiziali della milizia provinciale, per i trasporti su ferrovia o sul mare, non hanno diritto a riduzione di prezzo che per sè e per un domestico.

Art. 6. — *Indennità foraggi.*

§ 20. Agli uffiziali, delle armi a cavallo sarà dal corpo fornito un cavallo di truppa ogni volta ne abbisognino per servizio. Se però sono provveduti di cavalli propri atti al servizio, riceveranno tante razioni di foraggio quanti saranno i

cavalli, purchè non eccedano il numero delle razioni di foraggio dovute all'uffiziale dell'arma di pari grado.

Art. 7. — *Conteggiamento delle varie specie d'indennità.*

§ 21. La indennità di prima entrata e la indennità annua vanno soggette alla ritenuta della tassa ricchezza mobile e nella stessa misura che gli stipendi ordinari.

§ 22. La indennità di prima entrata e la indennità annua sono pagate dal distretto di domicilio per conto del distretto o corpo cui gli uffiziali sono effettivi. Così pure l'indennità giornaliera, le indennità di viaggio e, dove occorra, le razioni di foraggio date per i cavalli di spettanza degli uffiziali.

§ 23. Dei pagamenti fatti di cotali indennità i distretti di domicilio domandano poi rimborso ai distretti, o corpi cui gli uffiziali sono effettivi, collo *Specchio mod.* 65.

§ 24. Quando per il pagamento delle indennità giornaliera e di viaggio i distretti abbisognassero di fondi, ne faranno domanda, con distinta scrittura, sul *Prospetto degli averi presunti, mod. 22.*

I fondi necessari al pagamento della indennità di prima entrata e della indennità annua, essendo stanziati sul bilancio in diverso capitolo, dovranno invece essere domandati inviando al Ministero uno speciale *Prospetto modello 76.*

Il Ministero li farà somministrare dall'Ufficio di personali vari, e questo, per essere in grado di sopperirvi, dovrà provvedere in tempo alla domanda dei relativi acconti.

§ 25. Dei pagamenti fatti per indennità di prima entrata e per indennità annua, sia direttamente, sia in rimborso ai distretti di domicilio, i distretti o corpi, cui gli uffiziali che le riscossero sono effettivi, domandano rimborso all'Ufficio di personali vari con apposito *Specchio mod.* 65, dichiarando a piè di questo anche la data ed il numero progressivo dei singoli titoli posti ad appoggio della corrispondente operazione di cassa.

§ 26. L'Ufficio di personali vari provvede in conto corrente al rimborso, e alla sua volta rende ragione degli assegnamenti dallo Stato dovuti, per indennità di prima entrata ed indennità annua per gli uffiziali ed i medici della milizia provinciale, con apposito *Foglio nominativo delle competenze, mod.* 20.

§ 27. Del pagamento della indennità giornaliera di lire 5, delle indennità di viaggio e delle razioni foraggi i distretti, o corpi cui gli uffiziali che ne fruirono sono effettivi, domanderanno direttamente rimborso allo Stato con apposito *Foglio nominativo delle competenze, mod.* 20.

Art. 8. — *Casi speciali di servizio.*

§ 28. All'uffiziale della milizia chiamato a campi d'istruzione, a grandi manovre, ovvero in servizio a tutela dell'ordine pubblico, oltre la giornaliera indennità di lire cinque, onde tratta l'art. 4, sono pur dovuti gli stessi speciali soprasoldi che spettano all'uffiziale di ugual grado nello esercito permanente quando trovasi nelle medesime condizioni di servizio.

Nelle circostanze in cui il corpo o reparto di corpo, presso cui presta servizio, gode di maggiori assegnamenti, deve fruirne anche l'uffiziale della milizia.

§ 29. Siffatti soprasoldi sono pagati dal distretto o dal corpo, presso cui gli uffiziali della milizia prestano servizio.

I distretti o corpi ne domandano poi distintamente rimborso all'erario sul proprio foglio generale delle competenze, ponèndovi ad appoggio gli *Stati mod. 16 e 17* prescritti dal § 41 del *Regolamento 1° dicembre 1870*. Dei soprasoldi però, che vanno a carico del bilancio di altro ministero, il rimborso sarà domandato cogli *Stati numerici mod. 64*, prescritti dal § 278 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871*.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 2 maggio **Parte I.**

APRILE 28. — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato n° 1 al Regolamento di disciplina, *pag.* 130.
» 29. — Somme a versarsi nelle casse dello Stato in conto *proventi casuali*, *pag.* 133.
» 30. — Soppressione del comando locale del genio in Livorno, *pag.* 134.
» 30. — Esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale, *pag.* 131.
» 30. — Circa agli assegnamenti dei capi operai, *pag* 134
MAGGIO 1° — Modificazioni al Regolamento d'esercizi e di evoluzioni, circa all'ordine sparso, *pag.* 135.
» 2. — Vacanze di sergenti di compagnia a riempirsi con caporali maggiori, *pag.* 130.

Atto N. **96**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 9). — **Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina. (Regolamento sull'uniforme).** — 28 aprile.

Alla pag. 16, N. 48, si aggiunga come ultimo capoverso:

« Il segno particolare dei soldati assegnati alla classe di « punizione, di cui al capoverso *g*) del § 746 del Regolamento « di disciplina, è il seguente:

« *a)* Nei bersaglieri, il cappello sempre senza pennacchio;

« *b)* Nei reggimenti di cavalleria, 1°, 2°, 3° e 4°, i ro- « soni degli orecchioni dell'elmo ricoperti di un circolo di « cuoio nero;

« *c)* Negli altri corpi, la nappina di lana nera al chepi o « colbacco ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **97.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. *4*. — **Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto *proventi casuali*.** — Segretariato generale. — 29 aprile.

Analogamente ai concerti presi col Ministero delle finanze ed in applicazione dell'art. 289 del Regolamento di contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870 i corpi, uffici e stabilimenti militari, cui avvenga di riscuotere somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto *proventi casuali*, ne faranno la richiesta dell' autorizzazione direttamente alle locali intendenze di finanza, e non appena l'avranno ricevuta, eseguiranno i relativi versamenti nella tesorieria provinciale contro quietanza da trasmettersi immediatamente a questo ministero, segretariato generale. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **98.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 13). — **Soppressione del comando locale del genio in Livorno.** — 30 aprile.

A datare dal 16 maggio 1873 s'intende soppresso il comando locale del genio di Livorno, al quale vengono sostituite due sezioni staccate, l'una con sede in Livorno stesso e l'altra in Pisa, dipendenti ambedue dalla direzione dell'arma in Firenze.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **99.** — ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA (Nota N. 2.). — **Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale.** — 30 aprile.

Al § 149 *dell'Istruzione permanente per le operazioni di leva* in data 18 novembre 1872 è aggiunto il seguente capoverso:

f) ***Ufficiali della milizia provinciale.*** Che gli ufficiali delle milizie provinciali, (compresi quelli provenienti dai volontari di un anno ed ascritti ad un corpo dell'esercito permanente) si trovano nel caso contemplato dall'articolo 87 della legge vigente sul reclutamento dell'Esercito e quindi sono in grado di tramandare ai loro fratelli il diritto all'esenzione previsto dal precitato articolo 87. Nè alla capacità di tramandare tale diritto potrà fare ostacolo l'essere già stati alcuni di essi arruolati come volontari d'un anno, poichè se in tale qualità, per disposizione speciale dell'articolo 1° della legge del 19 luglio 1871, essi non potevano conferire ai fratelli il diritto all'esenzione, ne acquistarono poi la capacità colla loro nomina ad ufficiali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **100.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 47). — **Schiarimento all'*Atto* N. 37 circa agli assegnamenti dei capi operai.** — Direzione generale dei servizi amministrativi. — 30 aprile.

A spiegazione della disposizione contenuta nell'*Atto* N. 37, questo Ministero avverte che la disposizione medesima non deve avere altro effetto se non in quanto al grado dei capi operai; e che quindi quelli di essi che sono militari devono continuare a ricevere gli stessi assegnamenti di cui prima godevano, e che dai vigenti regolamenti sono stabiliti per l'impiego rispettivo secondo l'arma od il corpo cui appartengono.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **101.** — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI (Nota N. 4). — **Modificazioni relative all'ordine sparso.** — 1° maggio.

In seguito ad accurati studi fatti dal Comitato delle armi di linea sul modo di combattere della fanteria in ordine sparso e in ordine misto, questo Ministero avendo riconosciuto la convenienza di introdurre alcune modificazioni a questo riguardo nel *Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi*, in data 4 dicembre 1869, è venuto nella determinazione di ripubblicare in apposito fascicolo le varie parti di detto Regolamento riferibili all'ordine sparso, introducendovi le opportune modificazioni e conservando nel nuovo testo gli stessi numeri progressivi come nel testo primitivo, affinchè facilmente appaiano le fatte sostituzioni.

Le più essenziali di queste modificazioni consistono:

1. Nell'avere stabilito, come regola, che in principio del combattimento, quando generalmente non è necessario di sviluppare di un tratto la maggiore intensità di fuoco, la catena sia tenuta più rada, non tanto per gli intervalli tra fila e fila, quanto per quelli tra squadra e squadra; ma che a poca distanza, dietro ciascuna squadra distesa, vi sia l'altra squadra del plotone medesimo, in ordine chiuso, e pronta ad entrare nella catena per afforzarla e completarla al momento opportuno; 2° nello avere prescritto come principio che il fuoco non si debba fare marciando, tranne nell'assalto; 3° nell'indicare come forma di combattimento in ordine misto del battaglione: due compagnie in ordine sparso sulla fronte e due compagnie indietro come *grosso* o riserva in ordine chiuso; 4° finalmente nell'avere aggiunto qualche speciale avvertenza per l'assalto e per la difesa, particolarmente in caso d'attacco per parte della cavalleria.

Fu pure creduto opportuno di adottare pel battaglione una formazione analoga a quella dell'ordine ristretto per la brigata, ritenendo che in certe circostanze una simile formazione possa con vantaggio sostituire la colonna di battaglione come più snodata e addattevole al terreno; a tale oggetto sono fatte le occorrenti aggiunte ai n.i 518, 545, 556, 558 e 569 del Regolamento.

Per le richieste del numero di copie occorrente, i capi di corpo e di servizio si regoleranno, come è stabilito dall'*Atto* N. 99, del 1872; il pagamento delle copie ricevute sarà fatto a senso della prescrizione contenuta nell'*Atto* 253 di detto anno.

Ogni distretto riceverà il solito fondo di copie di esso fascicolo,

il di cui prezzo di vendita è di cent. 20 per le copie richieste al Ministero e di cent. 25 per quelle richieste ai distretti o all'editore del *Giornale Militare*. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **102**. — AVANZAMENTO (Nota N. 13). — **Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie.** — 2 maggio.

RELAZIONE A S. M.

SIRE!

Per le considerazioni che io aveva l'onore di esporre a V. M. nel presentare alla Sovrana sanzione il decreto dell'11 novembre 1871, col quale si istituivano i battaglioni ed altri reparti d'istruzione, essendo affatto inammissibile la nomina di sottufficiali con ferma temporanea, inquantochè appena promossi o poco dopo la promozione dovrebbero partirsene in congedo illimitato, ne consegue che in molti corpi dell'Esercito si hanno vacanze da sergente, le quali non si possono interamente riempire.

Il riferente, vedendo il favorevole svolgimento preso dai battaglioni e reparti d'istruzione, i quadri dei quali sarà prossimamente necessario di ampliare stante il considerevole numero dei concorrenti, ha fiducia che tra qualche anno la questione del reclutamento dei sottufficiali più non potrà presentare alcuna inquietudine. Frattanto però vi ha il bisogno di provvedere con qualche ripiego al servizio dei sergenti nelle compagnie, negli squadroni e nelle batterie, laddove il numero di questi sia troppo scarso, ed a quest'oggetto proporrebbe alla M. V. che le vacanze da sergente, non riempibili con caporali, i quali, pur avendo sufficiente idoneità ad esso grado, non credono però di aderire al passaggio alla ferma permanente, si possano riempiere con i caporali medesimi, i quali verrebbero promossi caporali maggiori, per far le veci di sergente con autorità di grado sopra i semplici caporali ed anche con un certo qual compenso negli assegnamenti. Essi caporali maggiori di compagnia andrebbero poi in congedo illimitato colla classe rispettiva, tranne che si decidessero prima a passare alla ferma permanente onde conseguire il grado di sergente; ma in caso di richiamo sotto le armi dovrebbero riprendere servizio col grado di semplici caporali, perocchè i quadri dell'Esercito sul piede di guerra, non consentirebbero il loro impiego come caporali maggiori.

Il riferente prega pertanto la M. V. di ben voler sanzionare l'annesso schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le vacanze di sergente nelle compagnie, negli squadroni e nelle batterie dei vari corpi dell'Esercito possono essere riempite con altrettanti caporali maggiori.

Art. 2. I caporali maggiori nominati in conformità del precedente articolo, che, andati in congedo illimitato colla rispettiva classe di leva, fossero colla classe stessa richiamati sotto le armi, riprenderanno servizio col grado di semplici caporali.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 10 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto precedente.*

1. Valendosi della facoltà fatta dal R. Decreto in data di oggi i comandanti dei corpi tutti dell'Esercito, soli esclusi i reali carabinieri, possono nominare caporali maggiori per riempire le vacanze di sergente che avessero nelle compagnie, negli squadroni o nelle batterie rispettive: non però quelle nello stato maggiore del corpo.

2. Dovendo essi caporali maggiori far le veci di sergente nella compagnia, è necessario che abbiano sufficiente idoneità a tale impiego.

3. Non potranno essere nominati caporali maggiori di compagnia, se non caporali o caporali furieri che abbiano servito almeno tre mesi come tali in una compagnia; e ciò a mente del § 30 del vigente Regolamento sull'avanzamento dell'Esercito.

4. Questi caporali maggiori avranno gli stessi assegnamenti e gli stessi distintivi dei caporali maggiori dello stato maggiore del corpo; sulla nappina del chepì porteranno però il numero della rispettiva compagnia.

5. I caporali maggiori conviveranno al rancio dei caporali e soldati ed il fatto di far le veci di sergenti, non darà loro alcun titolo alle agevolezze speciali accordate ai sottufficiali, quali sono l'uscita serale e l'alloggiamento separato, come neppure ad essere trattati nelle punizioni altrimenti che in ragione del grado di cui sono effettivamente investiti.

6. Nel reparto dei caporali maggiori tra le squadre (plotoni o pezzi) si avranno per norma le prescrizioni dei n^{i} 11, 28

e 43 e le avvertenze dei secondi capoversi dei n[i] 7 e 40 dell'*Istruzione per il reparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie* (Allegato n° 5 al Regolamento di disciplina).

7. I caporali maggiori di compagnia faranno le veci di sergente per qualsiasi servizio, escluso quello di sergente d'ispezione, al quartiere.

Nel registro modello n° 17, i caporali maggiori di compagnia saranno descritti in coda ai sergenti, onde fare turno con essi nel servizio di piazza.

8. Essendo determinato dal succitato R. Decreto che i caporali maggiori di compagnia inviati in congedo illimitato colla propria classe, debbano, in caso di richiamo sotto le armi, riprendere servizio come semplici caporali, ne consegue che, sul foglio per l'invio in congedo illimitato, mod. n° 99, dovranno essere chiaramente indicati come *caporali maggiori di compagnia*, affinchè all'occasione di richiamo non siano confusi coi caporali maggiori dello stato maggiore reggimentale.

La formola della variazione d'invio in congedo illimitato pei caporali maggiori di compagnia sarà la seguente: *Mandato in congedo illimitato colla sua classe col grado di caporale, il* . . . . .

9. In occasione del passaggio nella milizia provinciale i caporali che servirono come caporali maggiori di compagnia, avranno sui rispettivi fogli matricolari l'annotazione di idoneità a sergente.

10. Nella situazione graduale numerica, modello n° 7 i *caporali maggiori di compagnia* saranno descritti distintamente e subito dopo i sergenti di compagnia.

10. Affinchè la facoltà di riempiere con caporali maggiori le vacanze di sergenti di compagnia non abbia per avventura ad incagliare l'avanzamento dei caporali a sergente, i comandanti di corpo non potranno nominare caporali maggiori di compagnia se non in tal numero che rimanga vacante almeno *un decimo* del numero dei posti di sergenti di compagnia portato dal quadro di formazione.

Il Ministro — RICOTTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 16 maggio **Parte 1.**

MARZO 26. — Indennità agl'individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare, *pag.* 139.
APRILE 27. — Chiamata all'istruzione sotto le armi della 2ª categoria classe 1852, *pag.* 140.
MAGGIO 3. — Errata corrige alle aggiunte e varianti al *Modello d'Inventario pel materiale dei servizi amministrativi*, *pag.* 140.
» 4. — Assegnamenti agli ufficiali contabili, *pag.* 141
» 6. — Divisa degli ufficiali contabili, *pag.* 141.
» 6. — Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri, *pag.* 142.
» 6. — Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili, *pag.* 142.
» 10. — Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa, *pag* 143.
» 10. — Ristabilimento della tappa a Falconara, *pag.* 144.
» 12. — Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze, *pag* 145.
» 12. — Aggiunta alla casella 262 della tabella generale sulla franchigia postale, *pag.* 146.
» 14. — Militari riavuti da altri corpi, *pag* 146.
» 15. — Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria, *pag.* 146.
» 15. — Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili, *pag.* 161.

Atto N. **103**. — DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE (Nota N. 5). — **Indennità agl'individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare.** — 26 marzo.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 27 ottobre 1872 col quale fu costituito l'istituto topografico militare,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli individui che saranno ammessi a prestare un esperimento presso l'istituto topografico militare per dar prova della loro idoneità a coprire impieghi nel personale civile di esso istituto, riceveranno, durante il tempo in cui resteranno in esperimento, un'indennità mensile.

Art. 2. L'ammontare dell'indennità di cui all'articolo precedente sarà determinato per ogni singolo caso dal Ministro della guerra, nei limiti tra le L. 80 e le L. 200 mensili.

Art. 3. Tali indennità saranno prelevate sui fondi stanziati in bilancio per le paghe degli impiegati del personale civile dell'istituto topografico militare che resteranno disponibili per vacanze avvenute nel personale stesso.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15ª, pag. 137, invece di: Dato a Roma addì 10 maggio 1873, *leggasi:* Dato a Roma addì 1° maggio 1873.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **104**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 26). — **Chiamata all'istruzione sotto le armi della 2ª categoria, classe 1852.** — 27 aprile.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 69 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1857;

Visto l'articolo 9 della legge 19 luglio 1871;

Visti i paragrafi 1101, 1102 e 1103 del Regolamento per la esecuzione della suddetta legge 20 marzo 1854 ed il paragrafo 59 dell'appendice al detto Regolamento;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli uomini stati arruolati pel contingente di 2ª categoria della leva sulla classe 1852, sono convocati, nel modo e nei giorni che verranno stabiliti dal Ministro della guerra, alla sede dei distretti militari per ricevere, durante il corso di circa tre mesi e mezzo, gli elementi dell'istruzione militare.

Art. 2. Quelli che non obbediranno alla chiamata incorreranno nel reato di diserzione, e saranno sottoposti alle pene stabilite dal Codice penale militare.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto e di dare gli ordini e le istruzioni sul modo di eseguirlo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. 105. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 28). — **Errata corrige alle aggiunte e varianti al *Modello d'Inventario pel materiale dei servizi amministrativi*.** — 3 maggio.

Pag. 126, al N. 540bis, 1ª categoria, si sopprimano le parole: *e per berretto.*

Pag. 126, dopo il N. 543bis, 1ª categoria, *aggiungasi il seguente*: N. 544bis, 1ª categoria, Soggolo di montone verniciato per berretto. N. « 15 ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **106**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 48). — **Assegnamenti agli ufficiali contabili.** — 4 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 21 dicembre 1872, N. 1165;
Visto il Nostro Decreto 3 ottobre 1872, relativo alla costituzione del personale degli ufficiali contabili;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Gli ufficiali contabili hanno diritto agli stessi assegnamenti, che sono dovuti, a parità di grado e di condizioni, agli ufficiali dell'arma di fanteria.
Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato in Roma, addì 4 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del suddetto R. Decreto.*

1. Per la dimostrazione ed il conteggio degli assegnamenti degli ufficiali contabili si osserveranno le norme in vigore per gli assegnamenti degli altri ufficiali dell'Esercito.
2. Nei corpi, ove alle cariche speciali è assegnato sulla massa generale uomini un soprassoldo, questo continuerà ad essere corrisposto all'ufficiale contabile investito della carica nello stesso modo e nella stessa misura che pel passato.
3. Nella situazione graduale numerica (mod. n° 7, quadro B) per gli ufficiali contabili, oltre alla carica, s'indicherà anche il grado tra parentesi: così ad esempio, si scriverà: « *Direttore dei conti (Capitano contabile).* *Il Ministro* — Ricotti.

N. **107** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 85). — **Divisa degli ufficiali contabili.** — 6 maggio.

Gli ufficiali contabili vestiranno la medesima divisa e si fregieranno degli stessi distintivi di grado che gli ufficiali della fanteria di linea di uguale grado, tranne che avranno in oro i bottoni, i distintivi di grado, le spalline e le controspalline, i cordoncini sul chepì e sul berretto e la nappina del chepì. Avranno invece in argento la treccia e la stella del chepì, sul mezzo della quale la croce di Savoia; e così pure il fregio del berretto, delle stesse dimensioni e forma di quello indicato

dalla figura 5ª annessa all'*Atto* N. 75, con in mezzo la croce di Savoia in ricamo d'argento in campo nero.

Gli ufficiali contabili di prossima nomina potranno far uso dell'attuale loro divisa sino a tutto l'anno in corso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **108**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 10) — **Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri** — 6 maggio.

Considerando che nei depositi eventualmente distaccati dal proprio corpo, il ramo amministrativo ha la maggiore importanza, e che la superiore direzione disciplinare non potrebbe senza inconvenienti disgiungersi da quella amministrativa: valendosi della facoltà fattagli dal § 344 del *Regolamento di disciplina*, in data 1° dicembre 1872, questo Ministero determina:

Che gli ufficiali contabili debbano concorrere in ragione del loro grado ed anzianità a fare le veci di comandante di deposito quando questo sia distaccato dal proprio corpo, subentrando pienamente al comandante titolare assente, nella direzione amministrativa e disciplinare dell'intero personale dipendente. Non potranno per altro assumere il comando della truppa riunita in armi, questo spettando esclusivamente agli ufficiali addetti propriamente alla truppa stessa.

Gli ufficiali contabili possono, in ragione del grado e dell'anzianità loro, far le veci di relatore a norma dell'articolo 62 del *Regolamento di disciplina*.

Gli ufficiali contabili addetti agli ospedali militari, dovendo, a mente del Regio Decreto 3 ottobre 1872, coprire i posti di ufficiale nelle compagnie infermieri, eserciteranno nelle compagnie medesime tutte quante le attribuzioni di servizio che dai vigenti regolamenti sono assegnati agli ufficiali di compagnia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **109**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 49) — **Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili**. — 6 maggio.

I ruoli amministrativi del personale degli ufficiali contabili, saranno tenuti colle stesse norme dalle vigenti disposizioni stabilite per quelli del personale sanitario militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **110** — REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO (Nota N° 14) — **Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa.** — 10 maggio.

Affinchè vi sia armonia tra le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di disciplina e l'applicazione del § 42 del Regolamento sull'avanzamento, riflettente la retrocessione, per *difetto di capacità*, dei sottufficiali e caporali, questo Ministero crede opportuno di emanare le seguenti disposizioni:

1. La *retrocessione per incapacità* può avere luogo unicamente nella gradazione seguente:

a) Nella categoria dei sottufficiali:

Da *furiere maggiore* a *furiere*, a *sergente* od a *soldato*;
Da *furiere* a *sergente* od a *soldato*;
Da *sergente* a *soldato*.

b) Nella categoria dei caporali:

Da *caporale maggiore* a *caporale furiere* o *caporale* od a *soldato*.
Da *caporale furiere* o *caporale* a *soldato* (1).

Non sono ammesse le retrocessioni dalla categoria dei sottufficiali a quella dei caporali, perchè non sarebbero giustificabili. Difatti le retrocessioni da furiere maggiore a furiere od a sergente, ovvero da furiere a sergente, oppure da caporale maggiore a caporale, possono essere motivate unicamente da difetto di attitudine all'impiego speciale inerente ai detti gradi, senza che per questo il sottufficiale o caporale maggiore manchi dei requisiti necessari nel grado inferiore della rispettiva categoria; ma invece la retrocessione di un sottufficiale a caporale non potrebbe procedere da verun altro plausibile motivo se non da quello che egli abbia perduto quell'autorevolezza e abilità indispensabili per l'esercizio di un qualunque grado e quindi anche per quello di caporale: ond'egli dovrebbe essere retrocesso soldato.

2. A mente del prescritto dal § 689 del Regolamento di disciplina i sottufficiali non possono essere retrocessi per punizione che in seguito al parere di una commissione di disciplina, meno quelli che si ammogliano senza regolare permesso. Nel concetto medesimo la retrocessione per incapacità, di cui al § 42 del Regolamento sull'avanzamento, non va applicata ai sottufficiali di vario grado, che in seguito al parere affermativo di una commissione di disciplina.

---

(1) Non essendovi differenza di grado tra caporale furiere e caporale, il ripasso da caporale furiere a caporale non costituisce una retrocessione, ma una semplice variazione d'impiego.

Questa commissione deve essere formata, e deve procedere e deliberare, conforme è prescritto all'art. 174 del Regolamento di disciplina; senonchè invece della questione stabilita al § 700, il presidente propone le due seguenti:

Al (grado e cognome) *deve essere applicata la retrocessione?*

Il (grado e cognome) *in quale grado deve essere retrocesso?*

La votazione si eseguisce prima per la prima questione, ed in seguito per la seconda, se il risultato della prima votazione è stato affermativo.

Il sottufficiale retrocesso di grado, ma che rimanga ancora nella categoria dei sottufficiali, non cambia di corpo.

3. La retrocessione per incapacità di militari appartenenti alla categoria dei caporali sono determinate dal comandante del corpo, senza che occorra commissione di disciplina, salvo si tratti di riassoldati con premio da retrocedersi a semplici soldati; in questo caso soltanto richiedesi il parere di una commissione di disciplina. Questa commissione è formata, procede e delibera conforme è stabilito all'art. 174 del Regolamento di disciplina, senonchè invece della questione stabilita al § 700, il presidente propone la seguente:

Il (grado e cognome), *riassoldato con premio, deve essere retrocesso soldato?*

4. I sottufficiali ed i caporali retrocessi soldati per incapacità perdono anche la qualità di riassoldati ed i benefizi del riassoldamento in corso, conforme i §§ 756 e 757 del Regolamento di disciplina.

I sottufficiali invece ed i caporali maggiori retrocessi di grado, ma che ancora rimangano rispettivamente nella categoria dei sottufficiali o dei caporali, non perdono la qualità di riassoldati, nè i benefizi del riassoldamento in corso.

5. Il comandante di corpo, di sua autorità e senza che occorra commissione di disciplina, può concedere al sottufficiale che ne faccia domanda, semprechè lo stimi opportuno, la retrocessione da furiere maggiore a furiere od a sergente, e da furiere a sergente; non può però concedere la retrocessione da sottufficiale a soldato, nè quella da caporale maggiore, caporale furiere o caporale a soldato, se trattasi di riassoldato con premio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **111**. — FERROVIE (Nota N. 8). — **Ristabilimento della tappa a Falconara.** — 10 maggio.

Con la Nota delli 8 dicembre 1867 (N. 182), pagina 778 del *Giornale Militare*, questo Ministero prescriveva che gli individui

isolati ed i drappelli di truppa in marcia non potessero far tappa a Falconara e dovessero invece soffermarsi a Iesi, Sinigaglia od Ancona, secondo che provenivano dalla linea di Foligno, da quella di Bologna ovvero da quella di Foggia.

Tale misura era stata consigliata dalla mancanza di locali disponibili in Falconara per alloggiare i militari di passaggio e dalle difficoltà che si incontravano nel provvedere i viveri occorrenti attesa la distanza dalla stazione all'abitato.

Compiutisi testè parecchi fabbricati e stabilitisi alcuni alberghi nelle adiacenze della stazione ferroviaria, il municipio di Falconara ha messo a disposizione dell'autorità militare locali atti ad alloggiare fino a 300 individui.

Essendo perciò cessate le cause per le quali erasi impedito ai drappelli e agli individui isolati di soffermarsi nel comune predetto, questo Ministero, revocando le disposizioni fatte colla nota surriferita, determina che gli individui isolati, i drappelli ed i reparti di corpo non maggiori di 300 uomini possano pernottare nel comune stesso tutte le volte che ciò sia reso necessario per le condizioni del loro itinerario o per la mancanza di coincidenza nei treni.

Nei movimenti di drappelli o reparti maggiori di 300 uomini si avvertirà di non stabilire mai per tappa il comune di Falconara, e si disporrà invece perchè la fermata abbia luogo, come per lo passato, a Iesi, Sinigaglia od Ancona, ovvero in quell'altro paese che per circostanze speciali fosse giudicato più conveniente.

I militari isolati, i drappelli ed i reparti di corpo i quali possono soffermarsi in Falconara, per ottenere l'alloggio dovranno rivolgersi al municipio, siccome è prescritto dalle vigenti disposizioni. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **112**. — MATRICOLA (Nota N. 6). — **Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze.** — 12 maggio.

Gli archivi militari toscani anteriori all'anno 1861, essendo stati riuniti all'archivio di Stato in Firenze, e l'archivio del Ministero della guerra in Torino essendo stato parimenti aggregato all'archivio di Stato nell'ora detta città, alla tabella inserta a pagina 203 dell'*Istruzione per la matricola*, è fatta la seguente variante:

Ruoli dell'esercito sardo, ecc.	Ministero guerra (Segretariato generale).
Ruoli dell'esercito toscano e truppe lucchesi	

Il Ministro — RICOTTI.

N. **113.** — FRANCHIGIA POSTALE (Nota N. 2). — **Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale.** — 12 maggio.

Ai *direttori degli ospedali militari di divisione* è concessa la franchigia postale a lettera fasciata e piego fasciato coi *presidenti delle congregazioni di carità* e coi *direttori degli ospedali civili*.

Tale franchigia debb'essere aggiunta alla casella N. 202 della tabella generale inserta nel supplemento N. 6 del *Giornale Militare*; e s'intende quindi cessata la franchigia concessa alla casella N. 238 agli uffici d'intendenza militare coi suddetti presidenti delle congregazioni e direttori degli ospedali civili

Il Ministro — RICOTTI.

N. **114** — MATRICOLA (Nota N. 7). — **Militari riavuti da altri corpi.** — 14 maggio.

Al § 23 dell'*Istruzione della matricola* si aggiunga:

« Pei militari riavuti da altri corpi sarà sufficiente asse-
« gnare loro un nuovo numero di matricola senza che oc-
« corra la rinnovazione dei fogli matricolari ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **115.** — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 4). — **Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria.** — 15 maggio.

Il Ministero avendo determinato, in base alla legge 19 luglio 1871, di estendere maggiormente la durata dell'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria, crede conveniente di emanare le seguenti nuove norme per il ricevimento, l'istruzione e l'amministrazione degli uomini predetti, restando per tal modo abrogate le anteriori disposizioni contenute nell'*Atto* N. 47, 12 marzo 1872, ed in quello N. 33, 29 gennaio del corrente anno.

§ 1. *Generalità.*

1. La durata dell'istruzione da impartirsi annualmente agli uomini di 2ª categoria è in massima stabilita di 3 a 5 mesi.

2. Degli uomini di 2ª categoria di ogni classe di leva, un certo numero, da determinarsi dal Ministero, deve essere, nei primi cinque giorni dopo l'arrivo ai distretti, trasferto effettivamente nei reggimenti di artiglieria e presso di questi ricevere la prescritta istruzione.

Il rimanente riceve una prima istruzione presso i distretti e quindi completa la sua istruzione o presso i distretti medesimi,

o presso i reggimenti di fanteria e di bersaglieri, secondo che verrà determinato dal Ministero.

3. Gli uomini che, come è detto al N. precedente completano la loro istruzione presso i reggimenti bersaglieri, saranno notati come *assegnabili ai bersaglieri*; e quando anche il 2° periodo d'istruzione venisse a compiersi presso i distretti, un decimo degli uomini istruiti ai distretti sarà notato nel modo sopra indicato.

4. Per gli uomini di 2ª categoria si applicano le stesse norme amministrative esistenti per gli uomini di 1ª categoria incorporati nell'Esercito, tranne lievi differenze accennate nella presente Istruzione.

§ 2. *Chiamata sotto le armi.*

5. I comandanti di distretto, avuto ordine dal Ministero per la chiamata sotto le armi di una classe di leva di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare, emaneranno un manifesto, conforme a quello annesso a questa Istruzione, il quale sarà pubblicato almeno per tre giorni, di cui uno festivo, in tutti i comuni compresi nella giurisdizione militare del distretto.

§ 3. *Presentazione. — Invio ed arrivo degli uomini ai distretti.*

6. Gli uomini di 2ª categoria devono presentarsi nel giorno ed ora indicati nel manifesto al sindaco del rispettivo mandamento di leva, dal quale riceveranno la somma stabilita per recarsi alla sede del distretto rispettivo, giusta quanto è prescritto dall'Istruzione 18 agosto 1872, *Atto* N. 179.

Coloro, che appartengono al mandamento ove ha sede il comando del distretto, si devono presentare direttamente a questo, e per il giorno della presentazione non hanno diritto ad alcun assegno. Non hanno parimenti diritto ad alcun assegno per il giorno di arrivo gli uomini che ritardano, con o senza autorizzazione, a presentarsi oltre il giorno fissato dal manifesto, o che, appartenendo ad altro mandamento del distretto, preferiscono di presentarsi al comando stesso del distretto.

7. Coloro, che mentre ricevono l'istruzione presso il distretto, desiderano di mantenersi a proprie spese e di alloggiare fuori del quartiere, vi saranno autorizzati, ed i comandanti di distretto rilasceranno loro un viglietto di permesso, il quale potrà in seguito essere ritirato a chi per recidiva mancanza alle istruzioni, per mostrarvisi negligente o per essere incorso in punizioni disciplinari, si rendesse immeritevole di tale agevolezza.

8. I distretti prima dell'arrivo degli uomini di 2ª categoria

sotto le armi, li debbono ripartire fra le compagnie permanenti, facendo compilare abbastanza in tempo appositi ruolini per compagnia, affinchè ogni compagnia possa preventivamente sapere quanti e quali uomini sia per ricevere. Gli uomini devono per altro continuare ad essere in forza allo stato maggiore del distretto, e verranno ripartiti fra le compagnie permanenti solo per ricevere l'istruzione.

All' arrivo degli uomini di 2ª categoria alla sede dei distretti tutto deve essere preparato per riceverli, alloggiarli, provvederli di vestiario ed iniziarne l'istruzione. I comandanti di distretto prenderanno quindi per tempo le opportune disposizioni affinchè ogni cosa si trovi in pronto per il tempo stabilito.

§ 4. *Studenti universitari di medicina, di chirurgia, farmacia e di veterinaria, ed alunni cattolici o d'altre comunioni religiose.*

9. Agli studenti universitari in medicina, chirurgia, farmacia ed in veterinaria, agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, i quali, a seconda del manifesto, domandino di essere dispensati dall'istruzione militare in tempo di pace, i rispettivi comandanti di distretto, riconoscendo regolari le loro domande, rilasceranno un certificato di dispensa temporanea conforme al modello *A*, ed in caso di rigetto una comunicazione che ne indicherà il motivo.

10. Quelli che dopo il conseguimento della dispensa temporanea fossero per desistere dagli intrapresi studi o carriere religiose, ne devono avvisare il comando del distretto, perchè li possa chiamare all'istruzione.

11. Coloro, di cui al numero precedente, quando documentino d'essere stati rivestiti del diritto all'esercizio delle rispettive professioni o ministeri, riceveranno il certificato della dispensa definitiva dalla istruzione militare, che sarà loro rilasciato in calce a quello della dispensa temporanea, nel modo indicato dal modello *A*.

Coloro invece che al compiere del 25° anno di età non hanno adempiuto a quanto sopra, saranno dal comando del distretto chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione militare.

§ 5. *Facilitazioni che possono accordare i comandanti di distretto.*

12. Nello scopo di impartire la debita istruzione militare agli uomini di 2ª categoria, con loro minore aggravio possibile,

può essere accordato, a chi per un ragionevole motivo ne faccia documentata domanda, di presentarsi a ricevere l'istruzione in altro tempo da quello fissato dal manifesto, da determinarsi però dal comandante di distretto.

I comandanti di distretto nel concedere la predetta facilitazione agli inscritti, procureranno di conciliare le cose in modo, che l'istruzione di questi uomini possa procedere regolarmente ed il servizio non ne resti gravato.

13. Coloro che al loro presentarsi fossero dal comandante di distretto riconosciuti in cattivo stato di salute ed incapaci di attendere con profitto all'istruzione, dovranno per questa essere rimandati ad un altro periodo di tempo.

14. Anche a quelli che cadessero ammalati dopo avere cominciato l'istruzione, potrà venir concesso, se lo desiderano, di ritornare alle loro case e di presentarsi in altro tempo a continuare la loro istruzione.

15. Tutti gli uomini di 2ª categoria dovranno in massima ricevere l'istruzione militare nell'anno in cui sono chiamati all'arruolamento, ad eccezione di coloro, per i quali fosse provata l'impossibilità di farlo: questi potranno riceverla nell'anno successivo.

È pure fatta eccezione per coloro che si trovino all'estero, per i quali l'istruzione potrà essere protratta ad uno ed anche a due anni dopo quello della regolare chiamata.

16. I comandanti di distretto rilascieranno, agli inscritti che ottengono di ritardare l'istruzione militare, una dichiarazione conforme al modello *B*, nella quale sarà fissato il giorno in cui dovranno presentarsi al comando del distretto.

§ 6. *Istruttori.*

17. Nel caso in cui il personale di alcun distretto non bastasse ad istruire gli uomini di 2ª categoria il comandante del medesimo richiederanno per tempo gli istruttori occorrenti al comandante generale della divisione, e questi disporrà perchè ne siano forniti dai corpi di fanteria dipendenti.

§ 7. *Prima vestizione degli uomini di 2ª categoria.*

18. Appena giunti al distretto, tutti i chiamati all'istruzione, riceveranno i seguenti capi di corredo:

1 Berretto (1).
1 Giubba di tela.

(1) Agl'inscritti assegnati all'artiglieria si distribuirà un berretto con visiera e filettatura di soldato d'artiglieria.

1 Paio pantaloni di tela.
1 Paio uose di tela.
1 Cravatta a sciarpa.
1 Correggia per pantaloni.
1 Libretto di deconto.

A quelli che alloggiano in quartiere sarà ancora distribuito:

1 Gavetta.
1 Cucchiaio.
1 Pettine e pettinetta;

ed a chi ne avesse reale bisogno

1 Camicia.
1 Paio scarpe.

Quando sia ravvisato necessario è in facoltà del comandante di distretto di far distribuire il cappoto.

Per ogni 5 uomini alloggiati in quartiere, saranno distribuito, per uso comune, una spazzola da abiti ed una da scarpe.

19. Per le somministrazioni predette si faranno servire specialmente le robe usate e di minor prezzo, che sono nei magazzini.

20. Gli oggetti distribuiti saranno ritirati all'atto del licenziamento degli uomini dopo l' istruzione.

21. Le robe di borghese di coloro che alloggiano in caserma, le quali non possano essere utilizzate col vestiario militare, saranno fatte ripulire da colui al quale appartengono, e ridotte quindi in un piccolo fardello con sopra il nome del proprietario e la descrizione delle robe contenutevi, saranno ritirate e custodite in apposita camera nel magazzino del distretto, per essere restituite il dì della partenza.

§ 8. *Armi e buffetterie.*

22. Le armi e le buffetterie saranno consegnate agli uomini di 2ª categoria, quando sarà ravvisato necessario per l'istruzione. I comandanti di distretto, che si trovano non averne a sufficienza, faranno in tempo le opportune richieste di fucili, per poter armare tutti gli uomini che si devono presentare a ricevere l'istruzione.

§ 9. *Istruzione degli uomini rimasti presso i distretti.*

23. L'istruzione degli uomini di 2ª categoria rimasti presso i distretti, come fu già detto al n° 2, si dividerà in due periodi: periodo d'*istruzione elementare* e periodo d'*istruzione di complemento*. Il 1° periodo, che durerà ordinariamente 30 o 40 giorni, si farà presso i distretti; il 2° potrà compiersi tanto

presso i distretti, quanto presso reggimenti di fanteria o di bersaglieri, secondochè verrà ordinato dal Ministero.

24. Il 1° periodo dell'istruzione consisterà:

a) Nell'istruzione individuale ed in quella del plotone;

b) Nell'istruzione sulle armi e sul tiro (*nomenclatura, scomposizione e ricomposizione, pulitura e conservazione del fucile; scuola di puntamento ed esecuzione delle lezioni del tiro pratico al bersaglio, che saranno annualmente indicate dal Ministero*).

c) Nell'istruzione sul modo di rizzare la tenda;

d) Nella spiegazione delle disposizioni del Regolamento di disciplina e del Codice penale militare che concernono il soldato;

e) Nella scuola di contegno.

Nel 2° periodo sarà completato il loro addestramento militare, esercitandoli nelle evoluzioni di compagnia e di battaglione, istruendoli nel servizio di sicurezza in guerra, e facendoli intervenire a tutte le istruzioni, esercitazioni, marcie e servizi cui intervengono gli altri soldati.

25. Quando sia ordinato che il periodo d'istruzione si debba compiere presso i reggimenti di fanteria e di bersaglieri, saranno avviati ai reggimenti di bersaglieri quelli uomini che saranno giudicati più atti a tale arma, secondo le stesse norme che per la assegnazione degli uomini di 1ª categoria.

§ 10. *Uomini inviati per completare la loro istruzione presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri.*

26. Quando gli uomini di 2ª categoria istruiti presso i distretti vengano avviati presso i reggimenti di fanteria o bersaglieri per completare la loro istruzione, dovranno portare seco loro i seguenti oggetti di corredo e di armamento:

1 Gavetta.	1 Asciugatoio.
1 Cucchiaio.	1 Borsa di pulizia completa.
1 Boraccia.	1 Tascapane con coreggia.
1 Tazza di latta.	1 Paia uose di tela.
1 Berretto con visiera.	1 Spazzola da abito o da scarpe.
1 Cravatta a sciarpa.	1 Zaino.
1 Paia pantaloni di tela.	1 Telo da tenda con pichetti.
1 Giubba di tela.	1 Fucile (cogli accessori e parti di ricambio).
2 Camicie.	
1 Panciotto.	1 Cinturino.
1 Paia mutande.	1 Giberna.
2 Paia scarpe.	1 Cinghia per fucile.
1 Cappotto.	2 Razioni viveri di riserva.

Non riceveranno però la dotazione dei pacchi di cartucce a pallottola.

Gli uomini assegnati ai bersaglieri riceveranno ancora una giubba di panno da bersagliere, ed invece del cappotto la mantellina.

27. I comandanti di distretto nell'inviare gli uomini predetti in aggregazione ai reggimenti di fanteria e dei bersaglieri, si devono assicurare che essi abbiano gli oggetti di vestiario e di calzatura e le armi e le buffetterie in buono stato di servizio.

28. A coloro che compiranno il 2° periodo d'istruzione presso i distretti non saranno distribuiti altri oggetti oltre quelli indicati al precedente N° 15.

29. Nel 2° periodo d'istruzione presso i reggimenti di fanteria o di bersaglieri, gli uomini di 2ª categoria dovranno essere ripartiti fra le compagnie presenti alla sede dei reggimenti e non inviati alle compagnie o battaglioni che fossero in distaccamento.

30. I reggimenti di fanteria e di bersaglieri che ricevono uomini di 2ª categoria per il 2° periodo d'istruzione, li tratteranno intieramente come aggregati per conto dei distretti, ma non potranno però distribuire loro oggetti di corredo in sostituzione di quelli recati dai distretti, salvo che per smarrimento o per sciupio dei medesimi per colpa degli individui.

31. Terminata l'istruzione, i reggimenti di fanteria e di bersaglieri, rinvieranno ai distretti, debitamente indrappellati, gli uomini di 2ª categoria per essere rimandati in congedo illimitato.

§ 11. *Contabilità ed amministrazione.*

32. Le amministrazioni dei distretti per gli uomini di 2ª cateria intervenuti all'istruzione annuale avranno diritto:

a) All'indennità fissa di lire 9 per ciascun individuo intervenuto all'istruzione;

b) All'assegno ordinario giornaliero di soldato di 2ª classe di fanteria di linea per tutto il tempo che gli uomini sono effettivi al distretto, con diritto all'assegno;

c) All'indennità fissa di lire 9 per il rinvio degli uomini in congedo illimitato, dopo il termine dell'istruzione, ad eccezione di quelli assegnati all'artiglieria.

33. L'indennità fissa di cui ai capoversi *a*) e *c*) del numero precedente sarà prelevata per una volta soltanto, di modo che se qualche individuo, dopo aver cominciato la sua istruzione,

per malattia od altro motivo ottenesse di ritardarne ad altro tempo la continuazione, i distretti preleveranno una volta sola l'indennità predetta.

34. I distretti richiameranno gli assegni predetti sul foglio generale delle competenze e con essi provvederanno a tutte le spese occorrenti per il trattamento di soldato di 2ª classe degli uomini di 2ª categoria, mentre sono effettivi al distretto, nelle varie posizioni in cui si possono trovare.

35. I libretti di deconto degli uomini di 2ª categoria saranno tenuti regolarmente, come è prescritto per quelli degli uomini di 1ª categoria sotto le armi, notandovi il prezzo degli oggetti distribuiti agli individui, le riparazioni, le giornate di deconto, ecc.; ed, al rinvio degli uomini in congedo illimitato, saranno chiusi i conti individuali e le risultanze a credito od a debito saranno sopportate dalla *massa generale uomini.*

In conseguenza di ciò nell'assestare i conti dei libretti si farà in modo che le partite a credito ed a debito restino equilibrate inscrivendo a favore od a carico della *massa generale uomini* la rimanenza a credito od a debito che ne potesse risultare.

36. Gli uomini di 2ª categoria, rinviati in congedo illimitato, conserveranno il libretto di deconto il quale dovrà loro servire in caso di chiamata sotto le armi.

37. Gli uomini di 2ª categoria aggregati ai reggimenti per il 2° periodo d'istruzione, hanno diritto agli stessi assegnamenti eventuali cui può aver diritto l'altra truppa del reggimento.

38. Avvenendo il caso che uomini di 2ª categoria ricevessero l'istruzione militare in un distretto diverso da quello cui appartengono per fatto di leva, vi saranno presi in aggregazione ed amministrati per conto del distretto cui effettivamente appartengono.

§ 12. *Annotazione della specialità di alcuni inscritti. — Licenziamento.*

39. Durante la permanenza ai distretti degli uomini di 2ª categoria, i comandanti di distretto dovranno procurarsi, intorno ai medesimi, tutti i dati onde poter inscrivere sopra apposito registro, diviso in sette parti, quante sono le specialità sottoindicate, tutti gli individui che esercitano le seguenti professioni (colla indicazione per ciascuno della professione esercitata):

a) Telegrafisti, guardafili;

b) Impiegati delle ferrovie, guardatreni, guardavia, fuochisti, macchinisti, frenatori, meccanici, ecc.;

c) Fornai, panattieri, vermicellai o macellai;

d) Flebotomi, inservienti di farmacia ed infermieri;

e) Carrozzieri, cavallari, carrettieri;

f) Barcaiuoli, marinai;

g) Capaci di fare lo scrivano, oppure di essere impiegati come commesso nelle sussistenze militari.

Per le indicazioni precedenti i comandanti di distretto si assicureranno della reale capacità dell'individuo ad esercitare i mestieri e le professioni predette, e non staranno alla loro sola asserzione, od alla qualifica delle liste di leva.

40. Dopo l'istruzione, gli uomini di 2ª categoria vengono licenziati e sopra il foglio di congedo illimitato (modello 99, parte C), che deve essere loro rilasciato in luogo di quello provvisorio, modello 11, dell'*Istruzione permanente per le operazioni di leva*, sarà apposto dai comandanti di distretto la seguente annotazione: « *È intervenuto all'istruzione annuale del 187.....* ».

Per quelli che hanno fatto il 2° periodo d'istruzione presso i reggimenti bersaglieri si aggiungerà all'annotazione: « *assegnabile ai bersaglieri* »; e tale annotazione sarà pure sui fogli matricolari, modello 21 e 22 (parte 5ª).

Quando anche il 2° periodo d'istruzione è compiuto presso i distretti, l'annotazione di *assegnabile ai bersaglieri*, sarà apposta in proporzione del decimo degli uomini istruiti ed a coloro che sono giudicati più adatti a tale arma, come è detto al precedente N° 25.

41. Gli uomini di 2ª categoria che avessero smarrito o sciupato oggetti di corredo e che avessero perciò ricevuto altri oggetti, saranno ritenuti sotto le armi finchè non abbiano soddisfatto *colla ritenenza dell'intiero soldo* al valore degli oggetti ricevuti in sostituzione di quelli smarriti o sciupati, salvo che non preferissero di pagare del proprio gli oggetti smarriti o sciupati, nel qual caso saranno congedati insieme cogli altri ovvero appena avranno pagato.

§ 13. *Ruoli e fogli matricolari.*

42. Per la compilazione dei ruoli e fogli matricolari degli uomini di 2ª categoria, si osserveranno le prescrizioni dell'art. 28 dell'*Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa.*

Però per gli uomini trasferti nei reggimenti di artiglieria si

osserverà il prescritto del § 67 della precitata *istruzione*, relativamente agli uomini di 1ª categoria.

§ 14. *Ruoli ed altri documenti amministrativi.*

43. Per gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione annuale si compilerà il ruolo speciale, mod. 4 del Regolamento 1° dicembre 1870, in duplice copia, di cui una dovrà esser spedita all'ufficio di revisione per le contabilità dei corpi, come pure si compileranno i fogli nominativi di deconto ed i conti individuali di massa.

§ 15. *Casermaggio.*

44. I chiamati all'istruzione annuale, quando i locali ed i mezzi disponibili lo consentano, saranno accasermati come gli altri soldati.

Se però non vi fossero letti a sufficienza, saranno provvisti di pagliericci con lenzuola e coperta; e nel caso ancora che non si potesse altrimenti, saranno posti a giacere sulla paglia, distribuendo a ciascuno una coperta da campo.

§ 16. *Uomini riconosciuti inabili.*

45. Gli uomini di 2ª categoria riconosciuti inabili al militare servizio, dopo essere stati ricevuti ai distretti, saranno proposti al comando della divisione per la rassegna di rimando.

Tali proposte di rassegna dovranno essere comprese in elenchi separati e distinti da quelli per gli uomini di 1ª categoria sotto le armi.

46. I sottoposti a rassegna non potranno essere mandati rivedibili alla prossima leva; ma, riconosciuti inabili, dovranno essere congedati in modo assoluto.

47. Agli uomini dichiarati inabili al militare servizio sarà scritta sul foglio stesso di congedo illimitato provvisorio, modello N° 11, ed a tergo del medesimo, la seguente dichiarazione:

« Il titolare del presente congedo fu congedato per rimando il. . . . siccome affetto da (*l'infermità*) in seguito a rassegna passata presso il distretto militare di . . . . . ».

§ 17. *Assegnazione degli uomini all'artiglieria — loro istruzione — amministrazione — congedamento.*

48. Per l'assegnazione degli uomini all'artiglieria, per gli ufficiali ed i graduati di truppa da spedirsi dai reggimenti di artiglieria ai distretti per ricevere gli uomini e condurli al reggimento, si osserveranno le stesse norme in proposito

contenute nell'istruzione permanente relativa agli uomini di 1ª categoria.

49. Gli individui da prescegliersi per il servizio d'artiglieria saranno fra coloro:

1° Che non chiedono di alloggiare e mantenersi a proprie spese fuori di quartiere.

2° Che hanno la statura e la complessione fisica richiesta per l'arma d'artiglieria.

3° Che esercitano il mestiere di carrettiere, vetturale o cavallaro sino alla concorrenza d'un terzo, degli uomini da destinare all'artiglieria.

Per questi ultimi, che dovranno essere esercitati nel servizio di conducenti, non si avrà riguardo alla statura.

50. L'istruzione sul servizio di artiglieria agli uomini di 2ª categoria deve essere tale che, richiamati sotto le armi, possano tosto essere adoperati nel servizio delle batterie.

Parte dell'istruzione dovrà essere fatta in comune ai cannonieri, siano *serventi*, siano *conducenti*, e parte separatamente, secondo il servizio speciale cui sono destinati.

L'istruzione da darsi in comune comprenderà:

a) La scuola di contegno;

b) La spiegazione del Regolamento di disciplina e Codice penale militare per quanto si riferisce al soldato semplice;

c) L'istruzione a piedi senza armi compresa la scuola di sezione e la ginnastica elementare;

d) L'istruzione sui cordami, nodi e ripieghi principali al materiale.

Separatamente poi s'insegnerà

Ai cannonieri serventi:

e) Il maneggio del moschetto;
f) Il buon governo delle armi;
g) Il puntamento e tiro al bersaglio col moschetto;
h) Il servizio delle bocche da fuoco da campagna;
i) Il puntamento delle bocche da fuoco da campagna;
k) Il caricamento delle vetture del traino da campagna:

Ai conducenti:

l) Del cavallo e suo governo;
m) L'istruzione individuale a cavallo;
n) La scuola del condurre.

(Ai cannonieri serventi si faranno eseguire alcuni colpi di cannone a polvere in ragione di uno per individuo, ed il tiro al bersaglio col moschetto, *tre prime lezioni*).

51. L'istruzione sul servizio delle bocche da fuoco da campa-

gna, sul loro puntamento e sul caricamento delle vetture si limiterà al solo indispensabile ed a quanto permette la durata del tempo di istruzione.

L'istruzione individuale a cavallo si limiterà pure a poche lezioni, per aver agio di addestrarli nel condurre, partendo naturalmente dal principio che non devono essere assegnati al servizio di conducenti, se non coloro che per il loro mestiere hanno già qualche pratica nel cavalcare e condurre cavalli.

52. I reggimenti di artiglieria per tutti gli uomini di 2ª categoria ricevuti effettivi avranno diritto all'assegno giornaliero di cannoniere di 2ª classe d'artiglieria da campagna, e con esso provvederanno a tutte le spese occorrenti per il trattamento degli uomini quali cannonieri di 2ª classe.

Avranno pure diritto all'indennità fissa delle L. 9 per il rinvio degli uomini in congedo illimitato.

53. I comandanti i reggimenti di artiglieria, quando lo credano necessario, potranno far distribuire agli uomini di 2ª categoria altri oggetti, oltre quelli indicati al N° 18, ma tali oggetti dovranno essere loro ritirati al reggimento, prima del rinvio degli individui ai distretti per essere congedati.

54. Le disposizioni contenute nei precedenti N. 35, 41, 43 e 44 riferibili agli uomini amministrati dai distretti, sono pure applicabili a quelli trasferti effettivi nei reggimenti di artiglieria.

55. Dopo l'istruzione, gli uomini saranno, per cura dei reggimenti di artiglieria, fatti accompagnare ai distretti per essere rinviati in congedo illimitato. Le norme per procedere al congedamento degli individui saranno le stesse indicate dall'*Atto* N° 145 delli 14 luglio 1872.

56. In calce alla parte *B* del foglio di congedo illimitato, mod. N° 99, i comandanti di distretto apporranno l'annotazione seguente: « *È intervenuto all'istruzione annuale del 187..., abile al servizio di cannoniere servente (o conducente)* ». Tale annotazione sarà pure inscritta nella 5ª parte dei fogli matricolari mod. 21 e 22.

§ 18. *Vaccinazione.*

57. Tutti i militari di 2ª categoria che intervengono all'istruzione annuale dovranno essere assoggettati a regolare vaccinazione.

Gli ufficiali sanitari presso i distretti e presso i reggimenti di artiglieria faranno per tempo gli opportuni apparecchi, af-

finchè la vaccinazione predetta si possa compiere il più sollecitamente possibile:

L'esito della vaccinazione degli individui sarà inscritta sui relativi fogli matricolari 21 e 22, in calce alla 1ª pagina.

§ 19. *Trattamenti degli istruttori.*

58. I sottufficiali e caporali istruttori, che i corpi inviassero in sussidio ai distretti per il 1° periodo d'istruzione degli uomini di 2ª categoria, non riceveranno alcun particolare trattamento; ma terminata l'istruzione, potranno essere compresi insieme a quelli effettivi dei distretti per una gratificazione, che complessivamente non potrà ammontare a più di L. 0,50 per ogni individuo istruito.

§ 20. *Uomini di 2ª categoria appartenenti per leva ai distretti di reclutamento delle compagnie alpine.*

59. Gli uomini di 2ª categoria che appartengono per fatto di leva ai mandamenti dove sono reclutate le compagnie alpine, saranno dai sindaci avviati direttamente alla sede del comando delle compagnie, donde, ricevuta l'istruzione, saranno rinviati pure direttamente in congedo illimitato.

Essi saranno vaccinati presso le compagnie stesse.

60. I comandanti di distretto faranno conoscere ai sindaci predetti la somma che dovranno pagare a tali uomini per le spese di marcia dal capoluogo di mandamento alla sede del comando della compagnia alpina.

In calce al manifesto della chiamata indicheranno i mandamenti che devono dare gli uomini alle compagnie alpine e la sede della compagnia ove gli uomini dei singoli mandamenti devono essere diretti per l'istruzione.

61. Gli uomini predetti saranno presi in forza effettivamente dalle compagnie alpine, facendo in ciò eccezione a quanto è disposto dall'atto N° 260 del 12 dicembre 1872.

§ 21. *Vigilanza dei generali di divisione sull'istruzione delle 2ª categorie*

62. I comandanti generali di divisione si assicureranno che l'istruzione degli uomini di 2ª categoria presso i distretti ed i reggimenti dipendenti, proceda colla voluta diligenza e regolarità, facendoli al bisogno ispezionare dai generali di brigata ai loro ordini.

Il Ministro — RICOTTI.

Commdo del Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO *per la chiamata all'istruzione annuale della 2ª categoria, classe 18 . . .*

1. Gli uomini ascritti alla 2ª categoria della classe 18. . . sono chiamati sotto le armi per essere esercitati ed istruiti nelle armi per un periodo di tempo di (1).

2. Essi si presenteranno il (2) . . . al sindaco del capoluogo del proprio mandamento, prima delle 12 meridiane, per ricevere la somma fissa prescritta per le spese di viaggio onde raggiungere la sede del comando del distretto.

3. Coloro che, per trovarsi all'estero o per ragioni di salute, di famiglia, di mestiere, d'industria o di studi non fossero in grado di rispondere alla chiamata nel giorno soprafissato, potranno ricevere l'istruzione per un eguale periodo di tempo, in altri mesi dell'anno in corso, purchè prima del (3) . . . . ne facciano domanda per via del sindaco del comune cui appartengono per fatto di leva, al comandante del proprio distretto e vi siano dal medesimo autorizzati.

4. Gli studenti universitari in medicina e chirurgia, in farmacia ed in veterinaria, gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, e gli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo stato, che intendono valersi della dispensa dalla istruzione militare, a mente dell'art. 4 della legge 19 luglio 1871, ne faranno domanda prima del giorno (3) . . . . al sindaco del comune cui appartengono per fatto di leva, presentando al medesimo gli opportuni certificati, per essere trasmessi al comandante del distretto.

5. Coloro che si trovano domiciliati fuori del distretto al quale appartengono per fatto di leva, potranno presentarsi al comando del distretto nel quale dimorano e quivi riceveranno le spese di viaggio per raggiungere la sede del proprio distretto.

6. Durante il tempo che gli uomini ricevono l'istruzione presso i distretti, quelli di essi che desiderano di mantenersi a proprie spese e di alloggiare fuori di caserma, vi saranno autorizzati. Tale facilitazione dovrà però cessare quando vengano assegnati ad un reggimento per completare la loro istruzione.

7. Coloro che non si presenteranno il giorno prefissato o che

---

(1) Indicare la durata del periodo d'istruzione.
(2) Indicare il giorno della presentazione degli inscritti.
(3) Indicare la data del giorno anteriore di dieci a quello prescritto per la presentazione degli inscritti.

avranno ottenuto, in virtù del precedente N. 3, di poter ritardare a ricevere l'istruzione, dovranno poi recarsi a proprie spese al capoluogo di distretto.

8. Coloro che appartengono ad un mandamento diverso da quello ove ha sede il comando del distretto e che desiderano di presentarsi direttamente a questo comando, potranno farlo, ma in tal caso non avranno diritto al rimborso di veruna spesa di viaggio.

9. Coloro che ritarderanno a presentarsi, senza averne avuto il permesso, a mente del N. 3 del presente manifesto, saranno puniti disciplinarmente, se giungono al distretto senza addurre giustificati motivi di forza maggiore, se la tardanza a presentarsi si protrae oltre il 31 dicembre dell'anno corrente, verranno denunciati disertori.

. . . addì . . .

Il Comandante il Distretto

(A)

DISTRETTO MILITARE DI.....

N°..... del Certificato.

Il militare N. N. di 2ª categoria della classe 18..... del Comune di..... Mandamento di..... al N..... d'estrazione, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 19 luglio 1871, cioè: di seguire il corso di..... (*indicare se medicina e chirurgia, farmacia o veterinaria*) nella università di..... (oppure di essere alunno cattolico della diocesi di..... oppure iniziato al culto.....), ha ottenuto la dispensa temporanea dall'istruzione militare.

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

Il militare prenominato avendo documentato di aver conseguito la laurea in..... nell'università di..... (o gli ordini maggiori nella diocesi di..... o il diritto all'esercizio del ministero del culto di..... in.....), ha ottenuto la dispensa definitiva dall'istruzione militare, rimanendo però vincolato sino al..... anno di età nel modo indicato dall'art. 4 della legge 19 luglio 1871.

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

(B)

DISTRETTO MILITARE DI.....

N°..... della Dichiarazione.

Il militare N. N. di 2ª categoria, della classe 18.... del Comune di....., Mandamento di..... Circondario di..... al N.... d'estrazione, ha ottenuto dal sottoscritto di ritardare a presentarsi, per ricevere l'istruzione militare, al... .... del mese di....., 187....

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

N. **116.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 1). — **Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili.** — 15 maggio.

La disposizione emessa da questo Ministero con Nota del 28 luglio 1871, inserta a pag. 583 del *Giornale Militare*, per autorizzare le visite da parte di ufficiali sanitari degli impiegati dipendenti da autorità civili, ha ricevuto all'atto pratico una interpretazione tanto estesa, che i bisogni del servizio sanitario militare non consentono che possa essere applicata.

Questo Ministero pertanto ha determinato di stabilire per tali visite le seguenti norme che rimangono d'ora innanzi sostituite a quelle portate dalla Nota succitata:

1° Le visite da parte di ufficiali sanitari degli impiegati dipendenti da autorità civili saranno limitate ai soli casi in cui desse abbiano per iscopo di accertare malattie o ferite, sulle quali si debbano motivare provvedimenti di aspettativa o di dispensa dal servizio;

2° Di regola le visite in discorso dovranno essere eseguite nell'ospedale od infermeria locale e, solo quando per la gravità del male ciò non sia possibile, all'abitazione dell'impiegato, purchè questa non si trovi fuori della città in cui risiede l'ufficiale sanitario;

3° Per la visita, in uno dei casi indicati al N. 1, il capo di servizio dal quale dipende l'impiegato infermo, si rivolgerà al comandante militare del presidio, indicandogli lo scopo della visita da praticarsi e il genere dell' infermità allegata, non che l'abitazione dell'impiegato stesso quando si verifichi

in lui l'assoluta impossibilità di recarsi all'ospedale od alla infermeria militare del luogo.

4° Il comandante del presidio indicherà all' autorita richiedente il giorno e l'ora in cui la visita potrà essere eseguita nell'ospedale o nell'infermeria militare, oppure delegherà un medico militare per la visita a domicilio, a seconda dei casi.

5° In ogni caso il risultato della visita farà oggetto di relazione in iscritto, che il comandante del presidio rimetterà al capo di servizio che avrà richiesto la visita.

6° Il Ministero determina *inoltre*, che colle stesse norme si proceda, in seguito a domanda dei prefetti delle provincie, all'accertamento, mediante visita da eseguirsi nell'ospedale o nella infermeria locale, dell'idoneità fisica degli aspiranti ad essere arruolati nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 23 maggio **Parte 1.**

MAGGIO 19. — Istruzione circa i militari operai ai panifici militari ed alle sezioni delle sussistenze militari mobilizzate, *pag.* 163.
» 22. — Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi (R. Decreto), *pag.* 168.
» 22. — Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria e per gli uomini delle compagnie treno d'artiglieria e del genio, *pag.* 169.
» 22. — Inscrizione sui ruoli e sulle situazioni della forza degli ufficiali di complemento, *pag.* 171.
» 22. — Atti matricolari relativi agli ufficiali di complemento, *pag.* 171.
» 22. — Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71, *pag.* 172.
» 22. — Varianti all'istruzione sull'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria, *pag.* 173.
» 23. — Divisa degli ufficiali di complemento, *pag.* 174
» 23. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia. — Variante all'istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'Esercito in campagna, *pag.* 174.

Atto N. **117.** — SUSSISTENZE MILITARI (Nota N. 1). — **Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate.** — 19 maggio.

§ 1. *Generalità.*

1. Allo scopo di poter all'occorrenza provvedere le truppe mobilizzate di operai militari per la fabbricazione del pane, questo Ministero ha stabilito che sul contingente di 1ª categoria d'ogni leva sia assegnato a ciascuno dei distretti che hanno sede nei capiluoghi di divisione (eccettuato per ora quello di Chieti) un certo numero d'uomini di professione panattieri; e ciò fu già fatto sulla classe del 1852.

2. Per mantenersi e perfezionarsi nell'esercizio del loro mestiere, questi soldati, dopo che hanno compiuto la loro prima istruzione militare, cioè 6 mesi dopo che sono sotto le armi, vengono impiegati nei panifici militari, nella misura che il lavoro di essi panifici sia per consentire.

3. In ciascun distretto e per ciascuna classe di leva uno di codesti soldati può essere promosso caporale, allorchè alle ordinarie condizioni richieste per simile avanzamento, riunisca quella di particolare abilità nel mestiere di panattiere; epperò tali promozioni non possono essere fatte se non dietro favorevole parere del contabile capo del panificio ove questi soldati lavorano.

Questi caporali sono essi pure impiegati come lavoratori nei panifici militari.

4. Tali caporali e soldati vanno ascritti allo stato maggiore

---

ERRATA CORRIGE. — Dispensa n° 16 pag. 111 nel R. D. relativo agli assegnamenti agli ufficiali contabili « prima delle parole » Il predetto nostro Ministro leggasi: *Non sono però loro assegnate razioni di foraggio.*

del distretto, in soprannumero alla attuale sua forza organica.

5. Sulla situazione graduale e numerica, modello N. 7, sui ruolini nominativi, sullo specchio matricolare modello N. 22, sul libretto di deconto e sul foglio di congedo illimitato saranno specializzati colla denominazione: *panattiere militare*. In tutti gli altri atti e documenti d'ufficio saranno considerati promiscuamente agli altri caporali o soldati.

6. Quando non sono ai panifici, i caporali e soldati panettieri concorrono cogli altri soldati e caporali del destretto nei vari servizi e nelle varie istruzioni.

7. I caporali e soldati comandati ai panifici o a far parte di *sezioni* di sussistenze militari sono armati di sola sciabola.

§ 2. *Destinazione ai panifici.*

8. Le destinazioni di caporali e soldati panattieri ai panifici militari sono fatte dal comandante della divisione, in seguito a richiesta dell'intendenza divisionale, ed in base al numero dei disponibili appo il distretto.

9. Venendo a diminuire il lavoro nel panificio, il contabile capo di esso rinvia al distretto quel numero di soldati o caporali che risultano in esuberanza, dandone partecipazione al comandante del distretto.

10. Le *sezioni* di tali caporali e soldati che occorressero pel servizio di panificazione presso le truppe mobilizzate (per campi d'istruzione, grandi manovre od altro motivo) saranno formate volta per volta per disposizioni particolari di questo Ministero.

11. I panattieri militari sono di regola impiegati nel panificio del capoluogo della divisione. Tuttavia per bisogni eventuali e presumibilmente di lieve durata, il comandante della divisione può anche destinarne ad altri panifici nella divisione, ritirandoli poi appena cessato il bisogno.

12. È mantenuta la disposizione preesistente, che nelle circostanze di straordinari concentramenti di truppa e di mobilizzazione, oltre ai panettieri militari dei distretti, i reggimenti debbano, dietro ordine del comandante della divisione, fornire temporaneamente ai panifici militari altri soldati panattieri di mestiere; quando il bisogno straordinario si protraesse oltre *tre mesi*, essi soldati dovranno possibilmente essere cambiati.

§ 3. *Amministrazione, quando comandati ai panifici.*

13. I caporali e soldati destinati lavoratori al panificio militare nella città ove ha sede il distretto cui appartengono, continuano a ricevere da questo le loro competenze militari sì in con-

tanti, sì in natura (compreso il letto). Possono per altro, dietro autorizzazione del comandante della divisione, pernottare nel locale del panificio e quivi farsi il rancio coi generi somministrati dal distretto, ovvero comprati per conto pròprio; nel quale caso ricevono alla mano l'importo dello scotto.

14. Se sono destinati ad un panificio fuori della sede del proprio distretto, possono, secondo vi sia maggiore opportunità e secondo decida il comandante della divisione, od essere aggregati ad un corpo del presidio, oppure costituire un distaccamento. Nel primo caso il corpo che li ha in aggregazione provvede per conto del distretto nel modo indicato al n° precedente. Nel secondo caso il contabile capo del panificio amministra il distaccamento secondo le vigenti disposizioni pei distaccamenti di truppa, e per conto del distretto.

15. Di regola i caporali e soldati comandati a formare una *sezione di sussistenze militari* presso le truppe mobilizzate, costituiscono un distaccamento amministrato dal contabile capo della sezione di sussistenze, cui sono addetti.

16. Se il distaccamento è composto di uomini appartenenti a più distretti, esso è amministrato per conto del distretto ov'è il panificio militare, oppure per conto di quello che sarà indicato dal Ministero della guerra, se trattasi di sezione di sussistenze militari presso truppe mobilizzate. Gli uomini degli altri distretti vanno quindi aggregati a tale distretto.

17. Le disposizioni della presente *Istruzione* sono anche applicabili ai soldati appartenenti a reggimenti ed eventualmente comandati ai panifici, come pure a quelli destinati a far parte di sezioni di sussistenze militari alle truppe mobilizzate, sia come panattieri.

Quando sono comandati ad un panificio, il comandante del presidio decide, secondo le maggiori convenienze, se abbiano a continuare a ricevere le loro competenze direttamente dal proprio reggimento, oppure se debbano essere aggregati al distretto o ad altro corpo acquartierato più vicino del proprio al panificio.

Quando fanno parte di una sezione di sussistenze militari, sono presi in aggregazione dal distretto, per conto del quale è amministrato il distaccamento costituito da essa sezione.

18. Laddove il panificio, ancorchè nella medesima città, si trovasse molto discosto dai locali occupati dal distretto, il comandante della divisione, sentito il parere dell'intendente militare, può ordinare che i militari lavoranti ad esso panificio siano aggregati ad un corpo o distaccamento, che sia acquar-

tierato in vicinanza del panificio, ovvero costituiscano un distaccamento nello stesso modo di cui ai n^i 14 e 16.

§ 4. *Disciplina ed istruzione.*

19. I militari comandati come lavoratori nei panifici militari od a far parte di una sezione di sussistenze militari presso truppe mobilizzate, dipendono nell'esercizio del loro mestiere, dai contabili delle sussistenze militari.

20. Il contabile capo del panificio risponde della loro condotta e disciplina nell'interno dello stabilimento; ma deve anche invigilare alla loro condotta e disciplina fuori dello stabilimento e risponderne, allorchè pernottano al panificio o costituiscono distaccamento da lui amministrato.

21. La svogliatezza al lavoro, la negligenza, o la disubbidienza ai capi squadra od agli impiegati contabili sono punite: o colla privazione della paga di lavoro *(multa)* per una somma non maggiore dell'importo di due giornate di paga di lavoro, ovvero colla privazione della libera uscita da uno a trenta giorni; od anche colla contemporanea applicazione di entrambe queste punizioni. Tali punizioni sono inflitte dal contabile capo del panificio o della sezione di sussistenze militari.

22. Il contabile capo del panificio o della sezione di sussistenze militare rinvia al proprio distretto o reggimento quegli cui fossero state più volte inflitte le punizioni di cui al n° precedente e si fosse dimostrato insensibile alle medesime, come pure quegli che commettesse qualche mancanza di tale gravità che meritasse punizione maggiore della multa e della privazione della libera uscita. In questo caso il comandante del distretto o corpo, dietro rapporto avuto dal contabile predetto, applica al rinviato la meritata punizione, giusta le prescrizioni del vigente Regolamento di disciplina militare.

23. Il rinviato per punizione non può di regola essere destinato a prestar nuovamente servizio in un panificio, se non dopo trascorsi tre mesi.

24. Se alcuno di questi militari commettesse un reato e dovesse quindi entrare alla prigione in attesa di giudizio od essere tradotto al carcere, il contabile capo del panificio ne riferisce, per l'opportuno provvedimento, al comando del distretto o corpo cui il militare appartiene, se esso comando ha sede nella stessa città ov'è il panificio, od in caso contrario al comandante del presidio.

Trattandosi di una sezione di sussistenze militari presso a truppe mobilizzate, il contabile capo consegna l'imputato ai reali carabinieri.

In ogni caso il contabile capo del panificio o della sezione di sussistenze militari, per mezzo dell'intendenza militare, fa denuncia del reato alla autorità giudiziaria competente.

25. Il contabile capo del panificio deve curare che i soldati comandati al panificio si istruiscano e si perfezionino nel loro mestiere, e che taluni di essi si mettano anche in grado di poter alla occorrenza fare da capo operaio.

Egli notificherà al comandante del distretto quelli che giudicherà abili a far da capo operaio, affinchè ne tenga conto nelle promozioni a caporale a mente del n° 3, e perchè tale indicazione venga annotata sullo specchio matricolare n° 22.

26. Il contabile capo del panificio deve pure provvedere perchè sia fatta la scuola elementare ai militari comandati al panificio che non sanno leggere e scrivere, affinchè poi non succeda che taluno di essi non possa essere inviato in congedo illimitato colla propria classe di leva, per quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni.

27. Il comandante del distretto o corpo cui appartengono o sono *aggregati* i militari comandati al panificio, può prescrivere loro di presentarsi a riviste, rassegne, visite sanitarie, ecc.; ma ciò sempre conciliabilmente colle esigenze del servizio del panificio e previo preavviso al contabile capo di questo. Qualvolta quest'ultimo credesse che i detti militari non potessero, senza compromettere il servizio del panificio, assentarsi per l'eseguimento dell'ordine avuto, egli rappresenta la cosa al comandante del distretto o corpo; e questi insistendo, il contabile capo del panificio ne deferisce alle decisioni del comandante del presidio, per mezzo dell'intendente militare.

§ 5. *Paga di lavoro.*

28. I militari comandati nei panifici ricevono per ogni effettiva giornata di lavoro: L. 0,50, i soldati che lavorano come semplici operai; L. 0,70 i caporali, come pure i soldati che facciano da capi operai. L'importo di queste *paghe di lavoro* sarà conteggiato nelle spese del panificio, e pagato agli individui a quindicine maturate, nei giorni 2 e 17 d'ogni mese e sotto la vigilanza e responsabilità del contabile capo del panificio.

29. A chi cessi dal panificio per licenziamento o per entrare all'ospedale, l'importo della paga da lavoro è corrisposto ancorchè non sia spirata la quindicina. Chi invece entra in prigione non riceve gli arretrati di paga, se non dopo ultimata la punizione.

30. Ciascuno nel ricevere la paga di lavoro appone la sua firma per quitanza in apposito registro per tali paghe. Se non sa scrivere fa il segno di croce in presenza di altri due militari.

Se per impedimento qualsiasi alcuno non potesse firmarsi sul registro paghe, il pagamento può essere convalidato mediante una ricevuta staccata da conservarsi nel registro medesimo.

31. Le multe a mente del n° 22, devono essere notate sul registro delle paghe, ma le somme non pagate in conseguenza di esse multe non saranno comprese nelle spese, rimanendo così a vantaggio dell'erario.

§ 6. *Operai macellai.*

32. Quando a far parte delle *sezioni di sussistenze militari* presso le truppe mobilizzate siano comandati, dai corpi dell'Esercito, dei soldati di professione macellai, saranno ad essi applicabili le disposizioni della presente *Istruzione*.

Il Ministro — RICOTTI

N. **118.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 18). — **Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi.** — 22 maggio.

SIRE,

Nella relazione colla quale io aveva l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. lo schema del Decreto istitutivo del personale degli ufficiali contabili che V. M. degnavasi di sancire il 3 ottobre 1872, accennavasi come esso personale dovesse entrare nella categoria degli *ufficiali e funzionari assimilati*. Questa disposizione era basata sul concetto espresso nel progetto di legge sull'ordinamento dell'Esercito, che giusta gli ordini di V.M. io aveva presentato al parlamento il 15 gennaio 1872, che agli ufficiali e funzionari assimilati di grado fossero in generale applicabili le stesse leggi che agli ufficiali effettivi. La Camera dei Deputati, che già ha votato esso progetto di legge, non solo ammise quel concetto, ma lo affermò anche più esplicitamente, dichiarando *ufficiali effettivi* i medici, i commissari, i veterinari e gli ufficiali contabili; ma rimane l'approvazione del Senato e quindi la sanzione della M. V.; e nel frattempo gli ufficiali dei corpi dell'Esercito che transitarono negli ufficiali contabili, verrebbero a trovarsi in posizione non abbastanza definita, specialmente riguardo al codice penale militare ed alle leggi sullo stato degli ufficiali e sul matrimonio, se non interviene un'esplicita Sovrana disposizione che li mantenga in tutto e per tutto nelle condizioni degli ufficiali effettivi e quindi sotto il dominio di tutte le leggi applicabili agli ufficiali effettivi dell'Esercito. Al quale fine ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. l'unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 3 ottobre 1872, che istituiva il personale degli ufficiali contabili,

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli *ufficiali contabili* sono in tutto e per tutto ufficiali effettivi e come tali sono ad essi applicabili le leggi militari per gli ufficiali effettivi dell'Esercito.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **119.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N.86.) — **Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria** (***esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza***) **e per gli uomini delle compagnie treno, sì di artiglieria, sì del genio.** — 22 maggio.

Il Ministero ha determinato che lo stesso modello tipo di pantaloni in panno, adottato con l'*Atto* N° 79 di quest'anno per l'arma di cavalleria, venga esteso anche alla truppa dell'arma d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza, e di quelle di operai e veterani d'artiglieria, pei quali è conservato il modello di pantaloni prescritto dall'*Atto* N° 159 del 1872), come pure alla truppa del treno, tanto di tutti i reggimenti di artiglieria, quanto del corpo zappatori del genio.

La direzione dell'Opificio meccanico militare è incaricata di spedire ai reggimenti di artiglieria ed al corpo zappatori del genio il relativo campione, perchè serva di norma nelle costruzioni.

Fanno seguito al presente *Atto* i relativi conti di costruzione, insieme alla dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni suddetti, avvertendo che quanto alle misure è da osservarsi lo specchio annesso all'*Atto* N° 79 sovraccitato.

I pantaloni di questo nuovo modello non dovranno essere messi in distribuzione, se non quando esauriti quelli ora esistenti in magazzino di antico modello pella truppa summenzionata, non esclusi quelli pei cannonieri a cavallo, adottati con l'*Atto* N° 159 del 1872. Questi ultimi, per unificazione di valore, si porteranno alla data del 16 giugno venturo

al prezzo di lire 16. 80, eseguendo le operazioni contabili prescritte dal § 161 del Regolamento 1° dicembre 1870.

Il Ministro — RICOTTI.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti.*

Taglie	Quantità di stoffa per cadun capo		Per artiglieria e rispettivo treno			Per il treno del genio		
			Quantità			Quantità		
			a' costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia		a costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia	
1ª	1	25	20	25	»	10	12	50
2ª	1	20	60	72	»	10	12	»
3ª	1	16	20	23	20	50	58	»
4ª	1	14	»	»	»	20	22	80
5ª	1	12	»	»	»	10	11	20
			100	120	20	100	116	50
Media . . .			1. 21				1. 17	

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni per l'artiglieria*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno turchino. . . alto m. 1,30	11	750	1	210	14	218
Id. giallo . . . . » 1,20	11	550	»	630	»	347
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	»	700	»	900	»	630
Sottopiedi di cuoio nero con fibbia	»	»	2	»	»	550
Fattura ed ogni altro fornitura .	»	»	»	»	1	050
Prezzo di costo . L.					16	795
Id. di conteggio L.					16	800

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni pel treno del genio*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO . delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno turchino. . . alto m. 1,30	11	750	1	170	13	748
Id. cremisi . . . » 1,20	11	550	»	630	»	347
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	»	700	»	900	»	630
Sottopiedi di cuoio nero con fibbia	»	»	2	»	»	550
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	1	050
				Prezzo di costo . L.	16	325
				Id. di conteggio L.	16	33

N. **120**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 7) — **Inscrizione sui ruolini e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente.** — 22 *maggio*.

Gli ufficiali di milizia ascritti, come ufficiali di *complemento*, ad un reggimento devono sempre essere inscritti sui ruolini modello n° 106 e sulla situazione graduale e numerica modello n° 7, siano o non sotto le armi.

Sul ruolino modello n° 106 di cui l'*Atto* n° 16 del corrente anno, saranno descritti prima dei *comandati ed aggregati di altri corpi*, e sotto il titolo di UFFICIALI DI COMPLEMENTO. Se l'ufficiale è sotto le armi, nella colonna *posizione dell'ufficiale*, sarà indicato *presente;* quando non trovasi in servizio, sarà indicato *in congedo illimitato*.

Sulla situazione graduale o numerica modello n° 7 gli ufficiali di complemento saranno descritti in apposita riga sotto quelli permanenti di grado corrispondente e sotto la denominazione di *sottotenenti di complemento*. Se sono sotto le armi saranno annoverati nelle colonne *sotto le armi*, se non sono in servizio saranno portati nella colonna n° 19.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **121**. — MATRICOLA (Nota N. 8). — **Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente.** — 22 maggio.

All'art. 20 dell' *Istruzione* per la matricola in data 10 novembre 1872 è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 63bis Per gli ufficiali di milizia ascritti, come ufficiali « di complemento, ad un reggimento o corpo dell'esercito « permanente, tutti gli atti matricolari hanno luogo precisa- « mente come per gli altri ufficiali del corpo stesso e così sono « inscritti sullo stesso ruolo di questi ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **122.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 29). — **Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi mod. 1870-71.** — (*Atto* N. 278, pag. 639 del *Giornale Militare* 1872; parte 1ª). — 22 maggio.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili mod. 1870		Moschetti mod. 1870		Annotazioni
		L.	C.	L.	C.	
	Armi da fuoco					
89	*b)* Alzo, adattarlo, saldarlo e graduarlo .	1	50	—	—	Aggiunta
1	Alzo, adattarlo, saldarlo e graduarlo .	—	—	0	70	Variante
90	*c)* Alzo, adattarlo, saldarlo, graduarlo, tempraudo lo zoccolo e facendo rinvenire il ritto	1	65	—	—	Aggiunta
22	*b)* Chiavetta, adattarla, pulirla, tempraria e farla rinvenire di tempra	0	07	0	07	Variante
91	*c)* Chiavetta, adattarla	0	04	0	04	Aggiunta
41	*b)* Mirino, adattarlo e farlo rinvenire a calore	0	15	0	15	Variante
42	*c* * Mirino, fucinarlo, adattarlo e saldarlo.	0	50	0	50	Id.
46	Molla del grilletto, ritempraria e pulirla .	0	05	0	05	Id.
55	Percussore, adattarlo, temprandone la punta e l'aletta inferiore.	0	25	0	25	Id
62	*c)* Ritto d'alzo digrossato, adattarlo, pulirlo e farlo rinvenire a calore	0	30	0	30	Id
68	*b)* Vite da legno di ritegno digrossata, adattarla e farla rinvenire a calore . .	0	20	0	20	Id
69	Vite d'alzo, adattarla, pulirla e farla rinvenire a calore.	0	03	0	03	Id.
70	Vite di bocchino, adattarla e farla rinvenire a calore	0	03	0	03	Id
75	Vite di espulsore, adattarla e farla rinvenire a calore	0	10	0	10	Id.
78	Vite del grilletto e dente discatto, adattarla e farla rinvenire a calore	0	06	0	06	Id.
83	Vite di ponticello, adattarla e farla rinvenire a calore	0	06	0	06	Id.
92	*b)* Zoccolo di alzo digrossato, adattarlo e saldarlo	1	35	—	—	Aggiunta
85	Zoccolo di alzo digrossato, adattarlo e saldarlo	—	—	0	75	Variante
93	*c* Zoccolo di alzo digrossato, adattarlo, temprarlo e saldarlo	1	50	—	—	Aggiunta

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabola da cavalleria mod. 1870		Sciabola baionetta da fucile mod. 1870		Annotazioni
	Armi bianche	L.	C.	L.	C.	
152	Bacchetta, ritemprare la linguetta e pulirla	0	10	—	—	Variante
154	Bottone di cappa, risaldarlo, pulendo la cappa, incollandola e legandola . . .	—	—	0	20	Id.
155	Campanella di fodero, saldarla, ripulendo il fodero	0	25	—	—	Id.
157	Cappa, pulirla	—	—	0	06	Abolita
158	Cappa, risaldarla, pulirla, incollarla e legarla	—	—	0	20	Variante
159	Cappa, togliere le ammaccature, pulirla, incollarla e legarla	—	—	0	20	Id.
163	Fascetta, adattarla e saldarla, ripulendo il fodero	0	60	—	—	Id.
164	Fascetta, risaldarla, ripulendo il fodero .	0	25	—	—	Id.
165	Fodero, adattarvi la cresta d'acciaio, provvedendola, ripulendo il fodero . . .	1	20	—	—	Id.
167	Fodero, riparare la cresta con un pezzo di rapporto, ripulendo il fodero	0	60	—	—	Id.
168	Fodero di metallo, togliervi grandi ammaccature e pulirlo	0	70	—	—	Id.
169	Fodero di metallo, togliervi piccole ammaccature e pulirlo	0	40	—	—	Id.
170	Fodero di metallo, saldarlo in parte e pulirlo	0	50	—	—	Id
173	Ghiera d'impugnatura, adattarla e pulirla.	0	25	—	—	Id.
182	Puntale, pulirlo	—	—	0	04	Abolite
183	Puntale, risaldarlo, pulirlo, incollarlo e legarlo	—	—	0	20	Variante
184	Puntale, togliere le ammaccature, pulirlo, incollarlo e legarlo	—	—	0	18	Id.

Il Ministro — RICOTTI

N. **123.** — ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO PER LA FANTERIA E PER LA CAVALLERIA (Nota N. 2). — **Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N. 5 della parte 4ª della succitata *Istruzione*.** — 22 maggio.

L'interpretazione forse un po' troppo letterale del N. 5 della parte 4ª della *Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria*, in data 15 maggio 1872, diede luogo a taluni inconvenienti che questo Ministero bramerebbe di non vedere ripetersi; perciò crede opportuno di modificare come segue il testo di detto numero.

« *N. 5.* Può considerarsi come bene assuefatta alle marcie, « quella truppa, la quale coll'intero suo equipaggiamento fa 25 « chilometri al giorno (camminando anche per qualche ora sotto

« il sole estivo) ed arriva alla tappa in perfetto ordine e senza « essere spossata: questo è lo scopo che devesi raggiungere « progressivamente nelle esercitazioni del tempo di pace. La « truppa così assuefatta sarà in grado di eseguire, in caso « di necessità, marcie di 30 e 35 chilometri in ordine e senza « eccessivo spossarsi, e quindi non occorre farne di tale lun- « ghezza appositamente per esercitazione.

« Quando nella stessa giornata la truppa deve eseguire una « marcia e quindi manovrare, si dovrà limitare la lunghezza « della marcia di modo a compensare possibilmente la fatica « della manovra ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **124.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 87). — **Divisa degli ufficiali di milizia ascritti, come ufficiali di complemento, ai reggimenti o corpi dell' esercito permanente.** — 23 maggio.

Gli ufficiali di milizia ascritti, come ufficiali di complemento, ai reggimenti o corpi dell' Esercito permanente, vestono l' identica divisa degli altri ufficiali del corpo cui appartengono. Quando però non si trovano chiamati a prestare servizio, invece delle stellette di divisa, mettono sul bavero dell'abito i bottoncini speciali all'ufficiale di milizia quando non è sotto le bandiere, di cui l'*Atto* n° 48 del 1872. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **125.** — ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO (Nota N. 2). — ***Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia:* Variante all'istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872.** — 23 maggio.

Al capoverso *c*) dello specchio n° 4 dell'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'Esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 (pag. 61), si sostituisca quest'altro capoverso.

c) I quadrupedi per il traino delle carrette e quelli da basto pel trasporto di strumenti sono condotti e governati da zappatori della compagnia; i quadrupedi invece per il traino dei due carri con materiale del genio costituenti il parco di compagnia sono condotti e governati da soldati delle compagnie del treno del genio.

Allo specchio n° 6 delle stesse istruzioni (pag. 63) si aggiunga la seguente avvertenza.

Nel numero dei soldati delle compagnie del treno non sono compresi quelli occorrenti alla condotta dei parchi delle compagnie del genio, addette al parco del genio di corpo d'esercito; epperciò il numero dei soldati delle compagnie del treno indicato nel presente specchio vorrà sempre essere aumentato di quello occorrente alla condotta dei detti parchi di compagnia. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 6 giugno Parte 1.

MAGGIO 11. — Assegnazione di scrivani locali all'Ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi, *pag.* 175.

» 27. — Aggiunte all'Atto N. 115 circa l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria, *pag.* 176.

» 28. — 2ª edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria, *pag.* 177.

» 30. — Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi e loro competenze, *pag.* 178.

» 31. — Modificazione circa il modo di distribuire le munizioni da guerra ai corpi, *pag.* 179.

GIUGNO 1° — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 181.

» 2. — Nuovo modello di pantaloni di tela, *pag.* 183.

» 3. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito, *pag.* 185.

» 4. — Riparto in due classi dei contabili capitani, *pag.* 185.

» 5. — Iscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 186.

Atto N. **126** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 19). — **Assegnazione di scrivani locali all'Ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi.** — 11 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc,. Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 7 marzo 1870 (Atti del Governo, N° 5530) portante modificazione all'ordinamento del Ministero della guerra stabilito da altro Nostro Decreto delli 17 febbraio 1867;

Visto il Nostro Decreto del 1° dicembre 1870 (Atti del Governo, N° 6131) che estende il sistema di contabilità, stabilito dal R. Decreto 24 dicembre 1868, a tutti i corpi dell'Esercito e Regolamento annesso d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra;

Veduta la legge 21 dicembre 1872, N° 1165 (serie 2ª) in virtù della quale sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra in conformità al rispettivo stato di prima previsione annesso a detta legge;

Visto il capitolo 9° del bilancio di prima previsione succitato in cui sono portati 90 *(novanta)* scrivani locali all'Ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi; e all'Ufficio di personali vari;

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 141, *Atto* n. 107 riga 6ª, dopo le parole *controspalline*, aggiungasi: *pendagli del cinturino pella grande uniforme.*

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'Ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi sono assegnati 78 *(settantotto)* scrivani locali pei lavori d'ordine e di scritturazione.

Art. 2. Ai detti scrivani locali è applicabile il Nostro Decreto in data 5 giugno 1865, N° 2346, contenente l'ordinamento degli impiegati civili chiamati al disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **127.** — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 5). — **Aggiunte all'*Atto* N° 115 circa l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria.** — 27 maggio.

Dopo il 1° capoverso del N. 8 dell'*Atto* 115 si aggiunga:

« Saranno però passati in aggregazione alle compagnie, e queste compileranno appositi rapporti-situazioni e terranno distinti giornali di contabilità, su cui dovranno inscrivere tutte le variazioni ed operazioni che si riferiscono a tali uomini.

« Così lo stato maggiore non avrà che a riunire codesti rapporti e giornali per avere tutti gli elementi necessari allo assestamento della contabilità degli uomini di 2ª categoria.

All'*Atto* stesso si aggiunga ancora il seguente §:

§ 22. *Uomini che hanno compiuto 3 mesi o più di servizio presso un corpo di truppa.*

63. Gli uomini di 2ª categoria, i quali hanno compiuto tre mesi o più di servizio militare in un corpo qualunque dell'Esercito, sono dispensati dall'intervenire all'istruzione annuale cui è chiamata la 2ª categoria della loro classe di leva.

64. Gli uomini predetti, per ottenere la dispensa dall'istruzione, devono, 15 giorni prima di quello fissato dal manifesto per la presentazione, far tenere al comandante del rispettivo distretto, direttamente o per mezzo del sindaco, i documenti che constatino il servizio da essi prestato in un corpo dell'Esercito.

65. I comandanti di distretto, trovati regolari i documenti presentati, faranno tenere direttamente o per mezzo dei sindaci agli uomini, di cui al N° precedente, il foglio di congedo

illimitato, modello 99, dopo avervi inscritto l'annotazione di: « *Dispensato dall'istruzione per aver prestato* » (indicare il tempo di servizio prestato) *nel* (indicare il corpo dell'Esercito in cui l'individuo ha prestato il servizio militare). Per coloro che avessero prestato il servizio presso un reggimento di bersaglieri, all'annotazione predetta sarà aggiunto ancora: « *assegnabile ai bersaglieri* ».

Tali annotazioni saranno apposte sui fogli di congedo e sui fogli matricolari nel modo indicato dal precedente N° 40.

66. Agli uomini, che avessero presentato come documento del servizio prestato il foglio di congedo illimitato, mod. 99, i comandanti di distretto restituiranno lo stesso foglio di congedo, dopo avervi apposta l'annotazione di cui al N° precedente.

67. Coloro che avranno prestato il servizio presso un reggimento di artiglieria, saranno trasferti effettivi in quel reggimento di artiglieria cui il distretto deve assegnare uomini di 2ª categoria.

Sui fogli matricolari, mod. 21, di tali individui i comandanti di distretto, prima di trasmetterli al reggimento ove gli uomini sono trasferti effettivi, apporranno la sopraccennata annotazione di dispensa dall'istruzione. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **128.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 30). — **Seconda edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria.** — 28 maggio.

È stata fatta una seconda edizione di dette *Istruzioni* col nuovo titolo: « *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria* ».

A questa seconda edizione vi è aggiunta l'*Appendice sul modo di portare gli utensili* che era stata pubblicata a parte. Essa non differisce dalla prima edizione se non per alcune modificazioni richieste dallo scopo di farla servire eziandio per l'istruzione degli zappatori di cavalleria.

Le modificazioni introdotte sono poche e consistono semplicemente:

a) Nell'avere indicato, nell'*Introduzione*, la parte delle istruzioni che si dovrà omettere per gli zappatori di cavalleria, e quella a cui converrà che essi più particolarmente si attengano;

b) Nell'avere innestato, parte nell'*Introduzione* e parte in testa all'*Appendice*, alcune disposizioni riguardanti lo scopo, l'insegnamento e l'applicazione delle istruzioni, l'attrezzamento ed il riparto degli utensili per compagnia o squadrone, che facevano parte dell'*Atto* N. 96 del 1872;

c) Nell'essersi poste in fine dell'Appendice alcune varianti circa l'armamento, l'attrezzamento degli zappatori di cavalleria, ed il modo di portare gli utensili dei quali vanno muniti.

Non essendosi quindi punto mutata la sostanza del libro in discorso, questa seconda edizione è essenzialmente destinata per tutti gli ufficiali di cavalleria; ma anche per quelli di fanteria e del corpo di stato maggiore che non fossero provveduti della prima edizione.

Ciascun ufficiale di cavalleria ha l'obbligo pertanto di provvedersi d'una copia; ogni comando di reggimento di cavalleria dovrà averne una copia ad uso d'ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni squadrone due copie a spese della massa generale uomini.

Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 99 del 1872.

I pagamenti dovranno esser fatti esclusivamente all'editore del *Giornale Militare* in Roma o direttamente per vaglia postale affrancato o per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* sopracitato, e ne pagherà l'importo al predetto editore.

Il prezzo di vendita per le copie della seconda edizione di dette *Istruzioni*, richieste al Ministero è di L. 1,65; e per quelle richieste ai distretti o all'editore è di L. 1,75.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **129**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 50). — **Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze.** — 30 maggio.

Affinchè la forza effettiva rappresentata dalle situazioni numeriche dei corpi sia mantenuta sempre in relazione coi ruoli amministrativi e colla forza segnata sui fogli generali delle competenze, si determina che gli ufficiali di complemento, assegnati ai reggimenti e corpi dell'Esercito, siano descritti sui ruoli amministrativi e compresi nella forza sui fogli generali delle competenze, intitolando per essi apposita colonna, per il conteggio dell'indennità giornalieria di L. 5.

Resta quindi inteso che per essi non è applicabile quanto è prescritto dal § 27 dell'*Atto* N. 95, in data 23 aprile del corrente anno.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **130**.—REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 51). — **Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi.** — 31 maggio.

Questo Ministero avendo adottato che d'ora innanzi le cartucce a pallottola per armi modello 1870, e per fucili e moschetto trasformati a retrocarica, siano riunite in grossi pacchi contenenti 50 degli attuali pacchi da 8 cartucce, i quali ultimi saranno chiamati *pacchetti*, per distinguerli dai primi cui sarà riservata la denominazione di *pacchi*, vengono modificati come appresso alcuni paragrafi dell'*Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i Corpi* (Nota B del Regolamento di contabilità del 1° dicembre 1870).

All'alinea *b*) del § 13, sostituire:

b) Versano nei magazzini d'artiglieria le casse d'imballo, gl'invogli di legno dei pacchi, le fasciature esterne di nastro e le scatole di latta di cui è cenno ai seguenti §§ 15 e 22, allorquando non sono più necessarie per la conservazione delle munizioni esistenti presso di loro.

Al § 15, sostituire:

§ 15. Le cartucce a pallottola per armi modello 1870, e per fucili e moschetti trasformati a retrocarica si distribuiscono dall'artiglieria in pacchi di 400 cartucce; ogni pacco formato di 50 pacchetti riuniti assieme mediante invogli di carta e di legno da pacchi e fasciature esterne di nastro: ogni pacchetto contenente otto cartucce, formato con apposito invoglio di cartoncino ben suggellato. — Gli invogli di cartoncino sono esternamente di colore violaceo per le cartucce per armi modello 1870; di color turchino per quelle di fucili trasformati a retrocarica. — Ad ogni pacco è applicata un'etichetta dello stesso colore degli invogli dei pacchetti contenutivi.

Al § 22, sostituire:

§ 22. Nelle distribuzioni fatte dai magazzini d'artiglieria, i corpi ricevono:

a) Le cartucce a pallottola per armi modello 1870, e per fucili e moschetti trasformati a retrocarica in pacchi di 400 cartucce, e tali pacchi entro le rispettive casse d'imballo; fino a che non siano confezionati tutti i pacchi, le riceveranno anche in pacchetti entro apposite casse d'imballo;

b) Le cartucce da salve, tanto per armi modello 1870, quanto per armi trasformate a retrocarica, in pacchetti entro apposite casse d'imballo;

c) Le cartucce a pallottola da pistole a rotazione in speciali scatole di latta;

d) Le munizioni d'artiglieria allogate in apposite casse d'imballo.

Al § 23, aggiungere:

Le casse d'imballo contenenti cartucce a pallottola o da salve per armi modello 1870, hanno un' etichetta di color violaceo.

Al § 25, sostituire:

Le cartucce per armi modello 1870, e quelle per i fucili e moschetti trasformati a retrocarica, quando distribuite dalle batterie e dai parchi d'artiglieria, lo sono direttamente in pacchi senza casse d'imballo, gli invogli e le fasciature di nastro, s'intenderanno consumate colle cartucce.

Le munizioni d'artiglieria sono pure in tale circostanza distribuite senza casse d'imballo, e si possono anche somministrare alle batterie d'artiglieria, cambiando le vetture vuote di queste con altre dei parchi contenenti le munizioni occorrenti.

§ 26. Al primo capoverso, sostituire:

§ 26. Le munizioni da guerra che i corpi ritengono e che non sono in distribuzione presso gli individui, devono tenersi allogate nei recipienti di cui è cenno al § 22; avvertendo che le cartucce a pallottola vogliono essere conservate possibilmente in pacchi; quelle di quest'ultime però che attualmente esistono presso i corpi, o che questi potranno ricevere ancora per qualche tempo in pacchetti, sinchè non siano confezionati i pacchi, saranno tenute in pacchetti fino a consumazione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **131**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 34) — **Aggiunte e Varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze.** — 1° giugno.

Categoria	N° d'ordine.	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo Regolamentare dell'unità L.	Prezzo Regolamentare dell'unità C.	Annotazioni
6ª	1026	Cinturini d'artiglieria per bass'ufficiali	N°	4	30	Abolita
»	1034	Cinturini da treno per bass'ufficiali	»	4	—	Id
»	1037	Cinturini sguerniti d'artiglieria per bass'ufficiali .	»	3	65	Id.
»	1042	Cinturini sguerniti da treno per bass'ufficiali . .	»	3	35	Id.
»	1112	Cinghie per fucili, modello 1870	»	—	75	Variante
»	1115	Cinghie per moschetti da cavalleria, modello 1870	»	—	50	Id
7ª	316	Casse da imballo di pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17	»	5	25	Aggiunta
»	317	Casse da imballo di pacchi di cartucce a pallottola per armi, modello 1870	»	4	90	Id.
»	318	Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola per armi, modello 1870 . . : . . .	»	—	37	Id.
»	319	Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per fucili a retrocarica. .	»	—	41	Id.
»	320	Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per moschetti a retrocarica	»	—	40	Id.
»	324	Invogli di cartoncino per cartucce a pallottola per armi, modello 1870	»	—	018	Id.
»	325	Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola per armi, modello 1870	»	—	32	Id.
»	326	Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per fucili a retrocarica	»	—	35	Id.
»	327	Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per moschetti a retrocarica. .	»	—	35	Id.
»	328	Pacchi di cartucce a pallottola per armi, mod. 1870	»	36	90	Id.
»	329	Pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per fucili a retrocarica	»	22	97	Id.
»	1bis	Pacchi di cartucce a pallottola da mill. 17, per moschetti a retrocarica.	»	20	16	Id.

Avvertenze all' Appendice con Estratto.

Pag. 10. Invece di cinturini sguerniti — In quelli pei corpi a cavallo manca il fermaglio, e negli altri pei corpi a piedi manca pure la borsa:

Leggasi — Cinturini sguerniti per truppe a piedi — Sono privi della borsa e del fermaglio.

Dopo la pag. 10 si aggiunga:

Le cartucce saranno contabilizzate in pacchi formati, eccettochè si tratti di parti di pacchi isolati, come le cartucce (riunite in pacchetti) gli invogli di cartoncino per cartucce, gli invogli di carta da pacchi, gli invogli di legno da pacchi, e le fasciature di nastro, che in tal caso saranno inventarizzate ai loro rispettivi numeri.

325. Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola per armi modello 1870. Lunghezza dell'assicella maggiore millimetri 355, larghezza della stessa millimetri 147, altezza dell'assicella minore millimetri 115.

326. Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola da millimetri 17 per fucili a retrocarica. Lunghezza dell'assicella maggiore millimetri 397, larghezza della stessa millimetri 202, altezza dell'assicella minore millimetri 115.

327. Invogli di legno da pacchi di cartucce a pallottola da millimetri 17, per moschetti a retrocarica. Lunghezza dell'assicella maggiore millimetri 397, larghezza della stessa millimetri 202, altezza della assicella minore millimetri 107.

318. Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola per armi modello 1870. Lunghezza del nastro che avviluppa longitudinalmente il pacco senza la maniglia, millimetri 938. Lunghezza dei tre nastri traversali millimetri 528.

319. Fasciature di nastro da pacchi da cartucce a pallottola da millimetri 17 per fucili a retrocarica. Lunghezza del nastro longitudinale come sopra millimetri 1022. Lunghezza di tre nastri traversali millimetri 632.

320. Fasciature di nastro da pacchi di cartucce a pallottola da millimetri 17 per moschetti a retrocarica. Lunghezza del nastro longitudinale come sopra millimetri 1006. Lunghezza dei tre nastri traversali millimetri 616.

316. Casse da imballo di pacchi di cartucce a pallottola da millimetri 17. Hanno le seguenti dimensioni interne; larghezza millimetri 405, lunghezza 625, altezza 130. In una delle loro pareti esterne sta scritto: cartucce da millimetri 17. Queste casse possono anche servire per pacchi da cartucce a pallottola modello 1870.

317. Casse da imballo di pacchi da cartucce a pallottola per armi modello 1870. Hanno le seguenti dimensioni interne; larghezza millimetri 155, lunghezza 720, altezza 255; oppure queste altre, larghezza millimetri 255, lunghezza 735, altezza

155, se provenienti da trasformazione delle attuali casse da imballo per cartucce. In una delle faccie esterne di queste casse è stampata l'indicazione: cartucce modello 1870.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **132.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 88). — **Modello di pantaloni di tela.** — 2 giugno.

Il Ministero ha approvato il modello tipo di pantaloni di tela cruda crociata per la truppa delle varie armi dell'Esercito.

La tabella delle misure, la quantità della stoffa col riparto delle taglie per le diverse armi, come pure il conto di costruzione si rilevano dagli specchi che qui di seguito vengono pubblicati.

La direzione dell'Opificio meccanico militare è incaricata di spedire ai consigli d'amministrazione il relativo campione perchè possa servire di norma nelle future costruzioni.

Il Ministro — RICOTTI.

A) SPECCHIO *delle misure con cui debbono costrursi i pantaloni di tela.*

Taglio	LUNGHEZZA		ALTEZZA		MEZZA GROSSEZZA				ALTEZZA DELLA CINTURA		
	esterna	interna dell'allacciatura	del davanti	del di dietro	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	davanti	fianco	dietro
1ª	1 160	» 890	» 300	» 450	» 430	» 420	» 320	» 250	» 060	» 055	» 045
2ª	1 120	» 860	» 295	» 440	» 420	» 410	» 310	» 245	» 060	» 055	» 045
3ª	1 108	» 830	» 290	» 430	» 410	» 400	» 300	» 240	» 060	» 055	» 045
4ª	1 104	» 800	» 280	» 420	» 400	» 390	» 290	» 235	» 060	» 055	» 045
5ª	1 100	» 770	» 270	» 410	» 390	» 380	» 280	» 230	» 060	» 055	» 045

B) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la confezione dei pantaloni di tela e riparto delle taglie per i diversi corpi.*

Taglie	Quantità di stoffa per cadun capo	Lavorazioni generali		Artiglieria		Zappatori del genio		Primi dieci reggimenti cavalleria		Secondi dieci reggimenti cavalleria		Riparti per taglie dei corpi che prelevano pantaloni dai distretti.		
		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità				
		a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	a tagliarsi su 100	di stoffa per caduna taglia	Granatieri	Fanteria	Bersaglieri
1ª	2 99	4	11 96	20	59 80	10	29 90	»	» »	»	»	40	»	»
2ª	2 90	14	40 60	50	145 »	10	29 »	20	58 »	10	29 »	60	10	20
3ª	2 71	27	73 17	30	81 30	60	162 60	60	162 60	60	162 60	»	10	60
4ª	2 61	42	109 62	»	» »	20	52 20	20	52 20	30	78 30	»	60	20
5ª	2 54	13	32 63	»	» »	»	» »		» »	»	» »	»	20	»
Totali		100	267 98	100	286 10	100	273 70	100	272 80	100	269 90	100	100	100
Media . .			2,68		2,87		2,74		2,73		2,70			

C) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Tela cruda orociata alta m. 0,74	1	150	2	680	3	082
Fattura ed ogni altro fornitura .	»	»	»	»	»	760
Prezzo di costo . L.					3	842
Id. di conteggio L.					3	850

N. **133.** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 6). — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'Esercito, in data 30 marzo 1873, *Atto* N. 87.** — 3 giugno.

Ai capoversi *a*) e *c*) del § 11 si sostituiscano i seguenti:

a) Indennità fisse stabilite pel personale addetto alla Commissione compra cavalli, le quali saranno comprovate mediante gli elenchi nominativi certificati dalla Commissione stessa e convalidati dalle quietanze individuali del personale anzi accennato.

c) Trasporti della Commissione o del personale occorrente alla medesima pagati da essa, comprovabili sempre con le quietanze dei conducenti.

Nel caso però che per la natura o poca entità della spesa non siasi potuto ottenere le quietanze sopra accennate, si potrà alle medesime supplire con apposite dichiarazioni della Commissione.

Allo stesso § 11 aggiungasi il seguente capoverso

f) I corpi ai quali sono assegnati cavalli incettati, dovranno rilasciarne ricevuta alla Commissione da unirsi ai rendiconti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **134.** — STIPENDI ED ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 21). — **Riparto dei contabili capitani in due classi.** — 4 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 dicembre 1872, N. 1165;

Visto il Nostro Decreto 4 maggio 1873 relativo agli assegnamenti degli ufficiali contabili;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I contabili capitani sono, come i capitani di fanteria, ripartiti in due classi, metà di *prima*, metà di *seconda*, ed hanno diritto allo stipendio fissato per la classe cui sono assegnati.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto relativo al riparto dei contabili capitani in due classi.*

1. I capitani delle varie armi che vengono trasferti nel personale degli ufficiali contabili hanno diritto allo stipendio di 1ª e di 2ª classe dell'arma di fanteria, secondochè all'una od all'altra classe appartenevano nell'arma da cui provengono.

2. In seguito, il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe avrà luogo per determinazione ministeriale approvata da S. M. come è stabilito per gli altri ufficiali dell'esercito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **135**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 8). — **Inscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali.** — 5 giugno.

Nella compilazione dei ruolini delle posizioni degli ufficiali, che i corpi devono trasmettere al Ministero della guerra o ad altre autorità militari, a mente dell'*Atto* N. 16, in data 14 gennaio dell'anno corrente, gli *ufficiali contabili* dovranno essere inscritti dopo gli altri ufficiali effettivi sotto la rubrica speciale di « *ufficiali contabili* » e prima dei « *comandati ed aggregati di altri corpi* ». *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 13 giugno **Parte 1.**

GIUGNO 6. — Registri di stato civile di corpi e stabilimenti da inviarsi all'archivio di stato, *pag.* 187.
» 6. — Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna pei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria, *pag.* 187.
» 7. — Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili, *pag.* 188.
» 9. — Spese pel servizio della musica presso i corpi, *pag.* 189.

Atto N. **136** — ARCHIVIO DI STATO. (Nota N. 1) — **Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'Archivio di Stato.** — 6 giugno.

Colla soppressione del posto di cappellano militare, essendo cessata ogni ingerenza dei corpi e stabilimenti militari nella registrazione degli atti civili dei militari ad essi appartenenti, e questo Ministero volendo impedire che le collezioni di tali atti possano in qualche modo disperdersi ed essere quindi causa di gravi inconvenienti tanto per lo Stato come per i privati, ha determinato che ogni corpo o stabilimento militare, presso il quale esistano tuttora i detti registri di stato civile, abbiano a trasmetterli all'Archivio di Stato in Torino, dandone contemporaneamente avviso a questo Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **137** — ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. (Nota N. 3) — **Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria.** — 6 giugno.

Facendo seguito alla Nota N. 1, in data 14 marzo 1872, inserta a pagina 91 del *Giornale militare* detto anno, parte 1ª, colla quale si annunziava la pubblicazione di una serie di *Istruzioni* per statuire l'ordinamento dei varii servizi in campagna, questo Ministero ha ora determinato di pubblicare le *Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria.*

Tali istruzioni sono seguìte da un'appendice, composta di una serie di specchi in cui sono indicati tutti gli oggetti di equipaggiamento che occorrono ad ogni reggimento sul piede di pace e sul piede di guerra.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, *Atto* 130, pag. 179, § 15, riga 30ª, dopo la parola retrocarica, aggiungasi: *e di color giallognolo per quello da moschetti trasformati a retrocarica.*

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno due copie di queste Istruzioni regolamentari. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia a ciascun loro ufficio ed a ciascuna compagnia (squadrone o batteria) oltre ad alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione e del medico di reggimento.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale), prima della fine del mese, il numero delle copie che delle succitate Istruzioni loro occorrono, sia a mente di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero avere a loro spese le dette Istruzioni.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi *cinquanta* per le copie richieste al Ministero; e di centesimi *sessanta* per quelle richieste ai distretti od all'editore.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **138**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 2) — **Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili.** — 7 giugno.

I modelli dei ruoli e degli stati di servizio stabiliti dalla Istruzione per la matricola, in data 10 novembre 1872, non prestandosi alla iscrizione delle *Note di censura* inflitte agli impiegati civili, il Ministero determina che le medesime non vengano più annotate a matricola, ma siano invece inscritte sovra un apposito *Registro delle punizioni*.

Detto registro tracciato a mano su carta del formato di protocollo, sarà conforme al modello seguente:

GRADO E CLASSE 1	COGNOME E NOME 2	MANCANZE COMMESSE 3	Da chi punite e sotto qual data 4	PUNIZIONE INFLITTA 5	ANNOTAZIONI 6

Tale registro sarà tenuto presso ogni ufficio, corpo od istituto militare al quale siano addetti impiegati civili, eccezione fatta per il personale della giustizia militare pel quale vigono norme speciali.

Oltre alle note di censura vi saranno altresì inscritte tutte

le altre punizioni subìte da ciascun impiegato durante l'attuale sua carriera.

Quando un impiegato venga trasferto da uno ad altro ufficio, sarà trasmesso un estratto del detto registro all'ufficio cui l'impiegato è destinato. *Il Ministro* RICOTTI.

N. **139** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 52) — **Spese per il servizio della musica presso i corpi**. — 9 giugno.

Al § 376 delle *Disposizioni 26 dicembre 1871* s'intenderà aggiunto il seguente capoverso:

« Anche questi proventi della massa generale uomini pos-
« sono essere adoperati nelle spese per il servizio della mu-
« sica, oltre la dotazione annuale ». *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 20 giugno Parte I.

GIUGNO 14. — Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria, *pag* 191.
» 15. — Aggiunta all'istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali e medici della milizia provinciale, *pag.* 192.
» 17. — Distintivo pei capi operai, operai e vivandieri, *pag.* 193.

Atto N. 140. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 1). — **Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria.** — 14 giugno.

Al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, 3° tomo, sono fatte le seguenti aggiunte:

Al N. 1014. *Dopo l'ultimo capoverso aggiungere*: i soldati zappatori che fanno parte del plotone prendono posto in seconda riga a capofila dei N. 2 e 3 degli spezzati del centro. Il caporale zappatore prende posto nel plotone come gli altri caporali e come è già disposto pel caporale furiere.

1136. *Dopo le parole*: ove lo creda necessario; *aggiungere*: il caporale zappatore e gli zappatori occupano però sempre i posti indicati al N. 1014.

1138. *Dopo l'ultimo capoverso aggiungere*: gli zappatori rimangono ai rispettivi plotoni, a meno che il capitano non creda opportuno di riunirli per l'eseguimento di lavori; in questo ultimo caso essi si dispongono su due righe e su due o su quattro di fianco; e quando appiedati, si aiutano, all'occorrenza, a sguainare ed inguainare gli utensili senza sdossare i rispettivi congegni di portatura.

Il comandante dello squadrone provvede alla sicurezza degli zappatori che eseguiscono lavori in prossimità del nemico, e distacca alcuni cavalieri coll'incarico di tener loro i cavalli mentre sono appiedati. I cavalli a mano devono essere tenuti, per quanto possibile, in prossimità degli zappatori che stanno al lavoro, e ciò per facilitare loro la difesa o la ritirata.

1250. *Dopo l'ultimo capoverso aggiungere*: occorrendo di servirsi dell'opera degli zappatori, essi possono essere riuniti

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 115, pag 157, n. 56, 2ª linea: dove è detto *i comandanti di distretto*, leggasi: *i comandanti i reggimenti di artiglieria.*

Atto N. 132, specchio *A*; delle misure dei pantaloni di tela, finca lunghezza esterna, *leggasi*: 3ª taglia metri 1, 080.
4ª id. 1, 040.
5ª id. 1, »

sotto gli ordini dell'ufficiale incaricato e del sergente zappatore. In questo caso gli zappatori uniti d'ogni squadrone formano un solo plotone, senza riguardo al numero d'ordine degli squadroni.

Per la riunione degli zappatori, il comandate del reggimento o di due o più squadroni riuniti, si serve dell'apposita chiamata; esso provvede alla loro sicurezza allorchè eseguiscono lavori in prossimità al nemico, e distacca inoltre una frazione di truppa per tenere i cavalli agli zappatori che devono lavorare.

1261. *Dopo il secondo capoverso aggiungere*: il sergente zappatore prende posto nella linea spiegata a sinistra del furiere maggiore di destra; nella linea di colonna o nelle marcie di fianco, in avanti, prende posto a sinistra del furiere maggiore che è in testa; se si marcia in ritirata, sta a destra del furiere maggiore che è in coda. Egli non lascia questi posti se non quando è chiamato per l'esecuzione di lavori di sua specialità.

1448. *Al quarto capoverso; dopo le parole*: da possibili eventi, *aggiungere*: e per poter osservare quali lavori sia indispensabile od utile far eseguire dagli zappatori.

In fine del 1° tomo aggiungere:

Chiamata degli zappatori.



Il Ministro — RICOTTI.

N. **141** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N. 53). — **Aggiunta all'Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale.** — 15 giugno.

All'articolo 7, § 21 dell'Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale (*Atto* N. 95 a pagina 126 del *Giornale Militare* 1873, 1ª parte) devesi aggiungere il seguente comma:

« L'indennità giornaliera di L. 5, tanto per quelli chiamati in servizio per l'istruzione, come per gli ufficiali di complemento, è pure soggetta alla ritenuta della tassa di ricchezza

mobile e nella stessa misura che gli stipendi ordinari, come venne deciso dal Ministero delle finanze ».

Tale ritenuta sarà operata nell'atto in cui viene pagata la indennità, come dal § 10 della suddetta Istruzione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **142**. — DIVISA E VESTIARIO — (Nota N. 89) — **Distintivo pei capi operai, operai e vivandieri**. — 17 giugno.

I prezzi ed i numeri categorici del modello d'inventario (edizione 1872), da assegnarsi ai distintivi d'impiego speciale pei capi operai, operai e vivandieri, approvato con l'*Atto* N. 49 del 2 marzo scorso, sono i seguenti:

Cat. I^{a}, N. 545bis.	Distintivo *S* in panno rosso pel capo sarto	L.	0. 12
Id.	» 546bis. Distintivo *C* in panno rosso pel capo calzolaio	»	0. 12
Id.	» 547bis. Distintivo *S* in panno bianco pel capo sellaio	»	0. 12
Id.	» 548bis. Distintivo *S* in panno bianco pel sellaio	»	0. 08
Id.	» 549bis. Distintivo *ferro cavallo* in panno bianco pel maniscalco . .	»	0. 12
Id.	» 550bis. Distintivo *A* in panno rosso per allievo armaiolo	»	0. 08
Id.	» 551bis. Distintivo *S* in panno rosso per allievo sellaio	»	0. 08
Id.	» 552bis. Distintivo *ferro cavallo* in panno rosso per allievo maniscalco	»	0. 08
Id.	» 553bis. Distintivo *V* in panno rosso per vivandiere	»	0. 12

I campioni di questi distintivi verranno spediti ai corpi e distretti a cura del Ministero. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato l'11 luglio **Parte 1.**

LUGLIO 2. — Legge che autorizza la leva militare sui nati dell'anno 1853, *pag.* 195.
» 2. — Aggiunta di una colonna agli elenchi (mod. 27) dell'istruzione nella matricola, *pag.* 196.
» 3. — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria modello 1863, *pag* 196.
» 3. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie, *pag.* 197.
» 4. — Modificazione all'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni di cavalleria (modello 1860), *pag.* 197.
» 4. — Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, *pag.* 197.
» 5. — Schiarimento all'atto N. 65 del 1872, *pag* 198
» 6. — Pezzuole per avvolgere i piedi, *pag.* 198.
» 6. — Uso di soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti, *pag.* 199.
» 7. — Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, *pag.* 200.
» 9. — Modificazioni alla giubba ed al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare n. 44, 11 aprile 1872), *pag.* 200.

Atto N. **143.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 27). — **Legge con la quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853.** — Atti del Governo N. 1408 (2ª serie), *Gazzetta Ufficiale* del Regno, N. 184 del 5 luglio 1873. — 2 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1853.

Art. 2. Il contingente di 1ª categoria è fissato a sessantacinque mila uomini.

Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di 1ª categoria, formeranno la 2ª categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2161.

Art. 4. Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva è derogato al disposto nell'articolo 1° della legge 24 agosto 1862, N. 767, rimanendo in facoltà del governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

Art. 5. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 6. Gli inscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare.

Art. 7. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli inscritti della stessa provincia di Roma, che nel suindicato giorno, 29 novembre 1870, si trovavano già legalmente insigniti degli ordini sacri maggiori o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero se appartenenti ad altre comunioni religiose.

Art. 8. Gli inscritti che in virtù dei precedenti articoli 6 e 7 verranno dichiarati esenti dai consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di 1ª categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dato a Firenze, addì 2 luglio 1878.

VITTORIO EMANUELE Ricotti

N. **141**. — MATRICOLA (Nota N. 9). — **Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa** — 2 luglio

Onde agevolare ai distretti militari la ricerca sui propri ruoli modello 18 degli individui, cui debbonsi trascrivere variazioni matricolari in base agli elenchi modello 27 che vengono trasmessi dai corpi a mente del § 90 dell'*Istruzione* 10 novembre 1872, si prescrive l'aggiunta di una colonna sull'oradetto elenco, prima della colonna n° 1, per indicarvi il *numero di matricola* che avevano i militari nei distretti da cui provengono.

Sino a che la reclusione militare non avrà provvisto per l'occorrente modificazione sul detto stampato, sarà cura dei corpi, a principiare dal mese di luglio corrente, di farvi l'aggiunta a penna della colonna da intitolarsi *Numero di matricola del distretto*. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **145**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 90). — **Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti.** — 3 luglio.

Questo Ministero ha disposto che un campione di sciabola da ufficiale di fanteria, modello 1863 (Istruzioni 24 giugno 1863 e 3 aprile 1861) sia depositato presso ciascun comando di distretto militare.

I comandanti i reggimenti di fanteria, semprequando oc-

corra loro di riconoscere se le sciabole dei loro ufficiali siano del modello prescritto, si rivolgeranno al più vicino dei distretti preindicati per avere la sciabola-campione su cui poter eseguire i voluti confronti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **146**. — FERROVIE (Nota N. 9). — **Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie** — 3 luglio.

Essendo stato cambiato il nome delle seguenti stazioni, cioè:

Acquabona	che fu denominata	Rosignano
La Cornia	id.	Campiglia
Potassa	id.	Gavorrano

se ne dà avviso ai signori comandanti di corpo, capi d'ufficio e stabilimenti militari, invitandoli a voler far operare, sul Prontuario generale delle distanze e sul Supplemento relativo, le occorrenti variazioni. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **147**. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 23). — **Modificazione all'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni mod. 1860 di cavalleria.** — 4 luglio.

È necessario modificare l'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni di cavalleria allo scopo di permettere che l'astuccio stesso quando sia fissato al cinturino oltrepassi la falda della giubba.

A tale scopo si cucirà un'aggiunta all'estremità della striscia a linguetta, in modo che la striscia, a partire dall'astuccio, risulti lunga centimetri 25; si faranno quindi due nuovi occhielli; uno a millimetri 15 dall'estremità della striscia e l'altro a millimetri 120 da centro a centro del precedente.

La spesa da portarsi a carico della massa generale uomini sarà la seguente:

Per cuoio bufalo	L. 0,03
Per mano d'opera	» 0,02
Totale	L. 0,05

Siccome presso i corpi di cavalleria devono trovarsi ritagli di cuoio bufalo provenienti dalla riduzione dei cinturini al nuovo modello, la spesa potrebbe ridursi alla sola mano d'opera di centesimi 2. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **148**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 32). — **Pubblicazione del Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari.** — 4 luglio.

Con R. Decreto 22 dicembre 1872 è stato approvato un nuovo Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, col quale vengono quindi abrogati i Regolamenti del 2 maggio ed 11 agosto 1860.

Di detto Regolamento verranno spedite per cura di questo Ministero agli uffici di presidenza del tribunale supremo di guerra e marina e dell'avvocato generale militare, non che a quelli di ogni singolo tribunale militare, per cadauno N. 8 copie; ai comandi generali, comandi di corpo e di distretto e a quello della reclusione militare N. 2 copie, agli altri uffici ed istituti militari N. 1 copia, rammentando che ove ne occorrano altre, la richiesta dovrà farsi a seconda delle norme contenute nell'*Atto* N. 99 del 1872.

I distretti militari dei luoghi dove ha sede un tribunale militare ne riceveranno inoltre altre 5 copie a titolo di fondo a sensi dell'*Atto* sopracitato.

I pagamenti tanto delle copie spedite per uso, come di quelle costituenti il fondo, dovranno essere fatti esclusivamente all'editore del *Giornale militare* in Roma, o direttamente per vaglia postale affrancato, o per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, e saranno, quanto ai corpi, a carico della massa generale uomini, e quanto agli altri comandi od uffici a carico delle spese di cancelleria.

Il prezzo di vendita di detto Regolamento per le copie suindicate è L. 1,10.

Le copie che si avessero a richiedere posteriormente sia ai distretti sia all'editore si pagheranno L. 1,30.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **149**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 28). — **Schiarimento all'*Atto* N. 65 del 1872.** — 5 luglio.

L'*Atto* N. 65 del 1872 prescrive che allorquando un militare appartenente a corpo di truppe attive dietro rassegna di rimando debba essere transitato ad una compagnia distrettuale, non possa essere assegnato al distretto cui appartiene per fatto di leva. A tale prescrizione questo Ministero fa eccezione riguardo ai militari appartenenti alle compagnie alpine, i quali nella sopraenunciata circostanza saranno transitati ad una compagnia permanente del rispettivo distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **150**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 91). — **Pezzuole per avvolgere i piedi**. — 6 luglio.

Il Ministero determina che tutti gli individui di truppa dell'Esercito siano provvisti di pezzuole da avvolgere i piedi, secondo il modello che verrà spedito ai singoli consigli di amministrazione a cura dell'opificio meccanico militare.

La stoffa da adoperarsi nella confezione delle medesime,

le dimensioni, il prezzo e quanto altro loro si riferisce, viene specificato qui appresso:

1° La pezzuola consiste in una pezza di tela quadrata di centimetri 45 senza orlatura;

2° Al consumo ordinario di pezzuole deve ogni soldato provvedere con le proprie camicie divenute fuori uso;

3° Le pezzuole che le amministrazioni dei corpi e dei distretti debbono avere in fondo di magazzino quale dotazione, si formeranno con tele usate acquistate in commercio, od in difetto con tela nuova vergata alta centimetri 74, portante il n° 449 della 7ª categoria del modello di inventario;

4° Il prezzo delle pezzuole tanto formate con tela usata che con tela nuova è fissato in centesimi 44 il paio;

5° Sulle pezzuole si dovrà possibilmente imprimere il numero di matricola del soldato che le possiede;

6° Quando i consigli d'amministrazione debbono addivenire alla formazione di pezzuole con tela nuova, avvertiranno di far coincidere un tal lavoro con quello relativo alla confezione di camicie, essendo provato che con 90 centimetri di tela alta centimetri 74 si ricavano un paio pezzuole e cinque liste pel davanti di dieci camicie, oppure, in più sempre al paio pezzuole, due sacchetti da galletta ed una lista pel davanti di due camicie;

7° Sulla 1ª categoria del modello d'inventario (Circolare N. 72 a pagina 163 della 2ª parte del *Giornale Militare* del corrente anno), le pezzuole figurano già al N. 201, ed ora non resta che di aggiungervi il prezzo in centesimi 44.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **151**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA — Allegato N. 1 (Nota N. 11). — **Uso di un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari**. — 6 luglio.

Nell'interno degli uffici; stabilimenti ed ospedali militari gli ufficiali sono in massima autorizzati a vestire per maggior loro comodità un soprabito da borghese in luogo della giubba di divisa. I singoli capi di servizio possono però limitare tale facoltà a quelle condizioni di luogo, di tempo e di persona, che ravvisano opportune. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **152.** PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 33). — **Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle *Istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito*, tomo 2°.** — 7 luglio.

Pag. 46. Specchio n° 1. Nella colonna: *sul piede di guerra fanteria*, si tolga: *la giubba di panno.*

» 52 e 53. Specchio n° 4 (armamento dei reggimenti di bersaglieri). *Per i caporali maggiori, caporali furieri d' amministrazione, caporali di maggiorità, capi operai soldati, attendenti d'ufficiale superiore, conducenti, allievi armaiuoli, vivandiere*, si sostituisca *la sciabola da sott'ufficiali di bersaglieri* alla *sciabola-baionetta.*

» 56. Specchio n° 7. Linea 7ª delle avvertenze che fanno seguito allo specchio, dopo le parole, cioè: *se da bagagli*, aggiungere: *da cucine.*

» 99. Allo specchio n° 1 dell'equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria, togliere: *la tasca a pane con coreggia.*

» 110. Allo specchio n° 9 aggiungere:

Corda da foraggio, 1.
Ferri per cavalli, 2.
Tasca da ferri per cavalli, 1.

Allo specchio medesimo, aggiungere pure l'avvertenza seguente:

Quando i reggimenti di cavalleria riceveranno la nuova briglia, il filetto abbeveratoio s'intenderà abolito per il servizio di guerra, dovendosi usare solo in tempo di pace. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **153.** DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 92). — **Modificazioni alla giubba e al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N. 44, 11 aprile 1872)** — 9 luglio.

Modificazioni alla giubba.

1° *Per gli ufficiali di tutte le armi* i quali fanno uso della sciarpa. — Il passante di cuoio pel gancio delle spalline è ricoperto di panno dello stesso colore di quello della giubba.

Sopra ciascuna delle spalle, semprequando non si portino le spalline, è collocato una *controspallina*, consistente in un doppio cordone d'argento o d'oro (come sono le spalline), attortigliato a corda semplice. Dalle due parti il cordone fa occhiello: dall'una per fermarsi nel bottoncino che ricopre il foro del perno delle spalline; dall'altra per fermarsi ad altro

bottoncino simile, fissato ad un centimetro dalla cucitura della spalla.

Il cordone attortigliato rimane così teso tra i due bottoncini, precisamente sulla spalla e sopra il passante per la spallina.

Allorchè l'ufficiale deve portare la sciarpa, questa rimane fermata alla spalla dalla contro spallina, che deve perciò passare sopra la sciarpa.

La lunghezza della controspallina è determinata dalla posizione dei due bottoncini cui va fermata. La grossezza del cordone d'oro o d'argento è di: 3^{mm} per gli ufficiali inferiori, 5^{mm} per gli ufficiali superiori e 7^{mm} per gli ufficiali generali.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali del corpo di stato maggiore, quando non hanno la cordellina, portano essi pure le due controspalline sopra descritte. Quando invece portano la cordellina (e gli ufficiali di stato maggiore non mettono le spalline) la spalla destra sola va ornata della controspallina, mentre sull'altra havvi quella propria della cordellina.

2° *Per gli ufficiali di fanteria* (non compresi i bersaglieri) e così per quelli dello stato maggiore delle piazze, delle R. Case, invalidi e compagnie veterani, per i medici, veterinari e farmacisti militari, per i funzionari ed impiegati dell'intendenza militare, e per i personali vari di cui l'istruzione 17 novembre 1871:

a) La giubba deve avere tale lunghezza di maniera a giungere ad 8 centimetri sopra l'appiccatura delle coscie;

b) Sono soppressi: sul fianco sinistro l'apertura con finta per dare passaggio al portagancio del cinturino; sul fianco destro la tasca e la corrispondente finta;

c) Alle due mostre posteriori (a tre bottoni) stabilite dalla *Istruzione* 2 aprile 1871, sono sostituite due mostre (a due bottoni), simili a quelle prescritte dalla *Istruzione* 2 settembre 1871, per le giubbe degli ufficiali di cavalleria.

Le estremità di esse mostre sono filettate di panno o di velluto e dello stesso colore come ora sono le mostre a tre bottoni.

Tra l'una e l'altra mostra la falda posteriore della giubba forma sei piccole pieghe stiacciate e cucite all'alto e al basso.

3° *Per gli ufficiali di cavalleria.* — Le manopole sono ricoperte di velluto nero, filettate di panno bianco alla parte superiore.

Modificazioni al cinturino.

1° È addottato per tutti gli ufficiali ed impiegati, aventi uso di divisa militare, un'unica foggia di cinturino.

2° Il cinturino si compone di una *coreggia* e di due *pendagli*, l'uno di fianco e l'altro di dietro.

3° La coreggia è di cuoio nero inverniciato, in due pezzi, uniti insieme da un anello d'acciaio in corrispondenza al fianco sinistro, e s'affibbia sul davanti con un gancio di metallo foggiato ad *S*, oppure con semplice fibbia.

4° I due pendagli sono due strisce di cuoio nero verniciato, foderate di marocchino nero, con cuciture nere; la striscia del pendaglio di dietro è lunga centimetri 85 a 90; l'altra, centimetri 75 a 85, ambedue larghe 20 millimetri.

L'estremità superiore del pendaglio di dietro si accavalca alla coreggia, e poi, ripiegando su di sè, è fermata con un bottoncino d'acciaio a doppia testa leggermente convesso, in modo da riuscire scorrevole sulla coreggia medesima; l'estremità inferiore è pure ripiegata e fermata mediante un bottoncino simile e tiene un *portasciabola* d'acciaio.

Il pendaglio di fianco porta ad un capo una fibbia d'acciaio ad anello ovale, ed ha quattro passanti, uno fisso sotto la fibbia e tre scorrevoli. Passando nel corrispondente anello della coreggia, e nella campanella del rispettivo portasciabola d'acciaio, ed affibbiandosi in modo che la fibbia riesca circa a metà dell'altezza, il pendaglio resta così alla parte superiore appeso alla coreggia, mentre dalla parte inferiore sostiene il portasciabola.

Per appendere la sciabola havvi un gancio fisso in modo da sporgere di poco dal lembo inferiore della giubba.

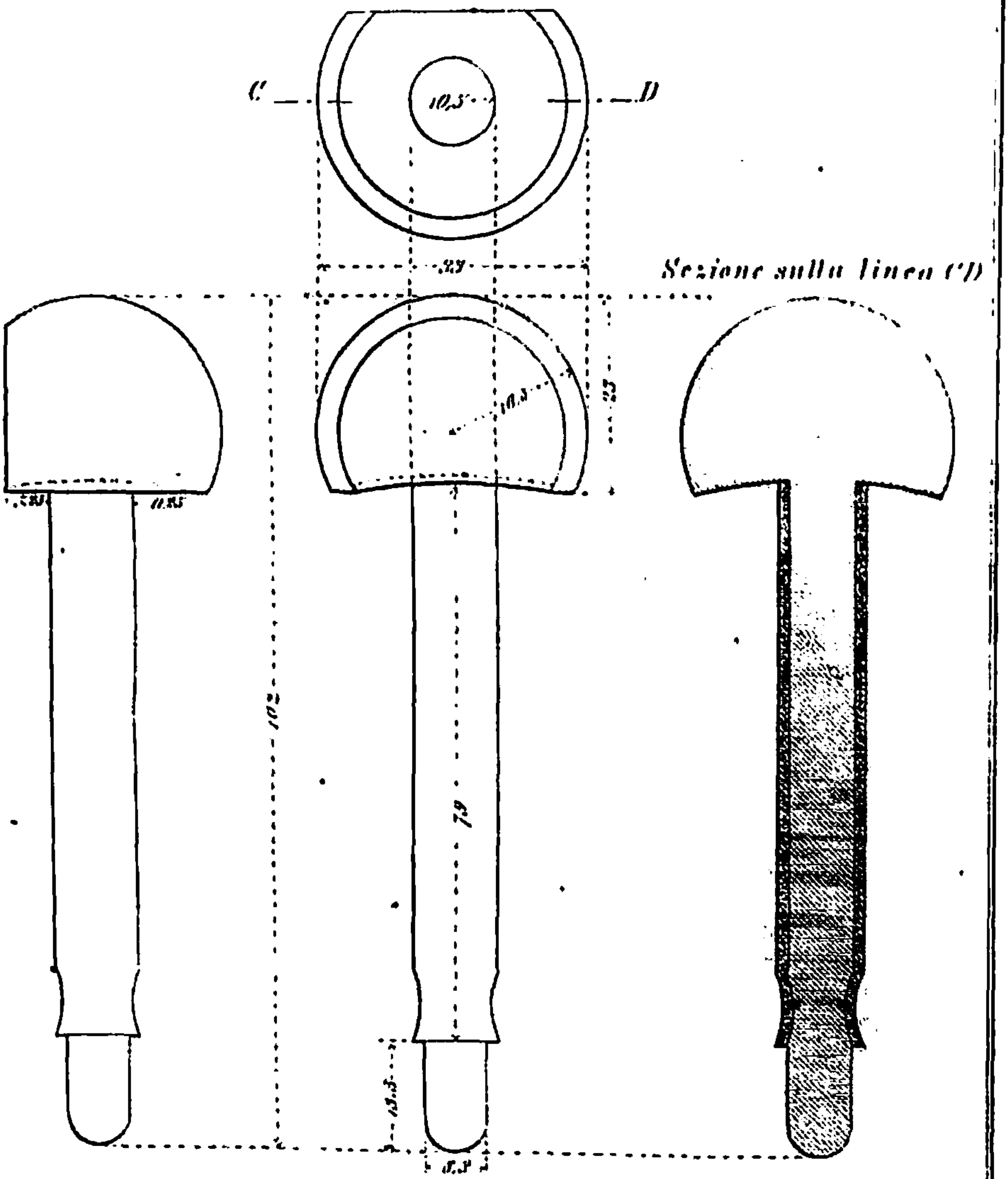
Il gancio d'acciaio liscio e ripiegato superiormente in una linguetta, la quale attraversa il pendaglio ed entra, come in una guaina, fra la striscia interna e la sua fodera, affine di evitare le oscillazioni.

Per guarentire i pantaloni dagli effetti dello sfregamento, dietro il pendaglio di fianco vi è una striscia di cuoio nero verniciato, cucita, superiormente, alla coreggia sotto l'anello, ed inferiormente munita di un passante entro cui scorre il pendaglio.

5° Nella grande uniforme i due pendagli ora descritti sono sostituiti da altri due pendagli d'uguale foggia e d'uguali dimensioni e cogli stessi finimenti, salvochè il disopra di ciascuno è ricoperto di un galloncino d'argento o d'oro bipartito in lunghezza da una striscia (larga 1 millimetro) di seta turchina, e largo 16 millimetri, per modo che dall'una all'altra banda del pendaglio sieno visibili i due orli del cuoio nero verniciato.

6° Il cinturino va interamente portato sotto la giubba; uno dei pendagli deve scendere sul fianco sinistro; l'altro in direzione della metà del dorso. *Il Ministro* — RICOTTI.

Tracciolo di nuovo modello



Grandezza naturale

Roma Lit. Rollet

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 18 luglio **Parte 1.**

LUGLIO 14. — Modificazione alla copertura del chepi e colbacco da truppa, *pag.* 203.
» 15. — Riduzione dei turaccioli di fucili modello 1870, *pag.* 203.
» 15. — Corso speciale di contabilità pei sott'ufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma, *pag.* 204.
» 16. — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 205.

Atto N. **154.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 93). — **Modificazione alla copertura del chepi e colbacco da truppa.** — 14 luglio.

Affinchè la copertura da chepi e da colbacco di cui l'*Atto* N. 8 del corrente anno e l'*Atto* N. 186 del 1872 possa mettersi e togliere senza muovere la nappina, lo spacco pel passaggio della nappina sarà portato alla larghezza di 65 millimetri.

Tale modificazione non cambia il prezzo di dette coperture.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **155.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 6). — **Riduzione dei turaccioli di fucili mod. 1870** (*con tavola annessa*). — 15 luglio.

Ad evitare inconvenienti a cui in certi casi, sebbene assai rari, potrebbe dar luogo l'uso del turacciolo stato adottato pei fucili mod. 1870, il Ministero ha stabilito di sostituire al medesimo un altro turacciolo della forma fin qui ordinariamente usata, e quale è rappresentato nell'annesso disegno.

A datare dal 1° agosto prossimo i magazzini di artiglieria non distribuiranno che turaccioli del nuovo modello.

I consigli amministrativi dei corpi ed istituti militari ai quali furono distribuiti fucili mod. 1870, provvederanno fin d'ora perchè dal capo armaiuolo siano ridotti gli attuali turaccioli al nuovo modello, facendo sopportare la spesa per la riduzione alla massa generale uomini.

Nella riduzione si osserveranno le seguenti norme:

Togliere il rivestimento di lamiera d'ottone che copre la testa del turacciolo e con lima e scalpello ridurre la testa alla grossezza dell'asta, dandole forma leggermente conica.

Preparare la capocchia di noce tornita del nuovo modello con un buco centrale di dimensioni corrispondenti a quelle della parte conica dell'asta: spalmare con colla forte la stessa parte conica e introdurla nel buco della capocchia: battere quindi con un mazzuolo sulla parte opposta dell'asta.

Colorire la capocchia con vernice copale di lacca e cinabro.

Il prezzo da retribuirsi ai capi armaiuoli per trasformare il turacciolo, provvedendo la capocchia tornita, la colla e la vernice è di L. 0,07 per ogni turacciolo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **156** — CORSI D'ISTRUZIONE AI SOTTUFFICIALI (Nota N. 1) — **Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma.** — 15 luglio.

1° L'esperienza avendo dimostrato che il corso di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro non si può convenientemente compiere nel periodo di 9 mesi, come era stato stabilito dalla Circolare N. 86 del 10 luglio 1872, il Ministero della guerra ha stabilito che d'ora avanti detta istruzione si compia in due anni di corso, ciascuno della durata da 8 a 10 mesi.

2° Al 1° anno di detto corso saranno ammessi i sottufficiali che verranno designati dal Ministero della guerra in seguito ad esame di concorso che avrà luogo giusta le norme da stabilirsi annualmente.

3° Al 2° anno saranno ammessi i sottufficiali già allievi di detto corso che abbiano felicemente superati gli esami finali prescritti pel 1° anno.

4° Il riparto delle materie d'insegnamento nei due anni di corso, i programmi secondo i quali queste materie devono essere sviluppate e le norme da seguirsi per gli esami finali, sia del 1° come del 2° corso, saranno fissati da questo Ministero e comunicati al Comando della scuola centrale di tiro.

5° I candidati per conseguire il passaggio al 2° anno, e l'idoneità alla promozione ad ufficiale contabile, devono ottenere l'idoneità in ogni singolo esame.

6° A stabilire la classificazione finale degli allievi concorrono:

a) il punto annuale ottenuto in ogni materia d'insegnamento, tenendo conto del coefficiente d'importanza fissato per ciascuna materia;

b) il punto di condotta, tenendo conto del coefficiente d'importanza stabilito per la condotta;

c) il punto di merito ottenuto in ogni singolo esame, tenendo conto del coefficiente d'importanza fissato per ogni materia di esame;

d) d'anzianità di grado a sottufficiale ragguagliato a 0,0275 per ogni mese di grado.

7° I candidati che non risultassero idonei sì nell'esame di

passaggio dal 1° al 2° anno di corso, sì nell'esame finale, non potranno ripetere il corso. È loro concesso soltanto di ripetere l'esame o gli esami in cui saranno stati deficienti, quando il punto complessivo ottenuto in tutte le materie di esame superi i $^3/_5$ del massimo.

8° Coloro che non ottenessero l'idoneità agli esami di ripetizione, dovranno cessare di far parte del corso di contabilità.

9° Durante il corso di contabilità, sebbene i sottufficiali allievi rimangano effettivi alla scuola centrale di tiro costituiti in una compagnia, tuttavia continueranno a vestire l'uniforme dell'arma e del corpo da cui provengono ed a percepire le competenze loro spettanti all'atto dell'ammissione.

10° I sottufficiali allievi, che durante il corso dessero ripetuto prove d'inattitudine o tenessero condotta riprovevole, sulla proposta del comandante la scuola centrale di tiro fatta al Ministero della guerra, saranno rimandati dal corso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **157**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 34). — **Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi.** — 16 luglio.

I sottodescritti oggetti i quali vennero tolti dalla 1ª categoria del modello d'inventario pei servizi amministrativi dovranno prender posto alla categoria e numero a ciascuno di essi rispettivamente indicati.

Numero d'ordine categorico	Categoria	NOMENCLATURA DELLE MATERIE ED OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare	
		MODELLO REGOLAMENTARE			
		Attendamento			
159	2ª	BASTONI per teli da tenda	N°	»	66
549	»	CAMICIOTTI da ranciere	»	6	62
		Caserme.			
54	3ª	CAPPOTTI per scolta	»	25	50

Stante l'avvenuto cambiamento nel prezzo del camiciotto per ranciere, l'opificio meccanico militare spedirà un nuovo campione ai singoli corpi e distretti.

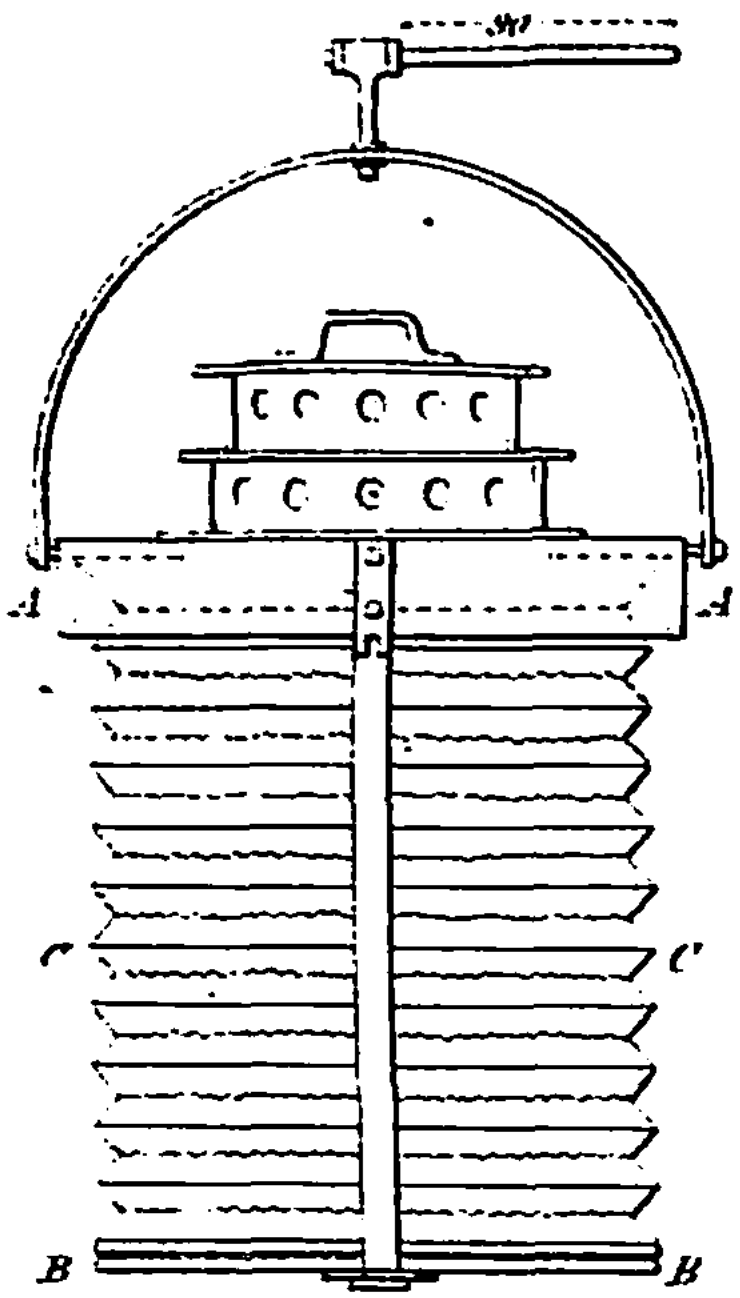
Inoltre si avverte che la tromba per fanteria e bersaglieri adottata con gli *Atti* N. 20 e 117, parte 1ª del *Giornale Militare* del 1872, dovrà prendere sul modello d'inventario predetto il N. 35 della 2ª categoria, sotto la denominazione *Trombe per fanteria e bersaglieri*, con l'indicazione del relativo prezzo in L. 9,40, e quella di modello abolito prenderà posto alla stessa categoria, modello vario, sotto il N. 356.

Il Ministro — RICOTTI.

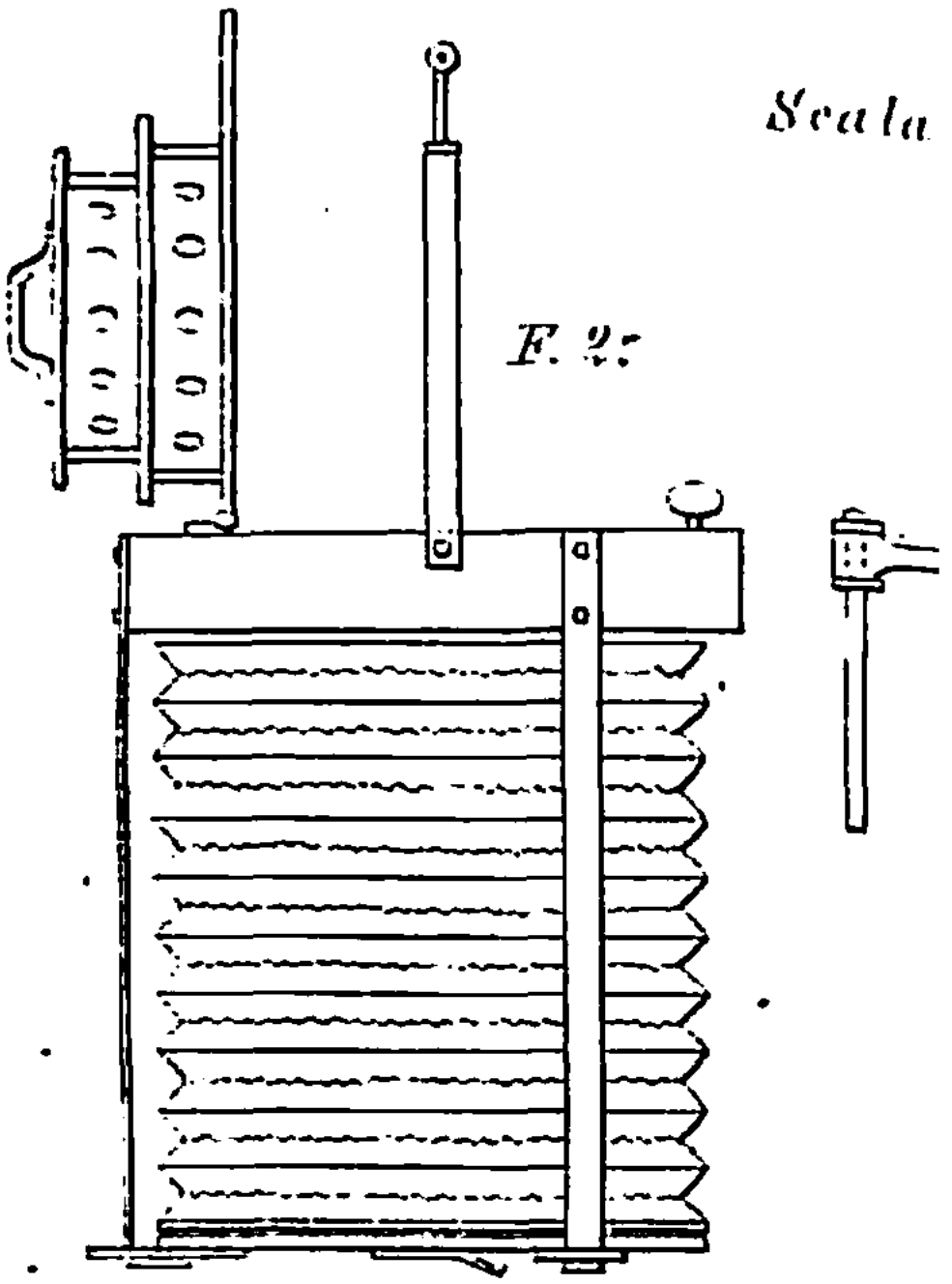
LANTERNA

Scala

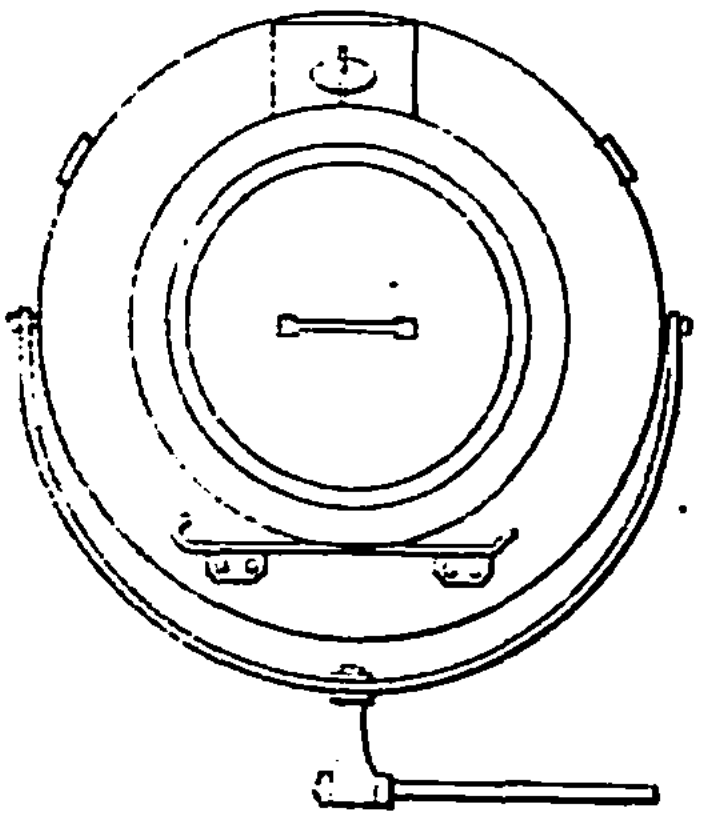
F. 1.



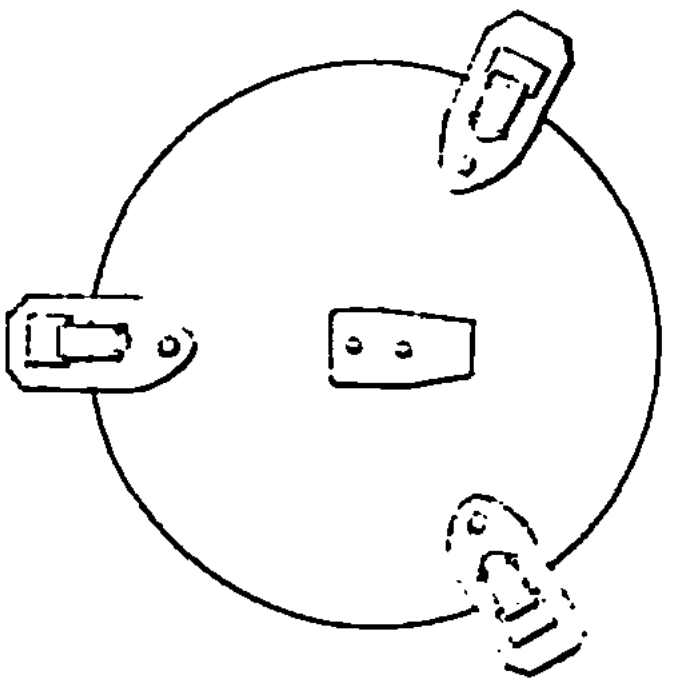
F. 2.



F. 6.



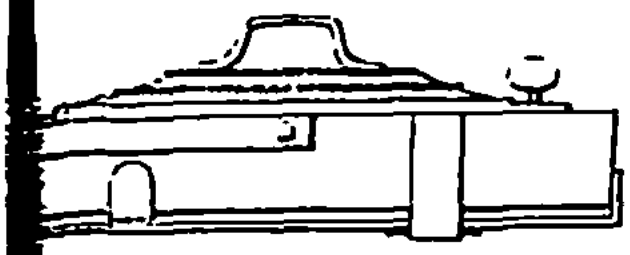
F. 7.



La figura 4. è in scala di 1a 10

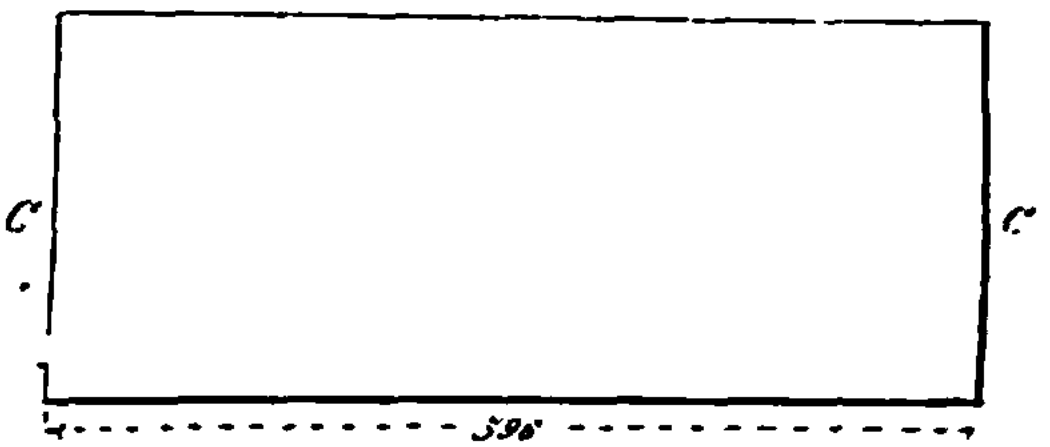
ER CAMPAGNA

F. 3:

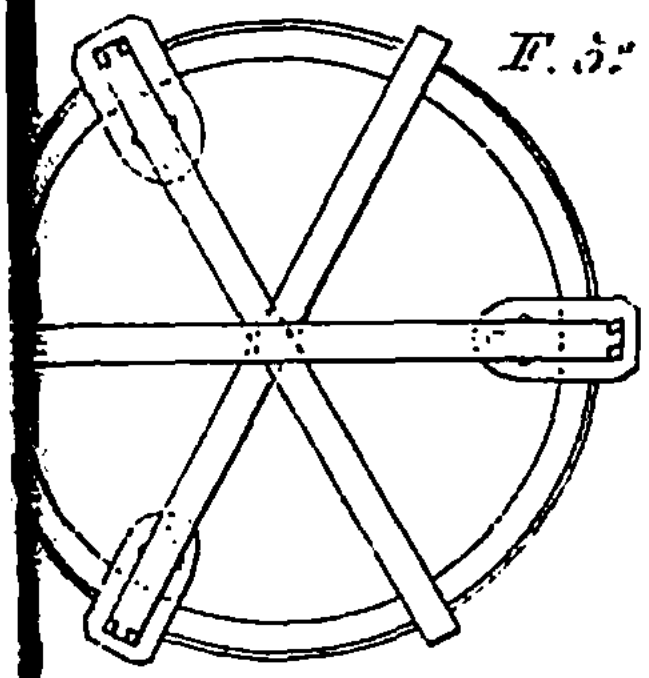


F. 4:

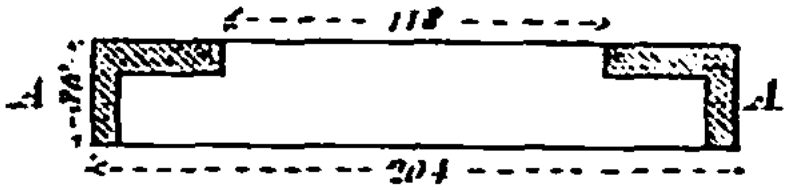
Sviluppo della tela



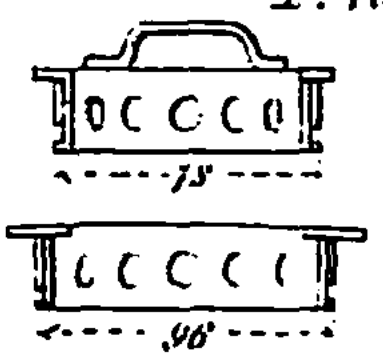
F. 5:



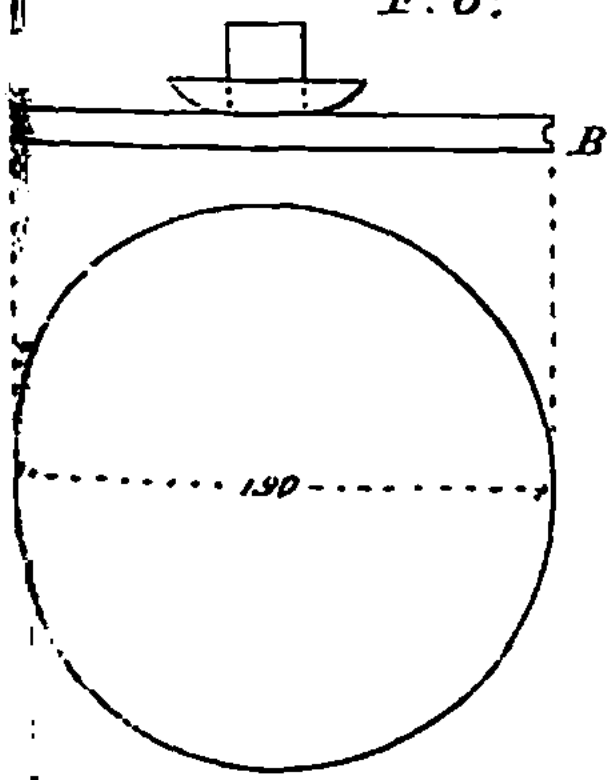
F. 9:



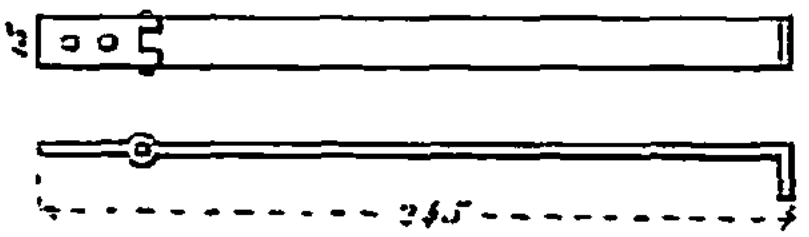
F. 10:



F. 8:



F. 11:



F. 12:



Roma. Lit. Rollo

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 25 luglio Parte I.

LUGLIO 20. — Lanterna da campagna per le truppe a piedi. *pag.* 207
» 21. — Adozione dello stivale per unica calzatura della truppa di cavalleria, *pag.* 207
» 22. — Varianti ed aggiunte al regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia, *pag* 208.
» 23. — Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'errata-corrige all'istruzione per la matricola, *pag.* 210.

Atto N. **158.** — ACCAMPAMENTO (Nota N. 1). — **Lanterna da campagna per le truppe a piedi.** — 20 luglio.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di lanterna da campagna per le truppe a piedi.

La forma e le dimensioni di tale lanterna come delle varie sue parti si rilevano dall'unito disegno.

Questa lanterna avrà il prezzo di lire 4, e sul modello degli inventari prenderà il n° 29 della 2ª categoria, modello regolamentare, trasportando al n° 537 del modello vario della stessa categoria i lanternini di cui viene in conseguenza abolito il campione.

L'opificio meccanico militare è incaricato di spedire ai distretti ed ai corpi che fanno uso di questo oggetto, il relativo campione.

La nuova lanterna non sarà posta in distribuzione sino a tanto che esistano nei magazzini dei corpi e dei distretti i lanternini ora in uso. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **159.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 94). — **Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria.** — 21 luglio.

È soppresso per la truppa di cavalleria l'uso dello stivalino e mantenuto esclusivamente quello dello stivale del vigente modello, in ragione di *due paia* per uomo sul piede di pace, e di *un paia* sul piede di guerra.

All'atto della mobilizzazione il paio di stivali che calzerà il soldato dovrà essere o nuovo od in perfettissimo stato.

Il secondo paio di stivali non sarà distribuito agli individui se non quando siano esauriti gli stivalini attualmente esistenti in magazzino. *Il Ministro* — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 157, pag. 206, ultima linea, dove è detto « *sotto il N. 556*, leggasi: *sotto il N. 556.*

N. **160.** — FERROVIE (Nota N. 10). — **Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia.** — 22 luglio

Al § 11, terza linea, dopo le parole: « verrà applicato un » si aggiunga: « bollo a secco particolare del Ministero ed un ».

Al § 19 viene sostituito il seguente:

« Ogniqualvolta un ufficiale in aspettativa cambi di domi-
« cilio, il comandante del distretto che ne tiene in deposito
« il libretto, lo trasmetterà al comando del distretto nella cui
« giurisdizione l'ufficiale ha fissato il nuovo domicilio ».

Al § 22 in fine del 1° comma viene aggiunto:

« I militari di 2ª categoria, i carabinieri, i sottufficiali con-
« gedati, gli allievi topografi diretti in campagna geodetica
« o di ritorno, e tutti quelli che, essendo ascritti alle milizie,
« non sono provvisti di uniforme ».

Al § 32 è sostituito il seguente:

« Per ottenere la spedizione dei bagagli ai prezzi stabiliti
« dall'art. 2°, gli ufficiali dovranno presentare agli uffici delle
« ferrovie, a seconda dei casi, i documenti di cui appresso, cioè:

« Se si tratta del trasporto del peso minimo del bagaglio
« (nelle circostanze di viaggi per licenza o per trasporto) lo
« scontrino modello A annesso al libretto.

« Se si tratta del trasporto del peso massimo stabilito
« dalla tabella che fa seguito al § 29 (nelle circostanze di
« traslocazioni) la dichiarazione conforme all'annesso mo-
« dello D ».

« Al § 33, dopo la parola: « dichiarazione » si aggiunga:
« o gli scontrini ».

All'articolo 10 (§§ 40, 41, 42 e 43) è sostituito il seguente:

« *Treni nei quali i militari possono viaggiare a prezzo ridotto.*

« § 40. Gli ufficiali in viaggio per servizio e per conto loro
« particolare potranno servirsi indistintamente dei treni or-
« dinari o dei treni diretti col semplice pagamento dei prezzi
« fissati dall'art. 2°, semprechè il percorso a compiersi sia
« di 50 chilometri almeno.

« § 41. Quando la distanza a percorrersi non raggiunga i
« 50 chilometri, gli ufficiali non potranno servirsi dei treni
« diretti, a meno che non paghino la tassa dovuta per un
« percorso di 50 chilometri in base alla tariffa militare, op-
« pure si muniscano di biglietto a tariffa ordinaria.

« § 42. Per massima gli ufficiali viaggianti per qualsiasi

« motivo non sono ammessi a prezzo ridotto nei treni com-
« posti di sole vetture di 1ª classe. Vi saranno però ammessi
« nei seguenti casi, cioè:

« *a*) Quando le società, mediante pubblici avvisi, facciano
« facoltà di viaggiare in tali treni ai passeggieri muniti di
« biglietti di andata e ritorno;

« *b*) Quando le società ammettano nei treni stessi im-
« piegati viaggianti col ribasso del 50 per 0/0 sulle tariffe
« ordinarie, locchè sarà dal Ministero notificato con apposito
« avviso.

« § 43. Nel caso *a*) di cui al paragrafo precedente, pren-
« deranno posto nei treni in parola col semplice pagamento
« delle tariffe militari, ma sempre subordinatamente all'ob-
« bligo di fare un percorso di 50 chilometri almeno, o di
« pagare la tassa corrispondente al percorso stesso.

« Nel secondo caso dovranno pagare la tassa di trasporto
« che pagano gli impiegati delle varie amministrazioni, vale
« a dire, godranno soltanto del ribasso del 50 per 0/0 sulle
« tariffe ordinarie ».

Al § 64 sono soppresse le parole: « il padre, la madre, i
« fratelli e le sorelle conviventi col militare, assimilato ed
« impiegato ».

E viene aggiunto il seguente alinea:

« Perchè però le persone di servizio possano aver diritto
« a viaggiare col ribasso come sopra stabilito, è indispen-
« sabile che muovano con qualche membro della famiglia,
« od in accompagnamento di cavalli dell'ufficiale ».

Al § 69 viene aggiunto l'alinea seguente:

« Si dichiara che rimangono esclusi dal computo nel nu-
« mero dei membri della famiglia, per il trasporto del ba-
« gaglio, i fanciulli di età inferiore ai tre anni, pei quali non
« si paga somma alcuna a titolo di tassa per il trasporto
« personale; e che a quelli dai tre ai sette, per i quali si
« paga solamente la metà del biglietto, non potranno essere
« assegnati in trasporto, a prezzo ridotto, che 25 chilo-
« grammi ».

Alle avvertenze in calce alla pagina 10 del Regolamento (edizione separata) è aggiunta la seguente:

« Oltre al quantitativo di bagaglio assegnato dalla tabella
« di cui avanti, gli ufficiali del corpo di stato maggiore che
« si recano in campagna geodetica o ne ritornano, avranno
« diritto a far trasportare gli strumenti che portano seco ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **161**. — MATRICOLA (Nota N. 10). — **Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'*errata-corrige* all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa.** — 23 luglio.

Il Ministero crede opportuno di pubblicare l'*errata-corrige* all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, già stampata a parte e comunicata ai corpi, introducendovi alcune aggiunte e modificazioni, come risulta dalla presente ristampa.

Pag. 11. Dopo il § 23 aggiungasi il seguente capoverso:

« Pei militari riavuti da altri reggimenti, da compagnie di disciplina, dalla reclusione militare, ecc., sarà sufficiente assegnare loro un nuovo numero di matricola, senza che occorra la rinnovazione dei fogli matricolari ».

» 14, 4ª linea: dopo *allevamento cavalli* aggiungasi e *deposito cavalli stalloni.*

» 14. Dopo la 6ª linea *aggiungasi* il seguente capoverso:

« Degli ufficiali non ascritti ad alcun corpo».

» 15, § 32: si sopprima: e *dell'istituto topografico militare.*

» 17, § 41: invece del *direttore*, leggasi: *del capo reparto.*

» 22, § 61: ultima linea: invece di o, leggasi: e *delle copie autentiche.*

» 23, § 65: al 1° capoverso si sostituisca il seguente:

« I comandanti di distretto in cui vengono incorporati gli uomini di 1ª categoria d'ogni classe di leva, li inscrivono sul ruolo, modello 17, per *ordine di mandamento* ed in volumi distinti per classe, sotto però una serie annuale di numero d'ordine per ciascuna classe, il quale tiene luogo di numero di matricola: ove poi *qualche mandamento* dovesse passare sotto la giurisdizione di altro distretto, se ne dovrà fare lo stralcio da trasmettersi al distretto ricevente, il quale ne comprenderà gli uomini sui ruoli delle classi rispettive, e, se il distretto è di nuova formazione, stabilirà una nuova numerazione per l'intera classe ».

» 23, § 71, 2ª linea: leggasi *riscontra*, invece di: *forma le schede.*

» 29, § 92, 2ª linea: si sopprima: *ed ai comandanti dei reali carabinieri.*

Pag. 67, 2ª linea: invece di § 46, leggasi: § 48.
» 81, Avvertenze, capoverso A: si sopprima: *compresi i trasferti dalla 1ª alla 2ª categoria.*
» 97. La formola del giuramento deve essere la stessa prescritta al § 1° del Regolamento di disciplina e non è più richiesta la firma dell'ecclesiastico.
» 124, si sopprima l'avvertenza in calce alla pagina.
» 135, Avvertenze, § 2°, 3ª linea: invece di *tal numero*, leggasi: *di talun numero.*
» 147, 2ª linea: invece di § 75, leggasi: § 72.
» 151, Avvertenze: § 2°, si sopprima: *ai comandanti locali dei carabinieri reali ed*
» 153, 2ª linea: invece di § 27, leggasi: § 127. — Avvertenze, § 4, ultima linea: invece di *art.* 25 leggasi: § 127.
» 160, casella 13: invece di *stabilisce*, leggasi: *riscontra.*
» 180, art. 19, aggiungere la formola seguente:
« Ammesso a proseguire il servizio sotto le armi in seguito a disposizione ministeriale del.... N... divisione... sezione... col contemporaneo passaggio alla categoria permanente come da *Atto* del..... il..... (ossivero) per compiervi la rispettiva ferma ».
» 182, art. 27: si sopprima l'indicazione in margine « *capo musica*, ecc. ».
» 183, penultima linea: invece di *anni* 11, leggasi: *anni* 12.
» 187, art. 41, 1ª formola: si sopprima: (*soldato o cannoniere*).
» 188, art. 41: dopo la penultima formola s'aggiunga la seguente per le affrancazioni ordinarie: « Affrancatosi dalla 1ª, fu assegnato alla 2ª categoria e mandato in congedo illimitato (*e se l'affrancazione succede in un corpo*) col contemporaneo passaggio nel distretto militare..... il ....
» 188, ultima formola dell'art. 41: *tale ammesso al riassento per la ferma*, leggasi invece: *tale ammesso a nuova ferma.*
» 188. All'art. 41 si aggiungano le tre formole seguenti:
« Tale nel distretto militare di.... essendo trasferto dalla 1ª alla 2ª categoria del contingente in seguito (indicare se per dispo-

sizione ministeriale o per lettera del comandante di distretto) il....

« Chiamato sotto le armi perchè trasferto dalla 2ª alla 1ª categoria in seguito alle operazioni di leva, e giunto il.... »

« Tale nel (reggimento o distretto) in seguito a rassegna di *rimando* passata a..... e successive determinazioni in data del..... conservando la ferma temporanea (o permanente) ovvero *assumendo la ferma di anni 12* (per i provenienti dall'arma di cavalleria) il..... »

Pag. 188, art. 42: dopo la 2ª formola aggiungasi la seguente:

« Retrocesso soldato in seguito a deliberazione del consiglio di disciplina del..... e trasferto nel reggimento..... in seguito a (indicare la disposizione) ».

» 189, art. 43: dopo la 5ª formola aggiungere la seguente:

« Congedato il..... per aver surrogato in persona di suo fratello, descritto al N..... di matricola, come da..... (indicare la determinazione) ».

» 190, art. 43: alla 3ª formola aggiungere: oppure *col condono del debito di massa.*

» 203, È fatta la seguente variante intorno ai luoghi in cui sono depositati i sotto indicati ruoli:

Ruoli dell'esercito sardo, dei cacciatori delle alpi, ecc. Ruoli dell'esercito toscano, e delle truppe lucchesi.	Ministero della guerra (segretariato generale.)

Nel corso dell'Istruzione ove è scritto luogotenente e luogotenente colonnello leggere *tenente* e *tenente colonnello*.

Si avverte pure che sono abolite le denominazioni speciali di *bersagliere, cannoniere, zappatore* (del genio) *granatiere*, ecc., dovendo tutti essere compresi sotto la denominazione generica di *soldato.*

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 1° agosto **Parte 1.**

LUGLIO 26. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve, *pag.* 213.
» 27. — Variante al regolamento in data 1° dicembre 1870, *pag.* 218
» 28. — Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e del corpo di stato maggiore, *pag.* 214.
» 29. — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine, *pag.* 214.
» 30. — Circa le formole di variazioni annesse all'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, *pag.* 214.
AGOSTO 1° — 2ª edizione del nuovo Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 215.

Atto N. **162.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 54). — **Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve.** — 26 luglio.

Il § 23 dell'*Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi* (Nota B del Regolamento di contabilità del 1° dicembre 1870) va modificato sostituendo alle parole: *verde per le cartucce a polvere (da salve)*, le seguenti: *verde per le cartucce da salve di vecchio modello (con anello d'arresto al fondo del bossolo); turchino per le cartucce da salve di nuovo modello (con contro-bossolo).* *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **163.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 55). — **Variante al Regolamento in data 1° dicem. 1870** — 27 luglio.

Il Ministero determina che all'attuale § 127 del Regolamento 1° dicembre 1870 venga fatta la seguente aggiunta:

« Quando per la troppa lontananza o per la tenue quantità « delle robe che devono ricevere o per qualsiasi altro motivo « di servizio i corpi o distretti non possano delegare un'uf- « ficiale pel ricevimento degli oggetti e delle stoffe onde sopra « è parola, si rivolgeranno al comando del distretto che ha sede

ERRATA-CORRIGE.

Disposa 23ª, *Atto* n. 160, pag. 208, linea 21ª, ove dice: (nelle circostanze di viaggi per licenza o per trasporto), *leggasi*: o per trasferta.

1ª categoria del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi

Pag. 2. Al n. 24 d'ordine, a vece di *L. 1 65*, leggasi: *L 1 55.*
» 3-4. Ai n. 70, 71 e 72 d'ordine, a vece di *L. 0 29*, leggasi: *L 0 029.*
» 9. Al n. 215 d'ordine, si sopprimono le parole: *con fibbia.*
» 10. Al n. 221 d'ordine, a vece di *L. 1 50*, leggasi: *L. 1 30.*

« dove trovasi il magazzino distributore, acciò voglia delegare
« invece dell'ufficiale del corpo o distretto richiedente un'uf-
« ficiale suo dipendente, il quale avrà le stesse responsabilità
« stabilite dal secondo comma del presente paragrafo ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **164**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 95). — **Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e del corpo di stato maggiore.** — 28 luglio.

In analogia a quanto venne disposto con l'*Atto* N. 145, in data 3 luglio scorso, pel campione di sciabola da ufficiale di fanteria, il Ministero ha disposto che anche il comando generale del corpo di stato maggiore e ciascun reggimento di artiglieria e di bersaglieri, come pure il comando del corpo zappatori del genio, siano provvisti del campione di sciabola in uso per gli ufficiali di dette armi.

I campioni di sciabola da spedirsi a detti corpi a cura dell'Opificio meccanico militare, saranno quelli qui appresso indicati:

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, quello stabilito dalla tavola 23 dell'Istruzione 31 agosto 1864.

Per gli ufficiali di artiglieria e del genio, quella stabilita dalla tavola, 29 dell'Istruzione 31 agosto 1864.

Per gli ufficiali dei bersaglieri, è quale risulta dalla tavola 2ª dell'Istruzione 1° dicembre 1863.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **165**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 96). — **Scarpe per la truppa delle compagnie alpine**. — 29 luglio.

Il Ministero, mentre conferma anche per la truppa delle compagnie alpine l'uso delle scarpe approvate con l'*Atto* N. 158, del 23 luglio 1872, determina che a cura delle compagnie alpine stesse siano applicate a dette scarpe quel numero e specie di bollette di ferro, secondo si costuma in ogni singola località a meglio praticare i sentieri alpestri.

La spesa di tali bollette sarà addebitata alla massa degli individui.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **166**. — MATRICOLA (Nota N. 11). — **Circa le formole di variazioni annesse all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa.** — 30 luglio.

Nella istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, approvata con *Atto* N. 268, del 21 novembre 1872, alcune for-

mole di variazione contengono le diciture *come da dispaccio ministeriale ecc.*, *come da disposizione ministeriale ecc.* Tale dicitura deve intendersi come indicazione generica della *disposizione*, *lettera* o *dispaccio*, in virtù di cui si eseguiscono le variazioni, restando bene inteso che in ciascuna di esse variazioni deve essere indicata, la disposizione dell'autorità militare che ha motivato la variazione, sia dessa il Ministero od altra autorità autorizzata a prescriverla.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **167**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 35). — **Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria — 2ª edizione.** — 1° agosto.

Essendo stata esaurita la 1ª edizione del *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria* di cui l'*Atto* 216 del 1872, ne viene ora pubblicata una 2ª edizione, riveduta e corretta e contenente alcune lievi modificazioni derivanti essenzialmente da disposizioni emanate posteriormente alla prima pubblicazione di esso Regolamento. Tali correzioni e modificazioni saranno pubblicate per estratto in una dispensa del *Giornale Militare*, per norma di coloro che posseggono la 1ª edizione, che potrà loro tuttora servire.

I comandi e corpi, cui occorrano, sia per uso di ufficio, sia per i loro dipendenti, copie della 2ª edizione del Regolamento in discorso, ne faranno richiesta a questo Ministero, conforme è stabilito dall'*Atto* N. 99 del 1872. L'importo delle copie ricevute sarà pagato all'editore del *Giornale Militare* in Roma.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 sopraccitato.

Il prezzo di vendita per i 3 tomi della 2ª edizione è quello stesso della 1ª edizione, cioè complessivamente L. 2, 30 per le copie richieste al Ministero e L. 2, 50 per quelle richieste ai distretti o all'editore. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 15 agosto **Parte 1.**

LUGLIO 11. — Regio decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853, *pag.* 217.

AGOSTO 9. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri, *pag.* 218.

» 9. — Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie di artiglieria, *pag.* 219.

» 10. — Variante al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria, *pag.* 219.

Atto N. **168.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 29). — **Regio decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853.** — Atti del Governo nº 1498 (serie 2ª) *Gazzetta ufficiale* nº 208, del 29 luglio 1873. — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge del 2 volgente mese, nº 1408, con la quale è stata autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1853;

Visto l'articolo 1º della legge 7 luglio 1866, nº 3062, e l'articolo 3º della legge 19 luglio 1871, nº 349;

Visto il Nostro decreto del 19 luglio 1871, nº 370, col quale venne fissato il prezzo massimo della tassa d'affrancazione dal servizio di 1ª categoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 è stabilito in lire duemilacinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. **169**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 97). — **Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri**. — 2 agosto.

Onde agevolare ai distretti militari l'acquisto delle stelle in panno pei berretti con visiera, e metterli così in grado di esserne sempre provveduti con lieve spesa, il Ministero è venuto nella determinazione di approvare altri campioni di tale oggetto per la fanteria non eccettuati i granatieri e per gli uomini dei distretti (compresi quelli della milizia provinciale) e delle compagnie infermieri.

Questi nuovi campioni non differiscono da quelli approvati con l'*Atto* N. 233 del 20 novembre 1872, tabella *A*, che nell'avere il disco, ov'è impresso il numero, staccato dalla stella.

La quantità di stelle da tenersi perennemente in fondo di magazzino dovrà essere pari alla dotazione di berretti fissata dal Ministero.

Il quantitativo dei dischi invece, dovrà essere superiore a detta dotazione, e nelle seguenti proporzioni:

a) Tanti coi numeri dei rispettivi corpi, quanti sono gli uomini delle classi di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente:

b) Tanti coi numeri dei rispettivi corpi, per gli uomini delle classi di 1ª categoria pure in congedo illimitato ed appartenenti alle compagnie permanenti dei distretti e delle milizie provinciali dei distretti stessi;

c) Tanti coi numeri dei rispettivi corpi per gli uomini delle classi di 2ª categoria assegnati alla milizia provinciale dei distretti:

d) Tante serie dei numeri dall'1 al 78 e dei 2 reggimenti granatieri, corrispondenti, pel quantitativo di ciascuna serie, alla metà degli uomini delle classi di 2ª categoria (attualmente quelle del 1849-1850-1851-1852) da assegnarsi come complemento all'esercito permanente.

Il prezzo di queste stelle rimane qual è attualmente in centesimi 20, divisibile però come segue:

Stella senza disco	L. 0,15
Disco	» 0,05
	L. 0,20

Sulla 1ª categoria del modello d'inventario del materiale pei servizi amministrativi queste stelle e questi dischi prenderanno i seguenti numeri:

N. 209 stella senza disco in panno rosso per berretto da granatieri.
» 300 id. per berretto da fanteria.
» 301 id. id. dei distretti.
» 302 id. id. da infermieri.
» 303 disco di stella in panno per berretti da granatieri.
» 304 id. id. id. da fanteria.
» 305 id. id. id. dei distretti.
» 306 id. id. id. da infermieri.

Per l'attaccatura del disco sulla stella che può essere eseguita dal soldato non occorre veruna spesa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **170.** — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 24). — **Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie di artiglieria.** — 2 agosto.

Siccome nella bardatura ora usata dalla cavalleria e dalla artiglieria non si può convenientemente collocare la gavetta del modello prescritto dall'*Atto* N. 124 del 1872, il Ministero ha determinato che alla truppa di cavalleria e delle batterie d'artiglieria fintantochè farà uso della bardatura attuale, siano distribuite gavette di latta di antico modello.

Per attuare siffatta determinazione le singole amministrazioni dei reggimenti di cavalleria e d'artiglieria sono autorizzate a provvedersi direttamente dal commercio il quantitativo di gavette di antico modello che potrà loro abbisognare.

Tali gavette riprenderanno il prezzo di L. 0,85, e sul modello d'inventario prima categoria modello regolamentare verranno inscritte al n° 298. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **171.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 36). — **Variante al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria.** — 10 agosto.

Essendosi verificato che le dimensioni della scatola da unguento da piedi di cavallo per fucine da cavalleria (vedasi avvertenze all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, pag. 9) impediscono un regolare collocamento delle due torce a vento da campagna nel cassettino di detta fucina, il Ministero determina che siano apportate le sottonotate varianti tanto nell'Istruzione del caricamento della fucina da cavalleria ed indice rispettivo (pag. 11 e 15), pubblicata in seguito all'*Atto* 37-82, *Gior-*

nale militare 1872, quanto al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito (pag. 129 e 134).

Cassettino.

Si sopprima: 2 — Torce a vento da campagna; *e si sostituisca:* 4 — Torce a vento da montagna.

Indice.

Si sopprima: 285 — Torce a vento da campagna — 2; *e si sostituisca:* 286 — Torce a vento da montagna — 4.

Per il Ministro — GIBBONE.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 5 settembre **Parte 1.**

SETTEMBRE 3. — Errata-corrige al regolamento per le licenze allegato al regolamento di disciplina, *pag.* 221.

» 4. — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti, *pag.* 221.

» 4. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71, *pag.* 222.

» 4. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze, *pag.* 223.

» 5. — Errata-corrige alla prima edizione del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 224.

Atto N. **172** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 12) — **Errata-corrige al regolamento per le licenze (allegato al regolamento di disciplina)** — 3 settembre.

Nel titolo del § 7 si sopprima la parola VISITE.

N° 80 del regolamento per le licenze: riga 11ª, invece di *90 giorni*, leggasi: *180 giorni*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **173.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 37.) — **Aggiunta all'appendice con estratto del mod. per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti.** — 4 settembre.

Allo scopo di stabilire un modo uniforme nel contabilizzare i bossoli da cartucce per fucili e moschetti mod. 1870, già sparati, che dai corpi vengono versati alle direzioni d'artiglieria, questo Ministero determina che nell'appendice con estratto del mod. per gl'inventari del materiale d'artiglieria sia apportata la seguente aggiunta:

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	PREZZO regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
7	3bis	Bossoli da cartucce per fucili e moschetti mod. 1870, senza innesco	N.	0	060	

Sotto tale nomenclatura i corpi verseranno alle direzioni d'artiglieria i bossoli delle cartucce metalliche sparate, sieno dessi ancor suscettibili di riparazione e di essere ricaricati, oppure non più utilizzabili, e sieno o no muniti della cassula bruciata.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **174.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 38). — ***Aggiunte e Varianti*** **allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71.** — 4 settembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	QUANTITÀ per ogni capo armaiuolo di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
12	195bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti mod. 1870	N.	—	1	Aggiunta
	332bis	Sagome-staze del mirino e fermo di baionetta di moschetti mod. 1870	»	—	1	Variante

Il Ministro — RICOTTI.

N. **175.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 39) — ***Aggiunte e Varianti*** **all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria ed alle relative avvertenze.** — 4 settembre

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
3	14bis	Borse di tela da torce per carrette da battaglione .	N.	1	20	Aggiunta
»	15bis	Lanterne di tela per carrette da battaglione . .	»	6	00	Id.
8	92	False tirelle da finimenti.	»	2	55	Variante
»	93	*False tirelle da finimenti a petto con braca.* . .	»	2	35	Abolita
»	97	Finimenti a petto con braca per cavallo montato .	»	207	75	Variante
»	98	Finimenti a petto con braca per cavallo sottomano.	»	73	25	Id.
»	130	Tirelle con false tirelle da finimenti a petto con braca.	»	4	35	Id.
10	114	Caviglie assortite	Ch	0	90	Aggiunta
12	195bis	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti modello 1870	N.	4	00	Id.
»	332bis	Sagome-staze del mirino e fermo di baionetta di moschetti modello 1870	»	15	»	Variante
13	287	Casse d'armaiuolo per fucili modello 1870, vuote.	»	75	00	Aggiunta
»	288	Casse d'armaiuolo per fucili modello 1870 e fucili trasformati a retrocarica, vuote	»	75	00	Id.
»	289	Casse d'armaiuolo per fucili trasformati a retrocarica, vuote	»	75	00	Id.
»	2333	Gravine da zappatori di fanteria e di cavalleria. .	»	5	40	Variante
»	2334	Gravine da zappatori di fanteria e cavalleria senza manico	»	4	40	Id.
»	2351	Guaine di gravine da zappatori di cavalleria . .	»	9	40	Aggiunta
»	2352	Guaine di mannaresi da zappatori di cavalleria.	»	2	10	Id.
»	2337	Guaine di mannaresi da zappatori di fanteria. .	»	2	30	Variante
»	2353	Guaine di piccozze da zappatori di cavalleria. .	»	12	20	Aggiunta
»	2354	Guaine di segacci da zappatori di cavalleria . .	»	7	45	Id
»	2341	Manici di gravine da zappatori di fant e cavall.	»	1	00	Variante
»	2355	Manici di piccozze da zappatori di cavalleria. .	»	1	20	Aggiunta
»	2346	Parti di guaine di attrezzi da zappatori di fanteria e cavalleria.	»	—	—	Variante
»	2356	Piccozze da zappatori di cavalleria.	»	12	50	Aggiunta
»	2357	Piccozze da zappatori di cavalleria, senza manico.	»	11	30	Id.

Avvertenze. — Pagina 5ª. Nelle parti amovibili della carretta da battaglione, invece di: *4 archi di legno*, pongasi: *4 archi ed un bastone di legno.*

Pagina 7ª. Si aggiunga: *2333. Gravine da zappatori di fanteria. e di cavalleria.* — Non diferiscono che nella lunghezza del manico, quello da zappatori di fanteria essendo lungo mill. 900 e quello da cavalleria mill. 800.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 176. — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E D'EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 2) — ***Errata-corrige* alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria.** — 5 settembre.

A senso del prescritto dell'*Atto* n. 167, in data 1° agosto 1873, il Ministero crede opportuno di pubblicare l'*errata-corrige* al *Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria*, indicando le correzioni principali e le modificazioni fatte in occasione della pubblicazione della 2ª edizione di detto Regolamento.

Le aggiunte relative agli zappatori di cavalleria sono quelle già pubblicate coll'*Atto* n. 140, in data 14 giugno 1873.

Ove è detto: *Colonna di quattro*, sostituire: *Colonna per quattro.*

Nei comandi e nelle spiegazioni, meno che negli esercizi di ginnastica, sostituire: *positura* a *posizione.*

1° Tomo.

Pag. 63, linea 26: *I cavalieri disposti.... all'ultima parte del comando.....*, sostituire: *Essendo i cavalieri nella positura di spall-*SCIABL, *l'istruttore comanda:*

*Dalla destra cinque passi d'intervallo-*MARCHE. *Si eseguisce come è spiegato nell'istruzione della lancia al N. 218, avvertendo che i passi sono solo cinque invece di sette.*

*Com' a-*CAVALLO.

All'ultima parte del comando.....

» 73, linea 24: invece di: *Posizione per la carica-*CARICAT, leggasi: *Per la carica-*CARICAT.

» 73. Alle ultime due righe sostituire:

Volendo far prendere la positura di una sola riga si comanda:

*Per la carica, positura di 1ª (o 2ª) riga-*CARICAT.

Al comando ATTENTI *ciascuno riprende la positura di guardia; al comando* ALT *o a quello di spall-*SCIABL, *le sciabole si rimettono alla spalla.*

Pag. 83, linea 13: *All'a destr*-FRONT, sostituire: *Al destr*-FRONT.
» 84, » 5: invece di: *Si riunisce il piede sinistro al destro*, leggasi: *Si riunisce il piede destro al sinistro*.
» 84, » 17: invece di: *sulla destra serrate gl'intervalli*-MARCHE.... leggasi: *sulla destra (o sinistra)*-SERRATE. 224. *Al* MARCHE *tutti i cavalieri riuniscono il piede sinistro al destro.... Al comando* SERRATE *tutti i cavalieri riuniscono il piede destro al sinistro.....*
» 87, » ultima: aggiungere: *rimettendosi a portat*-LANC *appena l'istruttore è passato ad altro cavaliere, oppure al comando di* TRE.
» 95, » 1ª: invece di: *Dall'innanzi in guardia*, leggasi: *Dall'a destra in guardia*.
» 95, » 3: invece di: *si volta..... da quella parte*, leggasi: *Si vibra con vigoria una puntata da quella parte.....*
» 100, » 23: invece di: ..... *ad intervallo di 0m,03*, leggasi: *ad intervallo di 0m,05*.
» 103, » 25: ove dice: ..... *dei loro capifila stando a distanza stabilita*, sostituire: ..... *coi loro capifila, stando a distanza stabilita.*
FISSI.
Ciascuno rivolge la testa di fronte.
» 114, » 20: al *Girat*-DESTR, sostituire: *Girat destr* (o *sinistr*)—*A*-VANTI.
» 115, » 9 e 12: ove dice: *A sinistr* (o *destr*)-FRONT, sostituire: *Sinistr* (o *destr*)-FRONT.
» 122, » 1: al comando: *Per uno dalla testa a cinque passi-sfilate*-MARCHE, sostituire: *Per uno a cinque passi sfilate*-MARCHE.
» 123, » 10: al comando: *Plotoni in linea*-MARCHE, sostituire: *Plotoni avanti in linea*-MARCHE.
» 124, » 1: al comando: *Fianco destr* (o *sinistr*) *e testa di colonna a sinistr* (o *destr*)-MARCHE, sostituire: *Fianco destr* (o *sinistr*) *e per fila a sinistr* (o *destr*)-MARCHE.
» 144, » 10: e seg.: Invece di.... *linea spiegata a destra*, leggasi..... *linea spiegata avanti a destra*.

2° Tomo.

Pag. 22 e seg.: Ai numeri 462, 463, 464, 465, 466 sostituire:

Modo di arrotolare il pastrano, la giubba e i pantaloni di tela.

462. Si distende per terra il pastrano colla mantellina rivoltata; si dispongono le maniche parallele e ad un palmo lungo gli orli anteriori; indi si rimette la mantellina pel suo dritto in modo che lateralmente non oltrepassi il pastrano e non abbia pieghe nè in mezzo, nè sulle maniche; i lembi inferiori abbottonati si ripiegano in su fino al termine del taglio. Ciò fatto si incomincia ad arrotolarlo dal bavero, dando il primo giro a metà della sua larghezza affine di non torcerne le punte, e si prosegue in modo che l'involto riesca un po' piatto; si stringe quindi nel mezzo colla coreggia da pastrano.

Se il pastrano, così arrotolato, non deve porsi sulla sella, se ne ripiegano in su ed a giusta lunghezza le estremità del rotolo, e coll'altra coreggia si uniscono e si stringono per poterlo mettere a tracolla.

La giubba ed i pantaloni di tela formano un rotolo solo, lungo quanto la larghezza della giubba nel lembo inferiore e largo circa un palmo. Per fare questo rotolo si distende la giubba col rovescio in fuori, le maniche ripiegate in dentro; sopra di essa i pantaloni aperti e pure ripiegati in dentro tanto nella parte superiore quanto nella inferiore e in modo da non oltrepassare la giubba. Il rotolo s'incomincia dalla parte del bavero, e sarà fatto in modo da riescire piatto e della larghezza sopra indicata. Le estremità del rotolo potranno essere legate con un pezzo di cordicella.

Oggetti che devono essere riposti nella valigia e modo di collocarveli.

463. Nella valigia devono essere riposti i seguenti oggetti:

a) una camicia;

b) il libretto di deconto;

c) la borsa di pulizia;
d) il gomitolo di benda e filacce;
e) la cravatta da collo;
f) le due razioni di galetta nei rispettivi sacchetti;
g) le due razioni di carne in conserva.

Gli oggetti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono collocati dalla parte destra della valigia, gli oggetti alle lettere *f*), *g*), dalla parte sinistra.

La camicia non va arrotolata ma piegata per piatto con una larghezza uguale a quella della valigia, e della lunghezza di circa 25 centimetri; sopra la camicia si mette il libretto, la borsa di pulizia ed il gomitolo benda e filacce.

I due sacchetti con galette si dispongono uno accanto all'altro, e sopra ognuno di essi si mette una delle due scatole di carne in conserva.

La valigia così fatta si chiude allacciando la coreggiola e abbottonandola.

Oggetti che devono essere riposti nelle bisaccie di tela olona, e modo di collocarveli.

464. Nelle bisaccie di tela olona devono essere riposti i seguenti oggetti:

a) la gavetta e cucchiaio;
b) la corda a foraggio;
c) l'asciugatoio;
d) il berretto di panno con visiera e quello di scuderia;
e) la biada;
f) il pane;
g) la spugna.

Gli oggetti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), sono riposti nella bisaccia di destra, gli oggetti alle lettere *e*), *f*), *g*), nella bisaccia di sinistra. Quando però non vi sarà la razione di biada da portare, gli oggetti più pesanti destinati per la bisaccia di destra saranno collocati in quella di sinistra per meglio equilibrare il carico del cavallo, che dalla parte destra è sempre maggiore in causa della lancia o del

pistolone. Le bisaccie ripiene devono sempre essere completamente chiuse.

Oggetti che devono essere riposti nella saccoccia di cuoio, e modo di collocarveli.

465. Nella saccoccia di cuoio devono essere riposti i seguenti oggetti:

a) *assortimento per pistolone e pistola;*

b) *scatoletta pel grasso e lucido;*

c) *coltello a leva;*

d) *tasca con oggetti pel governo del cavallo, e spazzole varie.*

Gli oggetti alle lettere *a*), *b*), *c*) si dispongono sul fondo della saccoccia, quindi in senso obliquo si colloca la tasca cogli oggetti pel governo del cavallo, disposti in modo che i pettini della striglia s'incontrino nelle setole della brusca, e la curasnetta sopra nella guigia. La spazzola da abiti si mette diretta verso il ginocchio del cavaliere col legno in dentro ed anteriormente verso la spalla del cavallo; dietro alla tasca le due spazzole pel grasso e lucido.

Fatta così la saccoccia, si chiude stringendo la coreggiuola alla bocca, e affibbiando quindi la coreggia del coperchio.

Modo di disporre il bagaglio sul cavallo.

466. Preparate le robe, come si è detto, si mettono sul cavallo nel modo seguente:

Tasca a ferri, contenente due ferri, uno anteriore e l'altro posteriore, assieme con un mazzetto di chiodi confitti in un gomitolo di fieno, s'appende a sinistra della sella, passando la coreggiuola intorno all'arco posteriore colla fibbia verso la coscia del cavaliere.

Bisaccie. Si appendono all'arco posteriore, facendo passare la paletta nell'asola al di sotto della coreggia della valigia, e si assicurano colle coreggie laterali alla sopracinghia.

Coreggia da reticelle. Se ne introduce l'asola nella paletta sopra la bisaccia.

Valigia. Si mette coll'apertura contro la paletta, s'introduce nel passante la coreggia di mezzo, che si affibbia stringendola fortemente onde resti sollevata quanto più è possibile al centro, colle coreggie laterali la si serra quindi lateralmente contro l'arcione posteriore.

Per ciò fare si stringono a quattro dita dall'estremità le coreggie laterali e si affibbiano serrandole tanto che basti, perchè la valigia non muova.

Vista così di dietro, la valigia dovrà presentare la forma di arco.

Pastrano ed involto giubba con pantaloni di tela. Si mettono ambidue arrotolati, come si è detto, sul pomo della sella, ove si assicurano colle rispettive coreggie; quella fornita di cappelletto serve ad assicurare il pastrano, l'altra l'involto della giubba e pantaloni di tela. Il pastrano va posto innanzi colle ripiegature dei lembi inferiori verso la sella; l'involto indietro appoggiato al cappelletto e al cuoio a cui è attaccata la fonda e la saccoccia; le estremità del pastrano ripiegate in su e in fuori quanto basterà perchè restino all'occorrenza coperte dalla gualdrappa; quelle dell'involto nel mezzo, tra pastrano, fonda e saccoccia, badando che anch'esse al caso non passino la gualdrappa; si avvolge poi colla seconda coreggia la parte destra del pastrano ad un palmo dall'estremità; si stringono fortemente le altre coreggie alla fonda ed alla saccoccia, in modo che i due involti vi siano contro ben serrati.

Essendo importante che il pastrano non possa ferire il cavallo nè al garrese nè sulle spalle, s'insegna ai cavalieri che dopo di averlo assicurato all'arcione, e prima di stringerlo colle coreggie inferiori, si deve spingere in su, dandogli d'ambe le parti un giro indietro verso la sella in modo che le estre-

mità ripiegate appoggino contro la parte inferiore dell'involto.

Farsetto a maglia. Quando non s'indossa, si piega in due e si mette tra il seggio ed il cuscinetto.

Sacco a biada. Piegato nella sua lunghezza in modo che riesca largo circa un palmo, si mette sul cappelletto, facendone passare sotto la saccoccia e la fonda le due estremità ripiegate in modo che non oltrepassino il pastrano, ed assicurate colle stesse coreggie. Se deve levarsi il sacco, si tiran giù i due lembi ripiegati e si toglie senza scomporre il carico.

Gualdrappa. Si mette soltanto nella grande bardatura. Si colloca prima colla parte anteriore e col coprivaligia ripiegato sul seggio; la parte posteriore, passata sulla paletta, appoggia sulla groppa.

Compiuto l'affardellamento, si ricopre quello posteriore col coprivaligia facendo passare la paletta nel foro apposito, e la fibbia collo scontro della coreggia di mezzo nella piccola apertura al di sotto; il dinanzi si ricopre colla parte anteriore della gualdrappa, facendo passare nei fori appositi le due coreggie di ritegno, che si stringono con le punte rivolte in dentro, e si affibbiano poi le coreggie inferiori all'estremità della gualdrappa.

Il coprifonda della gualdrappa si abbassa e si allaccia soltanto dopo aver messo a posto la pistola od il pistolone.

Reticelle a foraggio. S'affibbiano a tale altezza che, una volta ripiene, formino un involto sostenuto e piatto. Se vuote, lasciando un poco più lunga la liniera, si nascondono nella rispettiva bisaccia.

Pistolone. Si mette nella fonda, il calcio in alto, la piastra a sinistra.

Pistola. Si mette nella fonda colla coccia in fuori, la piastra a sinistra, lasciandola attaccata al pomo della sella mediante la

coreggiuola che esce dal foro praticato nella gualdrappa.

Secchie di tela, lanterne chiuse e bidoni. Si legano colle coreggie di carica, ripartendole a destra e sinistra.

Pag. 40, linea 21: invece di: *480. Montato....* leggasi: *Montato...*
» 40, » 23; invece di: *481...* leggasi: *480...*
» 41, sopprimere tutto il N. 482 (Regole per adattare l'arcione al dorso del cavallo).
» 44, » 3: invece di *483*, leggasi: *481.*
» 44, » 9: invece di: *Le regole generali da osservarsi in tale ripartizione saranno le seguenti: 1° Assegnare...*, si sostituisca: *482. Così si dovrà assegnare.....*
» 44, » 21: invece di: *2° Riguardo....* leggasi: *483. Riguardo....*
» 51, » 21: invece di: *La recluta in piccola tenuta.....* si dica: *La recluta in uniforme di fatica.....* (Questa correzione deve praticarsi ogni qualvolta nella 1ª edizione è detto: piccola tenuta, piccola montura).
» 77, » 2: invece di:.... *una circonferenza che arrivi.... fino al comando...*, leggasi:... *una circonferenza di circa 14 passi di diametro, e vi si mantiene fino al comando...*
» 78, » 17: ove dice: *Arrestarsi dal trotto e ripartire*, sostituire: *Arrestarsi dal trotto e ripartire alla medesima andatura.*
» 82, » 18: invece di: *Saltare a cavallo da terra*, leggasi: *Saltare a cavallo ed a terra.*
» 112, (figura): invece di: *Costeggio laterale*, leggasi: *Appoggio laterale.*
» 124, » 26: al comando: *Sulla groppa a destra o sinistra (volta)*-MARCHE, sostituire: *Sulla groppa a destra (o sinistra)*-VOLTA.
» 144, » 19: invece di: *Cavalcare per uno.....* leggasi: *Cavalcate per uno....,*
» 145, » 10: invece di: *Cavalcare per uno*, leggasi: *Cavalcate per uno.*
» 146, » 12: al comando: *Per uno dalla destra* (o *sinistra*) *a N° 1 passi di distanza*-MARCHE, sostituire: *Per uno dalla destra* (o *sinistra*) *a N°.... passi di distanza*-MARCHE.

Pag. 146, fra l'ultima e la penultima linea, aggiungere: *Rallentate. Allungate.*

» 147, dopo la 5ª linea, aggiungere: *Sul centro a sinistra* (o *destra*)-VOLTA.

» 147, dopo la 8ª linea, aggiungere:
Galoppo destro (o *sinistro*)-MARCHE.
Galoppo riunito.
Dietro fronte-MARCHE.

» 147, dopo la 10ª linea aggiungere:
Trotto leggero.

» 165, linea 19, invece di: *s'è allontanata d'un passo.....*, leggasi: *si è allontanata di tre passi.....*

» 172, al 2° capoverso sostituire: *Andare al passo, al trotto od al galoppo secondochè le viene ordinato.*

» 306, linea 9 e seguenti, sopprimere: *Caricamento interno della fucina (cofano anteriore).*
Cofanetto di destra;
Cofanetto di sinistra;
Cassettino sotto il cofano anteriore.

» 310, dopo la 3ª linea sopprimere fino alla 18ª compresa, e sostituire:
Gli accessori per un carro da foraggio sono indicati nello specchio n° 7, pag. 107, del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito. *Essi devono essere appesi ai ganci e collocati nelle camere appositamente destinate di fianco e sotto all'impalcata del carro, e nel cassettino dell'avantreno.*
Il caricamento di un carro da foraggio è indicato allo specchio n° 7, pag. 42, del 2° tomo delle Istruzioni sopracitate.

» 311, dopo la 16ª linea sopprimere fino all'ultima compresa, e sostituire:
Gli accessori per una carretta da battaglione scoperta sono indicati nello specchio n. 7, pag. 107, del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito. *Essi devono essere appesi ai ganci e collocati nelle camere appositamente destinate sotto e di fianco al carro, e nel cassettino.*
Il caricamento di una carretta da battaglione, secondo l'uso speciale al quale essa è destinata, è indicato negli specchi n° 2, 3,

4, 5 e 6, *a pagina* 36 *e seguenti, del* 2° *tomo delle Istruzioni sopracitate.*

Pag. 312, linea 8, sopprimere: 1 *bicornia.*
» 313, » 2, sopprimere: 1 *ceppo di bicornia con maglie.*
» 313, » 11, sopprimere: 1 *sacco di carbone.*
1 *panchetta da ferrare, collocata tra il ceppo di bicornia ed i cofanetti laterali.*
» 313, » 28, sopprimere fino all'ultima linea, e sostituire:
Il caricamento esterno della fucina da cavalleria, quello del cofano, dei cofanetti e del cassettino, sono indicati nello specchio n° 15, *pag.* 123 *e seguenti, del* 2° *tomo delle* Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito.
» 314, sopprimere per intero.
» 315, id. id.
» 316, id. id.
» 317, id. id.
» 318, id. id.
» 319, id. id.
» 320, id. id.
» 393, linea 2ª, sopprimere dalla parola.... *cosicchè*.... fino al termine del numero e sostituire: *cosicchè pei cavalli dei primi dieci reggimenti l'altezza dovrà essere non minore di* $1^{m},52$, *e potrà arrivare a quella di* $1^{m},60$; *per quelli destinati agli altri dieci reggimenti la statura sarà da* $1^{m},46$ *ad* $1^{m},54$. *L'età non dovrà essere minore di anni cinque e non maggiore di anni sette.*

3° Tomo.

Pag. 5, linea 19: Soppresso quanto riguarda i serrafile.
» 12, » 17: Al N. 1057, aggiungere:
Nelle evoluzioni, secondo la via che si deve percorrere, l'obliquo potrà essere più o meno forzato.
» 23, » 17: ove dice:..... *passi al trotto, indi si arresta,* sostituire: ..... *passi, indi arresta.*
» 38, » 20: invece di:... *dinanzi al plotone di testa,* leggasi: .... *dinanzi al capo del plotone di testa*.....
» 44, » 24: al N. 1180 sostituire:
1180. *Durante la marcia di fronte, se si in-*

contrano ostacoli che impediscono di proseguire direttamente, si seguono le norme in proposito indicate nella parte 5ª *dell'*Ammaestramento tattico per la cavalleria.

Pag. 61, linea 15: ove dice:..... *lascia indietro un plotone centrale in riserva*, sostituire:.... *lascia indietro un plotone in riserva*...

» 61, » 18: invece di: *secondo* (*o terzo*) *plotone in*-RISERVA, si legga: *Tale.... plotone in*-RISERVA.

» 79, » 11: soppresso quanto si riferisce agli ufficiali amministrativi (contabili).

» 87, » 7 e 10: invece di: *avanti a destra....*, leggasi: *avanti in linea a destra.....*

» 112, » 11: al comando: *Linea di colonna* (*trotto o galoppo*)-MARCHE, sostituire:

Linea di colonne avanti (*trotto o galoppo*)-MARCHE.

» 119, » 8: al comando: *Colonna serrata a destra* (*o sinistra*) *trotto o galoppo*, sostituire:

Colonna serrata a destra (*o sinistra*), *trotto o galoppo*-MARCHE.

» 141, dopo la 28ª linea, al N. 1459, aggiungere:

Gli aiutanti maggiori al seguito dei rispettivi ufficiali superiori, colla sciabola inguainata, salutando colla mano.

» 145, al N. 1467, sopprimere il 2° capoverso riflettente gli ufficiali amministrativi (contabili).

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 12 settembre **Parte 1.**

SETTEMBRE 8. — Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, *pag.* 235.
» 9. — Schiarimento all'art. 31 del regolamento pei volontari di un anno e prescrizione relativa, *pag.* 235.
» 9. — Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore, *pag.* 236.
» 10. — Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari — Ispezione permanente degli ospedali, *pag.* 236.

Atto N. **177.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 30). — **Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.** — 8 settembre.

Nella ferma permanente assunta dai militari di cui tratta il § 29 dell'appendice al Regolamento *sul reclutamento* vuol essere computato per intiero il tempo dei primi cinque anni che a tenore dell'art. 159 della legge organica 20 marzo 1854 dovrebbe essere trascorso sotto le armi.

L'ora citato art. 159 essendo stato modificato dall'art. 8 della legge 19 luglio 1871, ragion vuole che relativamente ai militari mandati in congedo illimitato dopo l'emanazione di quest'ultima legge, si ritenga come modificato l'alinea del § 29 dell'appendice predetta nel senso che nella loro ferma sia computato per intiero il tempo dei primi quattro anni (sei se appartenenti alla cavalleria) che giusta l'art. 8 della legge 19 luglio 1871 avranno trascorso sotto le armi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **178.** — REGOLAMENTO PER I VOLONTARI DI UN ANNO (Nota N. 1). — **Schiarimento all'art. 34 di detto Regolamento e prescrizione relativa.** — 9 settembre.

L'art. 34 del Regolamento per i volontari di un anno in data 23 luglio 1871 consente al volontario autorizzato ad alloggiare fuori del quartiere, di farsi curare nella propria abitazione, quando venga a cadere ammalato. Questo non toglie per altro che l'indisposizione non debba essere regolarmente constatata dal medico militare del corpo cui il volontario appartiene, nella stessa guisa che ciò si pratica per i soldati che convivono in quartiere.

Or non essendo ragionevole che il medico militare sia obbligato, salvo casi di forza maggiore, a recarsi nelle abitazioni dei singoli volontari che giornalmente si possono dichia-

rare indisposti, si prescrive che ogni volta un volontario, alloggiato fuori di quartiere cada ammalato, egli debba recarsi al quartiere nell'ora medesima in cui vi si dovrebbe trovare, a seconda dell'orario, se non fosse ammalato. Quivi sarà visitato dal medico, ed una volta constatata l'indisposizione egli si curerà nella propria abitazione, oppure entrerà nella infermeria del corpo o nell'ospedale militare.

Se l'indisposizione fosse tale da non consentire al volontario di portarsi in quartiere per la suddetta visita, egli ne dovrà avvertire senza indugio la propria compagnia. In questo caso il medico militare si recherà al domicilio del volontario per verificarne lo stato di salute; e se venisse a riconoscere che il medesimo avrebbe potuto recarsi alla visita in quartiere, il volontario sarà senz'altro privato della facoltà di curarsi nella propria abitazione, ma dovrà all'uopo entrare nell'infermeria del corpo o nell'ospedale militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **179**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 98). — **Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore.** — 9 settembre.

I distintivi da tiratori scelti, da zappatore e da trombettiere, anzichè in ricamo, saranno orainnanzi di panno scarlatto.

Il prezzo dei nuovi distintivi è il seguente:

Distintivo per tiratore scelto	L. 0,40	(n. 121, 1ª cat. mod. d'inventario)
Distintivo per zappatore . .	» 0,25	(n. 124, id.)
Distintivo per trombettiere .	» 0,50	(n. 125. id.)

I distintivi in ricamo continueranno ad esser distribuiti sino ad esaurimento; il loro prezzo però verrà ribassato a quello sopra stabilito per quelli in panno, e la differenza risultante da tale deprezzamento andrà a carico della massa generale uomini dei corpi. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **180**. — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 9). — **Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. — Ispezione permanente degli ospedali**. — 10 settembre.

L'articolo 347 del Regolamento sul servizio sanitario ed il regio decreto del 13 ottobre 1851 prescrivevano che dai corpi del presidio e per turno trimestrale fosse comandato un ufficiale inferiore d'ispezione ad ogni ospedale militare per visitare gli ammalati e verificarne la distribuzione degli alimenti,

per far parte del consiglio di amministrazione e per coadiuvare il direttore dello spedale in quelle altre incumbenze che questi avesse stimato di affidargli.

Essendo in ora mutato il sistema di amministrazione degli ospedali (*Atti* n° 232 e n° 252 del 1872), e la loro direzione tecnica, amministrativa e disciplinare appartenendo ai direttori di essi con tutta l'autorità di comandante di corpo e colle stesse norme amministrative stabilite per i corpi dell'Esercito, più non occorre l'intervento di detto ufficiale d'ispezione, e s'intendono in questo abrogate le disposizioni del succitato articolo 345 del Regolamento sul servizio sanitario.

Gli ospedali militari essendo sotto l'autorità e la vigilanza dei comandanti generali delle divisioni, questi potranno affidare ai comandanti di brigata dipendenti l'ispezione permanente e la sopraintendenza degli ospedali militari della divisione conforme a quanto è accennato dal § 201 del Regolamento di disciplina relativamente ai distretti militari.

Sulla domanda motivata dei direttori degli ospedali ed allorchè il comandante della divisione lo riconosca necessario, egli farà comandare per turno giornaliero (turno n° 9 *d'ispezione allo spedale*) dai corpi del presidio uno o più sergenti, caporali maggiori o caporali per coadiuvare i sottufficiali e caporali infermieri nel mantenere la disciplina nelle sale ed altri luoghi dell'ospedale.

Il Ministro — Ricotti.

Art. 2. Al consiglio di amministrazione del comitato del genio, riordinato nel modo che sarà per stabilire il Nostro Ministro della guerra, rimangono conservate l'amministrazione e la contabilità del danaro assegnato per le spese diverse proprie del comitato e la custodia e la buona conservazione di tutto il materiale in caricamento al comitato medesimo.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del precedente Regio Decreto.*

---

§ 1. Scioglimento dell'attuale consiglio d'amministrazione del comitato del genio — Istituzione di un nuovo consiglio — Generalità sull'amministrazione e contabilità del comitato stesso.

1. L'attuale consiglio di amministrazione del comitato del genio militare s'intenderà sciolto il 1° del prossimo venturo ottobre e da tal giorno sarà costituito un nuovo consiglio di amministrazione presso il comitato stesso.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione del comitato dovrà essere composto come segue:

Presidente — Il segretario del comitato del genio;
Relatore — Un impiegato del personale contabile del genio;
Membri — Due capitani applicati al comitato del genio;
Segretario — Un altro impiegato del personale contabile predetto.

3. Occorrendo per causa di assenza, malattia od altra circostanza di rinnovar tutto od in parte il consiglio, ciò potrà effettuarsi per disposizione del presidente del comitato del genio, cogli ufficiali ed impiegati addetti al comitato medesimo, in analogia a quanto è stabilito per i consigli d'amministrazione istituiti presso le direzioni del genio.

4. Il consiglio d'amministrazione del comitato del genio dovrà funzionare nel modo prescritto per i consigli d'amministrazione delle direzioni dell'arma, e seguire le stesse norme di contabilità e di amministrazione.

5. Incombe al consiglio stesso di amministrare le seguenti spese:

a) quelle relative alla cancelleria, al combustibile e agli stampati per gli uffici del comitato (*cap. 4° del bilancio*);

b) quelle d'ispezione e di trasferta agli ufficiali ed impiegati del comitato in missione per il servizio dell'arma;

c) quello d'acquisto di modelli, carte, piani, strumenti geodetici, topografici, fotografici, libri, giornali, ecc.

d) quelle di stampa e litografia di carte ed opere del genio militare.

} Cap. 19 del bilancio.

6. Si sopperirà alle anzidette spese colle somme stanziate nei relativi capitoli del bilancio annuale del Ministero della guerra e mediante acconti mensili da richiedersi dal consiglio d'amministrazione coll'osservanza delle norme stabilite.

7. Il consiglio provvederà per la custodia e buona conservazione del materiale in caricamento al comitato.

8. I registri di amministrazione e contabilità da tenersi dal comitato saranno conformi a quelli in uso presso le amministrazioni delle direzioni territoriali del Genio.

9. Le contabilità del comitato verranno trimestralmente trasmesse all'ufficio di revisione delle contabilità per il materiale del genio, il quale dopo averle verificate le spedisce al Ministero della guerra per l'emissione del mandato di saldo.

§ 2. Amministrazione degli uffiziali del comitato, dello stato maggiore del genio e del personale tecnico e contabile del genio.

10. Dalla stessa data del 1° ottobre prossimo venturo l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari rimane incaricato dell'amministrazione dello stipendio e degli altri assegni personali fissi degli ufficiali del comitato dello stato maggiore del genio e del personale tecnico e contabile del genio.

11. I ruoli matricolari degli ufficiali e personali anzi nominati saranno anche tenuti a cura del suddetto ufficio.

12. In quanto alla tenuta dei ruoli amministrativi, la compilazione dei fogli generali delle competenze, la domanda degli acconti e la spedizione degli stati delle variazioni, l' ufficio di personali vari continuerà ad osservare le prescrizioni stesse fatte all'amministrazione del comitato del genio colle istruzioni 11 gennaio e 28 dicembre 1871.

13. Il pagamento degli assegnamenti è fatto per conto dell'ufficio d'amministrazione di personali vari:

a) Dal consiglio d'amministrazione del comitato del genio: *agli ufficiali del genio ed al personale tecnico e contabile del genio addetti al comitato stesso;*

b) Dai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e degli stabilimenti del genio: *agli ufficiali dei comandi territoriali del genio ed agli ufficiali, al personale tecnico e contabile del genio dipendenti dalle rispettive direzioni.*

14. Per ottenere i fondi occorrenti al pagamento degli assegnamenti, gli anzidetti consigli di amministrazione trasmetteranno, nella prima metà di ciascun mese, all'ufficio di personali vari un prospetto degli averi presuntivi (*modello N° 22, Regolamento 1° dicembre 1870*) richiedendo con esso la somma necessaria per il pagamento delle competenze del mese agli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti.

15. L'ufficio d'amministrazione di personali vari prende in esame il prospetto e provvede per l'invio del corrispondente vaglia del tesoro in capo al presidente del consiglio d'amministrazione che fece la domanda di fondi.

16. Per la compilazione dei fogli di stipendio e il pagamento degli assegnamenti continueranno ad osservarsi le norme fin qui seguite: senonchè di quanto i consigli di amministrazione del comitato e delle direzioni riscuotano e pagano per cotali motivi tengono conto distinto coll'ufficio di personali vari; epperciò sul giornale categorico di cassa, prescritto dal Regolamento 15 dicembre 1864, i consigli d'amministrazione oradetti apriranno due colonne, una negli introiti e l'altra nelle spese, intitolandole: *Riscossioni e pagamenti per conto dell'ufficio di personali militari vari.*

17. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, ciascun consiglio d'amministrazione trasmette all'ufficio di personali vari il rendiconto di cassa (*modello N° 11, Disposizioni 31 ottobre 1871*) per le riscossioni ed i pagamenti, che si riferiscono al mese antecedente.

I dati da comprendersi in questo rendiconto si ricavano dal giornale categorico, ed al rendiconto dovranno essere uniti i fogli di stipendio ed ogni altro documento comprovante i movimenti di cassa.

18. L'ufficio d'amministrazione di personali vari predetto riconosce i rendiconti, quindi trasmette ai consigli d'amministrazione del comitato e delle direzioni le dichiarazioni di ricevuta e di conferma delle *rimanenze* di cassa, simile al modello N° 13 (*Disposizioni 31 ottobre 1871*).

19. I consigli d'amministrazione prementovati tengono conto

delle variazioni che avvengono nei personali loro dipendenti sul ruolino delle posizioni (*modello N° 15, Disposizioni 26 dicembre 1871*) che poscia trasmettono, alla fine di ogni trimestre, all'ufficio di amministrazione di personali vari.

20. Il primo giorno di ogni mese i predetti consigli d'amministrazione partecipano all'ufficio di personali vari, con stato conforme al modello 17 (*Disposizioni 26 dicembre 1871*), le variazioni avvenute lungo il mese antecedente negli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti.

21. L'ufficio d'amministrazione di personali vari avrà cura di tenere i consigli d'amministrazione del comitato e delle direzioni del genio provveduti dei moduli stampati abbisognevoli per l'eseguimento delle operazioni contabili che hanno coll'ufficio stesso.

§ 3. Disposizioni transitorie.

22. Per il più sollecito assettamento e la definitiva liquidazione dei conti dell'attuale consiglio d'amministrazione del comitato del genio è istituito in Firenze apposito ufficio di stralcio.

Ne assumerà la direzione il relatore del prementovato consiglio, e vi rimarrà pure comandato il direttore dei conti, l'ufficiale d'amministrazione e quel numero di contabili e di scrivani che il sig. presidente del comitato del genio stimerà di dovervi destinare per l'eseguimento dei lavori contabili.

23. A cura dell'ufficio di stralcio, entro i primi quindici giorni del prossimo ottobre, verranno trasmessi i seguenti ruolini all'ufficio d'amministrazione di personali vari, cioè:

a) Il ruolino nominativo degli ufficiali del comitato e dello stato maggiore del genio;

b) Il ruolino nominativo del personale tecnico e contabile del genio.

I ruolini saranno conformi al modello N° 15 (*Disposizioni 26 dicembre 1871*) e dovranno rappresentare il personale effettivamente esistente al 1° ottobre 1873 ed indicare la *destinazione* e *posizione* dei singoli individui alla stessa data.

24. Colla scorta dei ruolini in parola l'amministrazione dei personali militari impianta le scritture relative ai conti del nuovo personale che dovrà amministrare, compila e spedisce il prospetto degli averi presuntivi di ottobre e provvede perchè il pagamento degli assegnamenti di detto mese al personale stesso sia fatto per di lui conto.

25. I ruoli amministrativi e matricolari che sono tenuti dall'amministrazione del comitato del genio saranno posti in corrente a tutto settembre a cura dell'ufficio di stralcio, il quale dovrà quindi farne la spedizione all'ufficio di personali vari.

26. Allorchè sarà ultimata la chiusura del maneggio di cassa del volgente 3° trimestre, l'ufficio di stralcio consegnerà i fondi risultanti al nuovo consiglio del comitato del genio e liquiderà coll'amministrazione di personali vari le partite di credito e debito del proprio bilancio tosto avrà ultimato l'assettamento definitivo dei conti, trasmettendo all'amministrazione stessa gli abbozzi del riassunto e dei relativi allegati.

27. L'ufficio di stralcio farà atto di consegna del materiale che ha in caricamento al nuovo consiglio d'amministrazione del comitato, gli rimetterà i relativi registri debitamente sistemati alla data del 30 settembre, ritirando per suo scarico un elenco descrittivo delle robe consegnate munito di dichiarazione di ricevuta per parte del predetto consiglio.

28. Mentre si dichiara che il Ministero si riserva di provvedere con apposita disposizione per l'ispezione e il saldo di questi conti, si avverte che l'ufficio di stralcio deve adoperarsi per modo da ultimare il definitivo assettamento delle contabilità entro il prossimo venturo novembre.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **182.** — FERROVIE (Nota N. 11) — **Apertura delle stazioni di *Torino di Sangro* e *Gambetella*.** — 15 settembre.

Sulla linea *Pescara-Foggia* (ferrovie meridionali), e precisamente fra le stazioni di *Fossacesia* e *Casalbordino* venne testè aperta al pubblico servizio la stazione di *Torino di Sangro*, la quale dista 5 chilometri da quella di *Fossacesia* ed 8 dall'altra di *Casalbordino*.

Nel darne avviso ai corpi, uffici e stabilimenti militari per conveniente norma, il Ministero aggiunge che occorrendo di dover fare spedizioni per *Torino di Sangro* delle stazioni oltre *Fossacesia*, dalla parte di *Pescara*, si dovrà cercare la distanza che corre fra il punto di partenza e *Fossacesia* ed aggiungere ad essa la distanza fra questa ultima stazione e *Torino di Sangro* e viceversa; dovendosi fare qualche invio dalle stazioni oltre *Casalbordino* dalla parte di *Foggia*, si dovrà cercare la distanza che passa fra il luogo di partenza e *Casalbordino* ed aggiungere a questa gli otto chilometri che si contano fra questa stazione e quella nuova aperta.

In pari tempo il Ministero notifica pure che sulla linea *Bologna-Rimini*, e fra le stazioni di *Cesena* e *Savignano di Romagna* venne aperta la stazione di *Gambettola*, la quale dista 8 chilometri da quella di *Cesena*, e 7 dall' altra di *Savignano*.

Per gli invii che dovranno farsi alla stazione di *Gambettola* si seguirà lo stesso modo indicato per quella di *Torino di Sangro*, tenendo però per base la stazione di *Cesena* per le spedizioni che vengono dalla parte di *Bologna*, e l' altra di *Savignano di Romagna* per quelle che vengono dalla parte di *Rimini*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **183**. — BARDATURA ED ACCESSORI (Nota N. 3). — **Briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria.** — 15 settembre.

1° È adottata una briglia a cavezza di nuovo modello per i cavalli di truppa di cavalleria, come scorgesi dalle annesse tavole e dalla seguente descrizione:

Le parti principali di cui si compone la nuova briglia sono:

Un barbazzale — Una cavezza da briglia — Un filetto di ferro — Un morso — Un paio redini da filetto — Un paio redini da morso — Un sottogola — Una testiera del morso.

Barbazzale. Come l'attuale.

Cavezza da briglia (fig. 5ª). — Si compone di *Un frontale — Una museruola — Una ciappa — Una testiera della cavezza.*

Frontale (*a*). Striscia di cuoio colle due estremità ripiegate e cucite a doppio passante, l'estremo per il sottogola, l'altro per la testiera della cavezza, ed ha esternamente sopra i passanti una corta striscia di cuoio cucita da una parte e dall'altra assicurata per mezzo di un occhiello ad un bottone gemello ellittico di metallo bianco fisso nel passante estremo, in modo da formare passante per la testiera del morso.

Museruola (*b*). Divisa in due parti, l'anteriore di cuoio semplice, la posteriore di cuoio doppio, riunite insieme per mezzo di due campanelle quadre in ferro.

Ciappa (*c*). Di cuoio addoppiato con due campanelle, in una delle quali entra la parte posteriore della museruola e nell'altra il sottogola.

Testiera della cavezza (*d*). Striscia di cuoio cucita dalla banda destra alla campanella quadra, passa sopra la testa del cavallo, e arriva dalla banda manca dove termina colla sguancia, cucita pur essa all'altra campanella quadra. Ester-

namente e presso la campanella è cucito un piccolo passante di cuoio per i traversini del filetto.

Filetto di ferro (fig. 6ª). Si compone di due parti snodate, due campanelle grandi, due nodi, due anelli piccoli e due traversini con dente.

Morso. Come l'attuale.

Redini da filetto (fig. 3ª). — Due strisce di cuoio cucite ad una estremità sovraposte l'una all'altra che formano passante per le redini del morso; all'altra estremità sono munite di porta-morso con due passanti fissi.

Redini da morso (fig. 2ª). — Due striscie di cuoio uguali alle precedenti ma cucite una contro l'altra ad una estremità ed all'altra munite di porta-morso con due passanti fissi; un passante scorrevole tiene unite le due redini.

Sottogola (fig. 4ª). — Striscia di cuoio che passa per i passanti estremi del frontale della cavezza e va ad allibbiarsi sotto la gola del cavallo;

Testiera del morso (fig. 1ª), — Striscia di cuoio cui è attaccato dalla banda destra il porta-morso che passa sopra la testa del cavallo e arriva alla banda manca dove termina colla sguancia alla cui estremità è attaccato l'altro porta-morso.

Tutte le parti in cuoio della briglia sono di cuoio nero di prima qualità ben nutrito all'olio. Le fibbie e le campanelle sono in ferro verniciato in nero.

Il barbazzale, il filetto e il morso sono in ferro fucinato, limato e pulito.

I bottoni gemelli ellittici sono in pakfond.

La briglia a cavezza montata e completa è rappresentata dalla fig. 8ª.

2° Il costo di costruzione della nuova briglia è il seguente:

Cuoio nero		L.	8,550
2 campanelle quadre	L. 0,250	»	0,500
2 Id. tonde	» 0,150	»	0,300
8 fibbie di ferro	» 0,100	»	0,800
1 Id. di ferro grande . . .	» 0,150	»	0,150
2 bottoni gemelli ellittici di pakfond	» 0,250	»	0,500
1 filetto di ferro		»	2,500
1 morso		»	6,200
1 barbazzale		»	0,800
Mano d'opera		»	3,000
Totale . . .		L.	23,300

Tavcla I. Briglia a cavezza m

Fig 1. Testiera del morso

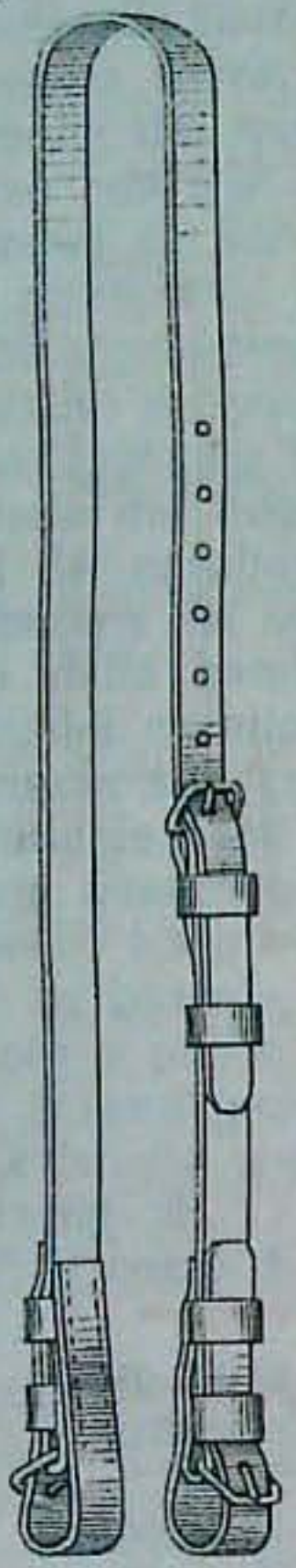


Fig. 2. Redini del morso

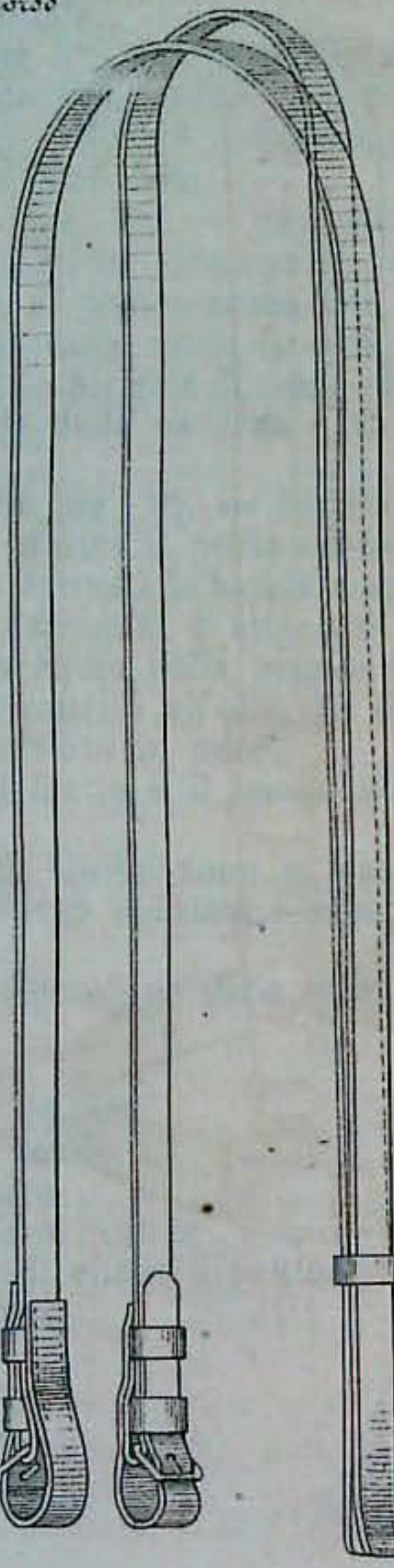
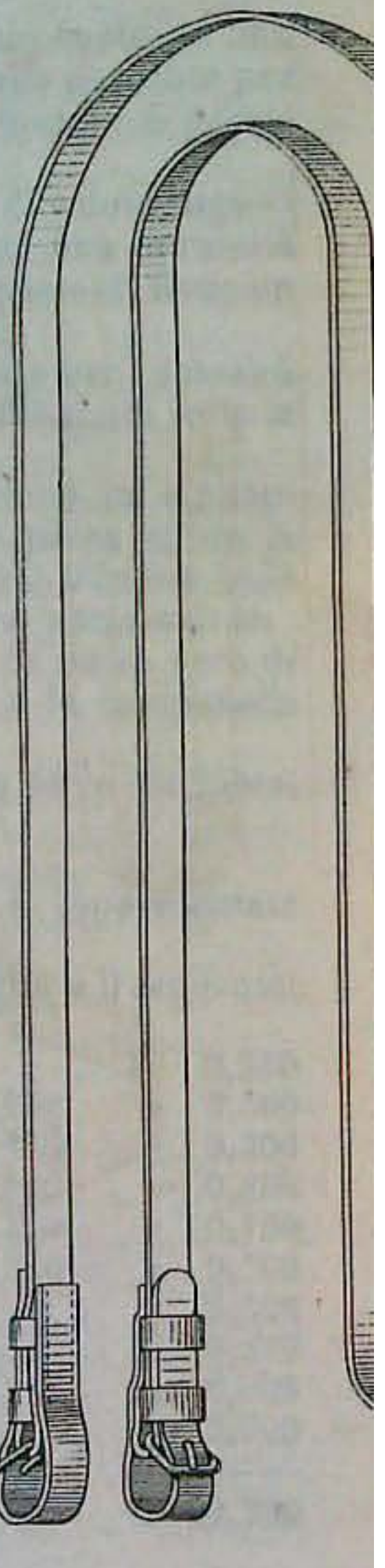


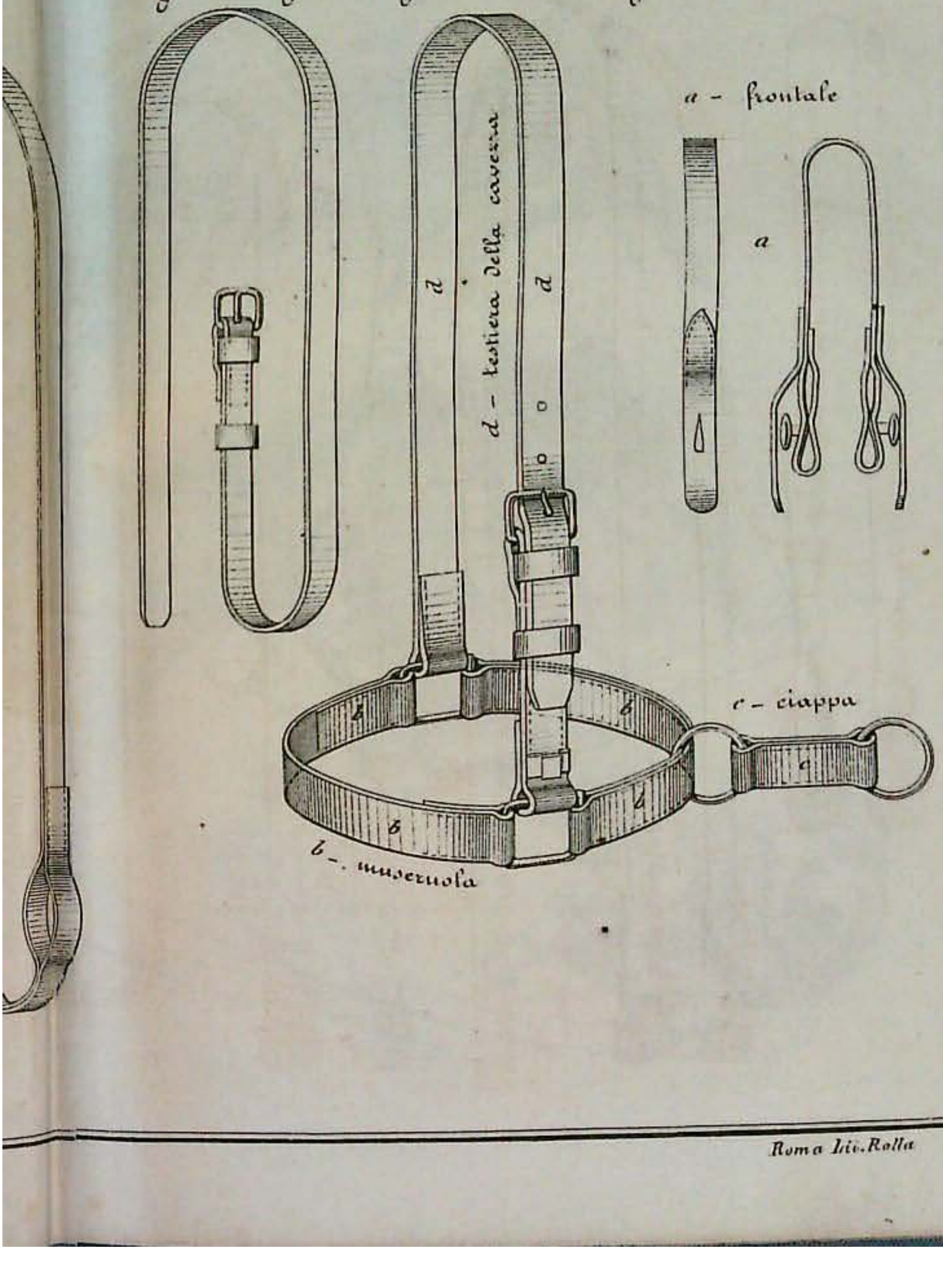
Fig. 3. Redini del f



vo modello per la Cavalleria.

Fig. 4 Sottogola

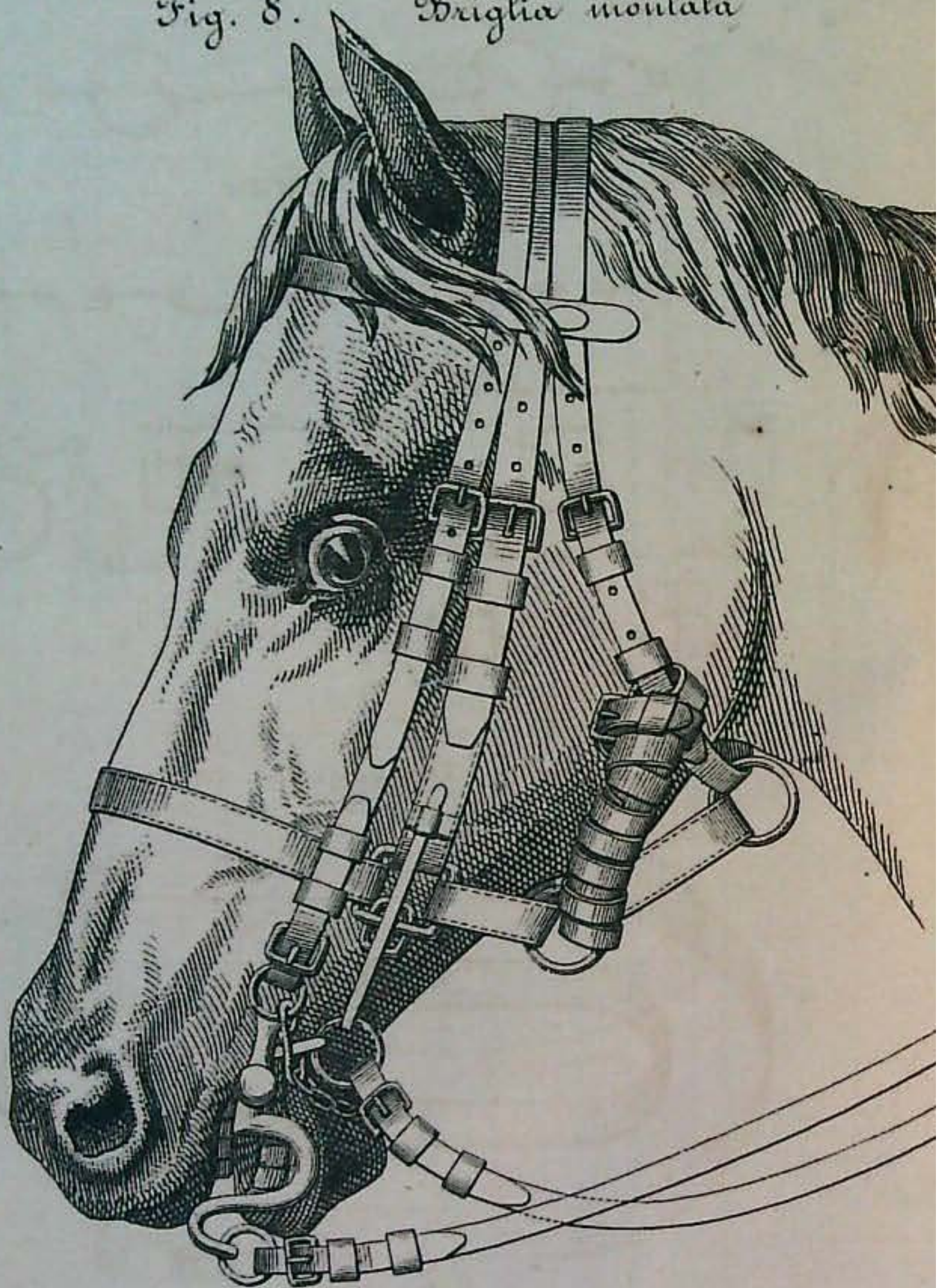
Fig. 5. Cavezza da briglia



Roma Lit. Rolla

Tavola II. Briglia a cavezza nuovo

Fig. 8. Briglia montata



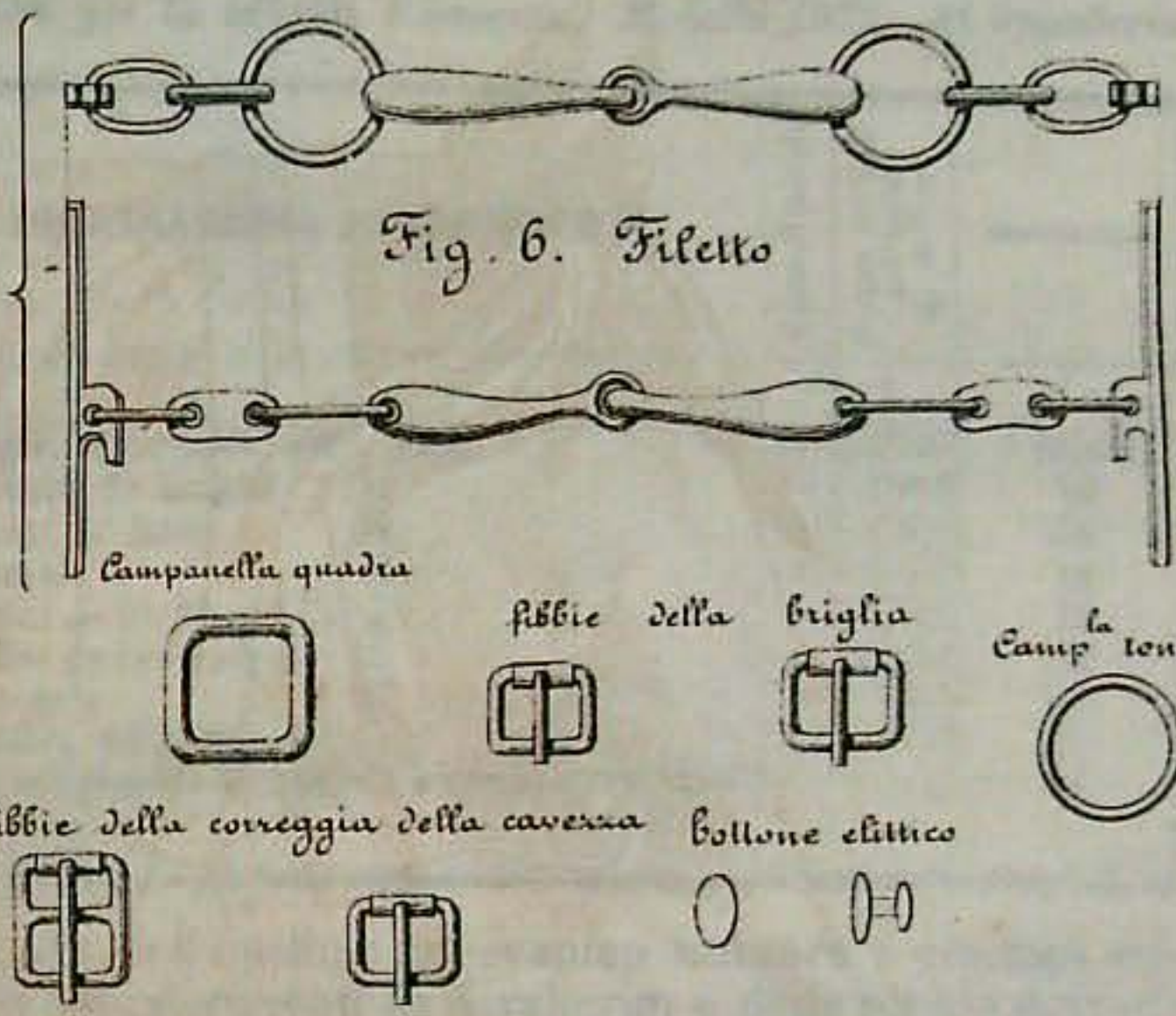
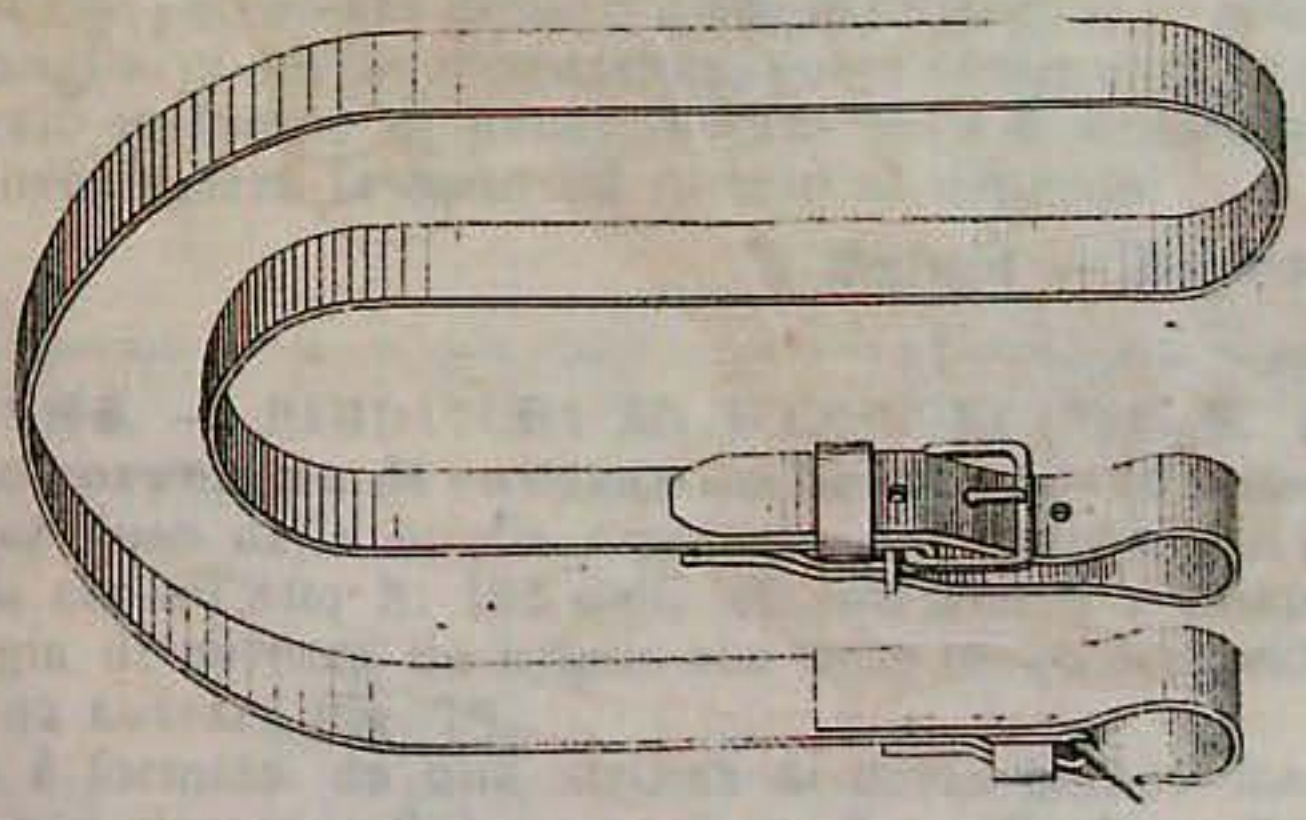


Fig. 6. Filetto

Fig. 7. Correggia di cavezza



3° Nell'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (ediz. 1866) si faranno le seguenti aggiunte.

Nomenclatura per la briglia e cavezza, Modello 1873, *da cavalleria.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo parziale dell'unità di misura			Annotazioni
8	390	Briglia a cavezza, mod. 1873	N.	23	300		Aggiunta
»	391	Cavezze da briglie id.	»	5	800		Id.
»	392	Filetti di ferro id.	»	2	500		Id.
»	393	*Frontali* id.	»	1	180		Id.
»	394	Redini da filetto (paia) id.	»	2	500		Id.
»	395	Redini da morso (paia) id.	»	2	890		Id.
»	396	Sottogola id.	»	»	900		Id.
»	397	Testiere del morso id.	»	1	710		Id.
»	528	Bottoni gemelli di briglia a cavezza mod. 1873	»	»	250		Id.

4° Per cura dell'opificio meccanico militare i consigli amministrativi dei reggimenti di cavalleria, e della scuola normale di cavalleria, riceveranno un campione della briglia a cavezza, quindi toglieranno il cartellino ed il bollo agli attuali campioni e li porranno in distribuzione.

5° Si avvertono i corpi che il filetto abbeveratorio, considerando che può essere molto utilmente impiegato ad economia della briglia in molte circostanze, dovrà continuare ad essere adoperato in tempo di pace: in caso però di mobilizzazione esso dovrà essere lasciato od inviato al deposito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **184**. — BARDATURA ED ACCESSORI (Nota N. 4). — **Nuova correggia di cavezza da briglia.** — 16 settembre.

1° Per l'uso della briglia a cavezza per la truppa di cavalleria di cui all'*Atto* N. 182 delli 15 corrente è adottata una correggia di cavezza da briglia che tiene luogo della catena o corda da cavezza (fig. 7ª).

Essa è formata da una striscia di cuoio bianco mascherecchio con riscontro fibbia e passante fisso alle due estremità;

le due fibbie sono in ferro stagnato ed una è più lunga e rinforzata da una traversa.

2° Il conto di costruzione è il seguente:

Cuoio mascherccio	L.	1,800
Fibbia semplice	»	0,100
Id. con traversa	»	0,250
Mano d'opera	»	0,400
Totale . . .	L.	2,550

3° Nell'appendice con estratto al modello degl'inventari del materiale d'artiglieria si farà la seguente aggiunta.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo parziale dell'unità di misura	Annotazioni
8ª	529	Correggie da cavezza di briglia, mod. 1873	N.	2 550	

Il Ministro — RICOTTI.

N. **185** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 13). — **Segno particolare dei soldati delle compagnie alpine assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1. del Regolamento di disciplina** — (***Regolamento sull'uniforme***). — 17 settembre.

Al capoverso *a*) dell'aggiunta fatta con l'*Atto* N° 96 al N° 48 dell'allegato N° 1 del Regolamento di disciplina, si aggiunga: *nelle compagnie alpine, il cappello sempre senza la penna.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **186.** — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 7). — **Specchietti caratteristici per gli ufficiali della milizia provinciale.** — 20 settembre.

Coll'*Atto* N. 59 del corrente anno, venne stabilito che pegli ufficiali della milizia provinciale, chiamati a prestare due mesi di servizio nel corso del biennio 1873-74, i corpi ed i distretti compilassero lo specchio caratteristico modello A, e lo trasmettessero a questo Ministero 15 giorni dopo che ciascuno degli ufficiali stessi avesse prestato sia l'intero bimestre in una volta sola, sia in una parte di esso soltanto.

A complemento di tale disposizione si prescrive ora che pegli ufficiali suaccennati, i quali hanno scelto di prestare in due periodi il bimestre di servizio, e pei quali fu dopo il 1° periodo compilato e trasmesso lo specchio caratteristico, venga compilato e trasmesso a questo Ministero (Direzione generale delle armi di fanteria a cavalleria), 15 giorni dopo che ciascuno di essi avrà ultimato il secondo periodo di servizio, lo specchietto caratteristico modello B di cui il N. IX della Istruzione pella compilazione degli specchi caratteristici degli ufficiali in data 10 settembre 1868.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **187** — STATISTICA (Nota N. 1) — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872.** — 21 settembre.

A — *Dimostrazione* *delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1872 per le cause sottoindicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola di veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % degli anni 1872		CONGUAGLIO % degli anni 1871	
1° regg. cavalleria	Parma . . .	566	1	4	»	»	5	10	1	767	3	333
2° id. .	Vicenza . . .	532	10	9	»	»	»	19	3	571	3	853
3° id. .	Caserta . . .	519	10	7	»	»	1	18	3	468	5	009
4° id. .	Napoli Vercelli	514	11	10	»	»	»	21	4	085	4	315
5° id. .	Torino . . .	540	5	7	»	»	»	12	2	222	3	461
6° id. .	Torni. . . .	559	5	7	»	»	»	12	2	147	2	804
7° id. .	Nocera Napoli.	507	34	21	»	»	4	59	11	637	10	280
8° id. .	Verona . . .	554	4	4	»	»	»	8	1	444	1	761
9° id. .	Lodi	561	2	10	»	»	»	12	2	139	3	368
10° id. .	Ferrara . . .	534	19	10	»	»	»	29	5	431	2	389
11° id. .	Savigliano . .	558	1	5	»	»	»	6	1	076	2	321
12° id. .	Udine Nola .	557	7	9	»	»	1	17	3	052	2	960
13° id. .	Milano . . .	567	»	4	»	»	5	9	1	587	2	571
14° id. .	S.ª M.ª Capua.	615	5	9	»	»	3	17	2	764	1	607
15° id. .	Brescia . . .	538	2	4	»	»	»	6	1	115	1	522
16° id. .	Lucca . . .	544	»	6	»	»	»	6	1	103	2	139
17° id. .	Milano . . .	583	2	6	»	»	2	10	1	715	1	290
18° id. .	Saluzzo . . .	560	7	7	»	»	»	14	2	500	3	889
19° id. .	Vercelli Udine.	537	3	3	»	»	»	6	1	117	1	434
20° id. .	Voghera. . .	523	»	12	»	»	»	12	2	294	»	»
Scuola normale di cavalleria . . .	Pinerolo. . .	419	5	2	»	»	»	7	1	671	2	032
	Totale cavalleria .	11387	133	156	»	»	21	310	2	722	3	069
1° regg. artiglieria	Pavia . . .	61	1	3	»	»	»	4	6	556	4	779
2° id. .	Capua . . .	493	6	6	»	»	3	15	3	043	2	625
3° id. .	Bologna. . .	515	2	3	»	»	»	5	»	971	5	325
4° id. .	Piacenza . .	549	6	5	»	»	1	12	2	312	2	941
5° id. .	Venaria Reale .	576	8	13	»	»	5	26	4	514	5	773
6° id. .	Vigevano . .	511	12	6	»	»	»	18	3	523	2	509
7° id. .	Pisa	559	8	11	»	»	»	19	3	399	2	204
8° id. .	Verona . . .	549	4	6	»	»	»	10	1	927	1	463
9° id. .	Pavia . . .	545	14	6	»	»	»	20	3	670	3	370
10° id. .	Caserta . . .	549	9	9	»	»	»	18	3	468	3	030
11° id. .	Fuligno . . .	547	8	4	»	»	»	12	2	321	4	115
	Totale artiglieria .	5334	78	72	»	»	9	159	2	981	3	364
	Totale Generale .	16721	211	228	»	»	30	469	2	805	3	195

B — *Dimostrazione delle vendite per riforma di cavalli e muli effettuate durante l'anno 1872.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO °/₀ negli anni 1872		1871	
1° regg. cavalleria	Parma	566	27	4	770	9	778
2° id.	Vicenza	532	52	9	776	14	258
3° id	Caserta	519	70	13	488	14	065
4° id.	Napoli Vercelli	514	57	11	090	13	508
5° id.	Torino	540	26	4	815	2	692
6° id.	Terni	559	33	5	904	8	944
7° id.	Nocera Napoli	507	63	12	426	11	028
8° id.	Verona	554	34	6	137	6	458
9° id.	Lodi	561	71	12	656	9	043
10° id.	Ferrara	534	31	5	805	10	845
11° id.	Savigliano	558	38	6	810	9	864
12° id.	Udine Nola	557	42	7	540	12	665
13° id.	Milano	567	18	3	175	9	605
14° id.	S.ª Maria Capua	615	45	7	317	11	897
15° id.	Brescia	538	30	5	576	12	182
16° id.	Lucca	544	41	7	537	21	390
17° id.	Milano	583	18	3	087	11	612
18° id.	Saluzzo	560	23	4	107	9	886
19° id.	Vercelli Udine	537	21	3	911	20	430
20° id.	Voghera	523	37	7	075	»	»
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	419	20	4	773	2	032
	Totale cavalleria	11387	797	6	999	11	344
1° regg. artiglieria	Pavia	61	»	»	»	22	794
2° id.	Capua	493	15	3	043	0	598
3° id.	Bologna	515	24	4	660	»	»
4° id.	Piacenza	519	3	»	578	3	571
5° id.	Venaria Reale	576	20	3	472	0	782
6° id.	Vigevano	511	10	1	956	»	»
7° id.	Pisa	559	32	5	724	»	»
8° id.	Verona	519	6	1	156	0	097
9° id.	Pavia	545	»	»	»	»	»
10° id.	Caserta	519	9	1	734	2	420
11° id.	Fuligno	517	6	1	161	5	334
	Totale artiglieria	5334	125	2	343	1	781
	Totale Generale	16721	922	5	514	7	262

C — **Dimostrazione** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1872 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola di veterinaria	Venduti per riforma	Totale Generale	CONGUAGLIO °/₀ negli anni 1872		1871	
1° regg. cavalleria	566	1	4	»	»	5	27	37	6	537	13	111
2° id.	532	10	9	»	»	»	52	71	13	346	18	111
3° id.	519	10	7	»	»	1	70	88	16	956	19	074
4° id.	514	11	10	»	»	»	57	78	15	175	17	823
5° id.	540	5	7	»	»	»	26	38	7	037	6	153
6° id.	559	5	7	»	»	»	33	45	8	051	11	448
7° id.	507	34	21	»	»	4	63	122	24	063	21	308
8° id.	554	4	4	»	»	»	34	42	7	581	8	219
9° id.	561	2	10	»	»	»	71	83	14	796	12	411
10° id.	534	19	10	»	»	»	31	60	11	236	13	234
11° id.	558	7	5	»	»	»	38	44	7	885	12	185
12° id.	557	1	9	»	»	1	42	59	10	592	15	625
13° id.	567	»	4	»	»	5	18	27	4	762	12	176
14° id.	615	5	9	»	»	3	45	62	10	081	13	504
15° id.	538	2	4	»	»	»	30	36	6	691	13	704
16° id.	544	»	6	»	»	»	41	47	8	640	23	529
17° id.	583	2	6	»	»	2	18	28	4	802	12	902
18° id.	560	7	7	»	»	»	23	37	6	607	13	775
19° id.	537	3	3	»	»	»	21	27	5	028	21	864
20° id.	523	»	12	»	»	»	37	49	9	369	»	»
Scuola normale di cavalleria	419	»	2	»	»	»	20	27	6	444	4	064
	11387	133	156	»	»	21	797	1107	9	721	14	413
1° regg artiglieria	61	1	3	»	»	»	»	4	6	556	27	573
2° id.	493	6	6	»	»	3	15	30	6	086	3	223
3° id.	515	2	3	»	»	»	24	29	5	631	5	325
4° id.	519	6	5	»	»	1	3	15	2	890	6	512
5° id.	576	8	13	»	»	5	20	46	7	986	6	555
6° id.	511	12	6	»	»	»	10	28	5	479	2	509
7° id.	559	8	11	»	»	»	32	51	9	123	2	204
8° id.	519	4	6	»	»	»	6	16	3	083	1	560
9° id.	545	14	6	»	»	»	»	20	3	670	3	370
10° id.	519	9	9	»	»	»	9	27	5	202	6	050
11° id.	517	8	4	»	»	»	6	18	3	482	9	449
Totale artiglieria	5334	78	72	»	»	9	125	284	5	324	5	145
Totale Generale	16721	211	228	»	»	30	922	1391	8	319	10	457

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1872 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° genn. 1872	11426	5442	16868
Rimonte dell'anno 1872.	1445	454	1899
TOTALE . . .	12871	5896	18767
Perdite come da dimostrazione *A*	314	155	469
Conguaglio %	2,440	2,629	2,499

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° genn. 1872	11426	5442	16868
Rimonte dell'anno 1872.	1445	451	1899
TOTALE . . .	12871	5896	18767
Perdite come da dimostrazione *B*	589	333	922
Conguaglio % . . .	4,576	5,648	4,913

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° genn. 1872	11426	5442	16868
Rimonte dell'anno 1872.	1445	454	1899
TOTALE . . .	12871	5896	18767
Perdite come da dimostrazione *C*.	903	488	1391
Conguaglio % . . .	7,015	8,277	7,412

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riform*
divise secondo gli anni c

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1872	»	»	2	1	8	16	15	22	46	23
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *A*	»	»	»	»	2	»	»	»	1	
Conguaglio % . .	»	»	»	»	25,000	»	»	»	2,174	2,90

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1872	»	»	2	1	8	16	15	22	46	23
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *B*	»	»	»	1	2	2	5	9	12	3
Conguaglio % . .	»	»	»	100,000	25,000	12,500	33,333	40,909	26,086	15,81

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1872	»	»	2	1	8	16	15	22	46	23
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *C*	»	»	»	1	4	2	5	9	13	4
Conguaglio % . .	»	»	»	100,000	50,000	12,500	33,333	40,909	28,260	18,80

avvenute nei quadrupedi dell' Esercito durante l'anno 1872, rimonta dei quadrupedi stessi.

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	TOTALE
493	468	556	957	922	894	2082	564	447	937	6486	1718	1899	18767
43	43	7	24	14	16	61	11	12	14	183	79	12	469
2,637	2,778	1,259	2,508	1,518	1,789	2,930	1,950	2,685	1,494	2,821	4,599	0,631	2,499

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	TOTALE
493	468	556	957	922	894	2082	564	447	937	6486	1718	1899	18767
78	59	65	79	75	37	127	10	17	32	214	59	2	922
15,821	12,607	11,694	8,255	8,135	4,139	6,100	1,773	3,803	3,415	3,300	3,434	0,106	4,913

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	TOTALE
493	468	556	957	922	894	2082	564	447	937	6486	1718	1899	18767
91	72	72	103	89	53	188	21	29	46	397	138	14	1391
18,458	15,385	12,950	10,763	9,653	5,928	9,030	3,723	6,488	4,909	6,121	8,033	0,737	7,412

Tabella comparativa *dei conguagli 0/0 delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito, rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	In complesso nei tredici anni
Cavalleria . . .	14,986	16,192	13,678	12,304	12,718	15,003	19,832	11,154	10,571	13,921	6,289	14,413	9,721	13,137
Artiglieria . . .	12,967	21,199	15,387	12,214	12,372	11,254	16,939	9,930	11,240	13,215	8,327	5,145	5,324	11,963
In complesso nelle due armi	13,764	19,073	14,597	12,260	12,577	13,753	18,225	10,773	10,825	13,674	7,198	10,457	8,349	12,730

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza: 13 %.
Durata media del cavallo di servizio: anni 7, mesi 8 circa.

N. **188.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 40) — ***Aggiunte e Varianti*** **all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria.** — 22 settembre

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'Unità L.	C.	Annotazioni
2ª	63	Carretto da battaglione scoperte	N°	520	00	
6ª	20	Sciabole da bersaglieri	»	8	60	
»	21	Sciabole da sottufficiale di fanteria	»	11	70	
»	78	Bottoncini del codolo di sciabole da bersaglieri			10	
»	79	Bottoncini del codolo di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	»	10	
»	88	Bottoni di cappe da foderi di sciabole da bersaglieri	»	»	08	
»	89	Bottoni di cappe da foderi di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	»	22	
»	138	Cappe di foderi di sciabole da bersaglieri. .	»	»	66	
»	139	Cappe di foderi di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	1	00	
»	147	Cappucci da fornimenti di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	»	80	
»	215	Foderi di sciabole da bersaglieri	»	2	80	
»	216	Foderi di sciabole da sottufficiali di fanteria.	»	4	10	
»	229	Foderi sguerniti di sciabole da bersaglieri. .	»	1	45	
»	230	Foderi sguerniti di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	1	70	Variante
»	243	Fornimenti di lamo di sciabole da bersaglieri	»	1	80	
»	244	Fornimenti di lamo di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	3	70	
»	260	Ghiere d'impugnatura di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	»	15	
»	276	Guardie di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	1	70	
»	280	Impugnature di sciabole da sottufficiali di fant.	»	»	66	
»	291	Lame di sciabole da bersaglieri	»	2	70	
»	292	Lame di sciabole da sottufficiali di fanteria .	»	3	50	
»	385	Puntali di foderi di sciabole da bersaglieri .	»	»	66	
»	386	Puntali di foderi di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	1	30	
»	405	Rosette di sciabole da bersaglieri	»	»	20	
»	1001	Bandoliere per giberne d'artigl. per sottufficiali	»	5	30	
»	1007	Bandoliere per giberne da treno per sottufficiali	»	5	20	
»	1009	Bandoliere sguernite per giberne d'artiglieria per sottufficiali	»	3	70	
»	1012	Bandoliere sguernite per giberne da treno per sottufficiali	»	4	15	

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'Unità L.	Prezzo regolamentare dell'Unità C.	Annotazioni
6ª	1058	Fibbie d'ottone per bandoliere d'artiglieria e treno per sottufficiali	N°	»	40	
»	1063	Fregi di cannoni per bandoliere da sottufficiali d'artiglieria.	»	1	60	
»	1065	Fregi di cannoni e granate per giberne da sottufficiali	»	»	50	
»	1083	Fregi di mascheroni con catenella per bandoliere da sottufficiali del treno	»	»	60	Variante
»	1087	Giberne d'artiglieria per sottufficiali. . . .	»	4	50	
»	1091	Giberne da cavalleggeri per sottufficiali . .	»	3	75	
»	1092	Giberne da cavalleria di linea per sottufficiali		3	75	
»	1096	Giberne da lancieri per sottufficiali . . .	»	3	75	
»	1098	Giberne da scuola di cavalleria per sottufficiali	»	3	75	
»	1101	Giberne sguernite d'artiglieria per sottufficiali	»	4	»	
»	1197	Giberne da ussari per sottufficiali	»	3	86	

Il Ministro — RICOTTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 17 ottobre Parte 1.

OTTOBRE 14. — Gli ufficiali a disposizione di altro ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio, *pag.* 259.

» 14. — Aggiunta all'istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 260.

» 15 — Variante alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, *pag.* 260.

» 15. — Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato modello N. 99, *pag.* 260.

» 16. — Aggiunta all'istruzione sulla amministrazione e contabilità degli assegnamenti degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio, *pag.* 261.

» 17 — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e di Brescia, *pag.* 261.

Atto N. **189.** — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 10). — **Gli ufficiali a disposizione di altro Ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio.** — 14 ottobre.

Considerando che gli ufficiali dell'Esercito, i quali, per la natura del servizio cui si trovano addetti, sono permanentemente od eventualmente posti a disposizione esclusiva di altro Ministero che non quello della guerra (1), non potrebbero esercitare le attribuzioni di comandante di presidio senza qualche inconveniente pel servizio, questo Ministero determina che gli ufficiali sovraccennati non debbono concorrere nell'assumere il comando del presidio nel caso contemplato dal n° 45 delle *Norme generali di servizio per i comandanti di corpo d'esercito in tempo di pace, per i comandanti delle divisioni territoriali e per i comandanti di presidio*, approvata con regio decreto in data 24 dicembre 1870 (pag. 1266 del *Giornale Militare, 1870*).

I predetti ufficiali però, per quanto concerne la loro qualità di ufficiale, conservano, ben s'intende, i diritti ed i doveri personali inerenti al proprio grado, quali sono stabiliti dal *Regolamento di disciplina*.

Il Ministro — RICOTTI.

(1) Così gli ufficiali dei depositi cavalli-stalloni, gli ufficiali del genio a disposizione del Ministero della marina e simili. Gli ufficiali dei reali carabinieri invece, siccome per talun servizio dipendono da questo Ministero, concorrono nello assumere il comando di presidio.

N. **190**. — FERROVIE (Nota N. 12). — **Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia.** — 14 ottobre.

Al § 15 si aggiunga il seguente comma:

« Per gli allievi dell'accademia militare e della scuola di « fanteria e cavalleria nominati sottotenenti, la relativa va- « riazione a tergo del cartoncino sarà apposta dal comando « del corpo al quale l'ufficiale nuovo nominato viene desti- « nato ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **191**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 41). — **Variante alle istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito**. — 15 ottobre.

Pagina 51. Lo specchio n° 3 dell'armamento dei reggimenti di fanteria deve intendersi modificato come segue:

Togliere il fucile con baionetta e fodero agli allievi musicanti e sostituirvi la sciabola di fanteria.

Togliere la sciabola di fanteria ai soldati attendenti d'ufficiale superiore ed ai vivandieri, i quali devono essere disarmati.

Pagina 98. Dallo specchio n° 1 dell'equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria, si tolga la coreggia porta valigia.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **192**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 31). — **Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato modello n° 99**. — 15 ottobre.

Con *Atto* n° 194 delli 3 ottobre 1872, essendo stato modificato il prescritto del § 5 dell'*Atto* n° 145 dello stesso anno, devesi intendere modificato anche quanto si riferisce alla firma del relatore nella 3ª pagina del foglio di congedo illimitato modello n° 99. Rimane perciò stabilito che anche per i militari inviati in congedo illimitato dai reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio, spetta al relatore del distretto, ove essi hanno scelto il loro domicilio, di apporre la propria firma nella 3ª pagina del foglio di congedo; s'intende quindi annullato il *richiamo b)* posto in calce alla pagina predetta.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **193**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. (Nota N. 58). — **Aggiunta all'Istruzione sulla amministrazione e contabilità degli assegnamenti degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio.** — 16 ottobre.

Al n° 13 *a)* della *Istruzione per l'eseguimento del reale decreto 14 settembre 1873 (Atto n° 181)* s'intenderanno aggiunte le seguenti parole:

ed all'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **194**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 20) — **Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e di Brescia.** — 17 ottobre.

L'ufficio d'intendenza militare di Asti, nella divisione militare territoriale di Alessandria, e quello di Brescia, nella divisione militare di Verona, sono soppressi a decorrere dal 1° novembre venturo.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 27 ottobre **Parte 1.**

Ordinamento dell'Esercito
e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

SETTEMBRE 30. — Legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.
» 30. — R. D. che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Provvedimenti esecutivi relativi al disposto dal precedente decreto.

Circoscrizione militare territoriale del Regno.

SETTEMBRE 30. — Legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.
» 30. — R. D. che determina le tabelle della circoscrizione militare dei comandi generali, delle divisioni territoriali, dei distretti, delle direzioni di commissariato e di sanità militare, dei comandi territoriali e delle direzioni dell'artiglieria e del genio. — Provvedimenti relativi ad esso R. Decreto.

Atto N. **195. — Legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (N. 151 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno). — 30 settembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
GENERALITÀ.

Art. 1. L'Esercito comprende tutte le forze militari di terra del regno. Si divide in esercito permanente e milizia mobile.

Art. 2. L'esercito permanente è costituito dallo stato maggiore generale e dalle armi e corpi descritti all'articolo 7 della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3. La milizia mobile si compone di truppe, le quali in tempo di pace non prendono le armi, se non che temporaneamente per la loro istruzione, o eventualmente per ragione di ordine e di sicurezza pubblica. In tempo di guerra è più particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato, e di presidiare le fortezze: ma può anche essere destinata a sostegno o a far parte degli eserciti attivi nella guerra campale.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve essere fatta per decreto sovrano.

Art. 4. I militari dell'esercito permanente e della milizia sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa — sottufficiali, caporali e soldati.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo del commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggior generale — Maggior generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello — Colonnello medico — Colonnello commissario;
Tenente colonnello — Tenente colonnello medico — Tenente colonnello commissario — Tenente colonnello contabile — Tenente colonnello veterinario;
Maggiore — Maggiore medico — Maggiore commissario — Maggiore contabile — Maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitano — Capitano medico — Capitano commissario — Capitano contabile — Capitano veterinario.

Ufficiali subalterni { Tenente - Tenente medico - Tenente commissario - Tenente contabile - Tenente verinario; Sottotenente - Sottotenente medico - Sottotenente commissario - Sottotenente contabile - Sottotenente veterinario;

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali . . . { Maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri (maggiore, capo, ordinario); Furiere maggiore; Furiere - Brigadiere dei reali carabinieri; Sergente - Vice brigadiere dei reali carabinieri;

Caporali . . . . . { Caporale maggiore - Appuntato dei reali carabinieri;
Caporale - Caporale furiere - Carabiniere;

Soldato - Appuntato – Allievo carabiniere.

Art. 5. Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra contemplati nel capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 6. Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti nella presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1° gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge sul bilancio di prima previsione.

CAPO II.

ESERCITO PERMANENTE.

Art 7. L'esercito permanente consta:
A) Dello stato maggiore generale;
B) Del corpo di stato maggiore;
C) Delle armi d'artiglieria e genio;
D) Delle armi di linea (fanteria e cavalleria);
E) Dell'arma dei carabinieri reali;
F) Del corpo degli invalidi e veterani;
G) Del corpo sanitario militare;
H) Del corpo del commissariato militare;
I) Del corpo contabile militare;
L) Del corpo veterinario militare;

A — Stato maggiore generale.

Art 8. Lo stato maggiore generale è costituito dagli ufficiali generali, il cui numero è stabilito a 130, dei quali:

5 generali d'esercito;
42 tenenti generali;
83 maggiori generali (compreso il maggiore generale medico).
130

Art. 9. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali.

Art. 10. Il Comitato di stato maggiore generale è il corpo consultivo del Governo nelle grandi quistioni militari. Dovrà anche di sua iniziativa studiarle, e richiamare su di esse l'attenzione del Ministro della guerra.

Esso si compone degli ufficiali generali di terra e di mare che coprono i più alti impieghi militari.

L'ufficio di presidente del Comitato di stato maggiore generale può costituire l'unico impiego di un ufficiale generale, ovvero essere cumulato ad altro. L'ufficio invece di membro del Comitato stesso va sempre cumulato ad altro impiego.

B — Corpo di stato maggiore.

Art. 11. Il corpo di stato maggiore consta:

a) Del comando del corpo di stato maggiore;
b) Degli ufficiali di stato maggiore (effettivi od aggregati);
c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore.

C — Armi d'artiglieria e genio.

Art. 12. Il Comitato delle armi d'artiglieria e genio è il corpo consultivo del Ministro della guerra in tutto quanto concerne il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della guerra su tutto quanto può vantaggiare i servizi delle due armi.

Il Comitato d'artiglieria e genio si compone di:
Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);
Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);
Un ufficio di segreteria.

Arma d'artiglieria.

Art. 13. L'arma d'artiglieria consta:

a) Dello stato maggiore d'artiglieria;
b) Di dieci reggimenti d'artiglieria da campagna;
c) Di quattro reggimenti d'artiglieria da fortezza;
d) Di compagnie da costa, di operai e di veterani di artiglieria (in numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio).

Art. 14. Lo stato maggiore d'artiglieria provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi d'artiglieria:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria;

c) Ai comandi territoriali d'artiglieria;

d) Alle direzioni territoriali d'artiglieria;

e) Alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria.

Art. 15. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, di dieci batterie, di tre compagnie del treno e di un deposito.

Art. 16. Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di quindici compagnie e di un deposito.

I reggimenti da fortezza saranno formati allorquando, accresciuta la forza dell'esercito permanente, sarà possibile di portare a sessanta il numero delle compagnie d'artiglieria da fortezza.

Arma del genio.

Art. 17. L'arma del genio consta:

a) Dello stato maggiore del genio;

b) Di due reggimenti del genio.

Art. 18. Lo stato maggiore del genio provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi del genio:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio;

c) Ai comandi territoriali del genio;

d) Alle direzioni del genio.

Art 19. Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, di quattro compagnie pontieri, di sedici compagnie zappatori, di tre compagnie del treno e di un deposito.

D — Armi di linea.

Art. 20. Sotto la denominazione di armi di linea si comprendono l'arma di fanteria e l'arma di cavalleria.

Art. 21. Il Comitato delle armi di linea è il corpo consultivo del Ministro della guerra nelle questioni riguardanti le armi di linea. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della guerra su tutto quanto può vantaggiare il servizio delle armi di linea.

Esso è composto di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);
Quattro membri (tenenti generali o maggiori generali);
Un ufficio di segreteria.

Arma di fanteria.

Art. 22. L'arma di fanteria comprende:

a) La fanteria di linea;

b) I bersaglieri;

c) Gli stati maggiori e le compagnie permanenti dei distretti, e le compagnie alpine;

d) Gli ufficiali delle fortezze.

Art. 23. La fanteria di linea consta di 80 reggimenti.

Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro compagnie e di un deposito.

Art. 24. I bersaglieri sono formati in 10 reggimenti.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, di quattro battaglioni a quattro compagnie e di un deposito.

Art 25. Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge sulla circoscrizione militare del regno.

Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di un numero di compagnie permanenti adeguato all'importanza del distretto.

In alcuni distretti vi saranno delle speciali compagnie alpine, nel numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio.

Art. 26. Il personale degli ufficiali delle fortezze comprende quel numero di ufficiali superiori ed inferiori che si richieggono pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, e che quindi dipende dal numero di queste.

Arma di cavalleria.

Art. 27. L'arma di cavalleria comprende:

a) 20 reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, di sei squadroni e di un deposito;

b) I depositi d'allevamento cavalli;

E — Arma dei carabinieri reali.

Art. 28. L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) Il Comitato dell'arma;

b) Undici legioni territoriali;

c) La legione allievi carabinieri.

Art. 29. Il Comitato dell'arma dei carabinieri reali, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma, come è determinato dal regolamento dei carabinieri reali.

Deve anche di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio dell'arma.

Il Comitato è composto di un presidente, di tre o quattro membri (uffiziali generali) e di un ufficio di segreteria.

Art. 30. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica, e ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 31. La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

F — Corpo invalidi e veterani.

Art. 32. Il corpo invalidi e veterani è istituito per incorporare i militari che, a termini del regolamento, hanno diritto di esservi ascritti.

Si compone di uno stato maggiore e di un numero di compagnie variabile a seconda del numero dei veterani ed invalidi.

G — Corpo sanitario.

Art. 33. Il corpo sanitario si compone:

a) Degli ufficiali medici;

b) Delle compagnie di sanità.

Art. 34. Il Comitato di sanità militare è corpo consultivo del Ministro della guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del predetto Ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare.

Si compone di:

Un presidente (maggior generale medico);

Quattro colonnelli medici;

Un chimico-farmacista (per le ispezioni chimico-farmaceutiche);

Un ufficio di segreteria.

Art. 35. Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario

dell'esercito, sia appo i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari e nelle ambulanze, di cui hanno il comando.

Art. 36. Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e delle ambulanze militari in campagna.

Esse sono quante le direzioni degli ospedali militari di divisione.

La loro forza numerica, in tempo di pace, è adeguata al bisogno particolare degli ospedali militari in ciascuna divisione.

Sono comandate da ufficiali addetti ai rispettivi ospedali od ambulanze, sotto l'autorità dell'ufficiale medico, direttore di essi ospedali od ambulanze.

D — Corpo del commissariato militare.

Art. 37. Il corpo del commissariato militare, per delegazione dell'Amministrazione centrale della guerra e sotto l'autorità dei comandanti generali e di quelli delle divisioni, soprintende ai servizi delle sussistenze, dei foraggi, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

Da questo personale traggono il loro i commissariati dei comandi generali e di quelli di divisione.

E — Corpo contabile militare.

Art. 38. Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, negli istituti, ospedali e magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 39. Il personale degli ufficiali contabili è esclusivamente tratto dagli ufficiali e sottufficiali dell'esercito.

F — Corpo veterinario militare.

Art. 40. Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico dell'esercito, e sono quindi addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai comandi ed agli istituti provvisti di cavalli.

CAPO III.

PERSONALI VARII DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.

Art. 41. Ai servizi accessorii dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale della giustizia militare;

b) Ingegneri-geografi e topografi dell'istituto topografico militare;

c) Professori e maestri civili negli istituti militari;
d) Farmacisti militari;
e) Ragionieri d'artiglieria;
f) Ragionieri-geometri del genio;
g) Capi tecnici d'artiglieria e genio;
h) Scrivani locali;
i) Assistenti locali del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A — Giustizia militare.

Art. 42. Il personale della giustizia militare è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:

Un avvocato generale militare;
Sostituti avvocati generali militari;
Avvocati fiscali militari;
Sostituti avvocati fiscali militari;
Segretari;
Sostituti segretari;
Sostituti segretari aggiunti:
Istruttori, Sostituti istruttori } ufficiali dell'esercito permanente.

B — Ingegneri-geografi e topografi dell'istituto topografico militare.

Art. 43. Gli ingegneri-geografi ed i topografi che costituiscono il personale tecnico dell'istituto topografico militare si distinguono in:

Ingegneri-geografi

Ingegneri-geografi capi;
Ingegneri-geografi principali;
Ingegneri-geografi;
Aiutanti ingegneri-geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

C — Professori e maestri civili negli istituti militari.

Art. 44. I professori e maestri civili negli istituti militari si distinguono in:

Professori titolari;
Professori aggiunti;
Maestri;
Sotto-maestri.

D — Farmacisti militari.

Art. 45. Il personale farmaceutico militare si compone di:

Un chimico-farmacista ispettore;
Un farmacista direttore

e di farmacisti principali:

Farmacisti;
Sotto-farmacisti;
Sotto-farmacisti-aggiunti.

E F — Ragionieri dell'artiglieria e ragionieri-geometri del genio.

Art. 46. I ragionieri dell'artiglieria ed i ragionieri-geometri del genio sono impiegati presso gli stabilimenti, i comandi e le direzioni territoriali dell'artiglieria o del genio, e si compongono di:

Ragionieri dell'artiglieria.

Ragionieri capi;
Ragionieri principali;
Ragionieri;
Aiutanti ragionieri.

Ragionieri-geometri del genio.

Ragionieri-geometri capi;
Ragionieri-geometri principali;
Ragionieri-geometri;
Aiutanti ragionieri-geometri.

G — Capi tecnici di artiglieria e genio.

Art. 47. I capi tecnici d'artiglieria e genio sono impiegati negli stabilimenti ed appò le direzioni dell'artiglieria o del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

Capi tecnici principali;
Capi tecnici;
Sotto-capi tecnici.

II — Scrivani locali militari.

Art. 48. Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 49. Gli scrivani locali non hanno gradazione di impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti.

I — Assistenti locali del genio.

Art. 50. Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'amministrazione militare, allo eseguimento dei lavori affidati al genio militare.

Art. 51. L'articolo 49 è applicabile agli assistenti locali del genio.

CAPO IV.

SCUOLE, UFFIZI E STABILIMENTI MILITARI VARI.

A — Scuole militari.

Art. 52. Le scuole militari del regno sono:

a) La Scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'Accademia militare e si destinano alle armi dell'artiglieria e del genio;

c) L'Accademia militare, per provvedere di ufficiali le armi dell'artiglieria e del genio;

d) La Scuola militare, per provvedere di ufficiali le armi di fanteria e di cavalleria;

e) I Collegi militari, per preparare giovani per l'ammissione alla Scuola militare ed all'Accademia militare;

f) La Scuola normale di fanteria, centro di insegnamento per il tiro, ed altri rami d'istruzione di fanteria;

g) La Scuola normale di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dalla Scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

h) I battaglioni d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma di fanteria.

Il numero di questi battaglioni può variare da uno a tre, e quello delle compagnie di ciascun battaglione da quattro a sei;

i) Gli squadroni d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma di cavalleria.

Il numero di questi squadroni può variare da uno a tre;

l) Le batterie e compagnie d'istruzione, per fornire sottufficiali all'arma d'artiglieria;

Il numero complessivo di tali batterie e compagnie può variare da due a quattro.

Art. 53. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito permanente corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito permanente ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 44.

B — Uffici centrali.

Art. 54. L'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi è diretto da un ufficiale generale, ed il suo personale è composto di ufficiali appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 55. L'ufficio d'amministrazione di personali vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno consiglio d'amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermedio delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di quest'ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 38.

C — Stabilimenti militari.

Art. 56. Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

Arsenali ed officine di costruzione, fabbriche d'armi, fonderie, polverifici, laboratorii di precisione, laboratorii pirotecnici.

Art. 57. Sono istituiti dei magazzini centrali militari come depositi delle stoffe da somministrarsi ai distretti ed ai corpi dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 58. L'opificio d'arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento di truppa, e coadiuva i distretti e i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 59. La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO V.

COMPAGNIE DI DISCIPLINA E STABILIMENTI PENALI MILITARI.

A — Compagnie di disciplina.

Art. 60. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile o per colpe gravi o d'indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 61. Il numero di tali compagnie è indeterminato, e dipende da quello dei soldati che vi vanno ascritti.

Le compagnie stesse possono anche essere riunite in battaglioni.

Gli ufficiali ed i graduati di truppa sono tratti dai vari corpi dell'esercito permanente, e sono classificati nell'arma di fanteria.

B — Stabilimenti penali militari.

Art. 62. Gli stabilimenti penali militari sono di due specie, com'è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari; e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

Art. 63. Il personale di governo degli stabilimenti penali militari è tratto dai vari corpi dell'esercito permanente, ed è classificato nell'arma di fanteria.

CAPO VI.

UFFICIALI E TRUPPA DI COMPLEMENTO — UFFICIALI DI RISERVA.

Art. 64. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e a tenere al completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 65. Gli ufficiali di complemento sono forniti:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente per dimissione volontaria;

b) Dagli ufficiali provenienti dai volontari di un anno;

c) Dai sott'ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo un servizio di 12 anni.

Art. 66. Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati, in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare.

Art. 67. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età.

Art. 68. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale: quelli però provenienti dai volontari di un anno e dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 80.

Art. 69. I sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito permanente e della milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio in tempo di guerra rispettivamente come ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti di complemento.

Similmente gli ascritti alla milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilità, giustizia, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra.

Art. 70. La truppa di complemento è costituita degli uomini delle classi di seconda categoria a disposizione per l'esercito permanente; e di quelli di prima categoria ascritti all'esercito permanente che risultassero in eccedenza alla forza dei quadri organici.

Art. 71. Il Ministro della guerra è autorizzato, in tempo di guerra, a disporre degli uomini, di cui all'art. precedente, per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile.

Art. 72. I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettivamente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il genio.

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva. Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia

mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilizzati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Art. 74. Agli ufficiali di riserva, agli ufficiali ed alla truppa di complemento chiamati in servizio, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

CAPO VII.

MILIZIA MOBILE.

Art. 75. La milizia mobile ha truppe di:

A) Fanteria;
B) Artiglieria;
C) Genio;

Art. 76. I quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggiamento, l'armamento e tutto l'occorrente per la milizia mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, così che, in caso di chiamata sotto le armi, i corpi di essa milizia possano immediatamente essere costituiti e prestar servizio.

Art. 77. Alla milizia mobile chiamata sotto le armi, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 78. Gli ufficiali della milizia sono nominati per regio decreto fra gli ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei corpi di milizia: un terzo però dei posti, sino al grado di capitano inclusivamente, è devoluto arma per arma, a promozione per anzianità, agli ufficiali della milizia.

Gli ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 79. L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad un'indennità annua da inscriversi nel bilancio della guerra. Questa indennità può essere cumulata sia collo stipendio, sia colla pensione di ritiro o di riforma.

Art. 80. Quando la milizia mobile non è sotto le armi, gli ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

Possono però essere chiamati temporaneamente presso i distretti militari o presso ad altro corpo dell'esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

In questa occasione sono interamente soggetti alla disciplina ed alle leggi militari, ed hanno ragione ad un'indennità giornaliera determinata per decreto sovrano.

Art. 81. Quando la milizia mobile è chiamata sotto le armi con decreto reale a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente legge, gli ufficiali e la truppa hanno diritto alle paghe e competenze dell'esercito permanente e dell'arma cui appartengono.

Art. 82. In tempo di guerra gli ufficiali ascritti alla milizia mobile e provenienti dagli ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli ufficiali di riserva possono essere destinati a prestar servizio nei corpi dell'esercito permanente, e viceversa ufficiali dell'esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei corpi della milizia mobile.

È altresì in facoltà del Governo di valersi in tempo di guerra dei militari di truppa ascritti alla milizia per afforzare i corpi dell'esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno.

Art. 83. In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni.

In tempo di guerra essa può essere formata in unità di forza maggiore (reggimenti, brigate, divisioni), sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

A. — Fanteria.

Art. 84. La fanteria della milizia mobile è costituita in 960 compagnie di fanteria di linea, e 60 compagnie di bersaglieri. È ordinata per distretto militare, ed è composta degli uomini ascritti alla fanteria della milizia mobile, i quali per fatto di leva appartengono al distretto stesso.

Art. 85. Le compagnie della fanteria di milizia mobile hanno per centro di formazione i comandi dei distretti, cui fanno pure capo per l'amministrazione e la contabilità, quando costituite in battaglioni od unità di forza maggiore.

B. — Artiglieria.

Art. 86. L'artiglieria della milizia mobile è costituita da 60 compagnie aventi ripartitamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Art. 87. Le compagnie di milizia mobile d'ogni reggimento sono normalmente composte degli uomini di prima e seconda categoria ascritti alla milizia mobile, che servirono od ebbero l'istruzione militare nei reggimenti di artiglieria dell'esercito permanente.

Art. 88. In tempo di guerra le compagnie predette possono essere trasformate, parzialmente o totalmente, in batterie.

C. — Genio.

Art. 89. Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in dieci compagnie, aventi rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione uno dei due reggimenti del genio.

Art. 90. Sono ascritti ai zappatori del genio della milizia gli uomini che hanno servito nei reggimenti del genio dell'esercito permanente, e vi possono anche essere ascritti uomini di seconda categoria aventi attitudini speciali nell'arma.

CAPO VIII.

COMMISSARI MILITARI PER LE FERROVIE.

Art. 91. È fatta facoltà al Governo di destinare presso ognuna delle grandi società ferroviarie del regno un commissario militare, le cui attribuzioni verranno stabilite per decreto reale.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 92. Le disposizioni contenute agli articoli 66 e 73 sono applicabili a quegli ufficiali che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi già nelle condizioni contemplate all'alinea *a*) dell'articolo 65, ed all'articolo 73, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della guerra.

Art. 93. Agli attuali direttori di spirito, professori e maestri civili negli istituti militari, ed agli attuali farmacisti militari continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge.

Art. 94. Gli impiegati dei vari personali contabili, cui dalla presente legge è sostituito il personale degli ufficiali contabili, saranno mantenuti sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.

Quanto all'avanzamento, alla disponibilità ed all'aspettativa, e quanto alle pensioni, continueranno ad essere loro applicate le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge.

Art. 95. Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengono allo stato maggiore delle piazze, e più non siano atti al servizio dell'esercito attivo, saranno applicate, entro l'anno 1874, le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, numero 330, sulla riforma degli ufficiali.

Art. 96. Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti; potranno peraltro concorrere all'ammissione nel corpo contabile militare al pari degli altri sottufficiali dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, 30 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **196.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 1)[1] — **R. D. che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso R. D.**

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra saranno ordinati in conformità delle (56) tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Art. 2. Le innovazioni e le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle annesse tabelle di formazione, non avranno effetto se non dietro appositi provvedimenti esecutivi che successivamente saranno dati dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 30 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

---

(1) Sotto la rubrica QUADRI ORGANICI si comincia una nuova serie di *Note*, prendendo per punto di partenza questo R. Decreto.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.	Art. 8 della legge sull'ordinamento dell'esercito, in data 30 settembre 1873.
42	Tenenti generali.	
83	Maggiori generali (compreso il maggior generale medico).	
130	Totale.	

Tabella numerica degli impieghi degli ufficiali generali.

12	Generali di esercito o tenenti generali . .	3 Presidenti dei comitati: di stato maggiore generale, d'artiglieria e genio, delle armi di linea — 1 Primo aiutante di campo di S. M. il Re — 1 Presidente del tribunale supremo di guerra e marina — 7 Comandanti generali.
41	Tenenti gen. o maggiori generali .	1 Presidente del comitato dei RR. carabinieri — 16 Comandanti di divisione territoriale — 1 Comandante del corpo di stato maggiore — 4 Aiutanti di campo di S. M. — 1 Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe ereditario — 14 Membri dei comitati di artiglieria e genio, delle armi di linea, e dei RR. carabinieri — 1 Comandante della scuola superiore di guerra — 1 Comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — 1 Comandante dell'accademia militare — 1 Comandante della scuola militare — 1 Direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.
63	Magg. generali . .	1 Direttore dell'istituto topografico militare — 1 Comandante in 2° del corpo di stato maggiore — 6 Comandanti territoriali d'artiglieria — 6 Comandanti territoriali del genio — 40 Comandanti di brigata di fanteria — 9 Comand. di brigata di cavalleria.
1	Maggior generale medico (presidente del comitato di sanità militare).	
13	Generali d'esercito, tenenti generali o maggiori generali (a disposizione per cariche nel ministero della guerra, per comandi di divisioni attive o d'istruzione, di presidi, per ispezioni, ecc).	
130	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo (generale d'esercito o ten. generale).
Aiutanti di campo	4 tenenti generali o maggiori generali. 2 colonnelli.
8	Ufficiali d'ordinanza (tenenti colonnelli, maggiori o capitani).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggior generale).
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori).
3	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori).
6	Totale.
	Casa militare di un Principe della Famiglia Reale.
1	Primo aiutante di campo (colonnello o tenente colonnello).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori).
4	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato di stato maggiore generale.

Comitato.

1 Presidente (generale d'esercito o tenente generale) (compreso nella tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale).

(Il numero dei membri è illimitato (art. 10 della legge sull'ordinamento) saranno nominati dal ministro della guerra o marina, a seconda della specialità delle questioni da trattarsi dal comitato, e senza che per questo abbiano da cessare dai loro impieghi).

Segreteria del comitato.

1	Colonnello o tenente colonnello (segretario).
1	Maggiore.
2	Capitani.
4	Totale.
4	*Scrivani locali.*

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica
di formazione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio.

	Comitato.	
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).	Compresi nello stato maggiore generale.
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).	
8	Totale.	
	Segreteria del comitato.	
1	Segretario capo (colonnello).	
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli).	
8	Applicati: Tenenti colonnelli o maggiori.	
19	Applicati: Capitani.	
3	Applicati: Ufficiali subalterni.	
33	Totale.	
30	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.	
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e genio.	
20	*Scrivani locali.*	

Avvertenza. — Gli ufficiali superiori ed i capitani fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva e gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria o del genio. Degli 11 ufficiali superiori, 6 appartengono allo stato maggiore di artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 19 capitani, 11 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. I ragionieri ed i capi e sottocapi tecnici sono compresi nelle tabelle di formazione dei personali rispettivi.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale numerica di formazione del comitato delle armi di linea.

	Comitato.	
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).	Compresi nella tabella dello stato maggiore generale.
4	Membri (tenenti generali o maggiori generali).	
5	Totale.	
	Segreteria.	
4	Ufficiali superiori (segretari).	
5	Ufficiali inferiori.	
9	Totale.	
5	*Scrivani locali.*	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).	Compresi nella tabella di formazione dello stato maggiore generale.
1	Comandante in 2° (magg. generale).	
2	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
9	Colonnelli.	Impiegati negli uffici dei comandi generali, dei comandi delle divisioni, del comando del corpo di stato maggiore.
34	Tenenti colonn. o maggiori.	
75	Capitani.	
20	Tenenti.	
138	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
60	Capitani di fanteria (impiegati negli uffici dei comandi generali, dei comandi di divisione, del comando del corpo di stato maggiore e del ministero).	
	Personale contabile del comando del corpo di stato maggiore.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti o sottotenenti contabili.	
6	Totale.	
	Scrivani locali.	
110	Scrivani locali (per gli uffici dei comandi generali, dei comandi di divisione e del comando del corpo di stato maggiore).	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
RICOTTI.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali superiori comandati al ministero della guerra come capi di divisione o capi di sezione.

6	Colonnelli o tenenti colonnelli (ff. di capi di divisione).
8	Maggiori (ff. di capi sezione).
14	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore d'artiglieria.

16	Colonnelli.
16	Tenenti colonnelli.
24	Maggiori.
135	Capitani.
191	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione di 10 reggimenti d' artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento composto di uno stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno e 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 REGGIMENTI
	Stato maggiore	10 batterie attive	3 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	40
Capitani (aiutanti magg. in 1°, ufficiali pel materiale, istruttori d'equitazione e comandanti di batteria e compagnia)	3	10	3	1	17	170
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di batteria e di compagnia)	4	30	9	»	43	430
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	40
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
TOTALI	20	40	12	5	77	770
Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	50
Furieri (di contabilità e di batteria o comp.)	»	10	3	2	15	150
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	5	50
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di contabilità e di batteria o comp.)	»	50	15	8	73	730
Caporali maggiori	5	20	6	»	31	310
Caporali furieri (di contabilità e di batteria o compagnia)	»	10	3	6	19	190
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di batteria o comp.)	2	70	21	7	100	1000
Appuntati	»	70	21	»	91	910
Trombettieri	»	20	6	1	27	270
Maniscalchi	»	10	3	»	13	130
Sellai	»	10	3	»	13	130
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	780	210	26	977	9770
TOTALI	26	1000	300	50	1376	13760
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	6640

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di uno stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				4 REGGIMENTI
	Stato maggiore	15 compagnie attive	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	2	51	201
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
TOTALI	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	15	2	17	68
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	4
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
TOTALI	24	1500	67	1591	6364
Cavalli	»	»	21	21	00

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri. — 2 compagnie maestranza.
— 1 compagnia armaiuoli. — 1 compagnia da costa. — 1 compagnia veterani).

	6 compagnie operai e da costa	Compagnia veterani
Capitani	6	1
Tenenti o sottotenenti	18	3
TOTALI ufficiali	24	4
Furiere maggiore	»	1
Furieri	6	2
Sergenti	36	6
Caporali maggiori	24	»
Caporali furieri	6	1
Caporali	72	6
Trombettieri	12	»
Appuntati	42	»
Soldati	402	»
Veterani	»	214
TOTALI truppa	600	230

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un consiglio d'amministrazione costituito presso la direzione territoriale d'artiglieria di Torino.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

GRADI	Stato maggiore d'artiglieria	10 reggimenti d'artiglieria da campagna	4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	6 compagnie d'istruzione, operai, da costa e veterani	2 battorio e 1 compagnia d'istruzione	TOTALI
Colonnelli	16	10	4	»	»	30
Tenenti colonnelli.	16	10	4	»	»	30
Maggiori.	24	40	16	»	»	80
Capitani	135	170	68	7	3	383
Tenenti e sottotenenti	»	430	204	21	9	664
TOTALI . . .	191	660	296	28	12	1187

Nota. — Il reparto numerico degli ufficiali subalterni d'artiglieria in tenenti e sottotenenti dipende da apposita disposizione della legge 8 ottobre 1873.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore del genio.

12	Colonnelli.
10	Tenenti colonnelli.
18	Maggiori.
146	Capitani.
62	Tenenti o sottotenenti.
248	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 2 reggimenti del genio.

(Ciascun reggimento composto di uno stato maggiore, 4 compagnie pontieri, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone di istruzione e 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO								2 REGGIMENTI
	Stato maggiore	4 compagnie pontieri	14 compagnie zappatori	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	1 deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.									
Colonnelli (comand. di regg.)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata e vice direttori delle officine) (1)	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Capitani (aiut. magg. in 1°, applicati alle offic. e comand. di comp.)	2	4	14	2	3	»	1	26	52
Tenenti e sottoten. (aiut. magg. in 2° e ufficiali di compagnia)	8	12	42	6	9	1	2	80	160
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	3	3	6
TOTALI	24	16	56	8	12	1	8	125	250
Truppa.									
Furieri maggiori	9	»	»	»	»	»	»	9	18
Furieri (di contab. e di compagnia)	»	4	14	2	8	»	3	26	52
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	5	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di contab. e di comp.)	»	16	56	8	12	2	10	104	208
Caporali maggiori	9	8	28	4	6	»	2	57	114
Caporali fur. (di contab. e di comp.)	»	4	14	2	3	»	9	32	64
Caporali trombettieri	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Caporali (di maggior. e di comp.)	3	36	126	18	21	4	9	217	434
Appuntati	»	32	112	16	21	12	»	193	386
Trombettieri	»	8	28	4	6	»	2	48	96
Maniscalchi	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	292	1022	146	292	20	20	1795	3590
Veterani	»	»	»	»	»	»	20	20	40
TOTALI	40	400	1400	200	300	38	75	2453	4906
Cavalli	»	»	42	6	120	»	»	168	336

(1) Il vice direttore delle officine può essere indistintamente un maggiore od un tenente colonnello del reggimento.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

GRADI	Stato maggiore	2 reggimenti del genio	TOTALI
Colonnelli	12	2	14
Tenenti colonnelli	10	4	14
Maggiori	18	16	34
Capitani	146	52	198
Tenenti e sottotenenti	62	160	222
TOTALI	248	234	482

Nota — Il riparto numerico degli ufficiali subalterni del genio in tenenti e sottotenenti dipende da apposita disposizione della legge 8 ottobre 1873.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria

(Le brigate di fanteria sono normalmente formate di 2 reggimenti di fanteria di linea).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano di fanteria).
2	Totale.
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali) (compresi nello stato maggiore generale).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

5	Tenenti colonnelli.
15	Maggiori.
15	Capitani.
15	Tenenti e sottotenenti.
50	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggim. composto di uno stato magg., 3 battagl. di 4 comp., ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 REGGIMENTI
	Stato maggiore	12 compagnie attive	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	80
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiut. magg. in 1° e comand. di comp.)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° o ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3	240
TOTALI	12	48	5	65	5200
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	320
Capi musica (furieri o furieri maggiori)	1	»	»	1	80
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	12	2	14	1120
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	80
Sergenti musicanti	1	»	»	1	80
Sergenti trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	»	48	8	56	4480
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	6	79	6320
Appuntati	»	72	»	72	5760
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Zappatori	»	24	»	24	1920
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	1058	76640
TOTALI	56	1200	54	1310	104800
Cavalli da tiro	3	»	»	3	240

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti di bersaglieri.

(Ciascun reggim. composto di uno stato magg., 4 battagl. di 4 comp. e 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 REGGIMENTI
	Stato maggiore	16 compagnie attive	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonn. (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	4	»	»	4	40
Capitani (aiut. magg. in 1ª e comand. di comp.)	1	16	1	18	180
Tenenti o sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª e ufficiali di compagnia)	4	48	»	52	520
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti o sottotenenti medici	3	»	»	3	30
Capitani contabili	»	»	1	1	10
Tenenti o sottotenenti contabili	»	»	3	3	30
TOTALI	15	64	5	84	840
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	50
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	16	2	18	180
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	20
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	10
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	»	64	8	72	720
Caporali maggiori	5	32	»	37	370
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	»	16	6	22	220
Caporali trombettieri	4	»	»	4	40
Caporali zappatori	4	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	96	6	103	1030
Appuntati	»	90	»	90	900
Trombettieri	»	48	1	49	490
Zappatori	»	32	»	32	320
Vivandieri	2	»	»	2	20
Soldati	6	1200	35	1241	12410
TOTALI	33	1600	58	1690	16900
Cavalli da tiro	4	»	»	4	40

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione

(62 distretti (11 di 1ª classe; 22 di 2ª classe; 20 di 3ª classe) — 62 stati maggiori di distretto —

GRADI E CARICHE	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI							Riparto per gradi degli ufficiali dei distretti	
	di 1ª classe		di 2ª classe		di 3ª classe				
	1 distretto	11 distretti	1 distretto	22 distretti	1 distretto	20 distretti	TOTALI pei 62 distretti		
Ufficiali.								Colonnelli	36
Comandanti (col. o ten. col.)	1	11	1	22	1	20	62	Tenenti colonnelli.	30
Tenenti colonn. o maggiori .	1	11	1	22	1	20	62	Maggiori	62
Aiutanti magg. in 1° (capit.)	1	11	1	22	1	20	62	Capitani	238
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	3	33	2	44	1	20	106	Tenenti e sottoten.	282
Capitani medici	1	11	1	22	1	20	69	Capitani medici .	62
Relatori (maggiori contabili)	1	11	1	22	»	»	36	Maggiori contabili	33
Dirett. dei conti (capit cont.)	1	11	1	22	1	20	62	Capitani contabili	140
Ufficiali di massa (uffiz. inf. cont.).	1	11	1	22	1	20	62	Ten. e sott. contab.	270
Ufficiali di matric. (id. id. id.)	1	11	1	22	1	20	62	TOTALE .	1155
Ufficiali subalterni contabili a disposizione	5	55	4	88	3	87	230		
TOTALI . .	16	176	14	308	11	319	803		
Tenenti colonnelli o maggiori comandanti di reparti di compagnie alpine. . . .	»	»	»	»	»	»	7	I 7 ten. col. o magg. pel comando dei reparti delle comp. alpine sono assegnati al distr. per disposiz. ministeriale.	
Scrivani locali.	»	»	»	»	»	»	570	Il repartimento degli scrivani locali fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale. Parte di essi serve per le scritturazioni, e parte come assistenti di magazzini.	
Truppa.									
Furieri maggiori	1	11	1	22	1	20	62		
Furieri di contabilità . . .	1	11	1	22	1	20	62		
Sottufficiali di maggiorità .	1	11	1	22	1	20	62		
Sergente di contabilità. . .	1	11	1	22	1	20	62		
Capi armaiuoli	1	11	1	22	1	20	62		
Caporali maggiori	1	11	1	22	1	20	62		
Caporali furieri di contabil.	2	22	2	44	1	20	95		
Caporali di maggiorità . .	1	11	1	22	1	20	62		
Caporali trombettieri . . .	1	11	1	22	1	20	62		
Allievi armaiuoli	2	22	2	44	2	58	124		
TOTALI . .	12	132	12	264	80	310	715		
Cavalli . .	1	11	1	22	1	20	62		

Roma, 30 settembre 1873.

ei distretti militari e delle compagnie alpine.

i comp. permanenti di distretto — 7 reparti di comp. alpine e 21 comp. alpine).

GRADI	COMPAGNIE permanenti dei distretti		COMPAGNIE alpine	
	1 compagnia	176 compagnie	1 compagnia	24 compagnie
Ufficiali.				
Capitani	1	176	1	24
Tenenti		117	3	48
Sottotenenti		59		24
TOTALI	2	352	4	96
Truppa.				
Furieri	1	176	1	24
Sergenti	3	528	4	96
Caporali maggiori	1	176	2	48
Caporali furieri	1	176	1	24
Caporali zappatori	»	»	1	24
Caporali	4	704	6	144
Appuntati	»	»	6	144
Zappatori	»	»	8	192
Trombettieri	1	176	3	72
Soldati	24	4224	68	1632
TOTALI	35	6160	100	2400
Cavalli	»	»	1	24

Avvertenza. — Il repartimento delle compagnie permanenti e delle compagnie alpine fra i vari distretti è fatto per disposizione ministeriale.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Capitani applicati di stato maggiore	Capitani aiutanti di campo dei 40 comandanti di brigata di fanteria	Ufficiali delle fortezze	80 reggimenti di fanteria di linea	10 reggimenti bersaglieri	62 distretti militari	24 compagnie alpine	3 battaglioni d'istruzione	Scuola normale di fanteria	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	TOTALI
Colonnelli	»	»	»	80	10	36	»	»	1	1	128
Tenenti colonnelli	»	»	5	80	10	36	7	3	1	1	136
Maggiori	»	»	15	240	40	52				3	357
Capitani	60	40	15	1120	160	238	24	12	4	20	1713
Tenenti	»	»	15	3120	520	282	72	51	6	58	2750
Sottotenenti	»	»									1374
TOTALI	60	40	50	4640	760	644	103	66	12	83	6458

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavall. sono composte di 2 o 3 regg. di cavall.).

Un comando di brigata di cavalleria.

1	Comandante di brigata (maggior generale).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.

Nove comandi di brigata di cavalleria.

9	Comandanti di brigata (maggiori generali) (compresi nella tabella dello stato maggiore generale).
9	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di cavalleria).
18	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli.

(Due depositi, uno a Persano l'altro a Grosseto).

Personale per un deposito.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore).
1	Vice direttore (capitano).
1	Capitano veterinario.
1	Tenente veterinario.
4	Totale.
4	*Scrivani locali.*

Avvertenza. — Ogni deposito ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri) secondo ai proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Un ufficiale generale è incaricato permanentemente dell'ispezione dei due depositi.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento composto di uno stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				20 REGGIMENTI
	Stato maggiore	Sei squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandante di reggimento)	1	»	»	1	20
Tenenti colonn. (comand. di mezzo reggimento)	1	»	»	1	20
Maggiori (comand. di mezzo reggim. e relatori)	2	»	»	2	40
Capitani (aiutanti magg. in 1° e com. di squadr.)	1	6	1	8	100
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	2	24	»	26	520
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
TOTALI	11	30	5	46	920
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	60
Furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	2	8	160
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	4	80
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	20
Sergenti (di contabilità e di squadrone)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	3	12	»	15	300
Caporali furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	3	»	»	3	60
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	3	48	4	55	1100
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
TOTALI	23	960	47	1030	20600
Cavalli	18	732	»	750	15000

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

GRADI	Aiutanti di campo dei comandanti di brigata di cavalleria	20 reggimenti di cavalleria	Due depositi di allevamento cavalli	Scuola normale di cavalleria	TOTALI
Colonnelli	»	20		1	21
Tenenti colonnelli	»	20	2	1	22
Maggiori	»	40		1	42
Capitani	9	160	2	5	176
Tenenti	»	520	»	13	355
Sottotenenti					178
TOTALI	9	760	4	21	794

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
RICOTTI.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica del corpo veterani ed invalidi.

(Stato maggiore e sei compagnie).

1	Comandante (maggior generale o colonnello).
2	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori).
7	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
12	Tenenti.
7	Sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
3	Ufficiali subalterni contabili.
34	Totale.

Truppa.

Numero indeterminato

Furieri maggiori.
Furieri.
Sergenti.
Caporali.
Soldati.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di f
(Comitato, 12 legioni territorial

UFFICIALI	Comitato	LEGIONE												TOTALI
		Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Verona	Alessandria	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Membri del comitato (ufficiali generali già compresi nella tabella dello stato maggiore generale) . .	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori	(*) 1	2	2	2	2	1	2	3	2	2	4	2	2	27
Capitani	»	6	9	5	5	6	9	11	9	9	11	10	7	100
Tenenti	9	19	22	14	20	21	26	29	26	33	29	19	18	191
Sottotenenti														81
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1		1
Capitani contabili . . .	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili. . .	»													
TOTALI . .	7	32	36	25	32	36	42	45	42	49	49	36	33	463
Scrivani locali	5	20	21	20	20	20	24	28	28	28	21	20	»	261

(*) Può anche essere tenente colonnello.

Roma, 30 settembre 1873

nazione dei reali carabinieri.

ma legione *Allievi*).

TRUPPA	Comitato	LEGIONE												TOTALI
		Bari	Bologna	Cagliari	Catanzaro	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Marescialli d'all. magg.	»	3	6	1	4	2	6	4	3	7	5	1	1	46
Marescialli d'all. capi .	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12
Marescialli d'alloggio .	1	31	35	1	30	33	29	61	60	50	38	40	0	427
Brigadieri . . .	2	150	201	19	168	160	219	220	199	258	276	199	50	2170
Vice-brigadieri . .	»	61	63	21	61	61	59	83	78	81	60	73	85	703
Carabinieri	4	832	1030	137	951	977	1103	1503	1316	1979	1080	997	10	11768
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
Marescialli d'all. magg.	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
Marescialli d'all. capi.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
Marescialli d'alloggio .	»	8	7	17	8	11	11	11	12	11	12	5	2	118
Brigadieri	»	23	15	106	11	11	11	42	42	32	10	22	12	317
Vice-Brigadieri . . .	»	17	20	46	15	15	28	20	23	28	23	11	24	281
Carabinieri	»	118	115	572	120	100	124	233	272	262	122	131	8	2251
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
TOTALI . .	7	1261	1528	927	1307	1400	1695	2270	2000	2101	1937	1198	1705	19725
Cavalli di truppa . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150 (*)	315

*) A carico del bilancio della guerra.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico) (compreso nella tabella dello stato maggiore generale).
4	Membri colonnelli medici.
1	Chimico farmacista ispettore (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
	Segreteria.
1	Segretario (maggiore medico).
3	Capitani medici.
1	Sottofarmacista (compreso nella tabella del personale farmaceutico militare).
11	Totale.
4	*Scrivani locali.*
	Ufficiali medici agli ospedali militari.
10	Colonnelli medici.
14	Tenenti colonnelli medici.
29	Maggiori medici.
56	Capitani medici.
58	Tenenti medici.
10	Sottotenenti medici.
177	Totale.
57	*Scrivani locali per gli ospedali militari.*
	Sedici compagnie di sanità militare.
16	Capitani contabili.
50	Tenenti o sottotenenti contabili. — Attendono al servizio di amministrazione e di contabilità degli ospedali, ed a quello di compagnia delle compagnie di sanità.
66	Totale.
16	Furieri.
56	Sergenti.
16	Caporali maggiori.
16	Caporali furieri.
80	Caporali.
56	Appuntati.
895	Soldati.
1135	Totale.

Avvertenza. — Il reparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità tra i vari ospedali sarà fatto per disposizione del ministro della guerra.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 29

— **Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.**

GRADI	Al comitato di sanità militare	Agli ospedali militari	Ai regg. d'artiglieria da campagna	Ai regg. d'artiglieria da fortezza	Ai reggimenti del genio	Ai regg. di fanteria di linea	Ai reggimenti di bersaglieri	Ai distretti militari	Ai reggimenti di cavalleria	Ai carabinieri reali	Alle scuole militari e battaglioni d'istruz.	Agli stabilim. penali militari	TOTALI
Colonnelli medici	4	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Tenenti colonnelli medici	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Maggiori medici	1	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30
Capitani medici	3	56	10	4	2	80	10	62	20	»	2	1	250
Tenenti medici	»	68	10	4	2	160	30	»	20	1	4	1	200
Sottotenenti medici													100
TOTALI . . .	8	177	20	8	4	240	40	62	40	1	6	2	608

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo del commissariato militare.

8	Colonnelli commissari.
12	Tenenti colonnelli commissari.
24	Maggiori commissari.
98	Capitani commissari.
98	Tenenti commissari.
50	Sottotenenti commissari.
290	Totale.
125	*Scrivani locali* (*alle direzioni di commissariato ed ai panifici militari*).

Avvertenze. — Il reparto degli ufficiali commissari e degli scrivani locali fra le direzioni di commissariato militare è determinato dal ministro della guerra.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 31.

Corpo veterinario.

Servizio di ispezione veterinaria.

1	Tenente colonnello veterinario (addetto al ministero della guerra, per le ispezioni di zooiatria e per le statistiche veterinarie).
6	Maggiori veterinari (addetti a 6 comandi generali).
1	Ufficiale inferiore veterinario (segretario del tenente colonnello veterinario.
8	Totale.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo veterinario.

GRADI	Al ministero	A 6 comandi generali	Ai reggimenti d'artigl. da camp	Ai reggimenti del genio	Ai reggimenti di cavalleria	Ai depositi di allevamento cavalli	Carabinieri reali (Leg. Allievi)	Scuole militari	TOTALI
Tenente colonnello veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori veterinari	»	6	»	»	»	»	»	»	6
Capitani veterinari	»	»	10	»	»	2	1	2	15
Tenenti veterinari	1	»	40	2	40	2	»	1	56
Sottotenenti veterinari									30
TOTALI	2	6	50	2	40	4	1	3	106

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali contabili.

COMANDO, CORPO OD UFFICIO CUI GLI UFFICIALI SONO ADDETTI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	TOTALI
	1	2	3	4	5	
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	2	3		6
10 Regg. d'artiglieria da campagna	»	»	20	20		40
4 Regg. d'artiglieria da fortezza .	»	»	8	8		16
2 Reggimenti del genio. . . .	»	»	4	6		10
80 Reggimenti di fanteria . . .	»	»	80	240		320
10 Reggimenti di bersaglieri . .	»	»	10	30		40
62 Distretti	»	33	146	270		449
20 Reggimenti di cavalleria . .	»	»	40	40		80
Carabinieri reali	»	»	12	24		36
Corpo invalidi e veterani . . .	»	»	1	3		4
Ospedali militari e farmacia centrale	»	»	17	51		68
Servizio delle sussistenze militari.	»	7	40	98		145
Istituto topografico militare . . .	»	1	2	2		5
Scuole militari e battaglioni d'istruz.	»	1	12	17		30
Ufficio revisione contab. e matricole	3	3	8	24		38
Ufficio di personali militari vari .	1	2	6	12		21
Magazzini centrali e opificio arredi	3	4	15	33		55
Stabilimenti militari penali . . .	»	»	1	4		5
TOTALI . . .	7	52	424	590	295	1368

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (generale d'esercito o tenente generale) (compreso nello stato maggiore generale).	
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina.	3 ufficiali generali (compresi nello stato magg. generale). 3 consiglieri di stato. 2 presidenti di sezione o consiglieri della corte d'appello.
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina.	2 ufficiali generali (compresi nello stato magg. generale). 3 consiglieri di stato o della corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.	
3	Sostituti avvocati generali militari.	
15	Avvocati fiscali militari.	
29	Sostituti avvocati fiscali militari.	
3	Segretari principali.	
15	Segretari.	
26	Sostituti segretari.	
15	Sostituti segretari aggiunti.	
15	Ufficiali istruttori (ufficiali inferiori).	
8	Ufficiali sostituti istruttori (ufficiali inferiori).	
144	Totale.	
35	*Scrivani locali.*	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica dell'istituto topografico militare.

Ufficiali.

1	Direttore dell'istituto (maggior generale) (compreso nello stato maggiore generale).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore).
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore.
1	Capitano (segretario).
5	Totale.

Personale tecnico.

1	Ingegnere geografo capo.
3	Ingegneri geografi principali.
3	Ingegneri geografi.
3	Aiutanti ingegneri geografi.
1	Topografo capo.
8	Topografi principali.
20	Topografi.
65	Aiutanti topografi.
104	Totale.

Ufficiali contabili.

1	Maggiore contabile (relatore del consiglio d'amministrazione dell'istituto).
2	Capitani contabili.
2	Tenenti o sottotenenti contabili.
5	Totale.
7	*Scrivani locali.*

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore (addetto del comitato di sanità militare).	
1	Farmacista direttore (direttore della farmacia centrale militare).	
19	Farmacisti principali (3 alla farmacia centrale e 16 agli ospedali militari divisionali).	
20	Farmacisti (3 alla farmacia centrale, 15 agli ospedali, 2 ai reclusori militari).	
21	Sottofarmacisti.	1 alla segreteria del comitato di sanità militare, 2 alla farmacia centrale, 45 agli ospedali.
24	Sottofarmacisti aggiunti.	
89	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale ragionieri d'artiglieria.

8	Ragionieri capi.	16 al comitato d'artiglieria e genio 145 ai comandi ed alle direzioni di artiglieria.
32	Ragionieri principali.	
51	Ragionieri.	
70	Aiutanti ragionieri.	
161	Totale.	

Scrivani locali.

88	Scrivani locali (per i comandi e direzioni d'artiglieria).

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica di formazione dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.

12	Ragionieri geometri capi.	14 al comitato d'artigleria e genio e 226 ai comandi ed alle direzioni del genio.
48	Ragionieri geometri principali.	
76	Ragionieri geometri.	
104	Aiutanti ragionieri.	
240	Totale.	
	Assistenti locali del genio.	
160	Assistenti locali (alle direzioni del genio).	
	Scrivani locali.	
112	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni del genio).	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
RICOTTI.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica di formazione dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

40	Capi tecnici principali.	5 al comitato d'artiglieria e genio e 135 alle direzioni d'artiglieria ed alle officine del genio.
60	Capi tecnici.	
40	Sottocapi tecnici	
140	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 39.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali (compresi in altre tabelle di formazione).

Numero degli scrivani locali	*Uffici o servizi cui gli scrivani locali sono addetti.*
4	Comitato di stato maggiore generale.
20	Comitato d'artiglieria e genio.
5	Comitato delle armi di linea.
110	Comando del corpo di stato maggiore, comandi generali e comandi di divisioni territoriali.
88	Comandi e direzioni d'artiglieria.
112	Comandi e direzioni del genio.
4	Depositi d'allevamento cavalli.
570	Distretti militari (parte pel servizio di scritturazione e parte per quello d'assistenti a magazzini).
261	Comitato e legione dei reali carabinieri.
63	Comitato di sanità militare, ospedali militari e farmacie centrali.
125	Direzioni di commissariato e servizio dei panifici militari.
35	Tribunale supremo di guerra e tribunali militari.
11	Scuola superiore di guerra (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
3	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
21	Accademia militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
30	Scuola militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
63	Collegi militari (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
3	Scuola normale di fanteria.
3	Scuola normale di cavalleria.
7	Istituto topografico militare.
85	Ufficio di revisione delle contabilità e delle matricole dei corpi.
20	Ufficio di personali militari vari.
36	Magazzini centrali militari e opificio arredi militari.
12	Stabilimenti militari penali.
1691	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Aiutante maggiore in 2° (tenente).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile).
12	Professori titolari militari (maggiori o capitani).
12	Professori titolari di lettere e di scienze.
2	Professori aggiunti di lettere e di scienze.
1	Istruttore d'equitazione (capitano).
2	Maestri di scherma.
11	Scrivani locali (parte per la scritturazione e parte assistenti).
46	Totale.

Avvertenza. — Gli ufficiali allievi continuano a far parte dei corpi rispettivi e sono quindi compresi negli organici di questi.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Aiutante maggiore in 2° (tenente).
2	Tenenti a disposizione.
6	Professori titolari militari (capitani).
4	Professori aggiunti militari (tenenti).
1	Professore titolare di lettere e di scienze.
1	Professore aggiunto di lettere e scienze.
5	Istruttori (capitani).
1	Istruttore d'equitazione (capitano).
1	Maestro di scherma.
3	Scrivani locali.
28	Totale.

Avvertenza. — L'aiutante maggiore in 2°, i due tenenti a disposizione ed i 4 tenenti professori aggiunti sono compresi negli organici dei reggimenti d'artiglieria e genio.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (tenente colonnello o maggiore).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale pagatore (tenente contabile).
3	Ufficiali di compagnia — capitani.
6	Ufficiali di compagnia — tenenti.
4	Professori titolari militari (ufficiali superiori o capitani compresi in altre tabelle di formazione).
10	Professori titolari di lettere e scienze.
6	Professori aggiunti di lettere e scienze.
2	Professori titolari di disegno.
1	Professore aggiunto id.
1	Istruttore di equitazione (capitano).
2	Maestri di scherma.
2	Sottomaestri di scherma.
1	Maestro di ginnastica.
21	Scrivani locali (parte per la scritturazione e parte assistenti).
65	Totale.

Truppa.

1	Furiere maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
5	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello).
1	Direttore delle istruzioni militari (tenente colonn. o maggiore).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Aiutante maggiore in 2° (tenente).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile).
1	Ufficiale di massa e matricola (tenente o sottotenente contabile).
7	Ufficiali di compagnia: capitani.
14	Ufficiali di compagnia: tenenti o sottotenenti.
1	Capitano veterinario.
11	Professori militari titolari.
5	Professori militari aggiunti.
12	Professori titolari di lettere e scienze.
13	Professori aggiunti di lettere e scienze.
2	Professori titolari di disegno.
2	Professori aggiunti di disegno.
1	Istruttore d'equitazione (capitano).
2	Sotto istruttori d'equitazione (ufficiali subalterni).
4	Maestri di scherma e ginnastica.
7	Sotto maestri di scherma e ginnastica.
30	Scrivani locali (parte per la scritturazione e parte assistenti).
119	Totale.

Truppa.

1	Furiere maggiore di fanteria.
250	Sottufficiali allievi del corso speciale.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere di fanteria.
8	Trombettieri di fanteria.
261	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione di un collegio militare.

(3 collegi militari)

1	Comandanti (colonnello o tenente colonnello).
1	Comandante in 2° (maggiore).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile).
3	Ufficiali di compagnia (capitani.
6	Ufficiali di compagnia (tenenti o sottotenenti.
8	Professori titolari di lettere o scienze.
6	Professori aggiunti di lettere o scienze.
1	Professore titolare di disegno.
1	Professore aggiunto di disegno.
1	Maestro di calligrafia.
1	Sottomaestro di calligrafia.
2	Maestri di ginnastica.
1	Sottomaestro di ginnastica.
21	Scrivani locali (parte per la scritturazione, parte assistenti).
56	Totale.

Truppa.

1	Furiere maggiore di fanteria.
3	Trombettieri di fanteria.
4	Totale.

Avvertenza. — Le sede dei due nuovi collegi militari da formarsi sarà determinata dal ministro della guerra.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria.

(Uno stato maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello).
1	Comandante in 2° (tenente colonnello o maggiore).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).
1	Capitano medico.
1	Relatore (maggiore contabile).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
2	Ufficiali contabili subalterni
9	Ufficiali di compagnia { capitani. tenenti o sottotenenti.
5	Professori titolari militari.
5	Professori aggiunti militari.
3	Professori titolari di lettere e scienze.
3	Professori aggiunti di lettere e scienze.
3	Scrivani locali.
36	
	Truppa.
1	Furiere maggiore.
150	Allievi sottufficiali (al corso d'amministrazione e di contabilità).
3	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali.
6	Trombettieri
2	Allievi armaiuoli.
52	Soldati.
236	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione

(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d' istruzione	Due squadroni palafrenieri	TOTALI
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore.	1	»	»	1
Capitano a disposizione	1	»	»	1
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	1
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenente veterinario	1	»	»	1
Direttore dei conti (capitano contabile) . . .	1	»	»	1
Ufficiale di massa (capitano contabile). . . .	1	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottoten. contabile)	1	»	»	1
Ufficiale di matricola (tenente o sottoten. contabile)	1	»	»	1
Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone) .	»	4	8	12
Istruttore d'equitazione	1	»	»	1
TOTALI . . .	15	5	10	30
Scrivani locali	»	»	»	3

Roma, 30 settembre 1873.

a scuola normale di cavalleria.

nadroni palafrenieri).

TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d' istruzione	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totali
Furiere maggiore	1	»	»	»	1
Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
Furieri di contabilità	1	»	»	»	1
Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Caporale maggiore	1	»	»	»	1
Caporali furieri di contabilità	1	»	»	»	1
Caporali di maggiorità	3	»	»	»	3
Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
Vivandiere	1	»	»	»	1
Furieri	»	1	1	1	3
Sergente di contabilità	»	1	»	»	1
Sergenti	»	8	4	8	20
Sergenti allievi	»	16	»	»	16
Caporali maggiori (allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
Caporali furieri	»	»	1	1	2
Caporali	»	»	8	13	21
Caporali (allievi con paga di appuntato)	»	60	»	»	60
Appuntati	»	»	15	12	27
Trombettieri	»	3	3	3	9
Maniscalchi	»	1	1	2	4
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
Sellai	»	1	»	2	3
Allievi sellai	»	1	1	»	2
Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
Soldati	»	»	125	150	275
Totali	19	233	160	192	604
Cavalli di truppa	»	»	»	»	480

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
Ricotti.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione di un battaglione d'istruzione.

(Uno stato maggiore e quattro compagnie. — Tre battaglioni).

	GRADI	PIEDE DI PACE		
		Stato maggiore	Una compagnia	Totali
	Ufficiali.			
Stato maggiore	Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	1
	Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	1
	Tenente medico	1	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile)	1	»	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	1	»	1
	Ufficiale di massa e matricola (uffic. subalt. cont.)	1	»	1
Compagnie	Capitani	»	1	4
	Tenenti e sottotenenti	»	4	16
	TOTALI	6	5	26
	Truppa.			
Stato maggiore	Furiere maggiore	1	»	1
	Furiere di contabilità	1	»	1
	Sottufficiali di maggiorità	4	»	4
	Sergenti di contabilità	4	»	4
	Sergenti allievi	6	»	6
	Capo armaiuolo	1	»	1
	Caporale trombettiere	1	»	1
	Allievo armaiuolo	1	»	1
	Trombettieri	8	»	8
	Allievi trombettieri	4	»	4
	Soldati (non allievi)	35	»	35
Compagnie	Furieri	»	1	4
	Sergenti di contabilità	»	1	4
	Sergenti	»	8	32
	Caporali maggiori (allievi con paga da caporale)	»	20	80
	Caporali (allievi con paga da appuntato)	»	50	200
	Soldati (allievi)	»	80	320
	TOTALI	66	160	706
	Cavallo	1	»	1

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 48.

Quadro graduale e numerico di formazione di una batteria d'istruzione.

(Due batterie d'istruzione amministrate da reggimenti d'artiglieria di campagna).

	Ufficiali.
1	Capitano.
3	Tenenti o sottotenenti.
4	
	Truppa.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
8	Sergenti.
2	Sergenti allievi.
14	Caporali maggiori (allievi con paga di caporali).
43	Caporali (allievi con paga di appuntati).
67	Soldati (allievi).
2	Trombettieri.
1	Maniscalco.
1	Sellaio.
1	Allievo maniscalco.
1	Allievo sellaio.
5	Soldati.
147	Totale.
75	Cavalli di truppa.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione di una compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

(Una compagnia amministrata da un reggimento d'artigl. da fortezza).

	Ufficiali.
1	Comandante (capitano).
3	Tenenti o sottotenenti.
4	Totale.
	Truppe.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti.
2	Sergenti allievi.
10	Caporali maggiori (allievi con paga di caporale).
30	Caporali (allievi).
50	Soldati (allievi).
2	Trombettieri.
5	Soldati.
107	Totale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (tenente generale o maggior generale) (compreso nella tabella di formazione dello stato maggiore generale).	
1	Colonnello commissario.	Compresi nella tabella di formazione del corpo del commissariato militare.
2	Tenenti colonnelli commissari.	
4	Maggiori commissari.	
45	Capitani commissari.	
63	Tenenti o sottotenenti commissari.	
3	Tenenti colonnelli contabili.	Compresi nella tabella di formazione del corpo contabile militare.
3	Maggiori contabili.	
8	Capitani contabili.	
24	Tenenti o sottotenenti contabili.	
85	Scrivani locali.	
239	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (colonnello).	
1	Tenente colonnello contabile.	Compresi nella tabella di formazione del corpo contabile militare.
2	Maggiori contabili.	
6	Capitani contabili.	
12	Tenenti o sottotenenti contabili.	
20	Scrivani locali.	
42	Totale.	

Roma, 30 set'embre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 52.

Tabella degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

	Stabilimenti d'artiglieria.
1	Arsenale di costruzione di *Napoli.*
1	Arsenale di costruzione di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Brescia.*
1	Fabbrica d'armi di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Torre Annunziata.*
1	Fonderia di *Genova.*
1	Fonderia di *Napoli.*
1	Fonderia di *Torino.*
1	Polverificio di *Fossano.*
1	Polverificio di *Scafati.*
1	Laboratorio pirotecnico di *Torino.*
1	Laboratorio di precisione di *Torino.*
12	Totale.

Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

	Stabilimenti del genio.
2	Officine di costruzione di materiale del genio (una alla sede di ciascuno dei due reggimenti del genio).

Nota. — Ciascun officina è diretta dal comandante del reggimento, il personale di direzione è preso dagli ufficiali del reggimento stesso, dai ragionieri geometri del genio, dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 3 magazzini centrali militari.

(Torino, Firenze, Napoli).

3	Direttori (tenenti colonn. contab.).	Compresi nella tabella di formazione del corpo contabile militare.
3	Maggiori contabili.	
12	Capitani contabili.	
27	Tenenti o sottotenenti contabili.	
24	Scrivani locali.	
69	Totale.	

Avvertenza. — Il reparto del personale fra i 3 magazzini centrali è fatto per disposizione ministeriale.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari.

1	Colonnello o tenente colonnello (direttore).	
1	Maggiore contabile.	Compresi nella tabella di formazione del corpo contabile militare.
3	Capitani contabili.	
6	Tenenti o sottotenenti contabili.	
12	Scrivani locali.	
23	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Farmacista direttore.	Compresi nella tabella di formazione del personale farmaceutico militare.
3	Farmacisti principali.	
3	Farmacisti.	
2	Sottofarmacisti o sottofarmacisti aggiunti.	
1	Capitano contabile (relatore o direttore dei conti).	Compresi nella tabella di formazione degli ufficiali contabili.
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).	
2	Scrivani locali.	
13	Totale.	

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 6 compagnie di disciplina
3 compagnie carcerati, 6 compagnie di reclusi, 2 reclusori).

GRADI	Comando	Compagnie di discipl.		Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusori		Totali
		Una compagnia	Sei compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Sei compagnie	Un reclusorio	Due reclusori	
Ufficiali.										
Comandante (colonnello) .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Id. in 2° (ten. col.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	6	1	3	1	6	2	4	19
Tenenti e sottotenenti .	»	3	18	3	9	3	18	5	10	55
Capitani medici . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottoten. contab.	2	»	»	»	»	»	»	1	2	4
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
TOTALI . .	8	4	24	4	12	4	24	12	24	92
Scrivani locali	6	»	»	»	»	»	»	3	6	12
Truppa.										
Furieri maggiori . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Furieri	»	1	6	1	3	1	6	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Sergenti	»	6	36	6	18	6	36	12	24	114
Caporali maggiori . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Caporali furieri . . .	»	1	6	1	3	1	6	»	»	15
Caporali	»	10	60	10	30	10	60	22	44	194
Appuntati	»	»	»	10	30	10	60	44	88	178
TOTALI . .	»	18	108	28	84	28	168	83	166	526

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI *per le innovazioni e modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al R. Decreto precedente.* — 30 settembre.

1. Le innovazioni e le modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al regio decreto in data d'oggi, sia in fatto di costituzione o di ripartizione organica, sia relativamente a nuove denominazioni di comandi, corpi, uffici, stabilimenti, scuole, gradi e cariche prescritte da esse tabelle o dalla legge sull'ordinamento dell'Esercito, avranno effetto a datare dal 1° gennaio 1874, salvo in quanto è riservato dalle disposizioni transitorie in fine del presente *Atto*.

Reggimenti d'artiglieria.

2. I 14 reggimenti d'artiglieria si distingueranno rispettivamente con un numero progressivo dall' 1 al 14; i 10 primi numeri saranno assegnati ai *reggimenti d'artiglieria da campagna*.

a) *Reggimenti da campagna.*

3. Le 10 batterie di ciascun reggimento d'artiglieria da campagna si formeranno in 3 *brigate di batterie*, distinte tra loro coi numeri 1ª, 2ª e 3ª; due brigate consteranno ciascuna di 3 batterie, ed una consterà di 4 batterie

Le tre compagnie treno formeranno la *brigata treno* del reggimento.

4. Il maggiore, l'aiutante maggiore in 2°, il furiere maggiore, il caporale maggiore e il caporale trombettiere che, a senso dell'annesso specchio N° 1, devono essere nominativamente assegnati *al ogni stato maggiore di brigata*, appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

5. Per ogni reggimento d'artiglieria da campagna è determinato a 8 il numero degli scrivani, di cui all'art. 127 del *Regolamento di disciplina*, ed a 8 quello dei piantoni fissi, di cui all'art. 132 dello stesso Regolamento. Questi scrivani e piantoni devono essere ascritti al deposito ed essere computati sulla forza organica di questo.

b) *Reggimenti da fortezza.*

6. Le 15 compagnie dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, formeranno 4 *brigate da fortezza* (tre di quattro compagnie

ed una di tre compagnie), distinte fra loro coi numeri 1ª, 2ª, 3ª e 4ª.

7. Il maggiore, l'aiutante maggiore in 2°, il furiere maggiore, il caporale maggiore ed il caporale trombettiere che, a senso dell'annesso specchio N° 2, devono essere nominativamente assegnati ad ogni stato maggiore di brigata, appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

8. Per ogni reggimento d'artiglieria da fortezza è determinato a 8 il numero degli scrivani, di cui all'art. 127 del *Regolamento di disciplina*, ed 8 a quello dei piantoni fissi, di cui all'art. 132 dello stesso Regolamento. Questi scrivani e piantoni devono essere ascritti al deposito ed essere computati sulla forza organica di questo.

9. I muli assegnati al deposito di ciascun reggimento servono per le esercitazioni nel servizio di batteria da montagna.

Reggimenti del genio.

10. I due *reggimenti del genio* si distingueranno coi numeri 1° e 2°.

11. In ciascun reggimento: le quattro compagnie pontieri costituiranno la *brigata pontieri;* le 14 compagnie zappatori formeranno 5 *brigate zappatori* (quattro di 3 compagnie ed una di 2 compagnie) distinte fra loro coi numeri 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª; le 2 compagnie ferrovieri costituiranno la *brigata ferrovieri;* le 3 compagnie del treno costituiranno la *brigata treno.*

L'ufficiale superiore, l'aiutante maggiore in 2°, il furiere maggiore, il caporale maggiore e il caporale trombettiere che, a senso dell'annesso specchio N° 3, devono essere nominativamente assegnati ad ogni stato maggiore di brigata, appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

12. In ogni reggimento il plotone d'istruzione (destinato a fornire sottufficiali ai rispettivi reggimenti colle stesse norme stabilite per i riparti d'istruzione delle altre armi), fa parte amministrativamente del deposito.

13. Per ogni reggimento del genio è determinato a 10 il numero degli scrivani, di cui all'art. 127 del *Regolamento di disciplina*, ed a 8 quello dei piantoni fissi, di cui all'art. 132 del Regolamento stesso. Sono assegnati al deposito, e vanno computati nella forza organica del medesimo.

Comandi di brigata di fanteria.

14. Come è disposto dalla tabella N° 16, annessa al regio decreto precedente, le brigate di fanteria sono normalmente formate di 2 reggimenti di fanteria di linea, ma possono anche essere composte sia di 3 reggimenti sia di 1 solo reggimento.

15. Le brigate di fanteria si distinguono in ogni divisione (sia territoriale, attiva o d'istruzione) con un numero progressivo (*1ª* o *2ª*..... *brigata di fanteria della* (tale) *divisione territoriale, attiva* o *d'istruzione*).

16. I cambiamenti sì alle sedi dei comandi delle brigate di fanteria, come alla composizione di esse, sono fatti per disposizione ministeriale e vengono annunciati sul *Giornale militare*.

Reggimenti di fanteria di linea.

17. L'ufficiale superiore, l'aiutante maggiore in 2°, il furiere maggiore, il caporale maggiore, il caporale trombettiere, il caporale zappatore ed il soldato conducente che, a senso dell'annesso specchio N° 4, devono essere nominativamente assegnati a ciascun *stato maggiore di battaglione*, appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

18. Quando il reggimento si deve separare dal proprio deposito, partono col comando del reggimento uno degli ufficiali contabili subalterni, ed uno dei sergenti o caporali furieri di contabilità, per costituire la sezione amministrativa dell'ufficio del comando del reggimento.

19. Per ogni reggimento di fanteria è determinato: ad 8 il numero degli scrivani, di cui all'art. 127 del *Regolamento di disciplina*, ed a 6 quello dei piantoni fissi, di cui all'articolo 132 del Regolamento stesso. Essi sono assegnati al deposito, computando nella forza organica di questo.

Reggimenti di bersaglieri.

20. Quanto è detto ai N' 17, 18 e 19 pei reggimenti di fanteria si applica ugualmente ai reggimenti di bersaglieri, il cui riparto organico è determinato dall'annesso specchio N° 5.

Distretti militari.

21. L'annesso specchio N° 6 determina la classificazione dei distretti e stabilisce il riparto fra i medesimi delle compagnie permanenti e delle compagnie di milizia mobile di fanteria di linea e di bersaglieri, come pure quello degli scrivani ed assistenti locali, portati dalla tabella N° 20 annessa al R. decreto precedente.

Un numero di ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria e bersaglieri saranno comandati presso i distretti per concorrere nel servizio cogli ufficiali subalterni dei medesimi. Gli ufficiali così comandati ai distretti non potranno esservi lasciati oltre due anni. Queste destinazioni verranno fatte dal Ministero della guerra.

22. Gli scrivani assistenti devono essere particolarmente impiegati nella custodia dei magazzini distrettuali.

23. È mantenuto il disposto del N° 4 dell'*Atto* N° 447 del corrente anno, che cioè i caporali e soldati panattieri vanno ascritti allo stato maggiore del distretto cui sono assegnati ed in soprannumero alla forza organica determinata dalla tabella N° 20 annessa al precedente R. decreto.

24. Oltre il personale portato dalla tabella N° 20, ciascun distretto ha un capo sarto ed un capo calzolaio, che non sono militari.

Comandi di brigata di cavalleria.

25. Le brigate di cavalleria si distinguono colla denominazione del *comando generale* nella cui giurisdizione si trovano: *Brigata di cavalleria del comando generale in* (città capo luogo del comando generale). Laddove vi sono due o più brigate sotto la giurisdizione dello stesso comando generale, si distinguono con un numero d'ordine progressivo (*1ª* o *2ª brigata di cavalleria del comando generale in...*, ecc.). Quando, per campo d'istruzione o per grandi manovre od altro, una brigata di cavalleria è addetta ad una divisione d'istruzione attiva o ad un corpo d'armata eventualmente costituito, essa s'intitola: *Brigata di cavalleria della* (tale) *divisione*, o *del* (tale) *corpo d'armata*.

26. I cambiamenti sì alle sedi dei comandi delle brigate di cavalleria, sì alla composizione di esse, sono fatti per disposizione ministeriale e vengono annunciati sul *Giornale Militare*.

Reggimenti di cavalleria.

27. Nell'ordinamento sul piede di pace, il reggimento di cavalleria si divide, com'è indicato dallo specchio N° 7, in due mezzireggimenti (il 1°, 2° e 3° squadrone formano il 1° mezzoreggimento; il 4°, 5° e 6° squadrone formano il 2° mezzoreggimento). Ciascun mezzoreggimento è, come il battaglione nella fanteria, comandato da un tenente colonnello o maggiore ed ha nominativamente assegnati, come indica l'annesso specchio N° 7, un aiutante maggiore in 2°, un furiere maggiore, un caporale maggiore ed un caporale trombettiere, i quali però appartengono amministrativamente allo stato maggiore del reggimento.

28. Nella formazione sul piede di guerra il reggimento si divide invece in tre *riparti di reggimento*, ciascuno di due squadroni (il 1° e 2° squadrone formano il 1° riparto; il 3° e 4° formano il 2° riparto; il 5° e 6° formano il 3° riparto). Ogni riparto è comandato da un ufficiale superiore (1), ed ha un aiutante maggiore in 2° (2), un furiere maggiore, un caporale maggiore ed un caporale trombettiere.

29. Quando il reggimento si deve separare dal proprio deposito, partono col comando del reggimento uno degli ufficiali contabili subalterni, ed uno dei sergenti o caporali furieri di contabilità, per costituire la sezione amministrativa dell'ufficio del comando del reggimento.

30. Per ogni reggimento di cavalleria è determinato a 6 il numero degli scrivani di cui l'art 127 del *Regolamento di disciplina*, ed a 6 quello dei piantoni fissi di cui l'art. 132 del regolamento stesso. Essi sono assegnati al deposito, computando nella forza organica di questo.

Carabinieri reali.

31. Il ripartimento delle 12 legioni territoriali è determinato dai provvedimenti ministeriali che fanno seguito al R. decreto per l'eseguimento della legge sulla circoscrizione militare del Regno.

32. La legione allievi si compone di uno stato maggiore e di sei squadroni (cinque a piedi ed uno a cavallo) com'è specificato dallo annesso specchio N° 8.

---

(1) Il maggiore relatore assume il comando di uno di essi riparti.
(2) Un ufficiale subalterno di squadrone fa da aiutante maggiore in 2°.

Direzioni di sanità militare.

33. Il personale militare di ciascuna direzione di sanità militare si divide in *stato maggiore* e *compagnia di sanità militare*. Nello stato maggiore sono compresi tutti gli ufficiali medici addetti agli ospedali militari della divisione territoriale; nella compagnia, gli ufficiali contabili e la truppa di sanità. I farmacisti e gli scrivani locali sono ascritti allo stato maggiore.

34. Il personale d'ogni direzione di sanità è determinato numericamente e gradualmente dallo annesso specchio N° 9.

35. I caporali maggiori ed un certo numero, determinato dallo specchio N° 9, di caporali e soldati delle compagnie di sanità, sono destinati a coadiuvare i medici nel servizio di bassa chirurgia ed i farmacisti nella preparazione e distribuzione dei medicinali. Questi *aiutanti d'ospedale* sostituiscono gli *esercenti* che prima si avevano nelle compagnie infermieri.

36. Gli ospedali succursali sono organicamente ed amministrativamente considerati come distaccamenti della direzione di sanità dalla quale dipendono, ossia di quella della divisione territoriale ove sono.

Ufficiali commissari ed ufficiali contabili pel servizio di commissariato divisionale.

37. L'annesso specchio N° 10, determina il riparto fra le varie direzioni di commissariato degli ufficiali commissari e quello degli ufficiali contabili pel servizio delle sussistenze militari, come eziandio quello degli scrivani locali portato dalla tabella N° 30 annessa al regio decreto precedente.

Ufficiali veterinari.

38. I 6 maggiori veterinari sono addetti ai *comandi generali* di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma e Napoli, ed esercitano le loro attribuzioni di servizio entro la giurisdizione stessa del comando generale cui sono ascritti.

39. A quello dei due ufficiali subalterni veterinari d'ogni reggimento di cavalleria, che è di maggior grado od anzianità appartengono le attribuzioni di cui l'art. 77 del *Regolamento di disciplina*.

Personale della giustizia militare.

40. L'annesso specchio N° 11, determina il riparto del personale della giustizia militare in base alla tabella di formazione N° 33 unita al regio decreto precedente.

Riparti d'istruzione.

41. I sergenti di contabilità assegnati alle compagnie, allo squadrone e alle batterie d'istruzione, di cui alle tabelle N° 46, 47, 48 e 49 annesse al precedente regio decreto, coadiuvano il furiere nella contabilità di compagnia. I soldati (non allievi) assegnati ai detti riparti servono come attendenti degli ufficiali e come piantoni fissi.

Comandi generali.

42. Lo stato maggiore di ciascun *comando generale* è composto come segue:

1	Capo di stato maggiore (colonnello o tenente colonnello di stato maggiore).
1	Maggiore di stato maggiore } addetti.
2	Ufficiali inferiori id. } addetti.
1	Capitano applicato di stato maggiore.
6	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.
4	Ordinanze d'ufficio.

Comandi delle divisioni territoriali.

43. Lo stato maggiore di ciascun comando di divisione territoriale è composto come segue:

	DIVISIONI TERRITORIALI DI		
	Napoli e Roma	Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Torino e Verona	Alessan., Bari, Chieti, Genova, Padova, Perugia Messina e Salerno
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o magg. di stato maggiore)	1	1	1
Capitano di stato maggiore } addetti	1	1	1
Capit. o ten. di stato magg. } addetti	2	2	1
Capitani applicati di stato maggiore	2	2	1
Tenenti o sottoten. delle armi di linea (comandati per disposiz. ministeriale)	2	1	1
Totale ufficiali	8	7	5
Scrivani locali	6	5	3
Ordinanze d'ufficio	7	6	4

Comandi territoriali e direzioni d'artiglieria.

44. Ai comandi territoriali d'artiglieria è fissato il seguente personale:

	COMANDI TERRITORIALI D'ARTIGLIERIA DI		
	Firenze, Pavia o Roma	Napoli o Verona	Torino
Comandante territ. d'artigl. (magg. gen.)	1	1	1
Tenente colonn. o magg. d'artiglieria.	»	»	2
Capitani d'artiglieria	1	1	5
Tenenti o sottoten. id. (comandati dai regg. per disposizione ministeriale).	1	1	1
Totali ufficiali	3	3	9
Impiegati del person. ragionieri d'artigl.	»	»	2
Scrivani locali.	1	2	5
Ordinanze d'ufficio	1	2	3

45. L'annesso specchio N° 12, determina il personale di ciascuna direzione territoriale d'artiglieria e di ciascuna direzione di stabilimento d'artiglieria.

Comandi territoriali e direzioni del genio.

46. Ai comandi territoriali del genio è fissato il seguente personale:

COMANDO TERRIT. DEL GENIO di	Firenze o Milano	Napoli, Roma, Torino o Verona
Comandante territ. del genio (magg. gen.) .	1	1
Capitano del genio	1	1
Tenente o sottotenente del genio	»	1
Totali ufficiali . .	2	3
Impiegati del personale ragion. del genio .	1	1
Scrivani locali	1	1
Ordinanze d'ufficio	2	2

47. L'annesso specchio N° 13, determina il personale di ciascuna direzione del genio.

Milizia mobile.

48. *Fanteria.* Il riparto fra i distretti delle 960 compagnie di milizia mobile di fanteria di linea, e delle 60 compagnie di milizia mobile di bersaglieri, determinato dall'art. 84 della legge sull'ordinamento dell'Esercito, è fissato dall'annesso specchio N° 6.

49. *Artiglieria.* Le 60 compagnie di milizia mobile di artiglieria, di cui gli articoli 86, 87 e 88 della legge sull'ordinamento dell'Esercito, vanno ripartite come segue:

a) 4 batterie di milizia mobile per ciascuno dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna;

b) 5 compagnie d'artiglieria di milizia mobile per ognuno dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

50. *Genio*. Le 10 compagnie di milizia mobile del genio, di cui l'art. 89 della legge sull'ordinamento dell'Esercito, sono ripartite a ragione di 5 per ognuno dei 2 reggimenti del genio.

51. Le tabelle graduali e numeriche di formazione delle compagnie e batterie di milizia, sono per ciascun' arma determinate nell' *Istruzione sulla formazione di guerra dell'Esercito*.

Disposizioni transitorie.

52. *Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi*. Le riduzioni e modificazioni al personale delle suddette case militari, disposte dalla tabella N° 2, annessa al precedente regio decreto, non avranno effetto se non colle vacanze che verranno a farsi man mano per promozioni, scadenza di carica, cessazioni dal servizio, ecc.

53. *Comitato di stato maggiore generale*. Alla costituzione di questo comitato sarà provveduto con apposite disposizioni.

54. *Comitati di artiglieria e del genio*. Col 31 dicembre 1873 s'intenderanno sciolti il comitato d'artiglieria e quello del genio, dovendo col 1° gennaio 1874 entrare in ufficio quello unico per le due armi.

55. *Reggimenti d'artiglieria*. I 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza saranno formati pel 1° gennaio 1874, dietro particolari disposizioni che verranno date da questo Ministero; tuttavia l'attuale numero di batterie e di compagnie d'artiglieria non sarà aumentato che in appresso.

56. *Reggimenti del genio*. I 2 reggimenti del genio saranno costituiti pel 1° gennaio 1874, giusta particolari disposizioni che emaneranno da questo Ministero; l'attuale numero di compagnie non sarà aumentato che di poi.

57. *Sottufficiali in soprannumero nei distretti*. I sottufficiali (siano effettivi al distretto, guardarmi, ovvero del corpo invalidi e veterani), che risulteranno in soprannumero alla tabella di formazione, s'intenderanno riempire in ogni distretto altrettanti posti da scrivani od assistenti locali del numero fissato dallo specchio di riparto N° 6.

58. *Compagnie alpine*. Questo Ministero si riserva di prov-

vedere alla costituzione delle nuove compagnie alpine ed al riordinamento dei comandi di riparto delle medesime.

59 *Reggimenti di cavalleria.* Questo Ministero si riserva di prescrivere quando i reggimenti, cui ora manca uno squadrone, dovranno formarlo.

60. *Direzioni di sanità militare.* Le direzioni di sanità militare, che nelle loro compagnie abbiano sottufficiali in più all'effettivo organico fissato dallo specchio di riparto N° 9, avranno tanti scrivani locali in meno, quanti sottufficiali in eccedenza.

61. *Collegi militari.* Questo Ministero si riserva di provvedere in appresso all'impianto dei due nuovi collegi militari da istituirsi giusta la tabella di formazione N° 44.

62. *Riparti d'istruzione.* Uguale riserva è fatta per la costituzione del 3° battaglione d'istruzione e della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza, di cui le tabelle N° 47 e 49 annesse al precedente regio decreto.

63. *Personali soppressi.* La legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito ha implicitamente soppresso i contabili del corpo di stato maggiore, quelli delle sussistenze militari, e quelli per i magazzini dell'amministrazione militare e per l'ufficio del quartier mastro d'armata. A mente dell'art. 94 della legge ora citata, gli impiegati di codesti personali soppressi saranno mantenuti sino ad estinzione nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente, come verrà particolarmente disposto da questo Ministero.

Risultando parimenti soppressi gli scrivani d'intendenza militare e gli aiutanti contabili ed infermieri maggiori delle scuole militari: tanto gli scrivani locali d'intendenza che non potranno trovar posto nei sottotenenti commissari, quanto gli attuali aiutanti contabili ed infermieri maggiori delle scuole militari saranno mantenuti in servizio, occupando altrettanti posti da scrivani locali nel ramo di servizio cui ora sono impiegati.

64. *Milizia mobile.* Pel 1° gennaio 1874 ciascun distretto riformerà i ruoli della propria milizia mobile di bersaglieri per raggiungere il numero di compagnie stabilite dallo specchio N° 6, meno il distretto di Roma che non ne formerà veruna. Alla stessa data ciascun distretto riformerà eziandio i ruoli della propria milizia mobile di fanteria di linea, sino a raggiungere il seguente numero di compagnie:

Distr.	di Alessandria	13	comp.
»	Ancona	4	»
»	Ascoli	3	»
»	Aquila	7	»
»	Arezzo	5	»
»	Avellino	8	»
»	Bari	10	»
»	Benevento	5	»
»	Bergamo	6	»
»	Bologna	8	»
»	Brescia	8	»
»	Cagliari	16	»
»	Caltanissetta	3	»
»	Campobasso	7	»
»	Caserta	15	»
»	Catania	8	»
»	Catanzaro	6	»
»	Chieti	7	»
»	Como	7	»
»	Cosenza	8	»
»	Cremona	5	»
»	Cuneo	9	»
»	Ferrara	4	»
»	Firenze	13	»
»	Foggia	5	»
»	Forlì	4	»
»	Genova	9	»
»	Girgenti	4	»
»	Lecce	8	»
»	Livorno	7	»
»	Lucca	8	»
»	Macerata	4	»
Distr.	di Mantova	5	comp.
»	Messina	6	»
»	Milano	14	»
»	Modena	5	»
»	Napoli	14	»
»	Novara	11	»
»	Padova	12	
»	Palermo	10	»
»	Parma	3	»
»	Pavia	8	»
»	Perugia	12	»
»	Pesaro	4	»
»	Piacenza	4	»
»	Potenza	9	»
»	Ravenna	4	»
»	Reggio Cal.ª	3	»
»	Reggio Em.ª	5	»
»	Roma	2	»
»	Salerno	10	»
»	Sassari	12	»
»	Siena	6	»
»	Siracusa	4	»
»	Teramo	5	»
»	Torino	13	»
»	Trapani	4	»
»	Treviso	11	»
»	Udine	10	»
»	Venezia	5	»
»	Verona	8	»
»	Vicenza	6	»
	Totale	161	

65. Per la formazione della milizia mobile d'artiglieria questo Ministero si riserva di provvedere.

66. All'atto della costituzione dei 2 reggimenti del genio, saranno ripartite fra di essi le 10 compagnie di zappatori di milizia mobile che ha attualmente il corpo zappatori del genio.

Il Ministro
RICOTTI.

SPECCHIO N. 1.

Specchio di riparto organico di u

(Uno stato maggiore, quattro brigate, diec

	UFFICIALI	Comando del reggimento	BATTERIE: Una batteria	BATTERIE: Brigata di 3 batterie	BATTERIE: Brigata di 4 batterie	BATTERIE: TOTALI delle 3 brigate di batterie	TRENO: Una compagnia	TRENO: Brigata del treno	Deposito	TOTALI del reggimento
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenen. colonn.)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Ufficiale per il materiale (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Istruttore d' equitazione (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sott. medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sottotenente veterinario	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ten. o sottoten. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Batterie e compagnie	Capitani	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	30	3	9	»	39
	TOTALI ufficiali	8	4	15	19	49	4	15	5	77

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non so

ggimento di artiglieria da campagna.

tterie, tre compagnie treno ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totali del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totali delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Sottuffic. di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Batterie e compagnie	Furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Sergenti	»	5	15	20	50	5	15	4	69
	Caporali maggiori	»	2	6	8	20	2	6	»	26
	Caporali furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Caporali	»	7	21	28	70	7	21	7	98
	Appuntati	»	7	21	28	70	7	21	»	91
	Trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Soldati	»	69	207	276	690	69	207	25	922
	Totali truppa	14	100	303	403	1009	100	303	50	1376
	Cavalli di truppa	4	54	162	216	540	40	120	»	664

ilitari e non vanno quindi computati nella forza

SPECCHIO N. 2

Specchio di riparto organico di u

(Uno stato maggiore, quattro brigat

	UFFICIALI	Comando del reggimento	BRIGATE E COMPAGNIE: Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate da fuoriga	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Comandante di reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	4	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	1	4	»	4
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	3	4	15	1	16
	Tenenti o sottotenenti	»	3	9	12	45	2	47
	TOTALE ufficiali	5	4	14	18	68	7	80

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari

ggimento d'artiglieria da fortezza.

indici compagnie ed un deposito).

TRUPPA	Comando del reggimento	BRIGATE E COMPAGNIE: Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali della 4ª brigata	Deposito	TOTALI
Furieri maggiori	1	»	1	1	4	»	5
Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	1	1
Sottufficiale di maggiorità	3	»	»	»	»	»	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	4	4
Caporali maggiori	1	»	1	1	4	»	5
Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	5	5
Caporali trombettieri	»	»	1	1	4	»	4
Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	2
Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	2
Vivandiere	1	»	»	»	»	»	1
Furieri	»	1	3	4	15	1	16
Sergenti	»	4	12	16	60	4	64
Caporali maggiori	»	2	6	8	30	2	32
Caporali furieri	»	1	3	4	15	1	16
Caporali	»	7	21	28	105	7	112
Appuntati	»	7	21	28	105	»	105
Trombettieri	»	2	6	8	30	2	32
Allievi trombettieri	»	2	6	8	30	1	31
Maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
Sellaio	»	»	»	»	»	1	1
Allievo maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
Allievo sellaio	»	»	»	»	»	1	1
Soldati	»	74	222	296	1110	35	1145
TOTALE truppa	12	100	303	303	1512	67	1591
Muli di truppa	»	»	»	»	»	24	24

vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 3.

Specchio di riparto organi

(Uno stato maggiore, quattro comp. pontieri, quattordici comp. zappa

UFFICIALI	Comando del reggimento	Pontieri: Una compagnia	Pontieri: Brigata pontieri	Zappatori: Una compagnia	Zappatori: Brigata di 2 compagnie	Zappatori: Brigata di 3 compagnie	Zappatori: Totali 5 brigate zappatori	Ferrovieri: Una compagnia	Ferrovieri: Brigata ferrovieri	Treno: Una compagnia	Treno: Brigata treno	Plotone d'istruzione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore: Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Comandanti di brigata (1 ten. colonnello e 7 maggiori)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	2	
Vice dirett. delle officine (ten. colonnello o maggiore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Capitano applicato alle officine	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tenente medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tenente veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
Direttore dei conti (maggiore o capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Ufficiale pagatore (ten. o sottoten. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Ufficiale dei conti (uffic. cont. sub.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Uffic. di matric. (id. id.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
Compagnie: Capitani	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	9
Compagnie: Tenenti o sottotenenti	»	3	12	3	6	36	42	3	6	3	9	1	2	1
TOTALI	7	4	18	4	10	56	66	4	10	4	15	1	6	11

Nota. — Ogni reggimento ha un capo-sarto ed un capo calzolaio che non sono militari

di un reggimento del genio.

due comp. ferrovieri, tre comp. treno, un plot. d'istruzione ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Pontieri: Una compagnia	Pontieri: Brigata pontieri	Zappatori: Una compagnia	Zappatori: Brigata di 2 compagnie	Zappatori: Brigata di 3 compagnie	Zappatori: Totali 5 brigate zappatori	Ferrovieri: Una compagnia	Ferrovieri: Brigata ferrovieri	Treno: Una compagnia	Treno: Brigata treno	Plotone d'istruzione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	9
	Furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2
	Sottuffic. di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottuffic. trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	6
	Caporali maggiori	1	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	9
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	8
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	1	4	6	»	1	»	1	»	»	3
	Caporali di maggiorità	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Allievi armaiuoli	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	21
	Sergenti	»	4	16	4	8	48	56	4	8	4	12	2	4	98
	Caporali maggiori	»	2	8	2	4	21	28	2	4	2	6	»	2	48
	Caporali furieri	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	21
	Caporali	»	9	36	9	18	108	126	9	18	7	21	4	9	214
	Appuntati	»	8	32	8	16	96	112	8	16	7	21	12	»	193
	Trombettieri	»	2	8	2	4	24	28	2	4	2	6	»	2	48
	Allievi trombettieri	»	2	8	2	4	24	28	2	4	2	6	»	1	47
	Maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Allievi maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Allievi sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Conducenti	»	»	»	3	6	36	42	3	6	»	»	»	»	48
	Soldati	»	71	284	68	136	816	952	68	136	70	210	20	20	1021
	Veterani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	20
	TOTALI	16	100	403	100	203	1212	1415	100	203	100	303	38	75	2453
	Quadrupedi di truppa	»	»	»	9	6	36	42	3	6	40	150	»	»	103

Vanno quindi computati nella forza.

Specchio N. 4.

Specchio di riparto organ

(Comando del reggimento, tre battagli

	UFFICIALI	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			2
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	13
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	»	36
	TOTALE ufficiali	5	4	18	6	65

di un reggimento di fanteria di linea.

(i quattro compagnie, ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Capo musica	1	»	»	»	1
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergente musicante	1	»	»	»	1
	Sergente trombettiere	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori.	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità.	»	»	»	5	5
	Caporale musicante	1	»	»	»	1
	Caporali trombettieri.	»	»	1	»	3
	Caporali zappatori	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Musicanti.	16	»	»	»	16
	Allievi musicanti	10	»	»	»	10
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti.	»	»	1	»	3
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	13
	Sergenti	»	4	16	4	52
	Caporali maggiori.	»	2	8	»	24
	Caporali furieri	»	1	4	1	13
	Caporali	»	6	24	6	78
	Appuntati	»	6	24	»	72
	Trombettieri.	»	2	8	1	25
	Zappatori.	»	2	8	»	24
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	25
	Allievi zappatori	»	1	4	»	13
	Soldati	»	73	292	30	906
	TOTALI truppa	41	100	405	54	1310
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	3

SPECCHIO N. 5.

Specchio di riparto organi

(Comando del reggimento, quattro b

	UFFICIALI	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore	Colonnello comandante	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	»	1
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici	3	»	»	»	3
	Direttore dei conti (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	17
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	»	45
	TOTALI ufficiali	6	4	18	6	84

...l un reggimento di bersaglieri.

...lioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	4
	Caporali zappatori	»	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	4
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	17
	Sergenti	»	4	16	4	68
	Caporali maggiori	»	2	8	»	32
	Caporali furieri	»	1	4	1	17
	Caporali	»	6	24	6	102
	Appuntati	»	6	24	»	96
	Trombettieri	»	3	12	1	49
	Zappatori	»	2	8	»	32
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	33
	Allievi zappatori	»	1	4	»	16
	Soldati	»	72	288	34	1176
	TOTALI truppa	12	100	405	58	1690
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	4

SPECCHIO N. 6.

—

Specchio fissante la classe ed il riparto delle compagnie permanenti, delle compagnie di milizia mobile di fanteria e di bersaglieri e quello degli scrivani locali ed assistenti locali dei 62 distretti militari.

DISTRETTO di	Classe d'ogni distretto	Numero delle compagnie permanenti	Numero delle compagnie di milizia mobile		Numero degli scrivani locali	Numero degli assistenti locali
			di fanteria	di bersaglieri		
Alessandria (N. 1)	1	5	31	2	9	4
Ancona (N. 31)	2	2	11	3/4	7	2
Ascoli (N. 58)	3	2	6	1/4	5	2
Aquila (N. 48)	3	2	12	1/2	5	2
Arezzo (N. 19)	2	2	12	1	5	2
Avellino (N. 50)	3	2	14	1	5	2
Bari (N. 3)	2	4	12	1	7	2
Benevento (N. 25)	3	2	8	1	5	2
Bergamo (N. 12)	3	2	13	1	5	2
Bologna (N. 6)	2	3	18	1	7	2
Brescia (N. 43)	2	2	16	1	7	2
Cagliari (N. 15)	2	4	20	1	7	2
Caltanissetta (N. 31)	3	2	6	1/2	5	2
Campobasso (N. 46)	3	2	12	1	5	2
Caserta (N. 56)	1	4	27	2	8	3
Catania (N. 18)	2	3	12	3/4	7	2
Catanzaro (N. 13)	3	2	11	1	5	2
Chieti (N. 9)	2	3	12	3/4	7	2
Como (N. 22)	2	3	18	1	7	2
Cosenza (N. 37)	2	2	16	1	7	2
Cremona (N. 41)	3	2	11	1/2	5	2
Cuneo (N. 40)	1	4	21	1	8	3
Ferrara (N. 55)	3	2	9	1	5	2
Firenze (N. 11)	1	5	31	2	10	4
Foggia (N. 4)	3	2	11	1	5	2
Forlì (N. 57)	3	2	11	1/2	5	2
Genova (N. 16)	1	5	24	1	9	4
Girgenti (N. 60)	3	2	8	1/2	5	2
Lecce (N. 5)	2	3	13	1	7	2
Livorno (N. 13)	2	3	14	1	7	2
Lucca (N. 11)	2	3	17	1	7	2
Macerata (N. 59)	3	2	9	1/4	5	2
Mantova (N. 61)	3	2	8	1/2	5	2
Messina (N. 20)	2	3	13	1	7	2
Milano (N. 21)	1	5	30	2	12	4
Modena (N. 47)	3	2	12	1	5	2
Napoli (N. 27)	1	6	32	2	12	4
Novara (N. 21)	1	4	21	1	8	4
Padova (N. 29)	2	4	18	1	7	3
Palermo (N. 33)	1	5	24	1 1/2	10	3
A riportarsi		117	645	40 1/4	269	100

DISTRETTO di	Classe d'ogni distretto	Numero delle compagnie permanenti	Numero delle compagnie di milizia mobile: di fanteria	Numero delle compagnie di milizia mobile: di bersaglieri	Numero degli scrivani locali	Numero degli assistenti locali
Riporto . . .	. .	117	615	4 3/4	259	165
Parma . . . . . (N. 7)	3	3	10	1/2	3	3
Pavia . . . . . (N. 51)	1	3	16	1	3	3
Perugia . . . . . (N. 35)	2	4	21	1	3	3
Pesaro . . . . . (N. 33)	2	3	10	1	3	3
Piacenza . . . . . (N. 2)	3	3	9	1	3	3
Potenza . . . . . (N. 33)	2	3	16	1	3	3
Ravenna . . . . . (N. 8)	3	3	9	1/2	3	3
Reggio Calabria . . . . . (N. 91)	3	3	11	1	3	3
Reggio Emilia . . . . . (N. 56)	3	3	10	1/2	3	3
Roma . . . . . (N. 28)	1	5	28	2	15	5
Salerno . . . . . (N. 39)	2	3	19	1	3	3
Sassari . . . . . (N. 17)	2	3	12	1	3	3
Siena . . . . . (N. 12)	3	2	12	1	2	2
Siracusa . . . . . (N. 59)	3	2	8	1/2	2	2
Teramo . . . . . (N. 10)	3	2	8	1/2	2	2
Torino . . . . . (N. 41)	1	6	36	2	12	6
Trapani . . . . . (N. 32)	3	2	7	1/2	2	2
Treviso . . . . . (N. 28)	3	3	21	1	3	3
Udine . . . . . (N. 30)	3	3	17	1	3	3
Venezia . . . . . (N. 51)	2	3	10	1	3	3
Verona . . . . . (N. 45)	2	3	12	3/4	3	3
Vicenza . . . . . (N. 62)	2	2	10	1/4	2	2
TOTALI	. . .	170	960	60	400	151

Note. — 1° Nelle 960 compagnie di milizia mobile di fanteria di linea sono comprese 21 compagnie alpine di milizia mobile

2° Le frazioni di compagnie di bersaglieri indicate nello specchio si riuniscono come segue:

Ancona-Macerata	(comando di comp	presso il distretto	di Ancona).
Chieti-Ascoli	id.	id.	di Chieti).
Aquila-Teramo	id.	id.	di Aquila).
Caltanissetta-Girgenti	id.	id.	di Caltanissetta)
Catania-Siracusa	id.	id.	di Catania)
Cremona-Mantova	id.	id.	di Cremona).
Forlì-Ravenna	id.	id.	di Forlì).
Parma-Reggio Emilia	id.	id.	di Parma;
Verona-Vicenza	id.	id.	di Verona).

La mezza compagnia di Trapani si unisce alla mezza compagnia del distretto di Palermo il quale viene così ad avere due compagnie.

SPECCHIO N. 7.

Specchio di riparto organic

(Uno stato maggiore, due mez

	UFFICIALI	Comando di reggimento	Uno squadrone	Mezzoregg. (3 squadroni)	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Comandanti del regg. (colonnello) .	1	»	»	»	1
	Comandante di mezzoregg. tenente colonnello .	»	»	1	»	1
	Comandante di mezzoregg. maggiore	»	»			1
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano) .	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti) .	»	»	1	»	2
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	1
	Capitano o tenente veterinario . .	1	»	»	»	1
	Tenente o sottotenente veterinario .	1	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile) . .	»	»	»	1	1
Squadrone	Capitani	»	1	3	1	5
	Tenenti e sottotenenti	»	4	12	»	16
	TOTALI . . .	6	5	17	6	40

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non so

un reggimento di cavalleria.

gimenti, sei squadroni e un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Uno squadrone	Mezzoregg. (3 squadroni)	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	3
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	4
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	3
	Coporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	1	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldato conducente	1	»	»	»	1
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadrone	Furieri	»	1	3	1	7
	Sergenti	»	4	12	4	28
	Caporali maggiori	»	2	6	»	12
	Caporali furieri	»	1	3	1	7
	Caporali zappatori	»	1	3	»	6
	Caporali	»	8	24	4	52
	Appuntati	»	12	36	»	72
	Trombettieri	»	4	12	2	26
	Zappatori	»	8	24	»	48
	Allievi trombettieri	»	2	6	1	13
	Allievi zappatori	»	2	6	»	12
	Maniscalchi	»	1	3	»	6
	Sellai	»	1	3	»	6
	Allievi maniscalchi	»	1	3	»	6
	Allievi sellai	»	1	3	»	6
	Soldati conducenti	»	1	3	»	6
	Soldati	»	110	330	24	684
	TOTALI truppa	17	160	483	47	1030
	Cavalli da sella	11	120	363	»	737
	Id tiro	1	2	6	»	13
	TOTALI cavalli	12	122	369	»	750

tari e non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 8.

Specchio di riparto organico della legione allievi carabinieri.

GRADI	Stato maggiore	SQUADRONI: Uno squadrone a piedi	SQUADRONI: Cinque squadroni a piedi	SQUADRONI: Uno squadrone a cavallo	TOTALI delle colonne 2ª, 3ª e 5ª.
Ufficiali.					
Comandante (colonn. o ten. colonn.)	1	»	»	»	1
Maggiori (uno dei quali *relatore*)	2	»	»	»	2
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (capit. contab.)	1	»	»	»	1
Ufficiale di massa (tenente o sottotenente contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile)	1	»	»	»	1
Capitani (comand. di squadrone)	»	1	5	1	6
Tenenti e sottot. (uffic. di squadr.)	»	3	15	3	18
TOTALE ufficiali . .	9	4	20	4	33
Truppa.					
Maresciallo d' alloggio maggiore	1	»	»	»	1
Maresciallo d' alloggio capo . .	1	»	»	»	1
Maresciallo d'alloggio	1	»	»	»	1
Brigadieri (a piedi)	10	»	»	»	10
Brigadiere (a cavallo)	1	»	»	»	1
Vice-brigadieri (a piedi) . . .	5	»	»	»	5
Vice-brigadieri (a cavallo). . .	2	»	»	»	2
Marescialli d'alloggio capi. . .	»	1	5	1	6
Marescialli d'alloggio	»	1	5	2	8
Brigadieri	»	8	40	11	51
Vice-brigadieri.	»	16	80	22	102
Carabinieri	»	2	10	1	13
Allievi	»	260	1300	260	1560
TOTALE truppa . .	21	288	1440	244	1705
Cavalli di truppa . .	»	»	»	150	150

SPECCHIO N. 9.

— : Specchio di riparto del personale addetto alle direzioni di sanità militare ed ospedali.

	GRADI ED IMPIEGHI	DIREZIONI DI SANITÀ MILITARE DI																A disposizione Ministero guerra	TOTALI
		Alessandria	Bari	Bologna	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Roma	Salerno	Torino	Verona		
Stato maggiore	Direttori (colonn. o tenenti colonnelli medici)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Ten. colonn. medici	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1	»	1	1	1	8
	Maggiori medici	1	1	3	1	3	1	1	1	3	3	1	2	2	1	1	3	1	29
	Capitani medici	4	1	3	1	4	2	2	3	7	5	3	3	4	2	3	5	4	56
	Tenenti e sottoten. medici	5	1	5	1	5	3	2	4	7	6	4	5	5	2	3	5	5	68
	TOTALE ufficiali medici	12	4	12	4	13	7	6	10	19	15	10	11	13	6	9	15	11	177
	Farmacisti principali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Farmacisti	1	»	1	»	1	1	»	1	2	1	1	1	1	»	1	1	2	15
	Sotto farmacisti e sotto farm. agg.	3	1	3	1	3	1	2	2	4	4	2	3	3	2	2	4	5	45
	TOTALE farmac.	5	2	5	2	5	3	3	4	7	6	4	5	5	3	4	6	7	76
	Scrivani locali	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	»	57
Compagnie	Capitani contabili	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Tenenti e sottoten. contabili	3	2	3	2	3	2	2	3	6	4	3	3	3	2	3	4	3	50
	TOTALE ufficiali contabili	4	3	4	3	4	3	3	4	6	5	4	4	4	3	4	5	3	66
	Furieri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Sergenti	4	2	4	2	4	3	3	3	5	5	3	3	4	3	3	6	»	56
	Caporali maggiori (aiutanti)	1	»	2	»	1	1	»	1	2	2	1	1	1	»	1	2	»	16
	Caporali furieri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Caporali (aiutanti)	2	1	2	1	2	1	1	1	3	3	1	2	2	1	1	3	»	27
	Caporali (inferm.)	4	2	4	2	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	»	53
	Appuntati (inferm.)	4	2	4	2	4	3	3	3	5	5	3	3	4	3	3	5	»	56
	Soldati (aiutanti)	8	4	8	4	8	5	4	5	14	11	6	7	7	4	7	11	»	119
	Soldati (inferm.)	52	20	55	20	52	33	34	44	90	75	45	45	62	30	50	75	»	782
	TOTALE truppa	77	33	81	33	77	51	50	62	125	107	61	66	86	46	70	107	»	1135

Specchio N. 10.

Specchio di riparto organico di ufficiali commissari, di ufficiali contabili e di scrivani locali pel servizio di commissariato nelle divisioni territoriali.

GRADI ED IMPIEGHI		DIREZIONI DI COMMISSARIATO																A disposizione del Ministero guerra	TOTALI
		Alessandria	Bari	Bologna	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Roma	Salerno	Torino	Verona		
Ufficiali commissari	Direttori di commissariato (colonn. e tenenti colonn.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	16
	Tenenti colonn. commissari	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Maggiori commissari . .	2	»	1	»	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	»	20
	Capitani commissari . . .	3	2	3	2	3	2	2	3	5	4	4	3	4	2	3	3	5	53
	Tenenti e sottoten. commiss.	4	3	5	3	5	4	3	5	8	5	6	4	6	4	4	6	10	85
Ufficiali contabili pel servizio della sussistenza	Maggiori contabili . . .	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	»	1	1	»	7
	Capitani contabili . . .	4	1	4	»	3	2	1	3	3	4	1	2	2	1	2	4	3	40
	Tenenti e sottoten. contabili	9	2	9	»	7	4	3	7	8	8	3	4	5	2	5	9	13	98
Scrivani locali	presso gli uffici di commiss.	4	3	4	3	4	4	3	5	7	4	4	4	8	3	5	5	»	70
	presso i panifici militari .	5	2	5	»	4	3	2	5	5	5	2	3	3	2	4	5	»	55
TOTALI . .		32	14	32	9	30	21	16	31	40	33	23	23	32	16	26	35	32	445

Specchio di riparto del personale della giustizia militare.

UFFICIO	Avvocato generale militare	Sostituti avv. gen. milit.	Avvocati fiscali militari	Sostituti avv. fiscali milit.	Segretari principali	Segretari	Sostituti segretari	Sostituti segret. aggiunti	Ufficiali istruttori	Sostituti ufficiali istruttori	Scrivani locali	Sostituti istruttori aggiunti
Tribunale supr. di guerra e marina.	1	3	»	»	3	»	1	1	»	»	3	»
Tribunale di Alessandria	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1
Id. di Ancona. .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Id. di Bari . . .	»	»	1	2	»	1	1	1	1	»	2	1
Id. di Bologna. .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	2	1
Id. di Firenze . .	»	»	1	2	»	1	1	1	1	1	2	1
Id. di Genova. .	»	»	1	3	»	1	3	1	1	»	3	1
Id. di Messina. .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1
Id. di Milano . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	2	1
Id. di Napoli . .	»	»	1	3	»	1	3	1	1	1	5	1
Id. di Palermo .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	2	1
Id. di Roma . .	»	»	1	3	»	1	2	1	1	2	2	1
Id. di Salerno. .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Id. di Torino . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	2	1
Id. di Venezia. .	»	»	1	2	»	1	1	1	1	»	2	1
Id. di Verona . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	3	1
TOTALI . .	1	3	15	29	3	15	26	15	15	8	35	15

Nota. — Il tribunale militare di Roma ha una sezione a Cagliari.

I sostituti ufficiali istruttori aggiunti non fanno parte del personale della giustizia militare, essendo ufficiali effettivi ai distretti, ma destinati all'occorrenza a far le veci di ufficiale istruttore.

SPECCHIO N. 12.

Specchio del personale assegnato alle direzioni d'artiglieria.

DIREZIONI	Direttori (colonn. o tenenti colonnelli d'artiglieria)	(Ten. colonn. o magg. d'artiglieria) Vice-dirett. ed appl.	Capitani d'artiglieria	Tenenti o sottoten. d'artiglieria	Impiegati del person. del ragionieri d'artiglieria	Capi tecnici d'artiglieria e genio	Scrivani locali
Direzione territ. d'Alessandria	1	1	3	1	5	3	3
Id. di Ancona . .	1	»	3	1	4	3	3
Id. di Bologna . .	1	1	6	1	8	5	4
Id. di Capua . . .	1	2	6	3	9	6	4
Id. di Firenze . .	1	1	5	1	6	3	3
Id. di Genova . .	1	2	5	2	7	3	4
Id. di Messina . .	1	1	4	1	6	4	3
Id. di Piacenza. .	1	1	5	1	7	4	3
Id. di Roma . . .	1	1	4	1	4	2	3
Id. di Torino. . .	1	1	5	1	5	1	3
Id. di Venezia . .	1	1	8	1	7	3	4
Id. di Verona . .	1	2	7	3	8	5	4
Direz. dell'arsenale di costruzione di Napoli	1	1	3	»	5	4	2
Direz. dell'arsenale di costruzione di Torino	1	1	3	»	6	5	3
Direz. fabbrica d'armi di Brescia	1	1	4	»	6	17	3
Direz. fabbrica d'armi di Torre Annunziata.	1	»	4	»	5	17	3
Direz. fabbrica d'armi di Torino	1	1	5	»	6	19	3
Direz. fonderia di Napoli . . .	1	1	3	»	5	3	2
Id. di Genova. . .	1	1	4	»	5	4	3
Id. di Torino . . .	1	1	5	»	6	4	3
Direz. laborat. di precisione .	1	»	4	»	5	5	3
Direz. laborat. pirotecnico. . .	1	1	4	»	5	3	3
Direz. polverif. di Fossano . .	1	1	4	»	4	3	3
Id. di Scafati . . .	1	»	3	»	4	3	3
A disposizione del Ministero della guerra	»	»	6	»	5	»	»
TOTALI . . .	24	23	113	17	143	129	75

Nota. - 1° Gli ufficiali superiori e capitani appartengono allo stato maggiore dell'arma. Gli ufficiali subalterni sono comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale.
2° Alla direzione territoriale d'artiglieria di Torino sono comandati dall'ufficio di personali militari vari, un capitano contabile ed un ufficiale subalterno contabile per la contabilità delle compagnie operai e veterani d'artiglieria.

SPECCHIO N. 13.

Specchio del personale assegnato alle direzioni del genio.

DIREZIONI	Direttore (colonn. o tenente colonnello) del genio	(Tenenti colonnelli o magg. del genio) Vice-dirett. ed appl.	Capitani del genio	Tenenti o sottotenenti del genio	Impiegati del pers. dei ragionieri del genio	Assistenti locali del genio	Scrivani locali
Direzione territ. d'Alessandria	1	2	10	4	16	13	7
Id. di Ancona . .	1	1	7	3	12	8	5
Id. di Bologna. .	1	1	9	3	14	12	6
Id. di Bari . . .	1	»	5	2	8	6	5
Id. di Capua . . .	1	1	8	3	10	7	6
Id. di Firenze . .	1	1	6	3	12	8	5
Id. di Genova . .	1	1	10	4	15	10	7
Id. di Mantova. .	1	»	5	2	9	7	6
Id. di Messina . .	1	1	5	2	11	6	5
Id. di Milano . .	1	1	5	2	9	8	5
Id. di Napoli . .	1	1	8	4	13	15	8
Id. di Palermo. .	1	1	6	3	9	7	5
Id. di Roma . . .	1	2	10	5	14	13	7
Id. di Venezia . .	1	1	8	3	15	11	6
Id. di Torino. . .	1	1	9	5	14	10	7
Id. di Verona . .	1	1	9	4	15	10	7
Direzione provv. di Spezia . .	1	1	6	4	10	7	6
A dispos. del Minist. della guerra	»	»	5	2	5	2	3
Officine di costruzione dei 2 reggimenti del genio	»	»	»	»	8	»	»
TOTALI . .	17	17	131	58	219	160	106

Nota. — Alle officine di ciascun reggimento del genio sono assegnati 3 capi tecnici d'artiglieria e genio.

N. **197.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 14). — **Legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.** — (N. 1592 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno). — 30 settembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La circoscrizione militare territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

7 Comandi generali;
16 Comandi di divisione territoriale;
62 Comandi di distretto militare.

b) Per il servizio territoriale di artiglieria sono stabiliti:

6 Comandi territoriali d'artiglieria;
12 Direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del genio:

6 Comandi territoriali del genio;
16 Direzioni del genio.

d) Per il servizio territoriale di commissariato:

16 Direzioni di commissariati militari cioè una per divisione territoriale.

e) Per il servizio territoriale sanitario:

16 Direzioni di sanità militare, cioè una per divisione.

Art. 2. La tabella annessa alla presente legge, specifica la circoscrizione militare territoriale determinata dal precedente articolo; ma il Governo ha facoltà di modificarla, quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti, ma non potrà mutare le sedi dei medesimi che in occasione della legge del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, 30 settembre 1373.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

TABELLA indicante la circoscrizione militare territoriale del Regno (annessa alla legge precedente).

Comandi generali	Divisioni militari territoriali comprese in ciascun comando	Distretti militari compresi in ciascuna divisione militare territoriale — Numero d'ordine	Province comprese in ciascun distretto militare	Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali di artiglieria comprese in ciascun comando d'artiglieria	Comandi territoriali del genio	Direzioni del genio compreso in ciascun comando del genio
1° TORINO	*Torino*	40° distretto militare 41° id.	Cuneo Torino	*Torino*	Torino	*Torino*	Torino
	Genova	16° distretto militare	Genova-Porto Maurizio		Genova		Genova
2° MILANO	*Milano*	22° distretto militare 23° id. 24° id.	Como-Sondrio Milano Novara	*Pavia*	Alessandria	*Milano*	Milano
	Alessandria	1° distretto militare 2° id. 51° id.	Alessandria Piacenza Pavia		Piacenza		Alessandria
3° VERONA	*Verona*	12° distretto militare 43° id. 44° id. 45° id. 61° id. 62° id.	Bergamo Brescia Cremona Verona Mantova Vicenza	*Verona*	Verona	*Verona*	Mantova Verona
	Padova	28° distretto militare 29° id. 30° id. 31° id.	Belluno-Treviso Padova-Rovigo Udine Venezia		Venezia		Venezia
4° FIRENZE	*Firenze*	11° distretto militare 12° id. 13° id. 14° id. 49° id.	Firenze Grosseto-Siena Livorno-Pisa Massa e Carrara-Lucca Arezzo	*Firenze*	Firenze	*Firenze*	Firenze
	Bologna	6° distretto militare 7° id. 8° id. 47° id. 55° id. 56° id.	Bologna Parma Ravenna Modena Ferrara Reggio Emilia		Bologna		Bologna

5° ROMA	*Perugia*	34° distretto militare 35° id. 52° id. 53 id.	Ancona Perugia Macerata *Pesaro e Urbino*	*Roma*	Ancona	*Roma*	Ancona
	Chieti	9° distretto militare 10° id. 48° id. 58° id.	Chieti Teramo Aquila Ascoli				
6° NAPOLI	*Napoli*	25° distretto militare 26° id. 27° id. 50° id.	Benevento Caserta Napoli Avellino	*Napoli*	Capua	*Napoli*	Capua Napoli
	Salerno	37° distretto militare 38° id. 39° id.	Cosenza Potenza Salerno				
	Bari	3° distretto militare 4° id. 5° id. 46° id.	Bari Foggia Lecce Campobasso				Bari
7° PALERMO	*Palermo*	31° distretto militare 32° id. 33° id. 60° id.	Caltanissetta Trapani Palermo Girgenti		Messina		Palermo
	Messina	18° distretto militare 19° id. 20° id. 21° id. 59° id.	Catania Catanzaro Messina Reggio Calabria Siracusa				Messina

N. B. La direzione d'artiglieria di Messina e le direzioni del genio di Palermo e Messina diponderanno dal rispettivo comando di Roma.

N. **198.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE (Nota N. 1)[1]. — **R. D. che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità e di commissariato, e pel servizio d'artiglieria e del genio.** — 30 settembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 30 settembre 1873 per la circoscrizione militare territoriale del Regno:

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio militare territoriale in generale, o quelli d'artiglieria, del genio, di commissariato e di sanità militari saranno ordinati conforme è stabilito dalle (tre) tabelle annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 2. Le modificazioni all'attuale circoscrizione militare territoriale ed ai servizi relativi, disposte dalle tabelle annesse al presente Decreto non avranno effetto se non dietro espressi provvedimenti che saranno dati dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 settembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

---

(1) Sotto la rubrica Circoscrizione militare si comincia una nuova serie di *Note*, prendendo per punto di partenza questo R. D.

TABELLA N. 1.

Circoscrizione militare del territorio del Regno in 7 comandi generali, 16 divisioni territoriali, 62 distretti militari, 16 direzioni di sanità militare e 16 direzioni di commissariato militare.

COMANDI GENERALI loro denominazione e sede	DIVISIONI MILITARI TERRITORIALI compreso in ciascun comando generale, loro denominazione o sede	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascuna divisione territoriale, loro denominazione, sede o numero d'ordine	PROVINCIE COMPRESE in ciascun distretto militare
Comando generale in Torino	Div. milit. terr. di Torino	Distretto milit. di *Cuneo* (N. 40°).	Cuneo.
		Id. id. *Torino* (N. 41°).	Torino.
	Div. milit. terr. di Genova	— Distretto milit. di *Genova* (N. 16°).	Genova-Portomaurizio
Comando generale in Milano	Div. milit. terr. di Milano	Distretto milit. di *Como* (N. 22°).	Como-Sondrio.
		Id. id. *Milano* (N. 23°).	Milano.
		Id. id. *Novara* (N. 21°).	Novara.
	Div. milit. terr. di Alessandria	Distretto milit. di *Alessandria* (N. 1°).	Alessandria.
		Id. id. *Piacenza* (N. 2°).	Piacenza.
		Id. id. *Pavia* (N. 51°).	Pavia.
Comando generale in Verona	Div. milit. terr. di Verona	Distretto milit. di *Bergamo* (N. 42°).	Bergamo.
		Id. id. *Brescia* (N. 43°).	Brescia.
		Id. id *Cremona* (N. 41°).	Cremona.
		Id. id. *Verona* (N. 45°).	Verona.
		Id. id. *Mantova* (N. 61°).	Mantova.
		Id. id. *Vicenza* (N. 62°).	Vicenza.
	Div. milit. terr. di Padova	Distretto milit. di *Treviso* (N. 28°).	Belluno-Treviso.
		Id. id. *Padova* (N. 29°).	Padova-Rovigo.
		Id. id. *Udine* (N. 30°).	Udine.
		Id. id. *Venezia* (N. 51°).	Venezia.
Comando generale in Firenze	Div. milit. terr. di Firenze	Distretto milit. di *Firenze* (N. 11°).	Firenze.
		Id. id. *Siena* (N. 12°).	Grosseto-Siena.
		Id. id. *Livorno* (N. 13°).	Livorno-Pisa.
		Id. id. *Lucca* (N. 14°).	Massa e Carrara, Lucca
		Id. id. *Arezzo* (N. 40°).	Arezzo.
	Div. milit. terr. di Bologna	Distretto milit. di *Bologna* (N. 6°).	Bologna.
		Id. id. *Parma* (N. 7°).	Parma.
		Id. id *Ravenna* (N. 8°).	Ravenna.
		Id. id. *Modena* (N. 47°).	Modena.
		Id. id. *Ferrara* (N. 55°).	Ferrara.
		Id. id. *Reggio E.* (N. 56°).	Reggio Emilia.
		Id. id. *Forlì* (N. 57°).	Forlì

COMANDI GENERALI loro denominazione e sede	DIVISIONI MILITARI TERRITORIALI compreso in ciascun comando generale, loro denominazione e sede	DISTRETTI MILITARI compresi in ciascuna divisione territoriale, loro denominazione, sede e numero d'ordine	PROVINCIE COMPRESE in ciascun distretto militare
Comando generale in **Roma**	Div. milit. terr. di **Roma**	Distretto milit. di *Cagliari* (N. 15°).	Cagliari.
		Id. id. *Sassari* (N. 17°).	Sassari.
		Id. id. *Roma* (N. 36°).	Roma.
	Div. milit. terr. di **Perugia**	Distretto milit. di *Ancona* (N. 31°).	Ancona.
		Id. id. *Perugia* (N. 35°).	Perugia.
		Id. id. *Macerata* (N. 52°).	Macerata.
		Id. id. *Pesaro* (N. 53°).	Pesaro e Urbino.
	Div. milit. terr. di **Chieti**	Distretto milit. di *Chieti* (N. 9°).	Chieti.
		Id. id. *Teramo* (N. 10°).	Teramo.
		Id. id. *Aquila* (N. 48°).	Aquila.
		Id. id. *Ascoli* (N. 58°).	Ascoli.
Comando generale in **Napoli**	Div. milit. terr. di **Napoli**	Distretto milit. di *Benevento* (N. 25°).	Benevento.
		Id. id. *Caserta* (N. 26°).	Caserta.
		Id. id. *Napoli* (N. 27°).	Napoli
		Id. id. *Avellino* (N. 50°).	Avellino.
	Div. milit. terr. in **Salerno**	Distretto milit. di *Cosenza* (N. 37°).	Cosenza.
		Id. id. *Potenza* (N. 38°).	Potenza.
		Id. id. *Salerno* (N. 39°).	Salerno.
	Div. milit terr. di **Bari**	Distretto milit. di *Bari* (N. 3°).	Bari.
		Id. id. *Foggia* (N. 4°).	Foggia.
		Id. id. *Lecce* (N. 5°).	Lecce.
		Id. id. *Campobasso* (N. 16°).	Campobasso.
Comando generale in **Palermo**	Div. milit. terr. di **Palermo**	Distretto milit. di *Caltanis.* (N. 31°).	Caltanissetta.
		Id. id. *Trapani* (N. 32°).	Trapani.
		Id. id. *Palermo* (N. 33°).	Palermo.
		Id. id. *Girgenti* (N. 60°).	Girgenti.
	Div. milit. terr. di **Messina**	Distretto milit. di *Catania* (N. 18°).	Catania.
		Id. id. *Catanzaro* (N. 19°).	Catanzaro.
		Id. id. *Messina* (N. 20°).	Messina.
		Id id. *Reggio Cal* (N. 21°)	Reggio Calabria.
		Id. id. *Siracusa* (N. 59°).	Siracusa.

Le *16 direzioni di sanità militare* corrispondono per estensione e giurisdizione territoriale alle 16 divisioni militari territoriali. Ogni direzione di sanità militare ha sede nel capo-luogo della divisione e s'intitola *Direzione di sanità militare di* (città capo-luogo della divisione).

Le *16 direzioni di commissariato militare* corrispondono per estensione e giurisdizione territoriale alle 16 divisioni militari territoriali. Ogni direzione di commissariato militare ha sede nel capo-luogo della divisione e s'intitola *Direzione di commissariato militare di* (città capo-luogo della divisione).

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 2.

Circoscrizione militare del Regno pel servizio territoriale di artiglieria.

(6 comandi territoriali d'artiglieria, 12 direzioni territoriali d'artiglieria 12 direzioni di stabilimenti d'artiglieria).

COMANDI territoriali d'artiglieria, loro denominazione e sede	DIREZIONI territoriali d'artiglieria e direzioni di stabilimenti d'artiglieria dipendenti da ogni comando territoriale d'artiglieria, loro denominazione e sede	DISTRETTI MILITARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione territoriale d'artiglieria
Comando territoriale d'artigl. in **Torino**	Direzione territoriale d'artiglieria di Torino. Direz. territ. d'art. di Genova. Direzione dell'arsenale di costruzione di Torino. Direzione della fabbrica di armi di Torino Direzione della fonderia di Torino. Direzione del laboratorio di precisione di Torino. Direzione del laboratorio pirotecnico di Torino. Direzione del polverificio di Fossano. Direzione della fonderia e raffineria nitri di Genova.	Distretto militare di Cuneo — Torino. Distretto militare di Genova.
Comando territoriale d'artigl. in **Pavia**	Direzione territoriale d'artiglieria d'Alessandria. Direzione territoriale d'artiglieria di Piacenza.	Distretto militare di Alessandria — Novara. Distretto milit. di Como — Milano — Pavia — Piacenza.
Comando territoriale d'artigl. in **Verona**	Direzione territoriale d'artiglieria di Venezia. Direzione territoriale d'artiglieria di Verona. Direzione della fabbrica di armi di Brescia.	Distretto milit. di Padova — Treviso — Venezia — Udine Distretto milit di Bergamo — Brescia — Cremona — Mantova — Verona — Vicenza.
Comando territoriale d'artigl. in **Firenze**	Direzione territoriale d'artiglieria di Bologna. Direzione territoriale d'artiglieria di Firenze.	Distretti militari di Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Ravenna — Reggio Emilia. Distretti militari di Arezzo — Firenze — Livorno — Lucca — Siena.

COMANDI territoriali d'artiglieria, loro denominazione e sede	DIREZIONI territoriali d'artiglieria e direzioni di stabilimenti d'artiglieria dipendenti da ogni comando territoriale d'artiglieria, loro denominazione e sede	DISTRETTI MILITARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione territoriale d'artiglieria
Comando territoriale d'artigl. in **Roma**	Direzione territoriale d'artiglieria di Ancona. Direzione territoriale d'artiglieria di Roma. Direzione territoriale d'artiglieria di Messina.	Distretto militare di Ancona — Aquila — Ascoli — Chieti — Macerata — Perugia — Pesaro e Urbino — Teramo. Distretto militare di Cagliari — Roma. — Sassari Distretto militare di Caltanissetta — Catania — Catanzaro — Girgenti — Messina — Palermo — Reggio Calabria — Siracusa — Trapani.
Comando territoriale d'artigl. in **Nap**	Direzione territoriale d'artiglieria di Capua. Direzione dell'arsenale di costruzione di Napoli. Direzione della fabbrica di armi di Torre Annunziata. Direzione della fonderia di Napoli. Direzione del polverificio di Scafati.	Distretto militare di Avellino — Bari — Benevento — Campobasso — Caserta — Cosenza — Foggia — Lecce Napoli — Potenza — Salerno.

Roma, 30 settembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 3.

Circoscrizione militare del Regno pel servizio territoriale del genio militare.

(6 comandi territoriali del genio, 16 direzioni e due direzioni delle officine del genio in Pavia e Casale).

COMANDI territoriali del genio, loro denominaz. e sede	DIREZIONI DEL GENIO dipendenti da ogni comando territoriale, loro denominazione e sede	DISTRETTI MILITARI compresi nella giurisdizione di ciascuna direzione del genio
Comando territoriale del genio in Torino	Direz. del genio di Torino Id. di Genova	Distretto militare di Cuneo — Torino Distretto militare di Genova.
Comando territoriale del genio in Milano	Direz. del genio di Milano Id. d'Alessandria.	Distretto militare di Como — Milano — Novara. Distretto militare di Alessandria — Pavia — Piacenza.
Comando territoriale del genio in Verona	Direz. del genio di Verona Id. di Mantova. Id. di Venezia.	Distretto militare di Bergamo — Brescia — Verona — Vicenza. Distretto militare di Cremona — Mantova. Distretto militare di Padova — Treviso — Udine — Venezia.
Comando territoriale del genio in Firenze	Direz. del genio di Firenze Id. di Bologna	Distretto milit. di Arezzo — Firenze — Livorno — Lucca — Siena. Distretto milit. di Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Ravenna — Reggio d'Emilia.
Comando territoriale del genio in Roma	Direz. del genio di Roma. Id. di Ancona Id. di Palermo. Id. di Messina	Distretto milit. di Cagliari — Roma — Sassari. Distretto milit. di Ancona — Macerata — Perugia — Pesaro. Distretto militare di Caltanissetta — Girgenti — Palermo — Trapani. Distretto militare di Catania — Catanzaro — Messina — Reggio Calabria — Siracusa.
Comando territoriale del genio in Napoli	Direz. del genio di Capua. Id. di Napoli Id. di Bari	Distretto militare di Avellino — Benevento — Caserta. Distretto milit. di Cosenza — Napoli — Potenza — Salerno. Distretto militare di Aquila — Ascoli — Bari — Campobasso — Chieti — Foggia — Lecce — Teramo.

È conservata sino al termine dei lavori cui attende, *la direzione provvisoria per le fortificazioni di Spezia.*

Roma, 30 settembre 1870.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

PROVVEDIMENTI *per l'eseguimento della legge e del R. D. sulla circoscrizione militare territoriale del Regno* — 30 settembre.

1. Col 1° gennaio 1874 deve andare in vigore la legge 30 settembre sulla circoscrizione militare territoriale del Regno, e da quel giorno avere effetto i cambi di giurisdizione e di divisione territoriale e di denominazione disposti dalla succitata legge e dal relativo R. decreto.

2. I distretti militari di Girgenti e di Pavia non saranno costituiti pel 1° gennaio 1874, ma sol quando si abbiano in quella città disponibili ed in punto i locali all'uopo necessario. Frattanto i distretti di Caltanissetta e di Piacenza terranno le compagnie permanenti ed i ruoli delle compagnie di milizia mobile del distretto che dev'essere rispettivamente formato da ciascuno di essi; e nell'indugio stesso il distretto di Caltanissetta sarà considerato di 2ª classe, e quello di Piacenza continuerà ad essere annoverato tra i distretti di 1ª classe.

3. Sono mantenuti tre *comandi stabili* di presidio:

a) Quello di *Cagliari*, nella dipendenza del comando della divisione territoriale di Roma, e la cui giurisdizione si estende su tutta l'isola di Sardegna;

b) Quello di *Mantova*, nella dipendenza del comando della divisione territoriale di Verona, e la cui giurisdizione si estende su tutta la piazza di Mantova comprese le opere staccate;

c) Quello di *Venezia*, nella dipendenza del comando della divisione territoriale di Padova, e la cui giurisdizione si estende su tutta la piazza di Venezia, comprese le opere staccate.

Ciascuno di essi comandi di presidio stabile è esercitato da un maggiore generale, il quale ha a sua disposizione uno o più ufficiali dell'arma di fanteria, scrivani ed ordinanze d'ufficio, conforme è specialmente disposto da questo Ministero.

4. Gli annessi specchi N° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 determinano rispettivamente le sedi dei:

a) Comandi locali d' artiglieria compresi in ogni direzione territoriale d'artiglieria;

b) Comandi locali e le sezioni staccate dipendenti da ciascuna direzione del genio;

c) Comandi di fortezza;

d) Ospedali principali e succursali dipendenti da ogni direzione di sanità militare e le infermerie speciali di presidio;

e) Panifici militari dipendenti da ciascuna direzione di commissariato militare;

f) Biblioteche militari di presidio;

g) E la giurisdizione territoriale ed il riparto in comandi di provincia e di circondario di ciascuna legione territoriale dei reali carabinieri.

Il Ministro
RICOTTI.

SPECCHIO N. 1.

Specchio indicante i comandi locali di artiglieria compresi in ogni direzione territoriale.

DIREZIONE TERRITORIALE di	COMANDO LOCALE di
Alessandria	Casale.
Ancona	Aquila — Perugia.
Bologna	Modena — Parma.
Capua	Bari — Brindisi — Campobasso — Foggia — Gaeta — Lecce — Napoli — Potenza — Salerno.
Firenze	Livorno — Orbetello — Porto-Ferraio — Siena.
Genova	Savona — Spezia — Ventimiglia.
Messina	Montelcone — Palermo — Reggio Cal. — Siracusa.
Piacenza.	Milano — Pavia.
Roma	Civitavecchia — Cagliari — Sassari.
Torino.	Bard — Exilles — Fenestrelle.
Venezia	Chioggia — Palmanova — Treviso.
Verona	Brescia — Legnago — Mantova — Peschiera — Pizzighettone — Rocca d'Anfo.

SPECCHIO N. 2.

Specchio indicante i comandi locali e sezioni staccate del genio dipendenti da ciascuna direzione del genio militare.

DIREZ. TERRITORIALE di	COMANDI LOCALI	STAZIONE STACCATA a
Alessandria .	Piacenza (*a*)	Casale — Pavia — Piacenza — Vigevano.
Ancona. . . .	—	Perugia — Terni.
Bari	—	Foggia — Chieti.
Bologna . . .	—	Forlì — Parma.
Capua	—	Caserta — Gaeta.
Firenze . . .	—	Livorno — Pisa — Portoferraio.
Genova . . .	—	
Mantova . . .	—	Cremona.
Messina . . .	—	Catanzaro-Catania-Reggio C.-Siracusa.
Milano	—	
Napoli	—	Salerno.
Palermo . . .	—	Girgenti.
Roma	—	Cagliari — Civitavecchia — Sassari.
Torino	—	Cuneo.
Venezia . . .	—	Padova — Palmanova — Udine.
Verona. . . .	—	Brescia — Legnago — Peschiera.

(*a*) Il comando locale di Piacenza è suddiviso in due sezioni.

SPECCHIO N. 3.

Comandi di fortezza.

FORTEZZE	DIVISIONE militare territoriale da cui dipendono	DA CHI è esercitato il comando
Alessandria . .	Alessandria . .	Comandante del presidio.
Ancona . . .	Perugia . . .	Id.
Bard	Torino	Comandante speciale.
Bologna . . .	Bologna . . .	Comandante del presidio.
Capua . . .	Napoli	Id.
Casale . . .	Alessandria . .	Id.
Civitavecchia .	Roma	Comandante speciale.
Exilles . . .	Torino	Id.
Fenestrelle . .	Id.	Id.
Gaeta	Napoli	Comandante del presidio.
Genova . . .	Genova . . .	Id.
Legnago . . .	Verona . . .	Comandante speciale.
Mantova . . .	Id. . . .	Comandante di presidio stabile.
Messina . . .	Messina . . .	Comandante del presidio.
Palmanova . ..	Padova . . .	Comandante speciale.
Peschiera . .	Verona . . .	Id.
Piacenza . . .	Alessandria . .	Comandante del presidio.
Pizzighettone .	Verona . . .	Comandante speciale.
Portoferraio . .	Firenze . . .	Id.
Rocca d'Anfo .	Verona . . .	Id.
Taranto . . .	Bari	Id.
Venezia . . .	Padova . . .	Comandante di presidio stabile.
Ventimiglia . .	Torino	Comandante speciale.
Verona . . .	Verona . . .	Comandante del presidio.

SPECCHIO N. 4.

—

Ospedali ed infermerie speciali di presidio.

DIREZIONI di sanità militare	OSPEDALI principali	OSPEDALI succursali	INFERMERIE speciali di presidio
Alessandria	Alessandria	Piacenza	Pavia, Casale.
Bari	Bari	—	—
Bologna	Bologna	Parma	—
Chieti	Chieti	—	—
Firenze	Firenze	Livorno	—
Genova	Genova	—	—
Messina	Messina	—	Catanzaro, Catania.
Milano	Milano	—	—
Napoli	Napoli	Caserta, Gaeta	—
Padova	Padova	Venezia, Udine	—
Palermo	Palermo	—	Trapani.
Perugia	Perugia	Ancona	—
Roma	Roma	Cagliari	Sassari.
Salerno	Salerno	—	Potenza, Cosenza.
Torino	Torino	—	—
Verona	Verona	Brescia, Mantova	Brescia, Cremona, Mantova

SPECCHIO N. 5.

—

Panifici militari.

PANIFICI MILITARI	DIREZIONI di commissariato militare da cui dipendono
Alessandria, Casale, Pavia, Piacenza	Alessandria.
Bari	Bari.
Bologna, Parma, Modena, Forlì	Bologna.
Firenze Livorno, Lucca	Firenze.
Genova, Savona	Genova.
Messina	Messina.
Milano, Novara, Vercelli	Milano.
Napoli, Caserta, Capua	Napoli.
Padova, Venezia, Udine, Treviso	Padova.
Palermo	Palermo.
Perugia, Ancona	Perugia.
Roma, Cagliari	Roma.
Salerno	Salerno.
Torino, Savigliano	Torino.
Verona, Brescia, Cremona, Mantova	Verona.

Specchio N. 6.

Biblioteche militari di presidio.

CITTÀ sede della biblioteca	DIPENDENZA AMMINISTRATIVA d'ogni biblioteca
Alessandria	Distretto militare.
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Casale	Reggimento genio di stanza in Casale.
Caserta	Distretto militare.
Chieti	Id.
Firenze	Id.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola normale di fanteria.
Pavia	Comando territoriale d'artiglieria in Pavia.
Perugia	Distretto militare.
Piacenza	Id.
Roma	Id.
Salerno	Id.
Torino	Id.
Venaria Reale	Reggimento d'artigl. di stanza in Venaria Reale.
Verona	Distretto militare.
Venezia	Id.
Vigevano	Reggimento d'artigl. di stanza in Vigevano.

SPECCHIO N. 7.

—

Specchio di riparto delle legioni territoriali dei carabinieri reali.

LEGIONI	COMANDI DI PROVINCIA	COMANDI DI CIRCONDARIO
Bari	Chieti	Chieti — Lanciano — Vasto.
	Teramo	Teramo — Penne.
	Foggia	Foggia — Bovino — S. Severo.
	Bari	Bari — Altamura — Barletta.
	Lecce	Lecce — Brindisi — Gallipoli — Taranto.
Bologna . .	Bologna	Bologna — Imola — Vergato.
	Ferrara	Ferrara — Cento — Comacchio.
	Forlì	Forlì — Cesena — Rimini.
	Modena	Modena — Mirandola — Pavullo.
	Parma	Parma — Borgo S. Domino — Borgotaro.
	Pesaro	Pesaro — Urbino.
	Ravenna	Ravenna — Faenza — Lugo.
	Reggio d'Emilia	Reggio — Guastalla.
Cagliari . .	Cagliari	Cagliari — Iglesias — Lanusei — Oristano.
	Sassari	Sassari — Alghero — Nuoro — Ozieri — Tempio.
Catanzaro	Potenza	Potenza — Lagonegro — Matera — Melfi.
	Cosenza	Cosenza — Castrovillari — Paola — Rossano.
	Reggio Calabria	Reggio — Gerace — Palmi
	Catanzaro . . .	Catanzaro — Cotrone — Monteleone — Nicastro.
Firenze . .	Arezzo	Arezzo.
	Firenze	Firenze — Pistoia — Rocca S. Casciano — S. Miniato.
	Grosseto	Grossetto.
	Livorno	Livorno — Portoferraio.
	Lucca	Lucca.
	Massa Carrara	Massa — Castelnuovo Garfagnana — Pontremoli.
	Pisa	Pisa — Volterra.
	Siena	Siena — Montepulciano.
Milano . .	Bergamo	Bergamo — Clusone — Treviglio.
	Brescia	Brescia — Breno — Chiari — Salò — Verolanuova.
	Como	Como — Lecco — Varese.
	Cremona	Cremona — Casalmaggiore — Crema.
	Milano	Milano — Abbiategrasso — Gallarate.
	Pavia	Pavia — Bobbio — Vigevano — Voghera.
	Piacenza	Piacenza — Fiorenzuola.
	Sondrio	Sondrio.

LEGIONI	COMANDI DI PROVINCIA	COMANDI DI CIRCONDARIO
Napoli . . .	Benevento . . .	Benevento — Cerreto Sannita — S. Bartolommeo in Galdo.
	Campobasso . .	Campobasso — Isernia — Larino.
	Napoli	Napoli — Casoria — Castellamare — Pozzuoli.
	Salerno	Salerno — Campagna — Sala Consilina — Vallo.
	Avellino	Avellino — Ariano — S. Angelo dei Lombardi.
	Caserta	Caserta — Gaeta — Nola — Piedimonte d'Alife — Sora.
Palermo .	Caltanissetta . .	Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova.
	Catania	Catania — Acireale — Caltagirone — Nicosia.
	Girgenti	Girgenti — Bivona — Siacca.
	Messina	Messina — Castroreale — Mistretta — Patti.
	Palermo	Palermo — Cefalù — Corleone — Termini.
	Siracusa	Siracusa — Modica — Noto.
	Trapani	Trapani — Alcamo — Massa del Vallo.
Roma . . .	Ancona	Ancona.
	Aquila	Aquila — Avezzano — Cittaducale — Solmona.
	Ascoli	Ascoli — Fermo.
	Macerata	Macerata — Camerino.
	Roma	Roma — Civitavecchia — Frosinone — Velletri — Viterbo.
	Perugia	Perugia — Foligno — Orvieto — Rieti — Spoleto — Terni.
Torino . . .	Alessandria . .	Alessandria — Acqui — Asti — Casal Monferrato — Novi — Tortona.
	Cuneo	Cuneo — Alba — Mondovì — Saluzzo.
	Genova	Genova — Albenga — Chiavari — Spezia — Savona.
	Novara	Novara — Biella — Domodossola — Pallanza — Varallo — Vercelli.
	Porto Maurizio	Oneglia — S. Remo.
	Torino	Torino — Aosta — Ivrea — Pinerolo — Susa.

LEGIONI	COMANDI DI PROVINCIA	COMANDI DI CIRCONDARIO
Verona . .	Belluno	Belluno (*Belluno — Pieve di Cadore — Auronzo*) — Feltre (*Agordo — Feltre*).
	Mantova . . .	Mantova (*Mantova — Pozzolo — Marcaria — Sabbioneta — Viadana*) — Castiglione delle Stiviere (*Asola — Cannetto sull'Oglio — Castiglione — Volta*) — Revere (*Gonzaga — Ostiglia — Revere — S. Benedetto Po — Sermide*).
	Padova	Padova (*Padova principale — Padova levante — Padova ponente — Piove — Campo Sampiero — Cittadella*) — Este (*Conselve — Este — Monselice — Montagnaria*).
	Rovigo	Rovigo (*Rovigo — Badia a Polesine — Lendinara — Massa Superiore — Occhiobello*) — Adria (*Adria — Ariano nel Polesine — Polesella*).
	Treviso	Treviso (*Treviso — Asolo — Castelfranco — Biadene*) — Conegliano (*Conegliano — Oderzo — Valdobbiadene — Vittorio*).
	Udine	Udine (*Udine — Cividale — S. Daniele del Friuli — Taranto*) — Gemona (*Gemona — Moggio Udinese — Tolmezzo*) — Palmanova (*Codroipo — Latisana — Palmanova*) — Pordenone (*Aviano Pordenone — Sacile — S. Vito Udinese — Spilimbergo*).
	Venezia	Venezia (*S. Marco — Casmareggio — — Castello — Dorsoduro — Mestre — — Mirano — S. Polo — S. Croce*) — Chioggia (*Cavarzere — Chioggia — Dolo*) — Portogruaro (*Portogruaro — S. Donà*).
	Verona	Verona (*Verona principale — Porta S. Giorgio — Porta S. Zeno — Porta Vescovo*) — Bardolino (*Bardolino — Caprino veronese — S Pietro Incariano — Villafranca di Verona*) — Legnago (*Cologna veneta — Isola della Scala — Legnago — Soave — Tregnano*).
	Vicenza	Vicenza (*Vicenza — Arzignano — Barbarano — Lonigo*) — Bassano (*Asiago — Bassano Vicentino — Marostica*) — Schio (*Schio — Thiene — Valdagno*).

Nota. — Per la legione di Verona sono indicati i distretti che dipendono da ciascun comando di circondario dei carabinieri reali.

INDICE

—

Legge sull'ordinamento dell'Esercito
e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

CAPO I. — *Generalità* . . . . . *Pag.* 263
CAPO II. — *Esercito permanente* . . . . . » 265

A — Stato maggiore generale . . . . . » 265
B — Corpo di stato maggiore . . . . . » 266
C — Armi d'artiglieria e genio . . . . . » 266
D — Armi di linea . . . . . » 267
E — Arma dei reali carabinieri . . . . . » 268
F — Corpo invalidi e veterani . . . . . » 269
G — Corpo sanitario . . . . . » 269
H — Corpo del commissariato militare . . . . . » 270
I — Corpo contabile militare . . . . . » 270
L — Corpo veterinario militare . . . . . » 270

CAPO III. — *Personali varii dipendenti dall'amministrazione della guerra* » 270

A — Giustizia militare . . . . . » 271
B — Ingegneri geografi e topografi dell'istituto topografico militare . . . . . » 271
C — Professori e maestri civili negli istituti militari . . » 272
D — Farmacisti militari . . . . . » 272
E F — Ragionieri dell'artiglieria e ragionieri geometri del genio » 272
G — Capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 272
H — Scrivani locali militari . . . . . » 273
I — Assistenti locali del genio . . . . . » 273

CAPO IV. — *Scuole, uffici e stabilimenti militari varii* . . . . . » 273

A — Scuole militari . . . . . » 273
B — Uffici centrali . . . . . » 274
C — Stabilimenti militari . . . . . » 274

CAPO V. — *Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari* *pag.* 275

A — Compagnie di disciplina . . . . . » 275
B — Stabilimenti penali militari . . . . . » 275

CAPO VI. — *Ufficiali e truppa di complemento — Ufficiali di riserva* . » 275

CAPO VII. — *Milizia mobile* . . . . . Pag. 277

A — Fanteria . . . . . » 278
B — Artiglieria . . . . . » 278
C — Genio . . . . . » 279

CAPO VIII — *Commissari militari per le ferrovie* . . . . . » 279

CAPO IX — *Disposizioni transitorie* . . . . . » 279

R. D. CHE DETERMINA LE TABELLE GRADUALI E NUMERICHE DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO E DEI SERVIZI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA. — PROVVEDIMENTI ESECUTIVI RELATIVI AD ESSO R. D. . . . . » 280

Tabelle di formazione.

TABELLA N. 1. — Stato maggiore generale. . . . . » 281
» » 2. — Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi. » 282
» » 3. — Comitato di stato maggiore generale . . . . » 283
» » 4. — Comitato delle armi d'artiglieria e del genio. . » 284
» » 5. — Comitato delle armi di linea . . . . . » 285
» » 6. — Corpo di stato maggiore. . . . . » 286
» » 7. — Ufficiali superiori comandati al ministero della guerra come capi di divisione o capi di sezione. . . » 287
» » 8. — Stato maggiore d'artiglieria . . . . . » 287
» » 9. — Formazione di 40 reggimenti d'artiglieria da campagna. . . . . » 288
» » 10. — Formazione di 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza » 289
» » 11. — Compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria » 290
» » 12. — Riepilogativa degli ufficiali dell arma d'artiglieria » 291
» » 13. — Stato maggiore del genio . . . . . » 292
» » 14. — Formazione dei due reggimenti del genio. . . » 293
» » 15. — Riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio . » 294
» » 16. — Comandi di brigata di fanteria . . . . . » 295
» » 17. — Ufficiali delle fortezze. . . . . » 295
» » 18. — Formazione degli 80 reggimenti di fanteria . . » 296
» » 19. — Formazione dei 10 reggimenti di bersaglieri . » 297
» » 20. — Formazione dei distretti militari e delle compagnie alpine . . . . . » 398
» » 21. — Riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria . » 300
» » 22. — Comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 301
» » 23. — Formazione dei depositi d'allevamento cavalli . » 301
» » 24. — Formazione dei 20 reggimenti di cavalleria . . » 302
» » 25. — Riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria » 303
» » 26. — Corpo invalidi e veterani . . . . . » 303
» » 27. — Formazione dei reali carabinieri . . . . . » 304
» » 28. — Corpo sanitario . . . . . » 306
» » 29. — Riepilogativa degli ufficiali medici . . . . . » 307
» » 30. — Commissariato militare . . . . . » 308
» » 31. — Corpo veterinario . . . . . » 309
» » 32. — Ufficiali contabili . . . . . » 310
» » 33. — Personale della giustizia militare. . . . . » 311
» » 34. — Istituto topografico militare . . . . . » 312

TABELLA N. 35. — Personale farmaceutico militare . . . . . *Pag.* 313
» » 36. — Personale ragionieri d'artiglieria . . . . . » 313
» » 37. — Ragionieri geometri o assistenti locali del genio. » 314
» » 38. — Capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 314
» » 39. — Riepilogativa degli scrivani locali . . . . . » 315
» » 40. — Scuola di guerra . . . . . » 316
» » 41. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . » 317
» » 42. — Accademia militare . . . . . » 318
» » 43. — Scuola militare . . . . . » 319
» » 44. — Formazione di un collegio militare . . . . . » 320
» » 45. — Scuola normale di fanteria . . . . . » 321
» » 46. — Scuola normale di cavalleria . . . . . » 322
» » 47. — Formazione di un battaglione d'istruzione . . » 324
» » 48. — Formazione di una batteria d'istruzione . . . » 325
» » 49. — Formazione di una compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza . . . . . » 326
» » 50. — Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi . . . . . » 327
» » 51. — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari » 327
» » 52. — Stabilimenti d'artiglieria e del genio . . . . » 328
» » 53. — Magazzini centrali militari . . . . . » 329
» » 54. — Opificio di arredi militari . . . . . » 329
» » 55. — Farmacia centrale militare . . . . . » 330
» » 56. — Comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena » 331
PROVVEDIMENTI ESECUTIVI . . . . . » 332
Reggimenti di artiglieria . . . . . » 332
Id. del genio . . . . . » 333
Comandi di brigata di fanteria . . . . . » 334
Reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 334
Id. di bersaglieri . . . . . » 334
Distretti militari . . . . . » 335
Comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 335
Reggimenti di cavalleria . . . . . » 336
Carabinieri reali . . . . . » 336
Direzioni di sanità militare . . . . . » 337
Ufficiali commissari ed ufficiali contabili pel servizio di commissariato divisionale . . . . . » 337
Ufficiali veterinari . . . . . » 337
Personale della giustizia militare . . . . . » 338
Riparti d'istruzione . . . . . » 338
Comandi generali . . . . . » 338
Comandi delle divisioni territoriali . . . . . » 338
Comandi territoriali e direzioni d'artiglieria . . . . . » 339
Id. id. del genio . . . . . » 340
Milizia mobile . . . . . » 340
a) Fanteria . . . . . » 340
b) Artiglieria . . . . . » 340
c) Genio . . . . . » 340
DISPOSIZIONI TRANSITORIE . . . . . » 341
Case militari di S. M. il Re e RR. Principi . . . . . » 341
Comitato di stato maggiore generale . . . . . » 341
Comitato d'artiglieria e del genio . . . . . » 341
Reggimento di artiglieria . . . . . » 341

Reggimento del genio . . . . . Pag. 341
Sottufficiali in soprannumero ai distretti . . . . . » 341
Compagnie alpine . . . . . » 341
Reggimenti di cavalleria . . . . . » 342
Direzioni di sanità militare . . . . . » 342
Collegi militari . . . . . » 342
Riparti d'istruzione . . . . . » 342
Personali soppressi . . . . . » 342
Milizia mobile . . . . . » 342

Specchi.

Specchio N. 1. — Reggimento d'artiglieria da campagna . . . . » 344
» » 2. — Id. id. da fortezza. . . . . » 346
» » 3. — Id. del genio . . . . . » 348
» » 4. — Id. di fanteria di linea . . . . . » 350
» » 5. — Id. di bersaglieri . . . . . » 352
» » 6. — Distretti militari . . . . . » 354
» » 7. — Reggimento di cavalleria . . . . . » 356
» » 8. — Legione allievi carabinieri . . . . . » 358
» » 9. — Direzioni di sanità militare. . . . . » 359
» » 10. — Ufficiali commissari, ufficiali contabili o scrivani locali pel servizio di commissariato . . . . . » 360
» » 11. — Tribunali militari . . . . . » 361
» » 12. — Direzioni d'artiglieria. . . . . » 362
» » 13. — Direzioni del genio . . . . . » 363

Legge della circoscrizione militare territoriale del regno . . » 364

R. Decreto che determina le tabelle della circoscrizione . . . . . » 368

Tabelle.

Circoscrizione dei comandi generali, divisioni territoriali, distretti militari, direzioni di sanità o di commissariato . . . . . » 369
Circoscrizione pel servizio d'artiglieria . . . . . » 371
Circoscrizioni pel servizio del genio . . . . . » 373

Provvedimenti ministeriali . . . . . » 374

Specchi.

Specchio N. 1. — Comandi locali d'artiglieria . . . . . » 375
» » 2. — Comandi e sezioni staccate del genio . . . . » 376
» » 3. — Comandi di fortezza . . . . . » 377
» » 4. — Ospedali e infermerie speciali di presidio . . » 378
» » 5. — Panifici militari . . . . . » 378
» » 6. — Biblioteche militari di presidio. . . . . » 379
» » 7. — Giurisdizione e reparto delle legioni territoriali dei reali carabinieri . . . . . » 380

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 31 ottobre Parte I.

OTTOBRE 1°. — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito, *pag.* 383.

» 8. — Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito, *pag.* 391.

» 8. — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente, *pag.* 391.

» 9. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario, *pag.* 392.

» 9. — Circa gli effetti della legge N. 1068 del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici, *pag.* 392.

» 25. — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75, *pag.* 393.

» 26. — Varianti alla piccola uniforme ed all'uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali, *pag.* 893.

» 30. — Circa al periodo di 3 mesi di servizio militare che gl'inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria, *pag.* 896.

Atto N. **199**. — REQUISIZIONE CAVALLI (Nota N. 1). — **Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'Esercito**. — (N. 1593 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno. — 1° ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

A. — *Requisizione di cavalli ed altre bestie da soma e da tiro.*

Art. 1. In caso di mobilizzazione di tutto o di parte dell'esercito, tutti i cittadini dello Stato hanno l'obbligo di cedere al Governo i cavalli e muli atti al servizio militare, mediante pagamento a prezzo di stima.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 196 — Al N. 59) (pag. 342) aggiungasi: « e così pure quando il deposito « dovrà essere affidato al comando di un capitano, dovendo frattanto « continuare ad essere comandato da un tenente ».

Tabella N. 27 (pag. 304 e 305), riga 2ª, invece di *12*, leggasi: *11*.

N. 32 (pag. 336), invece di *12*, leggasi: *11*.

N. 63 (pag. 342), alla 13ª riga, invece di *scrivani locali*, leggasi: *scrivani*.

Atto N. 198. — Nello specchio N 4, pag. 378, si sopprimano le parole *Brescia*, *Mantova*, nella colonna *infermerie speciali dei presidii*.

A pag. 380; nella quart'ultima riga, dopo *Gallarate*, si aggiunga: *Lodi*, *Monza*.

Art. 2. Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il Governo dovrà, con norme da fissarsi per Decreto Reale, procedere ad un censimento generale dei cavalli e muli, e determinare il numero di quelli che in ogni provincia sono atti al servizio dell'esercito.

Al proprietario che in qualunque modo celi, in occasione del censimento generale, quadrupedi da lui posseduti, sarà inflitta l'ammenda di lire 50 per ogni quadrupede celato.

Art. 3. Ogni anno il Governo determina il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilizzazione.

Il Governo è però autorizzato a fissare il contingente provinciale anche prima che sia fatto il censimento generale di cui all'articolo 2 sulla base delle statistiche compilate dalle autorità civili.

Art. 4. Le deputazioni provinciali ripartiscono il contingente tra i comuni della provincia.

Art. 5. Il Ministro della guerra potrà ordinare, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli, per stabilire quali sieno atti al servizio militare. In tal caso i sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari di cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione.

Al proprietario, che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, senza giustificato motivo, sarà inflitta un'ammenda di lire 50 a benefizio della cassa dello Stato.

Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare nel determinare il contingente del rispettivo comune.

Art. 6. I comuni possono ricorrere in appello al prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, e la deputazione provinciale, constatato il valore della fatta instanza, ne terrà calcolo nel riparto dell'anno successivo.

Al riparto dell'anno in corso non può essere fatta veruna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilità di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto.

Art. 7. Quando pel fatto della mobilizzazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministro della guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni comune la giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la

scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

Non possono essere compresi in questa assegnazione: i cavalli in uso della Casa e Corte di S. M. il Re e dei Reali Principi; i cavalli degli ufficiali nel numero attribuito dalla legge al loro grado o carica; un cavallo per ogni medico condotto di campagna; i cavalli dei depositi di allevamento per l'esercito, e gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati; le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Art. 8 I comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati dal manifesto di requisizione, per tal modo che nel limite di tempo stabilito dal manifesto stesso si abbia il contingente imposto al comune di quadrupedi atti al servizio dell'esercito.

Art. 9. La scelta ed il conseguente scarto tra i quadrupedi presentati è fatta da Commissioni nominate dal Ministro della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Esse vi procederanno distintamente per ciascun comune, e tenendo l'ordine della estrazione nel medesimo eseguita.

Art. 10. Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna Commissione di scelta tre periti, nominati, due dalla deputazione provinciale e uno dal prefetto o sottoprefetto.

La stima deve essere fatta, avuto riguardo al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilizzazione, e senza sorpassare un prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria dell'esercito, escludendo dalla media i cavalli comperati per rifornire i depositi di allevamento.

Ciascun proprietario avrà però diritto di presentare altro cavallo in sostituzione del proprio, purchè esso sia riconosciuto atto al servizio dell'esercito.

Art. 11. Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni comune alla Commissione di scelta non bastasse a fornire l'intero contingente prestabilito di quadrupedi atti al servizio dell'esercito, la Commissione può completare il contingente procedendo ad acquisti privati, nel limite di prezzo stabilito dall'articolo precedente; ma in questo caso al comune è imposta una multa di lire 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione.

Art. 12. Se la Commissione di scelta non trova modo, nel

termine di tempo prefissato alle sue operazioni, di completare, mediante acquisti a trattativa privata, a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al comune, essa procede nel comune stesso alla requisizione per espropriazione dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito fino a raggiungere il numero necessario, pagandoli a prezzo di stima, anche sopra il prezzo massimo di cui all'articolo 10. La spesa eccedente questo prezzo massimo ricade sul comune, il quale è pur sempre soggetto alla multa di cui all'articolo precedente.

Art. 13. Il comune deve rivalersi delle spese e multe incorse, in forza dei due precedenti articoli, come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi, sui proprietari che, avendo avuto precetto di somministrare un determinato numero di cavalli o muli atti al servizio militare, non vi avranno ottemperato.

Anche quando la Commissione di scelta avesse trovato l'intero contingente prescritto tra i quadrupedi presentati dal comune, sono pur sempre soggetti alla multa di lire 300 i proprietari che, senza giustificato motivo, non hanno ubbidito al precetto. In tal caso però le multe andranno a benefizio della cassa del comune.

Art. 14. Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare, è fatta facoltà al Governo, in caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'esercito, di requisire, per espropriazione, in qualsiasi provincia del regno, altre bestie da soma o da tiro, mediante pagamento a prezzo di stima.

Tale requisizione sarà ordinata con Regio Decreto.

B. — *Requisizione di veicoli.*

Art. 15. In caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'esercito, il Governo è autorizzato a requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per servizio dell'esercito, mediante pagamento a prezzo di stima.

Art. 16. Un regolamento approvato con Decreto Reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 1° ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. **200.** — AVANZAMENTO (Nota N. 15). — **Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'Esercito.** — (N. 1607 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno). — 8 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. All'articolo 2 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito, è sostituito il seguente:

« Art. 2. Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato ».

Al penultimo capoverso dell'articolo 22 della legge stessa, è sostituito il seguente:

« I sottotenenti dell'artiglieria e del genio sono promossi tenenti nell'arma rispettiva:

« *a*) Se provenienti dalla Scuola di applicazione, dopo superati gli esami finali di essa; la loro anzianità relativa da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla Scuola stessa senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente; quelli di essi che provengono dall'Accademia militare hanno, a pari data di nomina a tenente, la precedenza sugli altri;

« *b*) Se non provenienti dalla Scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzianità dei sottotenenti dell'arma di fanteria promossi tenenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Entraque, addì 8 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. **201.** — AVANZAMENTO (Nota N. 16) — **Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente.** — 8 ottobre.

Stante la modificazione apportata all'art. 20 della legge 13 novembre 1873 sull'avanzamento dell'esercito dalla legge 8 ottobre 1873 (art. 40) può essere promosso sergente un caporale il quale non abbia che 18 mesi di servizio militare (6 mesi come soldato e 12 mesi come caporale); tuttavia questo

Ministero prescrive che ognoraquando si tratti di promuovere a sergente un caporale, il quale pur avendo 12 mesi di tal grado, non abbia per altro ancora 24 mesi di servizio militare, il comandante del corpo debba prima ottenerne l'autorizzazione ministeriale. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **202.** — LEGGI SULLE PENSIONI DI RITIRO (Nota N. 1). — **Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario.** N. 1608, Serie 2ª — 9 ottobre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È abrogata la legge sul riordinamento del corpo sanitario militare in data 28 giugno 1866.

Per gli effetti delle leggi sulle pensioni di ritiro e riforma all'ufficiale medico saranno computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare. Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunciare alla valutazione dei 5 anni a titolo di studi preliminari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

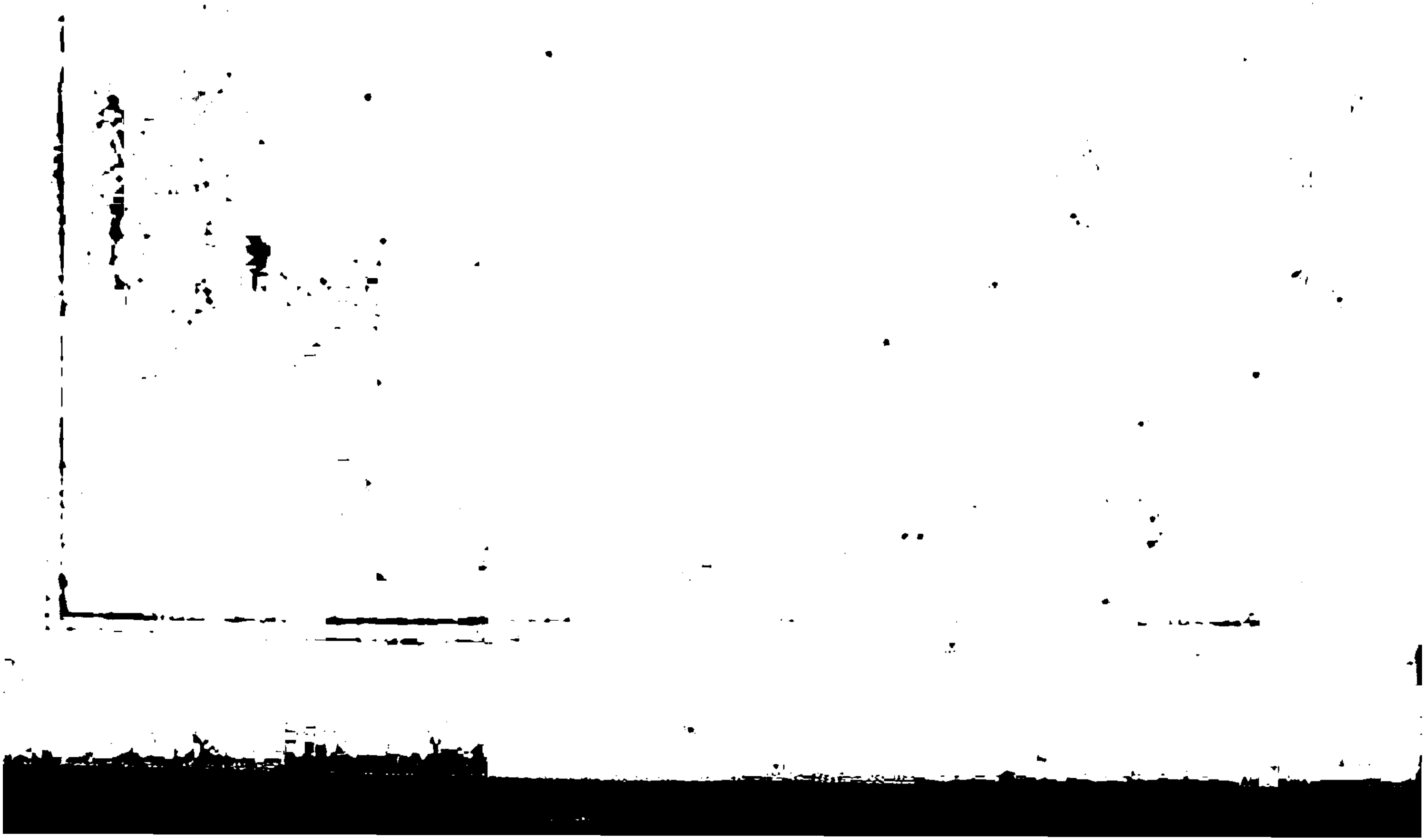
Data a Entraque, addì 9 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **203.** — LEGGI SULLE PENSIONI DI RITIRO (Nota N. 2). — **Circa gli effetti della legge n° 1068 del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici.** — 9 ottobre.

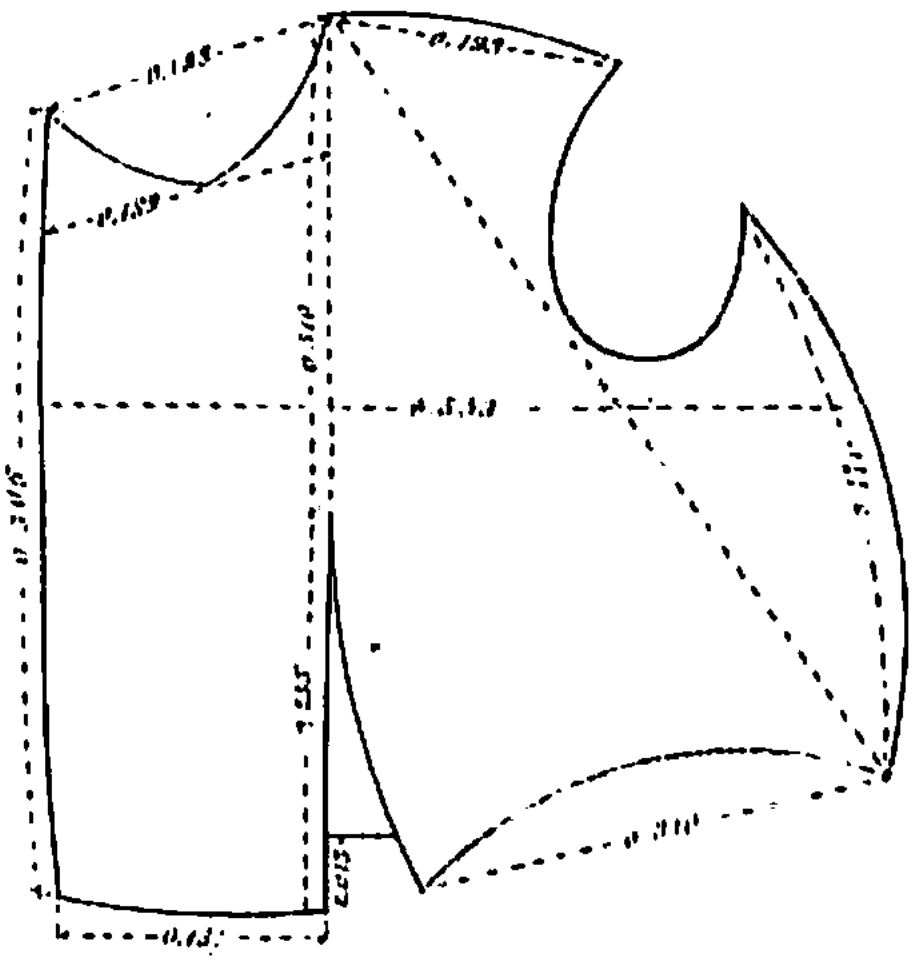
La legge 9 ottobre 1873 abrogando quella del 28 giugno 1866 pel riordinamento del corpo sanitario ha tolto agli ufficiali medici il diritto di un aumento di stipendio ad ogni quinquennio passato nello stesso grado, ma non estende per altro i suoi effetti a privare dell'aumento di stipendio quinquennale coloro che ne vennero in possesso antecedentemente alla promulgazione di essa legge.

Il Ministro — RICOTTI.

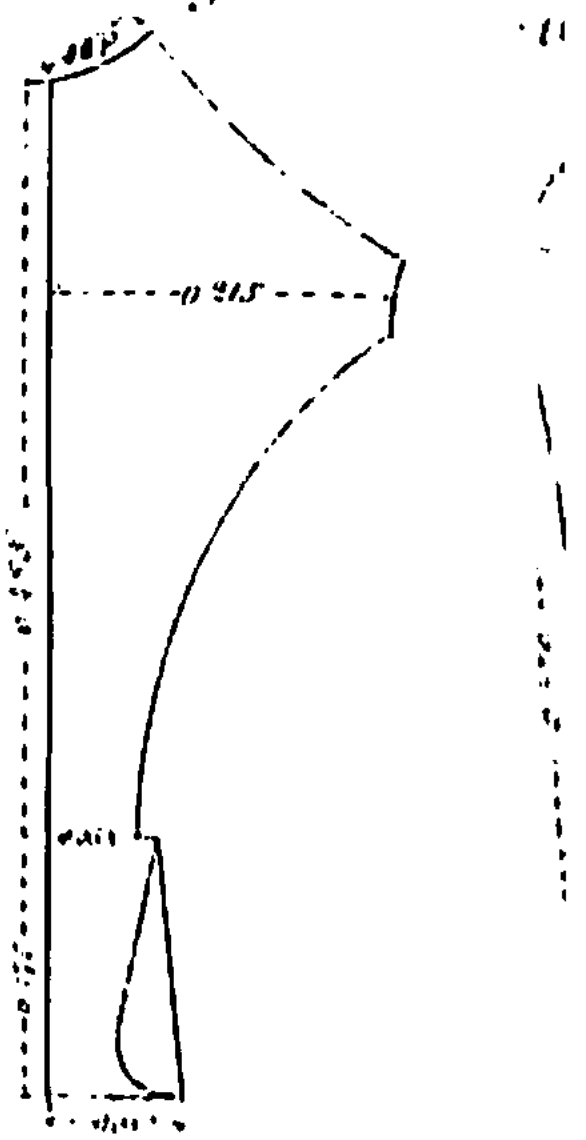


Tunica per gli Uffici

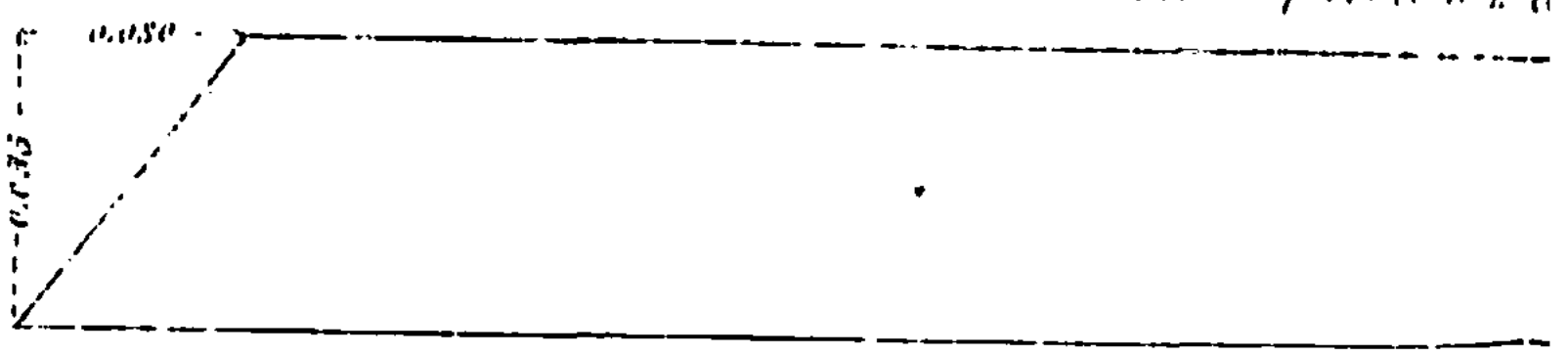
Davanti Fig.a 1.a



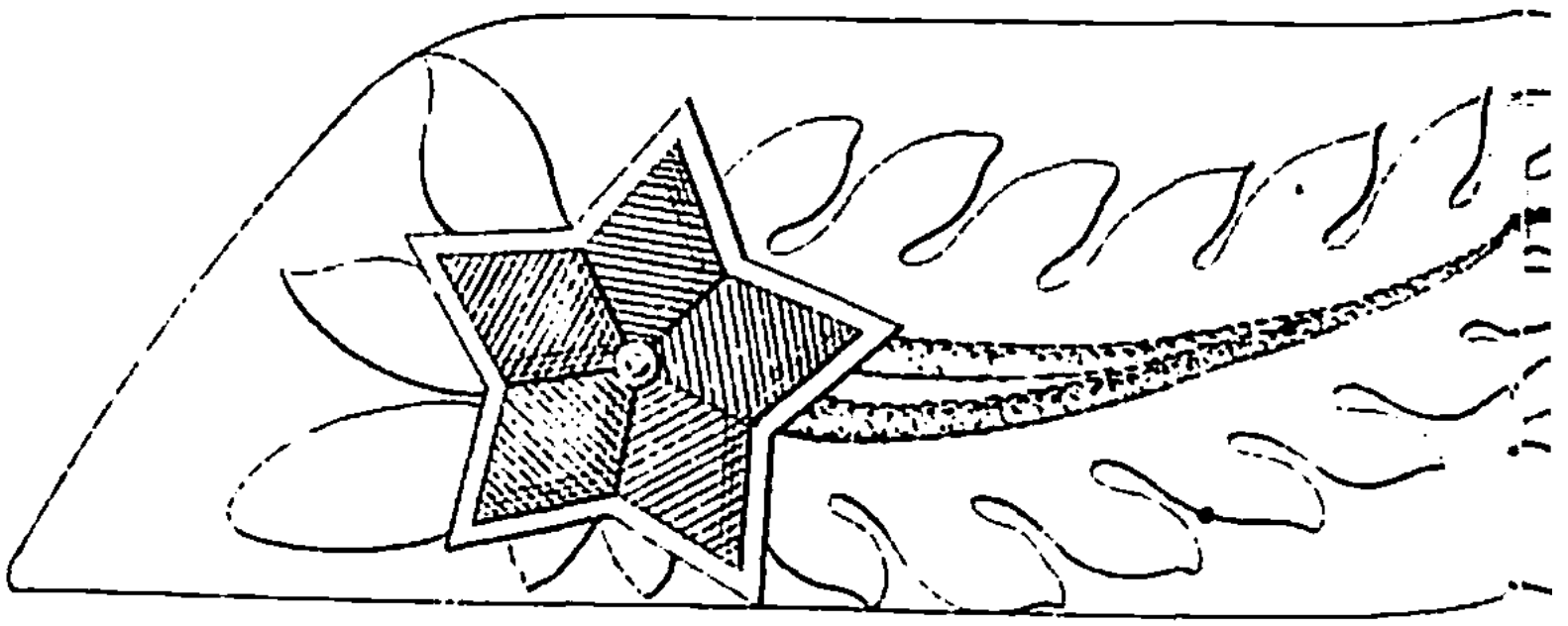
Dietro Fig.a 2.a



Goletta i Scala 1.



Metà della goletta in s

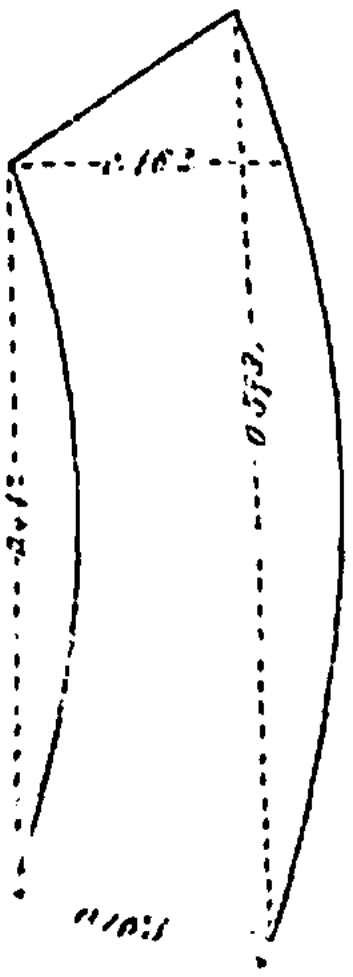


Dei R.R. Carabinieri

a Fig.a 3.a



Falda Fig.a 4.a



Manopola Fig.a 5.a

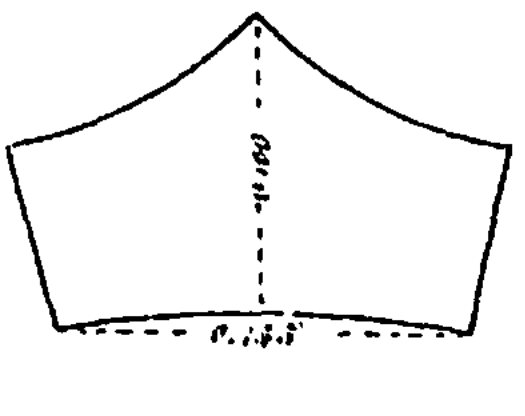




Fig.i 1.2.3.e 4.
Scala 1/10

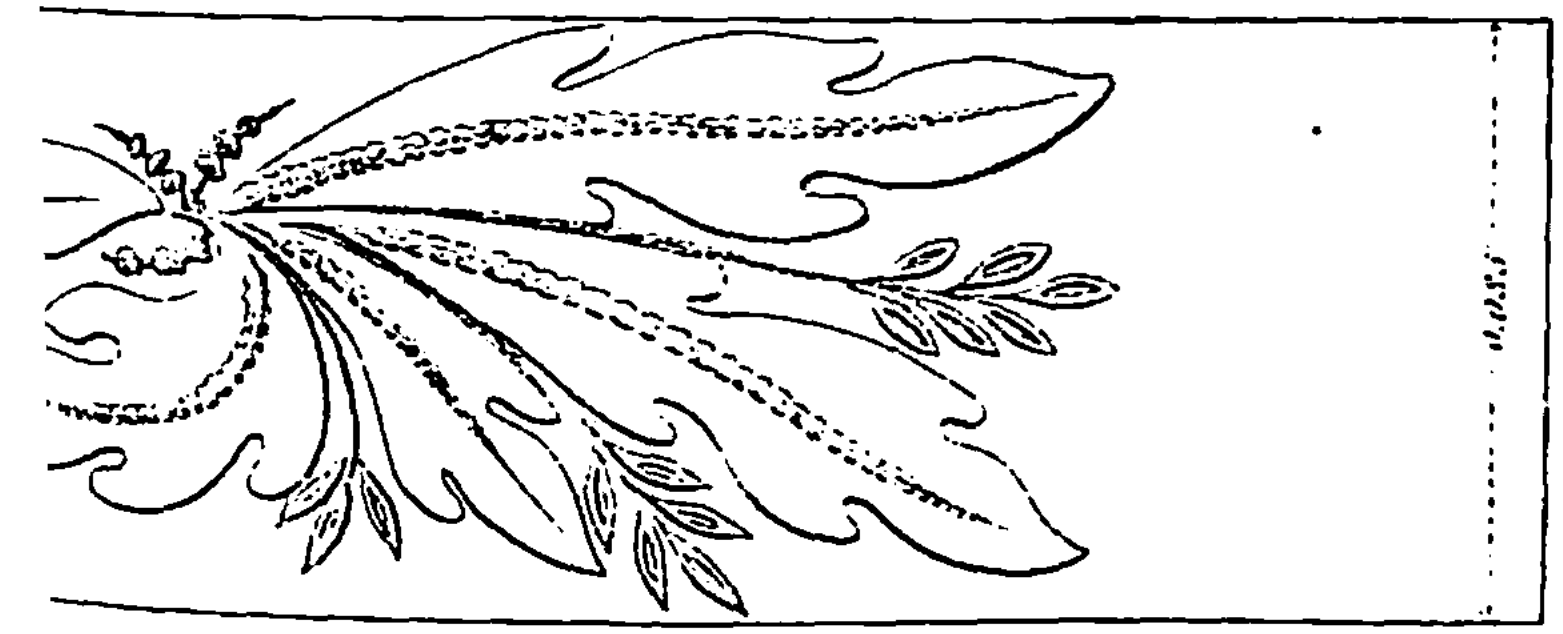
Fig.i 5.e 6.
Scala 1/5

Mostrine
Fig.a 6.a

Fig.a 7.a



la naturale Fig.a 8.a



Roma Lit. Rella

N. **204.** — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 8). — **Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75.** — 25 ottobre.

L'*Atto* n° 14 dello scorso ultimo gennaio prescrive che tutti gli ufficiali della milizia provinciale debbano prestare due mesi di servizio sotto le armi nel corso del biennio 1873-74.

Tale prescrizione avrà effetto per tutti gli ufficiali della milizia che furono nominati sino al 1° ottobre corrente.

Coloro invece che saranno nominati dal 1° ottobre 1873 al 1° ottobre 1874, dovranno prestare i due mesi di servizio nel biennio 1874-75, sempre però colle norme e prescrizioni contenute nel precitato *Atto n° 14*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **205.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 99) — **Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (*Con tavola annessa*) — 26 ottobre.

PICCOLA UNIFORME.

Berretto.

1. Il berretto è di panno turchino oscuro, con sopraffascia dello stesso panno, visiera e soggolo di cuoio nero verniciato.

2. Le dimensioni delle sue varie parti sono precisate dalle figure della tavola annessa all'*Atto* N° 75, del 2 aprile 1873.

Però nell'altezza del berretto è tollerato 1/2 centimetro di più o 1/2 centimetro di meno delle *dimensioni prescritte*, secondo che l'ufficiale abbia la statura maggiore o minore di metri 1,70.

3. Le due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto, sono ornate di cordoncino d'argento di 2 millimetri di grossezza, che partendo dall'orlo del tondino scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado. L'orlo inferiore della sopraffascia è guernito d'una filettatura di panno scarlatto.

4. Sul dinanzi del berretto havvi il fregio dell'arma, una granata ricamata in argento con filetto all'intorno in oro ed in mezzo le iniziali **V E** pure in oro, sormontata da una fiamma sfuggente ricamata in oro.

La granata avrà 25 millimetri di diametro e la fiamma sarà

alta 20 millimetri e larga 45 millimetri (vedi tavola 15ª annessa alla istruzione 15 ottobre 1864).

5. La visiera, il soggolo, i bottoni, i distintivi di grado, sono tutti conformi alle figure 6ª, 7ª ed 8ª ed istruzioni annesse al succitato *Atto* N° 75 (pag. 96 e 111 del *Giornale Militare*, parte 1ª).

6. I colonnelli ed i tenenti colonnelli comandanti di Legione avranno la sopraffascia di panno color robbio e parimenti ricamato su panno robbio il fregio del berretto come prescrive l'*Atto* N° 75.

7. Questo berretto non ammette copertura di tela incerata.

Tunica.

Al cappotto o frak sarà sostituita una tunica.

1. La tunica è di panno turchino oscuro. Dev'essere fatta a due petti; il dinanzi a taglio dritto (fig. 1ª), il di dietro (fig. 2ª e 4ª) a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che s'acconci alla persona senza però stringerla troppo.

2. Ciascun petto (fig. 1ª) è guernito d'una fila di 9 bottoni di metallo argentato, semisferici e lisci del diametro di 20 millimetri.

I bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini della goletta ad un terzo della distanza tra il gangherino e la cucitura alla spalla, a partire da quest'ultimo e che l'ottavo bottone si trovi poco sopra la cintola.

Le due bottonature sono convergenti dall'alto al basso coll'inclinazione di 1/5 sulla verticale, di guisa che la distanza orizzontale fra i due ultimi bottoni riesca di 13 a 14 centimetri.

La tunica deve avere tale lunghezza da giungere ad 8 centimetri sopra l'appiccatura delle coscie.

3. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) (fig. 6ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le due mostre devono avere l'altezza di 15 a 16 centimetri e sovrastare d'un centimetro il lembo inferiore della tunica.

La loro fòggia è indicata dalla fig. 6ª.

4. Le maniche (fig. 3ª) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dalle estremità loro sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini, che distano l'uno dall'altro 35 millimetri, simili a quelli dell'imbusto, col diametro di 13 millimetri.

Le manopole sono ricoperte dello stesso panno della tunica e sono foggiate a punta verso la spalla. Le dimensioni della manopola sono indicate dalla fig. 5ª.

5. La goletta è ricoperta dello stesso panno della tunica ed ha l'altezza di 35 millimetri; essa è montante ed affibbiata con un gangherino alla parte inferiore, colle punte leggermente arrotondite ed ornata di due alamari, uno per ogni banda, ricamati in argento a catenella con asola formata di palma, branca e nappo, larghi 3 centimetri e lunghi 15 (fig 7ª ed 8ª).

Le due punte della goletta sono ornate di due stellette di metallo argentato, con piccolo orlo nero all'intorno, fissate sulla goletta nel vuoto dell'alamare (fig. 7ª).

6. Le estremità dei due petti, e tutto il lembo inferiore della tunica sono guerniti di filettatura dello stesso panno della tunica della grossezza di 2 millimetri.

Le manopole e le mostre sulla parte posteriore (finte tasche) sono guernite di filettatura di panno scarlatto della grossezza di 5 millimetri.

Il petto dev'essere foderato di mezzo panno scarlatto, e le falde (fig. 4ª) vanno soppannate di stoffa di lana o seta nera.

La tunica deve portarsi sempre interamente abbottonata ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro.

Cinturino.

È esteso agli ufficiali dei carabinieri l'uso del cinturino con pendagli di cuoio nero verniciato, della foggia e dimensioni prescritte dall'*Atto* Nº 153 del *Giornale Militare* di quest'anno pagina 200, parte 1ª, da portarsi sotto la tunica.

UNIFORME ORDINARIA.

Mantello.

All'attuale mantello è sostituito il pastrano di panno turchino oscuro, con bavero di velluto nero ornato di due stellette di metallo argentato, mantellina lunga foderata sul davanti di mezzo panno scarlatto, e maniche, alla foggia di quello in uso per gli ufficiali di cavalleria, e delle precise dimensioni stabilite dall'Istruzione annessa al regio decreto 2 settembre 1871.

PRESCRIZIONI FACOLTATIVE.

1. È concesso l'uso della *mantellina* di *caoutchouc*, di stoffa nera tanto sopra come sotto, nei soli casi accennati dal § 6 dell'Istruzione annessa al regio decreto 2 aprile 1871.

2. È permesso l'uso dello *spencer* con la piccola uniforme, modello stabilito dall'Istruzione 31 agosto 1864, nei soli casi previsti dal successivo § 7 del succitato regio decreto.

I lembi anteriori del bavero dello *spencer* dovranno essere ornati di stellette in metallo argentato come quelle al bavero del mantello.

3. È ammesso l'uso degli stivali sopra i pantaloni per quegli ufficiali che, trovandosi in servizio fuori della loro residenza ordinaria, indossano la piccola uniforme.

Gli ufficiali dei reali carabinieri possono introdurre fin d'ora nella loro divisa le succennate modificazioni, le quali però non saranno obbligatorie che per il 1° gennaio 1874.

Il mantello di antica foggia potrà essere usato per tutto l'anno 1874. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **206.** — ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA (Nota N. 3) — **Circa al periodo di 3 mesi di servizio militare che gl'inscritti di 2ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria.** — 26 ottobre.

Al § 173 dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva, in data 18 novembre 1872, è aggiunto il capoverso seguente:

« Si avverte però che ove tra gl'inscritti di 1ª categoria « che abbiano raggiunto le insegne ve ne fossero di quelli « che per essere eccedenti nel contingente o per avere otte- « nuta l'affrancazione, dovessero dalla 1ª far passaggio alla « 2ª categoria non dovranno i medesimi essere licenziati dal « corpo o distretto in cui si trovassero, nè quindi inviati in « congedo illimitato se prima non abbiano compiuto tre mesi « di servizio militare, in seguito di che sono dispensati dallo « intervenire alla istruzione annuale cui sarà chiamata la 2ª « categoria della loro classe di leva, conformemente è pre- « scritto nel § 22 aggiunto all'*Atto* n° 115 del 15 maggio 1873 « ed inserito a pagina 176 del *Giornale Militare* (parte 1ª) ».

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 14 novembre Parte I.

NOVEMBRE 10. — Errata-corrige al n° 48 § 4 del regolamento sull'uniforme (allegato n° 1 al regolamento di disciplina), *pag.* 397.
» 11. — Cómputo della licenza degli ufficiali, *pag.* 397.
» 11. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola pei fucili trasformati a retrocarica, *pag.* 398.
» 12. — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina e modificazione di alcuni oggetti di cucina, *pag.* 398.
» 13. — Adozione di modello di sciabola da ufficiali di cavalleria, *pag.* 409.
» 13. — Dichiarazione (ufficiali di riserva), *pag.* 409.
» 14. — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi, *pag.* 410.

Atto N. **207**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 100). — **Errata-corrige al n° 48, § 4 del Regolamento sull'uniforme (Allegato n° 1 al Regolamento di disciplina).** — 10 novembre.

Al 1° capoverso del n° 48 (§ 4) aggiungasi:

Possono però far uso di un soprabito di caoutchouc, comunque foggiato, purchè di color nero all'esterno.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **208**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 14). — **Cómputo della licenza degli ufficiali.** — 11 novembre.

Per la esatta ed uniforme interpretazione del N° 53 del *Regolamento per le licenze*, questo Ministero crede conveniente di fargli la seguente aggiunta:

« Non va computato come eccedente alla licenza il ritardo « nel ritorno causato da circostanze di forza maggiore, com-

ERRATA CÓRRIGE.

Atto N 196, N. 42, pag. 338, riga 8; invece di *6 totale ufficiali*, leggasi: *5 totale ufficiali*.

Specchio N. 6 (pag. 354).
Atto N. 197 Tabella (pag. 366-367)
Atto N. 198 Tabella N. 1 (pag. 369).
} Invece di *Distretto di Forlì* (N. 57), leggasi: *Distretto di Forlì* (N. 56).
Invece di *Distretto di Reggio Emilia* (N 56), leggasi: *Distretto di Reggio Emilia* (N. 57).

Atto N. 205. — Al N. 6 (pag. 395), aggiungasi: La tunica va ornata dei *controspallini* di cui l'*Atto* N. 153 del corrente anno.

Le tavole che vanno annesse alla presente dispensa saranno pubblicate nella ventura settimana.

« provate con dichiarazione autentica o con qualche notifi-
« cazione ufficiale. In tali casi l'ufficiale deve essere conside-
« rato per ogni effetto come giunto al corpo in tempo debito ».

Il Ministro — RICOTTI

N. **209.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE — (Nota N° 59) — **Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica.** — 11 novembre.

Nell'*Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi* (Nota *B* del Regolamento di contabilità del 1° dicembre 1870) si faranno le seguenti modificazioni.

§ 23, linea 4ª *invece di:* La carta dell'etichetta è di color bianco per le cartucce a pallottola dei fucili, giallognola per quelle ecc.

pongasi: La carta dell'etichetta è di color bianco per le cartucce a pallottola dei fucili in pacchetti sciolti e di color turchino per le stesse cartucce in pacchi formati; giallognolo per quelle ecc.

§ 24, linea 3ª *invece di:* hanno sull'etichetta, oltre ai due *R.*

pongasi: hanno sull'etichetta, che è di color bianco, oltre ai due *R.*

» linea 8ª *invece di:* hanno sull'etichetta una sola *R.*

pongasi: hanno sull'etichetta, che è di color bianco, una sola *R.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **210.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 42) — **Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina** (con 6 tavole). — 12 novembre.

1. Sono adottati ad uso dei vari corpi dell'Esercito gli oggetti nuovi sotto descritti e sono modificati gli altri che risultano dalla seguente descrizione corredata dai relativi disegni.

2. Nel modello degli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) si faranno le seguenti aggiunte e varianti.

Categoria	Numero d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità		Annotazioni
2ª	38	Cassa forte a due chiavi.	N°	87	»	Aggiunta
»	160	Cassa da cancelleria per il comando del reggimento.	»	24	»	Id.
»	161	Cassa per vestiario.	»	18	»	Id.
»	163	Cassetta per gli spartiti della musica . . .	»	14	»	Id.
»	164	Cavalletti di sostegno per casse da cancelleria	»	5	»	Id.
»	165	Sedili da campagna	»	2	25	Id.
»	166	Tende da comandante di corpo	»	85	50	Id.
»	167	Tende da ufficiali	»	51	10	Id.
»	191	Bicchieri di pakfond	»	2	65	Variante
»	244	Cucchiai di pakfond	»	1	30	Id.
»	246	Cucchiarini di pakfond	»	»	90	Id.
»	258	Forchette di pakfond	»	1	50	Id.
»	259	Forchettoni con manico di legno	»	»	95	Id.
»	306	Padelle con manico snodato di legno . . .	»	2	50	Id.
»	351	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno .	»	»	80	Id.
»	380	Scumaruole di lamiera	»	1	»	Id.
»	450	Ceste per carne di una compagnia con tagliere in legno.	»	30	»	Aggiunta
»	451	Macinelli da caffè con borsa di cuoio . . .	»	38	75	Id.
»	452	Porta marmitte di ferro	»	11	»	Id.
»	453	Sacchetti per il sale, zuccaro e caffè . . .	»	»	56	Id.
»	454	Barilotti da litri 10 a 15	»	3	»	Id.
»	455	Bottiglie di vetro impagliate, da cucine per 6 persone	»	1	40	Id.
»	456	Caffettiere di latta, da cucine per 6 persone .	»	1	50	Id.
»	457	Cucine per 6 persone	»	115	»	Id.
»	458	Porta utensili da cucina per 6 persone. . .	»	26	»	Id.
	459	Scatola di zinco per posate da cucine per 6 persone	»	1	50	Id.
»	460	Sporta a mano	»	1	»	Id.

3. Per cura della direzione dell'opificio meccanico militare verranno entro il mese di novembre spediti ai consigli amministrativi dei corpi i campioni dei seguenti oggetti;

Nuovi . . {
- Cesta per carne di una compagnia, con tagliere in legno;
- Macinello da caffè con borsa di cuoio;
- Porta marmitte di ferro;
- Sacchetto per il sale, zuccaro e caffè.

Modificati { Forchettone, con manico di legno;
Padella, con manico snodato di legno;
Ramaiuolo di lamiera, con manico di legno;
Scumaruole di lamiera.

Degli altri oggetti nuovi o modificati non si spediscono i campioni bastando ai corpi di conoscerne la descrizione ed i disegni.

4. DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI NUOVI.

Grande arredo.

a) *Cassa forte a due chiavi* (Tav. I, fig. 1ª).

È in legno pioppo con coperchio a cerniere, munita di due serrature a tre leve, a chiavi differenti l'una dall'altra, e maniglie mobili di ferro ai fianchi. La cassa è fasciata esternamente di lamiera di ferro di un millimetro, assicurata con chiodi a testa a fungo ripiegati all'interno; negli spigoli è rinforzata con lamiera di ferro di millimetri 3, 5 ripiegata ad angolo vivo e fermata al legno con chiodi ribaditi.

Le dimensioni esterne della cassa sono le seguenti:

Lunghezza metri 0,610, larghezza metri 0,350, altezza metri 0,300.

Attendamento.

b) *Cassa da cancelleria per il comando del reggimento* (Tav. I, fig. 2ª).

È di legno noce. L'apertura della cassa è praticata sulla facciata anteriore che si cala all'infuori in guisa da formare tavola ed è sostenuta da due catenelle in ferro, la cassa è rinforzata con due cerchiature in lamiera di ferro e gli spigoli delle testate sono pure rivestiti di lamiera in ferro ad eccezione della parte che si apre; sul mezzo del piano superiore vi è pure altra lamiera in ferro con linguetta a cerniera munita di staffetta che entra nella feritoia della serratura alla piana, con chiave conficcata nella parte superiore della parte mobile. Le maniglie alle testate sono di cuoio bianco mascherecchio. Internamente la cassa è munita di un doppio fondo in legno di noce munito di piccola serratura a chiave, in modo da formare un ripostiglio per le carte riservate.

Le dimensioni esterne della cassa sono le seguenti:

Lunghezza metri 0,620, larghezza metri 0,358, altezza metri 0,605.

e
n
è
d

za

la
re
è
oli
e-
re
ra
ra
lla
co
io
ve,

zza

Cassa forte a due chiavi

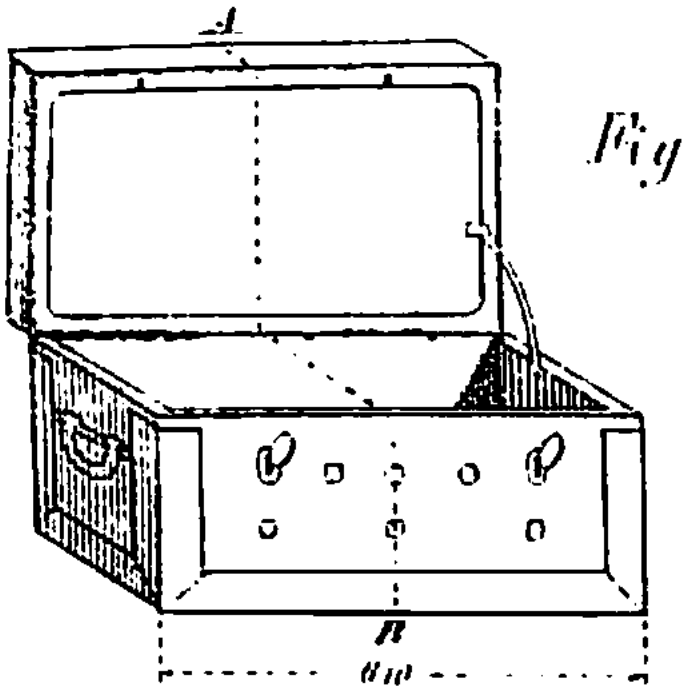
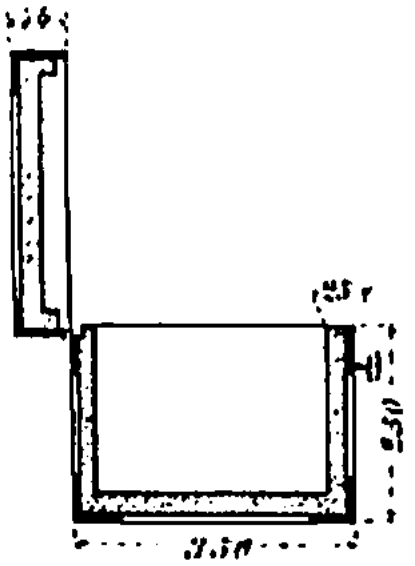
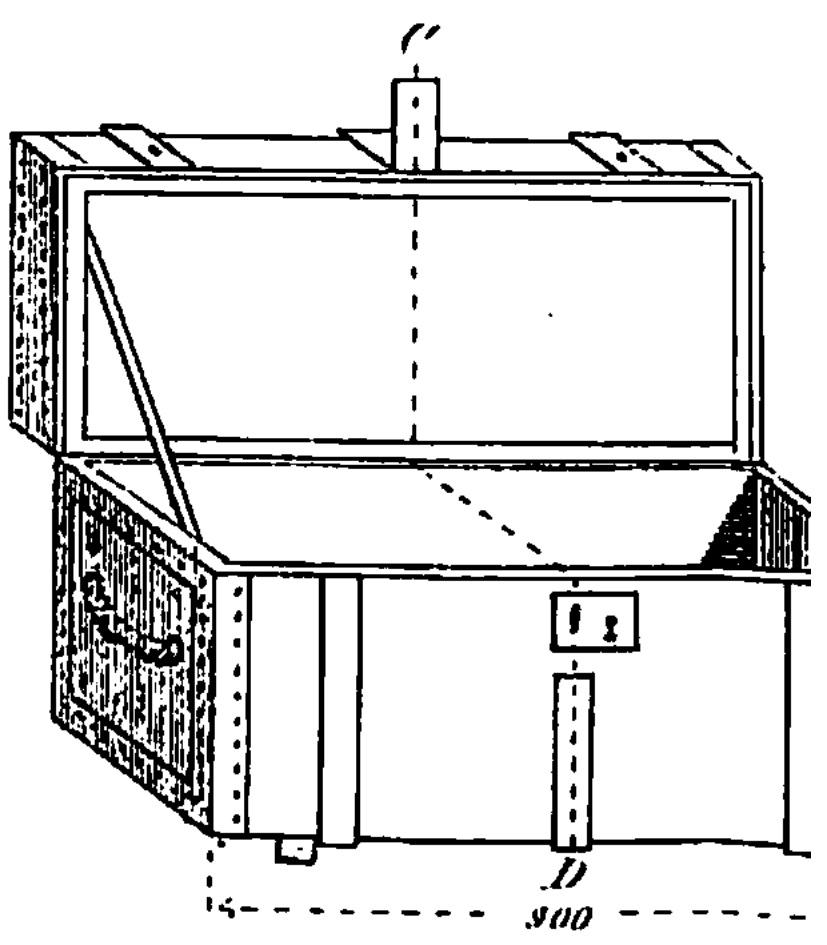


Fig.a 1a

Sezione AB



Cassa



Cassa da cancelleria per il comando del reggimento

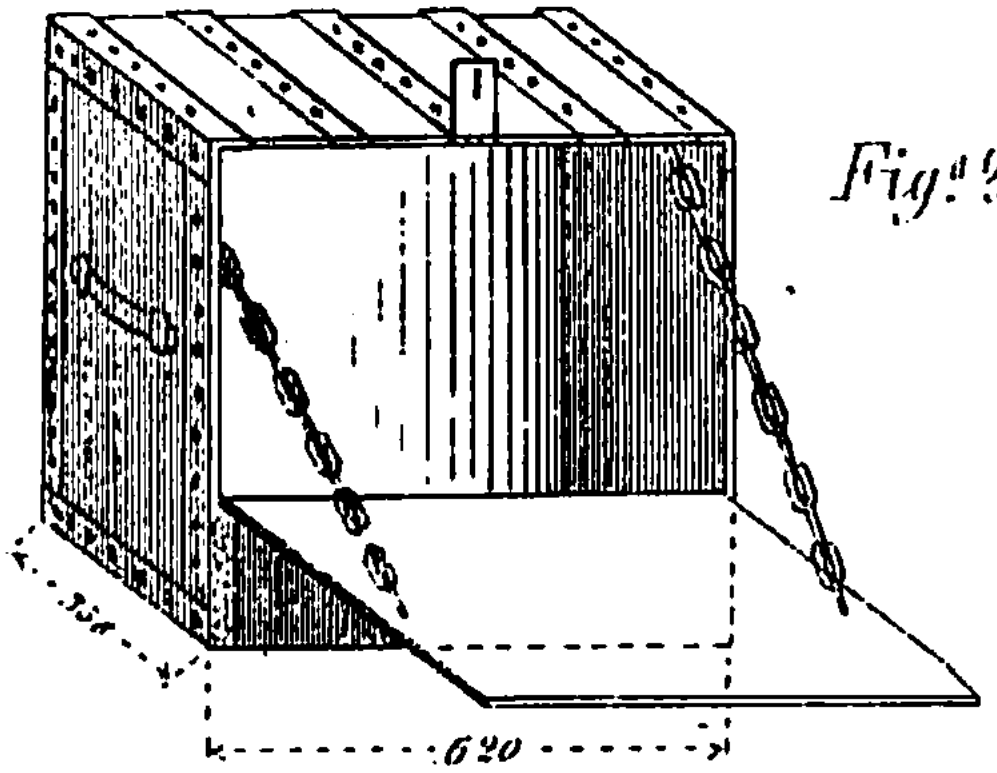
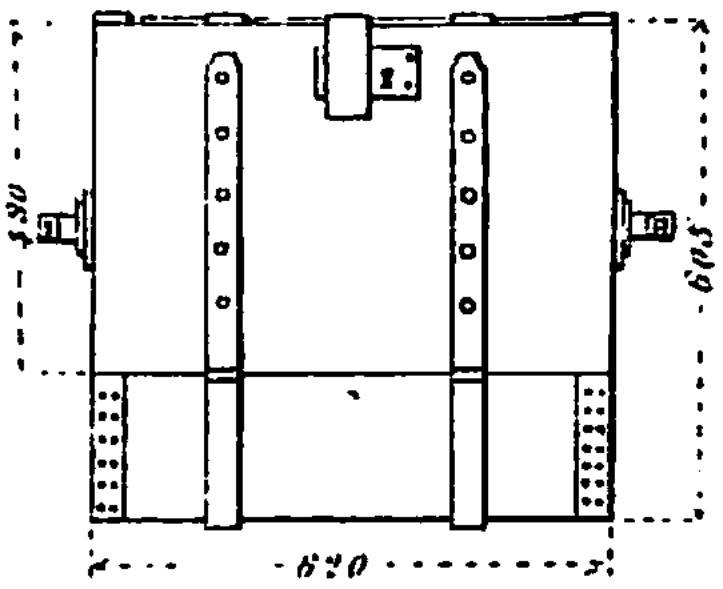


Fig.a 2a



ala di 50

er vestiario

Fig.a 3a

Sezione C D

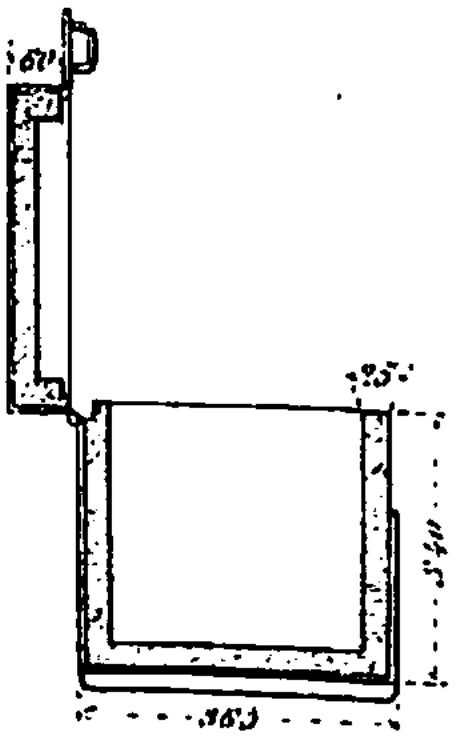
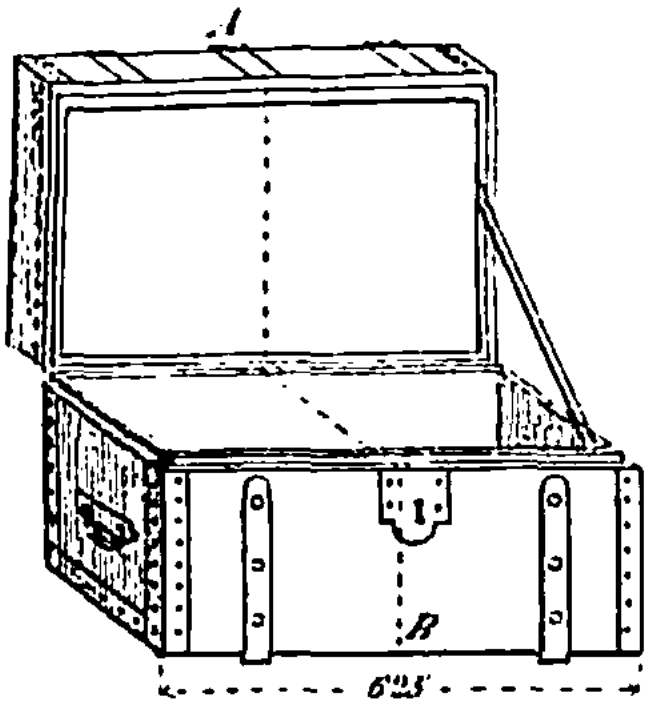


Fig.ª 1ª

Cassetta per li spartiti della musica



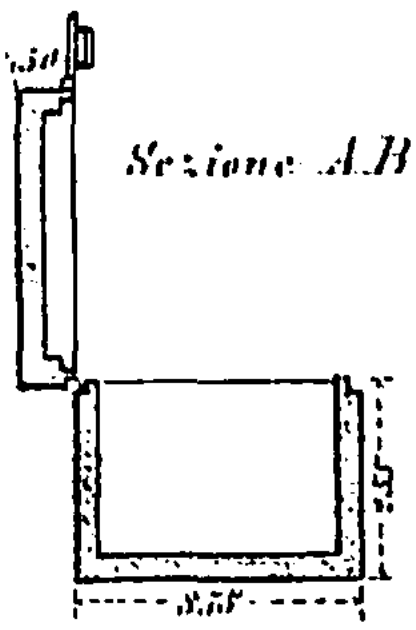
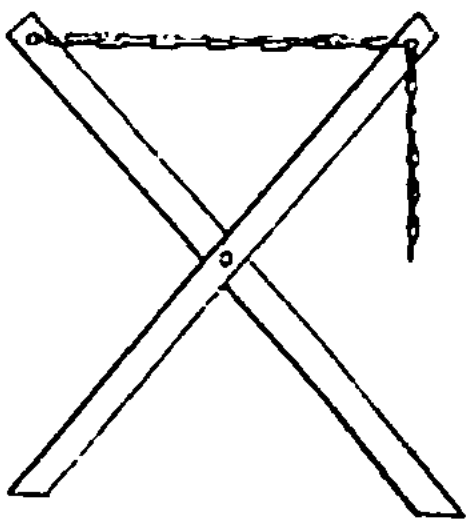


Fig.ª 2ª

Cavalletto di sostegno

per casse da cancelleria



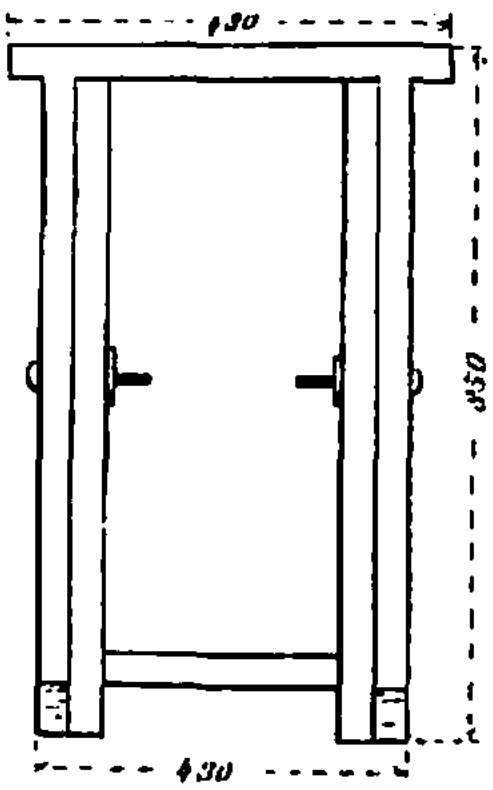
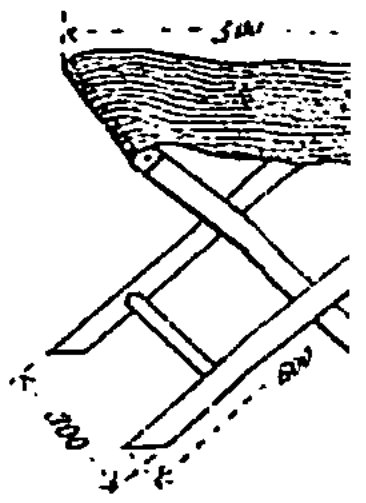


Fig.ª 3ª

Sedile da cam



Le fig.ª 1. 2. 3. e 4. son

Fig.a 4.a

per carne di una compagnia con tagliere di legno

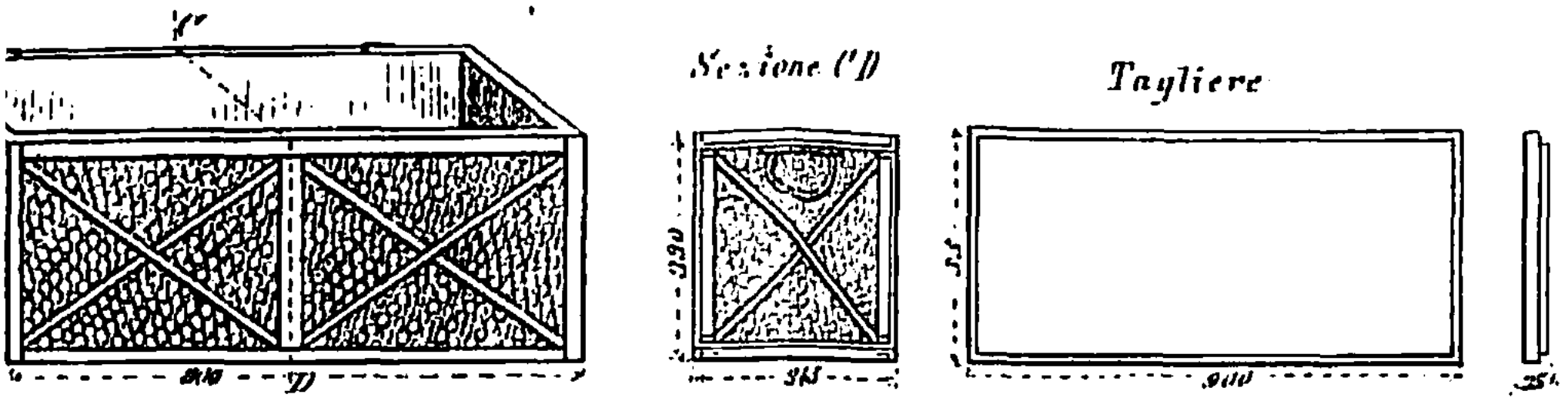
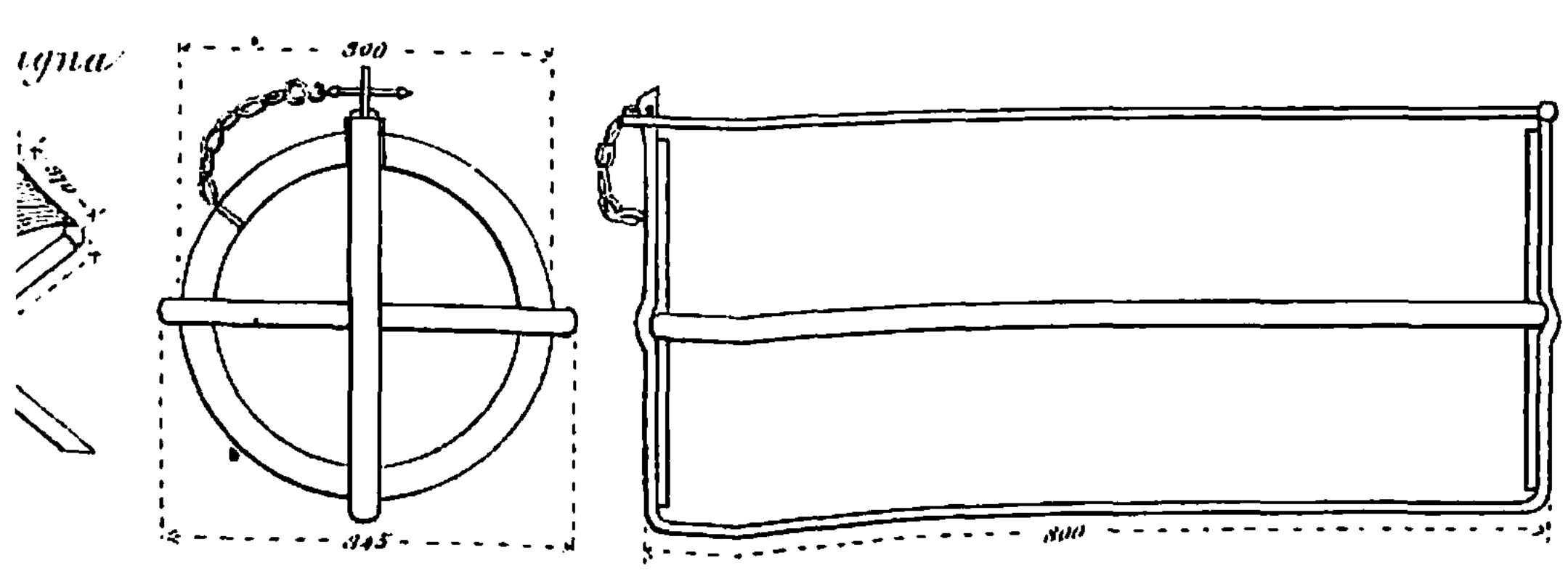


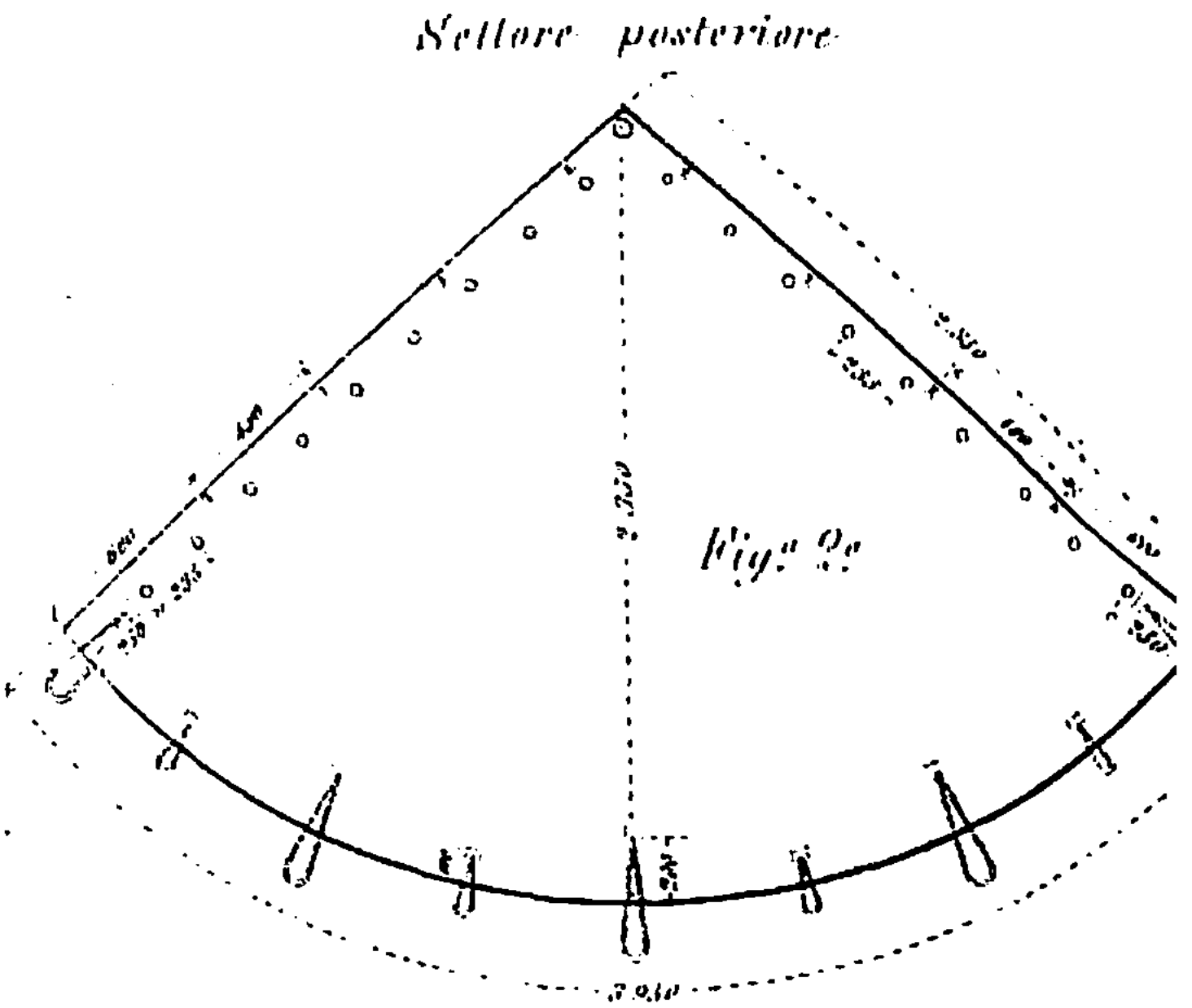
Fig.a 5.a

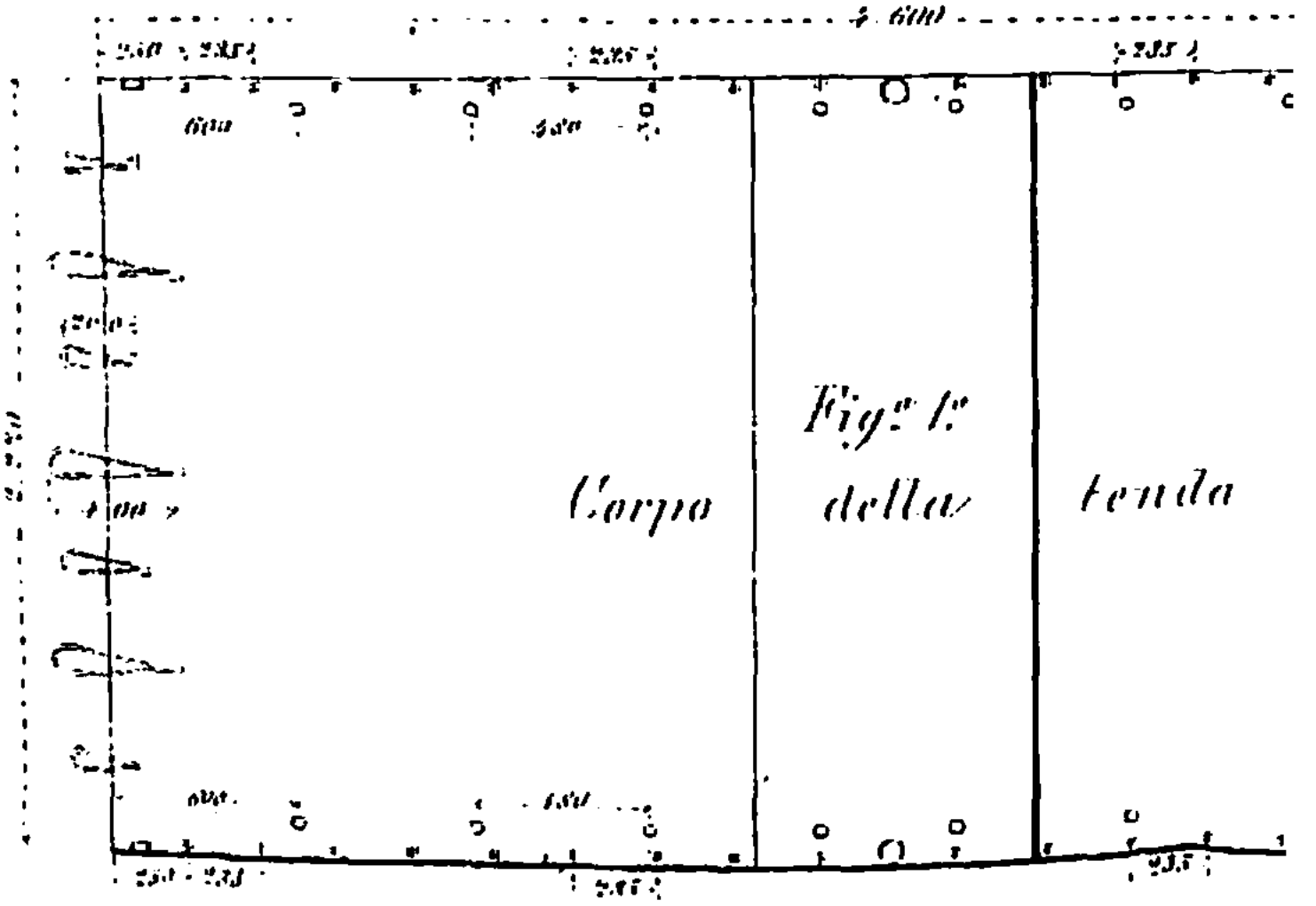
Portamarmitte di ferro



in scala di 1/10 e la fig.a 5.a in scala di 1/20

Tende da





omandante di corpo

Scala di 1-40.

Settore anteriore

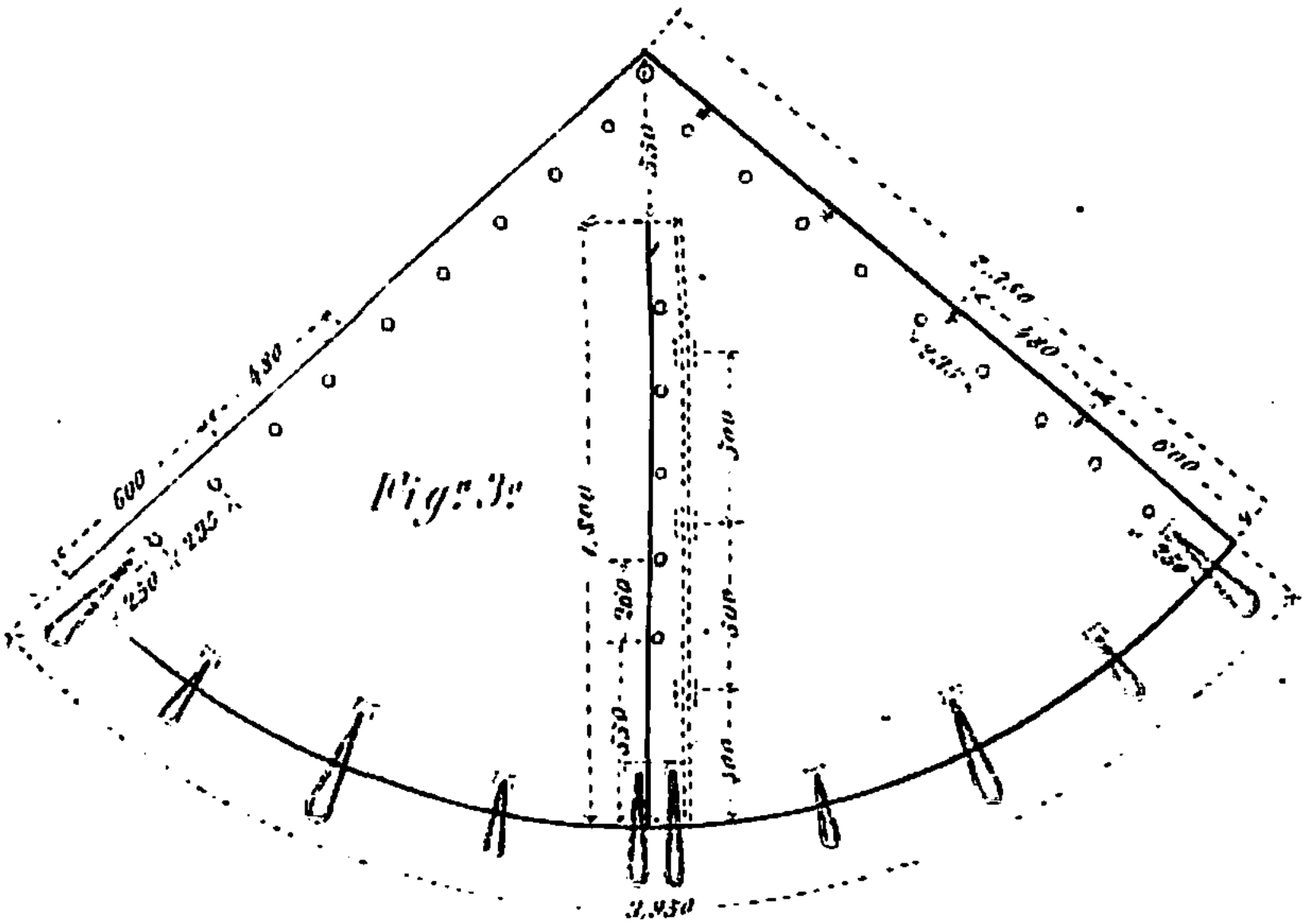


Fig.ª 3ª

Tenda rialzata vista di fianco

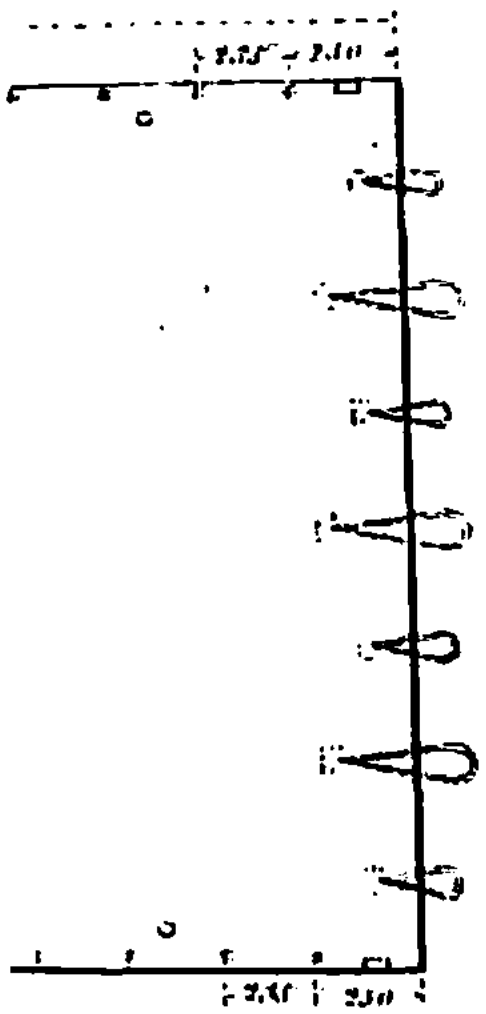
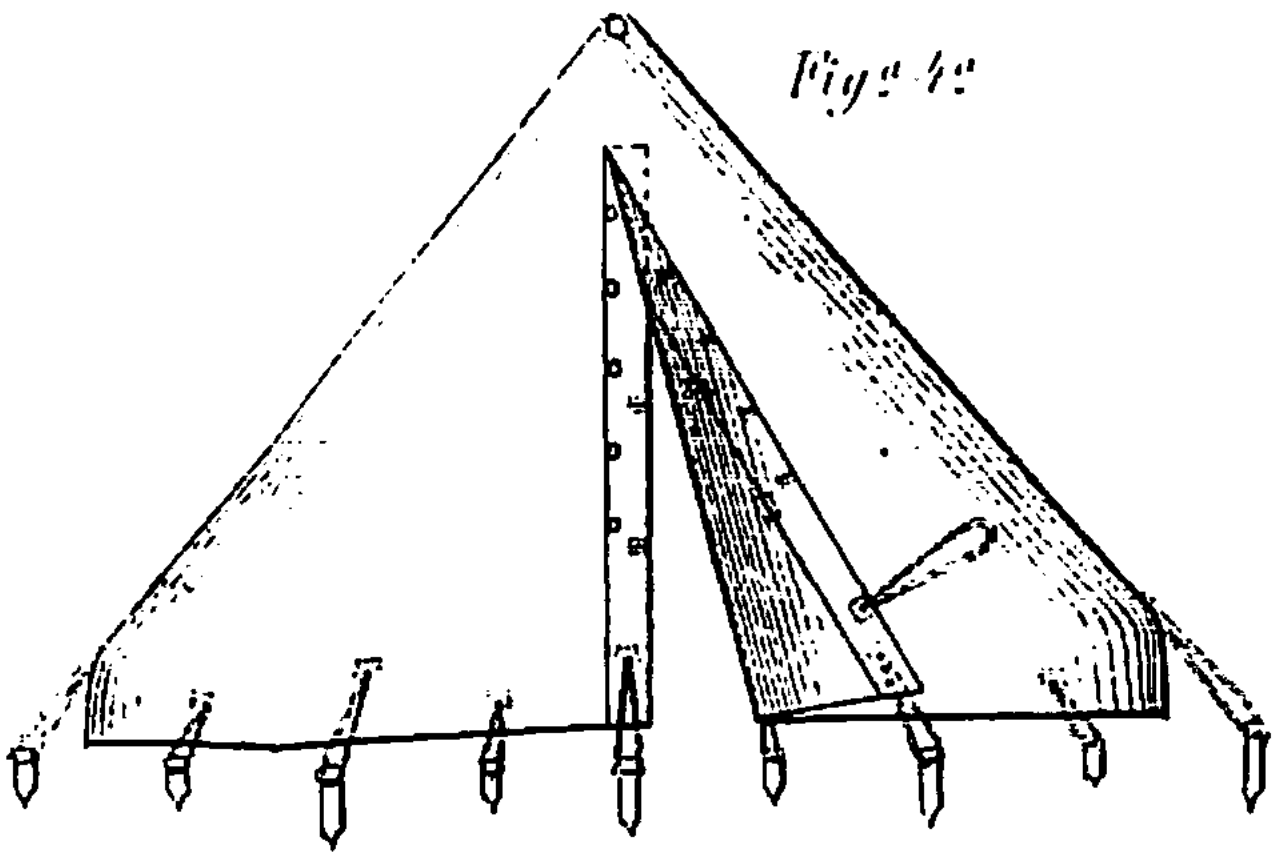
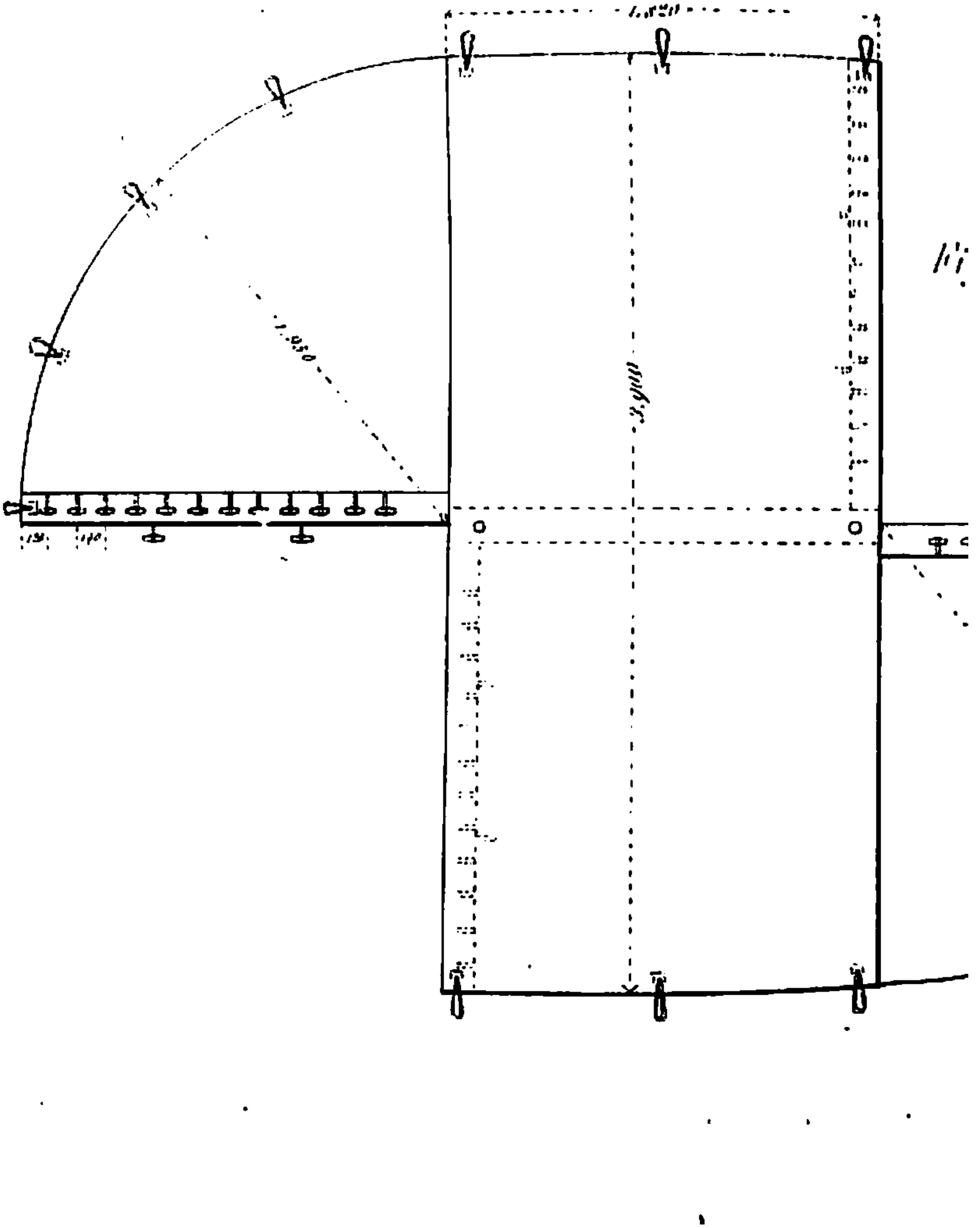


Fig.ª 4ª



Tenda

Tenda sviluppata



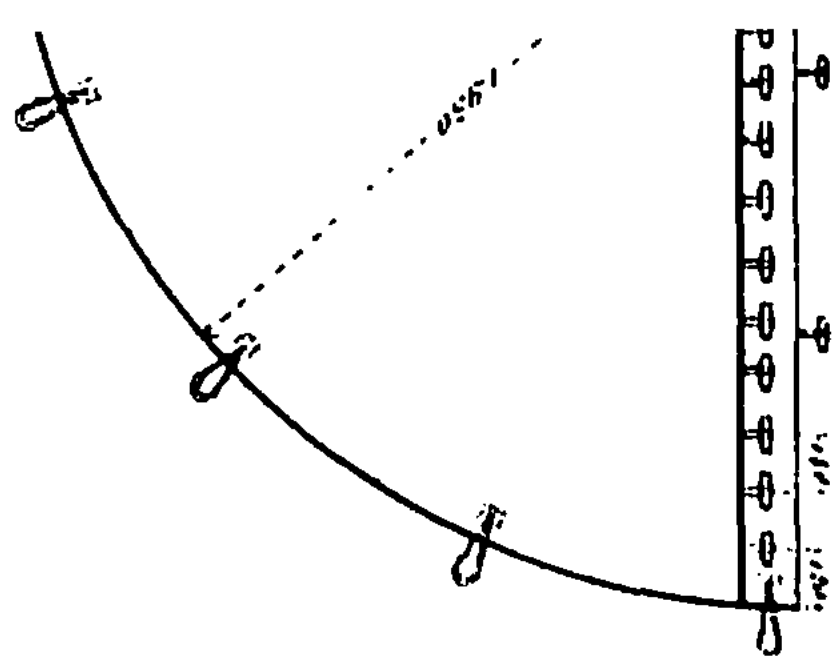


Fig.ª 2ª

Tenda rialzata vista di fianco

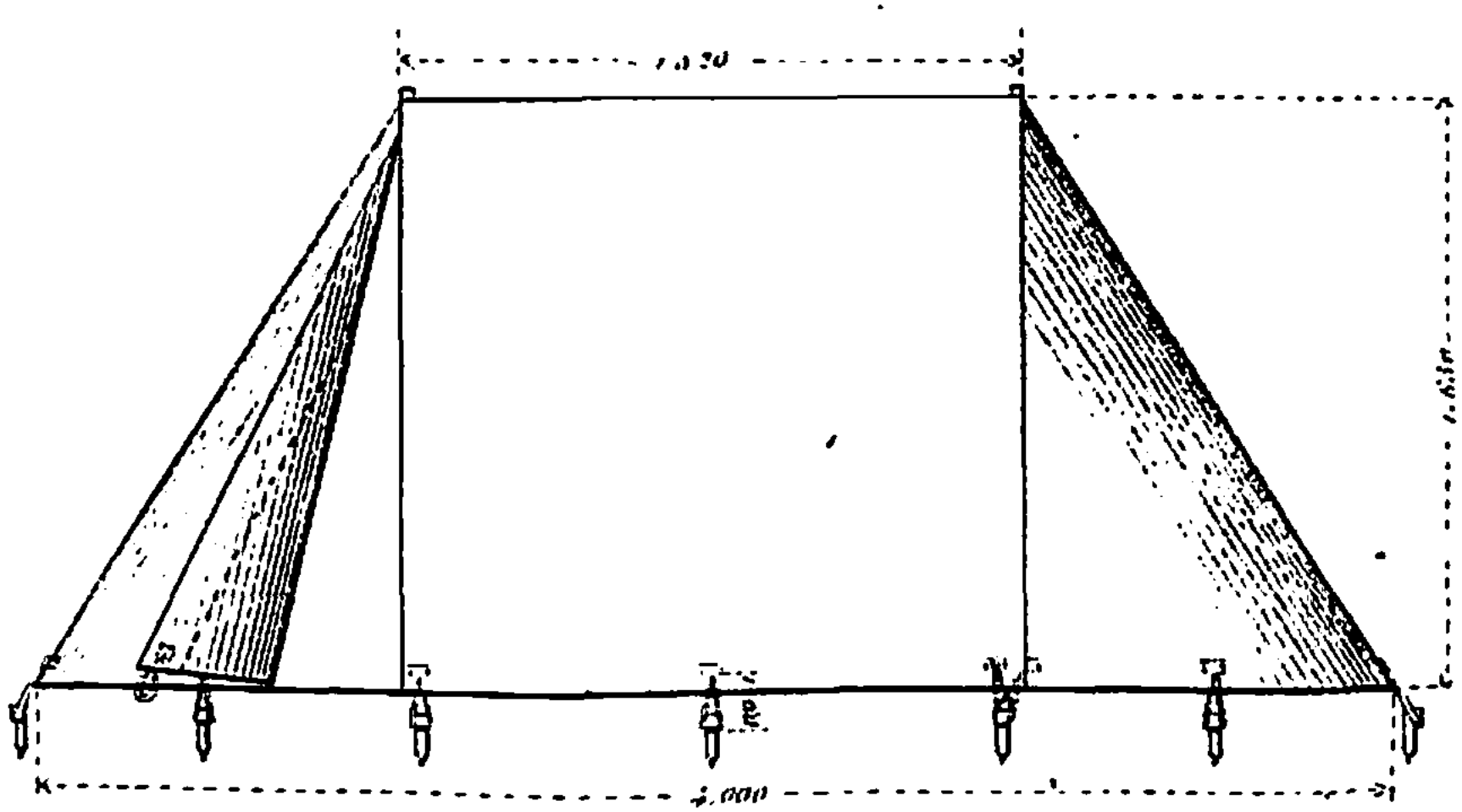
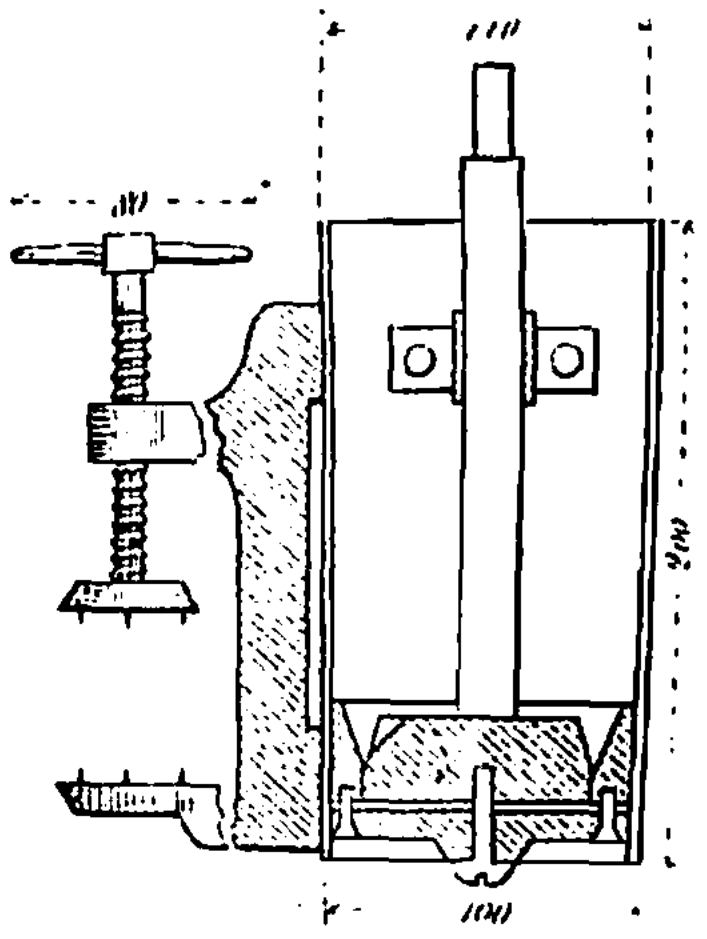
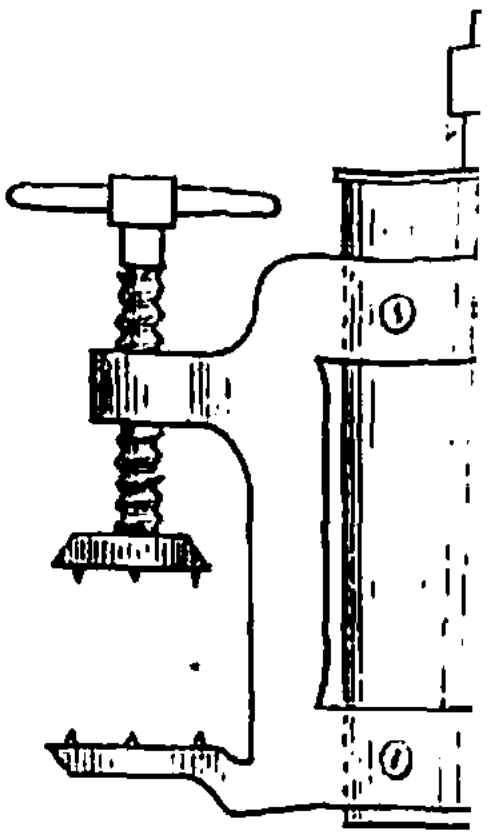


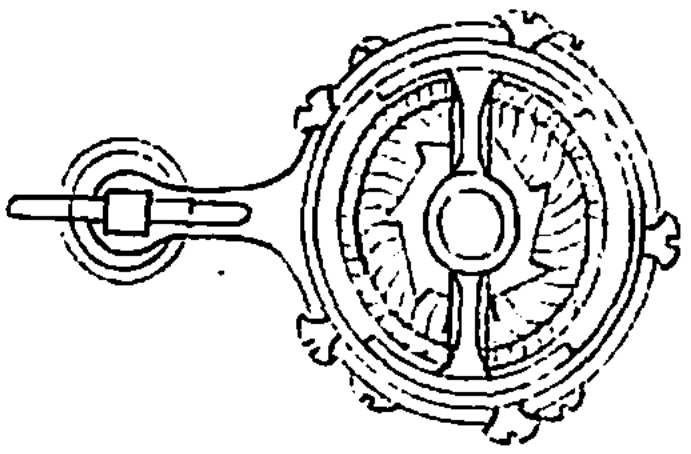
Fig.ª 1ª

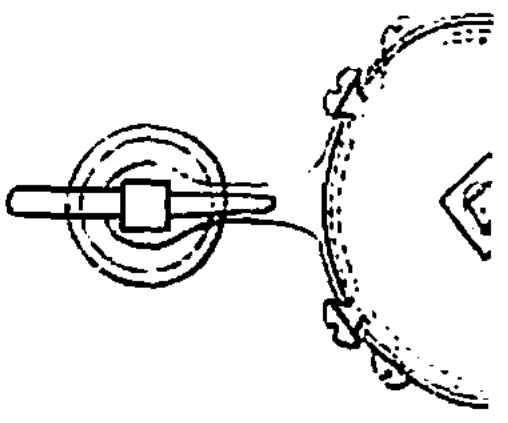
Macinetta da caffè con borsa d

Scala di ½

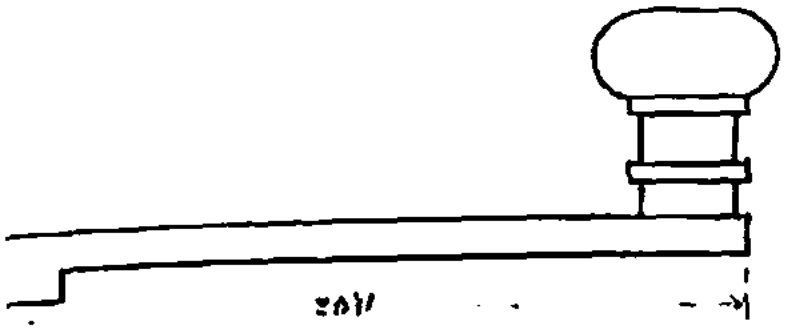


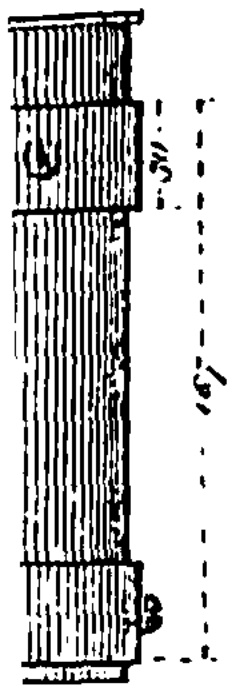






cuoio

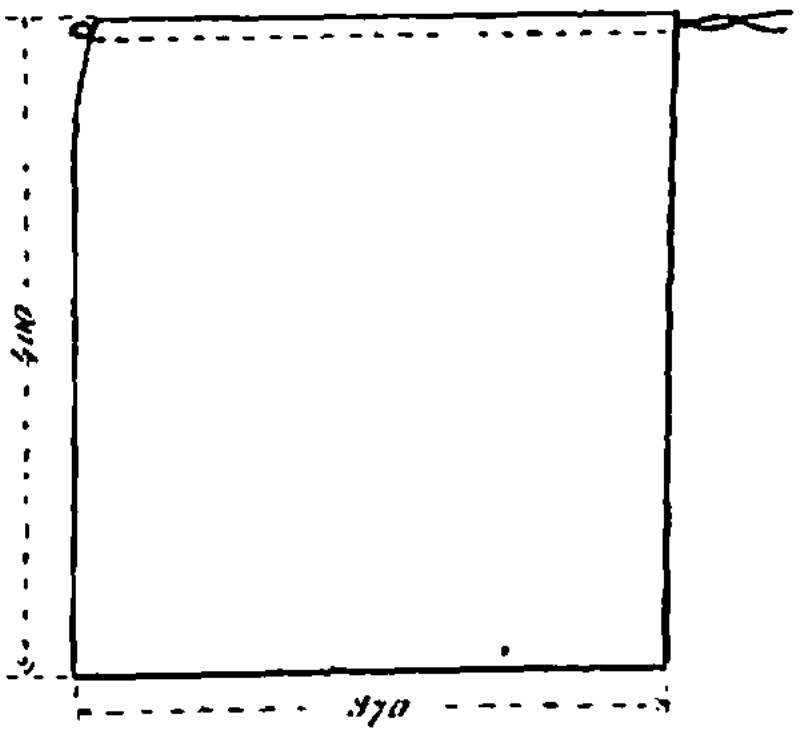




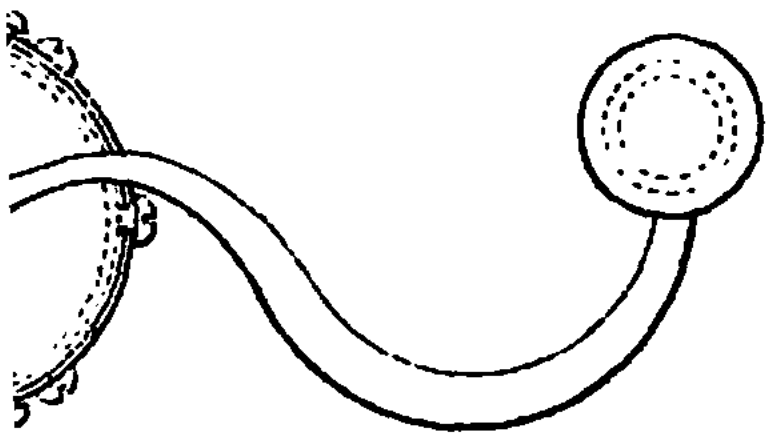
Borsa di cuoio

Scala di 1/5 Fig.ª 2ª

Sacchetto per sale, zucchero e caffè

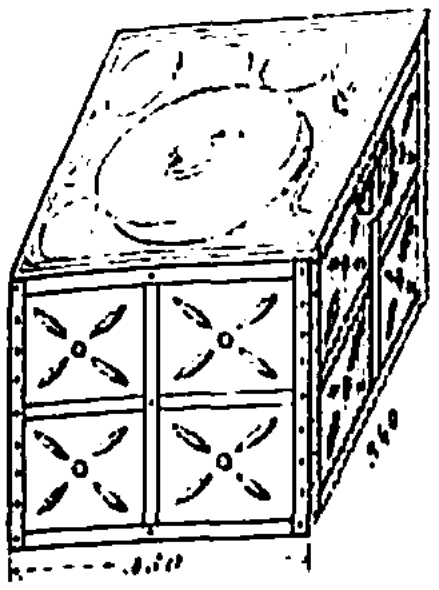


Scala di 1/10

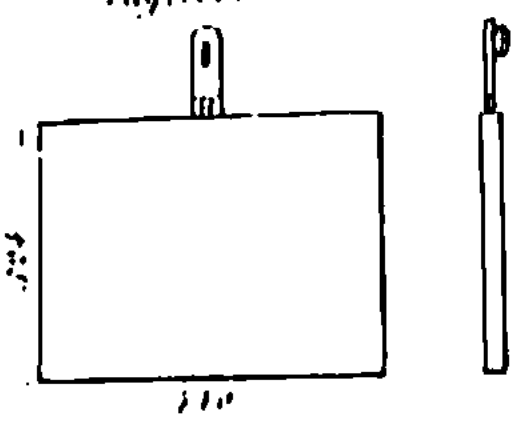


CUCINA PER

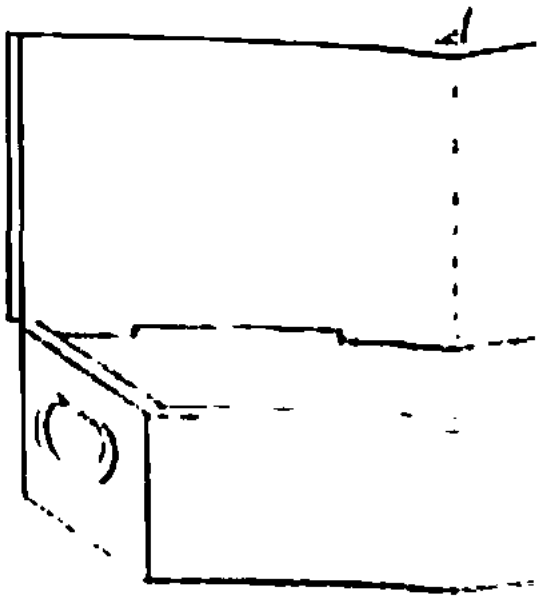
Porta utensili da cucina per 6 persone
con tagliere di legno
Figª 1ª



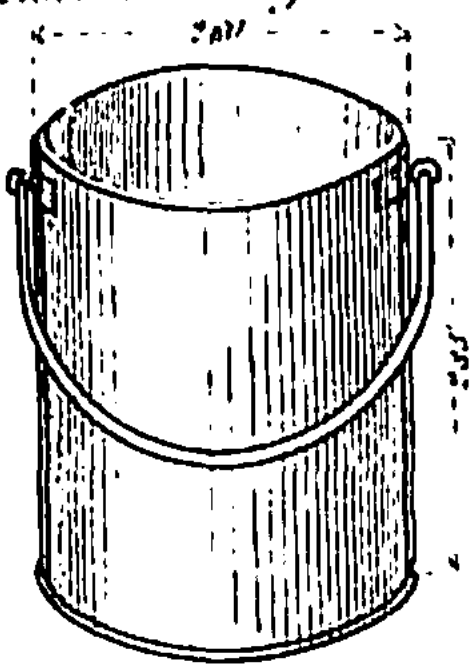
Tagliere



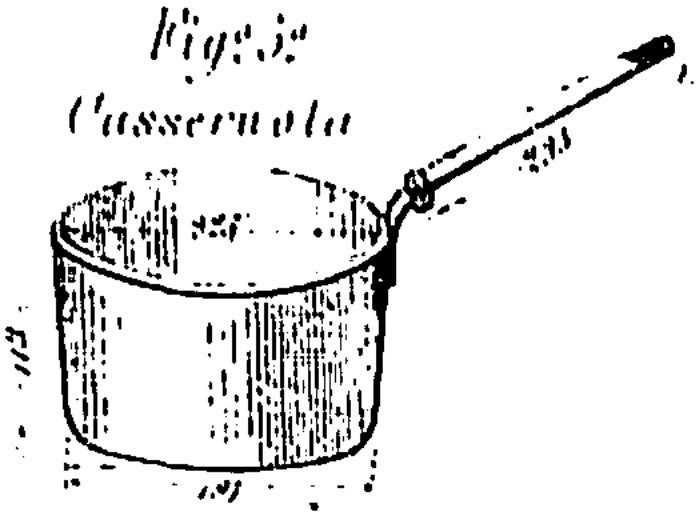
Scatola
d



Marmitta Figª 4ª



Figª 2ª
Casseruola



Grata

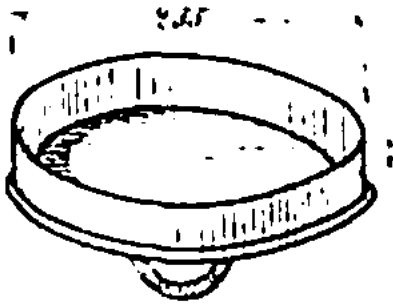


Mar

Padella Figª 5ª



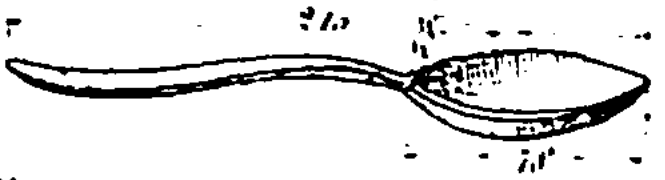
Coperchio di marmitta



Figª 3ª

Schi

Cucchiaio di pulcfond



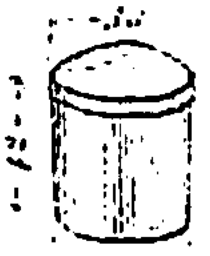
Figª 4ª

Cucchiarino di pulcfond



Figª 4ª

Pepain

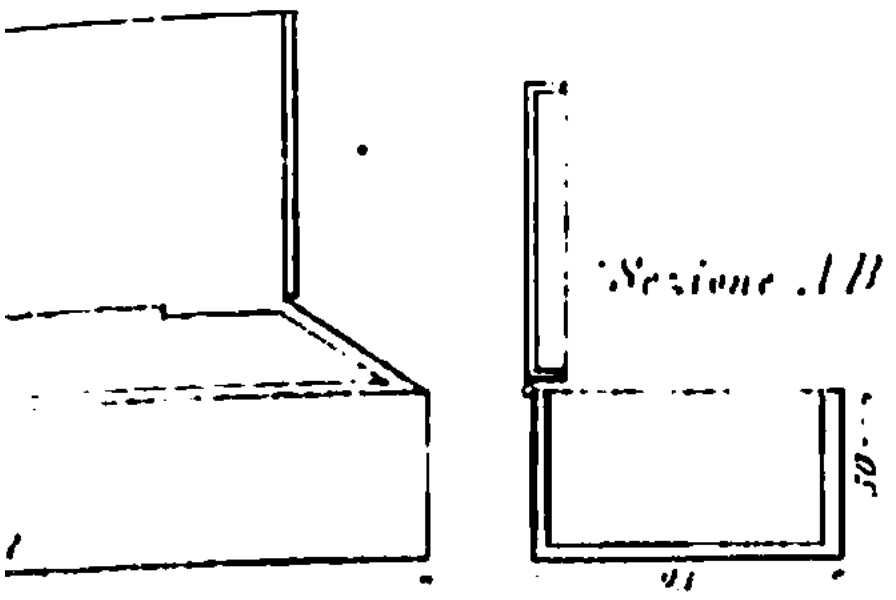


Figª 1ª scala di 1/20

Figª 2ª e 3ª scala di 1/3

Fig.ª 2ª

...a cinco per posate



Caffettiera

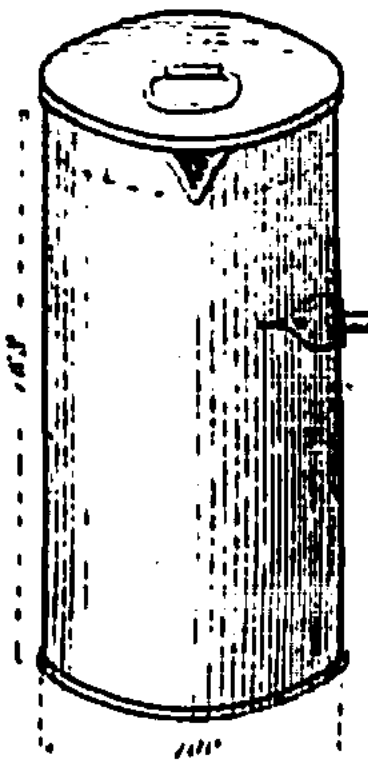


Fig.ª 3ª

Fig.ª 20ª

Porcellone

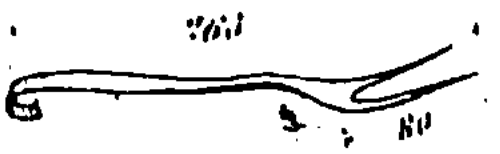
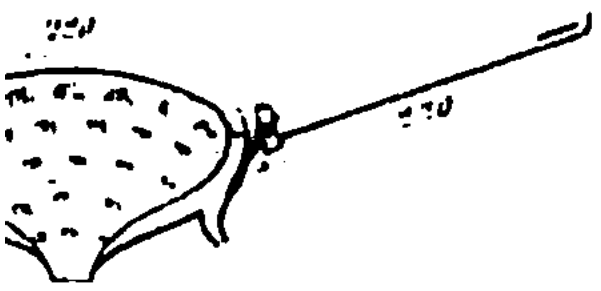


Fig.ª 6ª



Tondo concavo

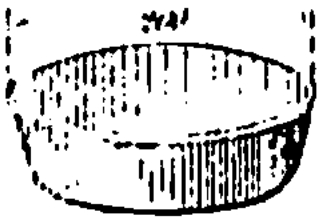
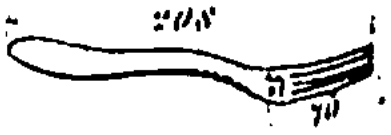


Fig.ª 9ª

Porchetta Fig.ª 21ª



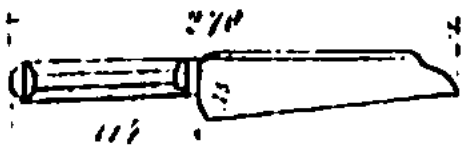
Tondo piano



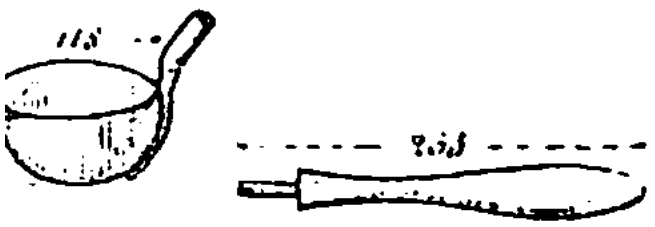
Fig.ª 10ª

Fig.ª 22ª

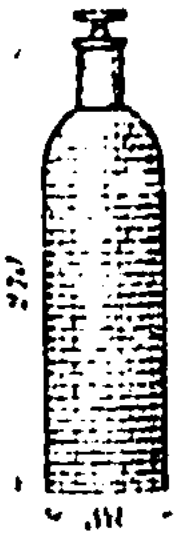
Coltello da cucina



...iuola Fig.ª 11ª



Bottiglia di vetro impagliata



Coltello da tavola Fig.ª 23ª

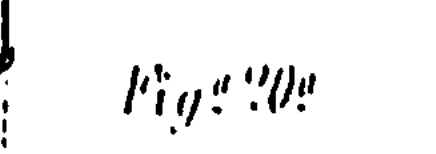


Fig.ª 13ª

...arnola Fig.ª 14ª



Biccliere di pulfond

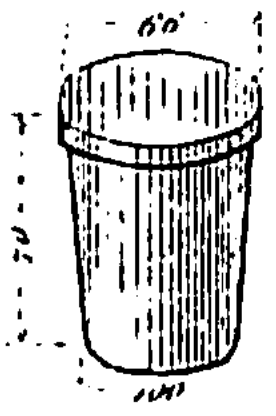


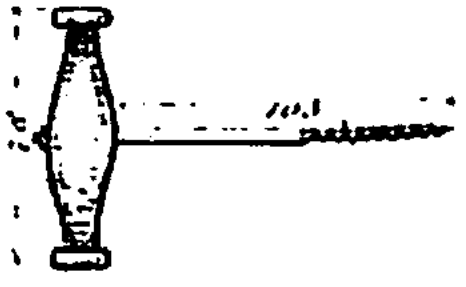
Fig.ª 19ª

Saliera



...ª 16ª Fig.ª 17ª

Stuzzicchiola Fig.ª 18ª



c) *Cassa per vestiario* (Tav. I, fig. 3ª).

Di legno pioppo od abete con coperchio a cerniera ad una serratura con chiave. La cassa è rinforzata da tre bandelle in lamiera di ferro e gli spigoli delle testate son pur rivestiti di lamiera di ferro. Due regoli in legno alti millimetri 20 sotto al fondo della cassa ne impediscono il contatto col suolo. È munita di maniglie di corda alle due testate, ed è verniciata esternamente con vernice ad olio di colore turchino chiaro.

Le dimensioni esterne della cassa sono le seguenti:

Lunghezza metri 0,900, larghezza metri 0,365, altezza (senza regoli) metri 0,390.

d) *Cassetta per gli spartiti della musica* (Tav. II, fig. 1ª).

Di legno noce con coperchio a cerniera e serratura a chiave. Gli spigoli delle testate della cassetta sono rinforzati con lamiera di ferro; due bandelle di lamiera di ferro avvolgono interamente la cassetta, ed una terza è fissata sul centro del coperchio, munito di linguetta con piccola staffa che entra nella feritoia della serratura alla piana incastrata nel fianco anteriore. Alle due testate trovansi due maniglie in ferro mobile.

Le dimensioni esterne della cassetta sono le seguenti:

Lunghezza metri 0,625, largliezza metri 0,355, altezza metri 0,300.

e) *Cavalletto di sostegno per casse da cancelleria* (Tav. II, fig. 2ª).

È in legno di noce ed è composto di due telai formati caduno con due montanti e due traverse; uno dei telai entra nell'altro e sono tenuti assieme per mezzo di due viti a dado collocate alla metà circa dei montanti. Due catenelle in ferro lunghe metri 0,63 sono fissate ai montanti del telaio interno con una vite e vanno ad attaccarsi a due uncini fissati ai montanti del telaio esterno per allargare e chiudere il cavalletto. I montanti sono alti metri 0,850 e la lunghezza della traversa superiore è di metri 0,48.

f) *Sedile da campagna* (Tav. II, fig. 3ª).

È in legno di pioppo ed è composto di due telai come il precedente cavalletto; sulle traverse superiori è inchiodato fortemente un pezzo di tela d'Olona formante il sedile.

I montanti sono alti metri 0,60 e la lunghezza della traversa superiore è di metri 0,370.

Quando il sedile è aperto la larghezza del sedile è di metri 0,50.

g) *Tende da comandandante di corpo* (Tav. III).

La tenda è di tela cotone forte di colore avana chiaro, e si compone di una armatura formata da tre bastoni di legno snodati in due pezzi, di un grande telo che forma il corpo della tenda e di due altri teli formanti la parte anteriore e posteriore della tenda stessa. Il telo del corpo della tenda è di forma rettangolare (fig. 1ª) e per confezionarlo occorrono tanti teli (lunghi metri 4,60) quanti bastano per giungere a metri 2,22 di larghezza. Sui lati lunghi sonvi 18 occhielli ed in corrispondenza a questi ed alla distanza di 10 centimetri sono applicati altrettanti bottoni d'osso. A metà del rettangolo avvi sovraposta una lista trasversale di tela cotone da camicie tinta in turchino; ed alla estremità della linea trasversale centrale sono praticati due fori per introdurvi i bastoni di sostegno della tenda.

I teli, anteriore (fig. 3ª) e posteriore (fig. 2ª) hanno la forma di un settore di circolo di metri 2,35 di raggio, ed arco di metri 3,95. Al vertice è praticato un foro per assicurarlo ai bastoni di sostegno e lungo i lati sono praticati gli occhielli ed applicati i bottoni come sul telo del corpo della tenda. Uno dei due settori è diviso in due per oltre a due terzi dell'altezza. Quel taglio forma l'apertura della tenda (fig. 4ª) e si chiude mediante appositi occhielli e bottoni.

I due bastoni di sostegno hanno l'altezza di metri 1,95 e sono tenuti in sesto dal bastone trasversale lungo metri 2,04 munito alle estremità di due ghiere in ferro, e di due anelli pure in ferro nei quali entrano le punte dei bastoni di sostegno; due cappelletti in legno a forma di segmento sferico sono attaccati con una funicella ai bastoni di sostegno e s'infilano alle punte dei bastoni stessi superiormente ai teli. Due funicelle lunghe metri 3,00 attaccate alle punte dei bastoni di sostegno tengono salda ed a posto l'armatura coll'assicurarla ai picchetti anteriore e posteriore della tenda.

Il telo del corpo della tenda è munito di 6 funicelle a cappio, lunghe metri 0,40 e di 8 altre più corte della lunghezza di metri 0,20; il telo posteriore è munito di 5 funicelle a cappio lunghe metri 0,40 e di 4 più corte della lunghezza di metri 0,20; il telo anteriore di 6 funicelle a cappio lunghe metri 0,40 e di 4 più corte, lunghe metri 0,20.

Le 4 funicelle a cappio lunghe metri 0,40 disposte agli angoli laterali dei due teli triangolari devono, nel costrurre la tenda, essere infilate nei corrispondenti buchi praticati alle estremità

del telo del corpo della tenda. I fori praticati sui vertici dei settori e sulla linea centrale trasversale del telo del corpo della tenda sono rinforzati da due dischi di cuoio; quelli pel passaggio delle funicelle da un pezzetto di cuoio.

Le funicelle sono assicurate al suolo mediante 32 picchetti in legno.

La tenda montata presenta le seguenti dimensioni:

Lunghezza massima interna	metri 4,20
Larghezza interna al centro	» 2,50
Altezza interna	» 1,90

Un apposito sacchetto di tela cruda crociata lungo metri 1,30 e largo metri 0,36 chiuso ad una estremità e munito all'altra di una funicella lunga metri 1,32 che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda da comandante di corpo.

Il conto di costruzione delle tende da comandante di corpo è il seguente:

Tela avana metri 32,60 a lire 1,60 . .	L.	52,16
Tela turchina metri 2,30 a lire 0,80 . .	»	1,84
Paletti da tenda N° 32 a lire 0,12 . .	»	3,84
Bastoni da tenda	»	5,00
Sacco porta tende	»	1,75
Tintura	»	9,78
Fattura ed ogni altra fornitura . . .	»	11,13
Costo totale . . .	L.	85,50

h) *Tenda da ufficiali* (Tav. IV).

La tenda è di tela cotone forte, di colore avana chiaro e si compone di due bastoni in un sol pezzo lunghi metri 1,70 e di un sol corpo di tenda.

Il corpo della tenda (fig. 1ª) ha una parte rettangolare lunga metri 3,90 e larga metri 1,82 rinforzata nella sua parte centrale da una traversa di tela di 16 centimetri con due fori all'estremità muniti di un cappelletto di cuoio nei quali entra la punta dei bastoni di sostegno, e sulla metà dei lati lunghi del rettangolo ed in direzione opposta sono cuciti due settori circolari di raggio di metri 1,95 ed arco di metri 3,06.

Le parti libere dei settori e dei mezzi lati del rettangolo formano due aperture della tenda (fig. 2ª) e per chiuderle vi sono 14 ghiandine e 14 cappi corrispondenti. Quattordici fori rinforzati da pezzi di cuoio sono praticati nel contorno

della base della tenda, e muniti di funicelle a cappio della lunghezza di metri 0,16 che servono ad assicurare la tenda ad altrettanti picchetti.

Una sola funicella lunga metri 7 si avvolge alle punte dei due bastoni di sostegno e colle sue estremità assicurate ai picchetti anteriore e posteriore della tenda tiene salda ed a posto l'armatura della tenda.

La tenda montata presenta le seguenti dimensioni:

Lunghezza massima interna	metri 4,00
Larghezza interna al centro	» 2,00
Altezza interna	» 1,65

Il conto di costruzione della tenda da ufficiali è il seguente:

Tela avana metri 20 a lire 1,60 . . .	L. 32,00
Tintura	» 6,00
Picchetti N° 14 a lire 0,08	» 1,12
Bastoni	» 3,00
Fattura ed ogni altra fornitura	» 8,98
Costo totale . . .	L. 51,10

Utensili da cucina per compagnia.

i) *Cesta per carne di una compagnia con tagliere di legno* (Tav. II, fig. 4ª).

È un parallelepipedo formato con due telai in ferro ad angolo di millimetri 20 per millimetri 3,5 con quattro montanti verticali agli angoli di ugual ferro inchiodati ai telai; i due fianchi ed il fondo sono muniti al centro di una traversa di ferro piatto larga millimetri 35 e grossa millimetri 3,5; le due parti dei fianchi e le due testate sono rinforzate da una crociera in ferro piatto di millimetri 15 di larghezza e munite di una rete intrecciata in filo di ferro zincato di millimetri 1,5; alle due testate trovansi due maniglie in ferro semitondo di millimetri 12; il fondo è rinforzato da una crociera in ferro piatto largo millimetri 20 e ricoperto da una lamina di zinco in un sol pezzo di mezzo millimetro, bucherellata per lo scolo delle acque; sei staffe di zinco saldate sulla lamina stessa l'assicurano alla traversa centrale ed alla crociera del fondo.

Le dimensioni della cesta sono le seguenti:

Lunghezza esterna metri 0,90 – lunghezza interna metri 0,89	
Larghezza esterna . » 0,35 – larghezza interna . .	» 0,34
Altezza esterna . . . » 0,33 – altezza interna . . .	» 0,28

L'altezza interna è misurata dalla lamina del fondo sin contro alla parete orizzontale del ferro ad angolo.

Il tagliere in legno serve di coperchio alla cesta ed è una tavola di noce intestata alle due estremità e delle dimensioni di metri 0,90 per metri 0,35 e della grossezza di metri 0,035; per la metà della sua grossezza ha tutto all'intorno una intaccatura della lunghezza di millimetri 8 perchè possa entrare nel vano formato dal ferro ad angolo.

Il conto di costruzione di dètta cesta con tagliere è il seguente:

Cesta per la carne di una compagnia .	L.	26,50
Tagliere in legno	»	3,50
Costo totale . . .	L.	30,00

k) *Macinelli da caffè con borsa di cuoio* (Tav. V, fig. 4ª).

È tutto in ferro, di forma cilindrica; all'esterno una traversa avente da una parte due forti cerchi in ferro, porta dall'altra due mensole, la inferiore con tre punte e la superiore con manubrio a vite con disco mobile a tre punte, per fissare il macinello. Nell'interno la macina fissa è assicurata dalle quattro viti del cerchio esterno inferiore, la macina mobile è tenuta a posto da due traverse, la superiore fissata dalle quattro viti del cerchio esterno superiore, e la inferiore da due viti inserite al disotto della macina fissa; una vite posta al centro della traversa inferiore si prolunga ed entra in un foro praticato nel centro del disotto della macina mobile. Il coperchio ha un foro nel centro per dar passaggio all'albero della macina mobile sul quale s'impernia una maniglia di ferro con manubrio in legno per operare la macinazione del caffè.

Il macinello esternamente è verniciato in rosso. Le dimenzioni sono le seguenti:

Altezza del cilindro	metri	0,200
Diametro id.	»	0,100

Il macinello è munito di una custodia o borsa di cuoio che serve a due usi, cioè per custodire il macinello nei trasporti, e per ricevere il caffè macinato, al qual fine lo si attacca alle quattro viti sporgenti fissate al cerchio inferiore. Una striscia di cuoio che passa per diversi buchi serve a chiudere la custodia stessa.

Il conto di costruzione di detto macinello con borsa è il seguente:

Macinello da caffè	L.	32,75
Borsa di cuoio	»	6,00
Costo totale . . .	L.	38,75

l) *Porta marmitte di ferro* (Tav. II, fig. 5ª).

È uno scheletro in ferro di forma cilindrica. La superficie convessa del cilindro è limitata da quattro forti verghe di ferro semitondo di millimetri 18, le quali sono ad ugual distanza solidamente connesse a due cerchi di ferro piatto che formano le basi del cilindro, che incrocicchiano ad angolo retto. Una di dette verghe fatta a cerniera, mediante un traversino in ferro spaccato unito ad una catenella, permette di aprire e chiudere il porta marmitte.

Lunghezza del porta marmitte	. . .	metri	0,800
Diametro id.	. . .	»	0,345

m) *Sacchetto per il sale, zuccaro e caffè* (Tav. V, fig. 2ª).

Di tela forte di lino crudo della lunghezza di metri 0,39 per metri 0,37 di larghezza. Una funicella lunga metri 1,20 scorrente entro una guaina serve per chiuderlo.

Utensili da cucina e da tavola per ufficiali.

n) *Barilotto da litri 10 a 15.*

Il barilotto è formato con doghe e fondi di legno forte, assicurati con quattro cerchi di ferro, provvisto di un tappo di legno e di una cannella in legno bosso a chiavetta.

o) *Sporta a mano.*

È formata di treccie di paglia intessute fra di loro e munita di due maniglie.

Lunghezza della sporta	. . . . .	metri	0,520
Altezza id.	. . . . .	»	0,330

p) *Cucine per sei persone* (Tav. VI).

La cucina per sei persone è formata da un porta utensili da cucina con tagliere in legno (fig. 1ª) che contiene i seguenti oggetti:

Numero sei bicchieri di pakfond (fig. 19ª) — Due bottiglie di vetro impagliate (fig. 13ª). — Una caffettiera di latta (fig. 3ª). — Una casseruola di lamiera (fig. 5ª). — Un coltello da cucina (fig. 22ª). — Sei coltelli da tavola con manico di pakfond o di ebano (fig. 23ª). — Un coperchio di marmitta (fig. 7ª). — Sei cucchiai di pakfond (fig. 14ª). — Sei cucchiarini di pakfond (fig. 15ª). — Sei forchette di pakfond (fig. 21ª). — Un

forchettone (fig. 20ª). — Una gratella (fig. 6ª). — Una marmitta (fig. 4ª). — Una padella (fig. 8ª). — Una pepaiuola (fig. 16ª). — Un ramaiuolo (fig. 11ª). — Una saliera (fig. 17ª). — Una scumaruola (fig. 12ª). — Uno sturacciolo (fig. 18ª). — Sei tondi concavi (fig. 9ª). — Sei tondi piani (fig. 10ª). — Una scatola di zinco per le posate (fig. 2ª).

Gli oggetti sovraindicati sono quelli adoperati per le antiche cucine da quattro persone, eccettuati soltanto quelli in pakfond, le bottiglie di vetro impagliate, la caffettiera di latta e la scatola per le posate, che sono di nuovo modello.

q) *Bicchiere di pakfond* (Tav. VI, fig. 19ª).

Di forma troncoconica col fondo arrotondato.
Diametro alla bocca metri 0,066. Altezza totale metri 0,070

r) *Cucchiai e forchette di pakfond* (Tav. VI, fig. 14ª e 21ª).

Possono essere con manico liscio o filettato della lunghezza totale di metri 0,215.

s) *Cucchiarini di pakfond* (Tav. VI, fig. 15ª).

Possono essere con manico liscio o filettato della lunghezza di metri 0,120.

t) *Coltelli da tavola* (Tav. VI, fig. 23ª).

Con manico di pakfond o di ebano, lama d'acciaio fino a taglio da una parte e arrotondata all'estremità. Lunghezza totale del coltello metri 0,250.

u) *Bottiglie di vetro impagliate per cucine da sei persone* (Tav. VI, fig. 13ª).

Di forma cilindrica con tappo di sughero e capocchia di legno, della capacità di circa un litro.

v) *Caffettiera di latta per cucine da sei persone* (Tav. VI, fig. 3ª).

Ha il coperchio a cerniera e manico di legno fisso, ed ha la capacità di litri 1,20. Altezza della caffettiera metri 0,168, diametro metri 0,100.

x) *Porta utensili da cucina per sei persone con tagliere in legno* (Tav. VI, fig. 1ª).

È un parallelepipedo formato con due telai in ferro ad angolo con quattro montanti verticali agli angoli di ugual ferro inchiodati ai telai; i due fianchi, le due testate ed il fondo sono

fasciati con lamiera di ferro bucherellata e rinforzati da due traverse in ferro piatto ad angolo retto; alle testate trovansi due maniglie di ferro mobili. Nell'interno è munito di diversi scompartimenti per ricevere la marmitta, la caffettiera, i tondi piani e concavi, i bicchieri, le bottiglie e la scatola per le posate.

Un tagliere di legno noce intestato alle due estremità, lungo metri 0,44, largo metri 0,334 e della grossezza di metri 0,024, serve anche di coperchio al porta utensili, mediante due perni in ferro collocati in alto nel fianco posteriore che entrano negli appositi fori del tagliere, e per mezzo di una linguetta a cerniera che si assicura al nottolino collocato in alto sul fianco anteriore; con un lucchetto a chiave passante pel nottolino si chiude il porta utensili da cucina.

Le dimensioni esterne del porta utensili da cucina sono le seguenti:

Lunghezza metri 0,455, larghezza metri 0,338, altezza metri 0,335.

γ) *Scatola di zinco per posate* (Tav. VI, fig. 2ª).

Di forma parallelepipeda, con coperchio a cerniera, lunga metri 0,280, larga metri 0,095, ed alta metri 0,051; ad una testata è munita di maniglia in filo di ferro per metterla e toglierla dal compartimento apposito del porta utensili da cucina.

5. DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI MODIFICATI.

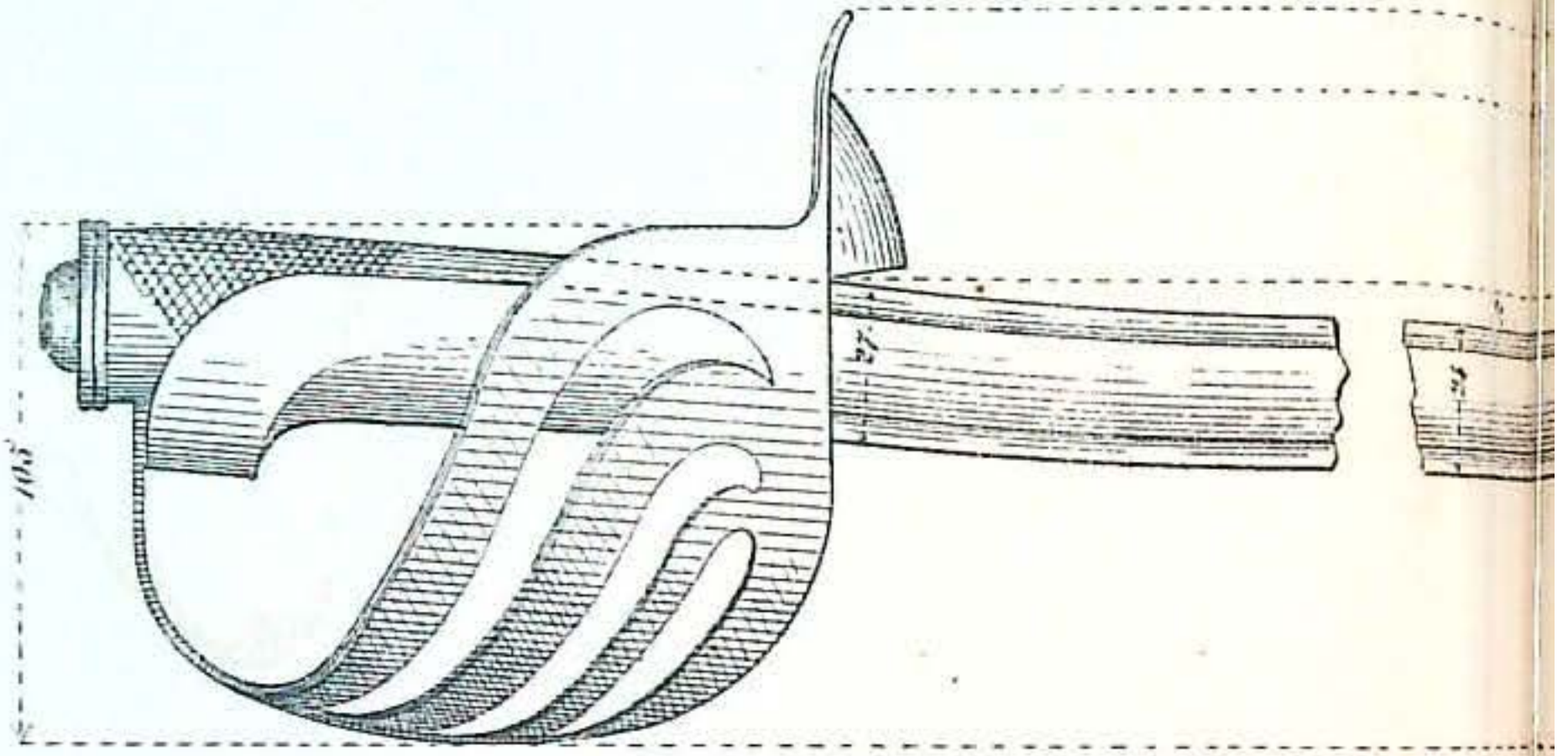
Utensili da cucina per truppa.

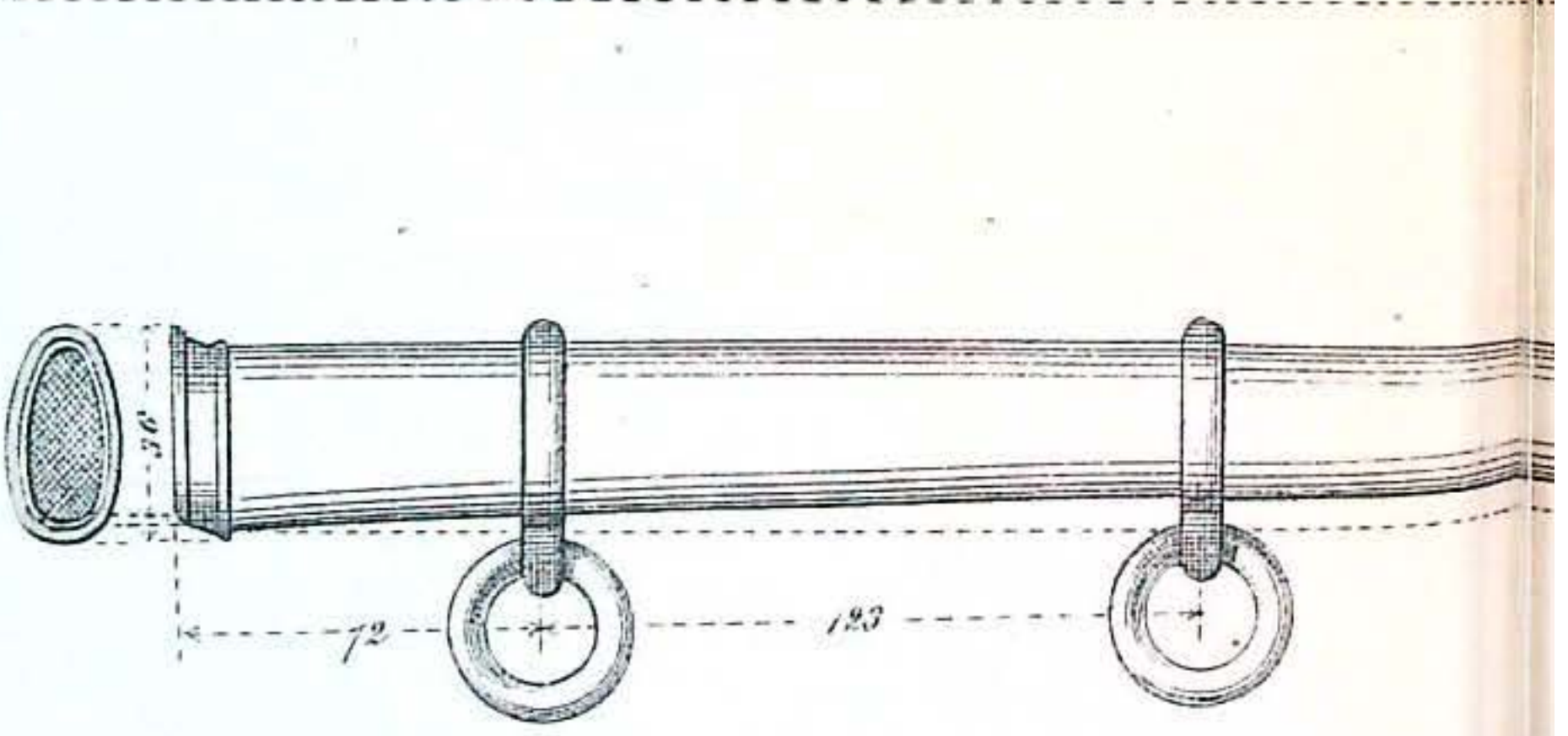
Forchettone. — Venne troncato il manico in ferro ed alla sua estremità saldato a forte un tubo in ferro lungo circa millimetri 65; la lunghezza del manico in ferro col tubo resta di metri 0,22; un manico in legno lungo metri 0,33 s'introduce nel tubo.

Padella. — Il manico in ferro è ridotto a cerniera per poterlo ripiegare sulla padella stessa; un nottolino posto al disotto del manico stesso, serve per tenerlo fermo quando si deve adoperare la padella. Un manico di legno è conficcato ed inchiodato nel manico di ferro, ne sporge infuori di metri 0,410.

Ramaiuolo. — Il manico in ferro venne troncato ed alla sua estremità saldato a forte un tubo di ferro lungo circa millimetri 65; la lunghezza del manico in ferro col tubo resta

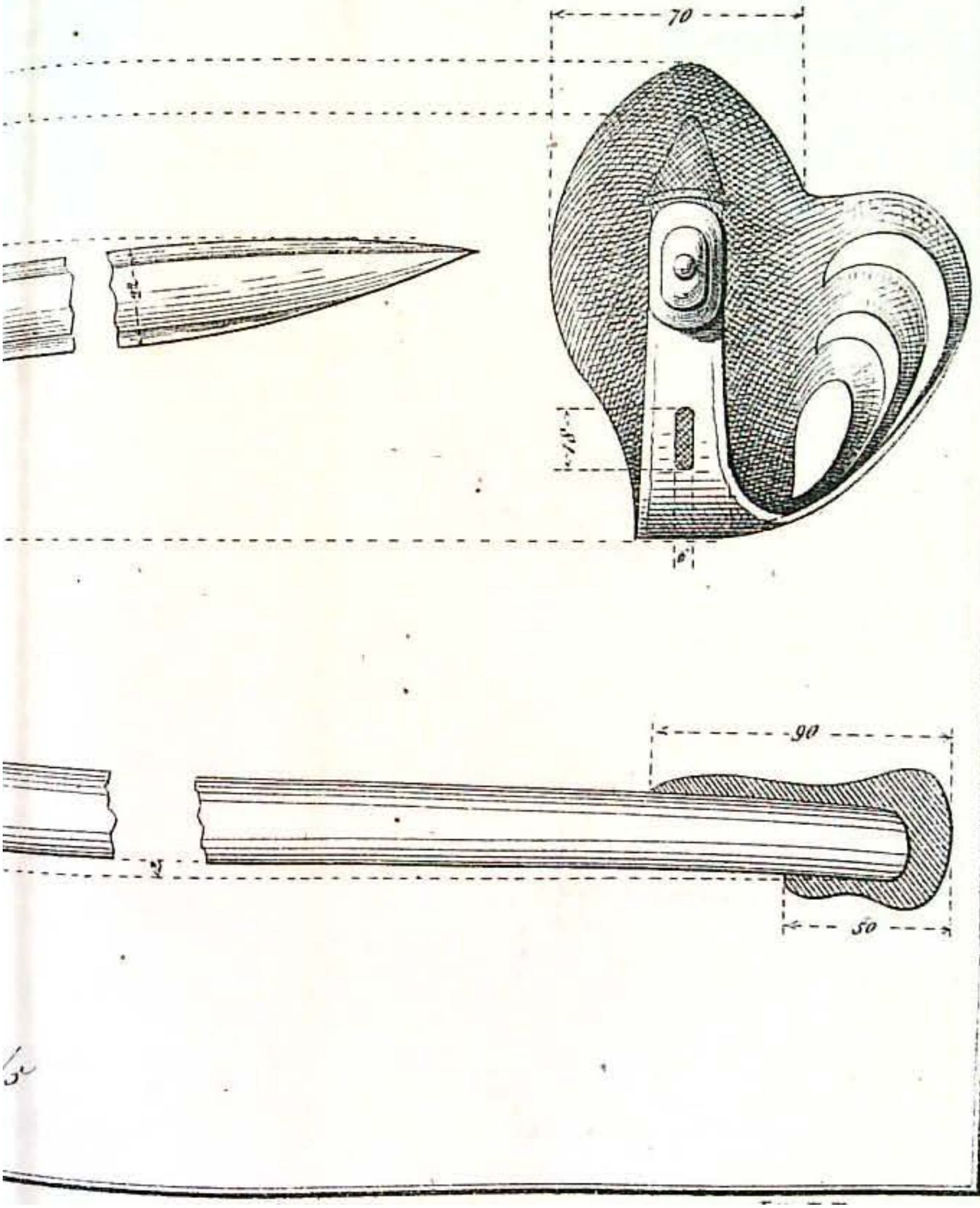
Sciabola da uffici





Scala

di cavalleria



di metri 0,22, ed un manico in legno lungo metri 0,33 s'introduce nel tubo.

Scumaruola. — Il manico in ferro venne troncato ed alla sua estremità praticato un foro di millimetri 9; la lunghezza del manico resta di metri 0,22.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 211. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 7). — **Adozione del modello di sciabola da ufficiali di cavalleria.** (*con tavola*) — 13 novembre.

La sciabola ha la lama ricurva in modo che sottendendole una corda, il punto della sua maggiore curvatura disti da questa da millimetri 9 a millimetri 15 al massimo.

La lama della sciabola è piana col dorso di sezione circolare che va assottigliandosi verso la punta.

La larghezza della lama sarà al tallone di millimetri 27 a 29, alla metà da millimetri 22 a millimetri 24 e a dieci centimetri dalla punta da millimetri 20 a millimetri 22. La lunghezza della lama dovrà essere proporzionata alla statura dell'ufficiale.

La impugnatura della sciabola è di ebano e liscia; la guarnitura è formata di una cappetta e di una guardia a quattro branche (tre delle quali oblique e curve) con un incavo pel dito pollice; ed è riunita alla lama mediante un bottoncino ovale come scorgesi nell'unito disegno.

Il fodero della sciabola è di lamiera d'acciaio ripiegata e saldata; la sua curvatura segue l'andamento di quella della lama; ha la bocca fatta ad imbuto, della lunghezza di millimetri 36 circa, con una molla doppia all'interno per ritenere ferma la sciabola; è munito di due fascette collocate l'una da millimetri 70 a millimetri 74 dall'imboccatura, e l'altra da millimetri 121 a millimetri 125 dalla prima. Ciascuna fascetta è munita di un bottone ad occhiello, entro cui passa una campanella alla quale si assicurano i pendagli del cinturino.

Il fodero è munito in fondo di una cresta o rincalzo, il quale piegato e saldato sotto l'estremità di esso, salirà dalla parte del taglio di millimetri 90 e dalla parta opposta di millimetri 50.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 212. — UFFICIALI DI RISERVA (Nota N. 1). — **Dichiarazione.** — 13 novembre.

Gli ufficiali collocati in ritiro od in riforma con pensione vitalizia con R. decreti posteriori al 29 ottobre 1873 (giorno in

cui è entrata in vigore la legge 30 settembre p. p. sull'ordinamento dell'Esercito) s'intendono ascritti d'obbligo ai quadri degli ufficiali di riserva, a mente dell'art. 73 della legge sopracitata. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **213.**—REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 60). — **Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi.** — 14 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 55 della legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A far tempo dal 1° gennaio 1874 l'Ufficio di amministrazione di personali militari vari dipendenti dal Ministero della guerra viene incaricato:

a) Dell'amministrazione delle competenze devolute agli ufficiali degli stati maggiori delle armi d'artiglieria e genio, ai ragionieri dell'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi e sottocapi tecnici d'artiglieria e genio, agli scrivani locali destinati al servizio delle armi d'artiglieria e genio ed agli assistenti locali del genio;

b) Della tenuta dei ruoli matricolari degli ufficiali ed impiegati predetti.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, il 13 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'esecuzione del precedente R. Decreto.*

1. Dal 1° gennaio 1874 l'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari rimane incaricato dell'amministrazione dello stipendio e degli altri assegni personali fissi:

a) Degli ufficiali degli stati maggiori delle armi d'artiglieria e genio;

b) Dei ragionieri d'artiglieria;

c) Dei ragionieri geometri del genio;

d) Dei capi e sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio;

e) Degli scrivani locali addetti ai servizi d'artiglieria e del genio;

f) Degli assistenti locali del genio.

2. I ruoli matricolari degli ufficiali e personali anzinominati saranno anche tenuti a cura del suddetto ufficio.

3. In quanto alla tenuta dei ruoli amministrativi, alla compilazione dei fogli generali delle competenze, alla domanda degli acconti ed alla spedizione degli stati delle variazioni, l'Ufficio di personali vari continuerà ad osservare le prescrizioni stesse fatte ai consigli d'amministrazione del comitato d'artiglieria e di quello del genio colle Istruzioni 11 gennaio e 28 dicembre 1871.

4. Il pagamento degli assegnamenti è fatto per conto dell'Ufficio d'amministrazione di personali vari:

a) Dal consiglio d'amministrazione del comitato delle armi d'artiglieria e genio, agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio, ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi e sottocapi tecnici d'artiglieria e genio ed agli scrivani locali addetti al comitato stesso;

b) Dai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, agli ufficiali, ragionieri, capi tecnici e scrivani dei comandi territoriali delle armi rispettive, ed agli ufficiali, ai ragionieri, ai capi tecnici, agli assistenti locali ed agli scrivani locali dipendenti dalle rispettive direzioni.

5. Per ottenere i fondi occorrenti al pagamento, gli anzidetti consigli d'amministrazione trasmetteranno, nella prima metà di ciascun mese, all'Ufficio di personali vari un prospetto degli averi presuntivi (modello n. 22, *Regolamento 1° dicembre 1870)*, richiedendo con esso la somma necessaria per il pagamento delle competenze del mese agli ufficiali ed impiegati da essa dipendenti.

6. L'Ufficio d'amministrazione di personali vari prende in esame il prospetto e provvede per l'invio del corrispondente vaglia del tesoro in capo al presidente del consiglio d'amministrazione che fece la domanda di fondi; questi potrà delegare, sotto la sua personale risponsabilità, un ufficiale od impiegato da lui dipendente a riscuotere e quietanzare il vaglia, osservando le norme stabilite riguardo alla solidità dell'atto di delegazione ed all'avviso da mandarsi alla tesoreria.

7. Per la compilazione dei fogli di stipendio e il pagamento degli assegnamenti si osserveranno le norme stesse stabilite per i corpi dell'Esercito; se non che di quanto i consigli di

amministrazione del comitato e delle direzioni riscuotono e pagano per cotali motivi, tengono conto distinto coll' ufficio di personali vari; epperciò sul giornale categorico di cassa, prescritto per l'arma del genio dal *Regolamento 15 dicembre 1864*, e per quella d'artiglieria dall'altro *Regolamento 20 dicembre 1866*, i consigli d'amministrazione apriranno due colonne, una negli introiti e l'altra nelle spese, intitolandole: *Riscossioni e pagamenti per conto dell' Ufficio di personali militari vari.*

8. Entro i primi dieci giorni d'ogni mese, ciascun consiglio d'amministrazione trasmette all'Ufficio di personali vari il rendiconto di cassa (modello n. 11, *Disposizioni 31 ottobre 1871*) per le riscossioni e pagamenti che si riferiscono al mese antecedente.

I dati da comprendersi in questo rendiconto si ricavano dal giornale categorico ed al rendiconto dovranno esser uniti i fogli di stipendio ed ogni altro documento comprovanti i movimenti di cassa.

9. L'Ufficio d' amministrazione dei personali vari predetto riconosce i rendiconti, quindi trasmette ai consigli d'amministrazione del comitato e delle direzioni le dichiarazioni di ricevuta e di conferma delle *rimanenze* di cassa, simile al mod. n. 13 (*Disposizioni 31 ottobre 1871*).

10. I consigli d'amministrazione prementovati tengono conto delle variazioni che avvengono nei personali loro dipendenti sul ruolino delle posizioni mod. n. 15 (*Disposizioni 26 dicembre 1871*) che poscia trasmettono alla fine d'ogni trimestre all'Ufficio d'amministrazione di personali vari

11. Il primo giorno d'ogni mese i predetti consigli d'amministrazione partecipano all'Ufficio d'amministrazione di personali vari, con stato conforme al modello 17 (*Disposizioni 26 dicembre 1871*), le variazioni avvenute lungo il mese antecedente negli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti.

12. L'Ufficio d'amministrazione di personali vari avrà cura di tenere i consigli d' amministrazione del comitato e delle direzioni d'artiglieria e del genio provveduti dei moduli stampati abbisognevoli per l'eseguimento delle operazioni contabili che fanno coll'ufficio stesso.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 21 novembre Parte I.

NOVEMBRE 7. — R. decreto che determina il riparto in classi degl'ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali, *pag.* 413.

» 7. — R. decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali, *pag.* 417.

» 7. — R. decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degl'ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio, *pag.* 421

» 7. — R. decreto sulla formazione dei personali di cui agli art. 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito, *pag.* 423.

» 7. — R. decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari militari, *pag* 427.

» 7. — R. decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari *pag* 427.

» 7. — R. decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare, *pag.* 430.

» 16. — Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari, *pag.* 432.

» 17. — Modificazione agli articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina, *pag.* 434.

» 18. — Modificazione di alcuni numeri dell'allegato N° 5 al Regolamento di disciplina, *pag.* 435.

» 19. — Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime, *pag.* 437.

» 20. — Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli, *pag.* 437.

» 21. — Scrivani fissi presso i Tribunali militari, *pag.* 439.

» 21. — Istruzione sulla formazione di guerra dell'esercito e dei suoi vari reparti e servizi, *pag.* 439.

Atto N. **214.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 1) — **R. D. che determina il riparto in classi degl'ingegneri geografi, topografi, dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 30 settembre 1873, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli annessi cinque specchi, d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, determinano il riparto in classi degli ingegneri geografi e dei topografi dell' Istituto topografico militare, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici

d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali, il cui ordinamento graduale e numerico venne disposto colle tabelle n' 34, 36, 37, 38 e 39, approvate col succitato Nostro Decreto.

Il Ministro della guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

SPECCHIO N. 1.

RIPARTO *in classi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare.*

Numero per classe	DENOMINAZIONE GRADUALE
1	Ingegnere geografo capo.
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe.
3	Ingegneri geografi principali di 2ª classe.
1	Ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi di 2ª classe.
1	Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Aiutanti ingegneri geografi di 2ª classe.
1	Topografo capo.
4	Topografi principali di 1ª classe.
4	Topografi principali di 2ª classe.
10	Topografi di 1ª classe.
10	Topografi di 2ª classe.
16	Aiutanti topografi di 1ª classe.
16	Aiutanti topografi di 2ª classe.
33	Aiutanti topografi di 3ª classe.
104	Totale.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 2.

RIPARTO *in classi dei ragionieri d'artiglieria.*

Numero per classe	DENOMINAZIONE GRADUALE
8	Ragionieri capi.
16	Ragionieri principali di 1ª classe.
16	Ragionieri principali di 2ª classe.
16	Ragionieri di 1ª classe.
35	Ragionieri di 2ª classe.
35	Aiutanti ragionieri di 1ª classe.
35	Aiutanti ragionieri di 2ª classe.
161	Totale.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 3.

RIPARTO *in classi dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.*

Numero per classe	DENOMINAZIONE GRADUALE
12	Ragionieri geometri capi.
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe.
24	Ragionieri geometri principali di 2ª classe.
24	Ragionieri geometri di 1ª classe.
52	Ragionieri geometri di 2ª classe.
52	Aiutanti ragionieri geometri di 1ª classe.
52	Aiutanti ragioneri geometri di 2ª classe.
240	Totale.
53	Assistenti locali di 1ª classe.
53	Assistenti locali di 2ª classe.
54	Assistenti locali di 3ª classe.
160	Totale.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 4.

RIPARTO *in classi dei capi-tecnici d'artiglieria e del genio.*

Numero per classe	DENOMINAZIONE GRADUALE
20	Capi tecnici principali di 1ª classe.
20	Capi tecnici principali di 2ª classe.
30	Capi tecnici di 1ª classe.
30	Capi tecnici di 2ª classe.
40	Sottocapi tecnici.
140	Totale.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 5.

RIPARTO *in classi degli scrivani locali.*

Numero per classe	DENOMINAZIONE GRADUALE
563	Scrivani locali di 1ª classe.
564	Scrivani locali di 2ª classe.
564	Scrivani locali di 3ª classe.
1691	Totale.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **215.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 2) — **R. D. che determina gli stipendi degl' ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri-geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il capo III della Legge in data 30 settembre 1873, N° 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione, n^i 34, 35, 36, 37, 38 e 39, approvate col Nostro Decreto del 30 settembre 1873;

Visto l'altro Nostro Decreto in data d'oggi, col quale si determina il riparto in classi de' vari personali dipendenti dalla suddetta Amministrazione;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli annessi sei specchi, d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, determinano gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'Istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri-geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio, e degli scrivani locali.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

SPECCHIO N. 1.

STIPENDI *degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Ingegnere geografo capo	6,000
Ingegnere geografo principale di 1ª classe	5,000
Ingegnere geografo principale di 2ª classe	4,000
Ingegnere geografo di 1ª classe	3,500
Ingegnere geografo di 2ª classe	3,000
Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe	2,500
Aiutante ingegnere geografo di 2ª classe	2,000
Topografo capo	5,000
Topografo principale di 1ª classe	4,000
Topografo principale di 2ª classe	3,500
Topografo di 1ª classe	3,000
Topografo di 2ª classe	2,500
Aiutante topografo di 1ª classe	2,000
Aiutante topografo di 2ª classe	1,500
Aiutante topografo di 3ª classe	1,200

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 2.

STIPENDI *dei farmacisti militari.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Chimico farmacista ispettore	5,000
Farmacista direttore	4,000
Farmacista principale	2,800
Farmacista	2,500
Sotto-farmacista	1,800
Sotto-farmacista aggiunto	1,600

Roma, il 7 novembe 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 3.

STIPENDI *dei ragionieri d'artiglieria.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Ragioniere capo'	4,000
Ragioniere principale di 1ª classe	3,500
Ragioniere principale di 2ª classe	3,000
Ragioniere di 1ª classe	2,200
Ragioniere di 2ª classe	1,800
Aiutante ragioniere di 1ª classe	1,500
Aiutante ragioniere di 2ª classe	1,200

Roma, il 7 novembre 1837.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 4.

STIPENDI *dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Ragioniere geometra	4,000
Ragioniere geometra principale di 1ª classe	3,500
Ragioniere geometra principale di 2ª classe	3,000
Ragioniere geometra di 1ª classe	2,200
Ragioniere geometra di 2ª classe	1,800
Aiutante ragioniere geometra di 1ª classe	1,500
Aiutante ragioniere geometra di 2ª classe	1,200
Assistente locale di 1ª classe	1,500
Assistente locale di 2ª classe	1,200
Assistente locale di 3ª classe	960

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 5.

—

STIPENDI *dei capi tecnici d'artiglieria e del genio.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Capo tecnico principale di 1ª classe	3,500
Capo tecnico principale di 2ª classe	3,000
Capo tecnico di 1ª classe	2,200
Capo tecnico di 2ª classe	1,800
Sotto-capo tecnico	1,500

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

SPECCHIO N. 6.

—

STIPENDI *degli scrivani locali.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	STIPENDIO annuo
Scrivano locale di 1ª classe	1,200
Scrivano locale di 2ª classe	960
Scrivano locale di 3ª classe	720

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **216.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 3) — **R. D. che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 5° ed il capo III della legge in data 30 settembre 1873, N° 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito, e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione n^i 34, 35, 36, 37 e 38, approvate col Nostro Decreto del 30 settembre 1873.

Visto l'altro Nostro Decreto in data d'oggi, che determina il riparto in classi di varii personali dipendenti dalla suddetta Amministrazione;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo specchio annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'Istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri-geometri del genio, e dei capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 2. L'assimilazione di rango a grado militare non implica alcuna dipendenza militare e non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti militari. Essa è diretta soltanto a stabilire quale debba essere il posto di precedenza nelle circostanze di riunioni.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del precedente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

SPECCHIO *d'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell' Istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d' artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d' artiglieria e del genio.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Ingegnere geografo capo	Colonnello
Ingegnere geografo principale di 1ª classe Topografo capo Chimico farmacista ispettore	Tenente col.
Ingegnere geografo principale di 2ª classe Topografo principale di 1ª classe Farmacista direttore Ragioniere capo d' artiglieria Ragioniere geometra capo del genio	Maggiore
Ingegnere geografo di 1ª e di 2ª classe Topografo principale di 2ª classe Topografo di 1ª classe Farmacista principale Ragioniere principale di 1ª e di 2ª classe d'artiglieria Ragioniere geometra principale di 1ª e 2ª classe del genio Capo tecnico principale di 1ª e di 2ª classe d' artiglieria e del genio	Capitano
Aiutante ingegnere geografo di 1ª e di 2ª classe Topografo di 2ª classe Aiutante topografo di 1ª classe Farmacista Sottofarmacista Ragioniere di 1ª e di 2ª classe d' artiglieria Ragioniere geometra di 1ª e di 2ª classe del genio Capo-tecnico di 1ª e di 2ª classe d'artigl. e del genio.	Tenente
Aiutante topografo di 2ª e di 3ª classe Sottofarmacista aggiunto Aiutante ragioniere di 1ª e di 2ª classe d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra di 1ª e di 2ª classe del genio Sottocapo tecnico d' artiglieria e del genio	Sottotenente

Roma, 7 novembre 1873.

V° d' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI

N. 217. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 4). — **R. D. sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'Esercito.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il disposto dalla legge in data 30 settembre 1873, N° 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Viste le tabelle n° 34, 35, 36, 37 e 38 approvate col Nostro decreto in data 30 settembre 1873;

Visti gli altri Nostri decreti in data d'oggi che determinano il riparto in classi, gli stipendi e l'assimilazione di rango degli ingegneri geografi e dei topografi dell'Istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici dell'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della succitata legge, concorrono rispettivamente gli attuali geografi e topografi dell'Istituto topografico militare, farmacisti militari, contabili d'artiglieria e del genio, capi officina e controllori d'artiglieria e genio.

Art. 2. Le norme di passaggio dagli attuali ai nuovi personali emergono dai 5 specchi annessi, e d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra.

Art. 3. Per gli aumenti decennali di stipendio, per le nomine e per l'avanzamento e per le pene disciplinari, sono applicabili ai personali indicati nel precedente articolo 2, eccezione fatta dei farmacisti militari, le preesistenti disposizioni che rispettivamente reggevano gl'impiegati civili dell'istituto topografico militare ed i personali contabili e tecnici dell'artiglieria e del genio.

Ai farmacisti militari saranno applicate le disposizioni confermate dal precedente articolo pei ragionieri d'artiglieria e del genio, salvi i diritti fatti a quelli attualmente in servizio dall'articolo 93 della sopracitata legge.

Art. 4. Dal giorno della partecipazione ufficiale della loro nomina individuale al nuovo impiego, cessa per i farmacisti l'assimilazione ai gradi militari conferita coll'articolo 4 del

Nostro Decreto 26 maggio 1861, e cessano in conseguenza gli obblighi e diritti relativi.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, li 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. 1.

SPECCHIO *di passaggio dall'attuale al nuovo personale tecnico dell'istituto topografico militare.*

ATTUALE DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
Geografo capo	Ingegnere geografo capo.
Geografo principale di 1ª classe	Ingegn. geogr. principale di 1ª cl.
Geografo principale di 2ª classe	Ingegn. geogr. principale di 2ª cl.
Geografo di 1ª classe	Ingegnere geografo di 1ª classe.
Geografo di 2ª classe	Ingegnere geografo di 2ª classe.
Aiutante geografo di 1ª classe .	Aiutante ingegnere geogr. di 1ª cl.
Aiutante geografo di 2ª classe .	Aiutante ingegnere geogr. di 2ª cl.
Topografo capo	Topografo capo.
Topografo principale di 1ª classe	Topografo principale di 1ª classe.
Topografo principale di 2ª classe	Topografo principale di 2ª classe.
Topografo di 1ª classe . . .	Topografo di 1ª classe.
Topografo di 2ª classe . . .	Topografo di 2ª classe.
Aiutante topografo di 1ª classe .	Aiutante topografo di 1ª classe.
Aiutante calcolatore di 1ª classe	
Aiutante topografo di 2ª classe .	Aiutante topografo di 2ª classe.
Aiutante calcolatore di 2ª classe	
Aiutante calcolatore di 3ª classe	Aiutante topografo di 3ª classe.
Allievo topografo	

Gli attuali topografi principali di 2ª classe, topografi di 2ª classe, ed aiutanti topografi di 2ª classe conserveranno ognuno, e rispettivamente, l'assimilazione di rango ai gradi di maggiore, di capitano, di tenente, fino a che non siano promossi alla 1ª classe del loro grado.

Roma, il 7 novembre 1873.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 2.

SPECCHIO *di passaggio dall' attuale al nuovo personale farmaceutico militare.*

DENOMINAZIONE ATTUALE	NUOVA DENOMINAZIONE
Farmacista direttore	Farmacista direttore
Farmacista capo di 1ª classe. .	Farmacista principale
Farmacista capo di 2ª classe. .	Farmacista
Farmacista.	Sottofarmacista
Farmacista aggiunto	Sottofarmacista aggiunto

Gli attuali farmacisti e farmacisti aggiunti conserveranno l'attuale loro denominazione di grado sino a promozione al grado superiore; e gli attuali farmacisti capi di seconda classe, nell'assumere la denominazione di farmacisti, conserveranno l'assimilazione al grado di capitano fino a che non siano promossi al grado superiore.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 3.

SPECCHIO *di passaggio dal personale contabile a quello dei ragionieri d' artiglieria.*

DENOMINAZIONE ATTUALE	NUOVA DENOMINAZIONE
Contabile principale di 1ª classe .	Ragioniere capo
Contabile principale di 2ª classe .	Ragioniere principale di 1ª classe
Contabile di 1ª classe	Ragioniere principale di 2ª classe
Contabile di 2ª classe	Ragioniere di 1ª classe
Aiutante contabile di 1ª classe .	Ragioniere di 2ª classe
Aiutante contabile di 2ª classe .	Aiutante ragioniere di 1ª classe
Aiutante contabile di 3ª classe .	Aiutante ragioniere di 2ª classe

Gli attuali aspiranti contabili potranno passare, previo esame, aiutanti ragionieri di 2ª classe e quelli che sono respinti in questo esame verranno dispensati dal servizio o nominati scrivani locali.

Gli attuali contabili principali di 2ª classe, contabili di 2ª classe, ed aiutanti contabili di 2ª classe, assumendo la nuova denominazione, conserveranno ciascuno, e rispettivamente, l'assimilazione di rango ai gradi di maggiore, di capitano e di tenente.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 4.

SPECCHIO *di passaggio dal personale contabile a quello dei ragionieri-geometri del genio.*

DENOMINAZIONE ATTUALE	NUOVA DENOMINAZIONE
Contabile principale di 1ª classe	Ragioniere-geometra capo.
Contabile principale di 2ª classe	Ragioniere-geometra principale di 1ª classe.
Contabile di 1ª classe	Ragioniere-geometra principale di 2ª classe.
Contabile di 2ª classe	Ragioniere-geometra di 1ª classe
Aiutante contabile di 1ª classe.	Ragioniere-geometra di 2ª classe
Aiutante contabile di 2ª classe.	Aiutante ragioniere-geometra di 1ª classe.
Aiutante contabile di 3ª classe.	Aiutante ragioniere-geometra di 2ª classe.

Gli attuali aspiranti contabili potranno passare, previo esame, aiutanti ragionieri-geometra di 2ª classe: quelli che saranno respinti in questo esame verranno dispensati dal servizio o nominati scrivani locali.

Gli attuali contabili principali di 2ª classe, contabili di 2ª classe ed aiutanti contabili di 2ª classe assumendo la nuova denominazione, conserveranno ciascuno, e rispettivamente, l'assimilazione di rango ai gradi di maggiore, di capitano, o di tenente.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 5.

SPECCHIO *di passaggio dagli attuali personali tecnici a quello dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.*

DENOMINAZIONE ATTUALE	NUOVA DENOMINAZIONE
Capo-officina o controllore principale di 1ª classe	Capo-tecnico principale di 1ª cl.
Capo-officina o controllore principale di 2ª classe	Capo-tecnico principale di 2ª cl.
Capo-officina o controllore di 1ª cl.	Capo-tecnico di 1ª classe.
Capo-officina o controllore di 2ª cl.	Capo-tecnico di 2ª classe.
Capo-officina o controllore di 3ª cl.	Sotto capo-tecnico.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S.M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **218.** — ORDINAMENTO DELL' ESERCITO (Nota N° 5) — **R. D. che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d' Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873, N° 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito in quanto concerne gli ufficiali medici, gli ufficiali commissari e gli ufficiali veterinari;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Per gli stipendi e per ogni altra competenza, escluse le razioni di foraggio:

a) Il maggior generale medico è agguagliato al maggior generale;

b) Gli ufficiali superiori ed inferiori medici sono agguagliati agli ufficiali di grado corrispondente nell'arma del genio;

c) Gli ufficiali commissari e gli ufficiali veterinari sono agguagliati agli ufficiali di grado corrispondente nell'arma di fanteria.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **219.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 6) — **R. D. approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione n° 28, 30 e 31 annesse al Nostro Decreto in data 30 settembre 1873;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi che stabilisce gli stipendi per ciascun grado e classe degli ufficiali medici, degli ufficiali commissari e degli ufficiali veterinari;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati gli annessi specchi A, B, C, d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, i quali regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, di ufficiali commissari e di ufficiali veterinari.

Art. 2. I capitani commissari che risulteranno in più del numero fissato dalla tabella graduale numerica n° 30, approvata col Nostro Decreto 30 settembre p. p., potranno essere mantenuti in servizio effettivo, purchè nel complesso il personale del commissariato militare non superi il numero portato dalla detta tabella.

Art. 3. Gli attuali scrivani d'intendenza potranno concorrere a coprire i posti vacanti dei sottotenenti commissari, semprequando vi risultino idonei dietro esami speciali che saranno determinati dal Ministro della guerra.

Art. 4. Gli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari s'intenderanno rivestiti del grado effettivo coi diritti ed obblighi relativi, dalla data della loro nomina individuale al nuovo grado.

Art. 5. Gli ufficiali medici, gli ufficiali commissari e gli ufficiali veterinari, che come medici militari, funzionari di intendenza o veterinari militari avevano uno stipendio maggiore di quello che verrebbe loro a competere dopo il passaggio disposto dal presente Decreto, conserveranno lo stipendio maggiore sino ad ulteriore aumento di stipendio, avanzamento di grado od altro motivo.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 7 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI

A.

SPECCHIO *di passaggio dal corpo sanitario militare nel corpo degli ufficiali medici.*

GRADO ATTUALE	GRADO NUOVO
Presidente del consiglio superiore militare di sanità	Maggiore generale medico.
Ispettore di sanità	Colonnello medico.
Medico capo	Tenente colonnello medico.
Medico direttore	Maggiore medico.
Medico di reggimento di 1ª classe	Capitano medico di 1ª classe.
Medico di *reggimento* di 2ª classe	Capitano medico di 2ª classe.
Medico di battaglione di 1ª classe	Tenente medico di 1ª classe.
Medico di battaglione di 2ª classe	Tenente medico di 2ª classe.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

B.

SPECCHIO *di passaggio dei funzionari d'intendenza militare nel corpo degli ufficiali del commissariato militare.*

GRADO ATTUALE	GRADO NUOVO
Intendente militare di 1ª classe Intendente militare di 2ª classe	Colonnello commissario.
Commissario di guerra di 1ª classe	Tenente colonnello commissario.
Commissario di guerra di 2ª classe	Maggiore commissario.
Sottocommiss. di guerra di 1ª cl.	Capitano commissario di 1ª classe.
Sottocommiss. di guerra di 2ª cl.	Capitano commissario di 2ª classe.
Sottocommiss. di guerra di 3ª cl.	
Sottocommiss. di guerra aggiunto	Tenente commissario.

Roma, il 7 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **228.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 101). — **Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari.** — *(con tavola annessa)* — 16 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti del 5 agosto e 17 settembre 1871 che stabiliscono la divisa degli ufficiali dei corpi, *sanitario* e *veterinario* dell'Esercito, e dei funzionari del corpo d'*intendenza militare*.

Visto l'articolo 4 della legge in data 30 settembre 1873, N° 1951, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'annessa *Istruzione*, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale stabilisce le divise degli ufficiali medici, degli ufficiali commissari e degli ufficiali veterinari.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE — Ricotti.

ISTRUZIONE *sulle divise degli ufficiali medici, commissari e veterinari.*

A) Ufficiali medici.

1. Per gli ufficiali medici superiori ed inferiori è mantenuta la divisa determinata dall'*Istruzione* approvata con regio decreto 5 agosto 1871, senonchè:

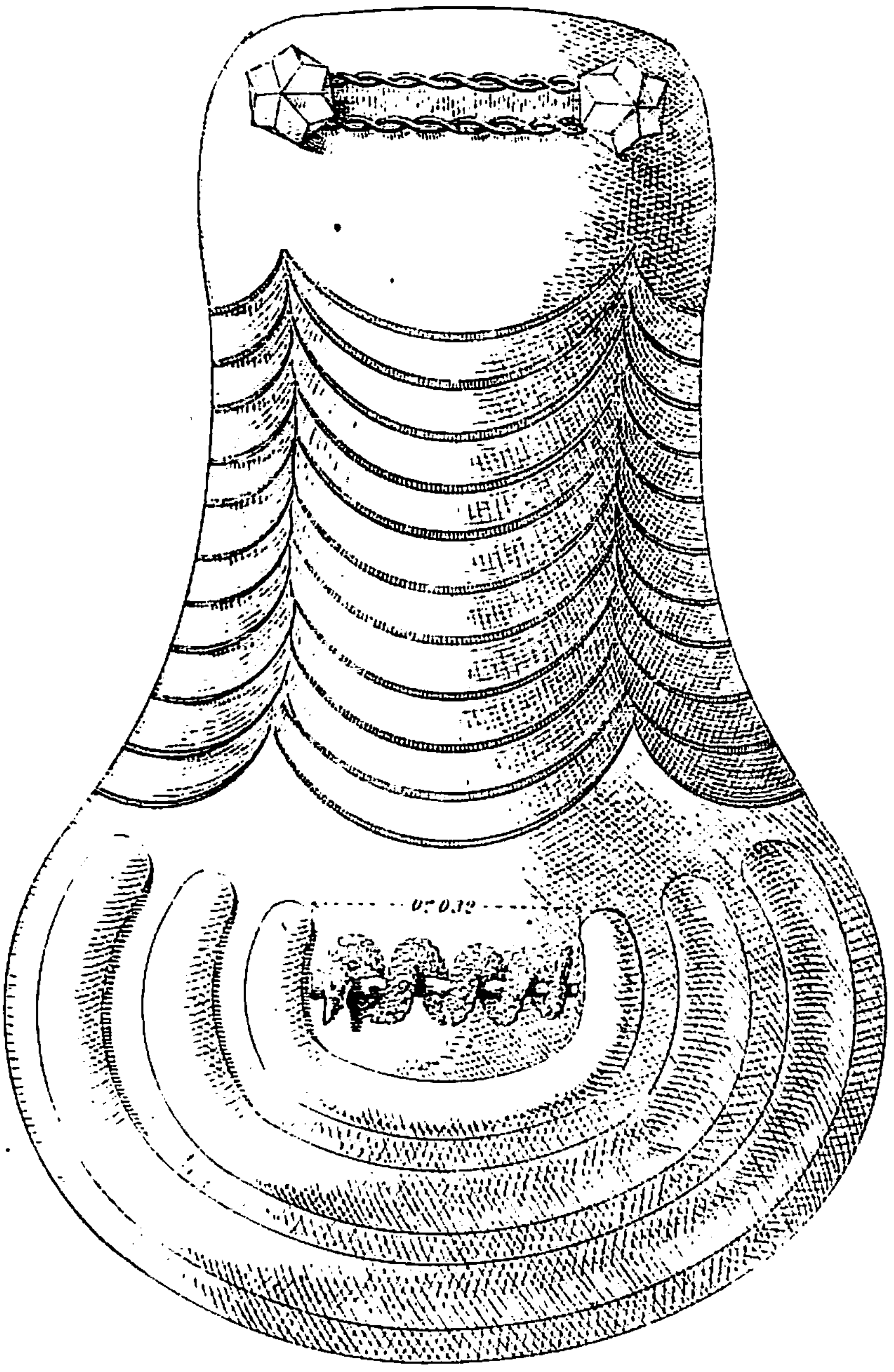
a) Alle controspalline speciali, di cui al N° 8 della succitata *Istruzione* sono sostituite le spalline in argento foggiate come quelle degli ufficiali di cavalleria di ugual grado, coll'aggiunta di un fregio speciale in metallo dorato, come è indicato nella annessa tavola;

b) Il chepì sarà ornato di un pennacchietto nero come quello prescritto per gli ufficiali dell'artiglieria e del genio, e da portarsi nelle circostanze indicate al N° 10 del Regolamento sull'uniforme;

c) Faranno essi pure uso della sciarpa e delle controspalline come tutti gli altri ufficiali;

d) Potranno far uso dello spencer di panno turchino scuro, come quello all'art. 6 dell'*istruzione* sulla divisa del corpo di

Spallina sinistra da Capitano Medico



N.B. La testa del serpente deve essere in fuori e in avanti della spalla

stato maggiore in data 31 agosto 1864; basterà però che la sua lunghezza oltrepassi soltanto di 3 centimetri quella della giubba;

c) Gli ufficiali medici superiori, ed i capitani medici, come pure gli ufficiali medici subalterni addetti a corpi di truppa a cavallo porteranno gli speroni;

f) Il *bracciale internazionale*, di cui al N° 9 dell'*Istruzione* 5 agosto 1871, non sarà portato che in guerra.

2. Il maggior generale medico farà uso della stessa divisa che gli altri maggiori generali dell'Esercito, senonchè sul berretto avrà lo stesso fregio che gli altri ufficiali medici. Sul nodo trifoglio della cordellina avrà in metallo dorato l'uguale fregio che gli altri ufficiali medici sulle spalline.

B) Ufficiali commissari.

3. Per gli ufficiali commissari è mantenuta la divisa determinata dall'*Istruzione* approvata con regio decreto 17 settembre 1871, senonchè alle controspalline speciali, di cui al N° 8 della ora detta *Istruzione*, sono sostituite le spalline in metallo dorato come quelle degli ufficiali contabili di ugual grado. Faranno uso della sciarpa e delle controspalline come tutti gli altri ufficiali. Gli ufficiali commissari superiori potranno vestire lo spencer come gli ufficiali superiori di fanteria, e porteranno come essi gli speroni.

C) Ufficiali veterinari.

4. Per gli ufficiali veterinari è mantenuta la divisa determinata colla *Istruzione* approvata con regio decreto 5 Agosto 1871, senonchè alle controspalline speciali sono sostituite le spalline in argento, come quelle degli ufficiali di cavalleria di ugual grado. Faranno uso della sciarpa e delle controspalline, come gli altri ufficiali. Potranno vestire lo spencer come gli ufficiali di cavalleria; e come questi avranno gli speroni.

5. Gli ufficiali medici, commissari e veterinari dovranno introdurre nel rispettivo uniforme le modificazioni stabilite dalla presente *Istruzione* solo quando siano stati personalmente nominati ufficiali effettivi a senso dell'art. 4 del regio decreto in data 7 novembre corrente.

Roma, addì 16 novembre 1873.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **222.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 15). **Modificazione degli articoli 93, 115, 116 e 117 del *Regolamento di disciplina*.** — 17 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il *Regolamento di disciplina* militare per l'Esercito.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico: Agli articoli 93, 115, 116 e 117 del succitato *Regolamento di disciplina* sono sostituiti quelli contenuti nell'allegato che fa seguito al presente decreto, ed è d'ordine nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

Articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina *da sostituirsi agli attuali*.

Art. 93.

Del sergente e del caporale musicante.

§ 373. Il sergente ed il caporale musicante sono destinati a coadiuvare il capo musica nell'esercizio delle varie sue attribuzioni.

Il sergente farà le veci del capo musica, quando questi è assente, e deve perciò avere sufficiente autorevolezza e capacità artistica per questo doppio scopo.

Art. 115.

Veci di sergente.

§ 463. A far le veci di sergente pel servizio interno di compagnia, quando non bastano i caporali maggiori di compagnia, il capitano destina il caporale più anziano della compagnia, ragguagliandone la maggiorità.

Nei distaccamenti minori di una compagnia le veci di sergente, in mancanza di caporali maggiori, sono fatte dal caporale più anziano del distaccamento.

CAPO XVI.
DEI CAPORALI.

Art. 416.
Del caporale maggiore di compagnia

§ 464. Il caporale maggiore di compagnia concorre coi sergenti in tutti i servizi, escluso quello di sergente d'ispezione al quartiere.

Art. 417.
Del caporale furiere e delle veci di caporale furiere.

§ 465. Il caporale furiere coadiuva il furiere nell'esecuzione dei lavori contabili.

È dispensato da tutti i servizi di caporale, ma interviene ad ogni chiamata ed istruzione.

§ 466. Le veci di caporale furiere sono fatte da altro caporale ed anche da un soldato, scelto dal capitano nella compagnia.

Esso non può essere dispensato dal suo servizio ordinario senza l'autorizzazione del comandante il battaglione.

Roma, addì 16 novembre 1873.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **223** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 16). — **Modificazioni di alcuni numeri dell'Allegato N° 5 al *Regolamento di disciplina.*** — 18 novembre.

Sono recate le seguenti modificazioni all'Allegato N° 5 al *Regolamento di disciplina:*

Il terzo capoverso del N° 6 è modificato come segue:

« I caporali maggiori e i caporali sono ugualmente ripartiti fra i plotoni e le squadre; e così pure gli appuntati ed i tiratori scelti. I trombettieri, gli allievi trombettieri, ecc. ».

Al N° 11 è sostituito il seguente:

« Quando il numero dei sergenti presenti alla compagnia è inferiore a quello delle squadre, i posti vacanti di comandanti di squadra sono assunti dai caporali maggiori della compagnia per ordine di anzianità; ed in difetto di questi, da caporali scelti dal comandante la compagnia fra i più anziani, purchè giudicati idonei a tale comando.

« Il caporale comandante di squadra non deve mai avere nella stessa squadra caporali più anziani di lui.

« La squadra comandata da un caporale maggiore o da un caporale è posta sotto l'autorità del sergente comandante l'altra squadra del plotone.

« Qualora in un plotone mancassero i due sergenti, il comandante ve ne destina possibilmente uno di altro plotone ».

Al secondo capoverso del N° 22 è sostituito il seguente:

« Ogni squadra è comandata da un caporale maggiore o da un caporale ».

Il secondo capoverso del N° 23 è modificato come segue:

« I caporali maggiori, i caporali e gli appuntati sono ripartiti egualmente fra le diverse squadre. I soldati zappatori, ecc. ».

Al N° 28 è sostituito il seguente:

« I posti vacanti di sergente addetto al plotone sono assunti dai sergenti in soprannumero, e quindi per ordine di anzianità dai caporali maggiori dello squadrone. In mancanza di questi il comandante dello squadrone vi destina caporali scelti fra i più anziani, purchè capaci di disimpegnare tale impiego. Questi caporali non devono mai avere nella squadra caporali più anziani di loro ».

Il N° 38 è modificato come segue:

« Il furiere ed il caporale furiere sono ascritti alla riserva nella batteria ed alla 1ª sezione nella compagnia.

« I caporali maggiori, i caporali e gli appuntati, ecc. ».

Al N° 43 è sostituito il seguente:

« I posti vacanti di sergenti comandanti di pezzo e di squadra sono assunti dai sergenti in soprannumero e quindi per ordine di anzianità dai caporali maggiori della batteria o compagnia; ed, in difetto di questi, il comandante la batteria o compagnia vi destina caporali scelti fra i più anziani, purchè capaci di disimpegnare tale impiego.

« Il caporale capo pezzo o comandante di squadra non deve mai avere nello stesso pezzo o nella stessa squadra dei caporali più anziani di lui.

« Il pezzo o la squadra comandata da un caporale maggiore o da un caporale è posta sotto l'autorità del sergente della stessa sezione.

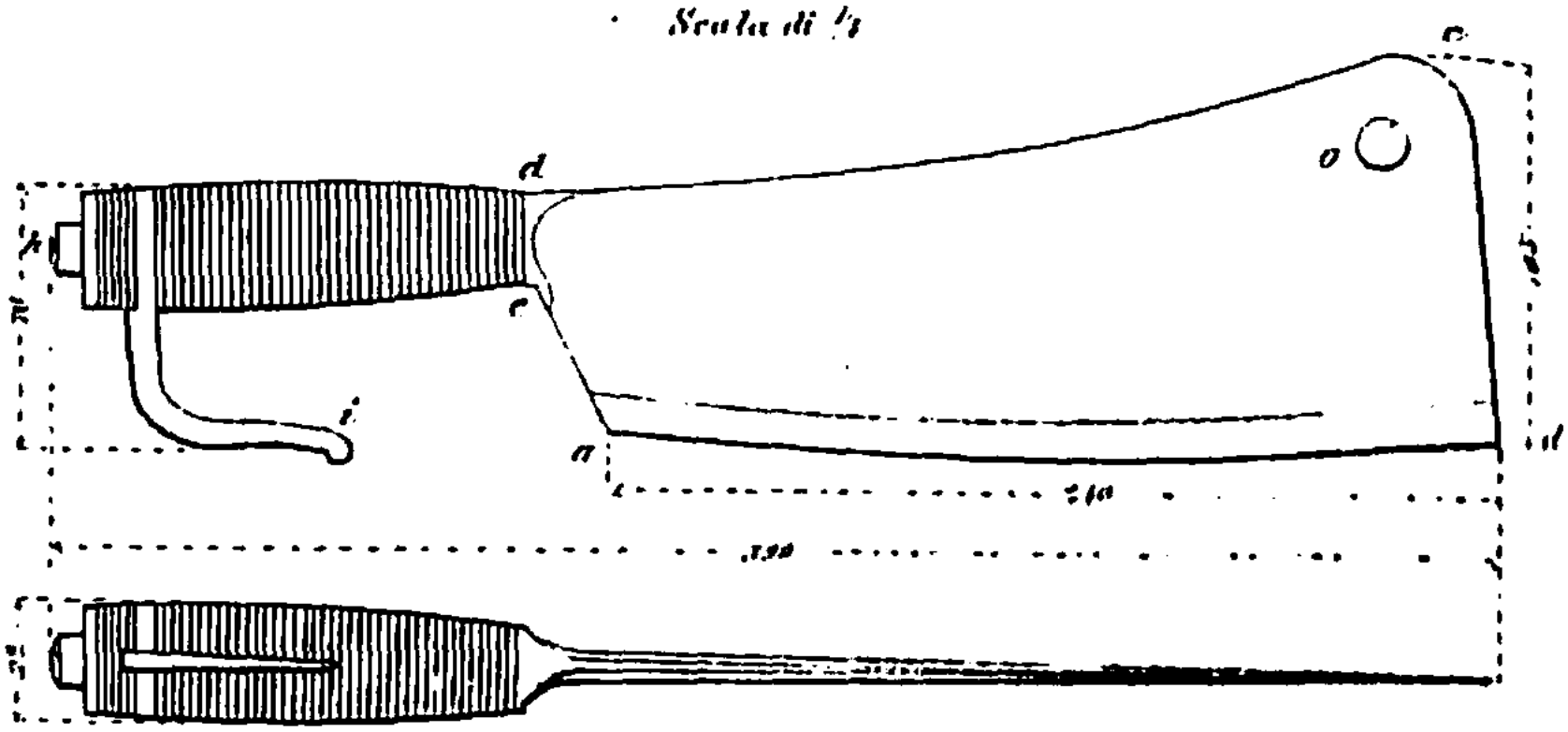
« Qualora in una sezione mancassero ambedue i sergenti, il comandante la batteria o compagnia ve ne destina uno di altra sezione ».

Il Ministro — RICOTTI.

Utensili da Zappatori

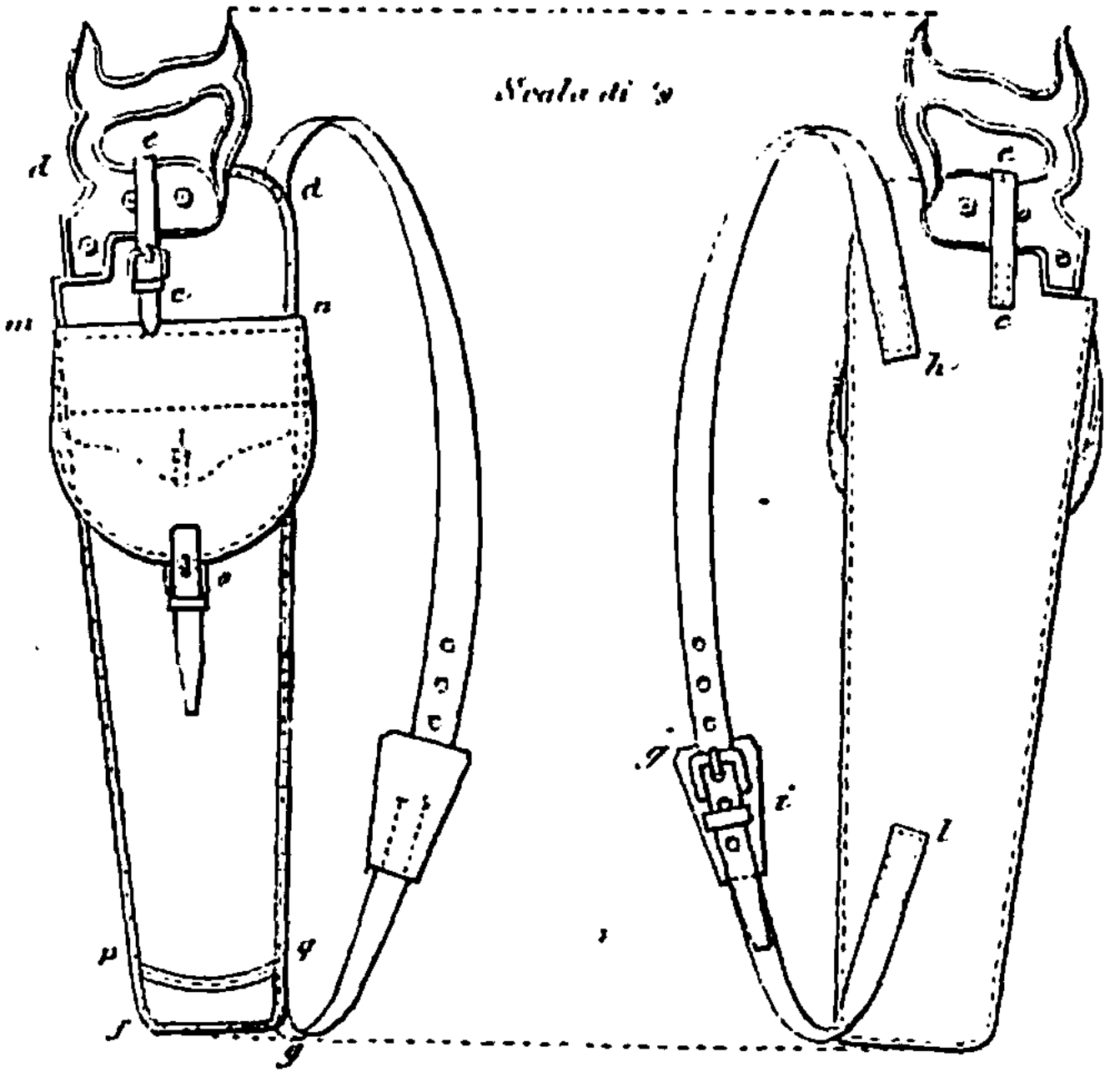
Mannarese

Scala di ½



Guaina di seguccio

Scala di ½



N. **224**. — BARDATURA ED ACCESSORI (Nota N. 5). — **Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime**. — 19 novembre.

Nella confezione delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli, che conservano la loro forma attuale, si farà uso della tela cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta metri 0,60 inscritta al n° 577 della categoria 7ª del modello degl'inventari per i servizi amministrativi.

I conti di costruzione dei due oggetti, fatti con detta tela, sono i seguenti:

Pella taschetta da biada:

Tela cruda, alta 0m,60 a L. 0,60, metri 0,90	L.	0,540
Fibbia in ferro stagnato	»	0,060
Striscia di cuoio maschiereccio, lunga 1m,25	»	0,120
Fattura ed ogni altra fornitura	»	0,300
Costo e conteggio	L.	1,020

Pella tasca di tela pel governo dei cavalli:

Tela cruda, alta 0m,60 a L. 0,60, metri 0,65	L.	0,390
Funicella, lunga metri 1,50	»	0,030
Fattura ed ogni altra fornitura	»	0,100
Costo e conteggio	L.	0,520

I nuovi campioni della tasca e della taschetta, verranno spediti dall'opificio di arredi militari ai consigli d'amministrazione dei corpi che fanno uso di tali oggetti.

Nel modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e nell'appendice con estratto dello stesso modello, si faranno le seguenti varianti:

8ª-523-Tasche di tela pel governo dei cavalli N°	L.	0,520
8ª-524-Taschette da biada . . . . . »	»	1,020

Il Ministro — RICOTTI.

N. **225**. — ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA (Nota N. 1). — **Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. — Varianti all'appendice sugli utensili da zapppatore e modo di portarli**. — *(con tavola annessa)*. — 20 novembre

Nell'appendice alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione, si faranno le seguenti varianti dipendenti da modificazioni introdotte nei primi modelli di utensili per detti zappatori stati costrutti.

Resta inteso che gli strumenti di modello regolamentare non saranno distribuiti ai corpi se non quando sia esaurito il fondo esistente di quelli fatti secondo i primi modelli stati modificati.

Pagina 271. Nello specchio, al peso attuale della piccozza, sostituiscasi 2,70, e quindi al peso per individuo dell'attrezzamento con piccozza, sostituiscasi 4,00.

» 289. Nella descrizione del mannarese invece di:

2° Il *manico uncinato* [illegible], che fa corpo colla lama ed in cui si osserva:

il *manico* [illegible] ricoperto di funicella;

l'*uncino* [illegible].

Pongasi:

2° Il *manico uncinato* [illegible], in cui si osserva:

il *manico* [illegible] ricoperto con rosette di cuoio ed una rosetta di ferro;

l'*uncino* [illegible];

la *contro ribaditura* [illegible].

» 307. Invece di: [illegible], *coreggiuolo con riscontro a fibbia*, dalla parte opposta a quella che si vede nella figura, per assicurare l'utensile quando è inguainato.

Pongasi: [illegible], *coreggiuolo con riscontro a fibbia*, per assicurare l'utensile quando è inguainato.

» » In fondo alla pagina, aggiungasi:

[illegible], *tasca pei succhi e coperchio della tasca con borsa*, la tasca è cucita su di una faccia della guaina, il coperchio ha sul rovescio una borsa e si chiude con una fibbia ed un riscontro.

» 308. Dopo — *Modo di portare i succhi* — invece di: Come al n° 44 eccettochè si collocano in una delle bisacce.

Pongasi: Entro la tasca pei succhi della guaina di segaccio col loro manico.

» » Dopo — *Metro pieghevole e nastro a rotella* — invece di: Come al n° 47 e 48. Il metro si porta nella tasca dei pantaloni; il nastro in una delle bisacce.

Pongasi: Come ai n^i 47 e 48 Il metro si porta nella borsa del coperchio della tasca pei succhi della guaina di segaccio; il nastro in una delle bisacce.

Pagina 101 delle tavole; al peso attuale della piccozza sostituiscasi chilogrammi 2,70.

» 103 delle tavole; al peso attuale del mannarese sostituiscasi chilogrammi 1,00.

Alla fig. 244 sostituiscasi la figura del mannarese della tavola annessa.

Nella » 251. Al numero 985 indicante la lunghezza totale del manico della piccozza da zappatori di cavalleria, sostituiscasi 800.

Alla » 254 sostituiscasi la figura della guaina di segaccio della tavola annessa. Alla leggenda della stessa figura aggiungasi:

m p q n, *tasca pei succhi;*

m n o, *coperchio della tasca con borsa.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. 225. — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 9). — **Scrivani fissi presso i tribunali militari.** — 20 novembre.

Gli *scrivani fissi* dei tribunali militari, tuttora in servizio giusta l'art. 3° del R. decreto 5 febbraio 1871, continueranno nella posizione attuale conservando gli assegnamenti di cui sono provveduti, ed occupando altrettanti posti di scrivani locali fra quelli determinati dalla tabella graduale e numerica n° 33, annessa al R. decreto 30 settembre p. p.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 227. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 1). — **Istruzione sulla formazione di guerra dell'Esercito e dei suoi vari reparti e servizi.** — 21 novembre.

Facendo seguito all'*Atto* n° 166 del 1872, col quale si annunziava la pubblicazione di una serie di istruzioni per stabilire l'ordinamento dei vari servizi in campagna, questo Ministero ha ora disposto per la pubblicazione dell'*Istruzione sulla formazione di guerra dell'Esercito e dei suoi vari reparti e servizi.*

Quest'Istruzione determina l'ordinamento dell'Esercito permanente formato in guerra. Essa stabilisce la costituzione dei suoi vari reparti e quella dei differenti comandi e servizi; ne definisce sommariamente gli uffici e le relazioni, rimandando pei particolari del servizio e della mobilitazione al *Regolamento di servizio in guerra* e ad apposita *Istruzione sulla mobilitazione*, che emaneranno in seguito.

Per questa pubblicazione resta soppresso il 1° tomo delle *Istruzioni sulla mobilitazione* (Ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna). È invece mantenuto il tomo 2° di cui l'*Atto* n° 137 dell'anno corrente.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno due copie di quest'Istruzione regolamentare. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia a ciascun loro ufficio ed a ciascuna compagnia (squadrone o batteria), oltre ad alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione e del medico di reggimento.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale), prima del 10 del mese entrante, il numero delle copie che della succitata Istruzione loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero aver a loro spese la detta Istruzione.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 40 per le copie richieste al Ministero; e di centesimi 60 per quelle richieste ai distretti ed all'editore.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 5 dicembre **Parte I.**

NOVEMBRE 27. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace, *pag.* 441.

» 27. — Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito di divisione e di presidio, *pag.* 443.

DICEMBRE 1°. — Incisione di numeri sui bottoni gemelli che fan parte della briglia a cavezza di nuovo modello, *pag.* 446.

Atto N. **228**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N° 8). — **Composizione in materiale e bardatura delle batterie, nella formazione sul piede di pace.** — 27 novembre.

In seguito alla adozione del nuovo materiale d'artiglieria da campagna ed alle disposizioni contenute nelle Istruzioni per la mobilizzazione e la formazione di guerra dell'Esercito, questo Ministero determina che la composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace sia la seguente:

	Batterie da	
	Cent. 12	Cent. 7
Materiale.		
Pezzi da centimetri 12	4	»
Pezzi id. 7	»	6
Carri per munizioni da centimetri 12	4	»
Carri id. id. 7	»	6
Carri da batteria	2	2
Fucine	1	1
	11	15
Bardatura.		
Bardature complete per cavalli da sella	10	10
Finimenti per pariglie a collare	7	9
Finimenti id. id. col sottomano montato	4	6
Finimenti per pariglie a petto con braca	7	9
Finimenti id. id. id. col sottomano montato	4	»
Finimenti per pariglie a petto senza braca col sottomano montato	4	6

Avvertenze.

1. N° 2 carri da munizioni, N° 2 finimenti per pariglie a collare, N° 2 finimenti per pariglie a petto con braca nelle batterie da centimetri 12, N° 2 carri da munizioni, N° 2 finimenti per pariglie a collare, N° 4 finimenti per pariglie a petto con braca, nelle batterie da centimetri 7, non devono seguire la batteria che in caso d'aumento di cavalli, e saranno lasciati in deposito nelle località di presidio delle batterie.

2. Ogni carro avrà il completo suo caricamento si esterno che interno; nei presidi però le munizioni non saranno lasciate nei carri, ma verranno ricoverate in appositi magazzini.

3. Nell'occorrenza di cambio di guarnigione, di campi di istruzione, di scuole di tiro e quando le batterie debbono lasciare temporariamente il loro presidio, il materiale e le bardature di cui al N° 1, saranno rimessi in consegna all'autorità militare locale (quando non siavi qualche servizio d'artiglieria, nel qual caso dovranno esser consegnati al medesimo) per esser ripresi dalle batterie stesse al loro ritorno o da quelle altre dello stesso reggimento destinate a surrogarle.

Se invece venisse a cessare il presidio di batterie in determinate località, per cura del reggimento saranno fatti ritirare i materiali di cui al N° 1.

4. Di ogni brigata di batterie, le due prime saranno fornite di materiale da centimetri 7, e la terza di materiale da centimetri 12.

Però fino a che il nuovo materiale da centimetri 7 sia distribuito ai reggimenti, alle due prime batterie di ogni brigata, sarà lasciato l'attuale materiale da centimetri 9.

5. Nelle batterie da centimetri 12 e da centimetri 9, i pezzi saranno trainati con N° 6 cavalli e gli altri carri con 4; nelle batterie da centimetri 7 i pezzi, i carri da batteria e la fucina saranno trainati con 4 cavalli, e i carri da munizioni con 2 ciascuno.

6. Nelle batterie da centimetri 7 i soli cavalli di volata dei pezzi saranno guarniti di finimenti a petto senza braca, dovendo i cavalli di volata delle altre vetture esser guarniti di finimenti a petto con braca.

I reggimenti disporranno per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente *Atto*.

Il Ministro — Ricotti.

N. **229.** — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE DEL REGNO (Nota N. 2). — **Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d' esercito, di divisione e di presidio.** — 27 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno in data 30 settembre 1873.

Visto il Nostro Decreto in data 24 dicembre 1870 col quale furono determinate le *norme generali di servizio* pei comandanti generali di corpo d' esercito, pei comandanti delle divisioni territoriali e pei comandanti di presidio:

Sulla proposta del Ministro della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al § 2° delle *norme generali di servizio* sopracitate è sostituito quello annesso al presente Decreto e d' ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 2. Il presente Decreto andrà in vigore colla costituzione dei comandi generali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

---

§ 2. Attribuzioni dei comandanti generali.

4. L'autorità di un comandante generale si estende sopra le divisioni militari territoriali che giusta la circoscrizione militare del regno fanno parte del comando generale, come pure sulle divisioni attive o d'istruzione che si trovano stanziate nel territorio del comando generale e non siano formate in corpo d'armata sotto un comando particolare.

Quest'autorità essenzialmente consiste nella sopraindenza direttiva per quanto ha tratto alle truppe ed alle disposizioni di difesa del territorio di sua giurisdizione, e nell'alta ispezione permanente di tutti i servizi militari in generale.

5. Il comandante generale deve invigilare e provvedere a che la disciplina sia saldamente mantenuta nelle truppe ed a che l'istruzione di esse, e segnatamente quella degli uffi-

ciali proceda con diligenza, intelligenza e profitto. A questo oggetto egli può dare tutte le istruzioni che ravvisa giovevoli, che per altro si accordino colle disposizioni regolamentari o colle prescrizioni del Ministero.

6. Con visite, ispezioni personali o delegate, preavvisate od improvvise, invigila a che i capi di servizio adempino bene le loro attribuzioni; e qualora taluno di essi trascuri o si allontani dalle prescrizioni regolamentari, lo fa richiamare al dovere dal comandante della divisione. Riconoscendo che un capo servizio non sia all'altezza del suo ufficio o ricada ripetutamente in negligenza o trasgressioni, il comandante generale ne informa il Ministro della guerra.

7. Avvertendo irregolarità in qualche servizio, egli ne fa le debite osservazioni al comandante generale della divisione dal quale il servizio dipende, perchè vi provveda, dandogli all'uopo le opportune direzioni, quando lo giudica necessario.

8. È altresì suo obbligo di fare al Ministro della guerra quelle rappresentanze che stima atte a migliorare l'andamento del servizio,

9. I rapporti, le domande, i richiami, gli specchi e specchietti caratteristici, le liste d'avanzamento ed in generale quanto concerne personalmente o collettivamente gli ufficiali di qualunque grado ed i capi di servizio non ufficiali, e debba giungere gerarchicamente al Ministero della guerra o viceversa, deve passare per il comandante generale.

Secondo la specie della trasmissione, il comandante generale o ne fa oggetto di una sua lettera, o per semplificazione di carteggio si limita a munirla del suo visto e delle notazioni che crede conveniente.

La sua firma sugli specchi e specchietti caratteristici e sulle liste d'avanzamento è obbligatoria soltanto per quelli che annota o che concernono ufficiali generali e capi di servizio.

10. I comandanti di divisione devono sottoporre al comandante generale, per le sue decisioni o per quelle del Ministero, le quistioni di massima e tutte quelle riflettenti l'istruzione e la disciplina delle truppe e la difesa territoriale che muovano, sia da parte loro, sia da parte delle autorità dipendenti e che essi stessi non possano chiarire o decidere.

11. I movimenti di truppa (tranne quelli pei cambi di distaccamento) si fanno ordinariamente dietro ordine del Ministero della guerra ai comandanti generali, i quali provvedono per l'eseguimento di essi movimenti.

12. In caso d'urgenza e per ragione d'ordine o di sicurezza

pubblica, i comandanti generali possono mandar truppe da una ad altra delle divisioni dipendenti, porgendone avviso al Ministro della guerra.

13. I comandanti di divisione informano i comandanti generali circa gli arrivi, le partenze ed i passaggi di truppe che per qualunque motivo hanno luogo nella rispettiva divisione.

14. I comandanti di divisione sono altresì in obbligo di informare prontamente il comandante generale degli avvenimenti straordinari o di notevole importanza ed in generale di tutte le cose di rilievo che succedono nella divisione rispettiva e che possono interessarlo direttamente od indirettamente per l'esercizio delle sue attribuzioni.

15. Il comandante generale deve avere sotto ogni aspetto quella perfetta conoscenza del territorio del suo comando, che gli sarebbe necessaria per dirigervi, all'occorrenza, operazioni di guerra.

16. Egli deve conoscere perfettamente lo stato ed il valore delle fortezze che vi sono; ed a quest'uopo corrisponde direttamente coi comandanti territoriali d'artiglieria e del genio.

17. In occasione di grandi solennità, funzioni, feste pubbliche, rappresentanze e ricevimenti ufficiali il comandante generale interviene come primaria autorità militare locale e dà al riguardo le necessarie disposizioni; ciò non toglie che le attribuzioni di comandante del presidio, nel capoluogo del comando generale, rimangano in via ordinaria al comandante della divisione.

18. Quando la città, capoluogo di comando generale, versi in serio pericolo o vi succedano gravi disordini, attalchè l'autorità civile deferisse all'autorità militare di provvedere, il superiore comando locale spetta al comandante generale, salvo speciale delegazione in contrario del Ministro della guerra.

19. In mancanza od assenza del comandante generale titolare, il comando generale interinale, salvo venga altrimenti disposto dal Ministro della guerra, è assunto dal comandante della divisione (sia egli titolare od interinale) che ha sede nel capoluogo del comando generale.

Se questi è più elevato in grado o più anziano dei comandanti delle altre divisioni e di tutti i capi di servizio dipendenti dal comando generale, esso esercita pienamente tale comando.

20. Se invece è inferiore per grado o per anzianità ad alcuno dei comandanti di divisione e dei capi di servizio, egli non può dare a questo, nè ordini, nè istruzioni, nè decisioni

di propria autorità, ma soltanto per parte od a nome di una autorità superiore. Epperò ricevendone domande o rapporti che implichino decisioni, istruzioni od ordini, egli si rivolge al comandante generale titolare, se questo è in condizione di darli: in caso diverso ne riferisce al Ministero della guerra.

In siffatte trasmissioni e così nel communicare a chi gli è superiore per grado od anzianità gli ordini e le disposizioni sì del comandante generale titolare, sì del Ministero della guerra, il comandante generale interinale non può aggiungere nè osservazioni, nè istruzioni.

21. Il comandante generale interinale non esonera, chi lo assunse, dal comando della divisione.

22. Il comandante generale che si mova dalla sua sede per eseguire un'ispezione o per attendere ad altro servizio nel territorio di sua giurisdizione, può, conforme egli stima più conveniente, o conservare il comando oppure rimetterlo interinalmente come è detto nei precedenti numeri, lasciando a chi lo sostituisce le istruzioni necessarie per essere informato e richiesto sopra gli affari che gli può spettare di conoscere o di decidere.

23. Tuttavolta che il comandante generale debba assentarsi dalla sua sede o si trovi nella impossibilità di attendere al suo ufficio, è tenuto di informarne il Ministro della guerra ed i comandanti delle divisioni dipendenti, indicando il nome di chi lo sostituisce interinalmente, se alcun altro capo di servizio dipendente dal comando generale fosse più elevato in grado o più anziano di chi deve assumere interinalmente il comando generale, il comandante generale dovrà pure avvertirnelo.

24. Consimili partecipazioni saranno fatte dal comandante generale nel riprendere il suo ufficio.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **230**. — BARDATURA ED ACCESSORI (Nota N. 6). — **Numeri da incidersi sui due bottoni gemelli ellittici di metallo bianco che fan parte del frontale della briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria.** — (*Con tavola annessa*) — 1° dicembre.

In aggiunta all'*Atto* N° 183, parte 1ª, del *Giornale Militare* del corrente anno, si prescrive quanto segue:

1. Il bottone gemello ellittico posto a destra del frontale porterà inciso il numero indicante lo squadrone, il quale avrà

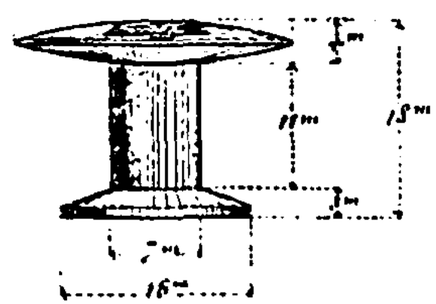
Bottoni ellittici gemelli.

Fig. 1.a



Bottone di destra

Fig 2.a



Bottone di sinistra

N.B. Per maggior chiarezza nel disegno le cifre risultarono nere. però nei bottoni vanno solo incise.

per dimensioni millimetri 11 in altezza e non più di millimetri 9 in larghezza (vedi fig. 1ª).

2. Quello di sinistra porterà inciso il numero di matricola del cavallo al quale è destinata la briglia, e le varie cifre di detto numero saranno di millimetri 7 in altezza e 4 in larghezza (vedi fig. 2ª).

3. Il prezzo per l'incisione d'ogni cifra, sì del numero di matricola, sì dello squadrone, resta fissato a lire 0,02.

4. La spesa per le incisioni suddette sarà a carico della massa generale quadrupedi.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 12 dicembre Parte I.

NOVEMBRE 16. — R. D. relativo alle case militari di S. M. e dei RR. Principi, *pag* 449.
DICEMBRE 4. — R. D. per la costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e genio, *pag.* 450.
» 4. — R. D per l'indennità di carica e spese d'ufficio pei comandanti generali e presidenti di comitato, *pag.* 463.
» 4. — R. D. pel soprassoldo ai professori militari ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali e dei riparti d'istruzione, *pag.* 461.
» 5. — Rapporti fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di corpo e di distretto cui sono effettivi, *pag.* 461
» 6. — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio, *pag.* 466.
» 6. — Fregio al berretto degli ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, *pag.* 466.
» 7. — R. D. che assegna le razioni foraggio ai comand. gener. *pag* 467.
» 7. — R. D. che fissa la retribuzione da corrispondersi degli ufficiali infermi ricoverati negli spedali militari, *pag.* 467.
» 11. — R. D. che fissa il soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari di pena, *pag.* 468.
» 11. — R. D. ed istruzione circa gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali, *pag.* 469.
» 12. — Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 472.
» 12. — Istruzione sul conteggio dell'assegno per i non militari aggregati alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari di pena da rimborsarsi da altri dicasteri, *pag.* 473.
» 12. — Norme circa le promozioni e nomine dei capi musica, sergenti musicanti, sottuff. trombettieri, zappatori, di magg., ecc. *pag.* 471.
» 12. — Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali e da questi al Ministero, *pag.* 476.
» 12. — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, *pag.* 476.
» 12. — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio, *pag.* 485.
» 12. — Uniforme dei farmacisti militari, *pag.* 485.

Atto N. **231**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 2) — **R. D. relativo alle Case Militari di S. M. e dei RR. Principi.** — 16 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 24 gennaio 1849, 31 marzo 1851, 8 giugno e 18 settembre 1862, 11 maggio e 18 agosto 1866, 11 aprile 1866, 21 settembre 1872, 12 marzo e 30 settembre 1873;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le riduzioni e modificazioni al personale della nostra Casa Militare ed a quelli delle Case Militari dei RR. Principi disposte colla tabella N. 2 annessa al Nostro Decreto in data 30 settembre 1873, per l'ordinamento dell'Esercito, non avranno effetto se non colle vacanze che verranno a farsi man mano nei personali attuali per promozioni, scadenza di carica e cessazione dal servizio militare.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. 232. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 9). — **Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio.** — 4 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 12 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servigi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto in data 11 novembre 1870, che aumenta di uno i membri del comitato del genio per attendere ai lavori dipendenti dal Ministero della marina;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comitato delle armi d'artiglieria e del genio è ripartito in:

Un ufficio di presidenza;

Sette uffici speciali;

Un consiglio d'amministrazione.

Potrà essere istituito un ottavo ufficio per il servizio del Ministero della marina.

Art. 2. Gli uffici speciali del comitato prendono un numero progressivo incominciando dal numero uno.

Art. 3. Le attribuzioni degli uffici del consiglio d'amministrazione sono:

Ufficio di presidenza.

Affari riservati al presidente.

Ordine e servizio interno e personale del comitato. — Corrispondenza del comitato. — Custodia delle carte personali degli uffiziali e degli impiegati delle armi d'artiglieria e del genio. — Questioni relative ai personali medesimi. — Giornale di artiglieria e del genio. — Museo. — Biblioteca. — Archivi. — Litografia.

Uffici 1°, 2°, 3° e 4°.

Ordinamento dell'arma d'artiglieria. — Servizio ed istruzioni dei corpi di truppa dell'arma stessa. — Servizi tecnici diversi relativi al materiale d'artiglieria. — Servizio delle direzioni d'artiglieria. — Revisione della contabilità del materiale di artiglieria.

Uffici 5°, 6°, 7° e 8°.

Ordinamento dell'arma del genio. — Servizio ed istruzioni dei corpi di truppa dell'arma stessa. — Servizio delle officine dei reggimenti del genio.

Servizi diversi relativi alle fortificazioni, alle servitù militari ed agli immobili. — Servizio degli immobili dipendenti dal Ministero della marina: — Servizio delle direzioni del genio. — Revisione della contabilità del materiale del genio.

Consiglio d'amministrazione.

Amministrazione. — Contabilità del danaro assegnato per le spese diverse proprie del comitato. — Custodia e buona conservazione di tutto il materiale in caricamento al comitato.

Art. 4. Le attribuzioni degli uffici speciali di cui all'articolo precedente sono annualmente ripartite tra gli uffici medesimi dal ministro della guerra.

Art. 5. Il presidente del comitato delle armi d'artiglieria e del genio:

a) Dipende direttamente dal ministro, e così pure gerarchicamente per mezzo suo ne dipendono i membri, gli ufficiali e gli impiegati addetti al comitato.

b) Oltre ad esercitare un'alta sorveglianza sugli uffici speciali e sul consiglio d'amministrazione del comitato, regge particolarmente e direttamente l'ufficio di presidenza.

c) Esercita sugli ufficiali generali, superiori ed inferiori e sugli impiegati civili addetti al comitato le attribuzioni di comandante di corpo e di capo di servizio.

d) Corrisponde col Ministero della guerra, e colle autorità militari e civili.

e) Ha facoltà di convocare commissioni speciali per l'esame di tutte le questioni, che, per essere di natura mista, non sono devolute ad uno degli uffici speciali del comitato.

I membri di tali commissioni eventuali sono dal presidente scelti fra gli ufficiali generali, superiori ed inferiori, ed impiegati addetti al comitato.

Art. 6. Ogni ufficiale generale membro del comitato è direttore di uno degli uffici speciali.

Art. 7. A ciascuno ufficiale generale membro del comitato è devoluta l'alta sopraveglianza dei servizi che al proprio ufficio sono assegnati ed a lui spetta di chiamare, pel tramite del presidente del comitato, l'attenzione del Ministero su tutto quanto reputa atto ad assicurarne il regolare e buono andamento ed il loro progressivo sviluppo.

Ed all'uopo ognuno dei direttori predetti:

a) Potrà richiedere ai diversi capi di servizio delle due armi per mezzo dei rispettivi comandanti territoriali quelle informazioni e quei dati (escluse sempre le questioni personali,

disciplinari e di condotta) che possono essere somministrati senza che occorrano spese e variazioni all'ordinario andamento del rispettivo servizio;

b) Potrà, previo il consenso del Ministero, recarsi presso la sede di qualsiasi servizio delle due armi per riconoscere quelle condizioni di fatto che gli possono occorrere per concretare le sue proposte su questioni attinenti al servizio al quale è preposto quale capo di un ufficio speciale del comitato.

Art. 8. Semprequando non si tratti di semplici studi, nessun ordine e nessuna istruzione esecutoria potranno essere impartiti ai diversi capi di servizio d'artiglieria e del genio dal presidente e dai direttori degli uffici speciali del comitato; ma al riguardo si dovrà dal presidente rivolgere le occorrenti proposte motivate al Ministero.

Art. 9. I membri, ai quali è affidata la direzione della revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quello del genio, per questa parte di servizio soltanto, dipendono direttamente dal Ministero della guerra e corrispondono pure direttamente col medesimo e colle autorità militari e civili.

Art. 10. Il comitato delle armi d'artiglieria e del genio per l'esame delle questioni sulle quali può essere richiesto del suo parere, e per gli studi, che, per ordine del Ministero o di sua propria iniziativa deve portare a compimento, delibera in adunanza generale di tutti i suoi membri o diviso per sezioni o per uffici.

Art. 11. Le sezioni in cui va diviso il comitato sono due:

1ª d'artiglieria;

2ª del genio.

Art. 12. La sezione d'artiglieria è composta dei quattro membri direttori dei quattro primi uffici del comitato, più specialmente incaricati del servizio d'artiglieria; la sezione del genio è composta dei membri direttori degli altri uffici del comitato più particolarmente incaricati del servizio del genio.

Ciascuna sezione è presieduta dal più anziano dei suoi membri.

Art. 13. Il presidente del comitato può intervenire alle adunanze di ciascuna sezione, ed in tal caso ne assumerà la presidenza.

Art. 14. Le adunanze generali e quelle delle sezioni sono convocate per ordine del Ministero o per iniziativa del presidente del comitato.

Art. 15. Il presidente del comitato presiede le adunanze generali ed ha facoltà di sottoporre, ogniqualvolta lo creda op-

portuno, le deliberazioni dei singoli uffici all'esame delle rispettive sezioni e le deliberazioni delle sezioni a quello del comitato in adunanza generale.

Art. 16. Il Ministro della guerra, semprequando lo giudicherà conveniente, potrà riunire in totalità o parzialmente alle sezioni od al comitato in adunanza generale i comandanti territoriali delle due armi d'artiglieria e del genio, ed altri ufficiali generali dell'esercito. Detti comandanti territoriali ed ufficiali generali avranno voto deliberativo.

Art. 17. Le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto in quelle delle sezioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 18. Il riparto degli ufficiali superiori e inferiori, e degli impiegati tra i diversi uffici ed il consiglio d'amministrazione del comitato, verrà fatto annualmente dal presidente del comitato e sottoposto all'approvazione del Ministro.

Questo riparto non impedisce che un ufficiale od impiegato assegnato ad un riparto del comitato possa essere dal presidente eventualmente comandato ad altro riparto.

Art. 19. Il segretario capo del comitato, sotto gli ordini del presidente, sopraintende al servizio proprio dell'ufficio di presidenza, assiste alle adunanze generali del comitato e ne compila le deliberazioni. È presidente del consiglio d'amministrazione del comitato.

I segretari di sezione assistono alle sedute della rispettiva sezione e ne redigono le deliberazioni; attendono inoltre a quegli altri servizi per i quali, a senso del precedente art. 18, saranno proposti dal presidente.

Tanto il segretario capo, quanto i segretari di sezione non hanno voto nelle deliberazioni del comitato e delle sezioni.

Art. 20. Le nomine del presidente, dei membri, dei direttori, degli uffici speciali, del segretario capo e dei segretari di sezione saranno fatti per decreto reale.

L'assegnazione degli altri ufficiali ed impiegati al comitato sarà fatta per determinazione ministeriale.

Art. 21. Con apposita istruzione, da emanarsi dal Nostro Ministro della guerra, saranno stabiliti i particolari del servizio interno del comitato e le relazioni del medesimo coi diversi servizi delle armi d'artiglieria e del genio.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

ISTRUZIONI *sul servizio del comitato delle armi d'artiglieria e del genio di cui all'articolo 21 del R. Decreto 4 dicembre 1873.*

Art. 1. — *Ufficio di presidenza.*

1. I servizi posti all'immediata dipendenza della presidenza sono i seguenti:

a) La segreteria del comitato;

b) La fotografia, la litografia ed i disegnatori;

c) Gli archivi, la biblioteca ed il museo coll'annesso deposito dei modelli e degli strumenti geodetici e di precisione;

d) L'ufficio di studi, d'informazioni ed il *Giornale d'artiglieria e genio;*

e) Il consiglio d'amministrazione;

f) Il servizio disciplinare interno del comitato.

2. Il segretario capo è agli ordini immediati del presidente ed esercita la sua vigilanza diretta su tutti i rami di servizio accennati nel numero precedente.

Tutti gli ufficiali ed impiegati non specialmente addetti agli uffici diretti dagli ufficiali generali membri del comitato, sono ripartiti fra i servizi summenzionati, ad eccezione di quelli che il presidente crederà di tenere ad immediata sua disposizione.

3. I segretari di sezione dipendono direttamente dal segretario capo.

A questi segretari potrà essere affidata la direzione di alcuni rami di servizio dipendenti immediatamente dalla presidenza.

4. La segreteria comprende:

a) L'ufficio di redazione delle corrispondenze della presidenza e delle deliberazioni del comitato e delle sezioni;

b) Il protocollo generale di tutte le carte di arrivo e di partenza;

c) La copisteria;

d) L'ufficio di spedizione.

Per tutti gli uffici e servizi del comitato, ad eccezione del disposto dal primo alinea del seguente paragrafo, esisteranno un solo protocollo ed una sola copisteria.

5. I generali direttori degli uffici di revisione corrisponderanno direttamente col Ministero della guerra, e colle autorità civili e militari solo negli affari concernenti la revisione della contabilità del rispettivo materiale.

Meno in questo caso la corrispondenza dei generali direttori d'ufficio coi diversi capi di servizio e comandanti di corpo verrà rimessa all'ufficio di presidenza per la spedizione.

Le risposte saranno indirizzate al comitato coll'indicazione dell'ufficio cui sono particolarmente rivolte.

6. La custodia delle pratiche che riguardano il personale delle due armi è affidata al presidente.

7. Il segretario capo, col concorso dei segretari di sezione, raccoglie ed ordina i documenti e tutte le informazioni relative alle diverse questioni trattate dal comitato, in guisa che se ne possa seguire il completo svolgimento.

Per cura del segretario capo sarà tenuto un diario delle cose del comitato, per servire alla compilazione del rapporto annuale sull'andamento del servizio.

Il segretario capo cura, col mezzo dei segretari di sezione, la distribuzione ai singoli uffici delle rispettive pratiche.

8. L'ufficio di presidenza terrà un elenco degli ufficiali e degli impiegati appartenenti alle due armi, coll'indicazione delle destinazioni e di altre particolarità relative ai medesimi, ricorrendo ove d'uopo al Ministero per avere le necessarie informazioni.

9. Ogni mese il Ministero trasmetterà all'ufficio di presidenza un ruolino nominativo degli ufficiali e degli impiegati civili delle due armi coll'indicazione della posizione occupata da ogni singolo individuo.

10. I comandanti territoriali del genio trasmetteranno direttamente al presidente del comitato i progetti, sia di massima che particolareggiati, il cui montare sia uguale o superiore alle lire 30,000, la compilazione dei quali sia stata ordinata dal Ministero, i relativi capitolati e documenti d'appalto, le proposizioni di varianti che tengono a modificare sostanzialmente i progetti stessi durante la loro esecuzione e le questioni relative alle servitù militari e prediali.

11. Ove nell'esame di tali progetti presso il comitato si riconoscesse la necessità di avere schiarimenti o la convenienza di far introdurre modificazioni alle proposte soggette al suo esame si seguiranno le norme di cui ai N. 12 e 18.

12. Qualora il presidente del comitato ravvisi opportuno avere spiegazioni, informazioni e dati sulle questioni in corso di studio (escluse sempre le questioni personali, disciplinari e di condotta e quando possano essere somministrati senza che occorrano spese e variazioni all'ordinario andamento dei diversi servizi) o gli occorra far introdurre modificazioni alle

proposte di cui al precedente N. 11, sarà facoltativo al suddetto presidente di richiederle per scritto ai diversi capi di servizio e comandanti di corpo pel tramite dei rispettivi comandanti territoriali.

Occorrendo invece la presenza di taluno dei comandanti territoriali, dei comandanti di corpo o dei capi di sevizio, il presidente del comitato ne farà domanda:

a) Se risiede nella città stessa ove stanzia il comitato, al comandante territoriale dell'arma corrispondente, il quale dovrà sempre aderire a meno che imperiose circostanze di servizio vi si oppongano;

b) Se risiede in altra città, al Ministero.

Per gli analoghi schiarimenti da aversi per iscritto da altri ufficiali, il presidente dovrà rivolgersi ai rispettivi comandanti territoriali.

Per avere la presenza di tali ufficiali il presidente dovrà attenersi, secondo i casi, alle norme stabilite coi precedenti alinea *a*) e *b*).

13. Occorrendo di far eseguire studi ed esperienze da qualche commissione speciale, il presidente del comitato, riconosciutane la convenienza, ne fa proposta al Ministero indicandone il mandato.

Emanati gli ordini ministeriali in proposito, le commissioni speciali eseguiscono il proprio mandato sotto l'alta direzione dei comandanti territoriali dell'una e dell'altra arma, secondo sarà il caso.

I processi verbali di queste commissioni speciali sono trasmessi al Ministero.

Il presidente, quando lo crederà del caso, potrà proporre che tali esperienze siano presenziate da un generale membro del comitato.

14. Il presidente potrà proporre l'invio all'estero di ufficiali delle due armi per prendervi conoscenza di qualche importante trovato od istituzione, ad assistere ad esperienze ed esercitazioni.

Art. 2. — *Uffici del comitato.*

15. Gli ufficiali generali membri del comitato sono direttori dei singoli uffici, e possono, per delegazione del Ministero, esercitare le funzioni di ispettore.

16. Ogni generale direttore d'ufficio avrà in via ordinaria alla sua immediazione un ufficiale superiore ed un capitano,

oltre quel numero d'altri ufficiali di cui all'occorrenza potrebbe temporariamente abbisognare.

17. Gli ufficiali addetti agli uffici potranno anche disimpegnare speciali incarichi, quando lo acconsentano le loro occupazioni presso il rispettivo generale direttore.

18. Per avere le informazioni, i dati e le spiegazioni di cui all'art. 7 del Regio Decreto in data 4 dicembre 1873, o per le modificazioni da introdursi nei progetti di cui al N° 11 i generali direttori corrisponderanno coi diversi capi di servizio e coi comandanti di corpo delle due armi pel tramite dei rispettivi comandanti territoriali; però il loro carteggio sarà sempre rimesso all'ufficio di presidenza per la spedizione.

I capi di servizio e comandanti di corpo predetti rivolgeranno le loro risposte ai diversi generali direttori per mezzo dei comandanti territoriali sotto l'indirizzo esterno del presidente del comitato.

Trattandosi di recarsi presso la sede di qualsiasi servizio delle due armi i generali direttori ne rivolgeranno domanda al presidente del comitato per ottenere, per mezzo del medesimo, il consenso del Ministero.

19. Ciascuna questione viene studiata e risolta nell'ufficio competente, o direttamente dal direttore del medesimo, o per mezzo di ufficiali che appartengono all'ufficio. Tanto gli studi fatti che le risultanze ottenute in un ufficio dovranno pervenire al Ministero coll'esplicito parere motivato del direttore dell'ufficio.

20. Gli studi fatti negli uffici del comitato, e le risultanze dei medesimi sono trasmessi al Ministero dal presidente, il quale dovrà sempre spedire gli originali ricevuti dagli uffici ed accompagnarli colle sue osservazioni ove occorrano.

Di tali atti verrà tenuta copia presso il comitato.

21. Per le questioni complesse o che riguardano più di un ufficio il presidente del comitato direttamente o per incarico avutone dal Ministero, ne affiderà lo studio a speciali commissioni composte di ufficiali appartenenti ai diversi uffici, le quali saranno sempre presiedute da un membro del comitato.

Le conclusioni di dette commissioni dovranno sempre essere seguite dal parere motivato del membro direttore d'ufficio, presidente della commissione, e la loro trasmissione al Ministero si effettuerà nel modo indicato al paragrafo precedente.

Per le deliberazioni di queste commissioni si terranno registri analoghi a quelli di cui è menzione nel successivo paragrafo 31.

22. Quando gli studi e le conclusioni di cui ai paragrafi precedenti 19 e 20 si riferiscano a qualche questione importante per se stessa, o per le conseguenze che ne possano derivare, d'ordine del Ministero o direttamente per giudizio del presidente, saranno sottoposti a discussione o nelle singole sezioni, o in pieno comitato.

23. È in facoltà d'ogni generale direttore di provocare per mezzo del presidente una deliberazione collettiva sulle questioni del cui studio trovasi particolarmente incaricato.

24. Ogni generale direttore d'ufficio farà annualmente un rapporto sull'andamento del servizio al quale è preposto; aggiungendovi le osservazioni che crederà utili.

I rapporti summentovati saranno rassegnati al presidente, il quale li trasmetterà colle proprie osservazioni ed aggiunte, se crederà opportuno, al Ministero della guerra, unendovi un suo speciale rapporto sull'andamento generale del servizio nelle due armi.

25. Allorquando un generale direttore si reca in qualche località per ragioni di servizio potrà essere accompagnato da uno degli ufficiali inferiori addetti al comitato a scelta del presidente, ed avrà sempre diritto di richiedere, o direttamente o pel tramite del comandante territoriale, dai comandanti di corpo e capi di servizio delle due armi tutte le informazioni che gli occorrono pel disimpegno della sua missione.

I detti capi di corpo o di servizio dovranno assecondarlo in tutte le sue ricerche.

Art. 3. — *Deliberazioni delle singole sezioni e del comitato riunito.*

26. Le deliberazioni collettive hanno luogo o per arma, nelle singole sezioni, oppure in pieno comitato.

Tanto nell'uno che nell'altro caso possono parteciparvi i comandanti territoriali, e quegli altri ufficiali generali che il Ministero avrà creduto di designare.

27. Ogni pratica da sottoporsi alle singole sezioni, od al comitato riunito, sarà oggetto, per parte del generale direttore che ne riferisce, di un rapporto in iscritto colle sue conclusioni pure in iscritto.

Ogni deliberazione sarà preceduta da una esposizione della questione, dalle osservazioni e dai *considerando* ai quali essa

à luogo. La deliberazione verrà quindi formulata in tanti rticoli distinti, quanti sono gli argomenti che furono discussi.
28. Una medesima deliberazione non può riferisi a pratiche iverse o non connesse fra loro.
29. Ogni deliberazione verrà firmata dai membri interve- uti, e contro firmata dal segretario capo o dal segretario i sezione, secondo che si tratta di seduta del comitato, o di eduta di sezione.
Di ogni seduta verrà per cura del segretario corrispondente edatto il verbale. Una copia di ciascuna deliberazione, au- enticata colla firma del presidente, sarà trasmessa al Mini- tero coll'indicazione di tutti i membri che vi presero parte.
Ciascun membro avrà facoltà di aggiungere alla delibera- ione le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria irma.
Alle deliberazioni saranno unite le carte originali avute agli uffici e dalle commissioni, sulle quali si aprirono le iscussioni delle singole sezioni o del comitato; e quando il residente lo ravviserà conveniente e l'importanza delle que- ioni lo richieggia, vi si aggiungerà il rapporto del relatore.
I processi verbali delle deliberazioni colle firme del segre- rio corrispondente e di tutti i membri che vi presero parte, marranno presso il comitato.
30. Le decisioni prese dal Ministero sull'oggetto delle de- berazioni saranno rese note al comitato, o alle singole se- oni, dal presidente, e se ne trascriverà il sunto sul registro esso delle deliberazioni a margine di quella a cui si riferiscono.
31. Le deliberazioni saranno riunite in appositi registri, di i uno per ciascuna sezione, ed un terzo per le sezioni riu- te, secondo che le questioni, vennero trattate nelle singole zioni, o in pieno comitato.
I verbali delle sedute verranno analogamente conservati appositi registri.

Art. 4. — *Specchi caratteristici.*

32. Il presidente compila il rapporto mod. *C* per i colon- lli, e gli specchi caratteristici mod. *A* e *B* per gli altri iciali superiori applicati al comitato, col concorso rispetti- mente dei generali della 1ª o della 2ª sezione, secondo che tratta di ufficiali appartenenti all'artiglieria o al genio.
l presidente esamina ed annota gli specchi caratteristici d. *A* e *B* degli ufficiali inferiori e degli impiegati civili plicati al comitato, i quali saranno compilati per ogni uf-

ficio, per la segreteria e per il consiglio d'amministrazione dall'ufficiale generale direttore di ognuno di essi e dal segretario capo, col concorso degli ufficiali superiori addetti al rispettivo ufficio o consiglio.

23. Un esemplare degli stati caratteristici degli ufficiali e degli impiegati delle due armi sarà per cura del Ministero trasmesso al presidente del comitato, che li terrà sotto la propria custodia.

Art. 5. — *Consiglio d'amministrazione.*

34. La gestione dei fondi messi a disposizione del comitato è affidata ad un consiglio di amministrazione il quale è direttamente mallevadore del legittimo impiego dei fondi, e della regolarità della contabilità.

Tutte le spese, all'infuori delle paghe, da incontrarsi per conto del comitato, dovranno essere autorizzate ed approvate dal presidente del comitato.

35. Il consiglio d'amministrazione sarà composto come segue:

Presidente — Il Segretario capo.

Relatore — Un ragioniere d'artiglieria o del genio.

Membri — Due ufficiali superiori o capitani.

Segretario — Un'altro ragioniere d'artiglieria o del genio.

36. La nomina del personale componente il consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, sarà fatta dal presidente del comitato.

Tutte le surrogazioni ed i cambiamenti che successivamente potrano occorrere nella composizione del consiglio saranno sempre fatte dallo stesso presidente del comitato.

37. Il consiglio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio dovrà funzionare nel modo prescritto per i consigli d'amministrazione delle direzioni delle armi, e seguire le stesse norme di contabilità e di amministrazione.

38. Incombe al consiglio stesso di amministrare le seguenti spese:

a) Quelle relative alla cancelleria, al combustibile, e agli stampati per gli uffici del comitato.

b) Quelle di ispezione e di trasferta agli ufficiali ed impiegati del comitato d'artiglieria e genio in missione per servizio dell'una o dell'altra arma.

c) Quelle per acquisto e conservazioni di armi, modelli, carte, piani, strumenti geodetici, topografici, fotografici, libri, giornali, ecc.

d) Quelle di stampa del *Giornale d'artiglieria e genio*,

di litografia, di fotografia, di carte ed opere riguardanti le due armi.

e) Le paghe al personale inferiore del comitato non compreso nella pianta.

Il consiglio farà inoltre per delegazione le paghe tanto degli ufficiali generali che del rimanente personale del comitato.

39. Si sopperirà alle anzidette spese, ad eccezione delle paghe degli ufficiali ed impiegati del comitato, colle somme stanziate nei relativi capitoli del bilancio annuale del Ministero della guerra, e mediante acconti mensili da richiedersi dal consiglio d'amministrazione coll'osservanza delle norme stabilite.

40. Il consiglio provvederà per la custodia e buona conservazione del materiale in caricamento al comitato d'artiglieria e genio.

41. I registri d'amministrazione e di contabilità da tenersi dal comitato saranno conformi a quelli prescritti presso le amministrazioni delle direzioni territoriali delle due armi.

42. Le contabilità del comitato verranno trimestralmente trasmesse all'ufficio di revisione della contabilità pel materiale d'artiglieria, il quale, dopo aver verificato l'esattezza dei conti, le spedisce al Ministero della guerra per l'emissione del mandato di saldo.

43. Semprequando il presidente del comitato sarà per richiederlo, il consiglio d'amministrazione gli darà la situazione dei fondi amministrati per conto proprio.

Art. 6. — *Servizi vari.*

44. La litografia, la fotografia, ed i disegnatori costituiranno un unico gruppo di servizio messo sotto la sorveglianza di un ufficiale superiore coadiuvato, ove occorra, da altri ufficiali.

Il gruppo di servizio summenzionato avrà per incarico la formazione e la riproduzione delle tavole di costruzione del materiale delle due armi, dei disegni annessi a studi speciali, di quelli da depositarsi negli archivi, di rapporti ed istruzioni speciali, relativi alle due armi, e finalmente l'esecuzione delle tavole per il *Giornale d'artiglieria e genio.*

45. Nell'archivio saranno classificati ed ordinate tutte le pratiche riflettenti le questioni trattate dal comitato, e relative sì al materiale che al personale. In esso verranno raccolti i disegni, i documenti relativi alle fortificazioni ed all'armamento delle piazze del Regno, nonchè le pratiche a misura che saranno consegnate dall'ufficio di protocollo.

46. Nel museo saranno raccolti quegli strumenti, quelle

armi e quei modelli dei quali sarà riconosciuta l'utilità presso il comitato.

47. La biblioteca avrà un carattere essenzialmente militare, e si arricchirà più specialmente colle pubblicazioni relative alle due armi.

Nessuna opera potrà essere acquistata od introdotta nella biblioteca senza l'autorizzazione del presidente del comitato.

48. La ripartizione del servizio degli archivi, del museo e della biblioteca sarà oggetto di disposizioni speciali del presidente del comitato.

49. Sarà costituito sotto la direzione di uno degli ufficiali superiori addetti al comitato, coadiuvato da altri ufficiali un ufficio speciale per studi particolari, per raccogliere le informazioni relative alle innovazioni ed ai progressi realizzati nell'artiglieria e nel genio, e per attendere alla compilazione del giornale delle due armi.

Il giornale consterà di due parti, la prima ufficiale, che conterrà tutte le disposizioni emanate dal Ministero, istruzioni, ecc., riflettenti il servizio dell'una e dell'altra arma.

La seconda parte, non ufficiale, avrà per incarico di raccogliere i dati di fatto, e gli studi, la cui nozione può tornar utile agli ufficiali delle due armi, e che serva a tenerli al corrente dei progressi verificatisi nel campo dell'ingegnere militare e dell'artigliere.

La pubblicazione della parte non ufficiale del giornale, avrà luogo periodicamente in modo analogo a quello praticato dai più importanti giornali militari.

Gli articoli potranno essere comunicati anche da ufficiali estranei al comitato, o desunti da altre pubblicazioni.

Il Ministero si riserva di premiare gli articoli meritevoli di particolare attenzione.

Le altre disposizioni occorrenti per la pubblicazione del giornale in discorso, saranno oggetto di determinazioni speciali.

50. Tutte le particolarità relative al servizio interno del comitato saranno regolate da apposita istruzione da emanarsi dal presidente del comitato stesso.

Roma, 4 dicembre 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 2838. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 61). — **Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato.** — 4 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 24 dicembre 1870 che determina le competenze d'alloggio pei comandanti generali di corpo d'esercito e delle divisioni militari territoriali;

Visto il Nostro Decreto 5 gennaio 1871 che stabilisce le indennità di carica e di comando e le indennità fisse per spese di ufficio;

Viste la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e quella della stessa data sulla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'indennità annua di carica e di comando al presidente del comitato di stato maggiore generale ed ai comandanti generali è stabilita in L. 8,000 per il presidente del comitato di stato maggiore generale; L. 7,000 per i comandanti generali.

Art. 2. L'indennità annua fissa per spese di ufficio a ciascuno dei comandanti generali è stabilita in L. 2,400.

Art. 3. Il presidente del comitato di stato maggiore generale ed i comandanti generali avranno diritto alle competenze d'alloggio stabilite per i comandanti generali di corpo d'esercito dal precitato Nostro Decreto 24 dicembre 1870.

I presidenti del comitato delle armi di linea, del comitato d'artiglieria e genio e del comitato dei RR. carabinieri, avranno diritto alle competenze d'alloggio stabilite dallo stesso Nostro Decreto per il comandante della divisione territoriale ove rispettivamente risiedono.

Art. 4. È mantenuta l'indennità di carica e di comando di L. 15,000 annue ai comandanti generali che tale la percepivano come comandanti generali di corpo d'esercito.

Art. 5. Le disposizioni sancite dal presente Decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1874.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **234**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 62). — **Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione.** — 4 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il soprassoldo annuo ai professori militari delle scuole militari è stabilito in L. 800 per i professori titolari ed in L. 500 per i professori aggiunti.

Art. 2. Il soprassoldo annuo degli ufficiali della scuola normale di fanteria, della scuola normale di cavalleria, dei battaglioni, delle batterie, delle compagnie e dei plotoni d'istruzione è stabilito in L. 360.

Il soprassoldo giornaliero pei sottufficiali di dette scuole e dei riparti d'istruzione è stabilito in L. 0,20 e pei caporali in L. 0,10.

Art. 3. Invece dell'attuale soprassoldo di L. 360 o di L. 600, secondochè ufficiali subalterni, ovvero capitani ed ufficiali superiori, gli ufficiali dei collegi militari avranno diritto alla mensa comune, come è determinato per quelli dell'accademia militare e della scuola militare.

Art. 4. I professori militari aggiunti e gli ufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria che attualmente godono di un soprassoldo maggiore di quello fissato dal presente Decreto, continueranno a fruirne sino a cessazione di carica o promozione di grado.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE Ricotti.

N. **235**. — MILIZIA MOBILE (Nota N° 9). — **Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi.** — 5 dicembre.

1. A datare dal 1° gennaio 1874, gli ufficiali della milizia mobile domiciliati fuori del distretto cui sono effettivi e gli

ufficiali di complemento ascritti ad un corpo dell'Esercito cesseranno di essere aggregati al distretto del loro domicilio.

2. Gli ufficiali delle milizia e gli ufficiali di complemento dipenderanno interamente dal comandante del distretto o corpo cui sono effettivi e da questo riceveranno la comunicazione degli ordini e delle disposizioni che li possano riguardare.

Le comunicazioni che i comandanti di distretto o corpo dovessero rivolgere agli ufficiali predetti potranno essere fatte, sia per mezzo di lettere affrancate all'indirizzo dei medesimi, sia per *via d'ufficio*, cioè: per mezzo del comandante del distretto, se l'ufficiale risiede in città ove siavi comando del distretto; per mezzo del comandante dei reali carabinieri del circondario, nei capi luoghi di provincia o di circondario, non sede di comando di distretto; per mezzo del sindaco negli altri luoghi.

In ciascuno di questi tre casi i comandanti di distretto o corpo avvertiranno di indicar bene il recapito domiciliare dell'ufficiale cui la comunicazione appartiene.

Di questi stessi mezzi di comunicazione si varranno gli ufficiali della milizia mobile e quelli di complemento ogni qualvolta abbiano a rivolgere qualche domanda od a rispondere ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo; potranno cioè dirigerle loro o per lettera affrancata o per via d'ufficio pel tramite delle stesse autorità militari o civili sopraccennate.

3. Le comunicazioni per via d'ufficio, sia dai comandanti di corpo o di distretto agli ufficiali della milizia mobile o di complemento, sia da questi ai comandanti di distretto o corpo saranno fatte con lettere aperte.

4. Gli ufficiali della milizia mobile e gli ufficiali di complemento dovranno tenere costantemente informato del loro recapito domiciliare il comandante del distretto o corpo cui sono effettivi.

Avvenendo che essi si debbano assentare per pochi giorni dovranno lasciare al luogo di residenza persona che loro possa recapitare prontamente e con sicurezza gli avvisi od ordini loro diretti.

5. Il fatto di aver cambiato domicilio o di essere stato assente non potrà mai essere addotto dagli ufficiali della milizia mobile o di complemento come scusa valida di non aver ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni che loro dalle autorità militari superiori fossero dirette.

6. Nella compilazione del ruolino, prescritto dall'*Atto* N° 16

del 14 gennaio ultimo scorso, non si farà più caso della 2ª parte dell'esempio pratico (aggregati d'altri distretti) e basterà per gli ufficiali effettivi, indicare nella 4ª colonna se sono domiciliati nel territorio del distretto e, se in quello d'altro distretto, la città del loro domicilio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 236. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 102).— **Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio.** — 6 dicembre.

Stante la formazione di due reggimenti del genio viene stabilito:

a) Nella stella da chepì per gli ufficiali e per la truppa dei due reggimenti del genio, al trofeo dell'arma è sostituito il numero del reggimento in ismalto nero; e così pure sulla copertura del chepì;

b) Nella granata del fregio del berretto per gli ufficiali dei due reggimenti, alla croce è sostituito il numero del reggimento ricamato d'oro in campo nero;

c) Alla granata cremisi nell'interno del disco della stella del berretto per la truppa è sostituito il numero del reggimento in color cremisi;

d) Sugli spallini dei cappotti e delle giubbe della truppa è sostituito alla granata bianca, il numero del reggimento, conforme è stabilito pei reggimenti delle altre armi dall'*Atto* N° 276 del 1872. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 237. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 103). **Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e mappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena.** — 6 dicembre.

1. Gli ufficiali dell'arma di fanteria degli stabilimenti militari di pena sostituiranno alle venature rosse della sopra-fascia del berretto, quelle in velluto nero, come hanno gli altri ufficiali della fanteria di linea.

2. Tanto i detti ufficiali come quelli delle compagnie di disciplina all'attuale fregio del berretto sostituiranno quello in argento di cui l'*Atto* N° 90 del 1872, con entro la stella la corona reale in campo nero.

Il chepì degli ufficiali delle compagnie di disciplina sarà, al pari di quello degli ufficiali degli stabilimenti penali militari, ornato della stella di metallo inargentato con entro la corona reale.

3. I graduati di truppa delle compagnie di carcerati e di reclusi avranno il numero della compagnia nella nappina del chepì.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **238.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 63) — **Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali** — 7 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª), sulla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Sulla proposta del ministro della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai comandanti generali spettano giornalmente *sei* razioni di foraggio.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. **239.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 64) **Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli spedali militari** — 7 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Visto il R. Decreto 2 ottobre 1864 sulla retribuzione da corrispondersi agli ospedali militari per ogni ufficiale infermo in essi ricoverato;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La retribuzione da corrispondersi alle amministrazioni degli ospedali dagli ufficiali in effettivo servizio, in aspettativa o in disponibilità, ammessi in cura nei medesimi, è stabilita per ogni giornata nelle proporzioni seguenti;

Ufficiale generale . . .	L. 8 00
Ufficiale superiore . . .	» 5 00
Capitani	» 3 50
Subalterni	» 2 50

Art. 2. Dagli assimilati a rango di ufficiale sarà corrisposta la retribuzione stessa che è stabilita dall'articolo precedente per gli ufficiali del grado corrispondente.

Art. 3. La retribuzione da corrispondersi agli ospedali dagli

impiegati non assimilati a rango di ufficiale è stabilita nella conformità seguente;

Impiegati con stipendio	superiore alle	L. 7000	L. 8 00
Id.	id. di	L. 4000 sino alle » 7000	» 5 00
Id.	id. di	» 2800 sino alle » 4000	» 3 50
Id.	id. di	» 1200 sino alle » 2800	» 2 50
Id.	id.	inferiore alle » 1200	» 2 00

Gli scrivani locali, gli uscieri corrisponderanno la retribuzione di L. 1,30 e riceveranno il trattamento stabilito per i sottufficiali.

Art. 4. È rivocato il nostro Decreto 2 ottobre 1864.

Il predetto ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

N. 2360 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 63). — Regolamento degli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena. — 11 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 60 e 63 della Legge 30 settembre 1873, N° 1591, serie 2ª, sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista la tabella graduale numerica, N° 56, di formazione annessa al Nostro Decreto in data 30 settembre 1873;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ad ogni ufficiale dell'arma di fanteria ascritto alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti penali militari, oltre alle competenze del grado rispettivo nell'arma di fanteria, spetta un soprassoldo annuo di L. 500.

Art. 2. Ad ogni sottufficiale, caporale ed appuntato delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti penali militari, oltre alle competenze del grado rispettivo nella fanteria di linea spetta il soprassoldo giornaliero di L. 0,85.

Art. 3. Per ogni soldato ascritto alle compagnie di disciplina è fissato l'assegno giornaliero di L. 0,915.

Per ogni soldato condannato al carcere ed alla reclusione militare è fissato l'assegno giornaliero di L. 0,70.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

N. 2311. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 10) — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali. — 11 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Nostri Decreti 4° aprile 1860, 7 luglio 1861 e 22 novembre 1863, sugli aiutanti di campo degli ufficiali generali:

Visto il Nostro Decreto 30 settembre 1873 che determina le tabelle di formazione dell'esercito:

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono assegnati:

a) due ufficiali d'ordinanza: al ministro della guerra ed ai comandanti generali;

b) un ufficiale d'ordinanza: al generale d'esercito che, senza occupare una delle succitate cariche, sia in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa; ai comandanti di divisione ed ai comandanti stabili di presidio.

Art. 2. Ad ogni comando di brigata di fanteria o di cavalleria è assegnato *un aiutante di campo*.

Art. 3. Gli ufficiali d'ordinanza sono scelti tra gli ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria che abbiano non meno di 2 anni di servizio effettivo come ufficiali.

Uno degli ufficiali d'ordinanza del ministro della guerra e d'ogni generale d'esercito può essere del grado di capitano.

Art. 4. Gli aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti tra gli ufficiali inferiori (preferibilmente capitani) dell'arma rispettiva che hanno superato gli esami finali della Scuola di guerra. In mancanza di ufficiali che abbiano tale requisito, il ministro della guerra provvederà con altri ufficiali.

Art. 5. Fuorchè per promozione vengano a conseguire un grado incompatibile colla carica loro, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza possono rimanere in tali cariche: *quattro anni* se capitani, *due anni* se tenenti o sottotenenti.

Essi non possono essere rinominati a tali cariche, se non

dopo averne cessato da due anni ed avere prestato servizio nella propria arma per esso periodo di tempo.

Art. 6. L'aiutante di campo essendo assegnato al comando di brigata, continua a rimanervi anche quando cambi il comandante della brigata.

L'ufficiale d'ordinanza invece essendo assegnato alla persona del generale, lo segue in qualsiasi cambiamento d'ufficio, semprechè ad esso generale appartenga di avere ufficiali d'ordinanza.

Art. 7. Agli ufficiali d'ordinanza sono applicate le prescrizioni dell'articolo 140 del Regolamento di disciplina militare.

Il ministro della guerra provvederà per l'eseguimento del presente Decreto che avrà vigore a datare dal 1° gennaio 1874 e che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE. RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto circa gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali* — 11 dicembre.

Aiutanti di campo.

1. L'aiutante di campo di brigata oltre i doveri stabiliti dall'articolo 140 del Regolamento di disciplina, adempie presso il comandante di brigata le incumbenze di ufficiale di stato maggiore.

2. I distintivi di carica per gli aiutanti di campo consistono:

a) in due stellette in ricamo d'oro a cinque punte (d'uguale dimensione e di ugual forma di quelle sul bavaro della giubba) collocate una per manica sul centro dell'ovale superiore dell'intreccio sovrapposto al distintivo di grado;

b) nel portare la sciarpa dalla spalla sinistra al fianco destro;

3. Gli aiutanti di campo di brigata sono nominati dal Ministero della guerra.

4. Quando il comandante di brigata si assenta per più di 10 giorni senza essere sostituito nel suo comando, o quando il comando di brigata rimane vacante, l'aiutante di campo che non abbia diritto a licenza o non intenda fruirne allora, presta servizio al comando della divisione, se il comando di brigata ha sede nel capo luogo della divisione, od altrimenti al comando del presidio.

5. Gli aiutanti di campo di brigata sono tolti di forza dal loro corpo e sono presi a ruolo ed amministrati dall' ufficio d' amministrazione di personali militari varî.

Continuano però a vestire la divisa del corpo da cui provengono.

Ufficiali d' ordinanza.

6. Gli ufficiali d'ordinanza hanno gli stessi distintivi di carica che gli aiutanti di campo, fuorchè le stellette sono in ricamo di argento.

7. L'ufficiale generale cui debba essere destinato o cambiato l' ufficiale d'ordinanza, propone al Ministero della guerra l'ufficiale da nominarsi.

8. È di massima stabilito che ogni reggimento di fanteria, bersaglieri o cavalleria non debba avere contemporaneamente più di due ufficiali comandati come ufficiali d' ordinanza.

9. Gli ufficiali d'ordinanza continuano a rimanere in forza al proprio corpo e ad essere computati nel suo effettivo organico.

10. L' ufficiale generale che nello assentarsi dalla sua sede d'ufficio non conduca seco il proprio ufficiale d'ordinanza e non creda di concedergli la licenza ordinaria (o questi non vi abbia diritto), prescrive il servizio cui dovrà attendere durante la sua assenza.

11. L' ufficiale d' ordinanza di generale che cessi dal servizio o che passi in tal posizione ove più non gli spetti di avere ufficiali d' ordinanza, cessa di carica, o passa ufficiale d'ordinanza d' altro ufficiale generale sino al termine di tempo rispettivamente stabilito dall'articolo 50 del precedente Regio decreto.

Disposizioni transitorie.

12. A far tempo dal 1° gennaio prossimo gli attuali aiutanti di campo (quelli compresi dei comandanti di brigata) prenderanno la denominazione di *ufficiali d'ordinanza*. Essi potranno continuare in carica sino a compiere i due anni fissati dal precedente Decreto, a decorrere però dalla loro nomina ad aiutanti di campo.

13. Agli ufficiali di fanteria che verranno ora innanzi nominati aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza sarà concesso un cavallo di favore o d'agevolezza colle stesse condizioni che sono fatte agli ufficiali subalterni di cavalleria.

Roma, 11 dicembre 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 242. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 11). — **Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.** — 12 dicembre.

Pella effettuazione di quanto è contenuto nella tabella n° 56 che fa segnito al Regio Decreto in data 30 novembre 1873 circa la formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, questo Ministero determina:

1° A datare dal 1° del 1874 le compagnie di disciplina saranno in numero di sei, e prenderanno un numero progressivo dall'1 al 6; la 1ª, 3ª e 5ª saranno denominate *compagnie di disciplina di punizione,* e la 2ª, 4ª e 6ª *compagnie di disciplina speciali;*

2° La 1ª e la 5ª compagnia sono destinate ad incorporare definitivamente i soldati che, in applicazione del § 151 del Regolamento di disciplina e dell'art. 3 del Regio Decreto in data 5 maggio 1869, sono transitati alle compagnie di disciplina, eccezion fatta di quelli colpevoli di pederastia.

La 3ª compagnia è particolarmente designata ad incorporare le guardie di pubblica sicurezza, doganali e daziarie.

Le compagnie speciali finalmente devono incorporare i pederasti, ed i soldati che in forza dell' art. 219 del codice penale militare, uscendo dal carcere o dalla reclusione militare dopo condanna di furto, devono far passaggio alle compagnie di disciplina;

3° Al 1° del 1874 le tre carceri militari attuali saranno convertite in tre compagnie di carcerati che prenderanno un numero progressivo da 1 a 3;

4° Per la stessa epoca saranno costituiti i due reclusori, (uno in Savona e l'altro in Gaeta), ed una delle sei compagnie di reclusi, riservandosi questo Ministero di formare in seguito le rimanenti. Le compagnie di reclusi prenderanno un numero progressivo da 1 a 6.

Di massima nei reclusori saran rinchiusi i militari condannati a più di due anni di reclusione militare, e nelle compagnie di reclusi quelli condannati ad una simile pena per un tempo minore: però in certi casi ed in seguito a parere dell'avvocato generale militare potranno essere mandati ai reclusori anche di questi ultimi.

5° I comandanti di divisione dopo avere deciso il passaggio di un soldato alle compagnie di disciplina, si limiteranno d'ora in poi a far conoscere la loro decisione al comandante del corpo cui appartiene il militare stesso.

Il comandante del corpo ne informerà il comando degli

stabilimenti militari di pena comunicandogli la deliberazione della commissione di disciplina e la decisione del comandante di divisione; ed il comando ora detto designerà la compagnia nella quale il soldato dovrà essere incorporato;

6° Similmente gli avvocati fiscali dei tribunali militari dovranno comunicare al comando degli stabilimenti suddetti le condanne di militari al carcere od alla reclusione militare, indicanno per quest'ultimi la durata della pena; ed il comando stesso stabilirà e farà loro conoscere a qual compagnia di carcerati o di reclusi, od a qual reclusorio, dovranno i condannati essere tradotti. Analoghe partecipazioni saranno fatte trattandosi di individui da incorporarsi nelle compagnie di disciplina speciale, dopo condanna per furto.

7° Le compagnie di disciplina, di carcerati e di reclusi, come pure i reclusori, dipenderanno dal comando degli stabilimenti militari di pena; le compagnie procederanno come compagnie distaccate ed i reclusori come battaglioni distaccati.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 243. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 66) — **Disposizioni circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso la compagnia di disciplina e gli stabilimenti militari di pena, da rimborsarsi da altri dicasteri.** — 12 dicembre.

Per mantenere distinte le spese fra i diversi Ministeri, nel bilancio della spesa del Ministero della guerra fu tolta la somma pel mantenimento degli uomini appartenenti ai corpi della marina, delle guardie doganali e delle guardie di sicurezza pubblica in punizione presso le compagnie di disciplina e negli stabilimenti, dovendo egli rimanere a carico del bilancio del Ministero dal quale dipendono.

A cominciare dal 1° gennaio prossimo saranno quindi osservate le disposizioni seguenti pel conteggio del loro assegno:

1. Le compagnie di disciplina, le compagnie di carcerati, quelle di reclusione ed i reclusori, dovranno considerare gl'individui appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali come uguale agli altri che sono in punizione, per il conteggio delle competenze.

2. Il consiglio di amministrazione del comando degli stabilimenti militari di pena, nella compilazione del foglio generale delle competenze terrà conto delle giornate di presenza

di tutti gl' individui che fanno parte delle dette compagnie o stabilimenti, compresivi quelli indicati al n° 1.

3. Alla fine di ogni trimestre dovranno esser compilati tanti stati quanti sono i Ministeri, da cui dipendono gli uomini avuti, e saranno divisi per colonne che indichino il cognome e nome degli individui, la data di arrivo, quella di partenza, le giornate d'assegno dovuto, e l'importo di questo per ciascun individuo, determinando col totale la somma da ripetersi per ciascun dicastero.

4. Della somma complessiva resultante dai diversi stati, il consiglio di amministrazione dovrà darsi debito sul foglio generale delle competenze, e costituirsene nello stesso tempo creditore sul bilancio.

5. Gli stati di cui al n° 3 dovranno essere trasmessi, pel tramite dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità, al Ministero della guerra insieme agli atti deliberativi del consiglio di richiesta di rimborso.

6. Il Ministero fa passare agli altri dicasteri interessati pel pagamento, gli stati e gli atti deliberativi, per l'emissione dei mandati di rimborso.

7. Emessi dai Ministeri i detti mandati, sono riscossi dal consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena, e per suo conto dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari; e viene eliminato così il corrispondente credito di bilancio.

Il Ministro — RICOTTI.

N 244. — REGOLAMENTO DI AVANZAMENTO (Nota N. 17). — **Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, sottufficiali di maggioritá, caporali maggiori di compagnia ed aggiunti.** — 12 dicembre.

Capi musica. — I capi musica sono ammessi col grado di furiere, e dopo 5 anni di servizio in tale qualità possono essere dai comandanti di corpo promossi furieri maggiori.

Essi hanno i distintivi di grado e le competenze del grado che rivestono.

Sergenti musicanti. — I sergenti musicanti sono tratti dai caporali musicanti che contano almeno un anno di servizio in tale qualità.

Quando il caporale musicante non ha tutti i requisiti voluti per essere promosso sergente, invece di uno, si potranno nominare due caporali musicanti.

I sergenti musicanti hanno i distintivi di grado e le competenze degli altri sergenti.

Sottufficiale trombettiere. — I sergenti trombettieri sono tratti dai caporali trombettieri od anche dai caporali musicanti che contino almeno un anno di servizio in tale qualità.

Il sergente trombettiere nei reggimenti bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, dopo 5 anni di servizio in tale qualità, può essere dal comandante del corpo promosso furiere.

Il sottufficiale trombettiere porta i distintivi del grado che riveste.

Sottufficiale zappatore. — Il sottufficiale zappatore è nominato tra i sergenti che all'istruzione militare e letteraria propria del loro grado riuniscano la conoscenza teorico-pratica per il servizio da zappatore.

Saranno preferiti nella nomina a sergente zappatore i caporali zappatori che hanno i requisiti voluti per la promozione a sergente e che contraggono la ferma permanente.

Il sergente zappatore dopo 5 anni di grado può essere promosso furiere dal comandante del corpo.

Il sottufficiale zappatore porta i distintivi del grado che riveste.

Sottufficiali di maggiorità. — Il sottufficiale di maggiorità, maestro di scherma od assistente istruttore di equitazione, può essere promosso furiere dal comandante del corpo, dopo 5 anni di grado e 5 anni d'impiego come maestro di scherma od aiutante istruttore. Dopo altri 5 anni nel grado di furiere e continuando sempre nello stesso impiego, potrà ottenere il grado di furiere maggiore. Gli altri impiegi di sottufficiale di maggiorità devono essere occupati esclusivamente da sergenti (1).

I sottufficiali di maggiorità portano i distintivi del grado che rivestono.

Caporali maggiori di compagnia, di squadrone, ecc. — I caporali maggiori di compagnia, di squadrone o di batteria sono nominati dai caporali o caporali furieri che hanno servito almeno tre mesi come tali e contano almeno un anno di servizio.

Appuntati. — Gli appuntati sono nominati fra i soldati di-

---

(1) Questi impieghi però che attualmente fossero occupati da sottufficiali di grado superiore, continueranno ad esserlo sino alla cessazione dall'impiego stesso degli attuali titolari.

stinti per istruzione e per buona condotta e che contano almeno un anno di servizio effettivo.

Nei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri e nelle compagnie alpine, più non è indispensabile per essere nominato appuntato la qualità di *tiratore scelto:* tale qualità costituisce però sempre un titolo di preferenza.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 245. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRIT. (Nota N. 3) — Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali e dai comandanti generali al Ministero della guerra. — 12 dicembre.

In seguito alle modificazioni recate al § 2 delle norme generali di servizio dei comandanti generali del 24 dicem. 1870 dall'*Atto* N. 229 del 27 novembre ultimo scorso, il Ministero crede opportuno di determinare quanto segue:

I comandanti di divisione trasmetteranno ai rispettivi comandanti generali;

Mensilmente:

a) Una copia della situazione della forza mod. N. VII;

b) Una copia delle tabelle di dislocazione;

Trimestralmente:

c) Una copia dello stato numerico delle guardie in ogni presidio.

I comandanti di divisione dovranno inoltre trasmettere ai comandanti generali tutte quelle carte e documenti che saranno loro richieste dai medesimi.

I comandanti generali dovranno trasmettere mensilmente al Ministero della guerra il ruolino delle posizioni degli ufficiali secondo che è prescritto dall'*Atto* N. 16, 14 genn. 1873.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 246. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 67) — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870, per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874. — 12 dicembre.

In seguito alla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'Esercito, e per coordinare la tenuta dei ruoli amministrativi prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870 allo Stato di prima previsione pel bilancio dell'anno 1874, il Ministero emana le seguenti disposizioni circa la tenuta dei ruoli stessi, in sostituzione dell'*Istruzione* 11 gennaio 1871, delle dispo-

sizioni del 28 dicembre di detto anno e di quelle contenute nell'*Atto* N° 22, del 20 gennaio 1873.

Norme generali.

§ 1. A partire dal 1° gennaio 1874, i ruoli amministrativi saranno tenuti secondo quanto è disposto dai seguenti paragrafi.

§ 2 Il consiglio dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari terrà altrettanti ruoli quanti sono i personali qui in appresso indicati, cioè:

Un 1° ruolo per comprendervi il ministro della guerra e gli ufficiali generali e superiori aventi impiego nel Ministero della guerra;

Un 2° ruolo per gli ufficiali addetti alle case militari di S. M. e dei Reali Principi;

Un 3° ruolo per gli ufficiali generali facenti parte dello stato maggiore generale dell'esercito;

Un 4° ruolo per gli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore d'artiglieria;

Un 5° ruolo per gli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore del genio;

Un 6° ruolo per gli ufficiali superiori ed inferiori e gli scrivani locali addetti al comitato di stato maggiore generale, ed al comitato delle armi di linea, e i capitani aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e cavalleria;

Un 7° ruolo per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali;

Un 8° ruolo per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti ai due depositi di allevamento di cavalli;

Un 9° ruolo per il generale medico, gli ufficiali medici, il chimico farmacista ispettore, il farmacista e gli scrivani locali addetti al comitato di sanità militare, come pure per il personale addetto alla farmacia centrale;

Un 10° ruolo pel corpo del commissariato militare e gli scrivani locali addetti ai commissariati;

Un 11° ruolo per

a) Gli ufficiali di fanteria e quelli del corpo contabile militare e gli scrivani locali addetti all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi dell'esercito;

b) Il direttore, gli ufficiali e gli scrivani locali dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari;

Un 12° ruolo per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti ai magazzini centrali ed all'opificio di arredi militari;

Un 13° ruolo per gli ufficiali contabili e scrivani locali addetti al servizio delle sussistenze militari;

Un 14° ruolo per gli ufficiali del corpo veterinario militare non ascritti ai corpi;

Un 15° ruolo per il personale della giustizia militare e scrivani locali addetti;

Un 16° ruolo per i ragionieri d'artiglieria, il personale tecnico d'artiglieria e genio assegnato per i servizi d'artiglieria e gli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria;

Un 17° ruolo per i ragionieri geometri del genio, gli assistenti, il personale tecnico d'artiglieria e del genio assegnati per i servizi del genio e gli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti del genio;

Un 18° ruolo per gli ufficiali in aspettativa e in disponibilità.

§ 3° Il consiglio d'amministrazione del corpo di stato maggiore compilerà un ruolo per comprendervi gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo (*effettivi ed aggregati*), nonchè gli ufficiali applicati, gli ufficiali contabili e gli scrivani addetti al corpo stesso.

§ 4. I consigli d'amministrazione

a) Dei reggimenti d'artiglieria da campagna e da fortezza e quelli dei reggimenti del genio;

b) Dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e di cavalleria;

terranno i ruoli del rispettivo personale effettivo.

§ 5. Il consiglio d'amministrazione del 7° reggimento d'artiglieria, oltre al ruolo del proprio personale ne terrà un secondo per il personale delle due batterie d'istruzione.

§ 6. I consigli d'amministrazione dei distretti terranno un ruolo amministrativo, sul quale comprenderanno il rispettivo personale effettivo, quello delle compagnie alpine e gli ufficiali dello stato maggiore delle fortezze residenti nella circoscrizione distrettuale.

§ 7. I consigli d'amministrazione delle legioni carabinieri reali e di quella allievi terranno il ruolo del loro personale effettivo.

§ 8. Il consiglio d'amministrazione del corpo invalidi e veterani terrà il ruolo del proprio personale effettivo.

§ 9. I consigli d'amministrazione delle direzioni degli spedali terranno il ruolo amministrativo per comprendervi i rispettivi ufficiali medici, farmacisti militari e scrivani addetti agli spedali

dipendenti, come anche gli ufficiali contabili, i sottufficiali, i caporali ed i soldati della rispettiva compagnia di sanità.

§ 10. Il consiglio d'amministrazione della scuola di guerra compilerà il ruolo del personale permanente militare e civile addettovi.

§ 11. Il consiglio d'amministrazione costituito presso la direzione territoriale d'artiglieria di Torino per l'amministrazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria, formerà i seguenti ruoli:

Uno per gli ufficiali e per la truppa delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria;

Ed un secondo per comprendervi:

a) Il comandante in 2°, i capitani d'artiglieria e del genio professori, istruttori, l'aiutante maggiore in 1° e l'istruttore d'equitazione

b) I professori, maestri civili e gli scrivani locali della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

§ 12. Il consiglio d'amministrazione dell'accademia militare avrà il ruolo del personale permanente militare e civile addetto all'accademia stessa (*escluso però il generale direttore dell'accademia*).

§ 13. La scuola militare terrà il ruolo del personale permanente militare e civile addettovi (*escluso però il generale*).

§ 14. Il consiglio d'amministrazione del collegio militare terrà il ruolo del proprio personale permanente militare e civile.

§ 15. La scuola normale di fanteria e quella di cavalleria terranno ciascuna il ruolo del rispettivo personale effettivo.

§ 16. Ciascuno dei consigli d'amministrazione dei battaglioni d'istruzione terrà il ruolo del proprio personale effettivo.

§ 17. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto topografico terrà il ruolo degli ufficiali superiori ed inferiori, del personale tecnico e degli ufficiali contabili e scrivani locali che vi sono addetti.

§ 18. Il comando degli stabilimenti militari di pena compilerà i seguenti ruoli:

Uno per gli ufficiali, gli scrivani e la truppa assegnati per il comando, la direzione e l'amministrazione delle compagnie di disciplina, e degli stabilimenti militari di pena, e per gli individui in punizione alle compagnie di disciplina;

Un secondo per i condannati al carcere;

Un terzo per i reclusi.

Prospetto dei ruoli amministrativi o dei documenti prescritti dal R. golamento di contabilità tra Corpo e Stato, da compilarsi dal consigli amministrazione permanenti dei corpi e degli istituti militari, per dimostrare la for e domandare gli assegnamenti spettanti a carico del bilancio del Ministero della guerra

PROVVEDIMENTI da tenersi dai corpi e dagli istituti	Paragrafo dell'istruzione per la tenuta dei ruoli dal 1° gennaio 1871	DOCUMENTI DA COMPILARSI: Ruolo generale degli uomini sotto le armi	Ruolo delle classi in congedo illimitato	Ruolo nominativo dei quadrupedi di truppa	Ruoli speciali per gli uomini di 2ª categoria	Stato delle variazioni negli uomini sotto le armi	Stato delle variazioni nei quadrupedi di truppa	Stato delle variazioni negli uomini in congedo illimitato	Prospetto degli aventi presunti	Foglio generale delle competenze	Capitolo del bilancio del ministero della guerra sul quale corrono gli assegnamenti
Il consiglio d'amministrazione di personali militari vari farà:											
1° Ruolo per il ministro della guerra e ufficiali generali e superiori aventi impiego nel ministero della guerra;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
2° Per gli ufficiali addetti alle case militari di S. M. e dei RR. Principi:		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
3° Per gli ufficiali dello stato maggiore dell'esercito:		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
4° Per gli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore d'artiglieria:		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
5° Per gli ufficiali superiori ed inferiori dello stato maggiore del genio;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
6° Per gli uffic. superiori ed inferiori e gli scrivani locali addetti al comitato di stato maggiore generale, ed al comitato delle armi di linea, e i capitani aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e cavalleria;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
7° Per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti al comitato dell'arma dei carabinieri reali;	§ 2	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
8° Per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti ai 2 depositi di allevamento cavalli;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
9° Per il gen medico, gli uffic. medici, il chirurgo farmacista ispettore, il farmacista e gli scrivani locali addetti al comitato di sanità mil., non che per il personale addetto alla farmacia centrale;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
10° Per il corpo del commissariato militare e scrivani locali addetti ai commissariati;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	
11° Per											
a) gli ufficiali e gli scrivani locali addetti all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi dell'esercito;											Cap.
b) il direttore, gli ufficiali e gli scrivani locali dell'ufficio d'amministr. di personali militari vari;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	

RIEPILOGO DEI RUOLI da tenersi dal corpi e dagli istituti		Paragrafo dell'istruzione per la tenuta dei ruoli del R. esercito (S.)	DOCUMENTI DA COMPILARSI								
			Ruolo generale degli uomini sotto le armi	Ruolo delle classi in congedo illimitato	Ruolo nominativo dei quadrupedi di truppa	Ruolo speciale per gli uomini di 3ª categoria	Stato delle variazioni degli uomini sotto le armi	Stato delle variazioni nei quadrupedi di truppa	Stato delle variazioni negli uomini in congedo illimitato	Prospetto degli aventi presentato dagli uffici distrettuali	Capitolo del bilancio dell'esercizio al quale si riferiscono gli assegnamenti
Per gli ufficiali e gli scrivani locali addetti ai magazzini centrali ed all'opificio di arredi militari;			1	»	»	»	1	»	»	1	1	
Per gli ufficiali contabili e scrivani locali addetti al servizio delle sussist. mil.			1	»	»	»	1	»	»	1	1	
Per gli ufficiali del corpo veterinario militare non iscritti ai corpi;			1	»	»	»	1	»	»	1	1	
Per il personale della giustizia militare e scrivani locali addetti;			1	»	»	»	1	»	»	1	1	
Per i ragionieri d'artiglieria, il personale tecnico d'artiglieria e genio assegnato ai servizi d'artigl. gli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria;		S. 2	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 8
Per i ragionieri e geometri del genio, gli assistenti, il personale tecnico d'artiglieria e genio assegnato ai servizi del genio e gli scrivani locali addetti alle direzioni ed agli stabilimenti del genio;			1	»	»	»	1	»	»	1	1	
Per gli ufficiali in aspettativa e in disponibilità.			1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 2
Corpo — ha il ruolo per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo, e per gli ufficiali applicati, gli ufficiali contabili e gli scrivani locali addetti al corpo stesso.		S. 3	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 3
Reggimenti — a) dei reggimenti d'artiglieria da campagna e di quelli da fortezza.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
b) dei reggimenti del genio		S. 4	1	1	1	»	1	1	1	1	1	Cap. 4
c) dei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri;			1	1	»	»	1	»	1	1	1	
d) dei reggimenti di cavalleria;			1	1	1	»	1	1	1	1	1	
Reggimento artiglieria ha il ruolo del personale delle due batterie d'istruzione.		S. 5	1	»	1	»	1	1	»	1	1	Cap. 9
Distretti — comprendono sul ruolo generale il rispettivo personale effettivo, le compagnie alpine e gli ufficiali delle fortezze.		S. 6	1	1	»	1	1	»	1	1	1	Cap. 11
Squadroni reali carabinieri:		S. 7	1	»	»	»	1	»	»	1		Cap. 5
Squadrone allievi carabinieri;		S. 7	1	»	1	»	1	1	»	1	1	Cap. 5
Depositi invalidi e veterani per il proprio personale effettivo;		S. 8	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 6

RIEPILOGO DEI RUOLI da tenersi dai corpi e dagli istituti	Paragrafo dell'istruzione per la tenuta dei ruoli dal 1° gennaio 1874	DOCUMENTI DA COMPILARSI: Ruolo generale degli uomini sotto le armi	Ruoli delle classi in congedo illimitato	Ruolo nominativo dei quadrupedi di truppa	Ruoli speciali per gli uomini di 3ª categoria	Stato delle variazioni degli uomini sotto le armi	Stato delle variazioni nei quadrupedi di truppa	Stato delle variazioni degli uomini in congedo illimitato	Prospetto degli aventi presuntivi	Foglio generale della competenza	Capitolo del bilancio del ministero della guerra sul quale sono caricati gli assegnamenti
Le direzioni degli spedali per i rispettivi ufficiali medici, farmacisti e scrivani locali, e per gli ufficiali e la truppa della rispettiva compagnia di sanità;	§ 9	1	1	»	»	1	»	1	1	1	Cap.
La scuola di guerra per il personale permanente militare e civile.	§ 10	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
Il consiglio d'amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino: (a) per le compagnie operai da rosta e veterani d'artiglieria;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
Il consiglio d'amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino: (b) per il personale permanente militare e civile effettivo alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio.	§ 11	1	»	»	»	1	»	»	1	1	
L'accademia militare per il proprio personale permanente militare e civile.	§ 12	1	»	»	»	1	»	»	1	1	
La scuola militare per il proprio personale permanente militare e civile più i sottufficiali allievi del corso speciale.	§ 13	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap.
Il collegio militare pel proprio personale permanente militare e civile	§ 14	1	»	»	»	1	»	»	1	1	
La scuola normale di fanteria	§ 15	1	»	»	»	1	»	»	1	1	
La scuola normale di cavalleria		1	»	1	»	1	1	»	1	1	
Ciascun battaglione d'istruzione per il prorio personale effettivo	§ 16	1	»	»	»	1	»	»	1	1	
L'istituto topografico per gli ufficiali superiori ed inferiori, pel personale tecnico e per gli scrivani locali addettivi	§ 17	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 39
Il comando degli stabilimenti militari di pena comprende: un ruolo per gli ufficiali, gli scrivani e la truppa assegnati per il comando e la direzione e l'amministrazione delle compagnie di disciplina degli stabilimenti militari di pena e per gl'individui in punizione alle compagnie di disciplina;	§ 18	1	»	»	»	1	»	»	1	1	Cap. 10
altro per i condannati al carcere;		1	»	»	»	1	»	»	1	1	
altro per i reclusi.		1	»	»	»	1	»	»			

N. 247 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 104). — **Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio.** — 12 dicembre.

I maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti di artiglieria e del genio non faranno uso dei distintivi speciali agli ufficiali delle compagnie treno, ma vestiranno la divisa stessa degli altri maggiori dell'arma rispettiva.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 248. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 105). — **Uniformare dei farmacisti militari.** — 12 dicembre.

In forza della legge 30 settembre 1873 sull' ordinamento dell' Esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della guerra i farmacisti militari essendo stati ascritti fra i personali civili di essa amministrazione, i medesimi dovranno dal 1° gennaio 1874 cessare dal portare sul bavero della giubba e della mantellina le stellette d'argento da ufficiale.

Gli stessi farmacisti dovranno inoltre cambiare le manopole ed i distintivi di grado delle maniche della giubba, rendendo quelle e questi conformi ai modelli stabiliti dal N° 3 dell' Istruzione approvata con Regio Decreto 17 novembre 1871 pella divisa di impiegati civili dipendenti da questo Ministero; e nella gran montura faranno uso delle controspalline di cui al N° 6 di detta Istruzione.

Il Ministro — RICOTTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 56. Pubblicato il 19 dicembre Parte I.

DICEMBRE 14. — Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti, *pag.* 487.

» 16. — Assegni eventuali per gli ufficiali commissari, *pag.* 488.

» 17. — Apertura delle stazioni di *Penlima*, *Pratola* e *Solmona* al prolungamento del tronco *Pescara-Popoli* (ferrovie meridionali), *pag.* 488.

Atto N. **249.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 3). — **Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti.** — 14 dicembre.

Per l' eseguimento di quanto è prescritto dal secondo capoverso del n° 21 dei *Provvedimenti* che fanno seguito al Regio Decreto 30 settembre passato (*Atto* N. 196) si prescrive quanto segue:

1. Ogniqualvolta in un distretto l'effettivo degli ufficiali subalterni venga ad essere minore di due per ogni compagnia permanente, il comandante del distretto ne riferirà direttamente a questo Ministero (Direzione generale di fanteria e cavalleria) perchè provveda alla deficienza con ufficiali dei reggimenti di fanteria di linea o di bersaglieri da comandarsi al distretto in servizio biennale.

ERRATA CORRIGE.

Pag. 425. Nella 4ª riga della nota allo specchio N. 2, dopo *assimilazione*, aggiungasi: *di rango.*

Atto N° 228, pag. 412; alla 4ª riga delle avvertenze, *leggasi:* N° 6 finimenti per pariglie ecc., *invece* di 4.

Atto N° 232, pag. 461; alla 10ª riga, *leggasi:* acconti trimestrali ecc., *invece* di acconti mensili; ed alla 21ª riga, *leggasi:* per l'ulteriore corso, *invece* di per l'emissione del mandato di saldo.

Atto N. 211, pag. 475. riga 25, invece di *5 anni di grado e 5 anni d' impiego,* leggasi: *5 anni di grado o 5 anni d' impiego.*

Atto N 216, pag. 477, al § 2°, linea 5ª, invece di: *e gli ufficiali generali e superiori,* leggasi: *e gli ufficiali superiori.*

Atto N° 216, pag. 482, al 1° ruolo tenuto dall'ufficio di personali militari vari, linea 2ª, invece di: *e gli ufficiali generali e superiori,* leggasi: *e gli ufficiali superiori.*

Atto N° 216, nel prospetto a pagina 483 e 484 indicare che anche i reggimenti di fanteria, i distretti e i battaglioni d'istruzione devono compilare il *ruolo nominativo e lo stato delle variazioni de' quadrupedi di truppa.*

2. Per ciascuna di queste destinazioni il Ministero prescriverà ad uno dei reggimenti di fanteria di linea o di bersaglieri di proporre un *tenente* e la destinazione medesima verrà quindi annunciata sul *bollettino*.

3. Allorquando l'ufficiale così comandato da un reggimento, entrerà nell'ultimo mese del suo servizio biennale, il comandante del distretto ne avvertirà il Ministero per l' opportuno cambio.

4. All'infuori del modo indicato al precedente n° 2 non saranno fatte destinazioni biennali ai distretti; e resta pertanto vietato ai comandanti di corpo di inoltrare a questo Ministero proposte delle quali non siano espressamente richiesti, o domande di ufficiali che desiderino tali destinazioni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 250. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 68). — **Assegni eventuali per gli ufficiali commissari.** — 16 dicembre.

In conseguenza del Regio Decreto 7 novembre ultimo scorso, inserto a pagina 427 del *Giornale Militare*, parte 1ª, cesseranno, a decorrere dal 1° gennaio 1874, per gli ufficiali commissari le indennità e i soprassoldi speciali di trasferta ai quali avevano diritto e saranno invece loro corrisposti gli assegni eventuali stabiliti per gli altri ufficiali dell'Esercito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 252. — FERROVIE (Nota N. 13). — **Apertura delle stazioni di *Pentima*, *Pratola* e *Solmona* sul prolungamento del tronco *Pescara-Popoli*** (ferrovie meridionali). — 17 dicembre.

In continuazione dell'*Atto* n° 61, in data 17 marzo del cadente anno, inserto a pag. 83 del *Giornale Militare*, parte 1ª, il Ministero porta a conoscenza delle autorità militari che, in prolungamento del tronco *Pescara-Popoli*, vennero aperte le stazioni di *Pentima*, *Pratola* e *Solmona* alle quali possono

essere diretti individui e fatte spedizioni di merci, sia a grande, che a piccola velocità.

Nel tempo stesso notifica che le distanze fra le stazioni dell'intero tratto *Pescara-Solmona* sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:

Pescara.

15									Chieti.
24	9								Manoppello.
29	14	6							Alanno
32	17	8	4						S. Valentino.
39	24	16	10	7					Torre dei Passeri.
50	35	26	22	18	12				Bussi.
53	38	30	25	22	15	4			Popoli.
58	44	35	30	27	20	9	6		Pentima.
63	48	39	35	31	25	13	10	5	Pratola.
67	53	44	39	36	29	18	15	9	5 Solmona.

Ed aggiunge che colla pubblicazione della tavola di cui avanti rimane annullata quella che fa seguito all'*Atto* sovra citato.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 27 dicembre Parte 1

DICEMBRE 18. — Smercio di carte dell'istituto topografico militare, *pag.* 491.
» 19. — Chiarimento all'art. 171 del Regolamento di disciplina, *pag.* 492.
» 20. — Veci di capi di corpo o di servizio e di comandante di presidio o di distaccamento, *pag.* 493.
» 21. — Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali, *pag.* 491.
» 22. — Come si compensino le vacanze nei gradi superiori di truppa, *pag.* 491.
» 23. — Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli o di commissioni di disciplina, *pag.* 495.
» 24. — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali od impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato, ai comandi territoriali ed alle direzioni, *pag.* 496.

Atto N. **252.** — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 14) — **Smercio di carte dell'Istituto topografico militare.** — 18 dicembre.

Per agevolare la diffusione nell'Esercito delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto topografico militare, questo Ministero ha determinato che, in analogia a quanto venne già stabilito coll'*Atto* 99 delli 22 maggio 1872, circa le pubblicazioni regolamentari, i distretti più sotto designati abbiano un fondo di un certo numero di copie delle varie carte pubblicate dall'Istituto stesso, e segnatamente di quelle che possono essere maggiormente ricercate dagli ufficiali dei presidii viciniori al comando del distretto stesso.

I comandi di distretto presso i quali è ora stabilito tale spaccio sono quelli di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Caserta, Catania, Chieti, Genova, Messina, Milano, Padova, Palermo, Perugia, Piacenza, Roma, Salerno e Verona.

Epperò ogni volta che un comando, corpo, istituto od anche un militare qualsiasi desidera, per uso proprio, alcune copie di esse pubblicazioni, non avrà che a rivolgerne domanda ad uno dei comandi di distretto incaricati della vendita, pagandogliene l'importo nel prezzo fissato nel catalogo generale pubblicato dall'Istituto topografico, e che sarà sempre visibile presso ogni comando, corpo, od istituto. Cotali richieste potranno pure essere fatte direttamente all'Istituto topogra-

---

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 198, pag. 377, riga penultima, colonna 2ª; invece di *Torino*, leggasi: *Genova*.

fico militare in Firenze, od alla sezione dell'Istituto topografico in Napoli, od anche alla scuola di guerra, presso i quali istituti è stabilito apposito smercio.

Presso i depositi di smercio, e presso i distretti anzidetti, potranno pure trovarsi le carte destinate esclusivamente ad uso degli ufficiali dell'esercito. Le medesime sono segnate in catalogo speciale autografato, e non saranno rilasciate se non dietro richiesta d'ufficio dei rispettivi capi di corpo o di servizio.

È pur fatta facoltà ai distretti come sopra incaricati dello spaccio, come anche alla scuola di guerra di soddisfare alle richieste che loro fossero dirette dalle varie amministrazioni civili, di carte per loro uso; delle richieste dovranno sempre essere fatte d'ufficio dal capo dell'amministrazione stessa.

Le richieste che la scuola di guerra ed i distretti dovranno fare secondo le varie esigenze dello smercio saranno indirizzate all'Istituto topografico in Firenze.

Sul prodotto della vendita ai militari ed alle amministrazioni militari e civili la scuola di guerra ed i distretti riterranno il 10 per cento per essere versato alla massa generale uomini.

La scuola di guerra ed i distretti verseranno trimestralmente all'Istituto, con analoga dimostrazione, le somme ricavate dalla vendita, dedotto lo sconto.

La scuola di guerra è pure incaricata della vendita ai librai per conto dell'Istituto stesso; su tale vendita però non le competerà sconto di sorta.

Occorrendo a qualche corpo o comando di dover fare acquisto di un numero considerevole di copie di una data carta, come accade in occasione di campi od altre esercitazioni, ne verrà fatta dal rispettivo comandante o capo richiesta direttamente all'Istituto topografico militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **253.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 17). — **Chiarimento all'art. 171 del Regolamento di disciplina.** — 19 dicembre.

Il rimprovero solenne, siccome castigo di effetto morale, può, pei sottufficiali e nei casi accennati dal § 674 del *Regolamento di disciplina*, essere succedaneo, sia alla sala di disciplina semplice, sia a quella di rigore.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 254. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 18). — **Veci di capo di corpo o di servizio, e di comandante di presidio o di distaccamento.** — 20 dicembre.

1. A senso del 2° capoverso dall'art. 4 della legge sull'ordinamento dell'Esercito, gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari non possono far le veci di comandante di corpo o capo di servizio, se non nei corpi o servizi cui dalle tabelle graduali e numeriche di formazione sia espressamente preposto un ufficiale della loro carriera rispettiva. Quando in forza di questa prescrizione le veci di comandante di corpo o capo di servizio sono assunte da un ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di altro ufficiale presente cui per la sua specialità di carriera non ispettano tali veci: se questi è di maggior grado, s'intenderà temporaneamente esonerato dal suo ordinario servizio; se d'ugual grado, sebbene più anziano, dovrà ubbidire in servizio al comandante o capo di servizio interinale in conformità del prescritto del secondo punto del § 22 del Regolamento di disciplina.

2. Quando per effetto della prescrizione di cui sopra, un distretto dovesse trovarsi comandato interinalmente da un ufficiale di fanteria inferiore in grado a talun ufficiale d'altra carriera (contabile o medico) appartenente al distretto e presente, e tale interim potesse presumibilmente prolungarsi, il comandante della divisione destinerà a reggere temporaneamente il comando del distretto un ufficiale superiore di altro corpo di fanteria o d'altra arma combattente a sua dipendenza.

3. Il comando di presidio, a termine del § 4 delle *Norme generali di servizio* in data 24 dicembre 1870 (pag. 1275 *Giornale Militare*) implicando comando di truppa, non può essere assunto da ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari, bensì soltanto da ufficiali d'arma combattente. Laddove per altro il comandante di presidio fosse meno elevato in grado o meno anziano di alcun ufficiale medico, commissario, contabile o veterinario in servizio nella stessa città, saranno fatte da quest'ultimo le riunioni e presentazioni degli ufficiali e funzionari militari del presidio nelle circostanze di visite di dovere o di pubbliche funzioni; ed il comandante del presidio, se di minor grado, gli si dovrà presentare per visita di dovere tanto nell'assumere come nel lasciare il comando del presidio, e gli dovrà pure notificare le cose relative al servizio del presidio che possono interessarlo o che gli richiedesse.

4. Quanto è prescritto nei precedenti numeri per i coman-

danti di corpo e capi di servizio s'intende ugualmente applicabile ai comandanti di distaccamento.

5. Considerando che il servizio dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e dell'opificio d'arredi militari è di natura essenzialmente amministrativa, le veci di direttore di essi uffici, potranno esser fatte dall'ufficiale contabile che segue in grado ed anzianità il direttore titolare.

Così pure, conforme è disposto dall'*Atto* N° 108, gli ufficiali contabili concorrono in ragione del loro grado ed anzianità a far le veci di comandanti di deposito, quando questo è interamente disgiunto dal proprio corpo.

6. In conformità del principio di cui al precedente N° 1, gli ufficiali contabili addetti agli ospedali militari, non possono assumere le veci di direttore di sanità militare o di direttore d'ospedale. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **255**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 19). — **Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali.** — 21 dicembre.

Ad opportuna norma dei comandanti di corpo e dei capi di servizio, si avverte che nella compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali, a qualunque comando, corpo od ufficio siano addetti, si dovrà far uso degli stampati secondo il modello annesso alla Nota N. 24 del 23 febbraio 1870. Quegli specchi però che fossero già stati compilati secondo il modello N. 1 annesso alla Nota N. 16 del 7 febbraio dello stesso anno, saranno conservati quali sono, finchè non sia il caso di doverli rinnovare. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **256**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 18). — **Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori.** — 22 dicembre.

È di massima stabilito che le vacanze in un grado le quali non si possano riempiere per difetto di individui aventi i requisiti richiesti al grado stesso, possano essere compensate con altrettante eccedenze all'organico nel grado inferiore; e questo Ministero intende che, stando nei limiti stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione, un tale principio debba essere, per quanto possibile, applicato.

Così le vacanze di furieri maggiori possono essere compensate con eguale eccedenza di furieri; la vacanza del sergente zappatore, musicante o trombettiere, con un caporale

zappatore, musicante o trombettiere in eccedenza all'organico; le vacanze di furieri, con uguale eccedenza di sergenti; le vacanze di sergente di contabilità o di compagnia ed in generale quelle di sottufficiali in qualsiasi impiego, con altrettanti caporali maggiori in più del numero determinato dalle tabelle di formazione; e finalmente tutte le vacanze nei gradi superiori di truppa con corrispondente eccedenza nel numero dei caporali: purchè nel complesso il numero effettivo dei graduati di truppa non venga a sorpassare quello prescritto dalla tabella graduale e numerica di formazione.

Il numero degli appuntati non dovrà però mai superare quello fissato dalla detta tabella.

Affinchè la facoltà di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente non possa incagliare l'avanzamento dei caporali a sergente, i comandanti di corpo si regoleranno in modo che alcuni posti di sergente rimangano disponibili per tali promozioni. Con ciò s'intende abrogato l'ultimo numero dell'*Istruzione* che fa seguito al Regio Decreto 10 maggio 1873 (*Atto* N° 102). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 257. — LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI. (Nota N.1). — **Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli e di commissioni di disciplina.** — 23 dicembre.

1. Gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari essendo ufficiali effettivi devono, a datare dal 1° gennaio 1874, concorrere come gli altri nella composizione dei consigli di disciplina di cui la legge sullo stato degli ufficiali ed in quella delle commissioni di disciplina prescritte dal *Regolamento di disciplina*.

2. I predetti ufficiali devono quindi essere compresi in conformità del loro grado e della loro anzianità negli elenchi e nelle liste reggimentali e divisionali *a*) e *b*) di cui il Regio Decreto 7 luglio 1852.

3. Nel concetto del disposto dell'art. 54 della legge sopracitata, quando il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale medico, commissario, contabile o veterinario, dovrà farne parte almeno un ufficiale della rispettiva carriera. Se invece il consiglio è chiamato a deliberare sul conto di un ufficiale di altra carriera (cioè d'arma combattente), il presidente e due membri almeno saranno ufficiali d'arma combattente.

4. Nelle commissioni di disciplina gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari entrano promiscuamente agli altri ufficiali, senza limitazione di numero ed unicamente in ragione del grado ed anzianità. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 258. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 69). — **Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato, ai comandi territoriali ed alle direzioni delle armi suddette.** — 24 dicembre.

Allo scopo di estendere al personale d'artiglieria e del genio militare quanto è stabilito dall'articolo 46 delle Disposizioni 26 dicembre 1874 sulle contabilità interne dei reggimenti e corpi dell'esercito circa le anticipazioni di stipendio, questo Ministero determina quanto in appresso:

1° È fatta facoltà ai direttori di artiglieria e del genio militare di accordare, a titolo di anticipazione, l'ammontare della paga di un sol mese a quegli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti che ne comprovino realmente il bisogno per le spese straordinarie cui dovettero o debbono sostenere a causa di malattia od altro infortunio.

I direttori però non possono prelevare per se stessi anticipazioni di stipendio, se non in seguito a speciale autorizzazione del Ministero, nè accordare agli ufficiali ed impiegati una 2ª anticipazione quando la 1ª non sia ancora stata intieramente rimborsata.

Detta facoltà è pure accordata al presidente del comitato di artiglieria e del genio non che ai comandanti territoriali delle due armi per gli ufficiali superiori ed inferiori e per gli impiegati che sono sotto la loro immediata dipendenza.

2° Le anticipazioni vengono pagate dai consigli amministrativi delle direzioni e dei comandi territoriali aventi sede nel territorio di queste, e del consiglio amministrativo del comitato pel personale del comitato, coi fondi che i consigli stessi tengono a loro disposizione; gli ufficiali ed impiegati che le ricevono ne rilasciano apposita quietanza, e ne scontano l'ammontare mediante ritenuta del quinto dello stipendio, cominciando dal mese successivo a quello in cui furono loro corrisposte;

3° Le anticipazioni e le ritenute in isconto delle medesime saranno dal consiglio amministrativo del comitato d'artiglieria e del genio e da quelli delle direzioni e degli stabilimenti d'arti-

glieria e del genio conteggiati sul rispettivo giornale categorico di cassa e stanziate nelle colonne: *Riscossioni e pagamenti per conto dell'ufficio di personali militari vari.*

Le quote ritenute a sconto delle anticipazioni devono essere anche indicate sui fogli di stipendio (veggasi l'istruzione che fa seguito al R. Decreto 13 novembre 1873, inserita nel *Giornale Militare*, parte 1ª, pag. 440, N. 7 e 8).

4° È cura dei relatori dei consigli amministrativi suddetti di far saldare i debiti che gli ufficiali e gli impiegati, cessando dal servizio, lasciano verso la cassa.

Quando ciò non fosse possibile, il relatore stesso stende una dichiarazione dalla quale risulti la somma di cui l'ufficiale o l'impiegato è ancora debitore.

Tale dichiarazione, riconosciuta e firmata dal presidente del consiglio, vien trasmessa all'ufficio di personali militari vari, e da questo al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi).

5° Per gli ufficiali ed impiegati collocati a riposo od in riforma, revocati dell'impiego o rimossi dal grado, è parimenti trasmessa, come nel § precedente, una dichiarazione da cui risulti se siano o no rimasti debitori verso l'amministrazione.

La presente disposizione andrà in osservanza a partire dal 1° gennaio 1874, dalla quale data s'intenderà abrogata qualunque altra disposizione in contrario.

Il Ministro — Ricotti.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1873

PARTE PRIMA

A

ABITO DA BORGHESE. — Uso di un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 199
ABOLIZIONE DELLE UOSE DI PANNO. — Nell'artiglieria da piazza. » 78
ABOLIZIONE BERRETTO A MAGLIA. — Uso del berretto di panno da scuderia . . . . . » 87
ABROGAZIONE DI LEGGE. — Legge per l'abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario . . » 392
ACCAMPAMENTO. — Lanterna da campagna per le truppe a piedi » 207
AFFARDELLAMENTO — Istruzione sull'affardellamento dello zaino pei bersaglieri . . . . . » 113
AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO. — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 217
Idem — Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno . . . . . » 9
AGGIUNTA ALL'ISTRUZIONE PERMANENTE OPERAZIONI LEVA. — Sull'esenzione di fratello conforta dagli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 131
Idem — Circa al periodo di 3 mesi di servizio militare che gl'inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria. . . . . » 393
AGGIUNTA DI UNA COLONNA AGLI ELENCHI MOD. 27. — Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . » 193
AGGIUNTA AL REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . . . » 213

AGGIUNTA ALL'APPENDICE CON ESTRATTO. — Del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno o per uso dei corpi e distretti . . . . . *Pag.* 221

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina. Regolamento sull' uniforme . . . . . » 133, 248

AGGIUNTE E VARIANTI. — Modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi. . . . . » 125, 140

Idem — Alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71 » 172

Idem — All'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria ed alle relativo avvertenze . . » 181

Idem — Al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 20

Idem — Al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 208

Idem — Allo specchio degli utensili di cui debbono essor provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria por le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 222

Idem — All'appendice con estratto del modello por gli inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 257

Idem — All'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relativo avvertenze . . » 223

AGGIUNTE, VARIANTI ED ERRATA CORRIGE. — Alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2° . . . . . » 200

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI (MATRICOLA). — Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'errata-corrige all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e dolla truppa . . . . » 210

AIUTANTI DI CAMPO. — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . . » 469

ALLEGATI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Pubblicazione degli allegati N. 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina » 111

Idem — Errata-corrige al Regolamento per le licenze . . » 221

ALLIEVI ACCADEMIA MILITARE. — Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870, che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260

ALLOGGIO VOLONTARI D'UN ANNO. — Schiarimento all'articolo 34 del Regolamento pei volontari d'un anno e prescrizioni relative » 235

ALPI — Cappello per le compagnie alpine . . . . » 89, 91

ALPI — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . . . . *Pag.* 75
Idem — Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine » 118
Idem — Schiarimento all'Atto N. 65 del 1872 . . . . » 198
Idem — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . » 214
AMMAESTRAMENTO TATTICO PER LA FANTERIA E CAVALLERIA. — Errata-corrige ai N. 78, 87 e 88 della parte 2ª (servizio di sicurezza delle truppe in campagna) . . . . . » 55
Idem — Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N. 5 della parte 4ª dell'Istruzione . . . . . » 173
AMMINISTRAZIONE CENTRALE — Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città » 1
Idem — Riduzione nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1
AMMINISTRAZIONE — Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato . » 2
Idem — Aggiunta alle Disposizioni sulle contabilità interne dei corpi in data 26 dicembre 1871 . . . . . » 3
Idem — Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . » 5
Idem — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo . . . . . » 32
Idem — Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'esercito . . . . . » 62
Idem — Variante alle Disposizioni intorno ai servigi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . » 92
Idem — Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze. . . . . » 96
Idem — Varianti alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi . . . . . » 107
Idem — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale . . . . . » 126, 192
Idem — Spese per il servizio della musica presso i corpi . » 189
Idem — Varianto relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve . . . . . » 213

AMMINISTRAZIONE — Regio Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole . . . . . *Pag.* 239, 261

Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica . . . . . » 398

Idem — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi, (R. D.) . . . . . » 410

Idem — Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e presidenti di comitato. . » 463

Idem — Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione . . . . . » 464

Idem — Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali . . » 467

Idem — Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari, (R. D.) . . . . . » 467

Idem — Assegni eventuali per gli ufficiali commissari . . » 488

Idem — Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena. » 468

Idem — Istruzione circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena da rimborsarsi da altri dicasteri » 473

Idem — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870 per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874 . . . . . » 476

Idem — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postali » 88

Idem — Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri, con indicazione di quelli che possono essere acquistati dai consigli . . . . . » 59

Idem — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato ecc. ecc. . . » 496

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia . . . . . » 22

Idem — Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi . » 24

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti o corpi dell'esercito . . . . . *Pag.* 22, 57
Idem — Decreto Ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare » 25
Idem — Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili . . . . . » 77
Idem — Schiarimento all'Atto N. 37 circa agli assegnamenti dei capi operai . . . . . » 134
Idem — Assegnamenti agli ufficiali contabili . . . . » 141
Idem — Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili. . . » 142
Idem — Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze. » 178
AMMINISTRAZIONI GENERALI — Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto proventi casuali . . . » 133
Idem — Per le scuole d'equitazione degli ufficiali delle armi a piedi. » 104
Idem — Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare » 112
Idem — Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito . . . . . » 119, 185
Idem — Indennità agl'individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare. . . » 139
APPENDICE AL REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO. — Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento . . . . . » 235
APPENDICE CON ESTRATTO — Aggiunto e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 15, 53
APERTURA LATERALE DELLE GIUBBE DA CUCIRSI. — Giubbe di panno e di tela della truppa . . . . . » 125
APERTURA STAZIONI FERROVIARIE. — Di Pentima, Pratola e Solmona sul prolungamento del tronco Pescara-Popoli (ferrovie meridionali) . . . . . » 488
ARCHIVI MILITARI TOSCANI — Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze . . . . » 145
ARCHIVIO DI STATO. — Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato . . » 187
ARMAMENTO REGGIMENTI FANTERIA, — Variante alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito . . . . . » 260

ARMI E BUFFETTERIE. — Nuovo cinturino da cavalleria . . Pag. 75
ARMI DI LINEA. — Modificazioni relative all'ordine sparso. . . » 135
ARMI DI CAVALLERIA — Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria 191
ARMI (SCIABOLA UFFICIALI FANTERIA). — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti » 198
ARMI E BUFFETTERIE. — Riduzione dei turaccioli di fucile modello 1870 . . . . . » 203
ARMI (SCIABOLA PER UFFICIALI VARIE ARMI). — Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri o corpo di stato maggiore . . . . . » 214
ARMI E BUFFETTERIE. — Adozione del modello di sciabola da ufficiali di cavalleria. . . . . » 402
ARTIGLIERIA DA COSTA. — Formazione di una nuova compagnia operai d'artiglieria (da costa). . . . . » 29
ARTIGLIERIA E GENIO. — Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri o gli uomini della compagnia da piazza) e per gli uomini della compagnia treno, sì d'artiglieria, sì del genio. . . . . » 169
ARTIGLIERIA. — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi . . . » 179
ARTIGLIERIA E CAVALLERIA. — Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria o dalle batterie di artiglieria . . . . . » 219
ARTIGLIERIA. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie, nella formazione sul piede di pace . . . . . » 441
ARTIGLIERIA E GENIO. — Costituzione del comitato delle dette armi. » 450
ARTIGLIERIA E GENIO (TRENO). — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio. . . . » 485
ARRUOLAMENTI VOLONTARI. — Per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione . . . . . » 56
ASSEGNAZIONE DI MILITARI. — Assegnazione ai corpi degli individui che sortono dalla reclusione militare . . . . . » 32
ASSEGNAZIONE SCRIVANI LOCALI. — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto stesso » 87
Idem — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari. . . . . » 123
Idem — All'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi . . . . . » 175
ASSEGNAZIONE DI MILITARI. — Militari riavuti da altri corpi . » 146

ASSEGNAZIONE DI MILITARI — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate . . . . . *Pag.* 163
ASSEGNAMENTI VARI. — Riparto dei contabili capitani in due classi » 185
ASSIMILAZIONE DI RANGO A GRADO MILITARE. — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degl'ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio » 421
ASTI E BRESCIA. — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi controindicati . . . . . » 261
ASTUCCIO REGGI BACCHETTA. — Modificazione all'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni, modello 1860, di cavalleria . . » 197
ATTENDAMENTO (NUOVI OGGETTI). — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazione di alcuni oggetti di cucina . . . . . » 398
ATTENDENTI. — Uso del soprabito di caoutchouc pei medesimi . » 397
Idem — Nuovo modello di giubba di panno da attendente . . » 11
Idem — Divisa degli attendenti . . . . . » 24
ATTI MATRICOLARI (MILIZIA). — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171
ATTRIBUZIONI COMANDANTI DEL GENIO. — Collaudazione dei conti finali . . . . . » 51
ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI CONTABILI. — Delegazione di voci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri. . . . . » 142
ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI GENERALI—Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio » 443
AVANZAMENTO. — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente . . . . . » 394
AVANZAMENTO (ARTIGLIERIA E GENIO). — Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio . . . . » 85
AVANZAMENTO. — Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione . . . . . » 62
Idem — Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione . . . . . » 84

AVANZAMENTO — Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori . . *Pag.* 491
AVANZAMENTO (REGIA MILITARE ACCADEMIA). — Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della R. militare accademia. » 85
AVANZAMENTO — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie . . . . . » 136
Idem — Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa . » 143
Idem — Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito . . . . . » 391
Idem — Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, ecc. ecc. . . . . » 474

B

BARDATURA ED ACCESSORI. — Nuova coreggia di cavezza da briglia » 247
Idem — Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza. » 11
Idem — Briglia a cavezza di nuovo modello per la cavalleria » 245, 446
Idem — Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime . . » 437
BATTAGLIONI E BATTERIA D'ISTRUZIONE. — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina . . . . . » 51
Idem — Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione . . . . . » 56
Idem — Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione » 62
BATTERIE ARTIGLIERIA. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace . . » 441
BATTERIE D'ARTIGLIERIA E REGGIMENTI DI CAVALLERIA. — Gavetta di latta da usarsi dai centro distinti corpi. . . . » 249
BERRETTO E NAPPINE DI CHEPI'. — Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 466

BERRETTO E CHEPI' GENIO. — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . . . . . *Pag.* 466
BERRETTO DI PANNO. — Da usarsi in scuderia . . . . . » 87
Idem — Per gli ufficiali di cavalleria ed artiglieria . . . 96, 112
BERRETTI DI PANNO CON VISIERA. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri . . . . . » 218
BERSAGLIERI (ZAPPATORI). — Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri . . » 41
BERSAGLIERI (AFFARDELLAMENTO). — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri. . . . . » 113
BERSAGLIERI, GENIO ECC. (SCIABOLA UFFICIALI). — Campione di sciabola da ufficiale di artiglieria, genio. bersaglieri e del corpo di stato maggiore . . . . . » 214
BOSSOLI DA CARTUCCE SPARATI. — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . » 221
BRESCIA E ASTI. — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi controindicati . . . . . » 261
BRIGATE TRENO. — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria o del genio . . . . . » 485
BUFFETTERIE. — Nuovo cinturino da cavalleria . . . . » 75
Idem — Riduzione dei turaccioli di fucile modello 1870 . . » 203

C.

CAMPAGNA (modello lanterne). — Per le truppe a piedi . . *Pag.* 207
CAMPIONE DI SCIABOLA UFFICIALI FANTERIA. — Sciabola (mod. 1863) depositato presso i distretti . . . . . » 196
CAMPIONE DI SCIABOLA UFFICIALI VARIE ARMI. — Sciabola ufficiali d'artiglieria, genio, bersaglieri o corpo di stato maggiore » 214
CAMPIONE BERRETTI CON VISIERA. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale), o per le compagnie infermieri . . . . . » 218
CANCELLERIA UFFICI GENIO MILITARE. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per spese di cancelleria e combustibile » 25
CAOUTCHOUC. — Per uso degli attendenti . . . . . » 397

CAPPELLANI SOPPRESSI. — Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato . Pag. 187
CAPI DI CORPO O DI SERVIZIO. — Chi dovrà farne le loro veci. » 493
CAPI OPERAI. — Disposizioni circa i capi sarti, capi calzolai e capi sellai . . . . . » 50, 134
CAPI OPERAI ED ALLIEVI (loro divisa). — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . . . » 61, 193
CAPI ARMAIUOLI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 222
CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA, GENIO, TOPOGRAFI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali . . . . . » 417
Idem — Regio Decreto che determina il riparto in classi degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, capi tecnici d'artiglieria e del genio, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali . . . . . » 413
Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degl'ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 421
CAPI MUSICA, SERGENTI MUSICANTI, ECC. — Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, ecc. . » 474
CAPORALI DA PROMUOVERSI SERGENTI. — Passaggio alla ferma permanente . . . . . » 55
CAPORALI MAGGIORI. — Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione . . . . . » 62
Idem — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergenti nelle compagnie, squadroni o batterie . . . . . » 136

ARABINIERI REALI. — Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria, e dal trasmettere le domande d'espatriazione dei militari in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 10
Idem — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed allo legioni dei reali carabinieri. Istruzioni per l'eseguimento del Regio Decreto stesso . . . . . » 37
Idem — Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 393
ARICAMENTO FUCINA. — Errata corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872) . . . . . » 125
ARTE DA SMERCIARSI. — Smercio di carte dell'istituto topografico militare . . . . . » 491
ARTE PERIODICHE. — Da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali, e da questi al Ministero della guerra » 476
ASA MILITARE. — Regio Decreto relativo alle Case militari di S. M. e dei RR. Principi . . . . . » 449
Idem — Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta (R. D.) . . . . . » 83
ASSE D'IMBALLO (etichette). — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve » 213
Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica . . . . . » 398
ASSETTINO DELLA FUCINA DI CAVALLERIA. — Variante al caricamento . . . . . » 219
ATENA DA CAVEZZA. — Modificazione all'attuale modello di catena da cavezza . . . . . » 11
AVALLERIA. — Nuovo modello di zoccoli da scuderia . . » 57
Idem — Nuovo modello di pantaloni di panno per la medesima » 108
Idem — Aggiunte relative ai zappatori di cavalleria . . » 191
Idem — Modificazioni all'astuccio reggi-bacchetta per pistoloni modello 1860 di cavalleria . . . . . » 197
Idem — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207
Idem — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria — 2ª edizione . . . . . » 215
Idem — Errata-corrige alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria . . . . . » 224

CAVALLERIA — Briglia a cavezza di nuovo mod. per la cavalleria *Pag.* 245, 448
Idem — Nuova coreggia di cavezza da briglia . . . . » 247
Idem — Adozione del modello di sciabola da ufficiale di cavalleria » 409
Idem — Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime » 437
Idem — Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli . . . . . » 437
CAVALLERIA ED ARTIGLIERIA. — Berretto di nuovo modello per gli ufficiali . . . . . » 96, 112
Idem — Cavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie d'artiglieria . . . . . » 210
CAVALLI AD ECONOMIA. — Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito . . . . . » 110, 186
CAVALLI E MULI. — Dimostrazione della diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito nell'anno 1872 . . . . . » 219
CAVALLI, MULI E VEICOLI. — Legge per la requisizione di quadrupedi o veicoli pel servizio dell'esercito . . . . . » 387
CHEPI' — Fori ventilatori sui chepì . . . . . » 31
Idem — Treccia da chepì per ufficiali e truppa . . . . » 36, 37
CHEPI' E COLBACCO. — Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia . . . . . » 78
CHEPI' TRUPPA — Modificazioni al chepì della truppa . . . » 86
CHEPI' E BERRETTO DEL GENIO. — Fregio sul chepì o sul berretto degli ufficiali o della truppa del genio . . . . . » 466
CHIAMATA UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Chiamata dei medesimi a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74 » 12, 81, 248
Idem — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75 . . . » 393
CHIAMATA UOMINI 2ª CATEGORIA. — Chiamata all'istruzione annuale » 38
Idem — Istruzione da ricevere sotto le armi gli uomini di 2ª categoria classe 1852 . . . . . » 140
Idem — Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . . . . » 146, 176
CINTURINO. — Nuovo cinturino da cavalleria . . . . . » 75
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno . . . . . » 7
Idem — Soppressione del comando locale del genio di Salerno » 41

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE — Soppressione del comando locale del genio in Livorno . . . . . *Pag.* 134
Idem — Legge per la circoscrizione militare territoriale del regno » 364
Idem — Regio Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità o di commissariato e pel servizio d'artiglieria e del genio . . . . » 368
Idem — Norme generali di servizio pei comandanti dei corpi d'esercito, di divisione o di presidio . . . . . » 443
CLASSE DI PUNIZIONE. — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N° 1 al Regolamento di disciplina. Regolamento sull'uniforme . » 133, 248
CLASSE 1853 (Chiamata sotto le armi) — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853. . . » 195
CLASSE 1853 (Affrancazione). — R. D. che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 217
COLONNA DA AGGIUNGERSI AGLI ELENCHI (Matricola). — Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . » 196
COMANDANTI GENERALI. — Razioni foraggio assegnate ai medesimi » 167
COMANDANTI TERRITORIALI DEL GENIO. — Collaudazione dei conti finali . . . . . » 51
COMANDI DI PRESIDIO. — Gli ufficiali a disposizione di altro Ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio . . . . . » 259
COMANDANTI LE BRIGATE TRENO. — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . . » 485
COMMISSARI. — Assegni eventuali per gli ufficiali commissari . » 488
COMMISSARI, MEDICI E VETERINARI. — Divisa dei medesimi . » 432
COMITATO DELLE ARMI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Costituzione del comitato per le dette armi . . . . . » 450
COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Modificazioni al Regolamento speciale per le compagnie di disciplina . . . . . » 11
Idem — Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappino dei chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena . » 466
Idem — Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena » 468

COMPAGNIE DI DISCIPLINA — Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . *Pag.* 472
Idem — Istruzione circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza, ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena da rimborsarsi da altri dicasteri » 473
COMPAGNIE INFERMIERI. — Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato, alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva . . . . . » 28
COMPAGNIA ARTIGLIERIA DA COSTA. — Formazione di una nuova compagnia operai . . . . . » 20
COMPAGNIE ALPINE — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . . » 76
Idem — Cappello per le medesime . . . . . » 89, 91
Idem — Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine » 118
Idem — Schiarimenti all'*Atto* N° 65 del 1872 . . . . » 198
Idem — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . » 214
COMPETENZE UFFICIALI MEDICI, COMMISSARI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi e le competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 427
COMPILAZIONE DEGLI SPECCHI CARATTERISTICI.— Scrivani locali » 494
COMPILAZIONE RUOLINI UFFICIALI. — Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 15
COMPLEMENTO (UFFICIALI MILIZIA). — Iscrizione sui ruolini e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171
Idem — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze. » 178
COMPOSIZIONE IN MATERIALE E BARDATURA. — Delle batterie nella formazione sul piede di pace . . . . . » 441
COMPUTO LICENZE. — Per gli ufficiali dell'esercito . . . » 397

CONCORSO SPECIALE (ARTIGLIERIA E GENIO). — Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio . . . *Pag.* 85
CONGEDI ILLIMITATI. — Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato modello N° 99 . . . . . » 260
CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Ufficiali medici, commissari, contabili o veterinari membri di consigli e di commissioni di disciplina » 495
CONSIGLI DI LEVA. — Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva . . . . . » 95
CONTABILITÁ INTERNA DEI CORPI. — Aggiunta alle Disposizioni sulla contabilità interna dei corpi in data 26 dicembre 1871 . » 3
CONTABILITA' Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . » 5
Idem — Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi . » 24
Idem — Esito di documenti vecchi o di stampati di vecchio modello non più in uso o non servibili . . . . . » 77
Idem — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia . . . . » 22
Idem — Varianti alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti o corpi dell'esercito . . » 22, 57
Idem — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo . . . . . » 32
Idem — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria o del genio addetti al comitato ecc. ecc. . . . . » 496
CONTABILITA' CENTRALE. — Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di stato in essa città. » 1
Idem — Riduzione nel ruolo organico dell'amministrazione della guerra . . . . . » 1
CONTABILITA' — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale » 88
Idem — Varianti alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . » 92
Idem — Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze . . . . . » 96
Idem — Amministrazione delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi. . . . . » 104
Idem — Varianti alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi » 107

CONTABILITA' — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale . . . . *Pag.* 126, 192

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. — Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto *proventi casuali* . » 133

CONTABILITA' DEI CORPI. — Assegnazione di scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi. » 175

CONTABILITA' — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi . . . . » 179

Idem — Spese per il servizio della musica presso i corpi . » 189

Idem — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . » 213

Idem — R. Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole . . . . . » 230, 281

Idem — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio, ed agli impiegati in servizio presso dette armi. . . . . » 410

Idem — (Comandanti generali). — Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio pei comandanti generali e pei presidenti di comitato. . . . . » 463

Idem — Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e cavalleria e dei reparti d'istruzione . . . . . » 464

Idem — Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari . . . . . » 467

Idem — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870, per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874 . . . . . » 476

CONTABILI. — Assegnamenti agli ufficiali contabili . . . » 141

Idem — Divisa pei medesimi . . . . . » 141

Idem — Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri . . . . » 142

Idem — Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili . . » 142

Idem — Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi . . . » 168

Idem — Riparto dei contabili capitani in due classi . . . » 185

Idem — Inscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 186

CONTI DI MASSA. — Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale . . *Pag.* 78
CONVENZIONE FERROVIE SARDEGNA. — Pei trasporti militari . » 79
CONVENZIONE PEL TRASPORTO SUL LAGO DI COMO. — Circa gli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata, ed istruzione per l'eseguimento. » 98
COPERTURA PER CHEPI'. — Copertura bianca per il chepì di truppa » 8, 203
Idem — Modificazioni alla copertura del chepì da truppa . » 124
CORPI. — Memorie storiche . . . . . » 42
CORPI (TRANSITO DI MILITARI). — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina » 51
CORPI DELL'ESERCITO (Ispezioni). — Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'esercito . . . . . » 62
Idem — Militari rinvuti da altri corpi . . . . . » 146
CORPI E DISTRETTI. — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno o per uso dei corpi o distretti . . . . . » 221
CORPI (GRANDE ARREDO). — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazione di alcuni oggetti di cucina . . . . . » 398
CORPI E DISTRETTI. — Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi. . . . . » 464
CORPO SANITARIO. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario . . . . » 392
Idem — Circa gli effetti della legge N° 1068, del 9 ottobre 1873, concernente gli ufficiali medici. . . . . » 392
CORREDO (Fondo). — Oggetti di corredo che devono tenersi presso i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri . . . . . » 59
Idem — Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino. . . . . » 88
CORREDO BERSAGLIERI. — Istruzione sull'affardellamento dello zaino pei bersaglieri . . . . . » 113
CORREZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Errata corrige » 7, 27, 55
CORSO SPECIALE D'ISTRUZIONE. — Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria, ed alla scuola centrale di tiro dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione . . » 84

CORSO REGIA MILITARE ACCADEMIA. — Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia. . *Pag.* 85
CORSO D'ISTRUZIONE AI SOTTUFFICIALI. — Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma » 204
CREDITI DI MASSA. — Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato. . » 2

D

DEFUNTI. — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113
DICHIARAZIONE. — Per gli ufficiali di riserva . . . . » 109
DIMOSTRAZIONE (Quadrupedi). — Diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872 . . . . . » 240
DIREZIONE GENIO IN LIVORNO. — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare di Livorno » 7
DIREZIONE GENIO ALLA SPEZIA. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia » 22
DIREZIONE DELLE POSTE. — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale. . . . . » 88
DIREZIONE DI OSPEDALI MILITARI. — Assegnazione di scrivani locali ai medesimi . . . . . » 123
DIRETTORI DI OSPEDALI MILITARI. — Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale . . . . » 146
DISCIPLINA — Errata-corrige al Regolamento di disciplina . » 7, 27, 55
Idem — Modificazioni al Regolamento speciale per le compagnie di disciplina . . . . . » 11
Idem — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere o pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali» 56
Idem — Pubblicazione degli allegati N. 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina . . . . . » 111
Idem — Errata-corrige al § 651 del Regolamento di disciplina » 112
Idem — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 133, 248
Idem — Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri . . . . » 142

DISCIPLINA. — Uso di un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 199
Idem — Errata-corrige al Regolamento per le licenze (allegato al Regolamento di disciplina) . . . . . » 221
Idem — Modificazione degli articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina . . . . . » 434
Idem — Modificazioni di alcuni numeri dell'allegato N. 5 del Regolamento di disciplina . . . . . » 435
Idem — Chiarimento all'articolo 171 del Regolamento di disciplina » 492
Idem — Voci di capo di corpo o di servizio, o di comandante di presidio o di distaccamento . . . . . » 493
Idem — Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali » 494
Idem — Ufficiali medici, commissari, contabili o veterinari membri di consigli o di commissioni di disciplina. . . . » 495
DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA' INTERNA. — Aggiunta alle Disposizioni sulla contabilità interna dei corpi in data 26 dicembre 1871 . . . . . » 3
DISPOSIZIONI SUI CAPI OPERAI. — Capi sarti, capi calzolai o capi sellai . . . . . » 50, 134
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Amministrazione delle scuole di equitazione per gli ufficiali dell'arma a piedi . » 104
Idem — Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare . . . . . » 112
Idem — Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito . . . . . » 119, 185
Idem — Circa le somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto proventi casuali . . . . . » 133
Idem — Indennità agli individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare . . . » 139
DISPOSIZIONI PER GLI ADDEBITI AI CORPI. — Varianti alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi . . . . » 107
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili . . . . . » 188
DISPOSIZIONE MINISTERIALE. — Circa la promozione a sergente » 391
DISPOSIZIONI VARIE. — Smercio di carta dell'istituto topografico militare. . . . . » 491

DISTRETTI MILITARI. — Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria, e dal trasmettere la domanda di espatriazione dei militari in congedo illimitato. (Versamento dei ruoli ai distretti militari) . . . . . Pag. 10
Idem — Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale. » 38
Idem — Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale. . . . . » 78
Idem — Compilazione dei ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze. . . . . » 98
Idem — Aggiunta di una colonna ai modelli 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 106
Idem — Schiarimenti all'Atto N. 65 del 1872 . . . . . » 108
Idem — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . » 218
Idem — Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti . . . . . » 487
DISTRETTI MILITARI E CORPI. — Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretti o corpo cui sono effettivi. . . . » 464
DISTRIBUZIONI MUNIZIONI DA GUERRA. — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi . . . . . » 179
DIVISA. — Coperline bianche pel chepì di truppa . . » 8, 203
Idem — Giubba di panno da attendente . . . . . » 11
Idem — Divisa degli attendenti . . . . . » 24
Idem — Fori ventilatori sul chepì. . . . . » 34
Idem — Nuovo modello di spallini . . . . . » 34
Idem — Treccia da chepì per gli ufficiali e per la truppa » 36, 37
Idem — Nuovo modello di zoccoli da scuderia . . . . » 57
Idem — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . . . . » 61, 193
Idem — Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia. . . . . » 78
Idem — Abolizione delle uose di panno . . . . . » 78
Idem — Modificazioni al chepì di truppa . . . . . » 86
Idem — Berretto di panno da scuderia . . . . . » 87
Idem — Cappello per le compagnie alpine. . . . . » 89, 91

DIVISA — Berretto per gli ufficiali di cavalleria o di artiglieria. *Pag.* 96, 112
Idem — Pantaloni di panno per la cavalleria . . . . » 108
Idem — Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine » 118
Idem — Modificazioni alla copertura del chepì da truppa . » 124
Idem — Stivali o gambali per gli ufficiali delle armi a piedi . » 124
Idem — Cucitura delle due aperture laterali alla giubba di panno e giubba di tela per la truppa . . . . . » 125
Idem — Divisa degli ufficiali contabili. . . . . » 141
Idem — Pantaloni di panno per la truppa di artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio . » 160
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Modello di pantaloni di tela . . . . . » 183
Idem — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti. . . . . » 196
Idem — Pezzuole per avvolgere i piedi . . . . . » 198
Idem — Modificazioni alla giubba ed al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N. 44, 11 aprile 1872). . . » 200
Idem — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207
Idem — Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e del corpo di stato maggiore . . . . » 214
Idem — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . » 214
Idem — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri . » 218
Idem — Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore » 236
Idem — Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 393
DIVISA (CAOUTCHOUC ATTENDENTI). Errata-corrige al N. 48 § 4° del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Reg. di disciplina) » 397
Idem — Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari . » 432
Idem — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . . . . . » 466
Idem — Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena o delle compagnie di disciplina, e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari . . » 466

DIVISA — Maggiori comandanti la brigata treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 485
Idem — Uniforme dei farmacisti militari . . . . . » 485
DIVISIONI DI VERONA E PALERMO — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo » 32
DOCUMENTI VECCHII. — Esito di documenti vecchi o di stampati di vecchio modello non più in uso o non servibili . . » 77
DRAPPELLI DI TRUPPA LINEA FALCONARA. — Ristabilimento della tappa a Falconara . . . . . » 144
DUCA D'AOSTA. — Costituzione della sua casa militare . . » 83

E

ELENCHI MODELLO N. 27. — Aggiunta di una colonna agli elenchi N. 27 dell'istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 196
EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri . . . » 41
Idem — Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino . . . . . » 88
Idem — Istruzione sull'affardellamento dello zaino pei bersaglieri » 113
Idem — Modificazioni all'astuccio reggi bacchetta per pistoloni (modello 1860) di cavalleria . . . . . » 197
Idem — Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie di artiglieria. . . . . » 219
EQUITAZIONE. — Amministrazione delle scuole di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi . . . . . » 104
ERRATA-CORRIGE. — Al Regolamento di disciplina . » 7, 27, 55
Idem — Ai N. 78, 87, 88 della parte 2ª (servizio di sicurezza delle truppe in campagna) . . . . . » 55
Idem — Al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872) » 125
Idem — Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni della errata-corrige alla Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 210
Idem — Al Regolamento per le licenze (allegato al Regolamento di disciplina) . . . . . » 221
Idem — Alla prima edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria. . . . . » 224

ERRATA-CORRIGE (CAOUTCHOUC ATTENDENTI). — Al N. 48 § 4 del Regolamento sull'uniforme (alleg. N.1 al Reg. di disciplina) *Pag.* 397
ERRATA-CORRIGE. — Al § 651 del Regolamento di disciplina . » 112
Idem — Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2° . . . . . » 200
ESENZIONE DI FRATELLO. — Conferta dagli ufficiali della milizia provinciale. . . . . » 134
ESERCITO (CAVALLI). — Regolamento per la compera ad economia di cavalli per l'esercito . . . . . » 119, 185
ESERCITO PERMANENTE. — Iscrizioni sui ruoli e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente . » 171
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171
ESERCITO IN CAMPAGNA. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia; variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del *genio* all'esercito in campagna in data 1° febbraio 1872 » 174
ESERCITO. — Modello di pantaloni di tela . . . . . » 183
ESERCITO IN CAMPAGNA. — Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna pei regg. di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria » 187
ESERCITO (QUADRUPEDI). — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872 . . » 249
ESERCITO (MOBILIZZAZIONE). — Variante all'Istruzione per la mobilizzazione dell'esercito . . . . . » 260
ESERCITO (*NUOVO ORDINAMENTO*). — *Legge* sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 263
Idem — Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Provvedimenti esecutivi relativi ad esso Regio Decreto . . . . . » 280
Idem — Legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno » 364
Idem — Regio Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità, o di commissariato, o pel servizio di artiglieria o del genio . . . » 368

ESERCITO (NUOVO ORDINAMENTO). — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio esercito . . . Pag. 387
Idem — Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito . . . . . » 391
Idem — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente » 391
ESERCITO (OGGETTI DI GRANDE ARREDO). — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina . . . . . » 398
ESERCITO (NUOVO ORDINAMENTO). — Regio Decreto che determina il riparto in classi degl'ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali. . . . . » 413
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri, geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti, dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici di artiglieria e del genio e degli scrivani locali . . . . . » 417
Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degl'ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 421
Idem — Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46, 47, della legge sull'ordinamento dell'esercito » 423
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . » 427
Idem — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari, ai gradi di ufficiali medici commissari e veterinari » 427
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare . . . . . » 430
ESERCITO — Istruzione sulla formazione di guerra dell'esercito e de' suoi vari reparti e servizi . . . . . » 439
Idem — Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace . . . . . » 441
Idem — Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio . . . . . » 443
Idem — Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio » 450

ESERCITO — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali. . . . . *Pag.* 469

Idem — Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 472

ESERCITO (ISPEZIONI). — Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'esercito . . . . . » 62

ESERCIZI ED EVOLUZIONI. — Regolamento per la cavalleria, 2ª ediz. » 215

ESITO DI DOCUMENTI VECCHII. — Stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili . . . . . » 77

ESPERIMENTO PEL PERSONALE DELL' ISTITUTO TOPOGRAFICO. — Indennità agli individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale del contronotato istituto . . . . . » 139

ESTRATTO DEL MODELLO INVENTARI. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria ed alle relative avvertenze . . . . . » 181

Idem — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 221

Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze . . . . . » 223

Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . . » 257

Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . » 15, 53

ETICHETTE PER CASSE DA IMBALLO.—Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve» 213

Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica . . . . . » 398

EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI. — Modificazioni relative all'ordine sparso . . . . . » 135

EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria . . . . . » 191

F.

FANTERIA (ZAPPATORI). — Modificazioni alle guaine del segaccio o mannarese dei zappatori di fanteria o bersaglieri . . » 41

FANTERIA E CAVALLERIA. — Errata-corrige ai N. 78, 87 e 88 della parte 2ª (Servizio di sicurezza delle truppe in campagna) *Pag.* 55
FANTERIA E BERSAGLIERI. — Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri . . . . » 59
FANTERIA (COMBATTIMENTO) — Modificazioni relative all' ordine sparso» 135
FANTERIA. — Lunghezza delle marcie di esercitazione, cambiamento del N° 5 della parte 4ª dell'istruzione . . . . . » 173
FANTERIA E DISTRETTI. — Nuovo modello di stella per berretti di panno per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri » 218
FANTERIA E CAVALLERIA. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le operazioni alle armi mod. 1870-71 » 222
FANTERIA (ZAPPATORI). — Seconda edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria . . . . . » 177
FANTERIA E CAVALLERIA. — Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria o cavalleria, 2ª edizione. — Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli . » 437
FARMACISTI MILITARI, INGEGNERI GEOGRAFI, TOPOGRAFI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali . . . . . » 417
Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri geometri del genio e capi tecnici . . . . . » 421
FARMACISTI MILITARI. — Uniforme dei medesimi . . . » 485
FERMA PERMANENTE. — Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento » 235
Idem — Caporali da promuoversi sergenti . . . . » 55
FERROVIE SARDE. — Convenzione colla compagnia reale delle ferrovie Sarde pei trasporti militari . . . . . » 79
FERROVIE. — Apertura del tronco Pescara-Popoli . . . » 83
FERROVIE (FALCONARA). — Ristabilimento della tappa a Falconara » 141
FERROVIE. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie » 197
Idem — Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 208

FERROVIE — Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetella *Pag.* 244
Idem — Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia » 266
FIRENZE E ASTI. — Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartiermastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi . . . . . » 124
FIRENZE. — Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze . . . . . » 145
FOGLI NOMINATIVI DI DECONTO. — Tenuta dei fogli nominativi di deconto o dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale . . . . . » 78
FOGLI DI CONGEDO ILLIMITATO. — Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato mod. N° 99 . . . . . » 260
FORAGGI. — Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali » 467
Idem — Comando della compagnia alpina e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . . . . » 75
FORI VENTILATORI. — Da collocarsi ai fianchi dei chepì . . » 34
FORMAZIONE DI UNA COMPAGNIA ARTIGLIERIA. — Nuova compagnia operai (da costa) . . . . . » 29
FORMAZIONE DEI PERSONALI. — Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46, 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito . . . . . » 423
FORMAZIONE DI GUERRA DELL'ESERCITO. — Istruzione sulla formazione di guerra dell'esercito e dei suoi vari reparti o servizi » 439
FORMOLE VARIAZIONI. — Circa le formole di variazioni annesse alla Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa » 214
FRANCHIGIA POSTALE. — Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale . . . . . » 146
FREGIO AL BERRETTO (TRENO E ARTIGLIERIA). — Per gli ufficiali del treno d'artiglieria . . . . . » 112
FREGIO SUL CHEPI' E BERRETTO. — Per gli ufficiali e per la truppa del genio . . . . . » 466
FREGIO AL BERRETTO E NAPPINE CHEPI'. — Per gli ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 466
FRONTALE DELLA BRIGLIA A CAVEZZA. — Numeri da incidersi sui bottoni gomelli ellittici di metallo bianco che fanno parte del frontale della briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria » 446

FUCILI 1870-71. — Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . Pag. 172
FUCILI MODELLO 1870. — Riduzione dei turaccioli ai contronotati fucili » 203
FUCILI TRASFORMATI A RETROCARICA. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica » 398
FUCINA DA CAMPAGNA. — Errata corrige al caricamento della fucina da campagna del treno (1872) . . . . . » 125
FUCINA DI CAVALLERIA. — Variante al caricamento del cassettino » 219
FUNERALI. — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113

G.

GAMBALI E STIVALI UFFICIALI. — Per le armi a piedi . . » 124
GAMBETELLA (FERROVIE). — Apertura della stazione di Torino di Sangro e Gambetella . . . . . » 244
GAVETTA DI LATTA. — Da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie d'artiglieria . . . . . » 219
GENERALI. — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . . » 469
GENERALI D'ESERCITO. — Razioni foraggio assegnate ai medesimi » 467
GENERALI D'ESERCITO E PRESIDENTI DI COMITATO. — Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e presidenti di comitato . . . . » 463
GENERALI D'ESERCITO, DI DIVISIONE E DI PRESIDIO. — Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito di divisione e di presidio . . . . . » 443
GENERALI D'ESERCITO E DI DIVISIONE. — Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali e da questi al Ministero della guerra . . . . . » 476
GENIO A SPEZIA. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia . » 22
GENIO MILITARE. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare . . . . . » 25
Idem — Soppressione del comando locale del genio in Salerno » 41
Idem — Collaudazione dei conti finali . . . . . » 51

GENIO MILITARE. — Soppressione del comando locale del genio in Livorno . . . . . *Pag.* 134
Idem — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia. Variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 . . » 174
Idem — R. Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari d'amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato magg del genio e di tenere le matricole» 239,261
Idem — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . . . . . » 466
GENIO E ARTIGLIERIA. — Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio . . . . . » 85
Idem — Costituzione del comitato delle delle armi . . . » 450
Idem — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato ecc. ecc. . . » 496
GENIO E ARTIGLIERIA (TRENO). — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . » 485
GENIO, BERSAGLIERI, ECC. (SCIABOLA UFFICIALI). — Campione di sciabola da ufficiale di artiglieria, genio, bersaglieri e corpo di stato maggiore . . . . . » 214
GIUBBA DI PANNO. — Adozione di un nuovo modello di giubba di panno da attendente . . . . . » 11
GIUBBE DI PANNO E DI TELA. — Cucitura delle due aperture laterali alla giubba di panno, ed alla giubba di tela per la truppa » 125
GIUBBA E CINTURINO (UFFICIALI) — Modificazioni alla giubba ed al cinturino degli ufficiali già pubblicate con circolare N° 44, 11 aprile 1872 . . . . . » 200
GIUSTIZIA MILITARE. — Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare . . . . . » 430
Idem — Scrivani fissi presso i tribunali militari . . . » 439
GOVERNO DEI CAVALLI. — Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli, e conti di costruzione delle medesime» 437
GRADUATI DI TRUPPA. — Graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. Ispezione permanente degli ospedali . . . » 236
Idem — Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa . » 143
GRANDE ARREDO. — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina» 398
GUAINE DEL SEGACCIO. — Modificazioni alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri . . » 41

I.

IMPIEGATI CIVILI — Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili . . . . . *Pag.* 18
INCAPACITA' NEI GRADUATI DI TRUPPA. — Circa alla retrocessione dei medesimi per incapacità . . . . . » 14
INCARICO AL PORTALETTERE. — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere o pieghi raccomandati ed assicurati diretti agli ufficiali . . . . . » 58
INCARICO ALL'UFFICIO DI PERSONALI MILITARI VARI. — Regio Decreto che dà incarico all'ufficio controntato di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole » 230, 261
Idem — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi.. . . . . » 410
INDENNITA' D'UFFICIO. — Aumento dell'indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo . . » 32
INDENNITA' DI CARICA. — Spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato . » 163
INDENNITA' E SOPRASSOLDI SPECIALI. — Assegni eventuali per gli ufficiali commissari . . . . . » 188
INDIVIDUI SORTENTI DALLA RECLUSIONE MILITARE. — Assegnazione ai corpi . . . . . » 23
INFERMIERI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva . . . . . » 23
INFERMIERI. — Delegazione di voci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri . . . » 142
INGEGNERI GEOGRAFI, TOPOGRAFI, ASSISTENTI D'ARTICLIERIA E GENIO, ECC. — Regio Decreto che determina il riparto in classi degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali » 413
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici di artiglieria e del genio e degli scrivani locali . . . » 417

INGEGNERI GEOGRAFI, TOPOGRAFI, ASSISTENTI D' ARTIGLIERIA E GENIO, ECC. — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria o genio . . . . . *Pag.* 421

INSCRIZIONE SUI RUOLINI E SITUAZIONI. — Della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171

INSCRIZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente . . » 171

Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti o corpi dell' esercito permanente . . . . . » 174

Idem — Sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze . . . . . » 178

INSCRIZIONE DEGLI UFFICIALI CONTABILI. — Sui ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 188

INSCRITTI DELLA CLASSE 1853 CHIAMATI SOTTO LE ARMI. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 » 195

INTENDENZA MILITARE. — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e Brescia . . . . . » 261

ISPEZIONE AGLI OSPEDALI. — Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. Ispezione permanente degli ospedali » 236

ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ANNUALI. — Istruzione per le ispezioni amministrative annuali ai corpi d'esercito . . . » 62

ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Suo personale . . . » 21

Idem — Indennità agli individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare . . . » 139

Idem — Smercio di carte del medesimo . . . . . » 491

ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI. — Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . » 38

ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO. — Errata-corrige ai N. 78, 87 e 88 della parte 2ª (servizio di sicurezza delle truppe in campagna) . . . . . » 55

ISTRUZIONE UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Chiamata dei medesimi a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74 . » 12, 81, 248

ISTRUZIONE (CORSI SPECIALI). — Promozioni o passaggio effettivo alla scuola di fanteria o cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione . . . *Pag.* 84

ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DI LEVA. — Ufficiale alle seduto straordinario dei consigli di leva . . . » 95

Idem — Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 134

ISTRUZIONE SULL'AFFARDELLANENTO. — Zaino per i bersaglieri » 113

ISTRUZIONE 2ª CATEGORIA CLASSE 1852. — Chiamata all'istruzione sotto le armi . . . . . » 140

ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. — Norme per la chiamata o per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria » 146, 176

ISTRUZIONE PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2° . . . . . » 200

ISTRUZIONE (CORSI DI CONTABILITÁ). — Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma » 204

ISTRUZIONE PER LA MATRICOLA. — Ristampa con alcune aggiunte o modificazioni dell'errata-corrige all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 210

Idem — Circa le formole di variazioni annesse all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . » 214

ISTRUZIONE SERVIZIO MUNIZIONI. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve » 213

ISTRUZIONE PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Variante alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito . . » 260

ISTRUZIONE UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75 . . . . . » 303

ISTRUZIONE PERMANENTE PER LE OPERAZIONI DELLA LEVA. — Circa al periodo di 3 mesi di servizio militare che gl'inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria . . . . . » 396

ISTRUZIONI PRATICHE SPECIALI. — Per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli . . . . . » 437

ISTRUZIONE SULLA FORMAZIONE DI GUERRA. — Dell'esercito e dei suoi vari reparti e servizi . . . . . » 439

ISTRUZIONE PER LA TENUTA DEI RUOLI. — Ruoli amministrativi prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870, da mettersi in vigore dal 1° gennaio 1874 . . . . . *Pag.* 476

TRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO. — Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N° 5 della parte 4ª dell'istruzione . . . . . » 173

ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia. Variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 . . . . . » 174

ISTRUZIONI PRATICHE PER GLI ZAPPATORI. — Seconda edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria . » 177

ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria . . . . . » 187

ISTRUZIONE PER LA MATRICOLA. — Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 196

L.

LAGHI. — Convenzione per il trasporto sul lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata ed istruzione per l'eseguimento » 98

LANTERNA DA CAMPAGNA. — Nuovo modello per le truppe a piedi » 207

LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito . . . . » 423

Idem — Nuovo ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 263

LEGGE SULL'AVANZAMENTO DELL'ESERCITO. — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente . . . . » 391

Idem — Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito . . . . . » 391

LEGGI SULLE PENSIONI IN RITIRO. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario » 392

Idem — Circa gli effetti della legge N° 1068, del 9 ottobre 1873, concernente gli ufficiali medici . . . . . » 392

LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli o di commissioni di disciplina. . . . . Pag. 401
LEGGE PER LA CIRCOSCRIZIONE MILITARE. — Circoscrizione militare territoriale del Regno . . . . . » 364
LEGGE REQUISIZIONE CAVALLI. — Requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito . . . . . » 387
LEGIONI REALI CARABINIERI. — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri. Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto stesso . . » 37
LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE. — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti agli ufficiali . . . . . » 56
LEVA (CONSIGLI). — Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva . . . . . » 95
LEVA (ESENZIONE DI FRATELLO). — Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 134
LEVA DEI NATI NEL 1853. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 . . . . . » 195
LEVA CLASSE 1853 (AFFRANCAZIONE). — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 217
LICENZE (ERRATA-CORRIGE). — Al Regolamento per le licenze (Allegato al Regolamento di disciplina . . . . . » 221
LICENZE UFFICIALI. — Computo della licenza degli ufficiali . » 397
LINEA FALCONARA (FERROVIE). — Ristabilimento della tappa a Falconara . . . . . » 144
LINEA PESCARA-POPOLI (FERROVIE). — Apertura del tronco Pescara-Popoli . . . . . » 8
LINEA PESCARA-FOGGIA (FERROVIE). — Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetella . . . . . » 244
LIVORNO. — Soppressione del comando locale del genio in Livorno » 131
Idem — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare in Livorno . . . . » 7
LUNGHEZZA DELLE MARCIE. — Marcie d'esercitazione, cambiamento del N° 5 della parte 4ª dell'istruzione . . . . » 173

M.

MAGAZZINI DI ROBE MILITARI. — Varianti al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . . . *Pag.* 213
MAGGIORI DELLE COMPAGNIE ALPINE. — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti » 75
MALATTIE VOLONTARI DI UN ANNO. — Schiarimento all'art. 34 del Regolamento pei medesimi e prescrizione relativa . . » 235
MANISCALCHI, ARMAIUOLI, ECC. — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . . . . » 61, 193
MARCIE D'ESERCITAZIONE. — Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N° 5 della parte 4ª dell'istruzione. . » 173
MATERIALE. — Variante alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . » 92
MATERIALE SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello d inventario pel materiale dei servizi amministrativi » 125, 140
Idem — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 205
MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per l'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze . . . . . » 181
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . » 15, 53
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 221
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e delle relative avvertenze . . . . . » 223
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . » 257
Idem — Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace . . . . . » 141
MATERIALE IN USO PRESSO I CORPI. — Varianti alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . . . » 22, 57
MATRICOLA. — Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo . . . . » 96

MATRICOLA — Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze . . . . . Pag. 1.
Idem — Militari riavuti da altri corpi . . . . . » 1.
Idem — Aggiunta di una colonna agli elenchi mod. 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . » 1.
Idem — Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'errata-corrige all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 21
Idem — Circa le formole di variazioni annesse all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 21
Idem — Regio Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole . . . . . » 239, 26
MATRICOLE E CONTABILITA' DEI CORPI. — Assegnazione di scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi . . . . . » 175
MATRICOLA (UFFICIALE DI COMPLEMENTO). — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia provinciale ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente . . . . » 171
Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 42
MEDAGLIE COMMEMORATIVE. — Richiesta di medaglie commemorative italiane e relative fascette alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare . . . . . » 112
MEDICI MILITARI. — Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili . . . . . » 161
Idem — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del corpo sanitario . . . . . » 392
Idem — Circa gli effetti della legge N° 1068, del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici . . . . . » 392
MEDICI MILITARI, COMMISSARI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 427
MEDICI MILITARI, FUNZIONARI D'INTENDENZA, ECC. — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari . . . » 427
MEDICI, COMMISSARI E VETERINARI. — Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 432

MILIZIA PROVINCIALE. — Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale *Pag.* 78
Idem — Compilazione dei ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 96
Idem — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113
Idem — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale . . . . . » 126, 192
Idem — Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 134
Idem — Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74 . . » 12, 81, 248
MILIZIA (UFFICIALI DI COMPLEMENTO). — Inscrizione sui ruolini e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente . . . . . » 171
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Iscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze » 178
MILIZIA PROVINCIALE. — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestar due mesi di servizio nel biennio 1874-75 . . » 393
MILIZIA (RISERVA). — Dichiarazione degli ufficiali di riserva . » 409
MILIZIA MOBILE. — Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi . . . . . » 464
MILITARI SORTENTI DALLA RECLUSIONE. — Assegnazione ai corpi dei medesimi . . . . . » 32
MILITARE ACCADEMIA (ALLIEVI). — Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia accademia militare . . . » 85
MILITARI 2ª CATEGORIA. — Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . » 146, 176
Idem — Chiamata all'istruzione sotto le armi della 2ª categoria classe 1852 . . . . . » 140
MILITARI COMANDATI AI PANIFICI MILITARI. — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenza militari presso truppe mobilizzate . » 163

MILITARI DELLA CLASSE 1853 (LEVA). — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 . . . *Pag.* 195

MILITARI DA TRANSITARSI AI DISTRETTI. — Schiarimento all'Atto N. 65 del 1872 . . . . . » 198

MILITARI VIAGGIANTI IN FERROVIA. — Variante ed aggiunta al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia. » 203

MILITARI DA TRANSITARSI AD ALTRI CORPI. — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali o dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina. . . . . » 51

MILITARI INFERMIERI. — Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva. . . . . » 23

MILITARI DI 1ª E 2ª CATEGORIA. — Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato . . . . » 10

MILITARI PARTENTI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Circa il pagamento di una parte del credito di massa ai medesimi . . » 2

MILITARI DELLA CLASSE 1853. — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 247

MILITARI VIAGGIANTI IN FERROVIA. — Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870 che fu seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260

MINISTERO GUERRA (ARCHIVIO). — Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città » 1

Idem — Riduzione nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1

MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia: variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna in data 1° febbraio 1872 . . . . . » 174

Idem — Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e cavalleria . . . » 187

Idem — Aggiunta, variante ed errata-corrige all'Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2° . . . . . » 200

· 537

MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO — Variante all'Istruzione per la mobilizzazione dell'esercito . . . . . *Pag.* 260
Idem — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito . . . . . » 387
MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Istruzione sulla formazione di guerra dell' esercito e dei suoi vari reparti o servizi . . . . . » 439
MODELLO ZOCCOLI — Per uso delle scuderie . . . . » 57
MODELLO CINTURINO. — Nuovo cinturino da cavalleria . . » 75
MODELLO BERRETTO. — Berretto di panno da scuderia . . » 87
MODELLO TASCHE A PANE. — Costruzione dei medesimi anche con tela di cotone misto bianco o turchino . . . . » 88
MODELLO TRECCIA PER CHEPI'. — Per gli ufficiali e per la truppa » 36, 37
MODELLO SPALLINI. — Nuovo modello pei cappotti da fanteria e del genio e giubbe delle varie armi. . . . . » 34
MODELLO GIUBBA — Giubba di panno da attendente . . . » 11
MODELLO COPERTURA CHEPI'. — Copertura bianca per i chepì della truppa . . . . . » 8, 203
MODELLO CAPPELLO. — Per le compagnie alpine . . » 89, 91
MODELLO BERRETTO UFFICIALI. — Per la cavalleria ed artiglieria » 96, 112
MODELLO PANTALONI DI PANNO. — Per la cavalleria . . . » 108
Idem — Per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieri, sì del genio . . . . . » 169
MODELLO PANTALONI DI TELA. — Per la truppa delle varie armi » 183
MODELLO SCIABOLA UFFICIALI FANTERIA. — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (mod. 1863) depositato presso i distretti» 196
MODELLO PEZZUOLE. — Per avvolgere i piedi . . . . » 198
MODELLO LANTERNE. — Lanterna da campagna per le truppe a piedi » 207
MODELLO STIVALE. — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207
MODELLO SCARPE. — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine » 214
MODELLO DI STELLA PER BERRETTI. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri. . . . . » 218
MODELLO DISTINTIVO. — Pel tiratore scelto, trombettiere e zappatore » 236
MODELLO BRIGLIA. — Briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria . . . . . » 245, 446

MODELLO COREGGIA. — Di cavezza da briglia da cavalleria . *Pag.* 247
MODELLO SCIABOLA. — Adozione del modello di sciabola da ufficiale di cavalleria . . . . . » 409
MODELLO NUOVI CAMPIONI TELA DA TASCHETTE. — Tela delle taschetto da biada o delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesimo . . . . . » 437
MODENA E PARMA (CORSI SPECIALI). — Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione. » 84
MODIFICAZIONI PER I VOLONTARI. — Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione » 56
MODIFICAZIONI AL CHEPI'. — Truppa dell'esercito . . . . » 86
MODIFICAZIONI ALLA COPERTURA CHEPI'. — Copertura del chepì da truppa modificata. . . . . » 124
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO D'ESERCIZI. — Relativamente all'ordine sparso . . . . . » 135
MODIFICAZIONI ALL'ASTUCCIO REGGI BACCHETTA. — Per pistoloni (modello 1860) di cavalleria . . . . . » 197
MODIFICAZIONI VESTIARIO UFFICIALI. — Modificazioni alla giubba ed al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N. 44, 11 aprile 1872) . . . . . » 200
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO D'ESERCIZI. — Per le armi di cavalleria, 2ª edizione . . . . . » 215
Idem — Errata-corrige alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi ed evoluzioni per la cavalleria . . . . . » 224
MODIFICAZIONI (RECLUTAMENTO). — Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento. . . . . » 235
Idem — Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato modello N. 69 . . . . . » 260
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Per le compagnie di disciplina . . . . . » 11
MODIFICAZIONI AL MODELLO CATENA. — All'attuale catena da cavezza » 11
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Errata-corrige al medesimo. . . . . » 7, 27, 55
MODIFICAZIONI VARIE. — Alle guaine del segaccio e mannarese dei zappatori di fanteria e bersaglieri . . . . . » 41
MODIFICAZIONI (AVANZAMENTO). — Legge per modificazione della legge sull'avanzamento dell'esercito . . . . . » 391

MODIFICAZIONI (AVANZAMENTO). — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente . . . . . *Pag.* 391
MODIFICAZIONI ALL'UNIFORME. — Varianti alla piccola uniforme ed all'uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali » 393
MODIFICAZIONI ETICHETTE PER CASSE D'IMBALLO. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica » 398
MODIFICAZIONI OGGETTI CUCINA. — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina. . . . . » 398
MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Degli articoli 93, 115, 116, 117, del medesimo. . . . . » 434
Idem — Modificazioni di alcuni numeri dell'allegato N. 5 al Regolamento di disciplina . . . . . » 435
MODIFICAZIONI ALLA CASA MILITARE. — Regio Decreto relativo alle case militari di S. M. e dei RR. Principi . . . . » 449
MUNIZIONI DA GUERRA. — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni da guerra . » 179
Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve . . . . . » 213
MUSICA. — Spese per il servizio della musica presso i corpi . » 189
MUTAZIONI NEI RUOLI. — Circa all'ordinamento dei ruoli amministrativi . . . . . » 24

N

NOMINA E PROMOZIONE NEI MUSICANTI, TROMBETTIERI ECC. ECC. — Norme da seguirsi nella nomina e promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori, ecc. ecc. . . . . » 474
NORME GENERALI DI SERVIZIO. — Pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio . . . . . » 443
Idem — Gli ufficiali a disposizione di altro ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio . . . . . » 259
NORME PER LA CHIAMATA UOMINI DI 2ª CATEGORIA. — Istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . » 146, 176

NUOVA COMPAGNIA OPERAI ARTIGLIERIA. — Formazione d'una compagnia (da costa) . . . . . *Pag.* 29
NUOVA DIVISA PER LE COMPAGNIE ALPINE. — Per gli ufficiali di truppa . . . . . » 118
NUOVI OGGETTI D'ATTENDAMENTO. — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti da cucina . . . . . » 308
NUOVO MODELLO COPERTURA CHEPI'. — Per uso dei chepì della truppa . . . . . » 8, 203
NUOVO MODELLO CATENA DA CAVEZZA. — Modificazione all'attuale catena . . . . . » 11
NUOVO MODELLO GIUBBA. — Giubba di panno da attendenti . » 11
NUOVO MODELLO SPALLINI. — Pei cappotti di fanteria o del genio e per le giubbe delle varie armi . . . . . » 34
NUOVO MODELLO ZOCCOLI. — Per uso delle scuderie . . . » 57
NUOVO MODELLO CINTURINO. — Nuovo cinturino di cavalleria . » 75
NUOVO MODELLO BERRETTO. — Berretto di panno da scuderia » 87
NUOVO MODELLO TASCHE A PANE — Costruzione delle medesime anche con tela di cotone misto bianco o turchino . . . » 88
NUOVO MODELLO CAPPELLO. — Per le compagnie alpine . » 89, 91
NUOVO MODELLO BERRETTO UFFICIALI. — Per la cavalleria ed artiglieria . . . . . » 96, 112
NUOVO MODELLO PANTALONI DI PANNO. — Per la cavalleria . » 108
NUOVO MODO DI COMBATTERE PER LE ARMI A PIEDI. — Modificazioni relative all'ordine sparso . . . . . » 135
NUOVO MODELLO PANTALONI DI PANNO. — Per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) o per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio . . . . . » 169
NUOVO MODELLO PANTALONI DI TELA.— Per la truppa delle varie armi » 183
NUOVO MODELLO PEZZUOLE. — Per avvolgere i piedi . . » 198
NUOVO MODELLO LANTERNA DA CAMPO. — Per le truppe a piedi » 207
NUOVO MODELLO STIVALE. — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207
NUOVO MODELLO SCARPE. — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . . . . » 214
NUOVO MODELLO DI STELLA PER BERRETTI. — Berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) o per le compagnie infermieri » 218

NUOVO MODELLO DI DISTINTIVO. — Pel tiratore scelto, trombettiere e zappatore . . . . . *Pag.* 236
NUOVO MODELLO DI BRIGLIA. — Briglia a cavezza di nuovo modello per la cavalleria . . . . . » 245, 446
NUOVO MODELLO DI CORREGGIA. Di cavezza da briglia da cavalleria. . . . . » 247
NUOVO MODELLO SCIABOLA. — Da ufficiale di cavalleria . . » 409
NUOVO CAMPIONE TELA DA TASCHETTE. — Tela delle taschette da binda e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime. . . . . » 437
NUOVO MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie, nella formazione sul piede di pace » 441
NUOVO ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Legge sull'ordinamento dell'esercito o dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 263
Idem — Regio Decreto che determina il riparto in classi degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali. » 413
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani locali. . . » 417
Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, e dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 421
Idem — Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito » 423
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . » 427
Idem — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari » 427
Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare . . . . . » 430
NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO. — Pel servizio dei tribunali militari » 187

OCCHIELLI AI CHEPI'. — Fori ventilatori dei chepi . . . *Pag.* 34
OGGETTI DI CORREDO. — Che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri . . . . . » 59
Idem — Tasche a pane, loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino . . . . . » 88
Idem — Gavetta di latta da usarsi dalla cavalleria e dalle batterie di artiglieria . . . . . » 219
Idem — Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore. » 236
OGGETTI PER GRANDE ARREDO. — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina . . . . . » 398
OGGETTI DI CORREDO E STOFFE. — Varianti al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . . . » 213
ONORI FUNEBRI. — Da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113
OPERAI. — Disposizioni circa i capi sarti, capi calzolai e capi sellai » 50, 134
OPERAI MILITARI. — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate . . . . . » 163
OPERAI NEI CORPI DELL'ESERCITO. — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . . . . » 61, 193
OPERAZIONI DELLA LEVA. — Ufficiale delegato alle sedute straordinarie dei consigli di leva . . . . . » 95
Idem — Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale . . . . . » 134
Idem — Circa al periodo di tre mesi di servizio militare che gl' inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria . . . . . » 396
OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE. — Coll' ufficio d' amministrazione di personali militari vari . . . . . » 5
ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Legge sull'ordinamento dell' esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra » 263
Idem — Regio Decreto che determina il riparto in classe degli ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti d'artiglieria e genio e scrivani locali. » 413

ORDINAMENTO DELL' ESERCITO — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi, e dei topagrafi dell' istituto topografico militare dei ragionieri d' artiglieria dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria e del genio e degli scrivani lacali . . . *Pag.* 417

Idem — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell' istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . » 421

Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . » 427

Idem — Regio Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43. 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito » 423

Idem — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari » 427

Idem — Costituzione del comitato dell'armi d'artiglieria e del genio » 450

Idem — Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 472

Idem —Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficialigenerali» 469

Idem — Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare . . . . . » 430

Idem — Composizione in materiale e bardatura delle batterie nella formazione sul piede di pace . . . . . » 441

ORDINANZA DELLA DIREZIONE DELLE POSTE. — Pagamento fatto dalle casse per mezzo di vaglia postale . . . . . » 88

ORDINAMENTO DEI RUOLI. — Mutazioni nell' ordinamento dei ruoli amministrativi . . . . . » 24

ORDINE SPARSO. — Modificazioni relative all'ordine sparso . . » 135

ORNAMENTO AI CHEPI'.— Treccia da chepì per gli ufficiali e truppa» 36, 37

Idem — Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia . . . . . » 78

OSPEDALI MILITARI. — Assegnazione di scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari . . . . . » 123

Idem — Aggiunta alla casella 202 della tabella generale sulla franchigia postale. . . . . » 145

Idem — Ufficiali o graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari — Ispezione permanente degli ospedali . . . » 236

OSPEDALI MILITARI — Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari. . . . *Pag.* 467

P

PACCHI CARTUCCIE. — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni da guerra. . » 179
Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica . . . . . » 398
PAGAMENTO CREDITO DI MASSA. — Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato» 2
PAGAMENTO ED ASSEGNI VARI. — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria o genio od agli impiegati addetti ai servizi di esse armi . . . . » 410
PAGAMENTO DELLE CASSE. — Per mezzo di vaglia postale . » 88
PAGAMENTO E CONTEGGIAMENTO DI ASSEGNAMENTI. — Agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale in tempo di pace » 126, 192
PANIFICI MILITARI. — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenza militari presso truppe mobilizzate . . . . . » 163
PANTALONI DI PANNO. — Per la cavalleria . . . . . » 108
Idem — Per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri o gli uomini delle compagnie da piazza) o per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio . . . . . » 169
PANTALONI DI TELA. — Nuovo modello per la truppa delle varie armi» 183
PARCHI DI COMPAGNIA. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia: variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872» 174
PARMA (SCUOLA CENTRALE DI TIRO). — Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma » 204
PASSAGGIO DI MEDICI, FUNZIONARI D'INTENDENZA, ECC. — R. Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza o veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari . . . » 427
PENSIONI DI RITIRO. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario . . . » 392
Idem — Circa gli effetti della legge, N. 1068, del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici . . . . . » 392

PERDITE QUADRUPEDI. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872 . . *Pag.* 249
PERSONALE DELLA CASA MILITARE. — R. Decreto relativo alle case militari di S M. e dei RR. Principi . . . . . » 449
PERSONALE GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto che determina i loro stipendi . . . . . » 430
PERSONALE ISTITUTO. — Istituto topografico militare . . » 21
Idem — Indennità agl'individui ammessi in esperimento pel passaggio nel personale dell'istituto topografico militare. . . » 139
PERSONALE UFFICIALI CONTABILI— Ruoli amministrativi pei medesimi» 142
Idem — Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi . . . » 168
Idem — Riparto dei contabili capitani in due classi . . . » 185
PERSONALE DI CUI AGLI ARTICOLI 43, 45, 46 E 47 — R Decreto sulla formazione dei personali di cui agli articoli 43, 45, 46 e 47 della legge sull'ordinamento dell'esercito. . . » 423
PERSONALI MILITARI VARI. — Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . » 5
Idem — Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali o non assegnati ad alcun corpo . . . . » 96
Idem — R. Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole . . . . . » 239, 261
Idem — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870, per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874 . . . . . » 476
PESCARA-FOGGIA. — Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetolla . . . . . » 244
PESCARA-POPOLI. — Apertura del tronco di ferrovia. . . » 83
Idem — Apertura delle stazioni di Pentima, Pratola e Solmona sul prolungamento del tronco Pescara-Popoli (ferrovie meridionali)» 488
PEZZUOLE. — Per avvolgere i piedi . . . . . » 198
PISTOLONI (MODELLO 1860) DI CAVALLERIA. — Modificazione all'astuccio reggi-bacchetta . . . . . » 197
PORTALETTERE. — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali . . . . . » 56
POSTI SOTTOTENENTI ARTIGLIERIA. — Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria e genio . . . . . » 85

PRESIDENTI DI COMITATO E COMANDANTI GENERALI. — Indennità di carica o spese di ufficio o competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato . . . *Pag.* 463
PRESIDI. — Gli ufficiali a disposizione di altro Ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio . . . . . » 259
PRESIDI D'ASTI E DI BRESCIA. — Soppressione degli uffici d'intendenza militare . . . . . » 261
PREZZO DELLA TASSA D'AFFRANCAZIONE. — Pei volontari di un anno» 9
Idem — R. Decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 » 217
PRINCIPE AMEDEO DUCA D'AOSTA. — Costituzione della sua casa militare . . . . . » 83
PROFESSORI MILITARI. — Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali delle scuole normali di fanteria e cavalleria e dei reparti d'istruzione . . . . . » 464
PROMOZIONI A CAPORALI MAGGIORI. — Dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione» 62
Idem — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni e batterie . . . . . » 136
PROMOZIONI A SERGENTE. — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente . . . . . » 391
PROMOZIONI DA CAPORALE A SERGENTE. — Passaggio alla ferma permanente . . . . . » 55
PROMOZIONI DEGLI ALLIEVI. — Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia . . . . . » 85
PROMOZIONI E PASSAGGIO EFFETTIVO. — Corso d'istruzione speciale dei sottufficiali alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro . . . . . » 84
PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie . . . . . » 197
PROVENTI CASUALI. — Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto proventi casuali . . . . . » 133
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso R. Decreto. . . . . » 280

PUBBLICAZIONE DI ALLEGATI. — Allegati N. 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina . . . . . *Pag.* 111
PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria. . . . . » 15, 53
Idem — Errata-corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872) . . . . . » 125
Idem — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 125, 140
Idem — Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi, mod. 1870-71. . . . . » 172
Idem — Seconda edizione delle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria . . . . . » 177
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze» 181
Idem — Pubblicazione del Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . . . . . » 197
Idem — Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2° . . . . . » 200
Idem — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 205
Idem — Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, 2ª edizione . . . . . » 215
Idem — Variante al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria» 219
Idem — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 221
Idem — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi, mod. 1870-71 . . . » 222
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze» 223
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria. . . . » 257
Idem — Variante alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito » 260
Idem — Adozione di taluni oggetti per grande arredo, attendamento e cucina, e modificazioni di alcuni oggetti di cucina . » 398
PUNIZIONI (REGISTRO). — Registro delle punizioni inflitte agli impiegati civili . . . . . » 188

Q

QUADRI DI FORMAZIONE. — Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione. . . . . *Pag.* 62
QUADRI ORGANICI. — Personale dell'istituto topografico militare » 21
Idem — Formazione di una nuova compagnia operai d'artiglieria (da costa) . . . . . » 29
Idem — Comando delle compagnie alpine e razioni di foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . . . . » 75
Idem — Costituzione della casa militare di S. A. R. il principe Amedeo Duca d'Aosta . . . . . » 83
Idem — Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartiermastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio d'amministrazione dei personali diversi . . . . . » 124
Idem — Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi . . . » 108
Idem — Assegnazione di scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi . . . . » 175
Idem — Assegnazione di scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari . . . . . » 123
Idem — Assegnazione di scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri (Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto) » 37
Idem — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e di Brescia . . . . . » 261
Idem — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso R. Decreto . . . . . » 280
Idem — Legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 263
Idem — R Decreto relativo alle case militari di S. M. e dei RR. Principi . . . . . » 449
Idem — Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti . . . . . » 487
QUADRUPEDI DELL'ESERCITO. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872. » 249
QUADRUPEDI E VEICOLI. — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito . . . . . » 387

R

RAZIONI FORAGGIO. — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . . . *Pag.* 75
Idem — Razioni foraggio assegnate ai comandanti generali' . » 467
REALI CARABINIERI. — Varianti alla piccola uniforme ed alla uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali . . » 393
RECLUSIONE MILITARE. — Assegnazione ai corpi degli individui che sortono dalla reclusione militare . . . . . » 32
RECLUTAMENTO. — Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari d'un anno . . . . . » 9
Idem — Esonerazione ai comandanti dei reali carabinieri dal tenere i ruoli matricolari dei militari di 1ª o 2ª categoria e dal trasmettere le domande di espatriazione dei militari in congedo illimitato . . . . . » 10
Idem — Passaggio dei militari infermieri in congedo illimitato alla compagnia infermieri della divisione sotto la cui giurisdizione trovasi il distretto al quale appartengono per fatto di leva. » 23
Idem — Disposizioni circa i capi sarti, capi calzolai e capi sellai » 50, 134
Idem — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alla batteria ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, moschettieri e compagnia di disciplina . . . . . » 51
Idem — Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti . . . . . » 55
Idem — Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione . . . . . » 56
Idem — Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale . . . . . » 78
Idem — Chiamata all'istruzione sotto le armi della 2ª categ., classe 1852 » 140
Idem — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 . . . . . » 195
Idem — Schiarimento all'Atto N. 65 del 1872 . . . . . » 198
Idem. — R. Decreto che fissa il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 » 217
Idem — Modificazione recata dalla legge 19 luglio 1871 al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento . . . » 235
Idem — Circa la firma del relatore sui fogli di congedo illimitato, mod. N. 99 . . . . . » 260

RECLUTE AI DISTRETTI. — Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . *Pag.* 38

RECLUTE DI 2ª CATEGORIA. — Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria » 146, 176

REGGIMENTI DI CAVALLERIA E BATTERIE ARTIGLIERIA. — Gavetta di latta da usarsi dai controdistinti corpi . . . . . » 219

REGGIMENTI FANTERIA E DISTRETTI. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri . . . . . » 218

REGISTRI DI STATO CIVILE. — Esistenti presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato . . . . . » 187

REGISTRO DELLE PUNIZIONI. — Infitte agli impiegati civili . » 188

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandanti delle divisioni di Verona e Palermo . . . . . » 32

Idem — Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri . . . . . » 59

Idem — Istruzioni per le ispezioni amministrative annuali ai corpi dell'esercito. . . . . » 62

Idem — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale » 88

Idem — Variante alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . » 92

Idem — Compilazione di ruoli amministrativi speciali per gli ufficiali della milizia provinciale, e ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze . . . . » 96

Idem — Spese per il servizio della musica presso i corpi . » 189

Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve . . . . . » 213

Idem — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . » 213

Idem — Variante relativa al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica. . . . . » 398

Idem — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi . . . . . » 410

Idem — Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato . » 463

REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE — Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione . . . . . *Pag.* 464
Idem — Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli spedali militari . . . . . » 467
Idem — Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena » 468
Idem — Istruzone circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari, da rimborsarsi da altri dicasteri . » 473
Idem — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato ecc. ecc. . . » 496
REGOLAMENTO D'AMMINISTAZIONE E CONTABILITÀ. — Circa il pagamento d'una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato . . . . . » 2
Idem — Aggiunta alle Disposizioni sulle contabilità interne dei corpi in data 26 dicembre 1871 . . . . . » 3
Idem — Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . » 5
Idem — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio alla Spezia . . . . » 22
Idem — Varianti alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . » 22, 57
Idem — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare » 25
Idem — Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili . . . . . » 77
Idem — Varianti alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi » 107
Idem — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale . . . . . » 126, 192
Idem — Assegnamenti agli ufficiali contabili . . . . » 141
Idem — Ruoli amministrativi degli ufficiali contabili. . . » 142
Idem — Inscrizione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze . » 178

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni relative al modo col quale si distribuiscono dall'artiglieria le munizioni ai corpi . . . . . *Pag.* 179

Idem — R. Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari di amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole . . . . . » 239 281

Idem — Assegni eventuali per gli ufficiali commissari . . . » 488

REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Promozione a caporale maggiore dei caporali che coprono cariche portate dai quadri di formazione nei reparti d'istruzione . . . . . » 62

Idem — Promozioni e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro, dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione . . . . . » 84

Idem — Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia . . . . . » 85

Idem — Concorso speciale a posti di sottotenente nell'artiglieria o genio . . . . . » 85

Idem — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie . . . . . » 136

Idem — Norme da seguirsi nella nomina o promozione dei capi musica, sergenti musicanti, sottufficiali trombettieri, sottufficiali zappatori ecc., ecc. . . . . » 474

Idem — Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori . . . . . » 494

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Errata-corrige al Regolamento di disciplina . . . . . » 7, 27, 55

Idem — Modificazioni al Regolamento speciale per le compagnie di disciplina . . . . . » 11

Idem — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati ed assicurati diretti ad ufficiali » 56

Idem — Pubblicazione degli allegati N. 1, 2, 5, 6 e 17 del Regolamento di disciplina . . . . . » 111

Idem — Errata-corrige al § 651 del Regolamento di disciplina. » 112

Idem — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 133, 248

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle comp. infermieri. *Pag.* 142
Idem — Uso d'un soprabito da borghese nell'interno degli uffici o stabilimenti militari . . . . . » 199
Idem — Chiarimento all'articolo 171 del Regolamento di disciplina » 492
Idem — Veci di capo di corpo o di servizio, o di comandante di presidio o di distaccamento . . . . . » 493
Idem — Compilazione degli specchi caratteristici degli scrivani locali » 494
Idem — Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli o di commissioni di disciplina . . . » 495
Idem — Modificazione degli articoli 93, 115, 116 e 117 del Regolamento di disciplina . . . . . » 434
Idem — Modificazioni di alcuni numeri dell'allegato N. 5 al Regolamento di disciplina . . . . . » 435
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (LICENZE). — Errata-corrige al Regolamento per le licenze (allegato al Regolamento di disciplina) » 221
Idem — Computo della licenza degli ufficiali . . . . . » 397
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI.— Per la cavalleria, 2ª edizione . . . . . » 215
Idem — Aggiunto relativo agli zappatori di cavalleria . . » 191
Idem — Errata-corrige alla 1ª edizione del Regolamento d'esercizi e d'evoluzioni per la cavalleria . . . . . » 224
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI. — Modificazioni relative all'ordine sparso . . » 135
REGOLAMENTO ORGANICO. — Pubblicazione del medesimo pel servizio dei tribunali militari . . . . . » 197
REGOLAMENTO 8 GIUGNO 1870.— Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260
REGOLAMENTO PEI VOLONTARI D'UN ANNO. — Schiarimento all'articolo 34 di detto Regolamento e prescrizione relativa . » 235
REGOLAMENTO PER LA COMPERA CAVALLI. — Compera di cavalli ad economia per l'esercito . . . . . » 119, 185
REGOLAMENTO PER VIAGGIARE IN FERROVIA. — Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia. . . . . » 208
REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO. — Retrocessioni per incapacità nei graduati di truppa . . . . . » 143

REGOLAMENTO SULL'UNIFORME (CAOUTCHOUC). — Errata-corrige al N. 48, § 4, del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina) . . . . . *Pag.* 397

REPARTI E SERVIZI DELL'ESERCITO. — Istruzione sulla formazione di guerra . . . . . » 439

REQUISIZIONE CAVALLI E VEICOLI. — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito . . . » 387

RICHIESTA MEDAGLIE COMMEMORATIVE. — Medaglie commemorative italiane e relative fascette da richiedersi alle direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare . . . . . » 112

RIDUZIONI TURACCIOLI. — Dei fucili modello 1870 . . . » 203

RIORDINAMENTO DEL CORPO SANITARIO. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866 sul riordinamento del corpo sanitario . . . . . » 392

Idem — Circa gli effetti della legge N. 1068 del 9 ottobre 1873 concernente gli ufficiali medici . . . . . » 392

RIORDINAMENTO DELLE COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Riordinamento degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 472

RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 172

RIPARAZIONI ALLE ARMI MODELLO 1870-71. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 222

RIPARTO CAPITANI CONTABILI. — Capitani contabili ripartiti in due classi . . . . . » 185

RIPARTO IN CLASSI DEGL'INGEGNERI GEOGRAFI, ECC. — Regio Decreto che determina il riparto in classi degl'ingegneri geografi, topografi dell'istituto topografico militare, ragionieri, assistenti di artiglieria e genio e scrivani locali . . . . . » 413

RISERVA (UFFICIALI IN RITIRO O RIFORMA). — Loro dichiarazione » 409

RISTAMPA MATRICOLA UFFICIALI E TRUPPA. — Aggiunte e modificazioni dell'errata-corrige all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 210

RUOLI AMMINISTRATIVI. — Mutazioni nell'ordinamento dei ruoli amministrativi . . . . . » 24

Idem — Istruzione per la tenuta dei ruoli amministrativi, prescritti dal Regolamento 1° dicembre 1870 per essere posta in vigore dal 1° gennaio 1874 . . . . . » 476

RUOLINI DELLE POSIZIONI. — Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . *Pag.* 15

Idem — Inscrizioni degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 186

RUOLINI E SITUAZIONE DELLA FORZA. — Inscrizione sui medesimi degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente . . » 171

RUOLO MATRICOLARE. — Per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo . . . . . » 96

RUOLO ORGANICO. — Riduzione nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1

S.

SALERNO. — Soppressione del comando locale del genio . . » 41

SARDEGNA (STRADE FERRATE). — Convenzione colla compagnia reale delle ferrovie Sarde pei trasporti militari . . . » 79

SARTI, CALZOLAI, SELLAI, ECC., (LORO DIVISA). — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . » 61, 193

SCARPE (COMPAGNIE ALPINE). — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . . . . » 214

SCHIARIMENTO. — All'Atto N° 65 del 1872 . . . . . » 198

Idem — All'art. 34 del Regolamento pei volontari di un anno e prescrizione relativa . . . . . » 235

SCIABOLA UFFICIALI CAVALLERIA. — Adozione del modello di sciabola da ufficiali di cavalleria . . . . . » 409

SCIABOLA MODELLO 1863 (UFFICIALI FANTERIA). — Campione di sciabola da ufficiali di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti . . . . . » 196

SCIABOLA (MODELLO PER UFFICIALI VARIE ARMI). — Campione di sciabola da ufficiali d'artiglieria, genio, bersaglieri e corpo stato maggiore . . . . . » 214

SCIOGLIMENTO UFFICI DI STRALCIO. — Quartier mastro per l'armata e consiglio d'amministrazione dei personali diversi . » 124

SCRIVANI LOCALI. — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi . . . . . » 175

SCRIVANI LOCALI — Regio Decreto con cui sono assegnati scrivani locali al comitato ed alle legioni reali carabinieri. Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto stesso . . . *Pag.* 37
Idem — Ruoli su cui devono essere inscritti gli scrivani locali e loro competenze . . . . . » 96
Idem — Assegnazione di scrivani locali alle direzioni degli ospedali militari . . . . . » 123
Idem — Compilazione dei specchi caratteristici dei medesimi . » 494
SCRIVANI FISSI. — Presso i tribunali militari . . . . . » 439
SCUDERIE. — Nuovo modello di zoccoli . . . . . » 57
Idem — Berretto di panno da usarsi . . . . . » 87
SCUOLE D'EQUITAZIONE. — Amministrazione dello medesimo per gli ufficiali delle armi a piedi . . . . . » 104
SEDUTE STRAORDINARIE DEI CONSIGLI DI LEVA. — Ufficiale delegato » 95
SEGNO PARTICOLARE DEI SOLDATI CLASSE PUNIZIONE. — Soldati assegnati alla classe di punizione. Aggiunta all'Allegato N° 1° al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) » 133, 248
SERGENTI MANCANTI NELLE COMPAGNIE. — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie . . . » 136
SERGENTI (PROMOZIONI). — Disposizione ministeriale circa la promozione a sergente . . . . . » 391
SERVIZIO BIENNALE. — Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti . . . . . » 487
SERVIZIO DA PRESTARE GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Chiamata dei medesimi a prestare 2 mesi di servizio nel biennio 1873-74 » 12, 81, 248
SERVIZIO TERRITORIALE. — Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra e ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 15
Idem — Inscrizioni sui ruolini e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente . . . . » 171
Idem — Inscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 186
SERVIZI DEL MATERIALE. — Varianti alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito » 22, 57
SERVIZIO DI SICUREZZA TRUPPE IN CAMPAGNA. — Errata-corrige ai numeri 78, 87 e 88 della parte 2ª . . . . . » 55

SERVIZIO TRASPORTI IN CAMPAGNA. — Istruzioni sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria . . . . . *Pag.* 187
SERVIZIO MUSICA. — Spese presso i corpi . . . . . » 189
SERVIZIO MUNIZIONI DA GUERRA. — Variante relativa al colore delle etichette per le casse d'imballo contenenti cartucce da salve » 213
SERVIZIO DA PRESTARE GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75 . . . . . » 393
SERVIZIO MILITARE. — Circa il periodo di 3 mesi di servizio militare che gli inscritti di 1ª categoria sotto le armi devono compiere prima di far passaggio alla 2ª categoria . . . . . » 396
SERVIZIO DELL'ESERCITO. — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito . . . . . » 387
SERVIZIO MILITARE. — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 217
SERVIZIO TERRITORIALE. — Ufficiali e graduati di truppa d'ispezione agli ospedali militari. Ispezione permanente degli ospedali » 236
Idem — Gli ufficiali a disposizione di altro ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio. . . . . » 259
Idem — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113
SERVIZIO MILITARE TERRITORIALE. — Legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno . . . . . » 364
Idem — Regio Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità o di commissariato, e pel servizio d'artiglieria e del genio . . . . . » 368
SERVIZI SPECIALI. — Ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo . . . . . » 96
SERVIZIO SANITARIO — Visite sanitarie da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili . . . . » 161
SERVIZIO DEL GENIO. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia Variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1873 » 174
SERVIZIO DEI TRIBUNALI MILITARI. — Pubblicazione del nuovo Regolamento organico . . . . . » 197

SMERCIO DI CARTE. — Istituto topografico militare . . . *Pag.* 491
SOCIETA' LARIANA PEI TRASPORTI. — Convenzione pel trasporto sul Lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata ed istruzione per l'eseguimento . . . . . » 98
SOPRASSOLDO GIORNALIERO. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia » 22
SOPRASSOLDO ANNUO. — Soprassoldo ai professori militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole militari di fanteria e di cavalleria e dei riparti d'istruzione . . . . . » 464
SOPPRESSIONE UFFICI. — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare in Livorno . . » 7
SOPPRESSIONE UFFICI DEL GENIO. — Il comando locale del genio in Livorno è soppresso . . . . . » 134
SOPPRESSIONE DI UFFICI. — Gli uffici d'intendenza militare dei presidi di Asti e di Brescia sono soppressi . . . . . » 261
SOPRABITO DA BORGHESE. — Uso di un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari . . . . . » 199
SOTTOTENENTI ARTIGLIERIA E GENIO — Concorso speciale negli anni 1873-74. . . . . » 85
SOTTUFFICIALI. — Chiarimento all'art. 171 del Regolamento di disciplina . . . . . » 492
SOTTUFFICIALI AL CORSO SPECIALE. — Promozione e passaggio effettivo alla scuola di fanteria e cavalleria ed alla scuola centrale di tiro dei sottufficiali ai corsi speciali d'istruzione. . » 84
SOTTUFFICIALI (SCUOLA CENTRALE DI TIRO). — Corso speciale di contabilità pei sottufficiali presso la scuola centrale di tiro in Parma . . . . . » 204
SOTTUFFICIALI MUSICANTI, TROMBETTIERI, ZAPPATORI, ECC. ECC — Norme da seguirsi nella loro nomina e promozione. . » 474
SPALLINI. — Nuovo modello pei cappotti e giubbe di panno . » 34
SPECCHIO UTENSILI (ARMAJUOLI). — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi (modello 1870-71) . . . . . » 222
SPECCHIO ARMAMENTO FANTERIA. — Variante alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito . . . . . » 260

SPECCHI CHE REGOLANO VARI PASSAGGI. — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . *Pag.* 427

SPESE DI CANCELLERIA. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibile per gli uffici del genio militare . . . . . » 25

SPESE D' UFFICIO. — Aumento della indennità per spese d'ufficio ai comandi delle divisioni di Verona e Palermo . . . » 32

Idem — Indennità di carica o spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato . » 463

SPESE DI TRASPORTO. — Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell' esercito . . . . . » 92

STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Fregio al berretto degli ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappine da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari . . . . . » 466

Idem — Soprassoldo agli ufficiali e graduati di truppa addetti alle compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena » 468

Idem — Riordinamento delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 472

Idem — Istruzione circa il conteggio dell'assegno per gli uomini appartenenti alla marina, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie doganali presso le compagnie di disciplina e agli stabilimenti militari di pena, da rimborsarsi da altri dicasteri » 473

STAMPATI VECCHI. — Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non più servibili . . » 77

STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1872 . . . . » 249

STATO CIVILE. — Registri di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato . . . . » 187

STATI DI ADDEBITO — Variante alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti pei trasporti su mare a carico dei corpi . . . . . » 107

STAZIONI FERROVIARIE. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni » 197

STAZIONI DI PENTIMA, PRATOLA, ECC. — Apertura delle medesimo sul prolungamento del tronco Pescara-Popoli . . . » 468

STELLA PER BERRETTI CON VISIERA. — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri. . . . . *Pag.* 218

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALI FISSI. — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi » 410

STIPENDI DEGLI INGEGNERI GEOGRAFI, TOPOGRAFI, FARMACISTI, SCRIVANI LOCALI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto topografico militare, dei farmacisti militari, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio, dei capi tecnici d'artiglieria o del genio e degli scrivani locali » 417

STIPENDI UFFICIALI MEDICI, COMMISSARI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 427

STIPENDI DEL PERSONALE DI GIUSTIZIA MILITARE. — Regio Decreto che determina gli stipendi del personale della giustizia militare » 430

STIPENDI E ASSEGAMENTI VARI — Riparto dei contabili capitani in due classi . . . . . » 185

STIVALE PER CAVALLERIA. — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207

STIVALE UFFICIALI. — Stivali o gambali per gli ufficiali delle armi a piedi . . . . . » 124

STOFFA PER TASCHE A PANE. — Loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino . . . . » 88

STOFFE ED OGGETTI DI CORREDO PER USO DEI CORPI. — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . . » 213

STORIA DEI CORPI. — Memorie storiche . . . . . » 42

STRADE FERRATE MERIDIONALI. — Apertura del nuovo tronco Pescara-Popoli . . . . . » 83

Idem — Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetella » 214

SUSSISTENZE MILITARI. — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate . . . . . » 163

T

TABELLE GRADUALI E NUMERICHE. — Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Provvedimenti esecutivi relativi ad esso Regio Decreto . . *Pag.* 280

TABELLE DI CIRCOSCRIZIONE — Regio Decreto che determina le tabelle di circoscrizione pel servizio dei comandi generali, dei comandi di divisione territoriale, dei distretti, delle direzioni di sanità e di commissariato, o pel servizio d'artiglieria e del genio » 368

TAPPA A FALCONARA. — Ristabilimento della tappa a Falconara » 144

TARIFFA DELLE RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Aggiunte e varianti alla tariffa per le riparazioni alle armi modello 1870-1871 . » 172

TASCHE A PANE. — Loro prezzo e costruzione anche con tela di cotone misto bianco e turchino . . . . . » 88

TASCHETTE DA BIADA. — Tela delle taschette da biada e delle tasche di tela pel governo dei cavalli e conti di costruzione delle medesime . . . . . » 437

TASSA D'AFFRANCAZIONE. — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853 . . . . . » 217

Idem — Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno . . . . . » 9

TATTICA FANTERIA E CAVALLERIA. — Lunghezza delle marcie d'esercitazione, cambiamento del N. 5 della parte 4ª dell'Istruzione » 173

TESORERIE PROVINCIALI. — Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto *proventi casuali* . . . . » 133

TIRATORE SCELTO. — Distintivo per trombettiere, zappatore e tiratore scelto . . . . . » 236

TORINO DI SANGRO. — Apertura delle stazioni di Torino di Sangro e Gambetella . . . . . » 244

TORINO. — Registro di stato civile presso i corpi e stabilimenti militari da inviarsi all'archivio di Stato . . . . . » 187

Idem — Aggregazione dell'archivio del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato in essa città . . . . . » 1

Idem — Riduzione del ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1

TOSCANA. — Riunione degli archivi militari toscani all'archivio centrale di Stato in Firenze . . . . . » 145

TRAINO DEI PARCHI DI COMPAGNIA. — Modo di provvedere al traino dei parchi di compagnia: Variante all'istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 . . . . . *Pag.* 174

TRANSITO DI MILITARI AD ALTRI CORPI. — Transito ad altri corpi dei carabinieri reali e dei sottufficiali, caporali e soldati appartenenti ai battaglioni, alle batterie ed allo squadrone d'istruzione, agli istituti militari, ai moschettieri ed alle compagnie di disciplina . . . . . » 51

TRASMISSIONE RUOLINI. — Compilazione e trasmissione al Ministero della guerra ed altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 15

TRASMISSIONE DI CARTE. — Carte periodiche da trasmettersi dai comandanti di divisione ai comandanti generali e da questi al Ministero . . . . . » 476

TRASPORTI MILITARI. — Convenzione colla compagnia reale delle ferrovie sarde pei trasporti militari . . . . . » 79

TRASPORTO DELLE ROBE — Variante alle disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito » 92

TRASPORTI SUL MARE E SUI LAGHI. — Convenzione per il trasporto sul lago di Como (Lario) degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito ed all'armata ed istruzione per l'eseguimento . . . . . » 98

TRASPORTI SUL MARE — Variante alle Disposizioni intorno al modo con cui debbono affettuarsi gli addebiti dei trasporti sul mare a carico dei corpi . . . . . » 107

TRASPORTI IN CAMPAGNA. — Istruzione sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria . . . . . » 157

TRASPORTI IN FERROVIA. — Varianti ed aggiunte al Regolamento 8 giugno 1870, pei trasporti militari in ferrovia . . » 208

TRASPORTI MILITARI. — Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870, che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260

TRECCIA DA CHEPI'. — Per gli ufficiali e per la truppa . . » 36, 37

Idem — Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia . . . . . » 78

TRENO. — Errata corrige al caricamento della fucina da campagna pel treno (1872) . . . . . » 125

TRENO — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 485
TRIBUNALI MILITARI. — Pubblicazione del Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . . . . . » 197
Idem — Scrivani fissi presso i tribunali militari . . . » 439
TRUPPA. — Copertura bianca per il chepì di truppa . . . » 8, 203
Idem — Nuovo modello di spallini . . . . . » 34
Idem — Modificazioni al chepì . . . . . » 86
Idem — Modificazioni alla copertura del chepì da truppa . » 124
Idem — Cuciture delle due aperture laterali alla giubba di panno ed alla giubba di tela per la truppa . . . . . » 125
Idem — Retrocessione per incapacità nei graduati di truppa . » 143
Idem — Modello di pantaloni di tela . . . . . » 183
Idem — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria (compresa la milizia provinciale) e per compagnie infermieri . . . . . » 218
Idem — Le vacanze nei gradi superiori di truppa si possono compensare con eccedenze nei gradi inferiori . . . » 494
TRUPPE IN CAMPAGNA. — Errata-corrige ai N. 78, 87 e 88 della parte 2ª (Servizio di sicurezza delle truppe in campagna) . . » 55
TRUPPA DI CAVALLERIA — Nuovo modello cinturino da cavalleria » 75
Idem — Nuovo modello pantaloni di panno . . . . » 108
TRUPPA (CLASSE DI PUNIZIONE). — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione, aggiunta all'allegato N.° 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) » 133, 248
TRUPPE A PIEDI. — Modificazioni relative all'ordine sparso . . 135
TRUPPE MOBILIZZATE (SUSSISTENZE MILITARI). — Istruzione circa i militari comandati come operai ai panifici militari ed alle sezioni di sussistenze militari presso truppe mobilizzate . » 163
TRUPPA ARTIGLIERIA E GENIO. — Pantaloni di panno per la truppa artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio . . . . . » 169
TRUPPE DI CAVALLERIA. — Aggiunte relative agli zappatori di cavalleria . . . . . » 191
TRUPPE ATTIVE. — Schiarimento all'*Atto* N. 65 del 1872 . . » 198
TRUPPE DELL'ESERCITO. — Pezzuole per avvolgere i piedi . » 198
TRUPPE A PIEDI. — Lanterna da campagna per le truppe a piedi » 207

TRUPPE DI CAVALLERÍA. — Adozione dello stivale qualo unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . *Pag.* 207
TRUPPA COMPAGNIE ALPINE. — Scarpo per la truppa delle compagnie alpine . . . . . » 214
Idem — Divisa degli ufficiali o della truppa dello compagnie alpine » 118
Idem — Cappello per le compagnie alpine . . . . » 89, 91
TRUPPE DI CAVALLERIA. — Regolamento d'esercizi o di evoluzioni per la cavalleria — 2ª edizione . . . . . » 215
TRUPPE DI CAVALLERIA. — Briglia a cavezza di nuovo modello per cavalleria . . . . . » 245, 446
Idem — Nuova coreggia di cavezza da briglia . . . . » 247
TURACCIOLI DA RIDURSI. — Dei fucili modello 1870 . . . » 203

U

UFFICIALI DI FANTERIA. — Ufficiali subalterni di fanteria comandati in servizio biennale ai distretti . . . . . » 487
UFFICIALI COMMISSARI. — Assegni eventuali per i medesimi . » 488
UFFICIALI (RUOLINI DELLE POSIZIONI). — Compilazione o trasmissione al Ministero della guerra o ad altre autorità militari dei ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 15
UFFICIALI ED IMPIEGATI DEL GENIO A SPEZIA. — Decreto ministeriale che stabilisce un soprassoldo giornaliero agli ufficiali inferiori ed impiegati del genio, addetti alla direzione provvisoria del genio a Spezia . . . . . » 22
UFFICIALI DI TUTTE LE ARMI. — Treccia da chepì . . » 36, 37
UFFICIALI DELEGATI ALLA LEVA. — Sedute straordinarie dei consigli di leva . . . . . » 95
UFFICIALI DESTINATI A SERVIZI SPECIALI. — Ruolo matricolare pei medesimi . . . . . » 96
UFFICIALI MEDICI, ECC. ECC. — Ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari membri di consigli e di commissioni di disciplina. . . . . » 495
UFFICIALI ED IMPIEGATI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Anticipazioni di stipendio ad ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio addetti al comitato ecc. ecc. . . . . » 496
UFFICIALI CAVALLERIA ED ARTIGLIERIA. — Berretto di nuovo modello pei medesimi . . . . . » 96, 112

UFFICIALI DELLE ARMI A PIEDI. — Amministrazione delle scuole d'equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi . . *Pag.* 104
UFFICIALI E TRUPPA COMPAGNIE ALPINE. — Loro divisa . . » 118
UFFICIALI DELLE ARMI A PIEDI. — Stivali o gambali pei medesimi » 124
UFFICIALI CONTABILI. — Assegnamenti ai medesimi . . . » 141
Idem — Divisa dei medesimi. . . . . » 141
Idem — Delegazione di veci di grado ai medesimi. Loro attribuzioni nelle compagnie infermieri . . . . . » 142
Idem — Ruoli amministrativi dei medesimi . . . . » 142
Idem — Gli ufficiali contabili sono ufficiali effettivi . . . » 168
Idem — Riparto dei capitani contabili in due classi . . . » 185
Idem — Iscrizione degli ufficiali contabili sui ruolini delle posizioni degli ufficiali. . . . . » 186
UFFICIALI SANITARI. — Visite mediche da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili. . . . » 161
UFFICIALI MILIZIA (COMPLEMENTO). — Iscrizione sui ruoli e sulle situazioni della forza degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento ai reggimenti e corpi dell'esercito permanente» 171
Idem — Atti matricolari relativi agli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento a corpi dell'esercito permanente » 171
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento, ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Istruzione degli ufficiali di complemento sui ruoli amministrativi dei corpi e conteggio delle relative competenze. » 178
UFFICIALI E TRUPPA (MATRICOLA). — Aggiunta di una colonna agli elenchi modello 27 dell'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 196
UFFICIALI DI FANTERIA. — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti . . » 196
UFFICIALI NEGLI UFFICI E STABILIMENTI. — Uso d'un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari . » 199
UFFICIALI (VESTIARIO). — Modificazioni alla giubba ed al cinturino degli ufficiali (già pubblicate con circolare N. 44, 11 aprile 1872) » 200
UFFICIALI DELEGATI A RICEVER ROBA. — Variante al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . . . » 213
UFFICIALI VARIE ARMI. — Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e corpo di stato maggiore . . . » 214
UFFICIALI COMPAGNIE ALPINE. — Comando delle compagnie alpine e razioni foraggio ai maggiori comandanti i reparti . . » 75

UFFICIALI E TRUPPA. — Circa le formole di variazioni annesso all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa. . *Pag.* 214

UFFICIALI E GRADUATI D'ISPEZIONE AGLI OSPEDALI. — Ispezione permanente degli ospedali . . . . . » 236

UFFICIALI A DISPOSIZIONE DI ALTRI MINISTERI. — Gli ufficiali a disposizione di altro ministero che non quello della guerra non concorrono nell'assumere il comando del presidio . . » 259

UFFICIALI NUOVI NOMINATI. — Aggiunta all'Istruzione 8 giugno 1870, che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260

UFFICIALI SANITARI. — Legge per abrogazione della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del corpo sanitario . . . » 302

Idem — Circa gli effetti della legge N. 1068 del 9 ottobre 1873, concernente gli ufficiali medici . . . . . » 302

UFFICIALI IN LICENZA. — Còmputo delle licenze degli ufficiali . » 307

UFFICIALI DI CAVALLERIA. — Adozione del modello di sciabola da ufficiali di cavalleria . . . . . » 400

UFFICIALI DI RISERVA. — Dichiarazione . . . . . » 409

UFFICIALI MEDICI. — Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 134

UFFICIALI MEDICI, COMMISSARI, ECC. — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 427

Idem — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari » 427

UFFICIALI MILIZIA PROVINCIALE. — Chiamata degli ufficiali della milizia provinciale a prestare due mesi di servizio nel biennio 1873-74. . . . . » 12, 81, 248

Idem — Compilazione dei ruoli amministrativi speciali per parte dei distretti militari . . . . . » 96

Idem — Onori funebri da rendersi agli ufficiali defunti della milizia provinciale . . . . . » 113

Idem — Istruzione intorno al pagamento e conteggiamento degli assegnamenti spettanti in tempo di pace agli ufficiali ed ai medici della milizia provinciale . . . . . » 126, 192

Idem — Ufficiali della milizia provinciale chiamati a prestare due mesi di servizio nel biennio 1874-75 . . . . . » 393

UFFICIALI MILIZIA PROVINCIALE E COMPLEMENTO. — Sull'esenzione di fratello conferta dagli ufficiali della milizia provinciale *Pag.* 432
UFFICIALI MILIZIA MOBILE. — Norme per regolare i rapporti che devono passare fra gli ufficiali della milizia mobile ed i comandanti di distretto o corpo cui sono effettivi . . . » 464
UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLE SCUOLE NORMALI. — Soprassoldo ai professori militari delle scuole militari, ed agli ufficiali e sottufficiali delle scuole normali di fanteria e di cavalleria e dei reparti d'istruzione . . . . . » 464
UFFICIALI E TRUPPA DEL GENIO. — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . . . . . » 466
UFFICIALI E TRUPPA DEI STABILIMENTI MILITARI. — Fregio al berretto degli ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappino da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena . . . » 466
UFFICIALI GENERALI. — Indennità di carica e spese d'ufficio e competenze d'alloggio per i comandanti generali e pei presidenti di comitato . . . . . » 463
Idem — Razioni foraggio assegnate ai medesimi . . . » 467
Idem — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali » 469
UFFICIALI INFERMI. — Retribuzione da corrispondersi dagli ufficiali infermi ricoverati negli ospedali militari . . . . » 467
UFFICIALI ADDETTI AGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Soprassoldo dovuto ai medesimi . . . . . » 468
UFFICIO DI LIQUIDAZIONE. — Scioglimento dell'ufficio di liquidazione della soppressa direzione del genio militare in Livorno » 7
UFFICIO DI REVISIONE. — Assegnazione di scrivani locali all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi . » 175
UFFICIO DI PERSONALI MILITARI VARI. — Regio Decreto che dà incarico all'ufficio di personali militari vari d'amministrare le competenze degli ufficiali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore del genio e di tenerne le matricole » 239, 261
Idem — Operazioni di conto corrente coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . » 5
Idem — Ruolo matricolare per gli ufficiali destinati a servizi speciali e non assegnati ad alcun corpo . . . . . » 96
Idem — Pagamento degli assegni personali agli ufficiali degli stati maggiori d'artiglieria e genio ed agli impiegati addetti ai servizi di esse armi . . . . . » 410

UFFICI GENIO MILITARE. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per ispese di cancelleria e combustibili per gli uffici del genio militare . . . . . *Pag.* 25

UFFICI POSTALI. — Circa l'incarico al portalettere di ritirare dagli uffici postali lettere e pieghi raccomandati od assicurati diretti ad ufficiali . . . . . » 56

Idem — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale » 88

UFFICI DI STRALCIO. — Scioglimento dell'ufficio di stralcio del quartier mastro per l'armata e dell'ufficio di stralcio del consiglio di amministrazione dei personali diversi . . . . » 124

UFFICI INTENDENZA MILITARE. — Soppressione degli uffici d'intendenza militare dei presidi d'Asti e Brescia . . . » 261

UNIFORME (CAOUTCHOUC ATTENDENTI). — Errata-corrige al N° 18 § 4 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N° 1 al Regolamento di disciplina) . . . . . » 397

UNIFORME UFFICIALI CARABINIERI. — Variante alla piccola uniforme ed all'uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali » 393

UNIFORME. — Farmacisti militari . . . . . » 485

UOMINI CLASSE 1853. — Legge con la quale è autorizzata la leva militare sui nati nell'anno 1853 . . . . . » 195

UOMINI DI 1ª CATEGORIA CLASSE 1853. — Regio Decreto che fissa il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1853. . . . . » 217

UOMINI PARTENTI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Circa il pagamento di una parte del credito di massa agli uomini che partono in congedo illimitato. . . . . » 2

UOMINI DI 2ª CATEGORIA. — Chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . » 38

Idem — Chiamata all'istruz. sotto le armi della 2ª categ. classe 1852 » 140

Idem — Norme per la chiamata e per l'istruzione annuale da impartirsi agli uomini di 2ª categoria . . . . » 146, 176

UOMINI DELLA MILIZIA. — Tenuta dei fogli nominativi di deconto e dei conti di massa degli uomini della milizia provinciale. » 78

UTENSILI CAPI ARMAIUOLI. — Aggiunte e varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71. » 222

UTENSILI DA ZAPPATORE. — Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, 2ª edizione. — Variante all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli . » 437

V

VACANZE NEI GRADI SUPERIORI DI TRUPPA. — Compenso delle vacanze con eccedenze nei gradi inferiori . . . . . *Pag.* 494
VACANZE DI SERGENTE. — Facoltà ai comandanti dei corpi di riempire con caporali maggiori le vacanze di sergente nelle compagnie, squadroni o batterie. . . . . » 136
VAGLIA POSTALI. — Pagamenti fatti dalle casse per mezzo di vaglia postale . . . . . » 83
VARIANTI ALL'APPENDICE. — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria » 15, 53
VARIANTI INTORNO AI SERVIZI DEL MATERIALE. — Varianti alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . . . » 22, 57
VARIANTI. — Alle Disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'esercito . . . . . » 92
Idem — Disposizioni intorno al modo con cui debbono effettuarsi gli addebiti dei trasporti su mare a carico dei corpi . . » 107
Idem — Aggiunte e varianti alla tariffa per le ispezioni alle armi modello 1870-71 . . . . . » 172
Idem — Modo di provvedere il traino dei parchi di compagnia. — Variante all'Istruzione sull'ordinamento dei servizi del genio all'esercito in campagna, in data 1° febbraio 1872 . . » 174
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze . . . . . » 181
Idem — Aggiunte, varianti ed errata-corrige alle Istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito, tomo 2°. . . . . » 200
Idem — Al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 205
Idem — Relative al colore delle etichette per le casse di imballo contenenti cartucce da salve . . . . . » 213
Idem — Aggiunte e varianti al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 125, 140
Idem — Segno particolare dei soldati assegnati alla classe di punizione. — Aggiunta all'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina. — Regolamento sull'uniforme. . . . » 133, 248
Idem — Al Regolamento in data 1° dicembre 1870 . . . » 213
Idem — Al caricamento del cassettino della fucina di cavalleria » 219

VARIANTI. — Aggiunte o varianti allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi, mod. 1870-71 . *Pag.* 222

Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria ed alle relative avvertenze . . . . . » 223

Idem — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . » 257

Idem — Alle istruzioni per la mobilizzazione dell'esercito . » 260

Idem — Relative al colore delle etichette per le casse da imballo contenenti pacchi di cartucce a pallottola per fucili trasformati a retrocarica . . . . . » 398

Idem — Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria o cavalleria, 2ª edizione. — Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore e modo di portarli . . . . . » 137

VARIANTI (Ferrovie) — Aggiunte e varianti al Regolamento 8 giugno 1870 pei trasporti militari in ferrovia . . . . » 208

VARIANTI (Matricola).—Ristampa con alcune aggiunte e modificazioni dell'errata-corrige all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 210

VARIAZIONI DA ESEGUIRSI NEL PRONTUARIO. — Cambiamento di nome ad alcune stazioni ferroviarie . . . . . » 197

VARIAZIONI MATRICOLA. — Circa le formole di variazioni annesse all'Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa » 214

VARIAZIONI DA APPORSI AL CARTONCINO. — Aggiunte all'Istruzione 8 giugno 1870 che fa seguito al Regolamento di pari data pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 260

VECI DI GRADO (CONTABILI). — Delegazione di veci di grado agli ufficiali contabili, loro attribuzioni nelle compagnie infermieri» 142

VEICOLI — Legge per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito. . . . . » 387

VENDITA DI CARTE VECCHIE. — Esito di documenti vecchi e di stampati di vecchio modello non più in uso e non servibili . » 77

VERSAMENTI NELLE CASSE DELLO STATO. — Circa alle somme da versarsi nelle casse dello Stato in conto proventi casuali » 133

VERSAMENTI DEI BOSSOLI DA CARTUCCE SPARATI. — Aggiunta all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 221

VESTIARIO. — Copertura bianca per il chepì di truppa . *Pag.* 8, 203
Idem — Giubba di panno da attendente . . . . . » 11
Idem — Divisa degli attendenti . . . . . » 24
Idem — Fori ventilatori sui chepì . . . . . » 34
Idem — Nuovo modello di spallini . . . . . » 34
Idem — Treccia da chepì pegli ufficiali e pella truppa . » 36, 37
Idem — Nuovo modello di zoccoli da scuderia . . . . » 57
Idem — Divisa dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai, sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . . . . » 61, 193
VESTIARIO (FONDO NEI MAGAZZINI). — Oggetti di corredo che debbono tenersi presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri » 59
VESTIARIO UFFICIALI. — Modificazione alla giubba ed al cinturino degli ufficiali (già pubblicato con circolare N. 44, 11 aprile 1872 » 100
VESTIARIO. — Nei giorni piovosi non si deve ornare il colbacco nè il chepì della treccia . . . . . » 78
Idem — Abolizione dello uose di panno . . . . . » 78
Idem — Modificazione al chepì di truppa . . . . . » 86
Idem — Berretto di panno da scuderia . . . . . » 87
Idem — Cappello per le compagnie alpine . . . . » 89, 91
Idem — Berretto per gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria » 96, 112
Idem — Pantaloni di panno per la cavalleria . . . . » 108
Idem — Divisa degli ufficiali e della truppa delle compagnie alpine » 118
Idem — Modificazione alla copertura del chepi da truppa . » 124
Idem — Stivali e gambali per gli ufficiali delle armi a piedi . » 124
Idem — Cucitura delle due aperture laterali alla giubba di panno ed alla giubba di tela per la truppa . . . . . » 125
Idem — Divisa degli ufficiali contabili . . . . . » 141
Idem — Pantaloni di panno per la truppa d'artiglieria (esclusi i pontieri e gli uomini delle compagnie da piazza) e per gli uomini delle compagnie treno, sì d'artiglieria, sì del genio . » 169
Idem — Divisa degli ufficiali di milizia ascritti come ufficiali di complemento, ai reggimenti o corpi dell'esercito permanente » 174
Idem — Modello di pantaloni di tela . . . . . » 183
Idem — Campione di sciabola da ufficiale di fanteria (modello 1863) depositato presso i distretti . . . . . » 196
Idem — Pezzuole per avvolgere i piedi . . . . . » 198
Idem — Adozione dello stivale quale unica calzatura della truppa di cavalleria . . . . . » 207

VESTIARIO. — Campione di sciabola da ufficiale d'artiglieria, genio, bersaglieri e corpo di stato maggiore . . . . *Pag.* 214
Idem — Scarpe per la truppa delle compagnie alpine . . » 214
Idem — Nuovo modello di stella per berretti di panno con visiera per i reggimenti di fanteria, pei distretti militari (compresa la milizia provinciale) e per le compagnie infermieri . . » 218
Idem — Distintivo per tiratore scelto, trombettiere e zappatore » 236
Idem — Varianti alla piccola uniforme ed all'uniforme ordinaria degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 397
Idem — Divisa degli ufficiali medici, commissari e veterinari . » 432
VESTIARIO (CAOUTCHOUC ATTENDENTI). — Errata-corrige al N. 48, § 4 del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina) . . . . . » 307
Idem — Fregio sul chepì e sul berretto degli ufficiali e della truppa del genio . . . . . » 460
Idem — Fregio al berretto degli ufficiali dei stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e nappino da chepì dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena . » 466
Idem — Maggiori comandanti le brigate treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio . . . . . » 485
Idem — Uniforme dei farmacisti militari . . . . . » 485
VESTITO DA BORGHESE. — Uso d'un soprabito da borghese nell'interno degli uffici e stabilimenti militari . . . . . » 199
VETERINARI, UFFICIALI MEDICI E COMMISSARI. — Regio Decreto che determina gli stipendi e le altre competenze degli ufficiali medici, commissari e veterinari . . . . . » 427
Idem — Regio Decreto approvante gli specchi che regolano il passaggio degli attuali medici, funzionari d'intendenza e veterinari militari ai gradi di ufficiali medici, commissari e veterinari » 427
VISITE MEDICHE. — Da praticarsi da ufficiali sanitari ad impiegati dipendenti da autorità civili . . . . . » 161
VOLONTARI DI UN ANNO. — Prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria pei volontari di un anno . . » 9
VOLONTARI DI UN ANNO. — Schiarimenti all'articolo 34 del Regolamento pei volontari di un anno e prescrizione relativa . » 235
VOLONTARI NEI BATTAGLIONI D'ISTRUZIONE. — Arruolamenti volontari per i battaglioni, lo squadrone, la batteria ed i plotoni d'istruzione . . . . . » 56

Z

ZAINO BERSAGLIERI. — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per i bersaglieri . . . . . *Pag.* 113
ZAPPATORI DI FANTERIA E BERSAGLERI. — Modificazione alla guaina del segaccio o mannarese dei medesimi . . . . » 41
Idem — Seconda edizione delle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria . . . . . » 177
ZAPPATORI DI CAVALLERIA. — Aggiunto relativo agli zappatori di cavalleria . . . . . » 101
ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria o cavalleria, 2ª edizione. Varianti all'appendice sugli utensili da zappatore o modo di portarli . . . . . » 437
ZAPPATORI E TROMBETTIERI. — Distintivo per tiratore scelto . » 236
ZOCCOLI PER LE ARMI A CAVALLO. — Per uso delle scuderie . » 57